**Miscellanea Historiae Pontificiae**

 **61**

**Salvatore Vacca,** O.F.M.Cap.

PRIMA SEDES
A NEMINE IUDICATUR

Genesi e sviluppo storico dell’assioma
fino al Decreto di Graziano



EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
ROMA 1993

1. W.M. Peitz, SJ., *Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei,* 1939, pp. VII 4- 128 e 3 tavole.
2. G. Hofmann, SJ., *Papato, conciliarismo, patriarcato (1438-1439).* W.M. Peitz, SJ., *Liber Diumus,* 1940, pp. 82; 100.
3. A. Mercati, *Bollandiana dall\*Archivio segreto Vaticano,*
4. Kuttner, *L’édition Romaine des Conciles Généraux et les actes du premier Concile de Lyon,* 1940, pp. 67; 63.
5. H. J edi N, *Der Quellenapparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos,* 1940, pp. 112.
6. 11. Grabmann, *I Papi del Duecento e VAristotelismo.* Parte I. *I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX,* 1968, pp. Vili + 133. — Parte IL *Guglielmo di Moerbeke O.P., il tra­duttore delle opere d’Aristotele,* 1970, pp. XI 4- 194. [Ristampa ana­statica]

7. AA.W., *Xenia Piana,* Pio XII dicata, 1943, X 4- 514.

* + - * 1. P. Pirri, S.J., *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato.* I. *La Laicizzazione dello Stato Sardo, 1848-1856,* 1980, pp. XLII 4- 143\* 4- 263. [Ristampa con Prefazione di G. Martina]. - II. *La questione Romana, 18564864.* Parte I: *Testo,* 1951, pp. XVI 4- 600; III. *La questione Romana, 1864-1870.* Parte I: *Testo,* 1961, pp. XII 4- 336; Parte II: *I Documenti,* 1961, pp. XV 4- 465.
1. F. Kempf, SJ., *Die Register Innocenz IH. Eine paläographisch-diplo- matische Untersuchung,* 1945, pp. 138 e 2 tavole.
2. A. Mercati, *Nell’Urbe dalla fine di settembre 1337 al 21 gennaio 1338,* 1945, pp. Vili + 168 4- 3 tavole.
3. *Regestum Innocenta III papae super negotio Romani imperii,* heraus­gegeben von F. Kempf, SJ., 1947, pp. XXXII + 447.

13-14. AA.W., *Gregorio XVI, Miscellanea Commemorativa.* P. I: 1948, pp. VII 4- 456 e 4 tavole. — P. II; 1948, pp. V + 603 e 5 tavole.

1. B. Llorca, SJ., *Bulario Pontificio de la Inquisición Española en su periodo constitucional (1478-1525),* 1949. pp. Vili 4- 303.
2. AA.W., *Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio Vili,* 1954, pp. XX + 180.
3. F. Kempf, SJ., *Papsttum und Kaisertum bei Innocenz HI,* 1954, pp. XX 4- 338.
4. P. Rabikauskas, S J., *Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei,* 1958, pp. XXIV 4- 255.
5. AA.W., *Saggi storici intorno al Papato,* 1959, pp. XX + 480.
6. J. Grisar, S J., *Die ersten Anklagen in Rom gegen das Institut Maria Wards (1622),* 1959, pp. XX 4-265.
7. F. Guerello, SJ., *Lettere di Innocenzo IV dai Cartolari Notarili Ge­novesi,* 1961, pp. XVI + 164.
8. M. F. Mel laño, *Il caso Franzoni e la politica ecclesiastica piemontese (1848-1850),* 1964, pp. XVI + 288.
9. J. Grisar, S J., *Maria Wards Institut vor Römischen Kongregationen (1616-1630),* 1966, pp. XXXII + 813.
10. G. Martina, SJ., *Pio IX e Leopoldo II,* 1967, pp. XX 4- 554.
11. S. Olszamowska-Skowroñska, *La Correspondance des Papes et des Empereurs de Russie, 1814-1878,* 1970, pp. XIX 4- 386.
12. Robert d’Anjou, *La Vision Bienheureuse.* Traité envoyé au Pape Jean XXII, édité par M. Dykmans, S J., 1970, pp. 94\* + 118.
13. AA.W., *La vita religiosa a Roma intorno al 1870. Ricerche di Storia e Sociologia,* a cura di G. Martina, SJ., 1971, pp. Vili 4- 273.
14. L.M. Martínez-Fazio, SJ., *La segunda basilica de San Pablo extra­muros. Estudios sobre su fundación,* 1972, pp. XX 4- 395.

Miscellanea Historiae Pontificiae
edita a Facultate Historiae Ecclesiasticae
in Pontificia Universitate Gregoriana
Voi. 61

**Salvatore Vacca, O.F.M.Cap.**

PRIMA SEDES
A NEMINE IUDICATUR

Genesi e sviluppo storico dell’assioma
fino al Decreto di Graziano

EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
ROMA 1993

**AQUC-X59-XAFN**

IMPRIMI POTEST

Romae, die 8 februarii 1993
R.P. Giuseppe Pittau, S.J.
*Rector Universitatis*

IMPRIMATUR

Dal Vicariato di Roma, 14 aprile 1993

ISBN 88-7652-662-5
© EPUG - Roma - 1993

Editrice Pontificia Università Gregoriana

Piazza della Pilotta, 35 - 00187 Roma, Italia

INDICE

[Bibliografia ix](#bookmark4)

[Introduzione 1](#bookmark6)

1. PRIMA SEDES A NEMINE IUDICATUR. Emergenze bibliche e patristiche 9
2. SIMMACO (498-514) 33
	1. Il sinodo romano del 501 35
	2. Ennodio (474 ca.-521) e Avito (450-525) 40
	3. Gli apocrifi simmachiani 50
		1. *Gesta de Xysti III purgatione* 53
		2. *Gesta de Polychronii episcopi Hierosolymitani accusatione ...* 56
		3. *Silvestri Constitutum* 58
		4. *Sinuessanae Synodi Gesta de Marcellino* 61
		5. *Gesta Uberii papae* 63
		6. *Confronto sinottico degli apocrifi* 64
		7. *Il Liber Pontificalis e gli apocrifi simmachiani*  65
		8. *Gli apocrifi simmachiani nelle collezioni canoniche*  68
		9. Lj *for^a normativa degli apocrifi simmachiani e la loro ricezione nella storiografia* 73
3. GREGORIO MAGNO (590-604) E ISIDORO DI SIVIGLIA ( + 636) 79
4. LEONE III (795-816) 83
	1. La presa di posizione di Alenino e la convinzione dell’Autore della Vita di Leone III 87
	2. Il giuramento di Leone III 90
5. LE COLLEZIONI CANONICHE: DALLA RIFORMA CARO­LINGIA ALLE DECRETALI PSEUDO-ISIDORIANE 97
	1. La ricezione degli apocrifi simmachiani nella Vetus Gallica e nella Collezione Dionisiana 97
	2. Capitula Angilramni 100
	3. Ansegiso, abate di Fontanelle (770ca.-833) 101
	4. Benedetto Levita 101
	5. Le Decretali Pseudo-Isidoriane 103
6. NICCOLÒ I (858-867) 109
7. ADRIANO II (867-872) 121
8. STEFANO V (885-891) 127
9. IL SINODO DI MAGONZA (888) 129
10. [AUSILIO 131](#bookmark8)
	1. Ausilio 132
	2. Il manoscritto Vallicelliano XVIII 135
11. I CANONISTI NEL SECOLO X 137
	1. Attone di Vercelli (885-961) 138
	2. Raterio di Verona (890-974) 140
12. GIOVANNI XII (955-964) 143
13. [IL CONCILIO DI SAINT-BASLE DE VERZY (991) E GERBERTO 151](#bookmark10)
14. ENRICO III (1039-1056) E LA DEPOSIZIONE DI GREGORIO VI (1046) 157
15. LEONE IX (1048-1054) 167
	1. . Leone IX (1048-1054) 167
	2. Umberto di Silva Candida (+1061) 174
16. PIER DAMIANI (1007-1072) 181
	1. Pier Damiani (1007-1072) 182
	2. Il giuramento di Alessandro II 187
17. I CANONISTI NEL SECOLO XI 189
	1. Burcardo di Worms (965-1025) 190
	2. Collectio in LXXIV titulos digesta 191
	3. Anseimo di Lucca ( + 1086) 194
	4. Deusdedit (+1097 ca.) 203
	5. Bonizone di Sutri (+1089 ca.) 207
18. GREGORIO VII (1073-1085) E IL *DICTATUS PAPAE.* ... 211
	1. Gregorio VII e le sue lettere . 219
	2. Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nei libri *De lite .* . 225
19. PROPRIE AUCTORITATES APOSTOLICE SEDIS 241
20. IVO DI CHARTRES (1040-1116) 243
21. IL DECRETO DI GRAZIANO (1141) 249

[Conclusione 255](#bookmark12)

Indice dei Nomi 265

BIBLIOGRAFIA

Fonti

*Acta synodorum habitarum Romae, A. CCCCXCVIIII, edidit* Theodorus Mommsen, *in M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 399-455.

Adalbertus-Bernaldus, *Ad Rernhardum,* Ep. 3, *edidit* Friedericus Thaner, in *De lite imper. et pontif.,* II, Hannoverae 1892, 47-58.

Adam (Scolasticus Bremensis), *Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum,, edidit* Bernhard Schmeidler, in Adam von Bremen, *Hamburgische Kirchengeschich­te,* Hannover-Leipzig 1917, 1-283.

Alcuinus, *Ad Arnonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 159, *edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, Berolini 1895, 257-259.

 *, Ad Arnonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 179, *edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, Berolini 1895, 296-297.

 *, Ad Arnonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 184, *edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, Berolini 1895, 308-310.

Alcuinus, *Carolo Regi,* Ep. 177, *edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, Berolini 1895, 292-293.

*Annales Altahenses maiores, a. 1061, edidit* Wilheimus De Giesebrecht-Edmundus L.B. Ab Öfele, in *M.G.H., SS.,* XX, Hannoverae 1868, 772-824.

*Annales Hildesheimenses, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 42-112.

*Annales Laureshamenses, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 22-39.

*Annales Laurissenses, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Han­noverae 1826, 114-123.

Anonimus Valesianus, *Consularia Italica, Pars Posterior, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant., YK,parsposterior,* Berolini 1892, 306-328.

Ansegisus Abbas, *Capitularium Collectio, edidit* Alfredus Boretius, in *M.G.H., Capitularia Regum Francorum,* I, Hannoverae 1883, 394-450.

Anselmus Episcopus Leodiensis, *Gesta episcoporum Eeodiensium, II, edidit* Geor­gius Heinricus Pertz, in *M.G.M., SS.,* VII, Hannoverae 1846, 191-234.

Anselmus lucensis Episcopus, *Fiber contra Guibertum,* in PL, 149, 445-476.

 *, Collectio canonum una cum collectione minore, iussu Instituti Savigniani, edidit* Fridericus Thaner, öniponte 1906.

Atto Vercellensis Episcopus, *De Pressuris Ecclesiasticis Eibellus,* in *PL,* 134, 51-96.

Auxilius, *In defensionem sacrae ordinationis papae Formosi,* in Ernest Dümmler, *Auxilius und Vulgarius. Quellen und Forschungen ^ur Geschichte des Papstthums im Anfänge des zehnten Jahrhunderts,* Leipzig 1866, 59-95.

 *, Infensor et Defensor,* in *PL,* 129, 1074-1102.

Avitus Episcopus Viennensis, *Ad Senatores Urbis Romae,* Ep., in Mansi, 8, 293-295.

Benedictus Diaconus, *Capitularium Collectio,* in PL, 97, 697-912.

Benedictus Sancti Andreae Monachus, *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 696-722.

Beno Aliique Cardinales Schismatici, *Contra Gregorium VII et Urbanum II scripta, edidit* Kuno Francke, in *M.G.H., De lite imper. etpontif.,* II, Hanno­verae 1892, 366-422.

Bernhardus, *Ad Adalbertum Epistolam II, edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., De lite imper. et pontif.,* II, Hannoverae 1892, 29-47.

Bernoldus (Monachus S. Blasii), *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* V, Hannoverae 1844, 385-467.

Bertholdus, *Annales, a. 1076, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* V, Hannoverae 1844, 228-284.

Bonifacius I, Papa, *Dilectissimis fratribus universis episcopis per Thessaliam constitu­tis,* Ep. 14, in PL, 20, 777-779.

 *, Dilectissimo fratri Rufo,* Ep. 13, in PL, 20, 774-777.

Bonifacius Vili, Papa, *Unam sanctam,* in *Corpus luris Canonici, edidit* Aemilianus Friedberg, II, Lipsiae 1881, 1245-1246.

Bonizo Episcopus Sutrinus, *Liber ad amicum, edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., De lite imper. et pontif,* I, Hannoverae 1891, 571-620.

Bonizo, *Liber de vita Christiana, edidit* Ernest Perels, Berlin 1930.

Burchardus Vormatiensis Ecclesiae Episcopus, *Decretorum liber,* in PL, 140, 537-1058.

*Canones Sanctorum Apostolorum,* in *PG,* 137, 217-1498.

*Capitularia excerpta de canone, edidit* Denuo Boretius, in *M.G.H., Leges,* I, Han­noverae 1883, 133-134.

Cassiodorus Senator, *Chronica, ad. A. DXIX, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XI, Berolini 1894, 109-161.

*Chronicon farfense (II)* di Gregorio di Catino. *Precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa, I-II, edidit* Ugo Balzani, (Fonti per la Storia d’Ita­lia, 33-34), Roma 1903.

Clément de Rome, *Épìtre aux Corinthiens, edidit* Annie Jaubert, *(Sources Chrétiennes,* 167), Paris 1971.

*Codex Iuris Canonici* PII X Pontificis iussu digestus Benedicti Papae XV Auctoritate promulgatus. Praefatione, Fontium Annotatione et Indice Analytico- Alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1917.

*Codex luris Canonici,* auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1983.

*Concilium Moguntiacense,* a. 888, in Mansi, 18, 67-68.

*Concilium Romanorum,* a. 863, in Mansi, 15, 651-660.

*Concilium Romanum,* a. 1059, in Mansi, 19, 897-912.

*Concilium Romanum,* a. 800, *edidit* Albertus Werminghoff, in *M.G.H., Concilia Aevi Carolini,* II, 1, Hannoverae-Lipsiae 1906, 226-227.

*Concilium Romanum,* a. 964, in Mansi, 18, 471-474.

*Concilium Ser dicense, a.* 342-343, in *Ecclesiae Occidentalis Monumenta luris Antiquis­sima. Canonum et Conciliorum Graecorum interpretationes latinae, edidit* C. H. Turner, I, Oxoni 1930, 446-559.

*Concilium Vaticanum I,* a. 1870, *Constitutio dogmatica, Pastor aeternus,* in *Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, edidit* Hen­ricus DENZiNGER-Adolfus Schönmetzer, Barcinone-Friburgi Brisgo- viae-Romae 1976^, 3050-3075/595-601.

*De Ordinando Pontifice, edidit* Hans Hubert Anton, in Hans Hubert Anton, *Der sogenannte Traktat «De ordinando pontifice». Ein Rechtsgutachten in Zusammen­hang mit der Synode von Sutri ( 1046),* Bonn 1982, 75-83.

*Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, edidit* Paulus Hinschius, Lipsiae 1863.

*Decretum Magistri Gratiani, edidit* Aemilius Friedberg, I, Lipsiae 1879.

Deusdedit Cardinalis, *Fragmenta libri de privilegiis Ecclesiae Romanae,* in PL, 150, 1569-1572.

*Didachè, edidit* Willy Rordorf - André Tuilier, *{Sources Chrétiennes,* 248), Paris 1978.

*Didascalia et Constitutiones Apostolorum, edidit* F. X. Funk, I, Paderborn 1905.

*Diversorum patrum sententiae sive collectio in LXXIV titulos digesta, edidit* Joannes T. Gilchrist, *Monumenta luris Canonici,* Città dei Vaticano 1973.

Einhardus (Abbas), *Annales, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, 134-218.

Epiphanius, *Panarion, edidit* Karl Holl, *{Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* II), Leipzig 1922.

*Epistolae Romanorum Pontificum, et quae ad eos scripta sunt a S. Clemente I. usque ad Innocentium III, edidit* Petrus Coustant, I, Pariis 1721, riproduzione 1967.

Eusebius, *Die Kirchengeschichte, edidit* Theodor Mommsen, *{Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* 11,2), Leipzig 1908.

*Fragmentum Laurentianum, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.PL, Gest. Pont. Roman.,* I, Berolini 1898, IX-XI.

Gelasius, Papa (Sanctus), *Ad Anastasium Imperatorem,* Ep., in *PL,* 56, 633-640.

 *, Ad Episcopos Dardaniae,* Ep. 13, in Mansi, 8, 49-63.

 *, Ad Faustum commonitorium,* Ep. 4, in Mansi, 8, 16-19.

Gerbertus, *Acta Concilii Remensis ad Sanctum Basolum, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 568-686.

Gregorius Catinensis Farfensis, *Orthodoxa defensio imperialis, edidit* L. von Heinemann, in *M.G.H., De lite imper, et pontif,* II, Hannoverae 1892, 535-541.

Gregorius II, Papa, *Ad Bonifacium Episcopum,* Ep. 13, in Mansi, 12, 244-246.

Gregorius Magnus (S.), *In librum primum Regum, edidit* Patricius Verbraken, in *CC.,* 144, Turnholti 1963.

 *, Moralia in lob,* Libri XXIII-XXXV, *edidit* Marcus Adriaen, in *CC.,* 143B, Turnholti 1985.

Hadrianus II, Papa, *Allocutio tertia, ad Concilium Romanum a. 869,* in Mansi, 16, 122-128.

Heinrichs IV Rex, *Epistula Romanis, 1081 e 1082, edidit* Philippus Jaffé, in *Mo­numenta Bambergensia,* Berolini 1869, 498-502.

Hincmarus Archiepiscopus Rhemensis, *De presbiteris criminosis,* in PL, 125, 1093-1110.

Hugo Monachus Floriacensis, *Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, edidit* E. Sackur, in *M.G.H., De lite imper, et pontif.,* II, Hannoverae 1892, 446-496.

Hugo Monachus, *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *SS.,*

VIII, Hannoverae 1848, 285-503.

Humbertus a Silva Candida, *Libri III adversus simoniacos, edidit* Fridericus Thaner, in *M.G.H., De lite imper, et pontif.,* I, Hannoverae 1891, 95-253.

 *, De Sancta Romana Ecclesia. Fragmentum B,* in Percy Ernst Schramm, *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte ^ur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis ^um Investiturstreit,* II, B.G. Teubner-Leipzig-Berlin 1929, 128-129.

Ignace D’Antioche, *Aux Éphésiens,* in Ignace D’Antioche - Polycarpe de Smyrne, *Lettres. Martyre de Polycarpe, edidit* Th. Camelot, *{Sources Chrétien­nes,* 10), Paris 1959, 66-93.

*Invectiva in Urbem Romanam pro papa Formoso, edidit* Ernest Dümmler, in *Gesta Berengarii Imperatoris,* Halle 1871, 137-154.

Isidorus Hispalensis Episcopus (Sanctus), *Sententiarum Libri tres,* in *PL,* 83, 557-738.

Ivo Carnotensis Episcopus, *Decretum,* in *PL,* 161, 47-1022.

 *, Panormia,* in *PL,* 161, 1037-1344.

Johannes VIII, Papa, *Basilio (I) et Costantino et Alexandro imperatoribus,* Ep. 207, *edidit* Erich Caspar, in *M.G.H., Epp.,* VII, Berolini 1928, 166-176.

Jonas Aurelianensis Episcopus, *De cultu imaginum. Libri tres,* in *PL,* 106, 305-394.

*Kanonessammlung (Die) des Kardinals Deusdedit, edidit* W. v. Glanvell, I, Pader­born 1905.

Leo IX, Papa, *Ad Michaelem Constantinopolitanum Patriarcam,* Ep. 1, in Mansi, 19, 635-656.

 *, Ad Thomam Episcopum Africanum,* Ep. 3, in Mansi, 19, 657-658.

Leo Magnus (S.), *Ad Anatolium Episcopum Cp.,* Ep. 106, in *PL,* 54, 1001- 1009.

*Liber canonum contra Heinricum quartum, edidit* Fridericus Thaner, in M.G.H., *De Ute imper, et pontif.,* I, Hannoverae 1891, 471-516.

*Liber de unitate ecclesiae conservanda, edidit* W. Schwenkebecher, in *M.G.H., De li­te imper, et pontif,* II, Hannoverae 1892, 173-284.

*Liber Pontificalis (Le), edidit* Louis Duchesne, I-II, Paris 1886-1892.

Liudprandus, *Antapodosis, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 347-363.

 *, Liber de Rebus Gestis Ottonis Magni Imperatoris, edidit* Georgius Heinri­cus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 273-339.

 *, Relatio de legatione Constantinopolitana, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 340-346.

Magnus Felix Ennodius, *Libellus pro synodo, edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 48-67.

 *, Luminoso,* Ep. 3, 10, *edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 83.

 *, Luminoso,* Ep. 6, 16, *edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 223.

Manegoldus, *Ad Gebehardum Liber, edidit* Kuno Francke, in *M.G.H., De lite Imper, et Pontif.,* I, Hannoverae 1891, 303-430.

Marsilius de Padua, *Defensor Pacis, edidit* Richard Scholz, in *M.G.H., Fontes luris Germanici Antiqui,* I-II, Hannoverae 1932-1933.

Nicolaus I, Papa, *Ad Michaelem Graecorum Imperatorem,* Ep. 88, *edidit* Ernest Perels, in *M.G.H., Epp.,* VI, 4, Berolini 1925, 454-487.

 *, Ad Photium,* Ep. 12, in *PL,* 129, 785-790.

 *, Kodulfo Bituricensi Archiepiscopo,* Ep. 29, *edidit* Ernest Perels, in *M.G.H., Epp.,* VI, 4, Berolini 1925, 295-297.

Origines, *Die Schrift vom Martyrium, edidit* Paul Kötschau, *(Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* 11,2), Leipzig 1899, 3-47.

Othlonus, *Ex libro visionum, edidit* Rogerus Wilm ans, in *M.G.H., SS.,* XI, Hannoverae 1854, 378-387.

*Papstwahldekret (Das) von 1054. Überlieferung und Textgestalt, edidit* Detlev Jasper, Sigmaringen 1986, 98-119. *Decretum Electionis Pontificiae, edidit* Ludewicus Weiland, in *M.G.H., Leges,* sectio IV, I, Hannoverae 1893, 538-541.

Petrus Crassus, *Defensio Heinrici IV regis, edidit* C. von Heinemann, in *M.G.H., De lite imper, et pontif,* I, Hannoverae 1891, 434-453.

Petrus Damiani, *An Erzbischof Heinrich von Ravenna,* Ep. 40, *edidit* Kurt Reindel, in *M.G.H., Die Briefe des Petrus Damiani, Epp.,* I, München 1983, 384-509.

 *, Actus Mediolani,* in *PL,* 145, 89-98.

 *, Ad Annonem Archiepiscopum Coloniensiem,* Ep. 6, in *PL,* 144, 293-295.

 *, Disceptatio synodalis, edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., De lite imper, et pontif.,* I, Hannoverae 1891, 77-94.

 *, Domno suo Alexandro papae,* Ep. 12, in *PL,* 144, 214-218.

Polycarpe de Smyrne, *Lettre aux Philippiens,* in Ignace D’Antioche - Polycarpe de Smyrne, *Lettres. Martyre de Polycarpe, edidit* Th. Camelot, *(Sources Chrétiennes,* 10), Paris 1959, 218-221.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, *Codex luris Canonici. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus,* Libreria Editrice Vaticana 1989.

*Pseudo-Klementinen (Die), Home lien, edidit* Bernhard Rehm, *(Die griechischen chri­stlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* I), Leipzig 1953.

*Quarta synodus habita Romae Palmaris, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 426-437.

*Quoniam Omnia, Gaudeo Promptam, Gloriosissimus,* lettere apocrife, in Mansi, 2, 719-722.

Ratherius Episcopus Veronensis, *Praeloquium Libri sex,* in *PL,* 136, 143-344.

 *, Ad Agapetum,* Ep. 7, in *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona, edidit* F. Weigle, in *M.G.H., Briefe der Deutschen Kaiserzeit,* I, Hannoverae 1949, 33-43.

Regino Prumensis, *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 537-629.

*Register (Das) Gregors VII, edidit* Erich Caspar, in *Epp. selectae*, I-II,

Berlin 1920-1923.

*Relatio Episcoporum, Ad Regem Theodericum, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 422-442.

Richerus, *Historiarum Libri IIII, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 561-657.

*Romanum concilium sub Damaso habitum,* in *PL,* 13, 582-584.

Rufinus Aquileiensis Presbyter, *Historiae Ecclesiasticae Libri duo,* in *PL,* 21, 465-540.

Saint Cyprien, *Correspondance, edidit* Le Chanoine Bayard, *(Collection des Universités de France,* I-II), Paris 1945-1961.

Simmachus, Papa, *Apologetica adversus Anastasii Imperatoris libellum famosum,* in Mansi, 8, 213-217.

Stephanus V, Papa, *Ad Rasilium Imperatorem,* Ep. 1, in *PL,* 129, 785-789.

Syxtus III, Papa, *Ad Orientales episcopos,* Ep. 3, lettera apocrifa, in Mansi, 5, 1154-1156.

Tertullianus, *Liber ad martyres,* in *PL,* 1, 691-702.

Theodericus Rex, *Anagnosticum, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 425-426.

 *, Praeceptio IIII missa ad Synodum, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 420-422.

Theodorus Lector, *Excerpta ex Ecclesiastica Historia, Libri duo,* in *PG,* 86, 165-216.

Thietmarus, *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 733-871.

*Tractatus de investitura episcoporum, edidit* Ernestus Bernheim, in *M.G.H., De lite imper, et pontif.,* II, Hannoverae 1892, 498-504.

Victor III, Papa, *Dialogi,* in *PL,* 149, 965-1018.

I/z7ö *Anselmi Episcopi Lucensis, edidit* Rogerus Wilmans, in *M.G.H., SS.,* XII, Hannoverae 1856, 13-35.

Wido Episcopus Ferrariensis, *De scismate Hildebrandi. Pro illo contra illum, edidit* Ernest Dümmler, in *M.G.H., De lite imper, et pontif,* I, Hannoverae 1891, 532-567.

Yppolitus, *Philosophumena, sive omnium haeresium refutatio,* in *PG,* 16, 3, 3009-3454.

Zosimus, Papa, *Aurelio ac caeteris..,* Ep. 12, in *PL,* 20, 675-678.

Studi

Adelson H.-Baker R., *The Oath of Pope Leo III in 800,* in *Traditio* 8 (1952) 35-80.

Alberigo Giuseppe, *Cardinalato e Collegialità. Studi sull’ecclesiologia tra fXI e il XIV secolo,* Firenze 1969.

 *, Regime sinodale e Chiesa romana tra l’XI e il XII secolo,* in *Le Istituzioni ec­clesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episcopato,* (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 229-263.

Alessandrini Ada, *Teodorico e papa Simmaco durante lo scisma laurenzi ano,* in *Archivio della Reale Deputazione Romana di Storia Patria* 67 (1944) 153-207.

Amanieu A., *Anségise,* in *Dictionnaire de Droit Canonique,* I, Paris-VI 1935, 564-567.

Amann É., *L'Epoca Carolingia (757-888), {Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni^* VI), *edidit* Augustin Fliche - Victor Martin, Paris-VI, Torino 19772.

 *, Rathier de Vérone,* in *Dictionnaire De Théologique Catholique,* XIII, 2, Paris-VI 1937, 1679-1688.

Anton Hans Hubert, *Der sogenannte Traktat «De ordinando pontifice». Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri ( 1046),* Bonn 1982.

Arnaldi G., *Anastasio Bibliotecario'* in *Dizionario Biografico degli Italiani'* III, Roma 1961, 25-37.

Arnaldi Girolamo, *Appunti sulla crisi de ir aristocrazia pontificia in età post­carolingia'* in *Studi Romani* 5 (1961) 492-507.

 *, Liutprando e l'idea di Roma nell'alto medioevo,* in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 78 (1955) 23-34.

Baix F., *Benedictus Levita,* in *Dictionnaire de Droit Canonique,* II, Paris-VI 1937, 400-406.

 *, CadaluS'* in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique,* XI, Paris-VI 1949, 53-99.

Barbaglio Giuseppe, *Le lettere di Paolo. Traduzione e commento'* I, Roma 1980.

Baronius Caesar (Card.), *Annales Ecclesiastici, edidit* Augustinus Theiner, III-IV-VII, Paris 1861 ss.

Becker Hans-Jürgen, *Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil- Histori­sche Entwicklung und kanonistische Diskussion im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit'* Köln-Wien 1988.

Bergamini A., *Triduo pasquale*, in *Nuovo Dizionario di Liturgia,* Cuneo 19883, 1534-1538.

Bertolini Ottorino, *Il Liber Pontificalis,* in *La storiografia altomedioevale,* (Setti­mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XVII, 1), Spoleto 1970, 387-455.

 *, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi,* Bologna 1941.

Bloch Marc, *Apologia della storia o mestiere di storico,* Torino 19859.

Cantalamessa Raniero, *La pasqua della nostra salvezza. Le tradizioni pasquali della Bibbia e della primitiva Chiesa,* Torino 1971.

Capitani Ovidio, *Ausilio,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 4, Roma 1962, 596-600.

 *, Episcopato ed Ecclesiologia nell'età gregoriana,* in *Le Istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episcopato,* (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 316-373.

 *, Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «gregoriana». L'avvio alla «restaurazione»,* Spoleto 1966.

 *, La figura del vescovo in alcune collezioni canonistiche della seconda metà del secolo XI,* in *e diocesi in Italia nel Medioevo (secc. IX-XIII),* Padova 1964, 161-191.

 *, Motivi di storiografia medioevale italiana secc.* K-XZK, in *Nuove Questioni di Storia Medioevale,* Milano 1974, 729-800.

 *, Raterio e il diritto canonico,* in *Raterio da Verona,* (Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, X), Todi 1973, 137-164.

Carboni A., *La notorietà del delitto nelle riforme ecclesiastiche medioevali,* in *Studi Sassaresi* ser. II, 28 (1959) 49-99.

Caspar Erich, *Geschichte des Papsttums,* II, Tübingen 1933.

Cervato Dario, *Raterio di Verona e di Liegi. Il ter^p periodo del suo episcopato veronese (961-968): scritti e attività,* (P.U.G. Tesi), Romae 1983.

Cessi Roberto, *Lo scisma laurensfano e le origini della dottrina politica della Chiesa di Roma,* in *Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria* 42 (1919) 5-229.

Chevailler L., *Yves de Chartres,* in *Dictionnaire de Droit Canonique,* VII, Paris 1965, 1641-1666.

Congar Yves, *De la communion des églises a une ecclésiologie de l'église universelle,* in *L" épiscopat et P église universelle, edidit* Yves Congar - B. D. Dupuy, Paris 1964, 227-260.

 *, Il posto del papato nella devozione ecclesiale dei riformatori de II'XI secolo,* in *Sentire Ecclesiam, edidit* J. Daniélou - H. Vorgrimler, I, Roma 1964, 331-361.

 *, Homo spiritualis. Usage juridique et politique d’un terme d'anthropologie chrétienne,* in *Aus Kirche und Reich. Studien tP Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, Festschrift für Friedrich Kempf, edidit* Hubert Morder, Sigmaringen 1983, 1-10.

 *, L’ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome,* Paris 1968.

 *, L’église de Saint Augustin à l'époque moderne,* Paris 1970.

 *, Le norme di fedeltà e dl identità cristiana attraverso la storia della Chiesa,* in *Concilium* 3 (1973) 21-39.

Conte Pietro, *Il significato del primato papale nei Padri del VI Concilio Ecumenico,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 15 (1977) 7-111.

Dejaifve Georges, *Der Erste unter den Bischöfen. Über den Zusammenhang von Pri­mat und Bischofskollegium,* in *Theologie und Glaube* 51 (1961) 1-22.

Duchesne Louis, *Étude sur le Liber Pontificalis,* Paris 1877.

 *, 1 primi tempi dello Stato pontificio,* Torino 19702.

Dümmler Ernest, *Auxilius und Vulgarius. Quellen und Forschungen ^ur Geschichte des Papstthums im Anfänge des zehnten Jahrhunderts,* Leipzig 1866.

Dvornik François, *Le schisme de Photius. Histoire et légende,* Paris 1950.

Eco Umberto, *Tipologia delle Falsificazioni,* in *Fälschungen im Mittelalter,* Interna­tionaler Kongress der *M.G.H.,* München 16.-19. September 1986, Teil I, *Kongressdaten und Festvorträge. Literatur und Fälschung,* I, Hannover 1988, 69-82.

Fliche Augustin, *La Réforme Grégorienne. Grégoire VII,* II, Paris, 1926.

 *, La Réforme Grégorienne. L’opposition antigrégorienne,* III, Louvain 1937.

 *, La Réforme Grégorienne. La formation des idées grégoriennes,* I, Paris 1924. Fois Mario, *1 compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primatiale,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 10 (1972) 25-105.

 *, Papa e Cardinali nel secolo XL Una questione di metodo e una replica,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 14 (1976) 383-416.

 *, Recensione* all’opera di Alberigo Giuseppe, *Cardinalato e Collegialità. Studi sull’ecclesiologia tra 17X1 e il XI*K *secolo,* Firenze 1969, in *Archivum Histo­riae Pontificiae* 8 (1970) 375-378.

Fournier Paul, *Un groupe de recueils canoniques italiens,* in *Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres* 40 (1916) 96-123.

Fournier Paul - Le Bras Gabriel, *Histoires des Collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu\* au Décret de Gratien,* I-II, Paris 1931-1932.

Frugoni A. *Attone di Vercelli,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* IV, Roma 1962, 567-568.

Fuhrmann Horst, *«Il vero imperatore è il papa»: il potere temporale nel medioevo,* in *Bullettino dell\*Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 92 (1985/1986) 367-379.

 *> «Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae Ecclesiae». Randnotizen zum Dictatus papae,* in *Pestschrift für Helmut Beumann, zum 65. Geburtstag, edidit* Kurt-Ulrich Jäschke-Reinhard Wenskus, Sigmaringen 1977, 263-287.

 *, Dal primo medioevo alla riforma gregoriana,* in *Concilium* 4 (1971) 76-83.

 *, Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Pälschungen. Von ihrem Auf tauchen bis in die neuere Zeit,* I-II, Stuttgart 1972-1973.

 *, Von der Wahrheit der Fälscher,* in *Fälschungen im Mittelalter,* Interna­tionaler Kongress der *M.G.H.,* München 16.-19. September 1986, Teil I, *Kongressdaten und Festvorträge. Literatur und Fälschung,* Hannover 1988, 83-98.

Ghellinck De Joseph, *Le mouvement théologique du XII.me siècle,* Paris 1948.

Gilchrist Joannes T., *Prolegomena,* in *Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta, edidit* Joannes T. Gilchrist, *Monumenta Iuris Canoni­ci,* Città del Vaticano 1973.

Goez Werner, *Gestalten des Hochmittelalters,* Darmstadt 1983.

Gris ar Hartmann, *Analecta Romana,* I, Roma 1899.

 *, Roma alla fine del mondo antico secondo le fonti scritte ed i monumenti,* Roma 1908.

Grotz Hans, *Erbe wider Willen. Hadrian IL (867-872) und seine Zeit,* Wien-Köln- Graz 1970.

Hageneder O., *Das crimen maiestatis. Der Prozess gegen die Attentäter Past Leos III. und die Kaiserkrönung Karls des Grossen,* in *Aus Kirche und Reich. Studien z^ Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, Festschrift für Friedrich Kempf, edi­dit* Hubert Mordek, Sigmaringen 1983.

Hefele Charles Joseph, *Conciliengeschichte,* IV, Freiburg 18792.

Hove van A., *Prolegomena,* Mechliniae-Romae 1945.

Huillier Pierre, *La Collégialité et Primauté. Réflexions d’un orthodoxe sur les problè­mes historiques,* in *La Collégialité Épiscopale. Histoire et théologie,* Paris 1965, 331-344.

*I papi nella storia, edidit* Pio Paschini - Vincenzo Monachino, I-II, Roma 1961. Jacqueline B., *A propos des Dictatuspapae: les Auctoritates apostolice sedis d\*Avran­ches,* in *Revue Historique de Droit Français et Étranger* 34 (1956) 569-574.

Kaspar Walter, *Ciò che permane e ciò che muta nel ministero pe trino,* in *Concilium* 8 (1975) 43-58.

Kempf Friedrich, *Chiese territoriali e Chiesa romana nel secolo Vili,* in *I problemi de ir occidente nel secolo Vili,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XX, 1), Spoleto 1973, 293-317.

 *, Die päpstliche Gewalt in der Mittelalterlichen Welt. Eine Auseinandersetzung mit Walter Ullmann,* in *Saggi storici intorno al papato,* (Miscellanea Histo- riae Pontificiae, XXI), Roma 1959, 117-169.

 *, Ein zweiter Dictatus papae? Ein Beitrag zum Depositionsanspruch Gregors VII,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 13 (1975) 119-139.

 *, La deposizione di Federico II alla luce della dottrina canonistica,* in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 90 (1967) 1-16.

 *, La riforma gregoriana ( 1046-1124),* in *II Primo Medioevo VIII-XII secolo,* (Storia della Chiesa, IV), *edidit* Hubert Jedin, Milano 1975, 456-521.

 *, Pier Damiani und das Papstwahldecret von 1059,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 2 (1964) 73-89.

Königer Albert Michael, *Prima sedes a nemine iudicatur,* in *Beiträge z^r Geschichte des christlichen Altertums und der Byzandnischen Literatur, Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburstag, edidit* Albert Michael Königer, Ed. Rodopi, Amsterdam 1969. Litografato dall’originale: Bonn-Leipzig, Kurt Schröder- Verlag 1922, 273-300.

Kuttner Stephan, *Cardinalis. The History of a Canonical Concept,* in *Traditio* 3 (1945) 129-214.

 *, Graziano: l'uomo e l’opera,* in *Studia Gratiana,* I, Bologna 1953, 17-29.

Lanne Emmanuel, *In che misura il primato è inaccettabile per le Chiese Orientali^,* in *Concilium* 4 (1971) 87-93.

Lecler Joseph, *Le Cardinalat de l’Èglise romaine. Son évolution dans fhistoire,* in *Études* 330 (1969) 871-883.

Leclerq Jean, *«Simoniaca heresis»,* in *Studi Gregoriani* 1 (1947) 523-530.

Leonardi Claudio, *Alenino e la Scuola Palatina,* in *Nascita dell’Europa ed Europa Carolingia: un’equazione da verificare,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XXVII, 1), Spoleto 1981, 459-496.

Lindemans Stefano, *La Primauté du Pape dans la tradition lettéraire du X.me siede,* Louvain 1965.

Maassen Friedrich B. C., *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechtes im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters,* I, Graz 1870. Ristampa, Graz 1956.

Maccarrone Michele, *Fundamentum Apostolicarum Sedium. Persistenze e sviluppi dellecclesiologia di Pelagio I nell occidente latino tra i secoli XI e XII,* in *La Chie­sa greca in Italia dall Vili al XVI secolo,* II, Padova 1972, 591-662.

 *, La dottrina del primato papale dal IV ali Vili secolo nelle relazioni con le chiese occidentali,* in *Le chiese nei regni dell'Europa occidentale e i loro rapporti con Roma sino all 800,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi dell’Al­to Medioevo, VII, 2), Spoleto, 1960, 633-742.

 *, La teologia del primato romano del secolo XI,* in *Le Istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episcopato,* (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 21-122.

 *, Vicarius Christi. Storia del titolo papale,* Roma 1952.

Mann ucci Ubaldo, *Istituzioni di Patrologia ad uso delle Scuole Teologiche*, II, Roma 1915.

Marchetto Agostino, *La fortuna di una falsificazione,* in *Apollinaris* 61 (1988) 311-326.

Marongiu Antonio, *Ipotesi sul Dictatus Pape. Alle favolose origini di un potere legislativo unico pontificio*, in *Critica Storica* 24 (1987) 525-534.

Martina Giacomo, *Storia della Chiesa,* Roma 1980.

Massigli Renè, *Sur ? origine de la Collection Canonique dite Hadriana Augmentèe,* in *Mèlanges d'Archeologie et d'Histoire* 32 (1912) 367-377.

Meulenberg Leonardus, *Gregorio VII e j vescovi: accentramento del potere?)* in *Concilium* 1 (1972) 86-102.

Michel Anton, *Die Folgenschweren Ideen des Kardinals Humbert und Ihr Einfluss auf Gregor VII.,* in *Studi Gregoriani* 1 (1947) 65-92.

 *, Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform,* in *Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde, M.G.H.,* VII, Stuttgart 1959.

Monachino Vincenzo, *Il ruolo dei papi nelle grandi controversie cristologiche,* in *I papi nella storia,* I, *edidit* Pio Raschini - Vincenzo Monachino, Roma 1961, 57-170.

Mordek Hubert, *Dictatus papae et Proprie auctoritates apostolice sedis. Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII,* in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 28 (1974) 1-22.

 *, Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zwe^ier Dictatus papae Gregors VII?,* in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 28 (1972) 126-132.

 *, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich. Die Collectio Vetus Gallica, die älteste systematische Kanonessammlung des Fränkinschen Gallien. Studien und Edi­tion,* Berlin-New York 1975.

Moynihan James M., *Papal Immunity and Liability in thè Writings of thè Medieval Canonists,* (Analecta Gregoriana, 120), Roma 1961.

Navarra Leandro, *Contributo storico di Ennodio,* in *Augustinianum* 2 (1974) 315-342.

 *, Le componenti letterarie e concettuali delle Dictiones di Ennodio,* in *Augusti­nianum* 3 (1972) 465-478.

PAsztor Edith, *Lotta per le investiture e «ius belli». La posizione di Anseimo di Luc­ca,* in *San?Anseimo, Mantova e la lotta per le investiture.* Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mantova 23-24-25 Maggio 1986), *edidit* Paolo Golinelli, Bologna 1987, 375-421.

 *, Motivi dell'ecclesiologia di Anseimo di Lucca. In margine a un sermone inedito,* in *Pullettino del?Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 77 (1965) 45-104.

 *, Riforma della Chiesa nel secolo XI e l'origine del collegio dei cardinali. Proble­mi e ricerche,* in *Studi sul Medioevo Cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 9Omo anniversario del?Istituto Storico Italiano (1883-1973),* Roma 1974, 609- 625.

 *, Sacerdozio e Regno nella «Vita Anseimi Episcopi Lucensis»,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 2 (1964) 91-115.

Perels E., *Papst Nikolaus I. und Anastasius Bibliothecarius,* Berlin 1920.

Petrau-Gay J., *Burchard de Worms,* in *Dictionnaire de Droit Canonique,* II, Paris 1937, 1140-1157.

Petrucci Enzo, *Discussione sulla relazione* di Giuseppe Alberigo, *Regime sinodale e Chiesa romana tra IXI e il XII secolo,* in *Le Istituzioni ecclesiastiche della «So­cietas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episcopato,* (Miscel­lanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 226-270.

 *, Ecclesiologia e Politica di Leone IX,* Roma 1977.

 *, Rapporti di Leone IX con Costantinopoli,* in *Studi Medievali* 14 (1973) 733-831.

Piccotti G. B., *I sinodi romani nello scisma laurenfiano,* in *Studi in onore di Gioacchi­no Volpe,* II, Firenze 1958, 742-786.

Plöchl Willibald M., *Storia del Diritto canonico,* I, Milano 1963.

Pölnitz P. Winfrid von, *A propos des synodes apocryphes du pape Symmache, Les prétendus évêchés de Linternum et de Gravisca,* in *Revue d’Histoire Ecclésiastique* 32 (1936) 81-88.

Poma Antonio, *Ingiudicabilità e santità pontificia in alcuni documenti antichi,* (Disser­tazione Gregoriana), Roma 1936.

Quasten Johannes, *Patrologia,* I, Torino 1980.

*Quinta centuria ecclesiasticae historiae continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi,* Basileae 1562.

Rambaud-Buhot Jacqueline, *La critique des faux dans l’Ancien Droit Canonique,* in *Bibliothèque de l’ École des Chartres* 126 (1968) 5-62.

Riché Pierre, *Il papa dell’anno mille. Silvestro II,* Alba 1988.

Ryan Joseph, *Saint Peter Damiani and his Canonical Sources,* (Studies and Texts, II), Toronto 1956.

*Sant’ Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture.* Atti del Convegno Internazio­nale di Studi (Mantova 23-24-25 Maggio 1986), *edidit* Paolo Golinelli, Bologna 1987.

Schatz Klaus, *Der päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart,* Würzburg 1990.

Schmale Franz-Josef, *Die «Absetzung» Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradi­tion,* in *Annuarium Historiae Conciliorum* 11 (1979) 55-103.

Schramm Percy Ernst, *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investitur streit,* II, Leipzig-Berlin 1929.

Schüssler-Fiorenza Elisabeth, *Giudicare e giudizio nelle comunità del Nuovo Testa­mento,* in *Concilium* 7 (1977) 27-39.

Scipioni Luigi I., IZ^jforo *e popolo. L’esercizio dell’autorità nella chiesa primitiva (III secolo),* Milano 1977.

Silvagni A., *Note ^epigrafia medioevale,* in *Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria* 32 (1909) 445-463.

Stickler Alphonsus M., *Historia Iuris Canonici Latini. Institutiones Academicae,* I, Roma 1975, nova impressio.

*Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, edidit* Augustin Eliche- Victor Martin, III-XIII, Torino 19723Ss.

*Storia della Chiesa, edidit* Hubert Jedin, II-V 2, Milano 1977 ss.

Townsend W. T., *The so-called Symmachian Forgeries,* in *The Journal of Religion* April (1933) 165-174.

Ullmann Walter, *Cardinal Humbert and the Ecclesia Romana,* in *Studi Gregoriani* 4 (1952) 111-127.

 *, Il papato nel Medioevo,* Bari-Roma 1987.

 *, Il pensiero politico del Medioevo,* Roma-Bari 1984.

 *, Principi di governo e politica nel Medioevo,* Bologna 19822.

 *, The Significance of the Epistola Clementis in the Pseudo-Clementines,* in *Journal of Theological Studies* 9 (1960) 295-317.

Vinay Gustavo, *Raterio o di una storiografia inattuale,* in *Raterio da Verona,* (Con­vegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, X), Todi 1973, 11-34.

Violante Cinzio, *Anseimo da Baggio santo,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 3, Roma 1961, 399-407.

Vogel Fridericus, *De vita et scriptis Ennodii,* in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Bero- lini 1961, I-XXIII.

Vries De Wilhelm, *Lo sviluppo netterà costantiniana,* in *Concilium* 4 (1971) 65-75.

Wallach H., *The Genuine and the Forged Oath of Leo III,* in *Traditio* 11 (1955) 37-63.

Walter Eugen, *Prima lettera ai Corinti,* in *Commenti Spirituali del Nuovo Testa­mento,* Roma 1970.

Weisweiler H., *Die pästUche Gewalt in den Schriften Bernolds von St. Blasien aus dem Investitur streit,* in *Studi Gregoriani* 4 (1952) 129-147.

Willems P., *Le droit public romain ou les institutions politiques de Rome depuis l'origi­ne de la ville jusquà Justinien,* Louvain 18886.

Zafarana Zelina, *Ricerche sul «Liber de unitate ecclesiae conservanda»,* in Zelina Zafarana, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale con scritti in ricordo di Zelina Zafarana, edidit* O. Capitani - C. Leonardi - E. Menestó - R. Rusconi, Firenze 1987, 9-90.

Zapp Hartmut, *La giurisdizione diocesana. Panorama storico,* in *Concilium* 7 (1977) 40-55.

Zimmermann Harald, *Das dunkle Jahrhundert. Ein historisches Porträt,* Graz- Wien-Köln 1971.

 *, Papstabsetzungen des Mittelalters,* in *Miög* (1960-1961). L’Autore in se­guito, arricchendolo, ha pubblicato lo studio, come libro: Harald Zimmermann, *Papstabsetzungen des Mittelalters,* Graz-Wien-Köln 1968.

Zocca Elena, *Onorio I e la tradizione occidentale,* in *Augustinianum* 27 (1987) 571-615.

INTRODUZIONE

La Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codi­ce di Diritto Canonico, sei anni dopo la sua promulgazione ne ha pub­blicato le fonti[[1]](#footnote-2). Questo evento ha ulteriormente stimolato il nostro studio che aveva già una sua storia e finalità proprie. Le *Fontes* offrono infatti la possibilità di rivisitare il retroterra storico-magisteriale e disci­plinare di ogni canone, spingendo gli studiosi ad analizzare e a rileggere il contenuto e l’evoluzione delle diverse asserzioni per comprenderne meglio l’attuale contenuto giuridico e il fondamento storico-ecclesiolo­gico. E convinzione comune che l’ignoranza del passato non solo nuoce alla conoscenza del presente, ma ne compromette l’azione medesima. Il ritorno al passato e alle fonti comunica una maggiore consapevolezza e chiarezza nell’essere e nell’agire.

Lo scopo della ricerca è analizzare ed approfondire, in prospettiva storica, il principio recitato dal Canone 1404 del vigente Codice di Diritto Canonico: *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Si cercherà di studiarne la storia, di capire come e in mezzo a quali ostacoli questo assioma si è sviluppato ed evoluto nel tempo, infine analizzeremo la sua applicazione e attualizzazione lungo la storia del papato fino al Decreto di Graziano (1141). Questi, infatti, riguardo al contenuto e allo sviluppo del tema, si pone come punto di arrivo e di sintesi di un millennio di storia ecclesiastica. Egli costituisce, nello stesso tempo, il punto di partenza e il fondamento per lo studio delle fonti canoniche nell’elaborazione e nella stesura del Codice del 1917.

È molto difficile cogliere con un solo sguardo la problematica del­l’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Il dettato e l’estensione della sua affermazione hanno suscitato lungo la storia della Chiesa non pochi pro­blemi: molti ne hanno contestato o sostenuto il significato giuridico e storico. Il problema che esso pone, in effetti, è conosciuto solo nelle sue grandi linee, tuttavia nessuno ha studiato l’itinerario storico dell’enun­ciato dalla sua genesi fino al suo riconoscimento e sviluppo. La paterni­tà tematica dell’argomento si deve al Prof. Hans Grotz, al quale

esprimo la riconoscenza per avermi saputo comunicare ed infondere l’interesse e la tenacia durante tutta la ricerca delle fonti.

Lo studio si pone come un tentativo di rivisitare in modo analitico e sistematico un tema che tocca questioni molto delicate, vivamente di­battute, e che interesseranno ancora lungamente gli studiosi. Dell’origi­ne storica della formula si sono occupati Koniger[[2]](#footnote-3), Poma[[3]](#footnote-4) e Zimmer- mann[[4]](#footnote-5). Quest’ultimo, professore all’Università di Tubinga — noto per altri lavori molto penetranti e per l’edizione di documenti pontifici del secolo X — occupandosi dei papi deposti durante il medioevo, solo di riflesso ha parlato dell’estensione applicativa e del riconoscimento del­l’assioma per il periodo affrontato dal suo studio. L’aspetto giuridico, invece, è stato studiato — *sommatim* e senza un tentativo di lettura stori­co-giuridica del problema emerso dalle fonti concernenti il tema consi­derato — da Moynihan[[5]](#footnote-6).

Per la ricerca dei documenti, sono stati utilizzati alcuni strumenti che hanno permesso di trovare e di studiare le fonti necessarie per atten­dere alla ricerca. Innanzitutto la monumentale collana documentaria, opera di varie generazioni: *Monumenta Germaniae Histórica.* Già i suoi in­dici analitici hanno aperto la strada ed hanno segnato il corso all’euristi­ca, permettendo di poter raccogliere molteplici dati e un ricco materiale di alto livello scientifico. La ricca documentazione e il rigore filologico di una tale opera, così voluminosa quanto autorevole, ha offerto una buona garanzia mettendo nelle condizioni di poter continuare la ricerca e sviluppare l’argomento proposto. La collana del Migne, pur senza grande pretesa di scientificità e di critica, si è anch’essa rivelata — grazie anche ai suoi indici — molto utile; nonostante i suoi limiti, è stata un valido strumento di lavoro. Anche la Storia dei Concili di Hefele nell’e­dizione tedesca [[6]](#footnote-7), non meno delle opere suddette, mi ha fatto ripercorre­re la storia dei concili, grazie anche al suo indice analitico, assente pur­troppo nella edizione francese di Leclerq, già di per sè arricchita. Il Mansi, invece, è stato consultato e seguito per citare i vari documenti inerenti allo studio.

Quando alla storia giuridica dell’assioma sono state utilizzate le *Pontes* dell’attuale Codice di Diritto Canonico, ma poiché non riportano alcun testo riguardante il dettato del canone 1404 *Prima Sedes a nemine iu- dicatur^* rinviano al canone 1556 del precedente Codice[[7]](#footnote-8).

Considerando i risultati della nostra ricerca possiamo affermare che, qualora dovessero venire alla luce eventuali documenti qui non ci­tati, questi, riteniamo, non potranno aggiungere molto alla conoscenza dell’argomento. La scoperta sarebbe senz’altro utile quanto alla docu­mentazione, ma non al contenuto e allo svolgimento essenziale dell’af­fermazione studiata. Come si è già potuto comprendere non abbiamo materiale documentario inedito: tutto è stato pubblicato e studiato criti­camente anche sotto l’aspetto filologico. Ma questo non significa che non ci sia da dire nulla di nuovo. L’analisi della fonti — anche se già edite e utilizzate per altri studi, quindi con la possibilità di ripetizioni — dovrebbe condurci a rivisitare criticamente documenti ritenuti già esau­rientemente analizzati.

La novità dello studio dovrebbe essere proprio una *visione d'insieme* capace di poter allargare gli orizzonti conoscitivi del principio *Prima Se­des a nemine iudicatur.* La comprensione delle fonti non è stata un’impresa facile, poiché nella loro stesura e nel loro stile letterario si presentano, a volte, particolarmente oscure e di parte.

I documenti che sono stati analizzati si caratterizzano e si specifica­no in: fonti letterarie, giuridiche e teologico-magisteriali.

Tra le fonti letterarie consideriamo: le opere narrative, cioè le cro­nache, gli annali, il *Líber Pontificatisi* la corrispondenza privata, ammini­strativa e diplomatica. Avremmo voluto studiare il detto principio *Pri­ma Sedes a nemine iudicatur* in un capitolo a sè stante, a partire solo dalle cronache medioevali; ma non è stato opportuno perché poco ricorrente, inoltre sarebbe stata una inutile ripetizione che non avrebbe arricchito la conoscenza, dal momento che la cronachistica è stata già richiamata lun­go la stesura del lavoro. Sempre fra le fonti letterarie sono inseriti i Li­belli apologetici che i partiti e le fazioni antagoniste componevano per difendere e appoggiare o denigrare ed ostacolare una precisa linea politi­ca o teologica, oppure una particolare personalità. Questo genere lette­rario è stato molto sviluppato durante lo scisma laurenziano e partico­larmente durante la lotta tra Enrico IV e Gregorio VII e i suoi successo­ri. È interessante notare quanto esso abbia favorito la diffusione di de­terminate idee nell’esaltazione e nella difesa di una ideologia o di una eminente personalità.

Le fonti giuridiche hanno avuto un ruolo molto significativo: non avremmo potuto comprendere pienamente né svolgere la ricerca senza di esse. La loro assenza, in ogni caso, sarebbe stata ingiustificata e non avrebbe fatto cogliere il valore dell’elemento giuridico per tutto il me­dioevo: veramente incomprensibile senza il diritto. Separare il diritto dalla storia medioevale significherebbe addirittura negare una delle sue componenti fondamentali. Il diritto della Chiesa è parte integrante della cultura, diversamente non potremmo mai conoscere il medioevo, né sa­remmo in grado di valutare una delle dimensioni essenziali della civiltà occidentale. Il diritto canonico è davvero come un filo sottile che si può scoprire ovunque si esamini da vicino la tessitura della civiltà dei secoli di mezzo[[8]](#footnote-9).

La codificazione delle leggi e l’attività giuridico-canonica che s’im­pone in determinati periodi storici, costituiscono uno dei fenomeni sto­rici più interessanti della storia della Chiesa d’Occidente. Sono state con­sultate qui solo quelle collezioni canoniche fino al Decreto di Graziano, che sono in relazione col principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* L’anali­si sviluppa un’esegesi storico-giuridica del principio, ed implica l’esame e la relativa interpretazione di tutto il materiale di diritto ecclesiastico precedente, per accertarne la possibilità che sia servito non solo da mo­dello ma anche da supporto e fondamento contenutistico. In questa pro­spettiva è interessante studiare quella che si potrebbe chiamare, impro­priamente, tradizione indiretta, cioè la ripubblicazione e la reinter­pretazione dei nostri canoni e norme giuridiche durante le assemblee conciliari e nelle collezioni canoniche posteriori, e la loro presenza nella corrispondenza epistolare.

Infine, le fonti teologico-magisteriali sono costituite dai verbali dei concili, dalle decretali papali e da tutto quel materiale teologico sorto in occasione di una corrispondenza diplomatica riguardante la vita e i pro­blemi essenziali della Chiesa intera. Inseriamo qui la corrispondenza di Roma con Costantinopoli, del papa con il patriarca e con l’imperatore del­l’Oriente. Il materiale documentario esposto richiede allo studioso che si accinge a leggerlo competenza storica, teologica e canonistica.

Una nota particolare nell’economia del nostro studio riguarda la metodologia. Nel definire i tratti della ricerca non si è partiti dall’analisi del risultato finale dell’affermazione *Prima Sedes a nemine iudicatur,* bensì dalla sua genesi, dal suo sviluppo, fino alla sua formulazione giuridica. In altri termini: si è cercato di chiarire attraverso quale processo è di­ventata quella che è, di spiegare cioè, quali fattori, circostanze ed ele­menti hanno inciso nella formazione del suo contenuto. La comprensio­ne dell’attuale configurazione delle idee e delle strutture ha richiesto un’analisi genetica dello stesso tipo. Esse non sono nate dal nulla, ma af­fondano le loro radici proprio nel processo storico; l’età medioevale si presta particolarmente allo studio della concreta formazione delle idee e delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche [[9]](#footnote-10).

Per attuare ciò è stato seguito il metodo analitico. È stato possibile così comprendere il processo storico ricercando quali principi o conce­zioni generali, oltre ad azioni di governo civile ed ecclesiastico, ha pro­dotto lo stesso diritto. Tale metodo ci ha permesso di cogliere gli ele­menti particolari compresi in una fonte storica di contenuto generale o specifico. Con il metodo sistematico avremmo rischiato di sacrificare la ricchezza degli elementi raccolti nella ricerca delle fonti.

Un ulteriore aiuto nello svolgimento della ricerca ci è venuto dal­l’uso del metodo regressivo: partendo dalla sentenza *Prima Sedes a nemine iudicatur,* affermata e riportata da Graziano nel suo Decreto, siamo stati condotti fino alla sua origine e alla sua formulazione, permettendoci di risalire ai suoi primi elementi. Per far questo ci sono state di grande aiu­to le *Pontes* del Codice del 1917 e l’edizione del Decreto di Graziano cu­rata da Friedberg[[10]](#footnote-11) insieme all’edizione del Registro di Gregorio VII, curata da Caspar[[11]](#footnote-12), il quale riporta tutti i rimandi a cui aveva fatto rife­rimento il pontefice nella stesura del *Dictatus Papae.*

Nella stessa linea si pone una lettera che Alcuino indirizza all’arci­vescovo di Salisburgo, Arnone[[12]](#footnote-13), riguardo all’incidente capitato a papa Leone III (795-816). In essa il teologo della corte palatina si appella, ci­tandole, ad alcune *auctoritates* in base alle quali il papa non poteva essere giudicato da nessuno. Le fonti alle quali fa riferimento Alcuino hanno un ruolo preciso all’interno dello studio: si tratta degli apocrifi sim- machiani. L’attentato capitato a papa Leone III ha condotto la ricerca, partendo dall’epistola di Alcuino fino al pontificato di papa Simmaco (498-514). Così, attraverso il metodo regressivo abbiamo potuto risalire alle origini dell’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

*Sarebbe un grave errore credere che l'ordine adottato dagli storici nelle loro ricerche debba necessariamente modellarsi su quello degli avvenimenti. Spesso invece essi traggono profitto cominciando a leggere la storia a ritroso, salvo poi ridarle il suo vero movimento*[[13]](#footnote-14). Questo modo di procedere è stato molto proficuo in quanto ha fatto risparmiare molto tempo, ma soprattutto ha dato la certezza scientifica che ci si muoveva nella giusta direzione, sia riguardo al tema della ricerca, sia riguardo alla scoperta di tutti quegli elementi che ne fondavano il contenuto e il substrato storico. La storia all’indie- tro, per così dire, ha permesso di cogliere il momento creativo ed attivo, cioè la costituzione, la struttura e l’evoluzione, fino alla piena ostenta­zione del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

Durante la lettura delle fonti, la semantica dei termini, principalmente per il concetto di *Prima Sedes,* è stata attentamente tenuta in considerazione. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta alla storicizzazione di ogni do­cumento perché questo venisse compreso nella sua globalità. Con ciò, tutta­via, non si è voluto riscrivere e rileggere la storia della Chiesa del periodo considerato. Abbiamo pertanto fatto riferimento ad alcuni studi di natura generale e specifica, vastamente apprezzati, sia per collocare e ambientare il materiale documentario, sia per evitare inutili ripetizioni[[14]](#footnote-15).

Alla ricerca delle fonti e alla elaborazione dell’argomento si aggiun­ge l’analisi della bibliografia. Come è stato già detto, non c’è uno studio specifico inerente al nostro tema; la stessa cosa non si può affermare dei singoli personaggi ed eventi storici direttamente collegati con il nostro studio. La bibliografia in questo senso, è ricchissima: di essa ci siamo serviti con senso critico e con parsimonia, ma sempre con valenza sussi­diaria.

Lo studio copre un lungo arco di storia ecclesiastica e gli stessi ti­toli dei capitoli possono essere considerati argomenti specifici di possi­bili approfondimenti. La ricerca, che abbraccia tutto un millennio di sto­ria, presenterà indubbiamente dei limiti, ma forse anche dei vantaggi, quali la possibilità di cogliere la genesi, l’evoluzione e l’affermazione, nella storia della Chiesa, dell’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

Ci si auspica che lo studio offra uno sguardo d’insieme completo ed essenziale. Il presente approfondimento si pone all’interno di una viva pro­blematica ancora aperta in seno alla Chiesa Occidentale e alle Chiese Sorelle. Ciò è segno, ad un tempo, di una inquietudine ecclesiale che vuole sempre di più e meglio capire il presente alla luce del passato, ma anche di una sol­lecitudine ecumenica che nel frammento storico cerca i segni nella escatolo­gica ecumene. Ed è per ciò che si è profondamente consapevoli del suo in­teresse e della sua portata per la teologia della Chiesa e per la causa ecume­nica. *Siamo convinti in particolare che il giorno in cui lo sviluppo deli istituzione pa­pale, o piuttosto di alcune idee ad essa inerenti sarà presente nella sua piena verità, più di una difficoltà cadrà o che in ogni caso si assottiglierà^.*

Tale sollecitudine ecumenica non ci fa tuttavia dimenticare che il prin­cipio *Prima Sede a nemine iudicatur* è un elemento essenziale della struttura e dell’istituzione della nostra Chiesa. È infatti intimamente legato al domma del primato giurisdizionale del pontefice romano: realtà fondamentale per la Cattolicità, ma ostacolo e difficoltà nella sua recezione da parte delle Chiese Sorelle. Lanne, teologo della Chiesa Orientale, afferma: *Nella Chiesa Orto­dossa è la giurisdizione universale ed immediata ad offrire motivi di contrasto, mentre tinfallibilità non è concepita che come corollario... una giurisdizione primaziale im­mediata ed ordinaria non ha senso, in quanto contraddice alla dottrina deli episcopa­to* [[15]](#footnote-16). Dejaifve, teologo cattolico, sostiene: *Si voglia o no, il primato di Pietro è un intoppo sulla via che dovrebbe condurre a Roma i cristiani che sinceramente anelano altunità. Ironia della sorte: colui che è il fondamento della Chiesa si vede messo sotto accusa, è considerato il primo responsabile del protrarsi della scissione tra i cristiani! È una situazione paradossale a cui bisogna porre rimedio[[16]](#footnote-17).*

1. PRIMA SEDES A NEMINE IUDICATUR

Emergenze bibliche e patristiche

Il Nuovo Testamento non presenta alcuna norma giuridica, né un chiaro ordinamento di ministeri o dei principi atemporali e perennemen­te validi, ma soltanto delle indicazioni storicamente condizionate da casi che riguardano comunità scarsamente organizzate e strutturate. Il pro­blema ermeneutico si pone, dunque, nel ricercare e ricavare metodologi­camente la relazione che esiste fra disciplina giuridico-ecclesiale ed inter­pretazione storica[[17]](#footnote-18).

Attraverso il metodo storico-critico dell’interpretazione biblica si vuole cercare d’individuare il carattere storico particolare ed il condizio­namento culturale degli scritti neotestamentari che fondano l’assioma giuridico *Prima Sedes a nemine iudicatur,* posto come trasposizione giuridi­ca, poi come applicazione alla *Prima Sedes* dell’antropologia spirituale di *1 Cor 2> 15.* Ciò può essere caratterizzato come un processo di giuridicità di valori ecclesiologici che all’origine, come si vedrà, si riferivano ad un contesto spirituale piuttosto teologico, morale e carismatico [[18]](#footnote-19).

Per sviluppare il problema delle origini del nostro principio, si segue, per esteso, ma non totalmente, un ampio e ricco studio fatto da Kòniger[[19]](#footnote-20). Questi ha dimostrato che la formulazione dell’assioma si fonderebbe su delle interpretazioni forzate di alcuni brani della sacra Scrittura.

L’idea di giudicare *(Sbapbat\ Krinein)* sia negli scritti dell’Antico che del Nuovo Testamento, non presenta rilevanza particolare. Essa ap­pare nelle connessioni di tutta la scala dei significati cominciando da *di­videre* e *essere del parere* fino al *giudicare che emette una condanna* nel giudizio.

Si prendono in considerazione, in primo luogo, quei brani del Nuovo Testamento in cui si tratta di giudizi emessi da un giudice o in cui è almeno presente una critica o una condanna. Al primo posto si

trovano gli apostoli che, in conformità alla promessa del Signore, un giorno nella nuova creazione, dovranno giudicare le Dodici Tribù d’Israele (Ai/ *19,28).* Disprezzati e perseguitati dai giudei nel mondo del male, gli apostoli, nel futuro Regno di Dio, verranno alla sua destra. E non solo questo: dovranno sperimentare il Trionfo, su coloro che una volta, in modo colpevole, avevano spezzato la spranga su di loro, e dovranno sottostare al loro giudizio e signoria. Ma una volta emessa la sentenza, non ci sarà più bisogno di ulteriore dibattito.

Sviluppando questa idea della vittoria e del giudizio finale dei pri­mi discepoli del Signore, Paolo afferma, con uno sguardo retrospettivo alle promesse dell’Antico Testamento, che i santi, cioè i cristiani in ge­nerale, nell’ultimo giorno giudicheranno il mondo, gli uomini, e anche gli angeli (7 *Cor 6,2 ss.)[[20]](#footnote-21).* Allora diventerà manifesto se hanno agito con giustizia i nemici del cristianesimo, o non piuttosto quelli che a causa del nome di Gesù Cristo sono stati perseguitati. Il giudizio del mondo renderà noto che ogni violenza fatta ai santi, recherà danno a coloro che l’hanno fatta, e quelli che sulla terra potevano sembrare i servi ora di­ventano i signori. In Cristo e con Cristo essi pronunciano il giudizio sull’ingiustizia e la malvagità operate fin dall’inizio, poiché essi hanno perseverato nella sua grazia. La loro esaltazione significa contempora­neamente l’umiliazione dei nemici del cristianesimo.

In seguito si farà coincidere un’accezione sempre più ristretta del concetto di santo con quello di martire, che inizia ad acquistare sempre maggiore valore, quando il santo Veggente di Patmos contempla le visio­ni che sviluppano e rafforzano il pensiero paolino: *Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei deca­pitati a causa della testimonianza di Gesù e della Parola di Dio, e quanti non ave­vano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni (Ap 20,4).* Il martire diventerà così signore e nello stesso tempo giudice, soprattutto su coloro che sulla terra emisero una iniqua sentenza contro di lui. Poiché la sua passione e morte veniva ritenuta imitazione della passione e morte di Cristo, secondo la parola dell’apostolo, viene fondata così la partecipa­zione alla gloria di Cristo e alla sua signoria in cielo.

Per ciò stesso colui che ha subito il martirio è sottratto al giudizio degli uomini: non c’è più nessun giudizio contro di lui, poiché lui stesso è ora il giudice. Uno solo ha emesso il vero giudizio su di lui per farlo suo compagno in cielo: Cristo, il Signore.

In modo ancora più deciso saranno espresse tali idee nei periodi successivi del secondo e del terzo secolo, quando il numero dei martiri crescerà continuamente e la fede viva dei cristiani perseguitati si nutrirà, ancora più di prima, della incrollabile speranza nel premio e nella giusti­zia compensativa del giudizio celeste. E chiaro che questa fede poggia sulle fondamenta dell’escatologia: promette insieme ricompensa e soddi- fazione, ma ciò vale per l’altra vita[[21]](#footnote-22).

Così Tertulliano, in una lettera di consolazione (197ca.) a due cristiani prigionieri, ricorda che i martiri saranno i futuri giudici dei loro giudici[[22]](#footnote-23).

La stessa cosa fanno incrollabili confessori dinanzi al vescovo Ci­priano di Cartagine il quale, facendo riferimento ad un brano del libro della Sapienza *(Sap 3,4-8)* — secondo cui i giusti che sopportano pene a causa di Dio avrebbero giudicato le nazioni e dominato i popoli — con­clude che i martiri a causa di Cristo un giorno giudicheranno e domine­ranno con Lui[[23]](#footnote-24).

Origene inviò nel 235 uno scritto di esortazione a due confessori perché potessero resistere nel martirio, poiché chi è in grado di bere il calice con Gesù, berrà e regnerà con lui nell’eternità [[24]](#footnote-25).

Con grande espressività, il vescovo Dionisio di Alessandria, riguar­do ai martiri scrive: essi sono coloro che siedono con Cristo, gli sono compagni nel regno, avranno parte al suo giudizio e saranno co-giudici[[25]](#footnote-26).

Pertanto gli apostoli, come pure i cristiani in generale e i martiri in particolare, sulla terra sono sottoposti, sì, al giudizio dei nemici del cri­stianesimo — perché nel mondo non è possibile diversamente — ma verrà il momento in cui essi non staranno più sotto alcun giudice, essi stessi prenderanno il ruolo di giudici, e secondo diritto e giustizia pro­nunzieranno il giudizio[[26]](#footnote-27).

Inoltre, non è estranea l’idea che il cristiano, già in questa vita, sia sottratto al giudizio emesso dal giudice e alla critica avversaria. Dio e Cristo sono coloro nelle cui mani stanno il giudizio e la creazione del di­ritto. Per questo motivo, agli uomini viene proibito, per principio, di giudicare gli altri. Questa proibizione proclama, con estremo rigore, il diritto del prossimo, il quale è sottoposto soltanto al giudizio divino. Il criterio e la misura di cui il cristiano si serve per giudicare gli altri saran­no anche il metro con il quale Dio lo giudicherà. Quindi i termini *giudi­care* e *giudizio* nel Nuovo Testamento vengono posti continuamente in relazione con l’attività escatologica del giudicare da parte di Dio e la giustificazione divina dell’uomo[[27]](#footnote-28).

Il divieto di giudicare gli altri non riguarda soltanto il *giudizio pri­vato* del singolo, ma esige anche che nella comunità non si proferiscano dei giudizi. Questa idea si collega naturalmente con la concezione della Chiesa quale Chiesa di Dio, comunità dei santi, dei battezzati, dei giusti­ficati, dei «senza peccato». Quando nel vangelo di Giovanni, il Signore, ripetutamente, ricorda che chi crede non viene giudicato e chi ascolta la sua parola non viene in giudizio *(Gv 3,18; 5,24),* chiaramente è da inten­dere in primo luogo escatologicamente, come d’altra parte l’ammonizio­ne di non giudicare per non essere giudicato *(Mt 7,1)* si doveva intende­re in senso moralistico. Ma tali affermazioni dovettero conseguentemen­te generare la convinzione che per un vero cristiano che vive secondo il Vangelo, non può essere preso in considerazione un giudizio di condan­na o qualsiasi altra censura anche in questo mondo. Davanti all’anima dei credenti si ponevano minacciose le parole di Gesù: *Chi mette mano al­la spada, di spada perirà (Mt 26,52).* Ciò alla fine dovette essere applicato al Giudice e al giudizio. Se Egli stesso si lasciò consegnare a Pilato e al sinedrio, non lo fece perché ne riconosceva il giudizio, ma perché con ciò si adempiva la Scrittura e fosse portato a compimento l’eterno piano del Padre. Secondo le sue stesse parole, sarebbe stata sufficiente la sua richiesta al Padre e sarebbero venuti in suo aiuto più di dodici legioni di angeli *(Mt 26,53).*

La disposizone che Gesù dà per il comportamento da tenere nei confronti del fratello che pecca *(Mt 18,15-17)* in nessun senso vuole che sia compresa come un giudizio. In tutti i gradi del procedimento che egli prescrive di osservare secondo il comportamento del peccatore, è sempre l’amore fraterno a dire la prima e l’ultima parola, non un rigido paragrafo di legge. Se entrano in azione prima il singolo, poi due o tre testimoni, poi la comuntà, si tratta sempre di un procedimento concilia­torio. Né i due testimoni, né la comunità rappresentano una corte giudi­cante; la comunità è la più alta istanza, e in quanto vincolo fraterno, il suo influsso morale è grandissimo[[28]](#footnote-29).

Come Gesù, anche Paolo sa di essere giudicato iniquamente *(At 26,6; 1 Tim 4,3),* e lo riconosce solo perché egli, come in seguito i martiri nei confronti dei loro giudici pagani, a causa della neces­sita delle situazioni deve rendere ragione e assoggettarsi al loro giudizio (7 *Cor 4,3).* Nella prima lettera ai Corinzi, l’Apostolo rimprovera con forza il fatto che i cristiani ricorrano ai tribunali pagani, proprio essi che un giorno dovranno sedere per giudicare il mondo e i giudici pagani. Egli vuole che i cristiani tra di loro non sappiano nulla di giudizio (7 *Cor 6,1-7).* Egli scrive rimproverandoli:... È *dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?* (7 *Cor 6,* 7),... *Vi è tra di voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti an­ziché dai santi?... Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudice gente senza autorità nella Chiesa?* (7 *Cor 6,1.4).*

È un chiaro scherno che Paolo, in quest’ultima frase, rivolge verso i litiganti e sui Corinzi: egli sa bene che, appunto i meno quotati, non sono adatti per un giudizio e domanda: *Cosicché non vi sarebbe proprio nes­suna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello?* (7 *Cor 6,5)^.*

Paolo non intende negare valore agli istituti della magistratura sta­tale, vuole invece che i credenti possano farne a meno, nella misura in cui sono capaci di risolvere pacificamente liti, cause, interessi opposti, senza bisogno di dover adire ai tribunali. Non è senza significato che il

13 Dal testo non ci viene una risposta assolutamente univoca se Paolo volesse o meno l’istituzione di un tribunale, una corte giudicante all’interno della comunità. Si ritiene pure che l’Apostolo facesse forse riferimento ai tribunali giudaici, secondo la tradizione sinagogale, oppure alla prassi e alla vita della comunità di Qumran. Cf. Giuseppe Barbaglio, *Le lettere di Paolo. Traduzione e commento\** I, Roma 1980, 316-323. Lo stupore di Paolo per il comportamento dei cristiani è accresciuto dalla sua sensibilità di ebreo e fariseo: agli Ebrei della diaspora era infatti vietato adire ai tribunali pagani, ed erano autorizzati in caso di lite a rivolgersi ai propri tribunali riconosciuti dall’autorità romana. In *1 Cor 6,5* si suggerisce la composizione volontaria sull’arbitrato di un terzo, procedimento in onore della società giudaica, soprattutto in mancanza di giudici autorizzati o di giuristi veri e propri. Non era completamente fuori luogo l’idea di costituire un’amministrazione della giustizia tutta propria per la comunità cristiana. Proprio a Corinto, il proconsole Gallione aveva rimesso ai giudei il giudizio di beghe interne fra gli ebrei *{At 18,14 ss.).* Ciò corrispondeva all’usanza romana, in modo speciale nei confronti dell’elemento giudaico. Allo stesso modo, come sappiamo, anche Pilato aveva fatto di tutto per liberarsi dal processo contro Gesù *(Gv 18,31).* Cf. Eugen Walter, *Prima lettera ai Corinti\** in *Commenti Spirituali del Nuovo Testamento,* Roma 1970, 97. La *correctio pastoralis* del vescovo fin dall’inizio rappresenta il centro e il fine di ogni preoccupazione che riguarda problemi connessi con la fede e la disciplina; talora riesce ben difficile distinguere fra una disciplina penitenziale ed un procedimento penale ecclesiastico. Le fonti più antiche testimoniano già la giurisdizione ecclesiastica e spesso contengono l’ammonizione che ritroviamo anche in *1 Cor 6,1-7:* i cristiani non devono dirimere i loro conflitti civili con i giudici pagani. Cf. Hartmut Zapp, *La giurisdizione diocesana. Panorama storico\** in *Concilium* 7 (1977) 41.

testo insista sulla qualifica «fratelli» per indicare i membri della comuni­tà. La Chiesa è una fraternità e come tale è chiamata a vivere.

Ancora una volta è l’amore fraterno e non l’esigenza di una qualsiasi legge, che deve portare ad una decisione in caso di liti, dato che esse si verificano nella realtà. Tra i cristiani non si ha bisogno di un giudizio.

In seguito i Padri, alla luce delle successive situazioni, hanno inter­pretato san Paolo come se questi avesse voluto istituire un tribunale cri­stiano al posto di quello pagano ed il codice ecclesiastico — sostenuto dalla politica imperiale — ha riconosciuto di conseguenza, la preminen­za al giudizio del vescovo, rispetto a quello civile[[29]](#footnote-30). Ma questo non era il pensiero originale dell’Apostolo, il quale voleva risolvere ogni cosa a partire dalla carità e dal perdono, anche se si richiamava e faceva appello ad un arbitrato ed a un procedimento conciliatorio all’interno della co­munità ecclesiale, per risolvere le diverse contese fra i cristiani.

Anche l’ammonizione a Timoteo di accettare l’accusa contro un presbitero solo se questa fosse stata avvalorata da due o tre testimoni, è fatta nello spirito dell’amore fraterno, e Paolo non ha minimamente da­vanti agli occhi un tribunale quando completa le sue parole dicendo: *esa­mina davanti a tutti quelli che sbagliano* (7 *Tim 5,19; Gal 6,* 7)[[30]](#footnote-31). Tanto me­no si può concludere, dal comportamento della comunità di Corinto nei confronti del peccatore gravemente colpevole, che in questo caso ci sia stato un giudizio (7 *Cor 2,6-11).* Poiché anche quel comportamento è fondato sul perdono e su una legge, sia pure quella dell’amore fraterno.

Il caso di Anania e Zaffira *(At 5,1-10)* insegna che il cristiano ha il suo giudizio direttamente da Dio. S. Pietro non pronuncia su di essi al­cun giudizio, egli li aveva solo rimproverati mettendoli in guardia. Dio stesso li giudica e li colpisce. L’apostolo ha solo profeticamente annun­ziato l’ultima punizione a Zaffira.

Ancora, un brano di Paolo merita attenzione, non tanto per motivi di contenuto, ma formali. Nella prima lettera ai Corinzi, dove egli tratta della pazzia della croce, si trova la frase: *ho dè pneumatikòs anakrinei mèn pània, autòs dè hyp'oudenòs anakrinetai* (7 *Cor 2,15).* Il senso e il tenore del testo sono chiari: nella Chiesa opera lo Spirito Santo. Lo *spirituale,* cioè l’uomo preso e guidato dallo Spirito Santo, il cristiano, vede tutto nel­l’ottica della conoscenza illuminata da Dio, sia le cose eterne, sia quelle temporali. Egli valuta entrambi con giusta misura e li apprezza nel loro vero valore. Diversamente stanno le cose per l’uomo che si trova senza fede, *quello che resta fuori, lo psichico.* A questi manca lo Spirito Santo e, perciò, il presupposto per una retta conoscenza. Il suo giudizio è offuscato e deviato dal sentire e dal desiderare terreni. Coinvolto in cose temporali, è del tutto incapace di pensare e capire i pensieri e le vie dell’uomo spirituale. L’uomo spirituale giudica tutto e tutti, ma non è giudicato da nessuno.

Il pensiero di Paolo non era per nulla equivoco per le prime gene­razioni cristiane. Fu successivamente, che con l’affievolirsi dell’atmosfe­ra carismatica, si giunse ad una comprensione letterale, unidimensionale e unilaterale, con la conseguenza che poteva diventare corrente il princi­pio secondo il quale il cristiano non poteva essere giudicato da nessuno: il suo giudice rimaneva solo Dio.

In periodi successivi si è strumentalizzato questo brano in vista di precisi scopi. È fuori dubbio che le antiche traduzioni latine hanno fa­vorito questa interpretazione, leggendo *Yanakrinein* del testo originale col semplice ed equivoco *indicare* e a volte col poco più chiaro *diiudicare,* sicché *1 Cor 2,15* suonava per lo più: *Spiritualis autem iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur[[31]](#footnote-32).*

La conseguenza è stata che l’esegesi orientale, su questo punto, at­tenendosi al testo greco, ha compreso bene il pensiero di Paolo, non ri­conoscendo mai il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur,* mentre il grande lavoro esegetico occidentale, basandosi sul testo latino, lo ha tra­visato e, in particolare per quanto riguarda la seconda parte, l’ha com­presa in genere secondo la prospettiva del giudice e del giudizio[[32]](#footnote-33).

Pertanto si può capire come un altro brano di Paolo *1 Cor 4,4,* vici­no a questo testo ora esaminato, visto secondo questa precomprensione, sia stato incluso nello stesso ordine di idee circa il giudizio sui cristiani. Il testo originale si presentava con questo tenore: *oudèn gàr emauto synoi- da... ho dè anakrinon me kyriós estin\* la *Vetus Latina* lo rendeva invece: NA *hil enim mihi conscius sum; qui autem iudicat me, Dominus est.* Anche qui l’a­ver reso col semplice *indicare* il più significativo *anakrinein* ha condotto ad un significato diverso da quello che aveva originariamente per l’Apo­stolo.

Tuttavia, prima di inoltrarci nell’analisi dell’utilizzazione fatta nei secoli successivi, soprattutto per quanto riguarda il primo passo, è ne­cessario tenere presente un’altra serie di riflessioni in merito alla profezia e alla struttura nella Chiesa. Già i profeti dell’Antico Testamento veni­vano ritenuti particolarmente protetti da Dio. Secondo la concezione giu­daica, Dio manda sui calunniatori di un suo profeta un giudizio puni­tivo perché egli solo giudica azioni e omissioni. Così ammonisce effica­cemente il Salmista: *Non vogliate toccare il mio unto e non vogliate procurare sofferente ai miei profeti (Sai 104,15; Zac 2,8).*

Allo stesso modo, il profetismo del Nuovo Testamento non solo è stato circondato del massimo riguardo, ma non si consentiva che si at­taccasse in qualsiasi modo chi una volta si era dimostrato vero profeta.

Nella Didachè si trova l’ammonizione: *Nei confronti del profeta che par­la nello Spirito, non esercitate nessuna critica (sconveniente) e non pronunciate giudi- tio (di condanna) su di lui.* Subito dopo segue la motivazione, con riferi­mento alla parola del Signore, poiché *il peccato contro lo Spirito Santo è im­perdonabile ... non giudicate un profeta provato, perché egli ha presso Dio il suo giu- ditjo*[[33]](#footnote-34). Si può dire che il profeta è *lo pneumatico* in senso caratteristico.

Quello che vale per ogni cristiano in senso generale relativamente al pensiero del cristianesimo primitivo, si applica a lui in modo tutto particolare, poiché egli non è soltanto guidato dallo Spirito Santo, ma è determinato e ispirato fino alla predicazione profetica e alla profezia. Al suo carattere — essere un uomo cristiano che porta in sé lo Spirito San­to — ne aggiunge uno proprio: l’avere ricevuto un incarico direttamen­te da Dio.

Nel profeta convergono, come in un punto focale, le concezioni sui privilegi del cristiano, del santo. Si comprende, di conseguenza, il per­ché gli sia stato concesso un posto speciale, più che per ogni altro cri­stiano, in relazione alla valutazione e al giudizio. Tali concezioni si man­tengono in parte anche quando il profetismo del Nuovo Testamento, in quanto istituzione, scompare verso la fine del secondo secolo.

Ancora nel 400, Epifanio di Costanza riporta la convinzione che ogni attacco ad un profeta ispirato da Dio era un peccato contro lo Spi­rito Santo[[34]](#footnote-35). Però, molto tempo prima che il profetismo scomparisse, si era andata consolidando la struttura e l’organizzazione degli uffici eccle­siastici. Chiaramente le cose non sono andate come se le due realtà, ad un certo punto, si potessero dividere in modo preciso l’una dall’altra.

Gli Apostoli sono inclusi nella successione del profetismo; inoltre costituiscono il vertice e il punto di partenza sia per i profeti itineranti sia per gli incaricati in sede. La triade: Apostoli, Profeti e Maestri, e l’al­tra: Vescovi, Presbiteri e Diaconi, sono formulazioni schematiche. Al loro interno, relativamente ad ogni raggruppamento, non si hanno in nessun modo separazioni, come potrebbe sembrare dall’esterno; ma, in modi diversi, si trovano l’uno nell’altro. È significativo che Paolo indi­chi l’episcopato come *carisma* e lo comprenda, di conseguenza, come *pneumatico* e l’apostolato e il profetismo come episcopato e *diaconia* nel­l’interesse della Chiesa di Dio *(Rom 11,13; Ef 4,11).*

Certamente Apostoli e Profeti o Apostoli e Vescovi non sono la medesima cosa; ma, come gli apostoli sono stati costituiti da Dio quali primi e massimi portatori dello Spirito, così anche i vescovi. Al posto del carismatico, del cristiano ripieno di Spirito Santo, man mano viene introdotto il funzionario ecclesiastico. Questa sostituzione, riduzione ed identificazione con tutti i doni spirituali non è assolutamente lecita. Si ha qui, in un certo senso, una falsificazione del senso originale del dato e del pensiero biblico. Un funzionario non si può generalmente assimila­re a un carismatico. Eppure è stata fatta questa sostituzione ed identifi­cazione dell’uomo spirituale con il vescovo[[35]](#footnote-36).

È vero: la distribuzione dei doni di grazia (i carismi) non si deve separare internamente da quella dei servizi (7 *Cor 12,4; 1 Tm 4,11).* Una doppia organizzazione, nel senso di una pura divisione tra carisma ed ufficio-ministero, non è possibile. Si tratta dunque di una distinzione all’interno della globale prassi organizzativa della chiesa primitiva. Così anche l’idea di successione non è del tutto estranea, neppure per il cristianesimo primitivo, dove l’esortazione dell’apostolo a Timoteo di trasmettere a uomini fidati quello che egli stesso ha udito, permette di gettare un ponte sul brano, ormai classico, della lettera di Clemente (96 ca.), in cui si afferma che Cristo ha trasmesso agli apostoli e l’ufficio e l’insegnamento, che, a loro volta hanno trasmesso ai primogeniti e infine ad altri uomini provati[[36]](#footnote-37).

Il brano tradisce chiaramente l’iniziale rafforzamento dei poteri locali dopo la scomparsa degli apostoli, quando si era fatta urgente la necessità di sottoporre i molti profeti itineranti ad un più preciso esame, compito questo, che poggiò, in generale, più nelle mani dei vescovi (presbiteri) che in quelle della comunità. Ma il testo dementino è anche la migliore testimonianza del fatto che già nel primo secolo era viva la convinzione che le forze uscite da Cristo e dagli apostoli erano state da essi mantenute e trasmesse. Così non fa meraviglia se i vescovi, nel loro crescente influsso e nell’attenuarsi dei carismi, vennero paragonati agli apostoli e considerati come carismatici privilegiati. Fu quindi una logica conseguenza se si riconobbe loro quella prerogativa che non potessero essere giudicati da nessuno, poiché erano ora venerati e riconosciuti come inviati da Dio e portatori dello Spirito Santo in un senso tutto particolare.

La lettera di papa Clemente (92-102) si basa principalmente su questa idea: poiché l’ufficio dei vescovi e dei presbiteri è voluto da Dio, e si fonda sulla regolare successione, dunque in Corinto si fa qualcosa d’iniquo se si depone un presbitero (un vescovo). Clemente fa rilevare che una simile procedura non sarebbe un peccato di poco conto. E a questo punto parla col *noi,* per indicare che questa è la concezione cristiana comune[[37]](#footnote-38). Dietro tale ammonizione c’è il riferimento diretto alla parola del Signore circa la non perdonabilità del peccato contro lo Spirito Santo.

Ciò è quanto aveva già sostenuto la Didachè a riguardo dei profeti; ne consegue che i vescovi sono posti sullo stesso piano dei profeti in merito alla loro intoccabilità. I vescovi non possono essere deposti, né accusati: sono giudicati solo da Dio [[38]](#footnote-39).

Che poi in Corinto si tratti di una tensione tra spirito e ufficio, tra profeti — generalmente detti carismatici — e struttura ecclesiale, che ne metta in dubbio il carisma, o si tratti semplicemente di una abituale azione di assalto contro l’autorità ecclesiale locale, questo ri­mane un problema aperto. Di contro, restano pochi dubbi sul fatto che nel concetto di presbiteri, di cui la lettera di Clemente così spesso parla e che egli difende, non sono da co-includere anche i vescovi, sebbene l’uso della lingua del Nuovo Testamento permetterebbe di vedervi solo loro.

Al principio della lettera di Clemente, secondo la quale i presbiteri (vescovi) non possono essere deposti, non si oppone per nulla la lettera di Policarpo (+ 156)[[39]](#footnote-40). Da questi si sa che a Filippi un presbitero di nome Valente, fuorviato dalla cupidigia, aveva rubato i soldi della comunità.

Policarpo esprime il suo profondo dispiacere per l’incocrenza di quell’uomo con il ruolo che gli era stato affidato, e si augura che il Si­gnore dia a lui e alla moglie un vero sentimento di pentimento. Infine raccomanda alla comunità di vedere in tale coppia le membra che soffro­no e che a causa del loro errore sono da *richiamare[[40]](#footnote-41).* Dal testo si può ri­tenere che a Filippi non esisteva un vescovo-monarca; a capo di quella comunità c’era un collegio di presbiteri. Se Valente sia stato deposto o sia fuggito per la vergogna dopo la scoperta della sua azione, non è chiaro. Sembra più verosimile la seconda ipotesi, ma Policarpo non la ritiene segno sufficiente di vero ravvedimento, ed il riferimento alla *ri­chiamata* suppone più una fuga volontaria che una deposizione [[41]](#footnote-42).

Al contrario, è più chiaro quanto riferisce Ippolito ( + 235) intorno al vescovo Callisto ( + 222). Quest’ultimo avrebbe detto ed insegnato, secondo la testimonianza di Ippolito, che a un vescovo peccatore, fosse pure il suo un peccato di quelli che portano alla morte, non gli si po­trebbe imputare come peccato e quindi non potrebbe essere deposto[[42]](#footnote-43).

Egli riafferma il pensiero già difeso dalla lettera di Clemente e che, attraverso il profetismo, raggiunge i primi tempi del cristianesimo. Non c’è dubbio che Callisto conoscesse lo scritto del suo predecessore che, nella sua tendenza fondamentale, aveva capito molto bene. Perciò sem­bra degno di fede quello che Ippolito ha raccontato di lui a tale riguar­do, inserendosi bene nel quadro delle sue concezioni di allora. Si tratta di una realtà di Chiesa intesa come *Corpus permixtum,* come campo con grano e zizzania, come arca con animali puri ed impuri. Non è escluso che Callisto subisse già l’influsso di una traduzione latina del Nuovo Te­stamento, e quindi anche del brano *1 Cor 2, 15,* dove con *pneumatico^* o meglio, con *homo spirituali* che non può essere giudicato da nessuno, si poteva intendere comprensibilmente il vescovo. Sicuramente, con la re­staurazione dell’antico principio dell’inamovibilità del vescovo, ha per­seguito scopi ben determinati, siano essi genericamente pedagogici, sia­no essi obiettivi del tutto concreti, o che garantissero per la sua persona­lità, presupponendo sempre che Ippolito, nella sua opera molto polemi­ca, abbia detto tutta e nient’altro che la verità.

Non si deve dimenticare che al tempo di Clemente, se da una parte l’episcopato aveva guadagnato all’esterno in potere e considerazione, dal­l’altra — in seguito agli intrighi gnostici e montanisti del secondo secolo e all’inserimento sempre più ampio dei cristiani in questo mondo — gli errori e le tensioni all’interno della Chiesa diventano più significativi di prima e quindi più facilmente si verificava che i vescovi sospetti venisse­ro attaccati violentemente dagli avversari.

Callisto stesso è avversato da Ippolito, in modo molto deciso, per un suo punto di vista contrario a tale riguardo. Era questo il momento più opportuno per erigere intorno all’incarico del vescovo il bastione di un’antica ed inviolabile tradizione. In realtà non si riscontrava nella let­tera di Clemente che il vescovo non potesse essere rimosso neppure nel caso di un peccato gravissimo, il peccato che conduce alla morte, cioè quello contro lo Spirito Santo. Non ha nessun senso volere sminuire il senso di queste parole, attribuite a Callisto e probabilmente anche da lui affermate, in sé e per sé chiare, facendo riferimento al loro contenuto e sostenendo che il concetto di peccato che conduce alla morte al tempo di Callisto fosse molto fluido. Lasciamo a quella sorprendente afferma­zione il suo significato più ovvio e ci troveremo, non arbitrariamente, nel c. XI della Didachè, che poteva essere ben nota a Callisto. In essa si parla del profeta — l’utilizzazione per i vescovi non crea però nessuna difficoltà — dicendo che non può essere pronunziato su di lui nessun giudizio di condanna, neppure nel caso in cui egli, relativamente ad un mistero mondano, dovesse agire diversamente da come richiederebbe il suo insegnamento. Il passo è la nota *crux interpretum* della Didachè [[43]](#footnote-44).

La spiegazione più accettabile può essere solo quella che vede in queste parole un riferimento ad attività terrene che stanno in connessio­ne col matrimonio, con il *grande mistero.* Quello che non è permesso, o che provoca scandalo negli altri, può essere permesso ai profeti del Nuovo Testamento, come una volta a quelli dell’Antico Testamento, e non può essere imputato loro come peccato, perché sono messaggeri di Dio. La stessa cosa deve aver pensato Callisto. Se il vescovo fa qualcosa che agli altri può sembrare un peccato grave, per lui non si applica lo stesso metro di valutazione; egli saprà perché si comporta così poiché opera nello Spirito, ed in fondo è Dio il suo giudice. Così Callisto non ha proposto un insegnamento nuovo ma piuttosto concezioni antiche, in un tempo, certo, in cui esse non potevano più avanzare quella pretesa di valore assoluto di un secolo prima.

Troviamo ancora il principio dell’intoccabilità dei vescovi, ai tempi di Cipriano di Cartagine ( + 258). Si tratta del vescovo romano Stefano (254-257) che sostiene apertamente la stessa prospettiva del suo prede­cessore Callisto, che cioè un vescovo non può essere deposto neppure in caso di gravi mancanze. Ciò risulta dal suo comportamento nei confron­ti dei vescovi spagnoli Basilide e Marziale, accusati di idolatria e di altre gravi mancanze. Egli li riconosce quali vescovi legittimi e definisce usurpatori coloro che erano stati eletti per sostituirli[[44]](#footnote-45). Non si può accettare che Stefano sia stato indotto in errore da Basilide, venuto a Roma, e che a causa di ciò lo avesse dichiarato innocente; Basilide, già nel suo paese, dopo la scoperta delle sue colpe, se ne era ritenuto responsabile.

Secondo questo stesso criterio, forse, si dovette comportare Stefano, successivamente, nei confronti del vescovo Marciano di Arles, indulgente al novazianesimo, nonostante le ripetute accuse mosse contro di lui. Egli non fece alcun passo contro questo perturbatore dell’unità e dell’ordine nella Chiesa per deporlo o dichiararlo tale[[45]](#footnote-46). Senza dubbio, in questo modo il vescovo di Roma si atteneva alle più antiche tradizioni, se è vero che il suo predecessore Cornelio (251-253) — secondo il racconto di Cipriano, e sotto il suo influsso, era dell’avviso che i vescovi peccatori potevano perdere il loro posto[[46]](#footnote-47) — era più conservatore di quanto avesse potuto facilmente derogare dalla linea normale segnata da tempo.

Cipriano è convinto che i vescovi sono i successori degli apostoli e in quanto tali sono in questo mondo i rappresentanti di Cristo Sacerdote e Giudice. Dio stesso li ha costituiti tali: chi si arroga il diritto di giudi­ce nei loro confronti, giudica anche Dio, poiché Egli ha detto agli apo­stoli e a quelli che *presiedono* come loro successori nel ministero: *Chi ascolta voi, ascolta me; chi dispreiza voi, dispregi me.* Chi si ribella contro di loro e li disprezza, si arroga un giudizio sul giudizio di Dio, in quan­to essi sono stati dati e costituiti da lui[[47]](#footnote-48).

Cipriano, identificando gli apostoli con i vescovi e insegnando la dottrina della costituzione divina dei vescovi, presuppone in loro una par­ticolare presenza dello Spirito. Pensa che il vescovo non può essere indot­to in giudizio da nessuno, né alcuno può giudicarlo; egli è libero di eserci­tare come vuole il suo arbitrio e la sua potestà: dovrà rendere conto delle sue azioni soltanto a Dio. Ogni istanza terrena è esclusa per lui[[48]](#footnote-49).

Con ciò il vescovo di Cartagine manifesta opinioni note già da lungo tempo, ed è molto indicativo il fatto che richiami come testimone la lettera ai Romani dell’apostolo Paolo, dove si dice che ogni cristiano deve deporre in futuro, ogni giudizio, e che quindi non ci si deve giudicare gli uni gli altri (Ro/z? *14,12).* Cipriano applica le parole dell’Apostolo ai Vescovi[[49]](#footnote-50). In un caso concreto, quando un laico, Papiano, lo disonorò con delle lettere e in diversi modi lo calunniò, Cipriano rispose, senza chiamare in causa nessun giudice terreno, semplicimente: *Habes tu litteras meas et ego tuas. In die iudicii ante tribunal Christi utrumque recitabitur![[50]](#footnote-51)*

Ma Cipriano non ignora, né vive fuori del suo tempo e della storia. Egli conosce le vicissitudini della vita e non chiude gli occhi di fronte al fatto che vi sono vescovi manchevoli. Durante il primitivo cristianesimo non si era parlato di ciò perché non se ne era presentata l’occasione. Si confrontino, a tale riguardo, le lettere di Ignazio[[51]](#footnote-52) e di Cipriano per rendersi subito conto, con chiarezza, di come le cose siano cambiate: lì troviamo ancora vescovi non riprovevoli e cristiani puri *portatori di Dio,* in *unione e armoniosa comunione d'amore,* qui, un secolo e mezzo dopo si hanno continue contese, liti e divisioni; lì il taciturno vescovo, il lumi­noso modello, qui, il vescovo rissoso, la necessità impellente; lì, seri ne­mici solo dall’esterno, qui, criticoni funesti e blasfemi, fomentatori di di­visioni anche all’interno.

Gli angeli sterminatori dello gnosticismo e del montañismo sono passati dalle porte dei cristiani non senza fare danno, e la pressione delle crescenti persecuzioni ha snervato e fuorviato molti capi e maestri. Que­sta è la situazione a partire dalla quale il vescovo di Cartagine parla del vescovo peccatore. Si rimarrebbe delusi qualora ci si aspettasse in Ci­priano un cambiamento della sua concezione in relazione agli ultimi eventi, come Callisto o Stefano. In realtà egli affida i vescovi peccatori al giudice divino, ma non li tollera all’interno della Chiesa. Le comunità si devono separare da essi e i co-vescovi li devono allontanare dalla co­munione ecclesiale. Essi hanno perso il loro ufficio senza che fosse ne­cessaria la sentenza di un giudice terreno[[52]](#footnote-53). Ma non si può certamente dire che in Cipriano, ideale e vita, teoria e prassi abbiano coinciso senza contrasto. Questo vale per il suo concetto di Chiesa, ma vale in modo particolare per quanto riguarda l’intoccabilità e l’inamovibilità dei vescovi[[53]](#footnote-54).

Spinti dalle crescenti necessità sorte nella seconda metà del secondo secolo, i concili cominciavano a guadagnare sempre maggiore influenza. Se quindi un concilio provinciale emanava decisioni per tutta la Chiesa provinciale, anche quei vescovi che la pensavano diversamente doveva­no sottostarvi. I concili giudicavano i vescovi e quindi esercitavano una giurisdizione su di essi, senza che venisse atteso il futuro giudizio di Dio[[54]](#footnote-55). Strettamente parlando, la dichiarazione che un vescovo potesse essere dichiarato *abstentus* (allontanato), poteva essere emanata o da un singolo vescovo o da un sinodo, e implicava un giudizio — anche se non in un senso formalmente giuridico — una *sententia^* per usare una terminologia cara a Cipriano [[55]](#footnote-56).

Al di sopra quindi del vescovo è presente, così di fatto, anche se non di diritto, una istanza terrena più alta. In questo non c’è alcun dub­bio: in Cipriano permane un ideale legato al passato, quello dell’intocca- bilità e inamovibilità dei vescovi, ed egli vuole esserne il tutore e il di­fensore in tutti i casi in cui è minata l’unità della Chiesa. Ma spesso il suo carattere impulsivo ed irruente e le circostanze del tempo (le eresie e lo scisma) lo costringono a scelte contrarie.

Nel periodo che segue, caratterizzato dal crescente inserimento del cristianesimo nella vita pubblica, si renderà sempre più necessaria una rigida organizzazione che segnali con chiarezza i vescovi manchevoli e, dove sarà possibile, indirizzarli sulla giusta via rimettendoli al giudizio divino. Se si valuta la situazione senza prevenzioni, si riconoscerà facilmente come fosse necessaria anche per i vescovi un’istanza terrena. Questa si trovò all’inizio nei sinodi, convocati sempre come organi di diritto. Mentre l’idealismo di Cipriano, in pratica inutilizzabile, si perse nel donatismo, si pervenne alla convinzione che sulla terra un vescovo potesse giudicare un altro vescovo, come già erano stati giudicati gli stessi profeti. Il motivo più profondo di questa consapevolezza poggiava sulla autorità della chiamata divina del vescovo, dalla quale ne conseguiva, a ragione, che anche una maggioranza di vescovi o un sinodo fossero un organo di Dio ripieno dello Spirito Santo. Un modello biblico, in questo senso, lo si trovava nel concilio apostolico di Gerusalemme *(At*

Il sinodo provinciale, in seguito, divenne la prima istanza per l’episcopato. Andando più avanti ci si avviò verso una normativa dei princìpi legislativi necessari per un processo giuridico[[56]](#footnote-57). Si evidenzia, ancor di più tale cambiamento quando la Didascalia, circa del 300, descrive molto dettagliatamente il processo in caso di liti e di punizioni tra i cristiani. Vi si ritrova l’ammonizione di san Paolo, secondo la quale un cristiano non deve comparire davanti ad un tribunale pagano; inoltre associa al vescovo che presiede in giudizio l’idea che sia Cristo stesso presente nel dibattito[[57]](#footnote-58).

Un fatto storico che ha destato stupore nei contemporanei e nella storiografia successiva, ma che non viene citato da Kòniger, merita qui di essere ricordato: si tratta del comportamento assunto dall’imperatore Costantino, durante la celebrazione del concilio di Nicea (325), nei confronti di alcuni vescovi accusati dai loro confratelli.

Racconta Rufino (345 ca.-410/411) nella sua Storia della Chiesa: «In quel concilio avvenne pure un fatto ammirevole da parte dell’imperato­re, ed io non credo di doverlo passare sotto silenzio. Erano convenuti vescovi da quasi tutte le parti e, come accade di solito, obbedendo a ra­gioni diverse, essi provocavano fra di loro certi pretestuosi diverbi. L’imperatore veniva frequentemente interpellato dai singoli interventi: gli venivano offerti dei libelli e rivelate certe colpe, e così l’attenzione veniva rivolta più intorno a tali pretesti che non sull’argomento per il quale era stata decisa l’assise. Egli allora, osservando che a motivo di ta­li contese la causa dell’argomento principale finiva per essere del tutto elusa, fissò un determinato giorno nel quale ognuno dei vescovi, avendo qualche riserva da proporre, la presentasse. E così, messosi a sedere, ac­colse da ciascuno i libelli presentati; quindi, dopo avervi riflettuto, senza rivelare quanto in essi era contenuto, si rivolse ai vescovi con queste pa­role: *Iddio vi ha costituiti vescovi e vi ha concesso il potere di emettere giudici an­che su di noi, e proprio per questo noi siamo a buon diritto giudicati da voi, men­tre voi non potete essere giudicati dagli uomini. Per effetto di questo principio voi dovrete attendere il giudizio di Dio solo, nelle cause sorte tra di voi, e perciò le vo­stre contese, di qualunque natura esse siano, devono essere riservate alla sentenza divina. In realtà, voi stessi siete stati dati da Dio a noi come altrettanti dei: non è opportuno che un uomo giudichi gli dei, ma soltanto Colui del quale è scritto: «Dio si è posto nel consesso degli dei e si è costituito giudice degli dei in me^o ad essi (Sai 81,1)»\*.*

Un secolo più tardi i Canoni Apostolici regolano le punizioni per i vescovi colpevoli come se il principio della ingiudicabilità episcopale non avesse avuto mai valore[[58]](#footnote-59). Ma, mentre tale principio, in generale, venne escluso per l’episcopato globalmente inteso, mantenne però suc­cessivamente il suo valore e riferimento per una sola persona: il vescovo di Roma, che, secondo l’andamento naturale delle cose fin qui esposte, si sarebbe dovuto anch’egli, proprio come vescovo, sottomettere al giu­dizio sinodale[[59]](#footnote-60).

Costantino aveva esentato il clero dalla giurisdizione civile sotto­mettendo i sacerdoti alla competenza del loro vescovo ed i vescovi a quella del metropolita. Il concilio di Sardica poi nel 342-343 aveva stabi­lito che la sede romana sarebbe stata l’ultima istanza d’appello per i pro­cessi ecclesiali; riconosceva inoltre che senza il papa, in definitiva, nes­sun vescovo poteva essere deposto e determinò il criterio che i vescovi dovevano seguire quando bisognava ricorrere dai concili provinciali alla suprema autorità della chiesa[[60]](#footnote-61). E vero però, che innanzitutto nei pro­cessi criminali del quarto e del quinto secolo, tale regolamento non sem­pre venne osservato, nonostante che i vescovi di quel tempo vi si appel­lassero sempre *(privilegium fori).*

Nel caso di papa Damaso (366-384), accusato presso l’imperatore Valentiniano I (363-375) di sedizione e omicidio e sostituito dall’antipa­pa Ursino, i Padri del concilio Romano (378)[[61]](#footnote-62) fecero istanza all’impera­tore Graziano (375-383) perché la competenza giurisdizionale riguardo al titolare della sede romana spettasse, nelle cause penali, solo all’impera­tore e non ai funzionari romani. Essi avevano fatto due petizioni: che il pontefice non dovesse sottostare a giudizi pubblici civili, perché se tutti i vescovi ne erano esenti, egli lo era a maggior ragione a motivo della prerogativa della Sede Apostolica; e che la causa del pontefice fosse trat­tata direttamente o da un concilio o dall’imperatore.

L’istanza sembra sia stata respinta, in quanto non fu consegnata al­cuna lettera imperiale come risposta alla richiesta sinodale. Tuttavia, questa petizione è molto significativa perché segna una tappa importan­te nella storia del diritto ecclesiastico. Leggendo la storia della Chiesa precedente a papa Damaso, si nota come parecchi vescovi di Roma sia­no stati destituiti dalla loro carica ad opera di un tribunale presieduto dall’imperatore, e ciò a partire dal tempo delle persecuzioni prima e a quello degli scismi dopo. È il caso ad esempio del conflitto sorto all’ini­zio del terzo secolo tra Ippolito e il già ricordato Callisto. Ippolito, av­versario di quest’ultimo, disapprovando il principio, riferisce che Calli­sto abbia asserito che non si debba chiedere la deposizione del vescovo caduto in peccato mortale. Si segnala anche, nel terzo secolo, lo scisma operato da Novaziano e Cornelio e il caso di papa Liberio, esiliato dal­l’imperatore Costanzo dopo il sinodo di Milano (355)[[62]](#footnote-63). Il sinodo roma­no del 378 aveva riconosciuto l’imperatore come giudice supremo e il solo competente nel giudicare il vescovo di Roma.

Papa Zosimo, in una lettera del 21 marzo 418 diretta ai vescovi del concilio di Cartagine, afferma per la prima volta che, secondo la tradi­zione dei Padri, l’autorità della sede apostolica è tale che nessuno ha mai osato discutere le sue deliberazioni. Egli fa derivare tale affermazione dalla stessa promessa che Cristo fece a Pietro: qualunque cosa l’apostolo Pietro avesse legato in terra sarebbe stata legata nei cieli e qualunque co­sa avesse sciolto in terra sarebbe stata sciolta anche nei cieli *(Mi 16,19).* Pertanto, il potere petrino di legare e sciogliere si trasmette da Pietro ai suoi successori che hanno ereditato la sede alla quale spetta la cura e la sollecitudine di tutte le Chiese. Per questo l’autorità del vescovo di Ro­ma è tale che nessuno potrà mai contestare il potere e la validità delle sue dichiarazioni[[63]](#footnote-64). Papa Zosimo aggiunge soltanto che le decisioni della sede apostolica non possono essere annullate o cancellate da nessuno. Il pontefice sostiene l’impossibilità di appellarsi contro il papa, nel senso *Roma locuta est, causa finita* ; ma non parla, né implicitamente né esplicitamente, del principio dell’ingiudicabilità e dell’immunità del papa, come vorrebbero affermare Poma[[64]](#footnote-65) e Moynihan[[65]](#footnote-66). In Zosimo abbiamo l’espressione fondamentale di quello che sarà molto più tardi il *primatus iurisdietionis^,* distinto chiaramente da ogni pretesa di vedervi inserito anche il principio dell’immunità personale del papa: *Quamvis Patrum traditio apostolicae sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet,... tamen cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia[[66]](#footnote-67).*

La stessa pretesa giuridica viene ribadita pochi anni dopo 1’11 marzo del 422, in una lettera di Bonifacio I al vicario papale Rufo, vescovo di Tes- salonica. Il pontefice, con esplicito riferimento alle parole del suo predeces­sore, afferma che una sentenza emessa dalla sede apostolica ha un valore de­finitivo e, pertanto, non può essere revocata da nessuno[[67]](#footnote-68).

In un’altra lettera scrive che la sede apostolica, nei confronti di tutte le chiese ha la stessa funzione del capo rispetto a tutte le membra del corpo. Chiunque volesse allontanarsene e non essere in comunione sarà tagliato fuori dalla religione cristiana[[68]](#footnote-69).

Secondo Bonifacio I non è possibile dissentire dai giudizi emessi dal capo: contestarne o rifiutarne le sentenze comporterebbe l’uscire dal­la comunione ecclesiale. La vita di fede dipende dalla relazione che si in­staura con il capo della Chiesa, cioè con la sede di Roma. Si deve quindi riconoscere l’autorità del capo come guida e giudice delle cause, in mo­do che una sentenza da lui pronunciata non debba soggiacere a ritratta­zione di sorta. Il pontefice fa riferimento alla comunione con la sede di Pietro e, facendo appello alla sua autorità, sviluppa l’idea giuridica della relazione tra Pietro e la sua sede[[69]](#footnote-70).

Papa Gelasio dichiarava ancora più esplicitamente, in due lettere, una indirizzata a Fausto, legato papale a Costantinopoli (493), e l’altra ai vescovi della provincia della Dardania (1 febbraio 495), che spettava a quella di Roma giudicare su tutta la Chiesa. Questa non poteva essere condotta davanti ad un tribunale e le sue sentenze non potevano essere giudicate da alcuno. Il pontefice, nella lettera inviata a Fausto, avoca a sé il diritto di giudicare la deposizione del patriarca Acacio e oppugna la contestazione dei vescovi orientali che ascrivevano — secondo la dispo­sizione e la prassi canonica orientale — alla loro compentenza il diritto di giudicare la causa del patriarca. Quindi, in questo caso, gli orientali si rifiutavano di accettare e di riconoscere l’autorità romana. Gelasio affer­mava che solo il vescovo di Roma poteva decidere sulla deposizione di Acacio e non qualsiasi concilio. Così egli difende la sua posizione e la sua pretesa, rispondendo alle obiezioni dei vescovi greci: i canoni aveva­no prescritto che nel giudicare e definire una sentenza ritenuta ingiusta si ricorresse alla sede apostolica come sede superiore. La prima sede ha il diritto di esaminare la causa; nessuno potrà mai appellarsi contro di essa: il suo giudizio è insindacabile e le sue sentenze non possono essere cassate da nessuno; tutti, infine, sono tenuti ad osservare i suoi decreti. La prima sede giudica su tutta la Chiesa, e non può essere giudicata da nessuno; gli stessi canoni non potranno mai chiamare in giudizio la sede apostolica[[70]](#footnote-71).

Qui è riportata, in un certo qual modo, *expressis ver bis,* come sostie­ne Schatz[[71]](#footnote-72) — che vede nel testo gelasiano il fondamento e l’enunciato del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur —* l’ingiudicabilità del ponte­fice romano. Quest’idea ci sarebbe data qualora si prendesse isolatamen­te l’espressione *ipsam (prima sedes) ad nullius commeare iudicium,* estrapo­landola da tutto il contesto in cui è inserita. All’interno dell’intero testo infatti si afferma che la sentenza della prima sede rimane insindacabile e non può essere né violata né toccata da nessuno. Gelasio quindi non fa altro che ribadire, con toni più accesi e forti — fino ad alterare l’idea ri­ferita già dai suoi predecessori, i papi Zosimo e Bonifacio — che una sentenza, una volta proferita ed emessa da Roma, è irreformabile, nel senso che *P^oma locuta est, causa finita.* Il contesto dell’espressione invece ci porta ad assumerla ed interpretarla, in un senso specifico, con un si­gnificato minimale. Essa ha la stessa valenza e lo stesso senso dell’e­spressione successiva: *nec de eius unquam praeceperunt judicio judicari.* Gela­sio afferma soltanto, e in modo categorico e chiaro, che non è possibile appellarsi contro una sentenza del papa. Molto tempo dopo, a partire dal secolo IX con papa Niccolò I e particolarmente durante la riforma gregoriana, è stato dato a questa affermazione un significato ed un senso più ampio: si vedrà già in essa l’esistenza del principio dell’ingiudicabili- tà e dell’immunità personale del papa, ma si tratta sempre di una inter­polazione o di una errata reinterpretazione del brano gelasiano.

In forza dell’autorità di Pietro, la prima sede ha il diritto di giudi­care su tutti e nessuno potrà sindacarne il giudizio. Inoltre ha il potere di assolvere coloro che sono stati condannati ingiustamente e di condan­nare, senza bisogno di un sinodo, coloro che lo meritano.

La Comunità cristiana sa che la sacrosanta Chiesa romana ha il dirit­to di giudicare tutti, ma a nessuno è permesso di giudicare la sua senten­za. Se è vero che ci si può appellare ad essa da tutte le parti del mondo, non è permesso però farlo contro di essa. Tutto questo è possibile per il *principatus* che l’apostolo Pietro ricevette e continuerà a tenere in forza delle parole del Signore[[72]](#footnote-73). Gelasio, quando formulava questi concetti, sapeva di riferirsi alla più antica tradizione romana. In continuità e in correlazione con lo sviluppo del primato del vescovo di Roma, già dal secolo quarto il *primatus iurisdictionis* era stato particolarmente eviden­te[[73]](#footnote-74). E ciò a partire dal concilio di Sardica 342-343 e, successivamente, con i papi Zosimo e Bonifacio.

Secondo Gelasio, la motivazione sulla quale si fonda l’insindacabili­tà del giudizio della Chiesa di Roma è legata all’idea del primato che go­de fra tutte le Chiese: essa ha ricevuto in eredità tutti quei privilegi che il suo fondatore ha ottenuto direttamente dal Signore. Emerge in modo chiaro, sia in papa Zosimo che in Gelasio, il riferimento scritturistico di *Mt 16,18-19* applicato esclusivamente alla Chiesa di Roma, come prima sede apostolica, ed erede delle prerogative petrine. Con queste afferma­zioni vengono garantite e difese tanto le decisioni papali come anche il superiore potere di giurisdizione della sede apostolica. Fra le Chiese apostoliche, quella di Roma ha un posto privilegiato, sia in forza del te­sto di *Mt 16,19,* che della persona dell’apostolo Pietro, la cui cattedra è stata ereditata dalla Chiesa romana.

La formula *legare e sciogliere* indica un’autorità che si estende a tutto, espressione dello sviluppo della monarchia papale che si va sempre me­glio consolidando. L’affermazione più comune che esprime tale concet­to, è quella di Roma-Gz/w/, testa di tutto il corpo che è la Chiesa univer­sale. Questa è considerata dai papi di questo periodo come un corpo, non soltanto nel senso di una comunione spirituale e sacramentale con Cristo, ma anche nel senso sociale o corporativo della parola: essa ha co­me tale un *caput,* un *princeps.* Il *Caput,* che tiene il posto di Pietro, ha un ruolo e un carico di responsabilità universale. E interessante osservare lo slittamento che ha subito l’originaria idea paolina in cui è Cristo il so­lo Capo della Chiesa. Essa, infatti, non ha alcun altro capo che Cri­sto-Sposo, mentre i pontefici parlano della Chiesa romana come *Caput Ucclesiae.*

Inoltre, Gelasio nutre la convinzione che lo stesso Pietro trasferisca questo peso nei suoi successori: Pietro è presente e vive nei suoi succes­sori. A tal riguardo Leone Magno amava definirsi: erede, l’erede petri- no.

Per i papi del V secolo il vescovo di Roma è il vicario del principe degli Apostoli, l’esecutore visibile e attuale delle sue azioni. Il privilegio di Pietro continua ad esistere nel suo successore o erede. Questi è il *Ca­put,* il *Princeps.* Il concetto che Pietro mantiene il *principatus* fra gli apostoli significa che ha il potere supremo nel suo ordine[[74]](#footnote-75).

La sede romana viene detta sede apostolica perché è la sede di Pietro vivente, dal momento che vi si siede il vicario di Pietro. L’espressione *sedes apostolica* diventa assai comune a partire dalla seconda metà del secolo IV e designa, più che la Chiesa romana, la stessa persona del papa[[75]](#footnote-76). Pertanto, questa identificazione tra *Sede apostolica* e la persona del papa fa concludere che il vescovo di Roma, il papa, e non la Chiesa intesa come *Congregatio fidelium,* gode del privilegio dell’in­sindacabilità nelle sue sentenze. Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* sarà, quindi, esteso soltanto alla persona del pontefice. E ciò a motivo dell’identificazione dei romani pontefici con san Pietro e della presenza perenne del’Apostolo in quella Chiesa[[76]](#footnote-77).

Si può concludere, quindi, che fino a papa Gelasio veniva afferma­to il principio dell’insindacabilità e intoccabilità delle sentenze, dei ver­detti papali, ma non si parlava in modo esplicito dell’esenzione persona­le del romano pontefice. Si riconosceva, pertanto, l’autorità del vescovo di Roma come giudice supremo nelle cause maggiori, in modo che una sentenza da lui pronunciata non poteva soggiacere a ritrattazione di sor­ta63.

1. SIMMACO (498-514)

Il tormentato pontificato di Simmaco si colloca in un momento quanto mai delicato: era in atto una rottura con l’Oriente (lo scisma acaciano: 484-519) ed in Italia regnava un re ariano, Teodorico (493-526), il cui trono era stato riconosciuto da parte dell’imperatore Anastasio I (491-518) per la mediazione del senatore Festo e del suo partito. In seno alla Chiesa romana si riflettevano le opposte aspirazio­ni che agitavano la vita politica d’Occidente: il contrasto fra il partito nazionale e l’imperialismo bizantineggiante, fra l’autonomia ecclesiasti­ca ed il prepotere civile.

Il vuoto di autorità generato dalla caduta dell’impero romano d’Occidente (476) viene colmato dai papi. Siamo in un periodo di trasformazione della società romana ed italiana, e la crisi generale si volge a vantaggio della chiesa di Roma. Si verifica infatti questo interessante fenomeno: più il potere civile si dissolve, più la chiesa romana acquista autorità religiosa e politica.

Alla morte di papa Anastasio (498) assistiamo ad un vero e pro­prio conflitto per l’elezione alla cattedra di Pietro. Da un lato i fedelis­simi di Costantinopoli, guidati dal capo del senato Festo, candidarono l’arciprete Lorenzo, filobizantino, dall’altro la corrente opposta, soste­nitrice dei principi papali leonino-gelasiani, perseguendo una politica puramente romana, elesse il diacono Simmaco, prima che avesse luogo la consacrazione di Lorenzo. Il re Teodorico, che doveva a Festo e al suo partito il riconoscimento ufficiale della propria sovranità, agiva con molta cautela: temeva le eccessive tendenze favorevoli a Bisanzio, mentre non ignorava che la maggioranza del clero si era dichiarata per Simmaco La sua condotta durante lo scisma laurenziano desta infatti delle perplessità[[77]](#footnote-78).

Alla duplice elezione papale di Simmaco e di Lorenzo seguirono tor­bidi e forse un’imposizione del senato costrinse i due a recarsi personal­mente a Ravenna, al *comitatus* del re, per avere un *iudicium aequitatis.* Teo­dorico dichiarò di riconoscere quello che era stato eletto per primo e che aveva un seguito maggiore, cioè Simmaco. Questi, ottenuto il riconosci­

mento il primo marzo 499, si affrettò a convocare in san Pietro un sinodo, durante il quale emanò un decreto sull’elezione papale con cui intendeva impedire che si ripetesse quanto era avvenuto, assicurando al papa regnante una sorta di diritto di designazione riguardo al suo successore. Veniva esclusa in pratica qualsiasi ingerenza esterna nella elezione, come anche il ricorso a un *iudicium* dell’imperatore o del re al governo in Italia. Tra i firmatari dei decreti sinodali, troviamo lo stesso Lorenzo [[78]](#footnote-79), che poco dopo fu allontanato da Roma con la promozione a vescovo di Nocera.

Ma il trionfo di Simmaco fu breve. Festo riprese la lotta ed ebbe l’accortezza di non affrontare direttamente il dissidio religioso tra Roma e l’Oriente, ma preferì accusare Simmaco presso il re di varie infrazioni, e cioè di avere irregolarmente celebrato la Pasqua il 25 marzo anziché il 22 aprile, avere alienato in modo non legittimo i beni ecclesiastici, e non escluse l’accusa infamante di turpi pratiche con donne[[79]](#footnote-80).

Teodorico convocò Simmaco a Ravenna davanti al *comitatus regis,* e intanto inviava a Roma come visitatore il vescovo Pietro d’Altino, per guidare la situazione del momento, cioè *per i giorni pasquali[[80]](#footnote-81)* dell’anno 501 [[81]](#footnote-82). La versione laurenziana riferisce che Simmaco avrebbe visto tran­sitare a Rimini quelle donne a causa delle quali era stato accusato[[82]](#footnote-83). Il papa, avendo saputo — secondo la versione romana — che la sua sede era stata occupata[[83]](#footnote-84), cercò di rientrare a Roma, ove Teodorico convocò, per volere del senato e del clero, un sinodo di vescovi italiani perché giudicassero le accuse mosse al papa [[84]](#footnote-85).

Teodorico spedì quindi una *iussio* nelle diverse province ecclesiasti­che d’Italia. I vescovi della Liguria, delle Venezie e dell’Emilia, non tut­ti certo costretti dalla necessità di una tale sosta, si raccolsero alla corte del re, a Ravenna, per chiedere se fosse stata proprio indispensabile la loro presenza al sinodo, dal momento che erano vecchi ed infermi. Il re rispose che le colpe attribuite al pontefice erano così gravi che, se rico­nosciute vere, si richiedeva un giudizio sinodale. I vescovi insistevano ancora dicendo che al re non era permesso convocare un sinodo, poiché questo diritto spettava solo al vescovo di Roma in forza dei privilegi che Cristo aveva conferiti a Pietro, riconosciuti dai concili. Inoltre affermavano che nella storia della Chiesa mai si era verificato che il vescovo di Roma venisse giudicato da un sinodo di vescovi. Pertanto la causa di Simmaco si presentava realmente come una novità[[85]](#footnote-86).

In verità esempi di concili convocati dall’imperatore non ne manca­vano, ma Teodorico non era imperatore, né era cattolico. Invece, non vi era alcuna traccia di giudizi pronunciati da vescovi sul vescovo di Roma.

Questa difficoltà era avvertita, forse, anche dal re, il quale rispose ai vescovi che il papa aveva dato, senza dubbio dietro sua richiesta, il consenso alla convocazione; e a tal fine fece loro consegnare copia delle lettere papali e degli atti relativi alla causa.

I laurenziani accusavano i simmachiani di addurre pretesti per non sottoporre il pontefice a giudizio: *questo apertamente essi affermano per dife­sa del Romano Pontefice che da nessuno debba essere chiamato in giudizio, anche se la sua condotta sia tale, quale lo si accusa* Abbiamo qui la prima afferma­zione storica del *nostro* assioma, attribuita polemicamente ad una fazione. I simmachiani sono stati infatti i primi a sostenere verbalmente, e a for­mulare poi attraverso degli apocrifi, il principio che il romano pontefice non poteva essere giudicato da nessuno e in nessun caso, e questo a con­ferma di una supposta lontana tradizione dell’immunità papale. Gli apo­crifi sono i testimoni leggibili di quanto allora si asseriva e si compiva.

* 1. Il sinodo romano del 501

Il sinodo si riunì nel mese di maggio e si protrasse fino al 23 otto­bre del 501[[86]](#footnote-87). Si divide formalmente in due convocazioni e in quattro sessioni. Nella prima sessione, tenuta a maggio nella basilica di Giulio (S. Maria in Trastevere), il papa autorizzò i vescovi convenuti a proce­dere contro di lui se lo avessero trovato colpevole, richiedendo tuttavia che prima d’iniziare i dibattiti gli venissero restituite tutte le chiese e l’amministrazione dei beni e fosse allontanato il visitatore.

I Padri sinodali fecero istanza al re sospendendo le sedute in attesa della risposta. Teodorico respinse la pregiudiziale di Simmaco per il possesso dei suoi beni, gli ordinò di sottoporsi al giudizio del sinodo e comandò la prosecuzione dei lavori.

Il sinodo fu quindi convocato per la seconda volta durante l’estate, nella basilica di S. Croce in Gerusalemme presso il palazzo sessoriano. Gli amici di Simmaco si agitavano per impedire che si arrivasse al giudi­zio: sostenevano che il papa non dovesse essere sottoposto ad interroga­torio e che il re Teodorico aveva affidato loro la questione come una causa nuova[[87]](#footnote-88). Si appellavano inoltre alle leggi civili ed ecclesiastiche per impedire che i loro avversari chiamassero i servi del papa a testimo­niare sulla sua condotta. Mentre i sinodali discutevano sul da farsi, il pa­pa decise di presentarsi liberamente al sinodo. Ma mentre si recava alla seconda sessione, per via fu aggredito dai partigiani di Festo che uccise­ro alcuni del suo seguito. Simmaco rientrò allora nel suo rifugio in san Pietro e fece sapere che non si sarebbe più presentato.

Dopo l’attentato al papa, i sinodali interruppero di nuovo i lavori perché non erano più in grado di proseguire. Eco di questi avvenimenti pare sia il libello apologetico inviato da Simmaco all’imperatore Anasta­sio con le risposte a diverse obiezioni. Ad una prima obiezione imperia­le il papa risponde: *Tra una pioggia di sassi evasi incolume: Dio ha giudica­to* [[88]](#footnote-89). Afferma così di avere subito il giudizio di Dio, che era in suo favo­re, e attraverso la metafora riafferma la sua dottrina che la legittimità dei suoi poteri discende direttamente da Dio. In questa lettera Simmaco so­stiene l’uguaglianza piena delle due dignità, imperiale e papale, in pari grado subordinate alla mente divina. Tali autorità si sviluppano in una sfera autonoma senza contrapporsi. Come poteva pretendere Anastasio di erigersi ad accusatore per la sua qualità d’imperatore e di giudice?[[89]](#footnote-90) Il pontefice reclama e difende il supremo diritto della sua dignità, in for­za della quale la parola del papa è sovrana.

Teodorico inviò il 27 agosto una nuova *praeceptio* nella quale ricor­dava ai vescovi di avere convocato il concilio su istanza del senato e del clero al fine di giudicare le accuse rivolte contro il papa. Metteva anche in risalto di aver affidato al sinodo il diritto di dare sentenza di assolu­zione o di condanna secondo giustizia, emettendo cioè un giudizio sog­gettivo, non basato sul diritto positivo. Veniva così implicitamente am­messa la mancanza di una legge, con la quale si potesse giudicare un pa­pa. Teodorico sollecitava finalmente un giudizio per il bene della Chiesa e per la pace nella città di Roma, dando perciò la facoltà d’interrogare qualsiasi persona, da cui si potesse trarre la verità.

C’è qui, forse, un chiaro riferimento alla questione dell’interrogato­rio degli schiavi, che egli accettava contro le leggi del diritto romano. Che se poi il sinodo volesse definire la questione senza discutere, lo fa­cesse senz’altro, pur di rendere la pace al clero, al senato e alla città di Roma[[90]](#footnote-91).

I vescovi si riunirono il primo settembre, ma incerti sul da farsi, dato che il papa si rifiutava categoricamente di presentarsi davanti al si- nodo. La questione era davvero insolita: Simmaco non poteva essere ac­cusato di contumacia perché nelle precedenti sedute era stato presente, né poteva essere soggetto all’autorità del sinodo in quanto spettano solo al papa, secondo i canoni, gli appelli di tutti i vescovi[[91]](#footnote-92).

Essi erano combattuti da un grave dilemma: da un lato riconosceva­no la sovrana autorità pontificia e confessavano la loro incompetenza a giudicare il papa, ma dall’altro sapevano di aver ricevuto dal re la potestà di farlo. Per questo decisero di rimettere il caso al re. Scrissero essere cosa inaudita e senza precedenti che il pontefice di quella sede fosse citato e in­terrogato in giudizio, e che mai si era verificato un simile processo. I Pa­dri sinodali, dichiarando quindi l’incompetenza del sinodo, negano al si- nodo stesso il diritto di esercitare le funzioni di assemblea giudicante.

Ma Teodorico insistette il primo ottobre con una nuova ed ultima *praeceptio* all’intero sinodo, dove dichiarava di meravigliarsi che si ricor­resse a lui per consiglio: se egli avesse voluto, avrebbe potuto pronun­ciare il giudizio in consiglio regio, ma dal momento che la causa riguar­dava Dio e il clero, che insieme al senato aveva chiesto il concilio, egli aveva creduto bene affidare ai vescovi il giudizio sul pontefice[[92]](#footnote-93). Il re sot­tolineava che non si trattava di incompetenza giuridica da parte sua, ma di delicatezza e libertà personale che gli permetteva di conseguire un mag­giore consenso e appoggio nella penisola, atteggiamento che noi possia­mo interpretare come evidente tattica politica. Dunque, se i vescovi non volevano discutere la causa, che concludessero in ogni modo, senza timo­re di lui, ma solo di Dio, al quale dovevano rendere conto. Egli avrebbe approvato la decisione, purché restituissero la pace. Ma se non avessero raggiunto un tale obiettivo sarebbero stati ritenuti partigiani di una delle due parti[[93]](#footnote-94). Teodorico sosteneva che sarebbe stato meglio discutere la causa per non dare ai sacerdoti adito a comportamenti negativi. Da que­sto si deduce che egli voleva che il papa venisse giudicato.

Il 23 ottobre 501 ebbe luogo la quarta ed ultima sessione del sino­do, che negli atti viene designato con l’epiteto *Palmare™.*

È da notare che, fin dalla prima seduta sinodale, erano presenti soltanto i vescovi. Ciò si poneva contro la consuetudine romana, che prevedeva nei sinodi la presenza dei presbiteri e dei diaconi ma rivela al tempo stesso che il papa era considerato indubbiamente superiore ad es­si, che come sudditi non potevano prendere parte al giudizio sul papa, a differenza dei vescovi, che venivano considerati uguali al papa.

I dissidenti laurenziani non presero parte a questa seduta perché vo­levano che fosse rispettata la procedura e venisse pronunciata una regola­re sentenza. La maggioranza del sinodo invece affermava che, rimettendo la causa al giudizio divino, non si intendeva avviare i sacerdoti verso l’errore, quanto invece richiamarli. Si esortava ad evitare che fossero disperse le membra della Chiesa e si metteva in risalto l’autorità della sede apostolica e il primato del vescovo su cui si riversavano i privilegi di Pietro. Appellandosi inoltre alla sacra Scrittura, tutti venivano invitati a riconoscersi peccatori e ad aprirsi al perdono e alla carità fraterna. E se questo discorso andava rivolto a tutti i cristiani, tanto più doveva essere applicato al successore di Pietro, erede dei suoi privilegi[[94]](#footnote-95).

Il partito simmachiano trionfò e concluse non con una sentenza, ma con una dichiarazione, che respingeva l’accusa contro Simmaco poiché egli era detentore della Sede Apostolica, che sta al di sopra di tutti questi malcontenti. Simmaco fu così affidato al tribunale di Dio [[95]](#footnote-96) e si tralasciò di esaminarne l’accusa. Rimettendo quindi la sentenza al Giudice Supremo, i vescovi si sottraevano al compito di pronunciarla, e poiché il giudizio divino non poteva essere dato che dopo la morte, nell’attesa Simmaco rimaneva il papa legittimo. Il sinodo non pronunciò un verdetto, ma solo il riconoscimento della legittima dignità pontificia, e dichiarava il pontefice essere *immune, libero e sen^a alcuna obbligazione* del popolo cristiano sulle accuse. Esortava quindi tutti i fedeli a rientrare in comunione con Simmaco, non dimenticando che Dio è il Dio della pace, e pertanto, chi non accettava la decisione sinodale doveva renderne conto a Dio [[96]](#footnote-97).

A tale conclusione sinodale aveva anche indirettamente contribuito il comportamento di Teodorico il quale, con la sua teoria del non intervento, lasciava maggiore libertà all’episcopato romano.

La vicenda di papa Simmaco dimostra che i vescovi erano molto li­gi all’osservanza delle leggi sia civili che ecclesiastiche. Fin dalla convo­cazione del sinodo dubitarono che il re avesse il diritto di convocazione, prerogativa questa riservata al papa; e durante i lavori sinodali, si appel­larono a tutte le leggi esistenti pur di non pronunciare una sentenza giu­diziaria contro il papa. La difficoltà nasceva dal fatto che la causa era totalmente nuova e la storia non forniva alcun esempio che li potesse illuminare sul modo di procedere II papa è il superiore che non può essere giudicato dagli inferiori; su di lui si riversano gli stessi privilegi che Cristo ha voluto trasmettere all’apostolo Pietro. L’assemblea sinodale quindi rifiutò di essere organo giudicante, dichiarandosi priva della adeguata competenza e autorità: era il riconoscimento ufficiale che Simmaco — cioè il papa — era superiore al sinodo e allo stesso Teodorico. Il pontefice di Roma, in quanto superiore istituzionalmente ad ogni autorità, non poteva essere giudicato da nessuno, qualunque fosse il capo d’accusa mosso dai suoi avversari.

Questo sinodo, come gli altri celebrati durante il pontificato di Simmaco, rimane una pietra miliare sulla via della completa affermazio­ne del potere papale [[97]](#footnote-98).

* 1. Ennodio (474ca.-521) e Avito (450-525)

Teodorico voleva, con il sinodo del 501, ristabilire la pace all’inter­no della città di Roma, ma il suo desiderio non potè realizzarsi. Egli non venne meno alle decisioni dell’assemblea, della quale riconobbe sempre la legalità, ma lo scisma laurenziano perdurò e si estinse di fatto, non dopo la celebrazione dei sinodi simmachiani (23 ottobre 501 e 6 novem­bre 502) né dopo il ritiro di Lorenzo (506), ma soltanto dopo la morte di papa Simmaco (514)[[98]](#footnote-99).

I laurenziani sollevarono protesta di nullità degli atti sinodali ed in­sinuarono presso il re i motivi per il riconoscimento ufficiale e legale del loro esponente Lorenzo, mentre i simmachiani difendevano le delibera­zioni emanate nel sinodo del 501. Si riaccese pertanto la lotta, che non si fermò neanche con il sangue. Ambedue le fazioni nuovamente si affron­tarono con molta violenza, né la forza fu l’unico mezzo usato.

Visti insufficienti i modi violenti, ricorsero ad altri mezzi. Si ebbe­ro conflitti di penna, un serrato combattimento verbale. La lotta si muo­veva su due piani distinti e coinvolgeva persone di diversa cultura ed estrazione sociale. Un primo piano comprendeva la pubblicazione e la

diffusione di libelli indirizzati alle classi colte. Un secondo piano era co­stituito dalla diffusione di una molteplicità di foglietti volanti, i cui de­stinatari erano invece le classi popolari. Era appena terminato il sinodo, quando un anonimo laurenziano pubblica un violento libello *Contro il si- nodo e la sconveniente assoluzione*[[99]](#footnote-100). In opposizione ad esso, Ennodio[[100]](#footnote-101), al­lora diacono della chiesa di Milano e assai vicino a papa Simmaco, si af­frettò a redigere un’opera apologetica: *Libello a favore del sinodo™.* Enno­dio è stato definito per le sue molteplici relazioni e servizi resi ai papi Simmaco (498-514) e Ormisda (514-523) *fattore di storia™.*

Vogliamo, anche qui, richiamare l’attenzione sulla testimonianza di una lettera che Avito 3°, vescovo di Vienne, a nome dell’episcopato gal­lico, scrisse ai senatori Fausto e Simmaco[[101]](#footnote-102), come frammento di memo­ria ecclesiale in merito all’idea della ingiudicabilità del papa. Si tratta non di un libello, ma di una lettera-monito.

1. Ennodio

Ennodio, stilando la confutazione del libello avversario contro la legalità del sinodo segue la cronologia[[102]](#footnote-103) e le affermazioni dell’anonimo laurenziano, frase per frase, per neutralizzarne le accuse contrarie. Il suo scritto è prezioso sotto il profilo storico, ma egli non si è pronunciato per l’assoluta innocenza di Simmaco: la questione rimane insoluta[[103]](#footnote-104). In realtà, non è facile ammettere che i laurenziani abbiano inventato tutto. Il *Lìber Pontificalis,* nella versione laurenziana, accenna alla corruzione esercitata col denaro sia nell’elezione del papa che successivamente[[104]](#footnote-105). Ne troviamo conferma in due lettere dello stesso Ennodio [[105]](#footnote-106). Ma la me­desima accusa è stata lanciata, secondo la testimonianza di Teodoro il Lettore[[106]](#footnote-107), contro Lorenzo.

La lettura attenta del libello consente di enucleare due tesi-chiave d’importanza storica: il primato del romano pontefice e la sua ingiudica- bilità da parte degli uomini. Le affermazioni sono intimamente congiun­te e si richiamano vicendevolmente. Ennodio sostiene in modo chiaro e categorico il diritto d’intervento della sede apostolica nei sinodi provin­ciali e nelle *causae maiores: Leggete, o forsennati... forse che questi concili pos­sono emanare decreti su qualunque cosa senza che prima essi siano stati sottoposti altapprovazione della suprema sede apostolica? E se mai avvenga che si tratti di quelle cause che sono chiamate maggiori, non è vero che la decisione è stata riserva­ta al giudico della stessa sede? A tale proposito sta scritto: se qualche vescovo fos­se stato deposto in un concilio provinciale, si appelli, se ciò gli piaccia, al Romano Pontefice, il quale se troverà la cosa opportuna cambierà la sentenza a favore di chi è stato condannato [[107]](#footnote-108).*

Un tema molto caro ad Ennodio è il concetto della santità e dell’impeccabilità del papa. Questa idea pone ancora di più il pontefice romano in una situazione particolarmente privilegiata, che non consente di sindacarne la condotta. Il papa è santo perché egli è erede di Pietro e partecipe della santità dell’apostolo: *Noi non riteniamo che san Pietro e i suoi successori, con i privilegi della prima sede abbiano ricevuto dal Signore pure la libertà di peccare. Quegli (S. Pietro) trasmise ai suoi successori con l'eredità dell\*innocenza la perenne dote dei suoi meriti, e ciò che a lui venne concesso per I'esemplarità delle sue anioni, è di pertinenza anche di colui, di cui illustra una uguale illibatezza costume. Chi, infatti, dubiterà mai che non abbia ad essere santo colui che dalla elevatezza siffatta dignità è sollevato così in alto? E che, se venissero meno anche i meriti personali, si rivestirebbe di quelli prestati da chi lo precedette in quella carica? Dio o innalza a tanta sublimità uomini già illustri, o illumina quelli che vi sono elevati. Egli infatti conosce bene e in anticipo chi sia adatto a servire da fondamento della Chiesa, su cui poggiare la sua stessa mole^.*

Questa tesi motiva ulteriormente il principio della ingiudicabilità del vescovo di Roma: chi, infatti, oserà giudicare colui che è già santo? Egli sta talmente in alto, rispetto agli altri uomini, che nessuno lo potrà mai raggiungere, né potrà mai lederne la dignità. La sua posizione lo eleva non solo dal livello ordinario dei cristiani, ma anche da quello ecclesiale. Nessun patriarca, nessun vescovo può essere paragonato in grandezza ed autorità al vescovo di Roma.

I laurenziani insistevano con i loro argomenti contrari adducendo l’esempio di Samuele, che per la propria condotta si era appellato al giu­dizio del popolo, e quello di Atanasio, vescovo di Alessandria, che ave­va acconsentito a fare esaminare le ingiuste calunnie mosse dai suoi av­versari. Ma Ennodio rispose che, nel primo caso, non si trattava di un giudizio, anzi si mise in evidenza la superiorità del sacerdote che dichia­rava la sua innocenza dinanzi al popolo appellandosi al giudizio di

*tum, et non de maioribus negotiis, ad conlationem si quid occurrit, praefatae sedis arbitrio fuisse servatum. Sic enim habes: «Si quis episcoporum iudicio provinciali depositus fuerit, Romanum papam, si placet, rursus appellet, et ipse, si videtur, reparet iudicia in opitulatione damnati». Libellus pro synodo,* 60, rr. 9-13. Viene, qui, citato il canone 3 dei concilio di Sardica (342-343).

*38 Non nos beatum Petrum, sicut dicitis, a domino cum sedis privilegiis vel successores eius peccandi iudicamus licentiam suscepisse. Ille perennem meritorum dotem cum hereditate innocentiae misit ad posteros. Quod illi concessum est pro actuum luce, ad illos pertinet quos par conversationis splendor inluminat. Quis enim sanctum esse dubitet, quem apex tantae dignitatis adtollit, in quo si desint bona adquisita per meritum, sufficiunt quae a loci decessore praestantur? Aut enim claros ad haec fastigia erigit aut qui eriguntur inlustrat. Praenoscit enim quid ecclesiarum fundamento sit ha­bile, super quem ipsa moles innititur. Ibidem,* 52, rr. 13-21.

Dio[[108]](#footnote-109). In riferimento poi al fatto di Atanasio, non esisteva nemmeno confronto con il vescovo di Roma[[109]](#footnote-110).

Riguardo alla questione del giudizio sul papa Ennodio afferma: *per la sua specialità la causa è superiore alla competenza di chi è chiamato a giudica­re. Il sinodo, più che della propria integrità, si era preoccupato —* nel caso di Simmaco — *della dignità del papa offesa mentre si recava alla sessione[[110]](#footnote-111).* I simmachiani avevano protestato contro la decisione del re Teodorico che dietro richiesta di Festo e Probino, aveva dato alla Chiesa romana il visitatore Pietro, vescovo di Altina. Ma i laurenziani replicavano che an­che il papa aveva inviato visitatori alle altre Chiese, perciò era giusto che si sottoponesse alla legge che egli stesso aveva stabilito. A questo punto Ennodio risponde: *Un legislatore, qualora egli non lo voglia, non è com­preso nei limiti della legge da lui fatta: anche un principe, se volontariamente non si assoggetta ad una legge per la posizione elevata che occupa, non può essere citato in giudizio per avere infranto in sé ciò che ha decretato per gli altri. Esiste una legge di probità, interna e spirituale, che punisce il trasgressore e lo conduce alla vita morale, senza che la sua (auto) disciplina provenga dalla semplice necessità esterna. Si ammetta pure che Dio abbia voluto che le cause degli altri uomini siano portate a termine per mezZP di uomini, ma senza dubbio, volle riservare al suo giudizio il presule di questa sede. Volle cioè che i successori del beato Pietro al cie­lo soltanto dovessero rendere conto deli innocenza e presentare ali indagine del sotti­lissimo revisore rinviolata coscienza. Non pensate che non abbiano ad avere timore di inquisizione queste anime, che Dio a preferenza di tutte le altre volle riservare al suo giudizio. Davanti al giudice non sarà utile al reo lo splendore del suo incari­co quando i fatti stessi diventano (quasi) testimoni e giudici. Si dirà forse che nel giudizio sarà tale la condizione di tutti. Ti risponderò: ad uno solo è stato detto: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; tutto quello che scio­glierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo». Ti dirò inoltre che per la parola dei santi pontefici la dignità di questa sede è divenuta venerabile in tutto il mondo; in ogni parte di esso, ovunque si trovi un fedele, questi vi è soggetto in quanto essa è stata istituita come capo di tutto il corpo. Di lei penso abbia scritto il profeta: «Se questa è umiliata, a chi ricorrerete voi per aiuto e dove andrete a riporre la vostra grandezza? (Is 10,3)»[[111]](#footnote-112).*

È proprio del genere apologetico l’esaltazione e la difesa di una persona, di una ideologia o di una linea politica. Ennodio infatti difende l’operato del sinodo Palmare ed esalta la sede di Pietro e colui che legit­timamente la detiene. Egli definisce il papa come tutore della disciplina ecclesiastica, re grande dei pastori, capo di tutto il corpo, fondamento della Chiesa e vicario di Pietro; e rivolge alla Chiesa romana questi tito­li: rocca delle Chiese, cattedra matrice dell’episcopato e del sacerdozio, capo di tutto il corpo. Questi attributi, riferiti al vescovo di Roma e alla sua sede ne esprimono e definiscono la speciale posizione all’interno di tutto il corpo ecclesiale. Il ruolo della Chiesa di Roma in forza dei privi­legi petrini che competono soltanto al suo vescovo, è insostituibile ed ineguagliabile.

Il pontefice della Chiesa romana, come vicario di Pietro, ha ricevu­to il potere delle chiavi. La formula *legare-sciogliere* esprime l’autorità as­soluta che Cristo ha rimesso nelle mani di Pietro: ciò significa che Egli lo istituisce suo rappresentante. L’idea di Pietro come pietra-fondamen­to della Chiesa esprime la stessa verità: Pietro ha ricevuto il potere di es­sere sostituto e rappresentante di Cristo nella Chiesa. Ora quanto è detto di Pietro, è ugualmente riferito ai suoi successori nel tempo. Secondo la visione teologica di Ennodio, ecco in che cosa consiste la superiorità della sede apostolica: il papa ha un’autorità trascendente ed il diritto di esercitarla con la stessa capacità ed autorità conferita all’apostolo da Ge­sù Cristo. Da questo principio derivano non soltanto le rivendicazioni dell’autorità papale di fronte all’intera Chiesa, ma anche la diffusione della dottrina dell’ingiudicabilità personale del papa.

L’autorità di Simmaco è sovrana. Egli è la fonte e il tutore della di­sciplina ecclesiale e, in quanto legislatore, si pone al di sopra della legge; pertanto, chi lo può mai giudicare? In forza di quale legge? Il papa non è tenuto ad osservare le leggi e i decreti che egli stesso ha emanato; se vuole, può soltanto rispettarli in termini morali e spirituali, mai in ter­mini giuridici e in base ad una legge coercitiva. Infatti, egli è esente da qualsiasi forza coercitiva della legge. In definitiva, il romano pontefice non può essere giudicato da nessuno. Egli è il signore e il maestro di tutta la realtà ecclesiale: assoggettare il servo al padrone e il discepolo al maestro è di grande giovamento alla Chiesa. L’unità della Chiesa è sal­vaguardata soltanto se il papa non è contestato. La solidarietà spirituale è essenziale e la comunione con il vescovo di Roma è vincolo di unità e garanzia per il futuro del corpo ecclesiale.

Il libello di Ennodio è il primo, fra i documenti esaminati, che ab­bia affermato con rigore il principio dell’ingiudicabilità personale del pontefice romano. Ma una considerazione si impone quanto alla sostan­za e al fondamento teologico soggiacente all’assioma *Prima Sedes a nemi­ne iudicatur* : gli apocrifi simmachiani, di cui parleremo in seguito, pecca­no di vacuità nel provare a tutti costi che Simmaco non poteva essere giudicato da nessuno. Il pensiero teologico è molto povero, addirittura insignificante, anche se influì non poco nel pensiero teologico successi­vo. Molto più importante rispetto ad essi, per valore e prestigio, è stato il libello di Ennodio che, come abbiamo detto, è emerso dalla vicenda di Simmaco e dalla conclusione del concilio Palmare, cioè da un contesto apertamente apologetico e controversistico.

Dalle considerazioni accidentali e transitorie fatte dal diacono di Milano, si vollero in seguito trarre conseguenze per l’orientamento e la vita di tutta la Chiesa. Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* è frutto di un pensiero individuale e personale del chierico milanese che però prese tanto rilievo perché era in contrasto con le vicende del tempo (la tensione tra la fazione laurenziana e il partito filobizantino). È partico­larmente significativa la continua manipolazione da parte di Ennodio di norme giuridiche civili e canoniche, di princìpi morali e spirituali in sen­so meramente ironico e controversistico. Ennodio, disinvolto manipola­tore a proprio uso e consumo di canoni e di princìpi religiosi e spiritua­li, è il prodotto di una situazione politica e religiosa nella quale regna la diatriba. In questo clima, il libello è una vistosa manifestazione dell’inca­pacità d’imporre la propria tesi e il proprio pensiero agli avversari. L’autore del libello, esponente di una cerchia ecclesiastica, è insofferen­te, perché non accetta le idee e i princìpi altrui e ancor più non riesce a coinvolgere ed amalgamare la propria tesi con gli interessi e il pensiero degli oppositori. Questa incapacità sembra emergere, e spesso con ama­ra consapevolezza, nelle sue stesse arguzie, nelle incomprensibili allusio­ni ed ironie, in quel suo stesso latino, a volte chiuso, difficile, così terri­bilmente contorto, pieno di detti e di proverbi. Indubbiamente, il libello è l’espressione di un clima di tensione e di animosità, frutto di due parti­ti nemici che hanno opinioni e interessi contrastanti. Il tono apologetico e lo spirito controversistico inaspriscono, alterano i sentimenti ed esasperano i termini del dibattito teologico. Si afferma e si impone sol­tanto chi grida più forte e sostiene idee e princìpi più vistosi, che possa­no richiamare esageratamente l’attenzione. Il principio dell’ingiudicabili- tà e dell’immunità personale del pontefice romano sorge quindi non in un clima di serena e matura riflessione teologica, ma in un contesto fortemente polemico, i cui termini andrebbero molto ridimensionati.

Quanto alla sua dottrina, il libello apologetico ha avuto in seguito un valore di primo piano nel pensiero teologico; al punto che si volle ch’esso fosse approvato all’unanimità da un concilio e avesse non solo forza di legge, come le stesse conclusioni sinodali, ma anche la stessa autorità di un concilio. Così, si disse che il libello era stato argomento e documento di un presunto concilio, il quinto concilio, apocrifo, la cui celebrazione si volle attribuire allo stesso Simmaco datandolo al 504 o forse anche prima[[112]](#footnote-113). Si tratta di una falsificazione non anteriore al secolo IX [[113]](#footnote-114).

Il libello in effetti ha solo il valore di uno scritto privato e non può essere considerato documento di un concilio. L’opera è stata molto va­lutata dallo pseudo-Isidoro ed ha avuto molta importanza nei secoli IX e X. È stata diligentemente letta e riportata nei cataloghi e nei codici delle antiche biblioteche [[114]](#footnote-115). La letteratura canonistica dei secoli XI e XII lo cita e lo richiama puntualmente. Esso tuttavia continua ad essere identificato con il *quinto concilio di Simmaco.*

1. Avito

Simmaco godeva anche di un grande consenso fuori di Roma e nel­le terre più lontane; la sua dottrina e il suo modo di concepire il ruolo del vescovo di Roma si diffondevano rapidamente. I vescovi della Gallia esprimevano la loro adesione alla sua persona ed alla sua teoria per mez­zo del loro più insigne rappresentante: il vescovo di Vienne, Avito. Questi, con una lettera-monito ufficiale, si rivolgeva ai senatori Fausto e Simmaco, manifestando la sua disapprovazione per le accuse rivolte al pontefice presso un’autorità laica (Teodorico era ariano), e lodava il concilio che, riconosciuta la propria illegale temerità, si era rifiutato di pronunciare un giudizio sul pontefice affidandone la causa alla giustizia divina.

Avito auspicava che anche i vescovi della Gallia potessero recarsi personalmente a Roma, per compiervi i loro doveri religiosi e civili; o che almeno la situazione storica permettesse il raduno in concilio dei ve­scovi della Gallia. In questo caso l’assise avrebbe trasmesso una esatta relazione del loro pensiero intorno alla causa romana. Ma dato che lo smembramento di quella provincia in vari regni ne impediva la realizza­zione, supplicava il senato a non infastidirsi per la lettera che egli invia­va, né ritenerla espressione del sentire di uno solo: *Giacché a quest'incarico venni deputato a voce e per lettera da tutti i miei confratelli della Gallia; dai qua­li ricevetti il mandato di manifestarvi io solo ciò che tutti istantemente da voi sol­lecitiamo. Ansiosi, e oltremodo trepidanti noi siamo su questa causa della Chiesa Romana, dal momento che sentiamo che la posizione, lo stato nostro è attaccato quando è attaccato il capo supremo, e la stessa causa, senza il malvolere della mol­titudine, tutti ci avrebbe colpiti se la conditone del Capo fosse stata scossa[[115]](#footnote-116).* Avito comunica come i vescovi della Gallia avevano appreso la notizia della conclusione del concilio Palmare: *Alla nostra sollecitudine è stata tra­smessa dall'Italia, in varie copie, la formula del decreto sinodale emanato intorno a papa Simmaco dai vescovi d'Italia, radunati a Roma. A proposito di questo de­creto, sebbene degno di rispetto perché fatto da un concilio così numeroso e veneran­do, noi pensiamo che, essendo stato il santo papa Simmaco accusato dai mondani, egli dovesse aspettarsi dai suoi confratelli nel sacerdozio dei conforti, non un giu­dizio. Dato che il celeste Arbitro vuole che noi siamo soggetti alle terrene potestà, predicandoci che per qualsiasi accusa noi dobbiamo comparire innanzi ai re o ai principi, non si può allora facilmente comprendere per qual motivo e in forza di quale legge il superiore possa essere giudicato dagli inferiori. E se l'Apostolo pro­clama che non si deve ricevere accusa contro un sacerdote (1 Tim 5,19), come mai si potrà credere che ciò sia permesso quando, si tratta di accuse contro il Primate della chiesa universale?41.*

Il vescovo di Vienne confessa il suo rispetto verso il concilio Pal­mare, ma si dimostra intransigente nel dire che il concilio non avrebbe dovuto neppure discutere sulle colpe di Simmaco: *Ponendo mente a questo, il venerabile concilio con una lodevole costituzione decretò che la causa da lui presa quasi temerariamente in esame, sia detto questo senza mancargli di rispetto, dove­va piuttosto riservarsi al giudizio di Dio; accennando tuttavia brevemente, come né a lui né al gloriosissimo re Teodorico fosse stata presentata alcuna prova delle obiettate colpe del papa [[116]](#footnote-117).*

Avito prosegue: *Avendo ciò considerato, tanto come senatore romano quanto come vescovo cristiano, vi scongiuro... di non avere meno a cuore la condizione della Chiesa di quella dello Stato e di agire in modo tale che il potere concessovi da Dio sia di giovamento a noi pure. Amate nella vostra Chiesa la sede di Pietro che è nella vostra città, capitale del mondo. Se pondererete la cosa con la consueta profon­dità del vostro giudizio, vedrete che non si tratta semplicemente di una causa locale. Infatti negli altri vescovi si può riformare qualche cosa che vacilli, ma se si contesta il vescovo di Roma, che è il papa, si vedrà vacillare tutto l'episcopato[[117]](#footnote-118).*

Avito definisce la sede di Roma apice del mondo e il suo vescovo principe della Chiesa universale, governatore, maestro, la persona più eminente, il pastore del gregge, cplui che presiede l’ovile del Signore. Il papa è il fondamento dell’episcopato, criticare la sua persona significa far vacillare l’intero episcopato, attentare alla sua vita vuol dire compromet­tere la vita del gregge intero. Egli è il timoniere della nave che è la chiesa; la nave non può seguire la sua rotta se i rematori si pongono contro o ad­dirittura si scagliano contro di lui[[118]](#footnote-119). La vita e l’integrità della Chie­sa intera dipendono dall’integrità del vescovo di Roma. Questi non può essere giudicato; egli si colloca sullo stesso piano dei sovrani terreni. Non c’è alcuna legge che permetta ad un inferiore di giudicare il suo su­periore. Inoltre secondo l’apostolo Paolo, se è proibito accusare un sa­cerdote, quanto più questo precetto dovrà essere applicato al principe della Chiesa universale. Il papa non è tenuto a dare ragione del suo ope­rato ai suoi sudditi, egli è il pastore delle pecore e dovrà rendere conto soltanto a Dio, Giudice Supremo. L’immagine del pastore esprime chia­ramente l’idea della sovrana potestà che Cristo ha conferito a Pietro e questi ha trasmesso ai suoi successori.

* 1. Gli apocrifi simmachiani

Mentre i laurenziani furiosamente attizzavano tumulti e violenze nella città di Roma, i simmachiani invece, meglio preparati e organizza­ti, dominavano la lotta con i princìpi. Essi andavano compilando una serie di falsi a sostegno della loro tesi predominante: *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Questa produzione letteraria è di scarso valore stilistico, ma non è meno importante del libello di Ennodio e della lettera-monito di Avito nel farci comprendere l’ideologia allora corrente. Essa consisteva in una serie di opuscoli, conosciuti come apocrifi simmachiani, che certi ambienti ascrissero al romano pontefice. In essi si evocavano presunti casi di papi dei secoli IV e V per giustificare Simmaco e il concilio Pal­mare. Sono narrazioni pseudo-storiche, nelle quali le vicende del papa Simmaco hanno lasciato una certa eco.

Già prima della compilazione di queste falsificazioni, che hanno coniato l’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur^* papa Gelasio aveva indagato antiche convinzioni intorno all’istanza giuridica della Chiesa di Roma[[119]](#footnote-120); ma in esse non si trovava esplicitamente il caso del­l’esenzione personale del romano pontefice, che veniva considerato soltanto come persona singola e membro della Comunità ecclesiale. Il nuovo assioma d’ora in poi avrà un influsso rilevante nella coscienza teologico-ecclesiale.

Precedentemente, al tempo di papa Damaso, il sinodo romano del 378 aveva chiesto all’imperatore Graziano che la competenza giurisdi­zionale riguardante il titolare della sede romana fosse data, nel futuro, al solo imperatore. Ora, con il sinodo Palmare, questo stadio viene supera­to, benché ancora non esistano i fondamenti giuridici, cioè i documenti, per provare un tale principio. Forse, per rimediare a tale vuoto giuridi­co, questi documenti apocrifi sono stati diffusi da un seguace di Simma­co. Oggi non c’è più alcun dubbio che si tratta di falsificazioni che, lette nel contesto storico-giuridico, affermano due principi: l’esenzione del le­gittimo titolare della prima sede da ogni giurisdizione terrena, non esclusa quella imperiale, e l’universale riconoscimento del primato di giurisdizione del papa.

Ciò costituisce una tappa importante e fondamentale sia nella storia del carattere processuale ecclesiastico, sia nell’intento dei papi di far ri­conoscere dall’intera Chiesa il loro primato di giurisdizione[[120]](#footnote-121).

Il primo studioso che si occupò accuratamente di queste narrazioni apocrife, e ne dimostrò chiaramente l’inautenticità, è stato Pierre Constant con la pubblicazione delle *Epistolae Romanorum Pontificum,* nel 1721. Egli stabilì anche l’origine cronologica, collocandola durante lo scisma laurenziano[[121]](#footnote-122). Gli apocrifi simmachiani sono: i *Gesta Xysti III, Polychronii, Silvestri, Marcellini et Eiberii.* Questi atti, sebbene apocrifi, hanno una certa attendibilità nel loro pensiero. Prima delle ricerche del Coustant, essi erano stati attribuiti ai donatisti, particolarmente i *Gesta Marcellini.* Errore evidente, poiché questo documento non precede la Collezione Cartaginese[[122]](#footnote-123), (avremmo in tal caso riferimenti e citazioni concomitanti, oltre che sarebbero da ascrivere all’opera dei donatisti anche altri documenti). Non esiste alcun presupposto che ci faccia approdare ad una tale ipotesi. I *Gesta Marcellini* sono molto simili sia per la barbarie dello stile, sia per l’oscurità del discorso, al *Constitutum Silvestri.* La sintonia dei due testi si coglie anche dalle loro affermazioni dottrinarie: *Prima sedes non judicabitur a quoquam ( Gesta Marcellini), Neque praesul summus a quoquam judicabitur (Constitutum Silvestri).* In questi punti come in molti altri i testi appaiono molto familiari.

Il Coustant collega ad essi anche i *Gesta Xysti III,* dove 1’exconsole Massimo afferma non essere lecito emettere una sentenza contro il pon­tefice. Per provare la natura e il carattere apocrifo di tutti i nostri docu­menti, il Coustant nota che la stessa Collezione Cartaginese, sorta duran­te il pontificato di papa Sisto III (432-440), non riporta gli atti dei *Gesta Xystì III* e che il codice di Colbert[[123]](#footnote-124) conserva tutti questi documenti (gli apocrifi simmachiani) non elencati e disposti cronologicamente, secondo la successione dei rispettivi pontificati, ma alla fine del codice come se si trattasse di un fascicolo a parte. Questo testimonia come il compilatore del codice abbia avuto qualche dubbio circa la loro autenticità.

Gli apocrifi simmachiani, per la loro somiglianza nell’invenzione e nella falsità, come anche per la rozzezza dello stile, provengono, proba­bilmente, da una medesima officina e sono opera di una stessa persona. Quanto ai *Gesta Marcellini* o Concilio di Sinuessa[[124]](#footnote-125) e ai *Gesta Silvestri^* se realmente fossero esistiti sarebbero stati preziosissimi ai vescovi che era­no convenuti a Roma per il caso di papa Damaso, il quale li avrebbe certamente invocati e citati in sua difesa, senza dover ricorrere ai vesco­vi e agli imperatori. L’autore degli apocrifi sembra che abbia avuto una sola preoccupazione: difendere il sinodo Palmare e la teoria secondo cui il papa da nessuno debba essere giudicato[[125]](#footnote-126).

Nella stesura dei testi simmachiani vi sono delle dissonanze e diver­genze, che non toccano però la dottrina dell’ingiudicabilità pontificia. Ad esempio, mentre nei *Gesta Silvestri* e nei *Gesta Marcellini* si esigono 72 testimoni per giudicare e condannare un presule, nei *Gesta Polychronii* si parla di 40 testimoni. Questa variante deriva, forse, da un *lapsus memo- riae* del falsificatore. E non è il caso di pensare ad un secondo redattore, sempre anonimo, dei testi apocrifi[[126]](#footnote-127).

Gli apocrifi simmachiani non ci riferiscono i fatti così come sono avvvenuti, ma ci rivelano e ci fanno intendere come lo scrittore vuol far credere che siano avvenuti. Essi sono mezzi propagandistici — li chia­meremmo volentieri *volantini di Simmaco\*® —* scritti per sensibilizzare e coinvolgere il popolo nella causa del papa. Avevano quindi lo scopo di creare una mentalità e l’obiettivo di fondare e rinsaldare la tesi dei sino­dali del 23 ottobre 501. In seguito, questi testi apocrifi avranno molto fortuna perché saranno inseriti non solo nelle collezioni canoniche, che andavano formandosi, ma alcuni di essi entreranno perfino nel *Liber Pontificalis.* Tutto ciò assicurerà loro notorietà e una grande attendibilità e credibilità.

* + 1. *Gesta de Xysti III purgatione^*

La notizia di Sisto III (432-440) si apre con un racconto molto cu­rioso, in cui si intrecciano due storie diverse, al centro delle quali trovia­mo coinvolta la persona del papa. Il primo episodio narra come durante il consolato di Valentiniano ed Anatolio, un nobile di nome Crescenzio prima di morire volle lasciare alla Chiesa parte della sua proprietà. Con­sisteva in un possedimento confinante con quello di un certo Mariniano. Questi, saputo che la proprietà era stata ereditata dalla Chiesa, si recò dal vescovo Sisto per chiederla per sé. Ma il papa non volle acconsenti­re. La cosa non piacque a Mariniano, che divenne nemico dichiarato del pontefice.

Il secondo episodio si collega ad una relazione che Sisto avrebbe avuto con Epifanio e Basso. Epifanio era il servo di Basso, e avendo avuto una lite con il suo signore, si recò dal papa per chiedere giustizia. Basso, saputa la cosa, reagì e rispose al papa che nessuno mai aveva osa­to giudicare un signore nell’esercizio della sua autorità sul suo servo. Si­sto, vista la durezza di cuore di Basso, ricorse all’imperatore Valentinia­no che si pronunciò a favore del servo Epifanio. La conclusione fu che il vescovo di Roma si fece un altro nemico. Questo è il contenuto delle due storie diverse.

I *Gesta* raccontano che in seguito i due nemici del papa, Mariniano e Basso, si alleano e fanno coalizione per attaccarlo. E partendo da una dichiarazione testimoniata — dicono — dal servo del papa, presso l’im­peratore accusano Sisto di aver stuprato la consacrata Crisogonite. La reazione della casa imperiale fu immediata, a tal punto che sia l’impera­tore quanto sua madre si astennero dalla comunione con il papa.

Sisto, informato delle accuse che gli erano state mosse, si recò nella basilica di san Pietro e qui fece sapere che voleva le prove sulla sua con­dotta. Il popolo romano richiese all’imperatore e al clero della città che si procedesse secondo il volere del papa. Così, si radunò un’assemblea nella basilica di Elena, detta Sessorio [[127]](#footnote-128), con la presenza del senato della città, ivi convocato dall’imperatore, e la presenza del clero e dei monaci, convocati dal vescovo.

Durante i lavori assembleari, l’exconsole Massimo disse: *Non è am­messo emettere una sentenza contro il pontefice.* Ma Sisto intervenne perché si conoscesse la verità: *Poiché è in mio potere giudicare e non giudicare, ordino che la verità non sia nascosta^.* L’imperatore Valentiniano invitò Basso a rivela­re pubblicamente le accuse contro il pontefice. Infine, approvando la ri­chiesta di Massimo, l’imperatore si licenziò dall’assemblea e affidò all’arbi­trio di Sisto l’autogiudizio. In questo modo, l’assemblea si sciolse.

In un’altra seduta, Sisto fece convocare in concilio tutti i presbiteri; vi partecipò anche l’imperatore. Si concluse con la condanna dei due ne­mici del papa, Mariniano e Basso, i quali furono privati della comunio­ne. Essi, appena seppero quanto il sinodo aveva decretato nei loro con­fronti, profondamente ne soffrirono. Basso avrebbe voluto lasciare tutti i suoi beni alla Chiesa se fosse stato riammesso alla comunione, mentre Mariniano chiedeva perdono del suo operato, richiamandosi alle parole del vangelo: *Rimettete e vi sarà rimesso, date e vi sarà dato (Le 6,38).* Ma Sisto rimase inflessibile e opponeva al testo evangelico di Mariniano al­tri passi scritturistici: *Chi avrà peccato in questo mondo sarà perdonato; ma chi avrà peccato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo mondo né nel futuro (Mt 12,31 ); il servo non è superiore al padrone né il discepolo sopra al maestro (Gv 13,16); Gesù, siccome insistevano nell"interrogarlo, al^ò il capo e disse loro: «Chi di voi è sen^a peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,7)* [[128]](#footnote-129). E fu così, che i nemici del papa morirono senza essere ri­conciliati con la Chiesa, nonostante che lo avessero vivamente richiesto.

I *Gesta de Xysti III purgatione* forniscono una procedura e un model­lo di un papa accusato. E facile, dietro questo romanzo, ricostruire gli autentici avvenimenti e risalire alla volontà del falsificatore, che stilan­doli volle porre degli antecedenti.

Sisto e Valentiniano prefigurano Simmaco e Teodorico; mentre Mariniano e Basso coprono il ruolo di Fausto e Probino, nemici del pa­pa. L’intenzione evidente è quella di trovare un antecedente all’accusa d’incontinenza levata contro Simmaco dai seguaci di Lorenzo, per poi difendere la tesi che il papa non può essere giudicato da nessuno. Il con­cilio è ambientato nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, ove ap­punto si era svolta la seconda sessione del concilio del 501. E interessan­te cogliere le differenze delle due sedute sinodali: l’esito della vicenda nel romanzo su Sisto è quello che il narratore auspicava per il processo di Simmaco, e che purtroppo non si verificò. Simmaco infatti non com­pare se non alla prima sessione del concilio, ma fu assente nell’ultima (23 ottobre 501), quando i padri sinodali affidarono ogni giudizio sulla sua vita all’arbitrio divino. I senatori, nemici del papa, non furono affat­to condannati; essi continuarono piuttosto, per lungo tempo ancora, a suscitargli gravi preoccupazioni.

L’autore della falsificazione non si è limitato solo a sostituire i suoi desideri alla verità dei fatti, ma dando sfogo alla fantasia ha manifestato il suo spirito di vendetta. Il concilio che avrebbe dovuto giudicare il ve­scovo Sisto si svolse in due sedute. La prima è stata indetta dall’impera­tore sotto richiesta del popolo romano. L’imperatore convocò il senato, e il papa convocò il clero e i monaci. Notiamo qui una distinzione nel­l’ambito dei poteri e nell’estensione dell’autorità imperiale e papale. La seconda sessione è stata indetta unicamente dal papa Sisto con la parteci­pazione dell’imperatore. Essa ruota molto intorno alla persona di Sisto, che si preoccuperà anche dell’estensione del verbale sinodale. Ambedue le sessioni finiscono con il decretare che il vescovo di Roma non poteva essere giudicato e che gli accusatori papali dovevano essere condannati.

Nella conclusione della prima sessione si affermava non essere pos­sibile dare alcuna sentenza contro il pontefice, poiché in suo arbitrio sta la capacità e il potere di giudicare e di non giudicare. Questa asserzione non riporta una motivazione teologica. L’imperatore stesso affida, o for­se riconosce, al vescovo di Roma la facoltà di potersi giudicare. In ogni caso rinuncia a un diritto che la legislazione gli attribuiva. Non meno interessante è la chiusura della seconda sessione. A Mariniano, che chie­deva accoratamente di essere reintegrato nella vita ecclesiale, il pontefice risponde che tutti i peccati possono essere perdonati, tranne quello con­tro lo Spirito Santo. Sisto, quindi, pone la sua vocazione e la sua dignità in stretta relazione con lo Spirito Santo. I vescovi, secondo una esagera­ta e forte esemplificazione, erano paragonati agli apostoli e ai profeti e venivano considerati come carismatici privilegiati. La Didachè aveva af­fermato di non mettere alla prova né di giudicare nessun profeta che parli per ispirazione, perché tutti i peccati saranno perdonati, ma questo peccato non sarà perdonato[[129]](#footnote-130). Si tratta della bestemmia contro lo Spirito Santo *(Mt 12,31).* Coloro che sottopongono alla prova un profeta riguardo a quello che dice sotto ispirazione offendono lo Spirito che parla in lui.

Ora, il profeta s’identifica con il vescovo di Roma, di conseguenza gli si doveva riconoscere quella stessa prerogativa, che egli cioè non po­tesse essere giudicato da nessuno, in quanto vescovo di Roma, venerato come inviato da Dio e portatore dello Spirito in senso specifico. Da qui deriva in parte anche il privilegio dell’intoccabilità [[130]](#footnote-131).

Il falsificatore della fiaba centrata su Sisto aggiunge altre motiva­zioni evangeliche, con le quali il papa ha giustificato la condanna dei suoi nemici ed ha espresso indirettamente una concezione piramidale dell’autorità ecclesiale.

* + 1. *Gesta de Polychronii episcopi Hierosolymitani accusatione^*

I *Gesta Polychronii* sono una curiosa favola come i *Gesta de Xysti III purgatione.* Parlano di un certo Policromo, vescovo di Gerusalemme, di cui non si dà alcuna notizia. Questi imprudentemente aveva affermato che la sua Chiesa era la prima sede e il suo vescovo il supremo sacerdo­te, il vero pontefice, superiore a tutti. Egli era stato accusato di simonia: ordinava, infatti, presbiteri e diaconi dietro pagamento. L’accusa arrivò alle orecchie di papa Sisto III per la dichiarazione del vescovo Eufemio, suffragane© di Policronio.

Il vescovo di Roma si affrettò a convocare un sinodo, composto di vescovi, presbiteri e diaconi. I sinodali, sentita l’accusa del vescovo Eu­femio, ordinarono che venisse fatta a Gerusalemme un’istruttoria sul ca­so di Policronio. I legati sinodali indissero quindi a Gerusalemme un’as­semblea per esaminare le accuse mosse contro Policronio. Durante i la­vori assembleari, nei quali Eufemio rinnovò con esattezza le accuse con­tro il suo patriarca, il vescovo Casto fece osservare che era necessaria la presenza di quaranta testimoni; inoltre pretese che il vescovo accusatore Eufemio venisse assolutamente condannato in obbedienza ai canoni ro­mani. La motivazione della condanna fu esposta da Leone, diacono della Chiesa romana, in questi termini: *Tu stesso ti condannerai, poiché hai osato accusare e condannare il pontefice che ti ha consacrato coepiscopo.* Il vescovo Abundazio, in modo ancor più chiaro, aggiunse: *Non è permesso che alcu­no accusi il suo pontefice, poiché il giudice non può essere giudicato [[131]](#footnote-132).*

L’assemblea fu nuovamente riunita nella basilica della santa Risur­rezione di Nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme. Qui, per la se­conda volta, si lanciò contro il vescovo accusatore Eufemio l’anatema. Quanto al patriarca di Gerusalemme, Policronio, si stabilì che fosse al­lontanato dalla sua sede e che gli venissero affidate, in usufrutto, tre proprietà della Chiesa. Fatto questo, gli inviati romani ritornarono a Roma, dove Sisto, prendendo atto di quanto era stato decretato, radunò i vescovi e alla presenza dell’imperatore sottoscrisse con loro la condan­na contro Eufemio[[132]](#footnote-133).

Anche Sisto III è dunque coinvolto in questo curioso racconto. Notevole è l’analogia con il processo di Simmaco: la stessa idea della superiore dignità e grandezza del vescovo di Roma, che s’impone anche sulla venerata sede di Gerusalemme. Infatti, la decisione in merito alla condotta del vescovo Policronio è stata presa non tanto dal concilio di Gerusalemme e dai delegati di Roma, ma dal pontefice Sisto. Lo stesso avviene per la condanna del vescovo Eufemio, che aveva accusato il suo superiore, il metropolita, da cui aveva ricevuto la consacrazione episcopale.

Riepilogando, osserviamo che nell’affermazione di Abundazio — non è permesso accusare il proprio pontefice, poiché il giudice non può subire una sentenza — abbiamo una misura disciplinare più restrittiva rispetto a quella presentata nei *Gesta de Nysti III purgatione:* qualsiasi pontefice superiore, e non solo quello di Roma, non può essere neppure accusato. Quanto meno il pontefice romano!

Eufemio viene condannato semplicemente perché aveva accusato il suo superiore, veramente peccatore. La condanna è irreversibile nono­stante che l’accusato avesse confessato pubblicamente di essere peccato­re e di avere sbagliato. E il peccato contro lo Spirito Santo dei *Gesta de Nysti III purgatione.* Nel caso di Policronio erano stati chiamati quaranta testimoni, ma essi, di fatto, non ebbero un ruolo decisivo nel giudizio; praticamente tutto era stato deciso precedentemente a Roma da papa Si­sto. La tesi sviluppata è sempre identica: giustificare l’operato sinodale del 23 ottobre 501 e la condotta di papa Simmaco[[133]](#footnote-134).

Emerge una struttura di Chiesa piramidale, in cui il contenuto teo­logico del citato assioma sul primato del vescovo di Roma si va evol­vendo come una crisalide, dalle forme contorte e opache della storia.

* + 1. *Silvestri Constitutumlx*

Si tratta di un processo-verbale di uno pseudo-concilio romano te­nuto sotto la presidenza di papa Silvestro[[134]](#footnote-135), anteriore al concilio di Ni- cea. Questo documento è stato dichiarato apocrifo molto tempo dopo la sua composizione. E stato redatto a Roma come tutti gli apocrifi sim- machiani; ciò risulta dal carattere generale delle sue disposizioni. Ricor­diamo, come esemplificazione, la precisione topografica con la quale il suo autore ha collocato la celebrazione dello pseudo-concilio: nel luogo dove si conservava un ricordo monumentale di papa Silvestro, il *Litulus Hquitii aut Silvestri,\** presso le terme di Traiano.

Uno dei suoi principali articoli è evidentemente ispirato dalla con­troversia tra i simmachiani e i laurenziani. Sembra che, indipendente­mente dall’intenzione di sostenere la causa di Simmaco, il redattore del racconto abbia anche il desiderio di rivendicare per Roma l’onore di es­sere stata il teatro delle prime assise ecumeniche dell’episcopato cristia­no. Il ricordo di Nicea e la gloria che ne poteva risultare per la Chiesa Orientale l’ossessionava e lo intristiva. In un tempo in cui i rapporti tra la Chiesa Orientale ed Occidentale cominciavano ad intorbidirsi, dovette essere molto vivo questo sentimento nel nostro falsificatore, che — os­serva il Constant — sarà stato un povero ed ignorante chierico, un bar­baro, probabilmente qualche goto convertito dal semiarianesimo[[135]](#footnote-136).

Il *Constitutum Silvestri* contiene 20 capitoli o decreti, distinti in due sezioni, con l’aggiunta di tre lettere, redatte con lo stesso stile barbaro e datate come il *Constitutum* secondo il governo di consoli immaginari[[136]](#footnote-137).

La prima lettera è una domanda, una richiesta di conferma indiriz­zata a Roma dal concilio di Nicea (325), le altre sono due redazioni dif­ferenti della risposta indirizzata da Silvestro al concilio, in cui il papa conferma le decisioni di Nicea e comunica ai 318 Padri i decreti del suo concilio (324)[[137]](#footnote-138).

Ecco il contenuto del *Constitutum Silvestri'.* In quel tempo, molti nobili erano contenti della conversione di Costantino, che si era fatto battezzare, dopo essere stato guarito dalla lebbra, per opera di papa Sil­vestro. Questi riunì a Roma, presso le terme di Traiano, un concilio con l’approvazione di Costantino e della madre Elena. Ad esso parteciparo­no 284 vescovi occidentali, 57 orientali, della parte di Rinocolura[[138]](#footnote-139), 142 presbiteri romani, 6 diaconi, 6 suddiaconi, 45 accoliti, 22 esorcisti, 90 lettori, 14 notai. I presbiteri, i diaconi, il clero e tutti i ministri di grado inferiore stavano in piedi, dietro le spalle dei vescovi. I sinodali esami­narono innanzitutto la questione ariana, poi si occuparono degli ordini ecclesiastici. A questo punto stabilirono quanto segue: No« *è consentito che un presbitero rechi qualche accusa contro il vescovo, un diacono contro il presbi­tero , un suddiacono contro il diacono, un accolito contro il suddiacono, un esorcista contro raccolito, un lettore contro l'esorcista, un ostiario contro il lettore. Un pre­sule non può essere condannato se non davanti a 72 testimoni. Ma il presule supre­mo non può essere da nessuno giudicato, poiché è stato scritto che «il discepolo non è più del maestro». Il presbitero non può essere condannato se non alla presenta di 44 testimoni, il diacono cardinale [[139]](#footnote-140) della città di Roma davanti a 56 testimoni, il suddiacono, l'accolito, l'esorcista, il lettore davanti a 7 testimoni. Tutti i testimo­ni devono avere moglie e figli e predicare Cristo. Soltanto così si potrà assicurare la verità [[140]](#footnote-141).*

Successivamente Silvestro riconvocò tutti i sinodali nello stesso luogo, i quali presero in considerazione la vita e l’organizzazione intera della Chiesa. Fu stabilito che nessuno potesse chiamare dei chierici come testimoni contro un laico, e che a nessun chierico fosse permesso dare un giudizio in pubblico, se non in chiesa. Fu vietato l’ingresso nella cu­ria del senato a qualsiasi chierico[[141]](#footnote-142) e fu dichiarato che nessun chierico, anche se peccatore, poteva essere condannato a morte. Nessun diacono poteva addurre un’accusa contro un presbitero. Si decretò pure che *nes­suno può giudicare la prima sede, poiché tutte le sedi desiderano essere giudicate dalla prima sede. Il giudice supremo non potrà essere giudicato né da Augusto, né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo [[142]](#footnote-143).*

Questi princìpi furono sottoscritti da tutti i sinodali, compresi l’im­peratore Costantino e la madre Elena. E Silvestro si preoccupò di fissar­li nel canone della città di Roma e di diffonderli fra tutti i vescovi.

In queste regole canoniche si trova indicato, con notevole rilievo, il sistema di procedura di cui i *Gesta Xysti, Poly chronii, Marcellini* ci offro­no l’applicazione. Questo *Constitutum* è una vera decretale dal punto di vista diplomatico, ma è falsa nel suo contenuto storico. E senza dubbio la più antica delle false costituzioni disciplinari redatte sotto il nome di un papa[[143]](#footnote-144).

Il testo dell’apocrifo presenta molte incomprensioni nello stile. La forma letteraria è molto lacunosa, tuttavia migliore rispetto a quella dei *Gesta Marcellini* e degli altri apocrifi simmachiani. Il contenuto del *Con­stitutum* è organizzato e strutturato con un criterio che segue il modello e lo stile di una vera e propria decretale papale e di un verbale sinodale.

Il sinodo fu convocato da Silvestro con l’approvazione dell’impera­tore e della madre Elena. Il papa aveva l’autorità di guidare e di presie­dere i lavori sinodali. Ogni argomento fu da lui presentato e sottoposto all’esame dei sinodali, i quali si mostravano molto obbedienti ai suoi vo­leri e desideri: *Il sinodo nulla opponeva ai discorsi di Silvestro: «nessuna delle tue deliberazioni sarà giudicata e contestata da noi».* A Silvestro si riconosce una grande ed indiscussa autorità in ordine alla dottrina, alla fede e alla disciplina.

Il decreto dell’ingiudicabilità, secondo la logica del *Constitutum,* si inscrive nell’ambito della disciplina ecclesiastica. Si coglie una chiesa ge­rarchicamente strutturata ed organizzata per gradi ed ordini, in cui il su­periore non può essere giudicato dall’inferiore. Il grado di autorità di un superiore è definito dal numero dei testimoni richiesti nel caso di un processo. Si afferma, per due volte, il principio dell’ingiudicabilità della prima sede, identificata con il suo vescovo: *Neque praesul summus a quo- quam judicabitur: quoniam scriptum est: non est discipulus super magistrum; Ne- mo enim judicabit primam sedem... Neque ab Augusto, neque ab omni clero, nc­que a regibus, neque a populo judex judicabitur^2.* Quindi l’ingiudicabilità è un privilegio esclusivo del vescovo di Roma, del papa, il quale essendo maestro non può essere giudicato dai suoi discepoli.

Questo principio è stato accolto, accettato e sottoscritto dal sinodo, ma anche dallo stesso Costantino e dal prefetto della città di Roma. Per­tanto d’ora in poi anche l’autorità civile, cioè il potere politico, sarà chiamato a rispettarne la validità e l’applicazione.

Con questo pseudo-esempio storico il fasificatore vuole richiamare il senato, il popolo e lo stesso Teodorico a obbedire alle conclusioni si­nodali del 23 ottobre 501.

* + 1. *Sinuessanae Sjnodi Gesta de Marcellino^*

Dopo il sinodo del 501, convocato per ristabilire la pace all’inter­no della città di Roma, vani furono gli sforzi dei vescovi e di Teodori­co per calmare la lotta che si riaccese a causa della conclusione sinoda­le. Si giunse ad inventare la storia di un altro sinodo — *Sinuessanae Sj­nodi —* in difesa del papa e a sostegno della tesi dell’ingiudicabilità pontificia.

Ascoltiamone il racconto. Sotto gli imperatori Diocleziano e Massi­miliano, molti attribuivano la decadenza politica e civile dell’impero ro­mano al sorgere e alla diffusione tra i romani della religione cristiana, chiamata superstizione. Per questo i cristiani vengono perseguitati e co­stretti a sacrificare alle divinità pagane. Anche Marcellino, vescovo di Roma, è costretto dall’imperatore Diocleziano a sacrificare agli dei. Al­cuni testimoni (due diaconi e tre presbiteri), appena videro il pontefice entrare nel tempio pagano, corsero a riferire l’accaduto ai presbiteri che si trovavano al Vaticano.

82 Petrus Constant, 47. 52.

*83 Ibidem,* 29-36.

Immediatamente, giungono sul luogo alcuni di loro e constatano che il papa stava per offrire incenso. Fu allora riunito un concilio perché si giudicasse l’operato di Marcellino. L’assemblea sinodale, riunita nella cripta di Cleopatra nella città di Sinuessa, condannò i diaconi e i presbi­teri che avevano abbandonato il papa, consentendogli così di entrare nel tempio pagano. Fu, inoltre, sollevato il problema dei testimoni, davanti ai quali il presule avrebbe dovuto difendersi. Essi dovevano essere 72 e di indubbia vita morale. Fu notato invece che fra quelli presentatisi da­vanti a Marcellino ve ne erano alcuni che avevano ripudiato la loro mo­glie, con la quale avevano avuto anche dei figli.

Parecchi sinodali affermavano di non volere giudicare il caso di Mar­cellino e demandavano al papa la responsabilità e il potere di autogiustifi- carsi o di autocondannarsi, dicendogli: *Tu sei il giudice, da te stesso ti accuse­rai o ti giustificherai: ma alla nostra presenta. Qualunque, infatti, sarà stato il tuo giudizio, da te stesso ti condannerai o ti giustificherai perché tu sei il giudice, tu il colpevole* [[144]](#footnote-145). Così aggiungeva il vescovo Pietro: *Ascolta, o pontefice, giudica la tua causa: con la tua bocca, infatti, tu stesso ti giustificherai o ti condannerai perché le membra non possono essere sane, se il capo ha fatto soffrire\*[[145]](#footnote-146).*

Marcellino riconosce e confessa alla fine di aver sacrificato agli dei, e prostrato a terra con il capo coperto di cenere, davanti a trecento ve­scovi dice ad alta voce: *Ho peccato dinanzi a voi e non posso più far parte del­l'ordine sacerdotale, perché un avaro mi ha corrotto con Poro^.*

Dopo la confessione di papa Marcellino, prese la parola il vescovo Elciade e disse: *Si è condannato, giustamente, con la sua bocca, e ha lanciato a sé stesso l'anatema. Infatti, nessuno mai ha giudicato il pontefice, né il presule il suo sacerdote; poiché la prima sede non può essere giudicata da nessuno [[146]](#footnote-147).*

Bisogna sottolineare che questa fonte, presentandoci il protocollo di un processo puramente inventato contro un papa, per ben 13 volte ri­ferisce il principio che il pontefice non può essere giudicato da nessuno, che di fatto non è mai stato giudicato, e che deve essere giudicato sola­mente da se stesso.

La pregnante affermazione dell’apocrifo ebbe, in seguito, enorme successo. Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* divenne «la formula classica per esprimere il *primatus iurisdictionis* del papa»[[147]](#footnote-148). Un’ultima os­servazione emerge dal caso esaminato. La condotta di Marcellino lede sia il campo morale, a causa della corruzione, sia i princìpi di fede, a causa dell’apostasia, e nonostante ciò i sinodali si sono astenuti dal giu­dicare il papa.

Si evince, così, che anche nel caso di apostasia ed eresia, la prima sede non può essere giudicata da nessuno. Il vescovo di Roma gode sempre del privilegio dell’immunità personale e dell’ingiudicabilità, poi­ché si pone al di sopra di ogni organo giudicante.

* + 1. *Gesta Liberti papae^*

Il racconto apocrifo non interessa direttamente il nostro tema. Ne parleremo quindi limitatamente ai punti più importanti. Esso vuole di­mostrare che Simmaco, pur essendo lontano dalla sua chiesa del Latera- no, ove si erano introdotti i laurenziani, rimaneva sempre il titolare le­gittimo della sede romana, per cui poteva celebrare certamente la Pasqua e il battesimo [[148]](#footnote-149).

I *Gesta Liberii* si ricollegano nella loro trama al *Constitutum Silvestri.* Liberio è stato esiliato da un imperatore chiamato Costanzo o Costante, a tre miglia di distanza da Roma, nel cimitero di Noella. Avvicinandosi il giorno della Pasqua, il papa è desolato per non poter celebrare la so­lennità battesimale al Laterano; ma è persuaso che non è necessario ave­re a disposizione un battistero monumentale per celebrare tale liturgia. Decide quindi di celebrare il battesimo nel cimitero ostiense, vicino a quello di Noella, del quale un’antica tradizione narrava che san Pietro vi avesse battezzato i primi fedeli di Roma.

Per la solennità di Pentecoste, Liberio si trova nuovamente in diffi­coltà. Allora, il presbitero Damaso gli propone di costruire un battistero in san Pietro. Damaso accettò il consiglio e si adoperò per la realizzazio­ne del progetto: deviò alcuni corsi d’acqua che scorrevano attraverso le terre del cimitero del Vaticano e vi costruì una piscina, nella quale, il giorno di Pentecoste, battezzò una folla di credenti.

I *Gesta Liberti* non dicono niente in merito al nostro tema, essi però sono di un certo interesse per la storia di papa Simmaco. Infatti durante la competizione con Lorenzo, poiché una gran parte delle chiese di Ro­ma, compresa la basilica suburbicaria di san Paolo, era in potere dei lau- renziani, è probabile che Simmaco, nell’impossibilità di celebrare la Pa­squa al Laterano, abbia solennemente conferito il battesimo in qualche chiesa fuori le mura, forse in san Pietro, che pare sia stata sempre sotto il suo potere. Anche qui c’è l’intenzione di trovare un precedente a que­sta deroga negli antichi usi[[149]](#footnote-150).

* + 1. *Confronto sinottico degli apocrifi*

I testi degli apocrifi simmachiani presentano in sede di critica te­stuale molte concordanze linguistiche e parallelismi espressivi: *extra ur- bes suas, extra civitatem damnarent, clara voce, vincat nos justitia, introducant testes, universa velamina cordis mei.* Le concordanze più importanti sono, certamente, le definizioni che fanno appello all’ingiudicabilità del papa: *non licei quemquam accusare pontificem suum, quoniam judex non judicabitur; praesul summus a quoquam judicabitur.* Con i termini *praesul, pontifex* si indi­ca la persona del papa, cioè del vescovo della prima sede.

L’ufficio e la funzione della prima sede collocano il suo titolare in una posizione superiore rispetto al popolo, ai re, agli imperatori, ai pre­sbiteri, ai vescovi e allo stesso concilio. L’autorità del vescovo di Roma si fonda, secondo gli apocrifi simmachiani, non tanto sul carattere onto- logico-sacramentale dell’ordine episcopale o sul fatto che il papa si pon­ga quale erede dei privilegi petrini, quanto sul fatto che il vescovo di Roma sta a capo della struttura-chiesa e che quindi è il superiore di tutti.

In questi testi c’è povertà di pensiero e la dottrina del primato pa­pale viene malamente applicata. Chi li ha stilati conosceva poco la teo­logia del ruolo del vescovo di Roma all’interno della cristianità. Nono­stante questo, gli apocrifi offrirono, più tardi, una eccellente base pseu­do-giuridica al principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* : il presbitero, co­me il coepiscopo, non può accusare e tanto meno giudicare il vescovo da cui ha ricevuto l’ordinazione. Il consacrato si pone in un gradino in­feriore rispetto al consacrante. Vige solo il principio e la terminologia giuridica; il rapporto superiore-suddito non si cala in un contesto di teo­logica obbedienza. All’interno della Chiesa s’impone una gerarchia di gradi e di ordini relazionati tra loro da vincoli giuridici e da una fe- de-obbedienza che si caratterizza soltanto per i suoi contenuti giuridici. Tanto più sta in alto una persona nell’ordine ecclesiastico, tanto mag­giore è l’obbedienza e il rispetto che le si deve tributare. Ciò si nota par­ticolarmente in quella disposizione che richiedeva un certo numero di testimoni perché si potesse procedere nel definire una sentenza contro un ecclesiastico accusato. Ma il *summus praesul* è esente da queste disposi­zioni; egli non può essere accusato e ancora meno giudicato.

* + 1. *Il Liber Pontificalis e gli apocrifi simmachiani*

In questo paragrafo studieremo gli apocrifi simmachiani come fonti del *Liber Pontificalis.*

Poco più tardi della loro diffusione fu steso il *Liber Pontificalis* che, assumendo la dottrina degli apocrifi, garantiva ai falsi un prestigioso fu­turo in Occidente. Esso trae origine dallo scisma laurenziano ed è fonte importante per la storia dei papi dal secolo VI in poi. A Roma esisteva già dal IV secolo il cosiddetto Catalogo liberiano contenente i nomi dei papi e la durata del loro pontificato, che un laurenziano, dopo la morte di Simaco (514), ampliò e continuò, componendo sulla sua base piccole biografie di tutti i papi. Ma l’opera andò perduta, ad eccezione delle ul­time pagine molto ostili a Simmaco. Successivamente ebbe più credito un’altra opera di tendenza simmachiana [[150]](#footnote-151). Ciò che oggi possediamo è la seconda redazione composta intorno al 530 [[151]](#footnote-152).

La storia dei primi quattro secoli è in gran parte manifestamente leggendaria; ma da Simmaco in poi è attendibile. L’autore era infatti te­stimone degli avvenimenti, come si può desumere dal tono e dall’imme­diatezza con cui sono stati scritti gli avvenimenti[[152]](#footnote-153). Lo stesso dicasi del­le aggiunte fatte da contemporanei o da autori di poco posteriori.

Queste raccolte di notizie biografiche dei papi, da san Pietro in poi, venivano aggiornate via via in successive redazioni, fino a dare talvolta notizie del papa ancora vivente. Trovavano poi rapida diffusione fuori Roma, nella penisola italiana e nei paesi dell’occidente europeo [[153]](#footnote-154).

Bisogna, quindi, guardarsi bene nel dare molto credito alle notizie sparse nelle biografie degli antichi papi prima del secolo VI, riguardanti la disciplina ecclesiastica interna. Spesso c’è materiale che il compilatore ha assunto da fonti apocrife.

Questo fenomeno è presente nel *Liber Pontificalis,* in cui l’autore o gli autori si sono serviti degli apocrifi simmachiani, tralasciando però quanto non lo interessava, come i *Gesta Marcellini seu De Synodo Sinuessa­na.* Completamente ignorato è il concilio di Sinuessa con la sua chiara e categorica dichiarazione: *Prima Sedes non judicabitur a quoquam.* Non si di­ce nulla della condanna di Marcellino, mentre invece si parla della sua caduta, riparata poi con il martirio [[154]](#footnote-155). La differenza tra questi due docu­menti — gli apocrifi e il *Liber Pontificalis —* sta evidentemente nel fatto che all’autore del primo interessa la storia di Marcellino sotto l’aspetto giuridico, mentre il redattore del secondo considera soltanto l’elemento storico [[155]](#footnote-156).

Quanto al *Constitutum Silvestri,* il primo autore del *Liber Pontificalis* ha assunto non solo il romanzo incentrato sulla vita di papa Silvestro, ma anche alcuni suoi decreti[[156]](#footnote-157), che tralasciamo perché esulano dal no­stro interesse.

Non così avviene per i *Gesta de Xysti III purgatione.* Il romanzo ivi narrato intorno alle vicende del papa, è entrato nel *Liber Pontificalis,* su­bendo però una pesante e significativa modifica, che non tocca sostan­zialmente il principio dell’ingiudicabilità del papa, ma soltanto la sorte di Basso, il nemico di Sisto. Vi si riferisce di un concilio celebrato men­tre era imperatore Valentiniano, durante il quale il papa Sisto III, dopo un confronto verbale fatto alla presenza di 56 vescovi, viene giustificato dalle sue colpe. Il suo accusatore invece è condannato e spogliato dei suoi beni. Ma quando questi muore riceve gli onori della sepoltura pro­prio da Sisto, il pontefice da lui calunniato ed accusato[[157]](#footnote-158).

Abbiamo una lettera spuria attribuita a Sisto, (non è citata né nomi­nata nel *Uher Pontificalis,* ma si trova fuori di esso), legata intimamente al­la sua storia, secondo la versione del *Liber Pontificalis™.* Si tratta di una epistola che papa Sisto avrebbe indirizzato ai vescovi orientali e che Ciril­lo d’Alessandria avrebbe letto pubblicamente per difendere il papa dall’ac­cusa di pelagianesimo. L’estensore di questa lettera fa raccontare a Sisto tutta la sua vicenda personale e fa dire al pontefice, che se avesse voluto sfuggire alle accuse lo avrebbe potuto fare, in quanto a nessuno è permes­so accusare un maestro. Ma acconsentendo che gli venissero provate, egli si era voluto emendare davanti a tutti spontaneamente. Con ciò non aveva inteso offrire un caso esemplare né un paradigma a quanti si fossero tro­vati, nel futuro, in circostanze analoghe[[158]](#footnote-159).

L’autore del *Liber Pontificalis* che ha stilato la vita di Sisto III e lo scrittore della lettera apocrifa indirizzata ai vescovi orientali, trasmetto­no la stessa falsificazione dei *Gesta Xysti III* ; pur se con qualche corre­zione. Ad esempio, accettano che Basso abbia accusato il pontefice, ma escludono che sia stato condannato senza remissione: lo sventurato in­vece ricevette, dopo la morte, gli onori della sepoltura dalle stesse mani del pontefice. È una conclusione più conciliante, che attenua l’insensibi­lità spirituale dei *Gesta Xysti III.*

Si rivela ancora che il concilio è costituito da 56 vescovi, cioè da membri omogenei e competenti. Non ci troviamo di fronte all’assemblea mista dei *Gesta Xysti III,* costituita da senatori, chierici e monaci romani.

Al di là di ogni considerazione, si tratta sempre di episodi che non hanno nessun contenuto storico, e sono estranei alla vera storia di Sisto III e del suo tempo. Sono infatti narrati sulla falsariga della storia di pa­pa Simmaco, avendo cura di cambiarne i nomi.

Nonostante le manipolazioni che gli apocrifi simmachiani hanno subito nel contesto del *Liber Pontificalis,* è interessante considerare il gra­do di autorità con cui queste produzioni vennero raccolte nell’ambiente letterario ed ecclesiale, influendo a lungo e non poco sulla storia giuridica della Chiesa: le collezioni canoniche ne raccolsero parecchie formule che poi acquistarono forza di legge nella Chiesa occidentale. Certo furono molto ritoccati, perché tutti si credevano autorizzati a manipolarne arbi­trariamente il contenuto[[159]](#footnote-160).

* + 1. *Gli apocrifi simmachiani nelle collezioni canoniche*

Le collezioni canoniche di decretali sono raccolte elaborate nei se­coli riguardanti le leggi della Chiesa, e costituiscono alcune tra i *Fontes cognoscendi iuris canonici.* All’origine furono soltanto delle risposte date dai papi alle diverse questioni sollevate dai vescovi residenti nei paesi occi­dentali; contengono quindi decisioni riguardanti la disciplina ecclesiasti­ca, l’ufficio ed i costumi del clero, l’amministrazione di sacramenti. Con esse, a partire dall’ultima parte del secolo IV, i papi stabiliscono i prin­cìpi dell’organizzazione ecclesiastica.

Vengono formulate norme di diritto che a poco a poco assumono forza obbligatoria; e ciò avviene non per imposizione dall’alto, ma per ricezione volontaria, reverenziale ed obbediente dal basso, da tutte le Chiese territoriali, che di fatto riconoscono la suprema potestà conferita da Cristo a Pietro, creduto presente e operante in modo specifico nella Chiesa romana.

All’inizio del V secolo, prima del pontificato di Leone Magno, esi­stevano due collezioni di decretali: i *Canones urbi cani,* composti probabil­mente in Gallia durante il pontificato di Sisto III, e le *Fpistolae decretales,* di origine verosimilmente romana e di poco posteriore alla prima colle­zione[[160]](#footnote-161). I testi riuniti in queste collezioni erano del tutto insufficienti per assicurare al papa la sua posizione di capo della Chiesa, specialmente dopo la contestata elezione di Simmaco nel 498. Fu in questo contesto che nacquero gli apocrifi simmachiani.

A cominciare dal secolo V si tentò di riunire nella *Collectio Dionysia- na* le epistole decretali e i canoni conciliari[[161]](#footnote-162). E da notare che accanto alle raccolte regolari di dette lettere, se ne diffusero altre i cui testi sono in parte spuri o alterati ad arte.

Le collezioni canoniche latine hanno trovato consenso ininterrotto a partire dal secolo V-VI. A Roma inizia un’attività canonistica, non uffi­ciale è vero, ma preziosa per il successivo sviluppo del diritto canonico. Questa epoca va da Dionigi il Piccolo alle decretali Pseudo-isidoriane, ed è il periodo dell’elaborazione del diritto canonico dell’Occidente, integra­to in gran parte da elementi regionali, aggiornato secondo il sorgere delle varie situazioni e necessità disciplinari ma non ancora contaminato dal­l’imponente falsificazione letteraria, che sarà del periodo seguente.

Verso la fine del V secolo e l’inizio del VI, viene portata a termine la stesura dell’antico diritto. La disputa teologica, che annunciava la se­parazione spirituale tra l’Oriente e l’Occidente e l’immigrazione dei po­poli, che provocava una enorme crisi nell’assetto politico-sociale conta­giando l’Occidente di semiarianesimo, diedero un forte impulso alle col­lezioni canoniche, che si rivelarono di notevole importanza. La caduta dell’impero nell’Occidente accrebbe l’indipendenza e il ruolo giuridico di Roma, mentre i conflitti con l’Oriente spinsero la cancelleria papale a costituire numerosi dossiers, nei quali il papa giustifica il suo ruolo nei confronti di Costantinopoli.

Questo periodo è uno dei più intensi per l’attività canonistica ro­mana. Esso dura una trentina di anni circa, dall’avvento di papa Gelasio (492) alla morte di Ormisda (523). E la fase acuta dello scisma acaciano (484-518) e il periodo in cui regna Teodorico (493-526). I dissensi con l’Oriente per lo scisma acaciano e laurenziano e la relativa libertà di azione concessa alla sede di Roma del re Teodorico, favoriscono la dif­fusione delle raccolte canoniche che, insieme agli apocrifi simmachiani, contribuirono a fortificare il primato romano.

In questo periodo confluirono a Roma le collezioni di tutti i paesi: Africa, Oriente, Grecia, e si consultano con grande interesse gli archivi romani. Ne segue un rinnovamento nell’attività canonica e un grande desiderio di studiare l’antico diritto, tale da determinare la formazione delle prime collezioni generali.

Dionigi il Piccolo riunì tutte le grandi serie del diritto canonico: l’Oriente, l’Africa, Roma sono presenti con uguale e scrupolosa at­tenzione[[162]](#footnote-163). Le raccolte di Dionigi sono le uniche di cui conosciamo l’autore e in modo chiaro l’origine. Sono dello stesso periodo: la colle­zione *Quesnelliana*[[163]](#footnote-164), quella di *Freising™,* la collezione di *san Biagio,* del *Vaticano 1342* e di *Chieti* o di *Ingilramo.* Queste ultime tre riportano gli apocrifi simmachiani: così arricchite potevano essere accettate solo mol­to tempo dopo la morte di papa Simmaco (514).

La collezione del *Vaticano 1342* e quella di *Chieti* sembra siano state elaborate dopo la morte di papa Ormisda (523) perché nella serie dei pontefici, quest’ultimo viene citato già morto[[164]](#footnote-165). Lo studio di Maas- sen[[165]](#footnote-166) permette di conoscere la penetrazione degli apocrifi simmachiani nelle collezioni romane dell’alto medioevo latino.

Il manoscritto di *Chieti* contiene solo degli estratti del *Constitutum Silvestri* e mette gli altri apocrifi alla fine quasi marginalmente; cosa che fa pensare ad una manipolazione esterna.

Nelle collezioni di *san Biagio* e del *Vaticano 1342* i nostri apocrifi ap­paiono invece più frequentemente lungo tutta la stesura della raccolta. Queste due sono state spesso copiate ed impiegate per la compilazione di altre collezioni più estese: sono esse che hanno assicurato la conserva­zione e la diffusione dei nostri documenti.

La collezione del *Vaticano 1342* è la raccolta più ricca di falsi simma­chiani che insieme alle due precedenti presenta forti connotati di caratte­re romano. Sei manoscritti ne riportano il suo contenuto. Cinque mano­scritti invece riportano la collezione di *san Biagio,* entrata per intero nel manoscritto di *Colbertx^* e parzialmente nel manoscritto di *Diessen,* che risale al secolo VII e proviene dalla Gallia[[166]](#footnote-167).

Le collezioni che ci interessano maggiormente sono la *san Biagio* e la *Vaticano 1342.*

1. Collezione di *san Biagio* [[167]](#footnote-168): in essa gli apocrifi sono inseriti dopo i concili greci ed africani e prima delle decretali papali. Essi formano un gruppo compatto col seguente ordine:.

*— Constitutum Silvestri*

*— Gesta Xysti*

*— Gesta Polychronii*

*— Synodus Sinuessana.*

1. Collezione del *Vaticano 1342\*.* è più completa; gli apocrifi sono di­stribuiti in mezzo ai documenti di cui si compone la raccolta. Inizia con i canoni apostolici, seguono i canoni del concilio di Nicea e quelli di Anci- ra, tra questi due il *Constitutum Silvestri^* isolato dagli altri apocrifi aggiunti successivamente. Il *Constitutum Silvestri* è in stretto rapporto con il conci­lio di Nicea e comprende alcuni documenti che non sono presenti nella collezione di *san Biagio.* L’ordine con il quale sono disposti è il seguente:

*— Quoniam omnia:* è la lettera del concilio inviata al papa.

*— Gaudeo propter:* è la risposta del papa.

*— Constitutum Silvestri.*

*— Gloriosissimus:* è la lettera di Silvestro indirizzata al concilio.

*— Sinodo dei 275 vescovi.*

Immediatamente prima dei documenti emanati da papa Damaso, si trovano i *Gesta Liberti,* collocati al loro esatto posto cronologico, come fossero documenti autentici. Con la stessa precisione, tra le decretali di Celestino e quelle di Leone Magno sono ubicati:

*— Gesta Xysti*

*— Gesta Polychronii*

*— Synodus Sinuessana.*

Il concilio di Sinuessa è il solo che si trova fuori del suo contesto cronologico. È un’anomalia molto grave, data l’attenta e scrupolosa preoccupazione del redattore di collocare tutti gli apocrifi nel loro giusto ordine. Con minore interesse è ricostruita la raccolta di *san Biagio;* che riu­nisce tutti gli apocrifi già riscontrati nella *Vaticano 1342* senza però rispet­tare l’ordine cronologico. Le due raccolte risultano perciò quasi identiche, a parte la preoccupazione cronologica e l’analisi dei quattro documenti re­lativi alla conferma del concilio di Nicea da parte di papa Silvestro[[168]](#footnote-169).

Ci si chiede adesso quale di queste due raccolte, composte rispetti­vamente di cinque documenti e di nove, sia la più antica. Quella di *san Biagio* potrebbe essere un estratto di quella del *Vaticano 1342?* Oppure quest’ultima una interpolazione della prima? Secondo Duchesne[[169]](#footnote-170) la raccolta degli apocrifi, inserita nella collezione di *san Biagio,* ha conserva­to la sua forma originale; quindi è anteriore a quella che troviamo nella *Vaticano 1342.*

Nessun critico ha segnalato le caratteristiche dello stile o gli intenti dei due testi. Vi si nota la stessa barbarie linguistica propria dei nostri falsi documenti, le medesime espressioni, l’ingenua concezione della di­sciplina ecclesiastica e della procedura giuridica, l’identica preoccupazio­ne di accusare coloro che volevano intentare e minacciare la dignità del papa. Tutto ciò è della stessa epoca e della medesima mano, opera di un difensore di papa Simmaco più zelante che letterato.

È importante notare che questi scritti sono del tutto ignorati da Dionigi il Piccolo che nella sua collezione, la più importante del tempo, non li nomina affatto. Evidentemente a Roma, dove operava Dionigi, non si dava loro la minima autorità, forse perché se ne conosceva la fal­sificazione — e Dionigi non era uno scrittore così ingenuo — o forse lo stesso Dionigi sarebbe stato di tendenza antisimmachiana. Quest’ultima conclusione appare la meno probabile.

Gli apocrifi non sono neppure inseriti in quella copia della Dioni- siana, che papa Adriano I nel 774 inviò a Carlo Magno[[170]](#footnote-171). Questa fu arricchita di alcune aggiunte e modifiche, prendendo il nome di *Dionj- sio-Hadriana.* Successivamente, conobbe ulteriori cambiamenti e ag- gunte, compresi i nostri apocrifi. Così interpolata, la collezione *Diony- sio-Hadriana* è stata chiamata dal Maassen la *Vermehrte Hadriana,* cioè l’*Adriana accresciuta*[[171]](#footnote-172); la sua principale fonte è la collezione del *Vati­cano 1342.*

Al tempo di Carlo Magno, tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX se­colo, tutte le collezioni romane sono rimesse in auge. È questo il mo­mento in cui nei monasteri si trascrivono la maggior parte dei mano­scritti che a noi sono pervenuti. Le grandi abbazie trascrivono la *Que- snelliana.* Tra il Reno e il Danubio si riprende il gruppo di *Freising* e in tutti i paesi la collezione di *san Biagio ni.*

* + 1. *La for^a normativa degli apocrifi simmachiani e la loro ricezione nella storiografia*
1. Sguardo panoramico

Per tutto il periodo che va dalle origini alla seconda metà del XII secolo la vita della Chiesa e dei fedeli è regolata da una raccolta di testi, alcuni autentici e altri falsi[[172]](#footnote-173) che si vuole definirli come l’antico diritto. È di questa opinione anche Fuhrmann[[173]](#footnote-174), che ha studiato l’influsso pseudo-isidoriano sul *Codex Iuris Canonici* del 1917. Come risultato della sua ricerca, egli constatava nelle fonti del Codice una notevole presenza delle false decretali: oltre 120 canoni d’ispirazione pseudo-isidoriana, e la citazione di 300 capitoli di Graziano provenienti sempre dallo Pseu- do-Isidoro. Il noto studioso aggiungeva che un confronto numerico pu­ro e semplice non esprime pienamente la dipendenza del Codice di Di­ritto Canonico dalle false decretali, perché al di là della *materialità* delle citazioni, vi traspare chiaramente lo *spirito* di esse. La massa dei riferi­menti ai falsi si trova nei canoni riguardanti la procedura processuale e il diritto penale. Lo studioso ha inoltre definito che il 20% del Decreto di Graziano è stato composto da falsificazioni di epoca antica, fra le quali compaiono in prima linea: gli apocrifi simmachiani, la pseudo-lettera di Clemente a Giacomo fratello del Signore, la *Donatio Constantini,* e le de­cretali pseudo-isidoriane. Da queste ultime, secondo il Fuhrmann, è in­discutibile che sarebbe partita una spinta che avrebbe cambiato il diritto e l’organizzazione della Chiesa e rafforzato la giurisdizione papale[[174]](#footnote-175). Un certo numero di falsi si fabbricavano nel medioevo solo per rispon­dere ai bisogni reali della società ecclesiastica.

Il concilio del 23 ottobre 501, in ossequio all’alta autorità di Pietro, trasmessa ai suoi successori, non ha osato giudicare il papa e ha rimesso il giudizio a Dio che conosce il segreto del cuore. Il *Constitutum Silvestri* rende estremamente difficile sostenere un’accusa contro i membri del clero, e ancor più contro il papa, esigendo un numero di testimoni più elevato proporzionalmente alla causa che si eleva nei gradi della dignità ecclesiastica.

Il falsificatore simmachiano, dopo aver sostenuto la causa di Sim­maco e la sentenza conclusiva del concilio, procede oltre formulando la massima *Prima Sedes a nemine indicatur.* Egli non ha certo creato la dottri­na dell’ingiudicabilità papale, la sua preparazione e cultura teologica non glielo consentivano come si evince dal contenuto teologico dei testi. La prima riflessione logica in difesa del papa si trova in Ennodio e in Avi­to; essi, però, non sono pervenuti ad una espressione cosi incisiva ed ef­ficace come il noto assioma coniato dal falsificatore degli apocrifi sim- machiani. Questi ha contribuito non poco alla diffusione della dottrina dell’immunità con l’uso di formule nette, concise, molto adatte a diven­tarne veicolo. Il principio del «primato di giurisdizione» (nel senso del­l’ultima istanza d’appello) si andò teoricamente ed ideologicamente pro­gettando, nella prospettiva di una sentenza dell’ingiudicabilità papale, a partire dai papi Zosimo, Bonifacio e Gelasio. Malgrado la chiarezza di idee e la precisione di linguaggio di quest’ultimo, nonché l’ulteriore svi­luppo delle idee di Ennodio e di Avito, il falsificatore simmachiano pen­sò, necessario di dare alle affermazioni preesistenti una forma più popo­lare, eclatante per renderle più facilmente comprensibili.

L’apocrifo che ha avuto più fortuna è il *Constitutum Silvestri[[175]](#footnote-176).* Il suo canone XX, che insieme agli apocrifi simmachiani esprime l’ingiudi- cabilità assoluta del papa, dà al primato di giurisdizione della Chiesa di Roma il suo peculiare significato, ma si allontana fin troppo nei termini dalla fonte gelasiana, accentuandone e forzandone molto il senso e il contenuto. Il principio espresso, essendo di notevole importanza giuri­dica, penetrò facilmente nella tradizione divenendo un assioma sicuro che ha fatto fronte, con successo, a molte bufere. La sua inclusione nello pseudo-Isidoro ha dato forza alla sua autenticità e antichità, nonché alla sua autorità canonica.

Gli apocrifi simmachiani rispecchiano la mentalità di certi ceti occi­dentali riguardo alla Sede romana in crescente prestigio. Essi esprimono finalmente il principio dell’assoluta immunità personale del papa: nessu­no può giudicare la prima sede, cioè il suo titolare, poiché è scritto che il maestro è più grande del discepolo, e questi non è al di sopra del mae­stro. L’immunità del papa è incondizionata: in ogni circostanza il papa non deve e non può essere giudicato, qualunque sia l’accusa[[176]](#footnote-177).

Tuttavia, non subito furono riconosciuti il valore e la portata giuri­dica di questa affermazione: la storia del papato registra infatti dai tempi più antichi fino al XV secolo, un gran numero di papi processati, trasci­nati sul banco degli imputati, accusati e spesso addirittura deposti[[177]](#footnote-178).

Ma se l’autorità dei falsi simmachiani non sempre è stata tenuta in considerazione, non così è avvenuto per la loro autenticità. Per tutto il medioevo nessuno sospettò che il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* fosse il frutto di una falsificazione.

Soltanto Incmaro di Reims (806-882) mosse delle critiche, che però furono ben presto tralasciate e dimenticate fino all’edizione critica delle lettere papali curata dal monaco maurino Pierre Constant[[178]](#footnote-179); questi indicò inoltre come epoca probabile della loro fabbricazione lo scisma laurenzia- no. Oggi, nessuno più dubita che questi atti siano spuri[[179]](#footnote-180).

1. Incmaro di Reims[[180]](#footnote-181)

Incmaro di Reims ha parlato e messo in crisi il contenuto e l’auten- cità del *Constitutum Silvestri* nella sua opera *De Presbyteris criminosis,* che, in linea con la tradizione giuridica ecclesiastica, prende in attenta consi­derazione la procedura da seguire in materia disciplinare riguardo ai chierici sospetti o colpevoli[[181]](#footnote-182).

Per accusare e giudicare un presbitero si richiedeva necessariamente l’istruttoria, la convocazione dei testimoni e l’assemblea giudiziaria pre­sieduta dal vescovo. Ma, se il presbitero era assente non si poteva emet­tere sul suo conto una sentenza. E se questi, accusato e chiamato in giu­dizio, non si fosse volutamente presentato sarebbe stato denunciato di contumacia.

Incmaro ferma la sua attenzione sui testimoni, per i quali richiede­va idoneità ed attendibilità quanto al numero ne erano necessari solo 7 e non quanti ne richiedeva — secondo il grado di dignità delle persone accusate — ii *Constitutum Silvestri™.* L’arcivescovo sottolinea che non bisogna fermarsi, in merito alla condotta dei presbiteri, alle dicerie o al sentito dire della gente, ma, fino a quando le accuse popolari non sarebbero state fondate e provate in un processo, esse non avrebbero avuto alcun valore e il presbitero accusato non sarebbe stato ritenuto ancora colpevole.

Incmaro prende in debita considerazione il *Constitutum Silvestri,* che dice aver trovato anonimo nella collezione di Isidoro, vescovo di Siviglia e cita il decreto, senza riportare per esteso il canone XX, che definisce l’ingiudicabilità del romano pontefice. Contesta la norma che vietava la testimonianza di un familiare dell’accusato, dicendo che questa regola era in dissonanza non solo con la sacra Scrittura, ma anche con la letteratura dommatica: lo stesso Signore Gesù Cristo aveva voluto la testimonianza di coloro con i quali era vissuto, cioè degli apostoli. Critica inoltre il principio che proibiva ad un inferiore di muovere accusa contro il superiore, alle pecore contro il loro pa­store, nonché la richiesta di tutti quei testimoni invocati dai decreti di papa Silvestro [[182]](#footnote-183).

L’arcivescovo di Reims nota delle contraddizioni interne al *Consti­tutum Silvestri* e delle dissonanze con i sacri canoni. Ne afferma l’insoste- nibilità, come per esempio è il caso dei testimoni. Egli si chiede: dove e come avrebbero potuto trovare tutti quei testimoni e tali da non potersi dubitare della loro vita morale, che avessero moglie e figli e che predi­cassero il Cristo? Sarebbe stato più logico, in simili casi, chiamare a te­stimonianza i soli religiosi. Con una simile prassi, afferma Incmaro, è veramente difficile esercitare la giustizia.

1. Tempi moderni
2. Centuriatori di Magdeburgo[[183]](#footnote-184)

I *Centuriatores Magdeburgenses* non parlano degli apocrifi simmachia- ni. Essi riportano quanto era stato tramandato dalle varie collezioni dei concili[[184]](#footnote-185). Soltanto fanno osservare che i *Gesta Marcellini* non sono stati riportati né citati da Eusebio di Cesarea[[185]](#footnote-186).

1. Baronio[[186]](#footnote-187)

Il Baronio, pur avendo notato l’inesattezza della data consolare, ha creduto autentico e storicamente vero il sinodo Romano del 324. Egli asserisce, per due volte, che i canoni del detto sinodo erano stati citati da papa Niccolò I con parole decise nella lettera indirizzata all’imperato­re Michele nell’865. L’autorevole personalità di Niccolò I, che sosteneva la verità e l’autenticità dei documenti simmachiani, costituisce per il Ba­ronio *argumentum auctoritatis™.* Quanto agli apocrifi del concilio di Si­nuessa, il Baronio li considera una creazione donatista: gli scismatici do­natisti africani avrebbero accusato papa Marcellino, durante le persecu­zioni, di aver ceduto davanti alle autorità civili consegnando libri sacri *{traditio)* e offrendo incenso sugli altari pagani *(thurificario).* Per questo egli sottopone gli atti di Sinuessa, tanto dubbi e inverosimili, ad esame critico. Si chiede come avrebbero potuto raccogliersi e radunarsi trecen­to vescovi in quel tempo, quando imperversavano le persecuzioni e gli imperatori erano accaniti oppositori del cristianesimo. La cronologia inoltre non coincideva con l’attività politico-militare degli imperatori Diocleziano e Massimiano[[187]](#footnote-188). Lo stesso dubbio egli estende ai *Gesta Xy- sti.* Quanto ai *Gesta Polychronii,* dopo un esame del catalogo dei vescovi di Gerusalemme, asserisce che mai in quella sede si è avuto un vescovo con un tale nome. Tuttavia in ossequio all’autorità di Niccolò I e di Pier Damiani, che ne avevano citato i testi, egli si augura che qualcuno, in seguito, si prenda cura di studiare con attenzione questi documenti, per chiarirne il valore storico e la verità del contenuto[[188]](#footnote-189). Quanto a sé il Ba- ronio si astiene dal pronunciare un verdetto definitivo.

1. Labbe136

Il Labbe — riferisce il Coustant[[189]](#footnote-190) — ha intuito il carattere apocri­fo del *Constitutum Silvestri^* considerando l’affermazione che il *summus praesul* non poteva essere giudicato né dal popolo, né dal clero, né dal re, né dall’imperatore. Egli aveva notato che al tempo del papa Silvestro non esistevano i re, dunque era evidente un’interpolazione di Isidoro Mercatore, cioè lo pseudo-Isidoro.

1. GREGORIO MAGNO (590-604)
E ISIDORO DI SIVIGLIA ( + 636)

Due autorità a cui attingiamo, a questo punto del nostro studio, sono Gregorio Magno e Isidoro di Siviglia, estremamente importanti per le idee che andiamo ora a sviluppare. Con loro può considerarsi chiusa l’era dei Padri, almeno in Occidente, anche se si risente del loro influsso fino a dopo Beda ( + 735).

Essi elaborano una concezione di Chiesa all’interno della quale si trovano gli organismi delle funzioni sacerdotali; vi è poi una totalità ge- rarchizzata in cui l’osservanza di un ordine, per cui ciascuno realizza la *rectitudo,* è la condizione della pace. Questa è lo stato di equilibrio inter­no ed esterno in cui tutto ciò che è stato creato si adatta al posto voluto da Dio all’interno del cosmo, partecipando così al bene più alto che è l’unità dell’essere in Dio[[190]](#footnote-191).

Isidoro, in quanto eccellente compilatore, fu il più grande dotto nel suo tempo concludendo degnamente l’epoca patristica. La sua importan­za è dovuta principalmente all’attività letteraria la quale, anche se non ci offre un’originalità di pensiero, né acutezza speculativa, tuttavia è ammi­revole per la sua versatilità ed erudizione, nonché per l’instancabile dili­genza nell’estrarre e compilare quanto credeva utile serbare per la sua Chiesa e la sua nazione.

Tra le sue opere ricordiamo soprattutto i *Labri tres sententiarum[[191]](#footnote-192).* Quest’opera merita speciale attenzione non soltanto ai fini del nostro studio, ma anche per il suo influsso sulla teologia medioevale. Il titolo è tratto da Prospero, e il contenuto, quasi interamente, da Agostino e da Gregorio Magno.

Questi libri diventano il *tipo* dei manuali scolastici delle sentenze, così frequentemente usati nel secolo XII, da avere una diffusione straor­dinaria nelle scuole teologiche. Sono manuali di dogmatica etica. Il libro primo tratta del dogma, il secondo dell’etica generale e il terzo di quella speciale; per la stesura di quest’ultimo libro Isidoro dipende molto da Origene e dai *Moralia in Giobbe* di Gregorio Magno[[192]](#footnote-193).

Proprio in questo libro Isidoro, servendosi dell’opera di Gregorio Magno, sviluppa il tema della giudicabilità e della correzione dei supe­riori. Gregorio Magno, commentando con toni e contenuti morali­spirituali il libro di Giobbe, aveva detto: *Chi subisce un superiore ipocrita, non accusi colui che gli tocca di patire, perché si è meritato di star sotto un supe­riore perverso, quindi accusi più le proprie colpe che iingiustizia di chi lo gover­na ... Perché dovremmo dispreiza™ coloro che dal furore di Dio hanno ricevuto autorità su di noi?... Ma siccome i superiori hanno per giudice Dio, i sudditi stiano bene attenti a non giudicare senza gravi ragioni la vita dei superiori... Pertanto, salvo ciò che tocca la fede, è opera virtuosa sopportare in tutto il supe­riore. Nessuno disprezzi H suo superiore perché forse in qualche sua azione è re­prensibile ... Anche se c'è motivo di riprendere la vita dei maestri, pure i suddi­ti li devono onorare, nonostante il dispiacere ...e non devono mai perdere la rive­renza loro dovuta [[193]](#footnote-194).*

Secondo Gregorio Magno, pertanto, la vita dei *rectores* non può mai essere giudicata soltanto in base alla loro condotta poco edificante, eccetto nei casi che riguardano la fede: solo allora i sudditi possono e devono intervenire contro di loro. Ma anche questo è detto soltanto in una proposizione secondaria *dum salva fide,* senza ulteriori spiegazioni.

Bisogna notare che, sia in Gregorio Magno quanto in Isidoro di Si­viglia, il termine *rectores* indica coloro che si pongono come *fundamentum ecclesiae,* cioè i vescovi, i maestri della fede e i predicatori del Cristo. In un’altra sua opera lo stesso Gregorio scrive che i sacerdoti che vivono disordinatamente non possono mai essere giudicati dai laici[[194]](#footnote-195). Qui si fa valere il diritto del *privilegium fori,* poiché quando è chiamata in causa la vita dei chierici, solo il vescovo può intervenire ed interferire, in quanto solo lui, ha autorità sui sacerdoti.

L’idea di Gregorio Magno è stata assunta, subito dopo, da Isidoro di Siviglia, nel libro terzo delle Sentenze. L’arcivescovo di Siviglia scri­ve che i vescovi non possono essere condannati: attentare alla vita di un vescovo significa sconvolgere l’ordine divino, in quanto quest è stato costituito tale dal volere di Dio[[195]](#footnote-196). Nessuno può giudicare un *rector,* anche se questi agisse disordinatamente e non conducesse una vita santa e irreprensibile[[196]](#footnote-197).

I vescovi, pertanto, devono essere giudicati soltanto da Dio, mai dai loro sudditi, e ciò secondo l’esempio del Signore, che rovesciò con la sferza le sedie dei venditori di colombe e i tavoli dei cambiavalute, cacciandoli fuori dal tempio *(Mt 21, 12).* Soltanto Dio li può giudica­re, come dice il Salmista: *Dio si alya nell\*assemblea divina, giudica in me^o agli dei (Sai 82, 1).* Solo nel caso in cui il vescovo dovesse venir meno nella retta fede, lo si potrebbe accusare. Ma se dovesse vivere disordi­natamente, o fosse di cattivi costumi, non per questo bisogna allonta­narlo, bensì tollerarlo in attesa di conversione[[197]](#footnote-198). Le mancanze morali non sono sufficienti per riprendere ed accusare un vescovo. Soltanto, nel caso in cui un *rector,* un superiore o un vescovo dovessero venire meno nella fedeltà e nella verità della fede, potrebbero essere accusati dai sudditi.

Gregorio Magno e Isidoro di Siviglia non parlano dell’immunità papale, ma di quella episcopale. L’integrità dei vescovi è compromessa qualora dovessero errare in materia di fede. In questo caso, sono passi­bili di giudizio. Ma chi può giudicarne la causa e a chi spetta di emettere una sentenza nei loro confronti? Secondo la tradizione, sviluppata attor­no alla competenza del foro, spetterebbe al metropolita e al sinodo pro­vinciale, ma se l’accusato — non soddisfatto della loro sentenza — aves­se voluto appellarsi, avrebbe potuto far ricorso al vescovo di Roma, la cui autorità era suprema e il cui giudizio insindacabile ed inoppugnabile. Isidoro di Siviglia e Gregorio, però, non parlano di questo, né specifica­no chi intendono per vescovi caduti nell’eresia e dunque soggetti ad un giudizio. Forse rientrava tra i *rectores* anche il vescovo di Roma, il *funda­mentum ecclesiae?* E difficile affermarlo.

1. LEONE III (795-816)

Morto papa Adriano I (795), viene eletto il sacerdote Leone, titola­re di Santa Susanna, e consacrato il giorno di San Giovanni Apostolo ed Evangelista (27 dicembre) dello stesso anno. Dovette subito fronteggia­re l’opposizione da parte dell’aristocrazia, vicina al suo predecessore, che cercava in qualsiasi modo di deporlo.

Questa difficile situazione trovò sfogo in una violenta cospirazione contro il papa. Questi il 25 Aprile 799 era disceso a cavallo dal Latera- no, per recarsi a S. Lorenzo in Lucina dove avrebbe dovuto dirigere la Litania maggiore che di là si sarebbe avviata verso san Pietro, ma du­rante il tragitto cadde vittima di un attentato. I capi della sedizione era­no stati due alti funzionari del palazzo: il primicerio Pasquale (nipote del defunto papa Adriano) e il sacellario Campulo. Il papa venne lasciato solo, fatto precipitare da cavallo e bastonato. Poi fu detto che gli ag­gressori gli si accanirono contro cercando di accecarlo e di strappargli la lingua. Ancora, si disse che l’attentato era stato fatto dentro il monaste­ro dei Ss. Stefano e Silvestro. Più tardi il papa fu trasportato al Celio, nel monastero di S. Erasmo dove rimase sotto rigida custodia. Nono­stante tutto, subito dopo, un servo fedele di nome Albino, riuscì ad ac­compagnare il papa a S. Pietro. Da qui, con l’aiuto del duca Guinigi, fu condotto a Spoleto.

Quando Carlo Magno venne a conoscenza di quanto era accaduto, diede ordine che il papa lo raggiungesse nell’accampamento in cui si trovava allora, a Paderborn, dove Leone III ebbe un’ottima accoglienza. Durante tale permanenza a corte, giunsero gli inviati degli insorti per presentare al re delle accuse contro il pontefice.

Pertanto, nell’autunno del 799 il papa fu autorizzato a ritornare a Roma. Vi entrò il 29 novembre accompagnato dagli arcivescovi di Co­lonia e di Salisburgo, Hildebald e Arnone, e da vari altri vescovi e conti franchi. L’accoglienza fu *molto solenne.* Successivamente, per volere del re si aprì un’istruttoria guidata dai due arcivescovi Hildebald e Arnone re­lativa alle accuse mosse contro il papa. Gli inquirenti, sentite le deposi­zioni degli accusatori, non si ritennero autorizzati a prendere una deci­sione e demandarono il tutto al re.

Carlo Magno arrivò a Roma il 24 novembre dell’800 e accolto dal papa con grandi onori. Una fonte racconta: dopo sette giorni il re con­vocò un’assemblea, all’inizio della quale comunicò a tutti i motivi per cui era venuto a Roma. Il primo motivo particolarmente difficile e deli-

cato da discutere fu quello di esaminare le accuse che erano state mosse contro il pontefice[[198]](#footnote-199). Le fonti carolingie[[199]](#footnote-200) sono concordi nel sottolineare il ruolo del re Carlo durante i lavori assembleari, lasciando intendere che il re era l’unica istanza suprema per giudicare il papa. Questa tesi è sto- stenuta dalle seguenti idee: il motivo della venuta di Carlo, la con voca­zione dell’assemblea, la posizione del re nella seduta assembleare.

Da parte romana, il *Liber Pontificalis* specifica che l’assemblea era formata dagli arcivescovi, dai vescovi, dagli abati, dai sacerdoti e dalla nobiltà franca e romana. Costoro furono riuniti per esaminare le accuse presentate contro il pontefice [[200]](#footnote-201) dagli oppositori, solo per invidia[[201]](#footnote-202) e non per la verità dei fatti.

Alcuino fece invece intravvedere e sottintendere che il papa non era proprio innocente. Non si può sapere con chiarezza di che cosa Leo­ne sia stato accusato. Secondo una lettera di Alcuino, inviata all’arcive­scovo di Salisburgo Arnone, nell’agosto 799, gli si imputavano *crimina adulterii et periurii*[[202]](#footnote-203). Un’altra lettera di Alcuino, in risposta ad una di Ar­none, all’inzio dell’800, ci informa che costui si era lagnato vivamente *de moribus apostolici[[203]](#footnote-204).* In ogni caso, il *Liber Pontificalis* afferma che i nemici del papa quando durante l’assemblea furono invitati a deporre le loro prove non ebbero niente da obiettare contro il pontefice[[204]](#footnote-205).

Le sedute plenarie ebbero luogo tra il primo e il ventitré di di­cembre dell’800 sotto la presidenza di Carlo. Secondo alcuni racconti sembra che i sinodali non furono tutti dello stesso parere: una parte era dell’avviso che il pontefice non potesse essere giudicato da nessu­no; l’altra, invece, richiedeva che il pontefice facesse una dichiarazione, in quanto tenuto conto delle accuse che gli venivano rivolte una sem­plice restituzione di Leone sembrava impossibile. Il papa, quindi, avrebbe dovuto prestare un giuramento di purgazione oppure dichia­rare il suo ritiro.

Il *Liber Pontificalis* racconta che tutti gli arcivescovi, vescovi e abati presenti, avendo sentito il motivo per cui si era riunita l’assemblea, dis­sero all’unanimità: *Noi non osiamo giudicare la sede apostolica, che è il capo di tutte le chiese di Dio. Poiché noi tutti, da essa e dal suo vicario veniamo giudicati; ma essa da nessuno può essere giudicata, come è stato per antica tradizione. Così come lo stesso sommo pontefice canonicamente avrà stabilito, noi gli obbediremo[[205]](#footnote-206).*

La motivazione per cui era stata convocata l’assemblea, concorde­mente è riportata da tutte le fonti interessate e coeve a quest’incidente capitato al papa: discutere le accuse contro il pontefice. La conclusione dell’assemblea, invece, in merito alla condotta di Leone III, è presentata in modo assai differente, forse perché esprime gli interessi degli estenso­ri delle fonti, tanto romane come carolingie.

Queste ultime tengono molto a precisare la procedura processuale dell’assemblea, sostenendo che la causa del papa fu discussa ed esamina­ta, ma dal momento che non si presentò nessuno che provasse le accuse, Leone III fu ritenuto innocente[[206]](#footnote-207).

Il *Liber Pontifìcalis,* invece, fa quasi intendere[[207]](#footnote-208) che la causa in me­rito alle accuse contro il pontefice non fu affatto discussa, e le accuse obiettate non furono neppure presentate in assemblea. Tutto questo si fece in base al principio *Prima Sedes a nemine iudicatur: Noi non osiamo giu­dicare la sede apostolica —* affermavano gli arcivescovi, i vescovi e gli aba­ti — *perché essa è il capo di tutte le chiese di Dio. Noi tutti da essa e dal suo vi­cario siamo giudicati, ma essa da nessuno potrà mai essere giudicata n.*

La fonte romana presenta la conclusione assembleare come il risul­tato dell’osservanza della tradizionale formula che vietava di giudicare la sede apostolica, cioè il papa. Gli *Annales* sottolineano il ruolo del re Car­lo, la cui presenza a Roma era stata forse invocata dal papa durante la sua presenza a Paderborn. Si fa intendere che l’autorità di Carlo sarebbe stata l’unica che poteva giudicare il papa. Ma l’intenzione di Leone III certamente era un’altra: sopprimere con urgenza i sediziosi. Infatti, per pronunciare una sentenza contro di loro si richiedeva l’autorità imperia­le; l’occasione si presentò con la nomina di Carlo ad imperatore. Pertan­to è noto che i romani non volevano riconoscere nessuna istanza giuri­dica superiore al papa in ordine alle cose ecclesiastiche. Infatti, nei tempi successivi, secondo la prassi della Chiesa, i papi in simili casi non hanno mai invocato né chiamato gli imperatori franchi ad intervenire come giudici[[208]](#footnote-209). In definitiva, il risultato delle trattative del 23 dicembre 800 fu un compromesso.

* 1. La presa di posizione di Alcuino e la convinzione dell’Au­tore della Vita di Leone III

Alcuino — della seconda metà del secolo Vili — era anglosassone e veniva dal regno di Northumbria. Considerato il dotto più illustre d’Inghilterra, era già capo della scuola cattedrale di York, e negli ultimi decenni del secolo Vili è al centro dell’élite intellettuale che si raccoglie attorno a Carlo Magno. Non si potrebbe pensare alla rinascita carolingia senza di lui, che divenne il fido consigliere del sovrano, e in un certo senso, il suo *ministro dell"istruzione,* capo della scuola palatina e, più tardi, abate di san Martino a Tours[[209]](#footnote-210).

Con la sua capacità sintetica riusciva ad abbracciare i vari problemi del regno franco e della Chiesa: non a caso, con i suoi trattati di teolo­gia, sarà uno dei protagonisti nella lotta contro le eresie. Aveva una na­tura contemplativa e la sua concezione della Sede Romana si basava non tanto sull’autorità, quanto sull’idea del servizio, il servizio del pastore. Se volessimo fare un’accostamento, *servatis servandis,* Alcuino sembra es­sere, nel caso specifico di papa Leone III, ciò che era stato, tre secoli prima, Avito di Vienne nella vicenda di papa Simmaco. Questo testimo­nia quanto la Chiesa franca e del nord Europa, in quel tempo, fosse fe­dele e vicina alla sede apostolica, madre e capo di tutte le chiese. Alcui­no è animato dallo stesso amore con cui Avito aveva scritto al senato romano in difesa della persona del papa, e soprattutto in difesa dei prin­cìpi di comunione con il Pastore supremo, il vescovo di Roma. Il teolo­go palatino è molto chiaro nella sua impostazione teologica, non trala­scia di indicare a Carlo, nonostante il profondo rispetto, l’ambito della sua competenza e il pericolo di sostituirsi al papa, in un ambito — quale quello della fede — che non può essere suo. Egli ravvisa nel solo re franco la salvezza della Chiesa di Cristo, chiedendogli d’intervenire e d’interessarsi della persona del papa, maltrattata dai romani[[210]](#footnote-211); definisce, inoltre Carlo, decoro del popolo cristiano, difesa della Chiesa, consola­zione per la vita presente[[211]](#footnote-212).

Decisiva, per la nostra indagine, è la lettera che Alcuino aveva in­viato nell’agosto 799 ad Arnone, arcivescovo di Salisburgo. In essa ci mostra, con molta chiarezza, il suo atteggiamento nei confronti dell’inci­dente che stava turbando seriamente la sede di Roma, a causa delle in­giurie e delle accuse fatte a Leone III: *Comprendo anche che sono molti i ne­mici del papa, che cercano, con false accuse di crimine, di adulterio e di spergiuri di deporlo; chiedono che il pontefice si giustifichi facendo un solennissimo giura­mento, con l'intensione subdola che non facesse quel giuramento ma abdicasse e si ritirasse quieto in un monastero... Ciò non si deve, affatto, fare; egli, né deve fare un giuramento né abdicare. Risponderei per lui se gli fossi accanto: «Chi è sen^a peccato scagli la prima pietra» (Gv 8,7)[[212]](#footnote-213).*

Certamente Alcuino non era convinto dell’innocenza del papa, ac­cusato di adulterio e di spergiuro: ciò che contestava era la competenza di coloro che intendevano sottoporlo a giudizio. Il testo che segue ci di­mostra quanto fosse per lui importante tale principio. Appellandosi in primo luogo alla sacra Scrittura e quindi al diritto, dimostra quanto il famoso assioma sull’ingiudicabilità del papa sia stato, in quel tempo, co­nosciuto e radicato nella coscienza dei teologi: *Mi viene in mente di aver letto una volta, se ricordo bene, che i canoni di Silvestro richiedessero la presenta di 72 testimoni per accusare in un processo un pontefice, e che la loro vita dovesse essere tale quale l'autorità pontificia richiedeva, cioè di indubbia vita morale e santità di vita; inoltre, in altri canoni, ho letto che la sede apostolica può giudica­re, ma non può essere giudicata[[213]](#footnote-214).*

Proseguendo nella lettura del testo ci accorgiamo che la sua stima per la sede romana ha radici più profonde di quella degli stessi canoni. La stabilità di Pietro, e del papa quindi, è la garanzia di quella della Chiesa. Questa indefettibilità del fondamento della Chiesa è assicurata dal Signo­re, ed è per questo che le ingiustizie e le empietà degli uomini non riusci­ranno mai a far crollare ciò che è un’istituzione divina. C’è da chiedersi qui se, quando parla della indefettibilità della Chiesa, il teologo palatino intenda anche riferirsi alla persona del papa. A noi non sembra. Alcuino prosegue, poi, con una terna di esortazioni, alquanto significative, con le quali sottolinea lo scopo del primato papale e il principio fondante l’auto­rità della prima sede: il patrimonio della fede e la sua integrità[[214]](#footnote-215).

Ancora, in tale lettera, veniva ricordato il *Constitutum Silvestri —* cioè i canoni dello pseudo-concilio romano del 324[[215]](#footnote-216) — a cui opponeva l’autorità dell’apocrifo concilio di Sinuessa, tenuto, come fu presunto, da papa Marcellino nel 303 [[216]](#footnote-217). Entrambe le autorità *canoniche* rivendicate da Alcuino, richiamano e definiscono il principio *Prima Sedes a nemine iu- dicatur.* Il vescovo di Roma è il vescovo della prima e suprema sede apo­stolica e il papa della Chiesa universale. Una qualità, questa, che Alcuino mette in risalto in rapporto all’immagine del capo: questi non può essere giudicato dalle membra.

Legato all’immagine del papa-capo del corpo ecclesiale è il concet­to del vescovo di Roma — *Vicarius Petri* — su tale concetto sarà forse utile spendere qui qualche parola, sebbene Alcuino non usasse questa espressione, a differenza di quanto farà il redattore della Vita di Leone III, nel *Ciber Pontificalis.*

Il papa non può essere giudicato, secondo il *aber Pontificalis[[217]](#footnote-218),* perché egli è il vicario di Pietro, e la Chiesa di Roma è la sede apostoli­ca, madre di tutte le Chiese. Nessuna Chiesa, in qualità di figlia, può giudicare la madre, la Sede apostolica. È possibile notare, inoltre, una forte restrizione, sia del termine che del titolo ecclesiologico *Sedes aposto­lica'.* ciò che in un primo tempo era comune a tutti quei vescovi le cui se­di avevano un legame diretto con gli apostoli, in seguito divenne esclu­sivo del papa. Con la fine del medioevo tale titolo indicava ora la reli­giosa elevatezza della dignità papale [[218]](#footnote-219). Ma l’attenzione viene rivolta so­prattutto al principio del papa quale *Vicarius Petri.* Fecondi sviluppi ave­va avuto tale dottrina nelle relazioni dei pontefici con gli Anglo-Sassoni e con i Franchi. Ora prende nuovi sviluppi e dimostra la sua importanza particolarmente nella storia del papato del periodo carolingio[[219]](#footnote-220).

L’antica concezione del papa, vicario di Pietro, non era stata dimen­ticata a Roma, come attesta il *aber Pontificalis,* in cui tale titolo è riporta­to nella narrazione degli avvenimenti citati e, con significativo rilie- vo, una volta nella vita di Adriano I[[220]](#footnote-221) e due volte in quella di Leone III: Carlo Magno a Paderborn accolse il papa con venerazione e con onore come vicario del beato Pietro[[221]](#footnote-222). Inoltre, nell’assemblea tenuta in san Pietro il primo dicembre, i vescovi e gli abati si rifiutarono di giudi­care il papa a motivo del suo ufficio di vicario di san Pietro[[222]](#footnote-223).

Torniamo ad Alcuino: questi, devotissimo come i suoi compatrioti verso la Sede apostolica, non era stato inviato personalemente da Carlo alla riunione di Roma; forse si temeva un suo intervento troppo diretto ed esplicito in favore del papa, come di fatto emerge dalla sopra citata lettera inviata ad Arnone.

Mettendo in sinossi la lettera di Alcuino e la testimonianza del *Liber Pontificalis* notiamo subito che entrambi i testi si muovono nella stessa direzione dottrinale e giuridica: si ha la sensazione che stiano ci­tando le stesse autorità canoniche. Certamente fanno riferimento alla tradizione ecclesiale e alla disciplina giuridica secondo la quale non ve­nivano presentati casi dove i papi fossero stati sottoposti ad un giudi­zio: piuttosto venivano tramandati, secondo la prassi antica, i *canoni* che ne esprimevano il principio: *Sedes apostolica a nemine iudicatur.* vano già dimenticato, o forse non volevano più saperne, che gli impe­ratori bizantini avevano sottoposto i papi a giudizio: papa Martino (649-655) condannato dall’imperatore Costante II durante la contro­versia monotelita, ne era un esempio.

Un testo che chiarifica ulteriormente il senso della ricerca è il discorso che papa Leone III pronunciò nell’assemblea. In tale occasione, il pontefice affermò di essere libero da ogni forma di costrizione in forza della tradizione canonica e della disciplina ecclesiastica, tuttavia, liberamente si discolpò davanti all’assemblea. Con Leone III, stando alla testimonianza del *Liber Pontificalis,* viene affermato il principio della suprema potestà giudirica e giudiziaria del vescovo di Roma.

* 1. Il giuramento di Leone III

Carlo era stato invitato a Roma per risolvere la situazione concer­nente la persona di Leone III. Ma stranamente, quando si arrivò al pun­to decisivo, raccontano gli *Annales Laurissenses21,* nessuno degli accusa­tori volle o potè provare le accuse fino ad allora proferite. Il sospetto ri­mase comunque nell’aria.

Fu allora che Leone III, spontaneamente, fece una dichiarazione. Se­condo il diritto germanico all’accusato spettava difendersi con il giura­mento. Gli *Annales Lanrissenses* dicono: dal momento che nessuno aveva voluto o potuto stabilire le accuse, il papa fece giuramento senza chiamare in causa nessun principio. Sembrerebbe, dunque, che l’imperatore abbia chiamato a giudicare le due parti: quella che si fosse assunta la responsabi­lità di proferire le accuse avrebbe dovuto provarne la verità.

In diritto canonico era chiaro che il papa non aveva superiori eccle­siastici; almeno fino allora nessun legittimo tribunale ecclesiastico aveva pronunciato sentenze contro un papa[[223]](#footnote-224). Nel foro civile, però, la situa­zione era diversa. Dei delitti di diritto comune quali: omicidio, adulte­rio, lesa maestà, erano competenti i tribunali ordinari, qualunque sia sta­to il rango dell’accusato. Ora, finché durò il governo imperiale, il papa non aveva beneficiato, a tal riguardo, di nessuna esenzione. Ma adesso, almeno secondo i fatti, il papa era sovrano, e un sovrano non poteva es­sere giudicato.

In ogni caso il pontefice, durante l’assemblea del 23 dicembre dell’800, davanti a tutti fece una dichiarazione, ovvero il giuramento ri­chiesto forse da Carlo o dal diritto germanico[[224]](#footnote-225). Il testo che ci è stato tramandato vuole essere — secondo la sua intitolazione *verbatim —* il giuramento di papa Leone, che non poche perplessità e dubbi ha destato. La sua forma si presenta in modo molto più esteso rispetto alla testimonianza del *Liber Pontificalis* e delle fonti carolingie. Il testo recita: *Si è udito, fratelli carissimi, e si è divulgato in molti luoghi che uomini perversi sono insorti contro di me, hanno voluto mutilarmi e mi hanno imputato delitti enormi. Per esaminare questa causa, il clementissimo signore, il re Carlo, qui presente, è venuto in questa città col suo clero e i suoi principi. Per tal motivo, io Leone, pontefice della santa Chiesa romana, sen^a essere giudicato e corretto da nessuno, spontaneamente e volontariamente, mi purifico davanti a Dio che conosce la mia coscienza, davanti ai suoi angeli, davanti al beato Pietro, principe degli apostoli, nella cui basilica ci troviamo: dichiaro che questi crimini e queste scelleratezze che mi imputano non le ho perpetrate né ordino di perpetrarle. Ne è testimone Iddio, al cui giudizio compariremo un giorno e alla presenza del quale ci troviamo. Questo dichiaro spontaneamente per eliminare ogni sospetto; non già che ciò sia prescritto dai canoni, neppure che così io voglia creare un precedente ed imporre un tale uso nella santa Chiesa ai miei successori ed ai miei confratelli nell\* episcopato [[225]](#footnote-226).*

Il *Liber Pontificalis* riporta le parole del giuramento in forma breve ed essenziale: *Il venerabile presule disse: «Seguo le vestigia dei pontefici, miei predecessori, sono pronto a purificarmi da tali false accuse che si sono riversate in­giustamente contro di me... non ho scienza di questi crimini che i romani, con le loro false accuse, hanno imposto sopra di me, i quali ingiustamente mi hanno per­seguitato, e so che io non ho fatto cose simili» [[226]](#footnote-227).*

Le fonti carolingie fanno consistere la giustificazione del pontefice quasi unicamente nel giuramento papale, facendo intendere che il giura­mento di purgazione sia stata la *condito sine qua non* perché il papa fosse riconosciuto innocente e legittimo: il pontefice giurando si discolpò dal­le accuse proferite[[227]](#footnote-228). Ciò che a noi interessa particolarmente è che il prolisso giuramento, pronunciato probabilmente da Leone III, concor­da, riguardo all’ingiudicabilità papale, sia con il *Liber Pontificalis* che con la lettera di Alcuino indirizzata all’arcivescovo Arnone. Leone III, infat­ti, dichiara di non essere stato giudicato né costretto da nessuno; libera­mente si discolpa e si giustifica davanti a tutti[[228]](#footnote-229). Allo stesso modo i pa­dri, nell’assemblea del 23 dicembre dell’800, avevano dichiarato di non volere giudicare la sede apostolica[[229]](#footnote-230).

Wallach[[230]](#footnote-231), esaminando il testo dell’allegato giuramento di Leone III, ha affermato che non contiene le parole originali del pontefice. Secondo lo studioso, le parole autentiche — le quali peraltro negano le accuse dei suoi oppositori — pronunciate dal papa sarebbero: *Quia de istis crimìnibus falsis nec talia egisse me cognosco^.* Pertanto, secondo Wallach, non siamo dinanzi ad un giuramento ma ad un testo d’innocenza. Da uno sguardo sinottico generale sul contenuto, sembra che l’autore del giuramento si sia avvalso, nella sua stesura, e in forma estesa, della lettera apocrifa attribuita a Sisto III [[231]](#footnote-232). C’è anche una evidente discordanza tra quest’ultimo testo del giuramento, come già abbiamo detto, e la testimonianza del *Liber Pontificalis* in cui il papa intende dichiararsi innocente in continuità con i suoi predecessori, mentre ciò è negato in quel testo separatamente tramandato. Secondo Wallach, Leone III non emise un giuramento di purgazione, come qualcuno afferma, perché questo non era fondato sul diritto canonico, né esisteva nel diritto romano, ma era proprio di quello germanico. Il giuramento di purgazione, distinto da quello testimoniale, ebbe il suo sviluppo solo tra il IX e il X secolo, sotto l’influsso dei nuovi popoli germanici, in rigida forma canonica. Trattandosi di altri mezzi dimostrativi, proprio la prova dei testi non si rendeva sufficiente[[232]](#footnote-233).

Mentre il Wallach nega l’autenticità del separato testo del giuramen­to del papa, altri studiosi negano che nel caso di Leone III vi sia stato un processo formale giuridico, che cioè il processo abbia avuto un vero ca­rattere forense. Il papa avrebbe fatto liberamente un giuramento d’inno­cenza, come il suo predecessore papa Pelagio aveva fatto in una simile si­tuazione[[233]](#footnote-234). Esisteva quindi un fatto, un precedente solo storico, ma non giuridico [[234]](#footnote-235). Non si hanno prove per sostenere se Carlo Magno abbia sot­toposto Leone III ad un processo formale. Ciò che accadde realmente è che, in una grande riunione di alti ecclesiastici nella basilica di san Pietro — magnati franchi e altri laici altolocati — furono discusse a lungo le ac­cuse rivolte al papa dai romani; ma il papa, sotto solenne giuramento, ne­gò tutti i reati e tutte le accuse. Se il papa fece questo giuramento, fu per l’approvazione unanime di tutta l’assemblea del vecchio principio — an­cora mai applicato — secondo il quale il papa non poteva essere giudicato da nessuno. Era la prima volta che si faceva ricorso a tale principio e il si­gnificato della sua applicazione pratica non sarà mai sottolineato abba­stanza. Nella sua funzione di papa e di successore di san Pietro, egli era al di sopra della legge. L’applicazione di questo principio fu sia storicamen­te, sia dal punto di vista papale, molto più importante ai fini del governa­re, che non per gli eventi che ne derivarono[[235]](#footnote-236).

È interessante vedere infine come si è concluso il caso di Leone III. Le fonti carolingie affermano unanimi che nell’801, trascorsi pochi gior­ni dall’incoronazione di Carlo Magno (la notte del Natale dell’800) il nuovo imperatore fece condurre davanti al suo tribunale, esponendoli a regolare processo, coloro che l’anno precedente avevano fatto soffrire, con ferite ed ingiurie, il pontefice. Dopo aver spiegato il motivo per cui venivano condannati, secondo la legge romana, Carlo emise la sentenza di morte per lesa maestà. La benevola intercessione del papa salvò loro la vita; tuttavia, al fine di non lasciare impunita una così grande scellera­tezza, Carlo relegò i colpevoli in esilio[[236]](#footnote-237). Il *Liber Pontificalis* si limita a dire che gli accusatori del papa furono mandati in esilio dall’imperatore.

Leone III era stato quindi considerato alla pari di un sovrano, e i suoi accusatori mandati oltre le Alpi per aver perpetrato infondati atti di violenza e aver violato la pace, mettendosi contro il pontefice [[237]](#footnote-238). Quanto al comportamento di Carlo Magno nei confronti della Chiesa di Roma e del papa, è interessante notare come egli abbia cercato sempre la colla­borazione con la Cattedra di Pietro sulle questioni di fede, nonostante la pretesa di doversene occupare anche lui con i teologi che vivevano nella sua cappella palatina[[238]](#footnote-239). Nella vicenda di papa Leone III, adottò un com­portamento diverso da quello che era stato proprio degli imperatori bi­zantini, dai metodi solitamente coattivi. Nessun imperatore bizantino ri­conobbe il principio che il papa non potesse essere giudicato da nessu­no. Carlo Magno e i Franchi, invece, partecipando al sinodo romano del 23 dicembre dell’800, lo riconobbero[[239]](#footnote-240), almeno nel loro modo di agire.

1. LE COLLEZIONI CANONICHE: DALLA RIFORMA
CAROLINGIA ALLE DECRETALI PSEUDO-ISIDORIANE

Riorganizzare la gerarchia, ristabilire la disciplina fra i chierici e i laici, restituire loro la destinazione dei beni ecclesiastici: sono questi gli obiettivi che si propongono, a partire dal 740, i riformatori del regno franco. I protagonisti furono soprattutto Carlomanno, Pipino il Breve, Carlo Magno, un certo numero di vescovi, in primo luogo S. Bonifacio, e i papi. La riforma carolingia, come tutte le riforme della Chiesa, non vuole essere che una restaurazione delle antiche regole. Il rispetto per i testi antichi è fondamentale presso i riformatori. In questo periodo si raccolgono pertanto diverse collezioni perché c’è una grande aspirazione all’unità giuridica: si cerca un libro comune a tutti i popoli della monarchia[[240]](#footnote-241).

* 1. La ricezione degli apocrifi simmachiani nella *Vetus Gallica* e nella Collezione Dionisiana[[241]](#footnote-242)

I canoni antichi si trovano in molte raccolte, ma non si sa a quali dare la preferenza, poiché manca un codice ufficiale. Questa preoccupa­zione aveva imbarazzato, già nel 747, Pipino il Breve (741-768), ed ave­va assunto una forma più precisa con Carlo Magno, con il quale, si può dire che lo studio delle collezioni canoniche diventa una delle parti del grande programma del rinnovamento intellettuale. Era indispensabile, per la sua opera di riforma, una raccolta di testi che contenesse la disci­plina antica, applicabile in tutto il mondo cristiano. Questa raccolta, già esistente, era quella che la Chiesa romana aveva guardato con attenzione e che era diffusa ovunque: in Italia come in Spagna, nelle Isole Britanni­che come in Germania. Essa, sotto forma di una piccola collezione in ventisette capitoli, è stata data da papa Zaccaria a Pipino il Breve. La medesima raccolta interpolata e amputata della prefazione di Dionigi ed aumentata di alcuni testi canonici, Carlo Magno la ricevette da papa Adriano I, al tempo del suo viaggio a Roma, nel 774, e viene conosciuta con il nome di *Collectio Dionysio-Hadriana.*

Questa collezione fornì alla Chiesa franca un codice ufficiale, per cui da un lato affermò l’autorità superiore di Roma nella composizione delle raccolte canoniche, e dall’altro determinò la decadenza delle colle­zioni locali. La fissazione della tradizione universale era ancora opera di Roma e la *Dionysiana* ne forniva, per la seconda volta, lo strumento.

La diffusione della *Dionysiana-Hadriana* fu rapida e notevole solo dopo l’Ottocento: più di quaranta manoscritti ci sono pervenuti, dei molti che sono stati copiati nel secolo successivo alla consegna della col­lezione a Carlo Magno. Furono inoltre fatti anche brevi estratti, ed essa stessa non è stata affatto preservata da aggiunte e da rimaneggiamenti indiscreti[[242]](#footnote-243).

La *Collectio Dionysiana-Hadriana* non era l’unica esistente nell’ambito del regno franco; ve ne era già un’altra, in un certo senso ancora più im­portante, che infatti veniva considerata come il suo *pendant* sistematico.

Si tratta della più antica e grande collezione sistematica della Gallia franca, elaborata non secondo la disposizione di una collezione cronolo­gica — nella quale si segue l’ordine storico dei documenti — ma per ar­gomenti: è la *Collectio Vetus Gallica,* conosciuta già da lungo tempo come *Collectio Andegavensis* (Collezione d’Angers), così chiamata dal Mordek [[243]](#footnote-244) per il suo contenuto, per il luogo d’origine e per il significato della stes­sa collezione. Questa, nella sua forma originale, è stata redatta tra il 585 e il 626/627. Con ogni probabilità, la sua prima redazione ebbe luogo a Lion, credibilmente per opera di Eterio, vescovo della stessa città (586 ca.-602), molto vicino alla Sede di Roma, che lui considerava ma­dre e capo di tute le Chiese. Lo scopo della *Vetus Gallica* è il ritorno alla disciplina ecclesiale antica e il ripristino degli antichi usi. Alla prima ste­sura di Lion, andata perduta, seguì una seconda redazione, elaborata ad Autun, molto probabilmente dallo stesso vescovo Leodegario (663-680?), uomo esperto in diritto canonico e propugnatore della rifor­ma ecclesiastica. Da qui la *Vetus Gallica* giunse, per mezzo del vescovo di Autun, a Luxeuil (675 ca.) per pervenire, infine, a Corbie, dove è sta­ta realizzata, nel secondo quarto dell’VIII secolo, la sua terza e definiti­va redazione, ad opera, possibilmente, dell’abate Grimo, dal 694 ca. al 747, poi vescovo di Rouen, verso la fine della sua vita.

La raccolta, ben ordinata e strutturata sistematicamente nel conte­nuto, storicamente si è rivelata efficace per un lungo arco di tempo: dal­la fine del sesto secolo fino all’inizio dell’ottavo. Inoltre, è stata utilizza­ta come modello secondario per altre collezioni, venendo in contatto con le decretali Pseudo-isidoriane, che ben presto la soppianteranno.

La *Collectio Dionystana-Hadriana,* quando arrivò nel regno franco, si arricchì della *Collectio Vetus Gallica.* Ora, per quanto riguarda il nostro argomento, quest’ultima riportava alcuni canoni di diversa provenienza, fra i quali vi era un apocrifo simmachiano: lo pseudo-Silvestro[[244]](#footnote-245). Suc­cessivamente si avranno alla corte carolingia le due collezioni: *Dionysia- na-Hadriana* e *Vetus Gallica,* sia nelle loro forme separate e distinte, sia fuse insieme.

Tra i documenti scritti, attraverso i quali si sviluppò l’influsso della *Collectio Vetus Gallica,* Mordek esamina il Capituiare carolingio n. 47 (così definito nella edizione di Boretius)[[245]](#footnote-246) contenente lo pseudo-Silve­stro. La collezione franca riporta l’apocrifo simmachiano sotto il titolo *Capitula excerpta de canone,* mentre Boretius faceva risalire tale apocrifo, integrato nel Capituiare, verso 1’806 o forse più tardi[[246]](#footnote-247).

L’autore del Capituiare, secondo Mordek, avrebbe preso il falso sim­machiano dalla *Collectio Vetus Gallica,* contenuta in un manoscritto avente le caratteristiche della versione nord-francese. Si tratta di un gruppo di mano­scritti del nord della Francia, cioè il Brüssel 10127-44 e lo Stuttgart HB. VI. 109. Nella loro versione si troverebbe la migliore redazione finale e conser­vazione della *Collectio Vetus Gallica.* Il testo del canone simmachiano: Incipit Canon Sancti Silvestri et CCLXXXIIII Episcoporum. *Fecit hos gra(n)dus in gremio sinodi, ut non presbyter..?* si trovava anche in alcuni manoscritti della classe sud della Germania e in quella del sud della Francia, cioè: nell’appendice del manoscritto 675 della *Vetus Gallica* a Sankt Gallen, nei codici Einsiedeln 205, Wien Lat. 2171 e Bruxelles 8654-72 fuori del cor­pus, nei codici Berlin Phill. 1763, Albi 38 e 38 bis nell’appendice. Ma l’auto­re del Capituiare ha usato un manoscritto della versione nord-francese, cioè del codice Lat. 3843 (Paris, Bibl. Nat. Lat. 3843), che risale al secondo quarto del IX secolo.

Il canone dello pseudo-Silvestro, esattamente nella stessa forma espressa nel Capitolare, è riportato anche alla fine del codice Parigino della collezione *Dionysio-Hadriana* (Cod. Par. Lat. 3843, fol. 212 ra), di­pendente anch’esso per una parte dalla versione nord-francese. Mordek postula quindi l’esistenza di un antico manoscritto, ora non più conser­vato, molto simile allo Stuggart HB. VI. 109 [[247]](#footnote-248).

La *Dionysio-Hadriana* è stata uno strumento fondamentale per la ri­forma carolingia[[248]](#footnote-249): da allora i concili e i capitulari che citano le regole dell’antico diritto, si riferiranno ad essa. Numerosi testi successivamente la arricchiranno ulteriormente in alcuni manoscritti; talvolta inserendo anche degli apocrifi che avevano accreditato le vecchie collezioni con­temporanee della *Dionisiana.* La *Collectio Dionysio-Hadriana* è stata arric­chita, in seguito, da altri apocrifi simmachiani[[249]](#footnote-250), che sono stati collocati nel loro ordine cronologico[[250]](#footnote-251).

Così formulata la collezione è stata chiamata la *Dionysio-Hadriana Accresciuta,* la cui stesura è posteriore all’872[[251]](#footnote-252) e la cui origine è proba­bilmente ravennate[[252]](#footnote-253).

* 1. Capitula Angilrammi

Angilramno, fu prima abate del monastero benedettino di Sens, poi vescovo di Metz nel 768, e dal 784 fu anche cappellano alla corte di Carlo Magno. Morì nel 791. È conosciuto per la stesura a lui attribuita, di questi capitoli.

I *Capitula Angilramni* sono composti da 71 (72) capitoli di diverse dimensioni e contenuto. L’interesse primario è la retta amministrazione della giurisdizione processuale, civile e criminale, nelle cause dei chieri­ci, soprattutto del privilegio del foro e di ciò che riguarda l’ingerenza arbitraria dei laici. Questo libello è stato compilato, ancor prima delle collezioni di maggiore mole e di indole generale, per divulgare le urgen­tissime norme fondamentali concernenti la procedura processuale[[253]](#footnote-254).

Il redattore ha inserito nella sua collezione anche il canone riguardante l’ingiudicabilità del papa, proveniente dal *Constitutum Silve­stri[[254]](#footnote-255): ...Il presule deve essere condannato davanti a 72 testimoni. Ma il presule supremo non può essere giudicato da nessuno, poiché è stato scritto: il discepolo non è più del maestro.*

* 1. Ansegito, Abate di Fontanelle (770ca.-833)

Sotto il nome di Capitulari di Ansegiso ci è pervenuta una raccolta di capitulari che sarebbero stati promulgati da Carlo Magno e da Ludovi­co il Pio, e interesserebbero il governo di questi personaggi. La raccolta è stata redatta nell’827, da un chierico chiamato Ansegiso, abate di Fonta­nelle, che godeva la fiducia e la stima di costoro. Nell’807 Carlo Magno gli affidò l’abbazia di St-Germer-en-Flay perché la riformasse, unitamente a importanti missioni politiche; fu, inoltre, consigliere di Ludovico il Pio, che lo nominò nell’817 abate di Luxeuil e nell’823 abate di Fontanelle.

Ansegiso è autore di una delle principali e più antiche collezioni di Capitulari. Tale collezione risulta molto attendibile, e sebbene il suo carat­tere fosse privato, l’intento era di assicurare il bene della Chiesa[[255]](#footnote-256). La col­lezione riporta anche il decreto dell’apocrifo concilio romano dei 284 ve­scovi che recita: nessun suddito può intentare un’accusa contro il suo su­periore. Inoltre, il *summus praesul* da nessuno può essere giudicato, poiché è stato scritto che il discepolo non è superiore al maestro[[256]](#footnote-257). Questo testo, come si vede, è dello stesso contenuto del Capituiare n. 47.

L’abate di Fontanelle per redigere la sua opera, tra i 90 capitulari allora ritenuti autentici ne scelse soltanto 26, tra i quali inserì anche il *no­stro apocrifo simmachiano,,* cioè il canone dello pseudo-Silvestro contenuto nel capituiare carolingio. La *Collectio Vetus Gallica,* della quale abbiamo parlato, non solo è stata la fonte della legislazione per il regno di Carlo Magno, ma anche per la raccolta di Ansegiso. Sappiamo che la collezio­ne di Ansegiso è diventata in poco tempo il codice di diritto ufficial­mente riconosciuto e più diffuso nel regno franco[[257]](#footnote-258).

* 1. Benedetto Levita

I *Capitula* di Benedetto Levita sono opera di un falsario; le sue af­fermazioni meritano poca attendibilità. Benedetto Levita non è che un personaggio immaginario, sotto il cui nome furono inseriti, di nasco­sto, molti falsi. E un presunto diacono della chiesa di Mainz, che avrebbe composto l’opera per volere del vescovo Antgar ( + 847). L’autore finse di voler completare la collezione di Ansegiso, terminata nell’827, colmandone molte lacune e aggiungendo i *Capitulari* che, se­condo la sua asserzione, erano stati promulgati dopo il lavoro dell’aba­te di Fontanelle.

L’elaborazione è iniziata verso 1’847 (data della redazione di tutte le decretali pseudo-isidoriane, il cui redattore probabilmente è lo stesso); suo scopo era il desiderio di far conoscere ai tre nobili Ludovico, Lota­rio e Carlo, figli dell’imperatore Ludovico il Pio, le regole che sia il loro genitore, sia il nonno e il bisnonno avevano seguito nel governo del cle­ro e del popolo. Anche i Capitulari autentici, che non occupano che un piccolo spazio, hanno spesso subito forti interpolazioni e modifiche. Più di tre quarti dei capitoli sono apocrifi, perché in parte estratti dalle fonti più diverse, oppure semplicemente inventati.

Benedetto Levita, come Ansegiso, ha subito l’influsso della *Col­legio Vetus Gallica^* da cui ha attinto anche del materiale giuridico [[258]](#footnote-259). Il falsificatore era un uomo abbastanza istruito e per questo cita tutto ce­landosi sotto le più rispettabili autorità. Ma tale opera non è un’impre­sa isolata, appartiene infatti ad una fabbrica di apocrifi che risalgono al IX secolo. Stando al più verosimile ordine cronologico, essi sono: i *Capitula Angilramni,* i *Capitula* di *Benedetto Levita, VHispana d'Autun* e le false decretali dello pseudo-Isidoro, senza computare i canoni attri­buiti ad Isacco, vescovo di Langres ( + 878), che sono un’estratto dei tre libri di *Benedetto.*

L’idea dominante, in queste falsificazioni, è di liberare la Chiesa franca dalle violenze e dalla tirannica potestà dei signori e degli alti funzionari, assicurare ai chierici e ai vescovi il diritto di rimettere la giurisdizione ecclesiastica, combattere l’istituzione dei corepiscopi e limitare i poteri dei metropoliti. Secondo Baix, Benedetto sarebbe, per così dire, il fratello maggiore e non il gemello dello pseudo-Isi- doro [[259]](#footnote-260).

Benedetto cita pure il decreto di papa Silvestro dell’apocrifo conci­lio romano dei 284 vescovi 22, che stabilisce il principio dell’ingiudicabi- lità del *Summus praesul* in base alla motivazione che il discepolo non è più del maestro[[260]](#footnote-261).

* 1. Le Decretali Pseudo-isidoriane

Le decretali Pseudo-isidoriane maturano in un periodo in cui era forte il desiderio e la volontà di affrancare la Chiesa dalla forza e dall’in­gerenza secolare e di liberare i vescovi suffragane! dalla prepotenza dei loro metropoliti. Per realizzare questo programma viene dato grande ri­salto all’autorità del pontefice romano, giudice supremo, cui è riservata l’ultima parola nelle *causae maiores.* Si precisa inoltre che la giurisdizione del vescovo di Roma non viene esercitata solo sui singoli vescovi, ma anche quando questi sono riuniti in concilio. Il papato diventa la chiave di volta dell’edificio ecclesiastico, il sostegno dell’episcopato e il cardine della sua indipendenza.

Le decretali dello pseudo-Isidoro sono una falsificazione, creata probabilmente contro l’arcivescovo metropolita di Reims, Incmaro. La sua influenza si era presto trasformata in prepotenza nei confronti di un suo suffraganeo, col pericolo che i vescovi, nelle loro singole diocesi, venissero considerati solo esecutori e strumenti dei metropoliti, i quali, nei sinodi provinciali, assumevano un ruolo di primo piano, imponen­dosi nella direzione e nelle conclusioni sinodali.

Incmaro emerge subito per la sua preparazione in campo giuridico, che mette in atto specialmente nella rivendicazione dei suoi diritti me­tropolitani. I vescovi suffraganei, non potendo contare sull’aiuto del re Carlo il Calvo, puntano sull’intervento del papa evitando così qualsiasi ipotesi di alleanza apertamente dichiarata contro il re o l’arcivescovo. E così che da una intelligenza, molto creativa, maturata nella provincia ec­clesiastica di Reims, fra 1’845 e 1’852, nasce quella che viene definita la più grande falsificazione della storia[[261]](#footnote-262).

Le Pseudo-isidoriane furono il risultato di questo impegno. Questa raccolta di diritto ecclesiastico fu redatta sotto il nome di un certo Isido­ro Mercatore e raccoglie una grande quantità di testi apocrifi, secondo il seguente ordine cronologico: *Hispana d' Aut un, Capitula Angi Ir am ni, Ca­pitulari falsi e Decretali false.* Per la stesura della falsificazione l’autore (ma potrebbero anche essere diversi, considerata la mole dell’opera) si avvalse della sacra Scrittura, di autentici atti conciliari, di lettere papali, di scritti dei Padri e delle fonti di diritto romano e franco.

Lo scopo palese del suo lavoro, come assicura nella prefazione, è stato quello di raccogliere, in un modo sistematico, i canoni e utilizzarli per la riforma della Chiesa, ma quello recondito era certamente di raf­forzare il potere dei vescovi sia contro quello metropolitano, sia dei si- nodi provinciali, nonché contro quello dei laici.

In quest’opera il vescovo di Roma detiene la suprema autorità legi­slativa e di giurisdizione d’appello. Lo scopo della protezione dei diritti dei vescovi appare dalla tutela giudiziaria che il falsificatore pone, a loro difesa, in caso di comparazione davanti al tribunale convocato dal me­tropolita o dal sovrano. Il principio sostenuto, già noto, è quello dell’il- legalità del giudizio emesso sugli uomini di Chiesa da parte dei laici: es­so è riservato a Dio. Ciò significa praticamente che i vescovi potevano essere giudicati soltanto dai confratelli nell’episcopato.

Ma poiché, in quel tempo erano succubi del potere temporale, lo pseudo-Isidoro escogitò e ripresentò, nelle decretali spurie, parecchie norme protettive dell’accusato, insistendo sulla necessità del *consilium* del vescovo di Roma nei casi di condanna o deposizione di un vescovo.

Lo pseudo-Isidoro, per dare più valore all’autorità episcopale nei confronti dei metropoliti, ripeteva con forza, che i vescovi non poteva­no essere deposti, né accusati; essi hanno il loro giudizio da Dio.

Alla persona di Clemente romano, lo pseudo-Isidoro ha falsamen­te, attribuito un’altra visione dell’intoccabilità e ingiudicabilità dei ve­scovi. Questa è espressa in una lettera, che ha la pretesa di essere stata scritta dal papa a Giacomo, fratello del Signore e vescovo di Gerusa­lemme.

Il prestigio di Clemente era tale nella Chiesa primitiva che inde­bitamente gli erano stati attribuiti numerosi scritti apocrifi. Questa lettera fa parte delle *Pseudo-clementine,* così viene denominato il vasto romanzo a scopo didattico che ha per protagonista Clemente Roma­no. Il racconto non è che una pura e semplice introduzione ai sermo­ni missionari *di san Pietro,* e appartiene in realtà agli Atti apocrifi de­gli Apostoli[[262]](#footnote-263).

Nelle *Pseudo-clementine,* la lettera di Clemente indirizzata a Giacomo, fratello del Signore, è destinata a servire da guida per l’uso stesso della raccolta. La *prima Clementis* è opera di autore ignoto e risale alla fine del secondo secolo o all’inizio del terzo e ha avuto nel tempo molte e pesan­ti manipolazioni.

Lo pseudo-Isidoro apre la sua raccolta con la eclatante citazione di questa lettera, considerata la prima decretale emanata dal papa[[263]](#footnote-264). Allo stesso pseudo-Isidoro, o ad un autore anteriore, si ascrive il suo prolun­gamento e l’aggiunta di un’appendice, compresa l’idea della giudicabilità dei vescovi. In definitiva, questa lettera si presenta qui come falsificazio­ne d’una falsificazione.

Vi si dimostra, in pratica, che alla Chiesa romana era stata attribuita una certa preminenza[[264]](#footnote-265). In essa papa Clemente diceva che san Pietro aveva convocato la Comunità cristiana romana, e rivolgendosi ad essa in modo inequivocabile, aveva detto: *Io* (Pietro) *impartisco a lui* (Clemente) *l'autorità di legare e sciogliere, di modo che qualunque cosa egli* (Clemente) *deci­derà sulla terra, sarà approvata in cielo, perché egli legherà ciò che deve essere le­gato e scioglierà ciò che deve essere sciolto [[265]](#footnote-266).*

Clemente diventa quindi, secondo questa testimonianza, *il primo pa­pa* dopo san Pietro, che designava il suo successore davanti all’assemblea romana[[266]](#footnote-267). Egli riceve tutti i privilegi e i poteri che Pietro aveva avuto direttamente da Cristo; tutto ciò che era stato di Pietro passa ora alla persona di Clemente. Quanto al nostro assunto si stabilisce che la vita dei sacerdoti è superiore e più santa di quella dei laici; gli spirituali, e con ciò i sacerdoti, devono sempre essere posti sopra i carnali, cioè i lai­ci. I superiori (gli spirituali, sacerdoti) non possono essere in alcun mo­do né accusati né giudicati, poiché ciò è vietato sia dalle leggi civili sia da quelle divine [[267]](#footnote-268).

Inoltre, i vescovi non possono essere accusati se non dal Signore, né possono essere rimossi dalle loro sedi, poiché questi sono proprietà esclusiva di Dio e di nessun altro. Chi, infatti, può giudicare il servo di un altro? Se queste cose non sono sopportate dagli uomini, neppure il Dio degli dei e il Signore dei signori, per nessun motivo, le sopporta[[268]](#footnote-269). Il popolo di Dio, memore delle parole e del precetto del Signore: *Fate ciò che vi dicono e non fate quello che fanno (Mt 23,3 f* è tenuto ad osservare tutti i comandi che gli vengono dati dai vescovi, anche se questi doves­sero operare diversamente. Gli stessi vescovi se dovessero deviare e al­lontanarsi dai comandamenti non possono essere né ripresi né redarguiti da chi è a loro inferiore, ma sopportati, tranne nel caso che abbiano er­rato nella fede [[269]](#footnote-270). Dunque, nessuno si innalzi sopra i suoi dottori e mae­stri, poiché è stato scritto che il discepolo né deve, né può essere sopra il maestro *(Mt 10,24).* L’obbedienza e l’umiliazione dovute ai maestri ven­gono date al Signore[[270]](#footnote-271). L’autorità papale è così fortemente sottolineata che nelle decretali Pseudo-isidoriane troviamo disposizioni secondo le quali l’accusato può appellarsi alla Sede di Pietro anche senza essere sta­to giudicato. La Sede apostolica può inoltre avocare a sé quelle cause che a suo giudizio lo richiedono. Le *cause maiores et difficiliores* sono state sempre riservate alla sede di Pietro, poiché riguardano i vescovi, i soli ad esserne implicati.

Nel campo della legislazione ecclesiastica il vescovo di Roma è presentato come supremo legislatore per la chiesa universale e, radicalizzando una tendenza generale del secolo IX, la tradizione romana è fatta valere come norma obbligante anche per l’Oriente, sebbene ad un livello di secondaria importanza. Le false decretali offrirono solidi argomenti per una evoluzione tesa a sottolineare il ruolo della Sede Apostolica[[271]](#footnote-272).

Leone IV (847-855) e il suo successore, Benedetto III (855-858), non hanno recepito né conosciuto le decretali dello pseudo-Isidoro. Nessuno, oggi, contesta che papa Niccolò I (858-867) non le abbia co­nosciute, anche se non è stato finora dimostrato se nei suoi scritti vi sia una citazione dello pseudo-Isidoro: l’impiego non dovette essere esplici­to, ma lo spirito delle argomentazioni teoriche che fondava il diritto pa­pale era comune[[272]](#footnote-273). Certo la presenza delle decretali Pseudo-isidoriane in Roma non è stata insignificante. Sia i princìpi emanati dallo pseudo-Isi­doro, sia la coscienza ecclesiologica di Niccolò I si ritrovarono nella stessa visione teologica.

Il cuore dell’ecclesiologia di Niccolò I consisteva nel principio del­la responsabilità ecclesiale del vescovo di Roma sulla Chiesa universale: il papa è la Sede Apostolica, è lui la *Ecclesia Romana,* e questa è come l’e­pitome, la sintesi della Chiesa universale; il corpo si riassume nel capo e ne deve seguire la direzione. Pertanto, afferma che il vescovo di Roma è il legislatore sovrano, in senso unico, della Chiesa universale [[273]](#footnote-274).

Anche le decretali dello pseudo-Isidoro erano ordinate verso que­sta direzione. Infatti, il succedersi degli eventi mosse in questo senso: mentre Niccolò I maturava queste idee, giunsero a Roma le decretali Pseudo-isidoriane che confermavano ciò che egli pensava. Perciò ne fa­vorì la diffusione per confermare la sua tesi e allontanare la possibilità che fossero interpretate come opera apocrifa. Per concludere, le decretali non sono state così necessarie per fondare il pensiero di Niccolò I sulla pretesa del primato papale, ma ebbero il merito di sostenere e conferma­re ciò che era già una sua convinzione[[274]](#footnote-275).

Gli apocrifi simmachiani erano molto conosciuti nella curia papale verso la metà dell’800, ed anche verso la fine dello stesso secolo, contri­buendo non poco alla diffusione e all’affermarsi dei diritti papali. E interes­sante notare che essi, per il loro contenuto e valore, hanno avuto quell’im­portanza che, successivamente, è stata data alle decretali Pseudo-isi­doriane[[275]](#footnote-276). Degli apocrifi simmachiani troviamo in mezzo alle decretali Pseudo-isidoriane, il *Constitutum Silvestri^.* Riportiamo qui la massima sim- machiana: *Neque praesul summus a quoquam iudicetur, quoniam scriptum est: Non est discipulus super magistrum* diventa il cuore e il centro propulsore dello pseudo-Isidoro. Adesso, e specialmente durante la riforma grego­riana, il principio dell’ingiudicabilità papale sarà citato con frequenza sotto l’autorità dello stesso pseudo-Isidoro, la cui autenticità, in questo periodo, viene universalmente riconosciuta.

La collezione *Anseimo Dedicata[[276]](#footnote-277)* è molto vicina allo spirito e alla concezione del potere papale dello pseudo-Isidoro; il suo compilatore non fa altro che citare le decretali Pseudo-isidoriane. Di esse riporta an­che il *Constitutum Silvestri,* che afferma l’ingiudicabilità del papa[[277]](#footnote-278). Gli autori delle raccolte canoniche, così numerosi a partire dalla fine dell’XI secolo, e fra questi Graziano, danno ai testi pseudo-isidoriani lo stesso valore degli antichi. Bisogna notare inoltre che lo pseudo-Isidoro, ri­guardo al principio dell’intoccabilità del papa, non solo inserisce il *Con­stitutum Silvestri,* ma riporta anche la lettera apocrifa che Sisto III[[278]](#footnote-279) avrebbe scritto ai vescovi orientali, nella quale era inserita la storia del­l’accusa del papa da parte di Basso e la sua giustificazione [[279]](#footnote-280). In essa ve­niva riportato il principio: *criminationes adversus doctorem nemo respiciat[[280]](#footnote-281).*

1. NICCOLÒ I (858-867)

Durante il periodo carolingio, il papato raggiunge il suo apice con il pontificato di Niccolò I. Ciò è dovuto, sia alla decadenza dei carolingi, divisi tra di loro per il potere, sia all’emergente e imponente personalità del pontefice stesso. Un cronista medioevale, Regino di Priim ( + 915), afferma che *dopo il beato Gregorio, nessun vescovo elevato nella città di Roma alla sede pontificia gli può essere paragonato: regnò sui re e sui tiranni e li sotto­mise alla sua autorità, come se fosse stato il padrone del mondo \*

Le lettere di Niccolò I sono la fonte più importante per ricostrui­re il suo pontificato, perché costituiscono il principale mezzo attraver­so il quale lo ha, di fatto, esercitato. Lasciava, sì, ad altri il compito di redigerne il testo, ma trovava sempre la possibilità di rivederle, prima della spedizione; per cui, anche se Anastasio[[281]](#footnote-282) redigeva le lettere, era sempre il papa che le concepiva e sosteneva. Il ruolo di Anastasio fu, perciò, di grande rilievo e il suo aiuto decisivo nell’elaborazione delle linee-guida della politica di Niccolò I, sebbene questi mantenne sem­pre la sua autonomia. Assolutamente incontestabile è la paternità delle sue lettere [[282]](#footnote-283).

Molto pertinente per il nostro studio, è la lettera che il pontefice, nel settembre dell’865, inviò in Oriente come risposta-reazione a quella che l’imperatore Michele aveva inviato a Niccolò I. Ci troviamo durante lo scisma foziano[[283]](#footnote-284). Il contrasto tra Oriente e Occidente è da ricercare nel

fatto che nell’VIII e IX secolo l’affermazione del primato romano subisce un forte cambiamento. Infatti, in Occidente, la singolare posizione del papa si era ulteriormente imposta, quasi cristallizzata, e poi rinnovata sotto l’influsso della crescente teologia germanica. I significativi fatti politici, unitamente all’influsso esercitato dalla leggenda di Silvestro, dalla *Donalo Costantini* e dalle decretali Pseudo- isidoriane, costituivano il papa quale sostituto della corona imperiale. In Oriente, invece, la coscienza ecclesiale del primato romano si sviluppò molto più lentamente, affermandosi come consuetudine l’antica concezione del cesaro-papismo.

In questo contesto storico-teologico Niccolò I cerca di imporre con energia e autorità all’Oriente le sue visioni, non ancora molto pre­parato a riconoscere le nuove idee formatesi a Roma. Prima di esporre il contenuto del testo epistolare dell’865, è bene perciò spiegare brevemen­te gli eventi precedenti.

Il pontificato di Niccolò I lo si può dividere in due parti: nella pri­ma, che coincide con il suo primo anno, il papa si mosse in modo pru­dente; nella seconda parte avviò un certo sviluppo verso una determina­ta direzione. Nel mezzo si colloca l’anno in cui si ebbe un rigido cam­biamento: 1’862. Nell’861 si era tenuto a Costantinopoli un concilio con la partecipazione dei legati papali, le cui conclusioni — il riconoscimen­to di Fozio come legittimo patriarca e l’approvazione della deposizione di Ignazio — non piacquero al papa solo perché non aveva ottenuto le terre deH’Illirico. Niccolò I cambiò quindi drasticamente la linea politi­ca: da rispettoso e attendista qual’era divenne completamente risoluto ed aggressivo. Così nell’862, scrive a Fozio esaltando il primato di Roma (probabile estensore fu Anastasio Bibliotecario), prende le distanze dal­l’operato dei suoi legati durante il concilio costantinopolitano dell’anno precedente, e conferma la legittimità di Ignazio; inoltre scrive all’impe­ratore Michele III dichiarando illecita la deposizione di Ignazio da lui imposta.

Scrivendo a Fozio, dichiara: il primato di questa Chiesa, come ogni cristiano ortodosso è convinto, è del beato Pietro, principe degli aposto­li e custode del regno celeste, al quale Gesù Cristo ha accordato il potere di legare e di sciogliere in cielo e in terra e gli concesse di aprire le porte del regno celeste[[284]](#footnote-285). Per questo speciale privilegio spetta alla Sede Apo­stolica, non solo giudicare tutti i metropoliti, la cui causa le è sempre ri­servata, ma, ancora, è d’uso che condanni o assolva i patriarchi, infine è stato sempre di diritto positivo e divino che giudicasse tutti i sacerdoti.

Essa può, inoltre, in tutta la Chiesa di Cristo, fare le leggi, stabilire de­creti e promulgare sentenze[[285]](#footnote-286).

Durante il sinodo romano dell’863 questa dottrina fu portata fino alle estreme conseguenze decretando: se qualcuno disprezzasse le deci­sioni dommatiche, le prescrizioni, le interdizioni, le sanzioni o i decreti saggiamente promulgati dal vescovo della Sede Apostolica relativi alla fede cattolica o alla disciplina ecclesiastica, per prevenire i mali prossimi o temuti, sia anatema[[286]](#footnote-287).

Dopo queste lettere papali e l’annuncio della revoca del verdetto del concilio di Costantinopoli dell’861, sembrava che nel sinodo romano dell’863 il ponte con l’Oriente si fosse rotto. Bisanzio infatti non rispo­se. Solo nell’865 l’imperatore inviò a Roma una lettera, a noi non perve­nuta, nella quale Michele III si rivolge al papa con parole molto forti: tanto, nella capitale orientale, era lontana l’idea di subordinarsi alle con­clusioni romane. Questa lettera fu per la curia papale una provocazione; si era ormai giunti ad un punto definitivo e Niccolò I si sentì obbligato a rispondere all’imperatore.

La risposta del papa, che rispecchia certamente lo spirito pseu- do-isidoriano, risente molto dello stile di Anastasio Bibliotecario[[287]](#footnote-288). La lettera si conclude con una strana offerta: il papa propone un nuovo esa­me della causa di Fozio da esaminare in sua presenza, dello stesso Fozio, o dei suoi legati. Niccolò intendeva riesaminare tutto, sebbene avesse già pronunciato la sua condanna contro Fozio[[288]](#footnote-289). Il pontefice riassume, nella prima parte della lettera, i princìpi del primato di magistero e di giurisdizione del romano pontefice, ed esprime una concezione del pote­re papale in termini di una monarchia pastorale. Egli ha la coscienza di esercitare una suprema magistratura di giustizia, di pace e di unità definendo in questo modo i rapporti e la competenza della sede di Roma all’interno, e sopra l’intera Chiesa.

Nei confronti della Chiesa di Costantinopoli fa valere dei princìpi del tutto estranei alla sua prassi disciplinare e teologica. Il papa inter­preta tutta l’ecclesiologia secondo la prospettiva della tradizione giuri­dica della Chiesa Occidentale, o meglio, secondo la visione che stava maturando in quel periodo, e che in seguito divenne dottrina romana. Estende i poteri giurisdizionali e disciplinari della Sede di Pietro su tutta la Chiesa, e applica alla Chiesa e all’impero di Bisanzio ciò che era, in qualche modo, ritenuto un valore fondato sulla tradizione del­l’occidente latino[[289]](#footnote-290).

La lettera dell’865 può essere considerata, e a ragione — in merito al noto principio *Prima Sedes a nemine iudicatur —* il punto di arrivo e il fondamento autorevole degli apocrifi simmachiani. Questi, essendo stati citati da Niccolò I, acquistarono un grande valore giuridico e teologico, proprio perché la personalità di un pontefice, quale egli era, aveva loro assicurato una buona dose di attendibilità, al punto tale che, lungo lo sviluppo della storiografia, parecchi non hanno dubitato della loro au­tenticità. Gli apocrifi simmachiani, infatti, vengono qui tutti citati. La lettera potrebbe essere considerata la sintesi o un trattato completo, e pienamente elaborato dell’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur* al punto che potrebbe essere definita la *Collezione canonica* della sentenza sull’in- giudicabilità papale. Niccolò I, o chi per lui — Anastasio Bibliotecario — ha raccolto tutto il materiale letterario e canonico allora esistente, in merito al principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* da Bonifacio I fino al sinodo Palmare del 501, compresi tutti i testi relativi a questo sinodo, cioè i falsi simmachiani. Il raccoglitore si rivela un buon conoscitore dei Padri e della storia ecclesiastica; indubbiamente un uomo preparato: cita spesse volte, proponendolo come modello di governo, l’imperatore Co­stantino il Grande, e richiama Gregorio Magno e le sue opere.

Niccolò I, specialmente nelle diverse dispute e relazioni con i ve­scovi, si rifa ai suoi archivi, come fonti privilegiate che gli permettono di agire secondo lo spirito della tradizione. L’appello agli archivi della santa Chiesa romana, come al diritto canonico, gli permette di ricordare soprattutto all’Oriente, ciò che lui è, e ciò che sono gli altri di fronte a lui, ovvero la considerazione e l’obbedienza che gli sono dovute, non­ché le prerogative che gli appartengono.

In questa prospettiva la sua lettera è realmente una fonte per il di­ritto canonico, in quanto sviluppa e riporta tutti i privilegi della Chiesa di Roma. Il dettato degli apocrifi simmachiani, in essa contenuto, ci testimonia quanto siano stati tenuti in considerazione dalla coscienza ecclesiale. Probabilmente essi avevano anche contribuito ad arricchire il materiale archivistico della curia romana.

Il papa ricorda all’imperatore il lodevole contributo di quegli imperatori romani che avevano sostenuto e onorato la Chiesa: primo fra tutti Costantino, il quale dinanzi alle accuse pervenutegli contro i vescovi disse ai padri durante il concilio di Nicea n: *Voi siete dei, stabiliti dal vero Dio; andate, regolate le vostre accuse fra voi, perché non è giusto che giudichiamo noixl.*

Il pontefice invita l’imperatore Michele III a rispettare i preti, co­munque essi siano, a causa di Colui di cui sono servitori. Dio chiama i suoi sacerdoti angeli e dei: a loro, quindi, si deve rispetto e venerazione sull’esempio dell’imperatore Costantino. I pagani stessi rispettavano i loro sacerdoti, benché fossero idolatri: *Bisogna esaminare non ciò che valgono i ministri di Dio, ma solamente ciò che essi dicono a nome di Dio. Non dovete esaminare chi sono i sacerdoti del Signore, ma ciò che essi dicono in suo nome. Non dovete ricercare come sono i vicari assisi sul trono di Pietro, ma solamente ciò che essi si sformano di fare per la riforma delle chiese e per la vostra salverà. Voi non direte infatti che essi sono inferiori agli scribi e ai farisei assisi sulla cattedra di Mose... considerate dunque questo, o imperatore: se bisognava obbedire a quelli che erano seduti sulla cattedra di Mosè, non si deve a più forte ragione obbedire a quelli che sono assisi sulla cattedra di Pietro?[[290]](#footnote-291)*

Niccolò I, nel sostenere la sua tesi sul rispetto dei sacerdoti e dei vescovi, segue particolarmente le opere di Gregorio Magno, muovendo­si, quindi, in una prospettiva morale-spirituale. Così cita la *Pegola Pasto­rale (III. c.4)* : è necessario esortare i sudditi a non giudicare superficial­mente i loro superiori, se a volte ravvisassero in loro qualche cosa che non va... È doveroso avvertirli di non infierire contro le colpe di costo­ro. Caso mai fossero colpe piuttosto gravi, li giudichino in coscienza, senza rifiutare il rispetto dovuto. È questo, infatti, il motivo che deve indurli, nel timore di Dio, ad accettare di esservi sottoposti... Alla spa­da della critica non è permesso colpire i fatti e la vita dei superiori, an­che nel caso si ritenesse giusto e doveroso intervenire... Il suddito inorridisca per avere offeso l’autorità costituita e tema il giudizio di Co­lui dal quale è giunta al pastore l’autorità. Offendere i superiori equivale a offendere l’ordine di chi ce li ha dati[[291]](#footnote-292).

Quando poi si passa a parlare del rispetto dovuto al vescovo di Ro­ma, il tenore e il contenuto delle motivazioni si fanno ancora più forti e teologicamente fondati. Alla base dell’argomentazione sta la tradizione canonica e soprattutto il piano salvifico del Padre realizzato in Gesù Cri­sto, di cui Pietro è il testimone. Il pontefice difende il principio che il superiore non può essere mai giudicato dall’inferiore; spessissime volte rivendica l’autorità dei superiori, stabilendo una gerarchia di valori e di gradi. Scrive a tal proposito: Sisto, vescovo della Sede Apostolica[[292]](#footnote-293), ha condannato il vescovo Eufemio, solo perché questi aveva accusato di si­monia il suo patriarca Policromo, vescovo di Gerusalemme, e per avere inoltre falsamente affermato che la sua sede, Gerusalemme, era la prima. Eufemio, che aveva accusato con molta presunzione il suo patriarca, fu condannato e scomunicato dal sinodo. In tale occasione, infatti, il vesco­vo Leone gli disse: *Tu stesso ti condannerai perché hai accusato e condannato il pontefice che ti ha ordinato coepiscopo.* E il legato papale Abiundo aggiunse: *A nessuno è lecito accusare il suo pontefice, perché il giudice non può essere giudi­cato[[293]](#footnote-294).* In linea con questa concezione, papa Niccolò I chiama in causa un altro testo, di nostra conoscenza[[294]](#footnote-295), che avvalora ulteriormente l’idea del pontefice: Santo Silvestro, che aveva battezzato il grande imperatore Costantino, aveva sentenziato: *Né dall’imperatore, né dal clero, né dai re, né dal popolo il giudice potrà essere giudicato™.*

Il papa afferma, inoltre, che i vescovi regolarmente consacrati non possono essere giudicati, per questo si richiede massimo discernimento e grande attenzione nella scelta dei candidati all’episcopato. Gregorio Ma­gno, scrivendo al clero della Chiesa di Milano, in occasione dell’elezione del loro vescovo, raccomanda l’integerrima obbedienza. Il prelato, dopo la consacrazione, non può essere giudicato anzitutto perché i sudditi non possono avere la competenza di giudicarlo, poi perché nella persona del presule servono Dio onnipotente che lo ha consacrato. In questa prospettiva, neppure i sacerdoti, anche se delinquenti e nefandi, possono essere giudicati dagli inferiori. Inoltre non è permesso che i sudditi pos­sano giudicare legittimamente la vita del loro prelato, il quale neppure nel caso di eresia potrà essere ripreso con superficialità.

In forza di questi princìpi, fondati sulla dottrina dei Padri, Niccolò I ha dimostrato che chi è maggiore nella potestà non può mai soggiacere ai giudizi di chi gli è minore in autorità. Pertanto, il patriarca Ignazio di Costantinopoli non poteva essere sottoposto a giudizio dai vescovi suffraganei e dai suoi sudditi, neppure poteva essere facilmente ripreso[[295]](#footnote-296).

Il papa prosegue ancora: con l’aiuto della divina ispirazione, non ci dispiacerebbe, né ci sarà impossibile dimostrarvi (se volete ascoltarci) che nessuno può essere sottomesso, legittimamente, ai giudizi e alle defi­nizioni di coloro che sono in uno stato inferiore di dignità e di ordine. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il vescovo della città di Roma, Marcellino[[296]](#footnote-297), che in seguito sarà un martire insigne, è stato spinto dai pagani ad entrare nel loro tempio e a deporre dell’incen­so sui loro altari. Per questo motivo, fu indetto un concilio formato da numerosi vescovi, durante il quale il papa stesso confessò la sua colpa. Ma nessuno dei vescovi osò proferire una sentenza contro di lui. Ripe­tutamente tutti gli dicevano: *Con le tue labbra giudica la tua causa: non con un nostro giudizio. Mai udrai un nostro giudizio, affida quindi la tua causa alla tua coscienza. Con la tua bocca ti giustificherai o ti condannerai. Infatti, la Pri­ma sede non può essere giudicata da nessuno [[297]](#footnote-298).*

Il papa, per affermare l’ingiudicabilità della Prima Sede, chiama nuo­vamente in causa il testo del *Constitutum Silvestri\*.* Papa Silvestro indisse un concilio, durante il quale affermò che nessun presbitero avrebbe po­tuto accusare un vescovo come anche un diacono il presbitero, o un suddiacono il diacono, un accolito il suddiacono, un esorcista l’accolito, un lettore l’esorcista, un ostiario il lettore e il *summus praesul* da nessuno può essere giudicato, poiché è stato scritto che il discepolo non è supe­riore al maestro *(Mt 1,24) [[298]](#footnote-299).*

Infine, viene citato anche l’altro apocrifo simmachiano: i *Gesta de Xysti III purgatone[[299]](#footnote-300):* La stessa cosa è stata detta al tempo di papa Sisto, quando, accusato da dicerie durante un concilio a cui prese parte anche l’imperatore, fu detto: *Non è lecito dare una sentenza contro il pontefice.* L’imperatore lasciò alla libertà del pontefice la facoltà di giudicarsi con una sua sentenza e ciò perché nessuno dei vescovi delle più piccole città può essere sottomesso a giudizio [[300]](#footnote-301).

In seguito, Niccolò I riporta alcuni fatti storici in cui evidenzia il primato della sede romana rispetto a tutte le altre. Afferma che quella apostolica è la Prima Sede che benedice tutti ma non riceve da nessuno la benedizione, poiché sta scritto nella lettera agli *Ebrei 7, 7,* che il mino­re riceve la benedizione e la maledizione dal maggiore. Nessun sacerdote potrà mai pretendere di benedire il suo superiore e tanto meno maledir­lo, secondo le parole evangeliche già citate da papa Silvestro: *Il discepolo non è superiore al maestro (Mt 10,24) 23.*

Esauriti i falsi simmachiani, Niccolò I cita papa Gelasio I, il quale, nella lettera indirizzata ai vescovi della Dardania, aveva affermato che la sede di Roma era la sede più grande in dignità. In un altro luogo aveva sostenuto che si può essere assolti, in ultima istanza, soltanto dalla Pri­ma Sede e non da un inferiore qualunque: l’inferiore non può certamen­te assolvere il superiore; solo quest’ultimo, poiché sta in alto ed è più grande, può convenientemente assolvere l’inferiore. Pertanto, si giunge alla conclusione che l’inferiore, dal momento che non può assolvere il superiore, non può legare con una sentenza colui che gli è superiore.

Il papa, a questo punto, richiama alla memoria la storica vicenda di papa Simmaco, il quale, essendo stato accusato, convocò un concilio in cui sarebbero state esaminate la validità e la consistenza delle accuse che gli erano state mosse. I vescovi sinodali che provenivano dalle diverse regioni d’Italia, non vollero proferire nessuna sentenza contro il papa, ma demandarono ogni cosa concernente la vita del pontefice al giudizio di Dio, in quanto la storia non offriva nessun esempio in cui il pontefice della Chiesa di Roma, erede dei privilegi e dell’autorità del primo degli apostoli, sia stato giudicato da un concilio di vescovi o da un consesso di sudditi[[301]](#footnote-302).

Tali premesse preparano e fondano quanto il pontefice in modo de­ciso stava per affermare e il cui contenuto, in ogni caso sarà percepito non solo come qualcosa di estraneo, ma anche fantastico, rispetto alla sensibilità ecclesiologica dell’Oriente. Il papa si erge contro l’imperato­re, sia per quanto era stato fatto durante il concilio dell’861 sia per l’im­portanza che gli era stata data, e sostiene: *Ditemi dove avete letto che gli im­peratori vostri predecessori abbiano assistito ai concili, se non quando si trattava della fede che è universale e comune a tutti i cristiani, chierici o laici? Non vi siete contentato di assistere a questo concilio riunito per giudicare un vescovo, vi avete portato migliaia di persone secolari per essere spettatori del suo obbrobrio. In ciò siete ben diverso dell’imperatore Costantino che si diceva disposto a coprire col suo manto il prete che si rendesse colpevole di qualche colpa... Contrariamente al rito ecclesiastico, in opposizione a tutte le leggi... Si è sottoposto il superiore al giudi­zio degli inferiori, benché i santi canoni e gli esempi dei Padri ci provino che biso­gna sempre indirizzars^ a^a P™ a¡ta autorità e, in tutte le dispute, rimettere il giudizio al possessore della sede più elevata. È una regola che è stata sempre osser­vata, non solo dai cattolici, ma anche dagli eretici11.*

Niccolò I apparentemente prende le difese del deposto patriarca Ignazio, ma di fatto non fa altro che rivendicare i suoi diritti, sebbene a Costantinopoli tale presa di posizione sortì scarso effetto. Il papa affer­ma a chiare note che la sua autorità è sovrana su tutta la Chiesa: Roma si pone al di sopra di tutte le Chiese; ad essa, secondo il papa, devono esse­re riferite tutte le cause maggiori, compreso il caso di Ignazio.

Nella seconda parte della lettera, Niccolò I afferma che i privilegi della sede di Roma sono perpetui perché sono stati piantati e radicati da Dio stesso. Si può urtarli, ma non cambiarli; si può attaccarli, ma non distruggerli... finché il nome di Cristo sarà predicato, resteranno immu­tabili. Questi privilegi sono stati stabiliti dalla stessa bocca di Gesù Cri­sto: non sono i concili che li hanno accordati; essi li hanno solamente onorati e conservati[[302]](#footnote-303).

Bisogna inoltre notare — prosegue la lettera — che né il concilio di Nicea né alcun altro sinodo ha concesso un solo privilegio alla Chiesa di Roma. Si sapeva bene che, attraverso Pietro, questa sede aveva otte­nuto la pienezza d’ogni potere e la guida di tutte le pecorelle di Cristo. Così, infatti, attesta il beato vescovo Bonifacio, quando scrive a tutti i vescovi della Tessalia: *L'istituzione universale della Chiesa nascente ha attinto la sua origine nell'onore accordato al beato Pietro al quale sono stati dati la dire­zione ed il supremo potere,,. Per queste ragioni, e altre ancora dello stesso ordine, noi ci occupiamo della sorte di tutte le Chiese e quindi anche a prendere una cura instancabile per quella di Costantinopoli™.*

Dunque, secondo Niccolò I, il principio *Prima Sedes a nemine iudica- tur* trova nel primato della Chiesa di Roma il fondamento e la giustifica­zione della sua estensione anche su Costantinopoli, sebbene qui venga vista come un’innovazione inaudita. Sembra che tutta questa argomen­tazione di Niccolò I (la risposta è Anastasio Bibliotecario) non abbia convinto né suscitato grande impressione presso gli Orientali. Costoro, apprese le notize delle *Risposta ad consulta Eulgarorum,* stilate dal papa con tono polemico e ironico — dove disprezzava le tradizioni e le usanze cristiane dell’Oriente, e avendo saputo dell’espulsione dei missionari greci dalla Bulgaria, in seguito all’arrivo di una delegazione romana in quel paese — convocarono un grande sinodo di vescovi orientali, i qua­li radunatisi intorno al patriarca Fozio dichiararono deposto il papa Nic­colò I. Questo avvenne pochi mesi prima della sua morte ( + 867)[[303]](#footnote-304).

Un’ultima osservazione, prima di terminare questo capitolo, ci sembra opportuna. Sappiamo che Niccolò I, per affermare il primato pa­pale e rivendicare la sua autorità su tutta la Chiesa, si servì del titolo *Vi- carius Petri* per dimostrare che il papa aveva nella Chiesa la stessa autori­tà conferita da Cristo al Principe degli apostoli[[304]](#footnote-305). Il pontefice collegava, inoltre, il principio dell’ingiudicabilità al concetto dell’autorità: era del­l’avviso che l’autorità maggiore non poteva essere mai giudicata da nes­suno, né il suo giudizio poteva essere contestato.

Niccolò I, in una lettera dell’867 indirizzata a Carlo il Calvo[[305]](#footnote-306), af­fermò che il papa era il giudice supremo nella Chiesa e quindi non ci si poteva appellare ad un altro dopo essere stati da lui giudicati. La Sede apostolica è l’autorità maggiore, il cui giudizio è insindacabile e definiti­vo. Questo concetto però era quasi un regresso rispetto alla pura dottri­na di papa Gelasio.

Ai fini della nostra ricerca ci sembra sufficiente aver dimostrato, at­traverso una letteratura teologica e canonica nutrita nelle sue motivazio­ni e fondamenti teologici, la continuità del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* e la sua estensione nella vita della Chiesa.

La lettera di Niccolò I dell’865, come quelle da lui inviate agli Orien­tali, si presenta come un vero trattato dogmatico sulla costituzione monar­chica della Chiesa. Essa diventerà, in seguito, uno dei documenti più im­portanti nell’evoluzione della dottrina papale. Dall’XI secolo in poi è stata infatti utilizzata dai canonisti dell’epoca gregoriana e post-gregoriana: non soltanto i grandi quali, Anseimo di Lucca, Deusdedit, Ivo di Chartres han­no attinto da questa lettera per la dottrina del primato papale, ma se ne so­no serviti anche per molte altre collezioni di minore importanza.

Graziano ha trascritto nel suo *Decretum* 24 passaggi della medesi­ma. Questo fatto ha contribuito enormemente alla popolarità di Niccolò I presso i teorici del diritto pontificio [[306]](#footnote-307), e per quello che ci riguarda di­rettamente, può essere considerato il propagatore più attendibile e auto­revole del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* e di tutta quella lettera­tura che vi soggiace, particolarmente gli apocrifi simmachiani. Le sue idee sul primato pontificio, diventate idee portanti per tutto il medioevo latino, hanno fatto di Niccolò I il primo precursore di Gregorio VII[[307]](#footnote-308).

1. ADRIANO II (867-872)

Il concilio romano del giugno 869, presieduto da papa Adriano II, condannò il concilio di Costantinopoli dell’estate 867 e rinnovò la condanna dei due concili costantinopolitani precedenti, quello dell’859 e quello dell’861 \

In esso, riguardo alla vicenda dello scisma foziano, non si è definita la situazione, né le sue sentenze costituiscono l’ultima parola. Infatti, nel concilio constantinopolitano dell’879-880, anche Roma riconoscerà Fozio come patriarca legittimo, senza che questi abbia fatto una ritrattazione.

Il concilio romano condannò quello costantinopolitano dell’867[[308]](#footnote-309), compreso Fozio e i Padri greci che vi avevano partecipato, perché aveva lanciato una condanna contro papa Niccolò I[[309]](#footnote-310). Purtroppo, gli atti del costantinopolitano dell’867 sono stati distrutti. Durante il concilio ro­mano, papa Adriano II definisce arrogante ed intollerabile la decisione del concilio di Costantinopoli, poiché non poteva condannare il vescovo di Roma.

Nessuno, infatti, aveva mai osato farlo e mai si era udita una cosa si­mile. Il pontefice afferma: *Leggiamo che solo il Romano pontefice ha giudicato*

*/ presuli di tutte le Chiese; ma non leggiamo che questi sia stato giudicato da qual­cuno: anche se papa Onorio, dopo la sua morte, è stato condannato dagli orientali, ciò fu dovuto al fatto che questi era stato accusato di eresia, unica motivazione che permetta ai sudditi di opporsi ai loro superiori e di respingere i loro sentimenti perversi: ma anche in questo caso a nessun patriarca né a nessun vescovo è permesso di proferire una sentenza contro il pontefice della prima sede, se prima questi non ne abbia il preliminare consenso e l'autorità\*\*.*

Adriano II fa intendere, circa la condanna di papa Onorio, che i le­gati papali, quando sono partiti nel 680 per il VI concilio ecumenico[[310]](#footnote-311), avevano avuto istruzioni da parte del papa Agatone (678-681) sulle di­verse deliberazioni conciliari. Ciò significa che c’era qualcosa di fonda­mentale che bisognava chiarire e puntualizzare. Adriano II, più per una preoccupazione tecnico-giuridica che ecclesiologica, sostiene che il papa può essere condannato solo per eresia, e con la previa autorizzazione del pontefice della stessa Prima Sede: da qui la priorità della condanna di Onorio da parte di Agatone su quella pronunciata dagli orientali. In de­finitiva, è sempre il papa a stabilire il da farsi in ordine alla sua persona o al vescovo di Roma. Adriano II fa intravvedere che papa Onorio, or­mai morto, è stato condannato solo perché c’è stato il consenso ufficio­so del suo successore, Agatone. E su questa disposizione giuridica i le­gati papali sarebbero stati preparati prima e durante il VI Concilio ecu­menico. Pertanto, solo in caso di eresia il papa può essere giudicato. Ma è sempre lui stesso a stabilire e a fissare la possibilità d’essere giudicato. Potrebbe rimanere sempre il vescovo di Roma, se non fosse lui ad am­mettere di farsi giudicare da un concilio di vescovi.

Quanto al principio invocato, papa Adriano potrebbe essere stato a conoscenza dell’apocrifo concilio di Sinuessa, addotto anche da Niccolò I nella lettera a Michele imperatore di Costantinopoli, nell’865. Il papa, per sostenere la sua tesi si richiama, come esempio storico, anche al con­cilio Palmare (501) durante il quale i sinodali, chiamati a giudicare il pa­pa Simmaco, non osarono emettere alcun giudizio contro il pontefice perché non si era mai verificato che il vescovo della Sede Apostolica fosse stato giudicato dai suoi sudditi. Il sinodo non ha voluto mettersi contro il pontefice, capo della Chiesa, e pertanto ha affidato e demanda­to ogni giudizio a Dio[[311]](#footnote-312).

Ma Fozio aveva agito in quel modo solo perché, secondo il ponte­fice, non aveva letto gli atti del concilio Palmare, che in greco forse non esistevano[[312]](#footnote-313). Una costante nella questione foziana, è la pretesa romana che Costantinopoli debba obbligatoriamente conoscere non solo le leggi della disciplina ecclesiastica e l’iter dottrinale della Chiesa romana, ma anche osservarli. Roma si pone come capo e madre di tutto l’organismo ecclesiale a cui tutte le Chiese devono riferirsi con obbedienza e rispetto. Infatti, le decisioni della Chiesa di Roma non potranno mai essere conte­state o rifiutate.

Espressione di questo modo di sentire e di vivere la comunione di fede è il comportamento che Roma ebbe con Costantinopoli riguardo al­la Bulgaria. All’ultima sessione del concilio di Costantinopoli del- 1’869-870 prese parte una delegazione bulgara per chiedere ai Padri con­ciliari di decidere se la loro giovane Chiesa doveva appartenere al pa­triarcato di Roma o a quello di Costantinopoli, dal momento che Roma aveva respinto un arcivescovo scelto dal re bulgaro. I bizantini sosten­nero che la richiesta doveva essere risolta fuori del concilio, sotto la pre­sidenza dell’imperatore e con il consiglio dei soli rappresentanti dei pa­triarcati orientali.

I legati papali, impreparati sulla questione, si opposero energica­mente, affermando: *Solo la santa Sede, con la quale voi in nessun modo vi tro­vate sullo stesso piano, ha il diritto di giudicare su tutte le questioni della chiesa. Essa su questa causa non ha eletto voi a giudici né ha dato a noi il potere di deci­dere. Quindi riserviamo la questione totalmente alla sua conoscenza e ad una sua decisione\*.* Ma fu tutto inutile: si decise senza di loro che la Bulgaria do­veva far parte del patriarcato di Costantinopoli, e Roma perse per sem­pre l’ultima chance sulla Bulgaria. Ciò non accadde a causa dei legati pa­pali né dei bizantini. La perdita della Bulgaria è da attribuire al saper fa­re della stessa Roma che, di fronte alla furia e all’insistenza dei Bulgari, credette di dover adottare una politica temporeggiatrice [[313]](#footnote-314). Dopo il con­cilio di Costantinopoli dell’869-870 ci fu a Bisanzio un cambiamento di rotta. I rapporti tra Basilio e Fozio furono ripresi e intensificati: a questa riappacificazione seguì la riconciliazione di Fozio con Ignazio, alla mor­te del quale (23 ottobre 877) Fozio ritornò alla sede patriarcale.

Si pose, allora, il problema di cassare quanto il concilio dell’869-870 aveva emanato nei riguardi di Fozio. Pertanto, l’imperatore si preoccupò di far convocare un concilio e nel maggio 879 chiese al papa Giovanni Vili (872-882) il riconoscimento del nuovo (e del vecchio) patriarca e la regolarizzazione della situazione di Costantinopoli. Il papa mandò a Basi­lio una lettera[[314]](#footnote-315) nella quale manifestava la sua soddisfazione per aver rico­nosciuto l’autorità della Sede Romana, autorità confermata dal fondatore della stessa Sede, secondo quanto era stato detto a Pietro: *Pasci le mie peco­relle.* Notò inoltre che Basilio aveva riconosciuto la Sede Romana come capo di tutte le Chiese. Il papa dichiarò d’essere d’accordo che Fozio fosse riconosciuto quale legittimo patriarca, ma a condizione che si scusasse da­vanti al sinodo e facesse ammenda per la sua precedente condotta. Nell’e­sercizio dei suoi poteri di legare e di sciogliere, il papa liberò Fozio e i suoi vescovi dalle censure emanate contro di loro, ma con la condizione che Fpzio non esercitasse alcun potere ecclesiastico sulla Bulgaria.

La lettera esprime una serie di prerogative e di diritti, tra i quali quello di giudicare i Patriarchi da parte della Sede romana: *Sede di Pietro tiene le chiavi del regno celeste, ha il potere, dopo dovuta ponderazione, di assolvere i prelati da tutti i legami. E ben noto che molti Patriarchi, Anastasio e Cirillo di Alessandria, Flaviano e Giovanni di Costantinopoli e Policromo di Gerusalemme, che furono condannati dai sinodi, sono stati immediatamente assolti e riabilitati dalla Sede Apostolica^.*

Abbiamo citato questa lettera per sottolineare che fra i patriarchi elen­cati dal papa, ingiustamente condannati dai sinodi, c’è anche Policromo, pa­triarca di Gerusalemme, un personaggio come si è detto[[315]](#footnote-316) creato dalla fan­tasia dell’autore degli apocrifi simmachiani. È interessante notare come gli apocrifi simmachiani continuino ad esercitare una certa attrattiva sull’argo­mentazione romana nei confronti di Costantinopoli. È probabile che Gio­vanni Vili abbia conosciuto il nome del patriarca di Gerusalemme, Policro­mo, dalla lettera di Niccolò I inviata nell’865 all’imperatore Michele III. Il concilio ecumenico dell’879-880 revocò e sostituì quello dell’869-870, ma non ottenne da Fozio, secondo il volere del papa, nessuna ritrattazione.

1. STEFANO V (885-891)

Nei primi tempi del pontificato di papa Stefano arrivò a Roma, da Costantinopoli, la risposta dell’imperatore Basilio I alla sinodica di papa Adriano III (-1-885), nella quale il pontefice aveva riconosciuto Fozio come patriarca di Costantinopoli: l’imperatore bizantino diceva che non aveva voluto riconoscere come papa Marino (882-884) perché la sua ele­zione era in contrasto con i canoni.

Marino era vescovo di Cere, ma quando fu eletto papa esercitava a Roma le funzioni di arcidiacono: i canoni, infatti, vietavano il passaggio di un vescovo da una sede all’altra. Ma la risposta di Stefano V a Basilio fu assai dura. Il papa rimproverò l’imperatore sia per le offese arrecate a papa Marino che per aver difeso Fozio; rivendica, inoltre, i suoi privile­gi contro le difficoltà che gli procurava la Chiesa orientale. Il pontefice affermava: *A te è stato affidato il compito di curare la malvagità dei tiranni, di fare osservare ai tuoi sudditi la giustizia e di organizzare in terra e in mare i tuoi eserciti. Sono questi i tuoi compiti. Mentre la cura del gregge è stata affidata a noi. Ascolta che cosa disse il Signore a Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa» (Mt 10,18). Invece, sai che cosa dice in merito alla tua potestà e al tuo impero? «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, in verità non possono uccidere l’anima» (Mt 10,28). E sul ministero a noi affidato dice: «A te darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16,19) e le cose che seguono. Pertanto, ti prego di aderire ai decreti dei principi degli apostoli e possa onorare il loro nome e la loro dignità. L’istituzione di tutti i sacerdoti della Chiesa prende origine dal principe degli apostoli, attraverso il quale noi ammoniamo e insegniamo la purissima e chiarissi­ma dottrina... Suonano in modo oltraggioso le blasfeme parole contro papa Mari­no, contro nostro Signore Gesù Cristo, che regge con il suo volere tutto l’univer­so... Chi mai — affermo — ha osato dire simili cose contro l’immacolato suo sposo e sacerdote e contro la madre di tutte le Chiese? Forse, si dimentica che il discepolo non è più del maestro, e il servo non è più del suo padrone? (Mt 10,24). Ti chiedo: Chi ti ha sedotto perché tu abbia potuto dire queste cose sul pontefice e sulla sua Chiesa, a cui devi essere suddito con ogni rispetto e venerazione? Chi ti ha costituito giudice del pontefice, dalle cui sacre dottrine devi essere guidato e le cui preghiere sono elevate a Dio per te? Conosci quel sacro testo che dice: «Non vogliate toccare i miei consacrati e contro i miei profeti non dovete malignare?» (Sai 105,15). Queste cose sono dette riguardo ai sacerdoti. Ti fai uguale a Dio, tu che osi giudicare i suoi angeli... Come hai potuto giudicare i sacerdoti, i quali sono soggetti solo alle sentenze di Dio e solo loro hanno il potere di giudicare e di*

*scioglierei... Hai scritto che Marino non era vescovo. Come è possibile? Forse Gregorio di Na^ian^o non fu trasferito e Meleto da Sebaste non fu trasferito ad Antiochia... Ignori quanto abbia decretato attraverso i legati il beato Silvestro, durante il sinodo di Nicea, alla presenta dello stesso Costantino: «Che la prima Sede non può essere giudicata da nessuno?»* L

La lettera si presenta di estrema importanza non solo per il nostro assunto, ma anche per il significato delle relazioni tra il papa e l’impera­tore. Essa riprende la teoria dei due poteri che Gelasio, quattro secoli prima, nel 494[[316]](#footnote-317), e poi Simmaco (498-514)[[317]](#footnote-318) avevano esposto all’impera­tore di Costantinopoli. Questi è il capo delle realtà che riguardano la sfera secolare, mentre il papa è il capo di quelle spirituali. Entrambe le autorità sono indipendenti e godono dello stesso onore, ma in pari gra­do subordinate alla mente divina. Esse si sviluppano in una sfera auto­noma, senza sovrapporsi: come poteva, allora, Basilio giudicare la fac­cenda di papa Marino? All’imperatore Basilio, che aveva osato affronta­re le sentenze di papa Marino, Stefano V ricorda il concilio di Nicea, dove Costantino — primo imperatore cristiano, ed esempio per i suoi successori di tutti tempi — aveva proclamato che la Prima Sede non po­teva essere giudicata da nessuno: si ha qui un chiaro riferimento agli apocrifi simmachiani e specificamente al *Constitutum Silvestri.*

Il papa non si limita a citare l’apocrifo, ma fonda teologicamente, a partire dai testi petrini, il principio secondo il quale il papa non può essere giudicato da nessuno. E interessante notare che viene applicato alla persona di Pietro il testo matteano *16, 18,* e al papa il versetto seguente *16, 19,* in cui si esprime l’istituzione del primato di giurisdizione e di magistero. Solo al papa è stato dato il potere di legare e di sciogliere: le chiavi sono simbolo di un’autorità sovrana e assoluta. Sui versetti di *Mt 16,18-19* il papa fonda l’i­dea che la Chiesa romana è, rispetto alle altre, in un rapporto di madre-figli, padrone-servi, maestro-discepoli. In forza di questa qualità e specificità, la Chiesa romana e il papa sono di istituzione divina. Pertanto, chi mai potrà giudicare il papa, la Prima Sede? Il primato di Roma è espresso da papa Stefano come istanza suprema che non può essere giudicata da nessuno.

1. IL SINODO DI MAGONZA (888)

Convennero a questo concilio germanico gli arcivescovi Liutberto di Magonza, Williberto di Colonia e Ratbod di Treviri con i loro suffraganei e un numeroso clero. Riferiamo di questo sinodo perché cita il *Constitutum Silvestri* in ordine all’ingiudicabilità del papa.

I vescovi facevano notare, con dispiacere, che a causa delle violen­ze perpetrate ai danni del paese dalle incursioni normanne e del clima di semi-anarchia politica del regno, da lungo tempo non erano stati convo­cati concili generali e provinciali.

Lo scopo del sinodo era di instaurare una situazione migliore in ordine alla disciplina e alla vita morale. Per questo, redassero ventisei capitoli che si richiamavano, per la maggior parte, ai concili preceden­ti: furono confermate le prescrizioni per la tutela dell’immunità fisica e patrimoniale degli ecclesiastici e per il diritto d’asilo nella chiesa; stabi­lirono l’obbligo di pagare le decime e fissarono delle norme riguardan­ti la preghiera, la conservazione della pace e i doveri verso il sovrano. Per evitare contese fra i vescovi, fu stabilito che non venissero giudi­cati i fedeli di un’altra diocesi, né che fossero conferite loro le sacre or­dinazioni. Inoltre si raccomandò la regola del celibato per i preti, e della verginità per le vergini.

Tra i ventisei canoni, nel XII compare un’apocrifo simmachiano, che recita l’ingiudicabilità del pontefice romano: *Non è permesso che un presbitero accusi il vescovo, un diacono il presbitero, un suddiacono il diacono, un'accolito il suddiacono, un esorcista l'accolito, un lettore l'esorcista, un ostiario il lettore. E un presule non può essere condannato se non davanti a settantadue testimoni: ma il sommo pontefice non potrà essere giudicato da alcuno, poiché è stato scritto: il discepolo non è al di sopra del maestro. Il presbitero cardinale non può essere condannato se non davanti a quarantadue testimoni, il diacono cardinale della città di Roma se non davanti a ventisei, il suddiacono, l'accolito, l'esorcista, il lettore, l'ostiario, come è stato scritto, possono essere condannati soltanto davanti a sette testimoni, purché questi siano serica alcuna infamia e abbiano mogli e f igli[[318]](#footnote-319).*

La citazione di questo testo è molto importante perché ci fa perce­pire la risonanza e l’accoglienza avuta dal principio *Prima Sedes a ne mine iudicatur* in un ambito e in un contesto ecclesiologico non più pretta­mente romano ma germanico. I vescovi sinodali hanno accolto incondi­zionatamente l’assioma, senza alcuna restrizione o titubanza. In questa maniera, il principio sull’ingiudicabilità del papa passa nella vita discipli­nare della chiesa occidentale e s’incarna indisturbato nella prassi ecclesia­le, fino a costituirsi come elemento portante del primato di giurisdizione del vescovo di Roma su tutta la Chiesa.

*si in quadraginta duobus testibus damnabitur; diaconus cardinarius constitutus urbis Romae, nonnisi in vigentisex condemnabitur; subdiaconus, acolythus, exorcista, lector, ostiarius, nisi, sicut scriptum est, in septem testibus non condemnabitur. Testes autem sine aliqua sint infamia, uxores et filios ha­bentes. Concilium Moguntiacense,* in Mansi, 18, 67-68.

1. AUSILIO

A partire dall’ultimo quarto del secolo IX il papato subirà in pieno il contraccolpo della crisi di autorità che caratterizza l’era post-carolin­gia in tutto l’Occidente. Nel giro di pochi lustri si arriva alla situazione in cui la libertà del pontefice, nello stesso esercizio delle sue funzioni di vescovo di Roma, è gravemente compromessa dall’azione dell’aristocra­zia locale L L’autorità papale per più di un secolo e mezzo sembrò cadu­ta in catalessi[[319]](#footnote-320).

Dal 920 al 1046 si succedono ben ventisei papi[[320]](#footnote-321), per molti dei quali è difficile, oggi, appurarne la legittimità. Molti finiscono di morte vio­lenta: strangolati, morti di fame, mutilati ed anche accecati[[321]](#footnote-322). In media il loro pontificato dura appena quattro-cinque anni; quello più lungo sarà di quattordici anni, e il più breve poco più di due mesi, inclusa la depo­sizione e l’esilio. Complessivamente, quasi dodici papi sono stati depo­sti, cinque uccisi e altrettanti espulsi; senza contare che nel frattempo si ebbero a Roma sei scismi.

La Sede Apostolica ha perso molto del suo prestigio, sia per l’inde­gnità o l’inadeguatezza dei suoi titolari, salvo rare eccezioni, sia perché non avevano alcuna chance. Durante tutto questo periodo non si è im­posta nel fare osservare il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* che, certamente, non era stato dimenticato dalla coscienza ecclesiale, né era stato cancellato dalla memoria dei contemporanei.

La descrizione di questa realtà, tuttavia, non ci deve far concludere che il secolo X è stato, sotto tutti gli aspetti, un secolo oscuro, come viene definito. Nonostante tutto, l’autorità della Sede Apostolica è stata sempre riconosciuta, insieme al principio che il papa è, di per sé, il Si­gnore di Roma. Il pontefice di Roma infatti non è stato mai vassallo del­l’imperatore, e Roma non ha mai cessato di essere meta di pellegrinaggi e di culto.

* 1. Ausilio

La persona e l’opera di Ausilio, di cui non si sa con certezza il luo­go d’origine, probabilmente franca o germanica, certamente non italia­na, s’inserisce in questo clima. Quello che si sa, è che è stato ordinato sacerdote da papa Formoso (891-896)[[322]](#footnote-323), e quando le sue ordinazioni fu­rono dichiarate invalide sotto il pontificato di Sergio III (904-911), Au­silio dovette dimostrarne la validità. Egli si trovava allora a Napoli, e qui si dedicò, con diligente competenza, al problema — teologicamente rilevante — della validità delle consacrazioni[[323]](#footnote-324). Provò, nello stesso tem­po, che la promozione di Formoso al supremo pontificato era canonica.

Ci sono pervenuti molti libelli scritti di sua mano tra il 908 e il 912, in difesa di papa Formoso, nei quali dà prova di un’ampia conoscenza canonistica e teologica di ispirazione agostiniana. Testimoniano, altresì, un grande rispetto per la santità della Sede Apostolica; conosciuti da Pier Damiani e dal cardinale Umberto di Silva Candida[[324]](#footnote-325), nel XII secolo non erano stati ancora dimenticati[[325]](#footnote-326).

Ausilio afferma che il papa ha un potere supremo sulla Chiesa: *La celeste potestà di legare e di sciogliere è stata data a tutti i vescovi, principalmente però al vicario degli apostoli, che ha il posto deli apostolo Pietro e le chiavi del re­gno celeste. Per questo, qualunque cosa sarà stata legata, verrà legata* [[326]](#footnote-327). Il potere del papa è il più alto che esista sulla terra: *Il potere apostolico, sen^a dubbio, eccelle sopra tutte le umane potestà e in tutte quelle cose che ordina non bisogna op­porsi* [[327]](#footnote-328). Il papa non sottostà a nessun controllo che possa limitarne il po­tere perché egli è giudice supremo che ha potere su tutti, e non può es­sere giudicato da nessuno: *La santa romana Chiesa ha il primato sulle Chie­se, pertanto giudica tutte, ma essa stessa da nessuna è giudicata*[[328]](#footnote-329). È da notare che Ausilio parla sia del papa sia della Chiesa Romana come soggetti ai quali si applica il principio dell’ingiudicabilità e dell’immunità. *Chi è quell'uomo ignorante) che si impadronisce di così grande autorità) a tal punto da osare proprio parlare contro il pontefice della sede romana, che tutti giudica ed egli stesso da nessuno viene giudicato? A causa delle cose dette, in verità, è giusto che venga condannato con l'anatema*[[329]](#footnote-330). Spesso Ausilio afferma non solo che: *il pontefice apostolico giudica tutti ma lui non può essere giudicato da nessuno[[330]](#footnote-331),* ma anche, che non lo si può accusare né si può scrivere contro di lui[[331]](#footnote-332).

Ausilio, per difendere papa Formoso, invoca contro il concilio *ad cadaver* (897)[[332]](#footnote-333), che aveva dichiarato la nullità delle ordinazioni conferite dal papa, il seguente principio: *L’apostolico pontefice giudica tutti, ma lui da nessuno può essere giudicato. È proprio così; allora, chi sostiene di poterlo giudica­re? Appunto, altro è giudicare, e altro è il prorompere lamentare degli afflitti. Noi, dunque, non cerchiamo di giudicare nessuno, poiché né lo dobbiamo né lo pos­siamo, ma invochiamo, con lamenti pieni di lacrime, il cielo e la terra contro il giudice che crudelmente giudica[[333]](#footnote-334).*

Gli accusatori di Formoso commisero, secondo un autore formosia- no, un doppio errore: aver giudicato un morto; e aver accusato uno già morto, e inoltre papa[[334]](#footnote-335). La fazione formosiana conosceva molto bene, da quanto emerge dalle loro rivendicazioni, gli apocrifi simmachiani e il li­bello apologetico di Ennodio che afferma: *Dio ha voluto che i successori di Pietro abbiano tale dignità, che essi non possono essere giudicati da nessuno*[[335]](#footnote-336). Au­silio aggiunge al principio *Apostolico pontifex a nemine judicatur* la possibi­lità di non seguire il papa nel caso in cui questi dovesse deviare dalla fe­de e dalla religione cattolica: *La santa Chiesa romana ha il primato sulle Chiese, pertanto le giudica tutte, ma essa stessa non viene giudicata da nessuno... Una cosa sono le sedi pontificali, un'altra i loro presidenti. Perciò, a queste sol­tanto sono dovuti, con venerazione, onore e dignità. Ma se i presidenti deviassero dalla fede, non bisogna seguirli; si dà questo, quando cominciano a vivere contro la fede e la religione cattolica, in simili casi non li dobbiamo assolutamente seguire[[336]](#footnote-337).*

Per Ausilio *aliud sunt pontificales sedes, aliud praesidentes.* La sede merita sempre rispetto, dal momento che, chi la occupa può errare. Ausilio non è il primo a parlare della distinzione tra *sedes et sedens.* Pri­ma di lui, Leone Magno, nella sua lettera ad Anatolio, patriarca di Co­stantinopoli[[337]](#footnote-338), aveva fatto questa distinzione, applicandola alla Chiesa di Antiochia e di Alessandria. Questa distinzione, tesa a difendere i di­ritti di codeste Chiese contro l’usurpazione di quella Costantinopolita­na, recitava: *Altro sono le sedi, altro i presidenti; ma grande onore è per cia­scuna la propria integrità[[338]](#footnote-339)^.*

Ausilio applica, quindi, questo principio alla sede di Roma. Clau­dio di Torino ( + 827), aveva affermato, secondo il suo rivale Giona di Orléans ( + 843): *Certamente non è detto apostolico colui che siede nella cattedra dell'apostolo, ma chi compie l'ufficio dell'apostolo* [[339]](#footnote-340). Ciò è espressione di una concezione spirituale e morale del primato: per partecipare ai privilegi di Pietro non è sufficiente che si occupi la sua sede, ma bisogna anche imi­tarne le virtù. Il papa, che non è saldo nella fede, potrebbe venir meno nell’adempimento della legge divina, e in questo caso, si deve rifiutargli l’obbedienza. Inoltre, in materia di fede potrebbe cadere nell’eresia: co­me papa Liberio [[340]](#footnote-341) e papa Marcellino [[341]](#footnote-342). Bisogna obbedire al potere apo­stolico, ma non in quelle cose che la legge cristiana respinge e proibi­sce[[342]](#footnote-343). La fazione formosiana, come già abbiamo fatto notare, conosceva

bene tutta la letteratura che fonda il principio *Prima Sedes a nemine iu- dicatur.* Queste due ultime citazioni ce ne danno ulteriore conferma. L’anonimo che ha scritto l’invettiva a favore di papa Formoso ha commentato il caso di papa Marcellino, affermando che il pontefice — sebbene sia stato un apostata in quanto aveva sacrificato agli dei — non è stato giudicato da nessuno, poiché a nessuno è permesso giudicare il sommo pontefice.

* 1. Il MANOSCRITTO VALLICELLIANO XVIII [[343]](#footnote-344)

In questo manoscritto troviamo parecchie raccolte che un canonista, in modo un pò bizzarro[[344]](#footnote-345), ha voluto riunire in una grande collezione, della quale noi citiamo quella dei 451 canoni. L’autore presenta molti testi che risultano fondamentali per le argomentazioni degli apologisti del partito formosiano. Fournier suppone che tale manoscritto sia stato composto poco dopo gli scritti di Ausilio [[345]](#footnote-346) poiché difende fermamente i privilegi della Chiesa romana. Vi si afferma inoltre che il vescovo di Roma ha un potere speciale per decidere in materia di fede e per giudicare i patriarchi, soprattutto quello di Costantinopoli.

Ma se il papa dovesse cadere in eresia, allora dovrà autocondan- narsi perché non può essere giudicato da alcuno. A questo proposito l’autore non solo cita il caso di papa Marcellino, ma anche quello dei papi Liberio, Sisto III e dello pseudo-patriarca di Gerusalemme, Po­licromo [[346]](#footnote-347).

Come si può notare, i nostri apocrifi sono quasi tutti citati e godono di una notevole credibilità. Il papa non viene giudicato o condannato dagli altri o dal concilio, neppure in caso di eresia. Si parla della convocazione conciliare, ma non esiste alcuna autorità conciliare che possa giudicare il pontefice eretico: questi se vuole, può liberamente autogiudicarsi.

1. I CANONISTI NEL SECOLO X

La coscienza che nel X secolo si ha del contenuto del primato pa­pale e della sua funzione ecclesiologica è esattamente identica a quella che troviamo presso gli artefici della riforma gregoriana. I riformatori dell’XI secolo hanno difatti ripreso la tradizione concernente il primato, così come era presentata dagli scritti dell’antichità e del medioevo, fino ad allora[[347]](#footnote-348). Sono molto significativi, a questo riguardo, gli scritti di At- tone di Vercelli (885-961) e di Raterio di Verona (890-974): entrambi hanno sostenuto, con la loro azione, la piena dignità morale del clero e la sua indipendenza dal potere laicale.

In questi due autori possiamo rintracciare un concetto di Chiesa che risente, sia dell’influenza ciprianea che della visione leonina. La loro concezione si fonda sull’interpretazione episcopale ed ecclesiale di *Mt 16,19* letto in correlazione con *Mt 16,18* e *Gv 20,22-23,* largamente dif­fusa nel resto della Chiesa, anche in Occidente. In questi testi il potere di legare e di sciogliere è dato ugualmente a tutti gli apostoli; viene defi­nita, inoltre, l’autorità episcopale. In *Mt 16,19* non emerge molto il pri­mato di Pietro, bensì il carattere dell’episcopato e del sacerdozio: le chiavi sono state date a tutti gli apostoli, il potere è unico come unico è il gregge su cui si deve esercitare: all’unità del gregge corrisponde la *communis cura* dei pastori. Il fatto che il potere, all’inizio, è stato dato a Pietro sta a significare proprio questa unità, poiché Pietro rappresenta tutti gli apostoli, o la stessa Chiesa. Gli apostoli ricevono lo stesso ono­re e lo stesso potere di Pietro[[348]](#footnote-349).

Attone di Vercelli e Raterio di Verona, nonostante la loro conce­zione ciprianea, cioè *episcopalìsta,* che si estende anche all’ingiudicabilità dei vescovi, ci trasmettono anche altri testi, dai quali si evidenzia il prin­cipio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* E ciò non ci deve sorprendere, poi­ché nell’alto medioevo entrambe le concezioni dell’episcopato (ciprianea e leonina) potevano essere fuse in un unico pensiero[[349]](#footnote-350).

* 1. Attone di Vercelli (885-961)[[350]](#footnote-351)

Il nostro interesse, come per le collezioni canoniche della prima metà del secolo IX, è quello di riportare le più importanti collezioni che hanno trascritto e reinterpretato tutta la letteratura concernente il princi­pio *Prima Sedes a nemine ìudicatur.*

Attone, vescovo di Vercelli, rivela una grande e ricca conoscenza riguardo alla letteratura canonica processuale. Fra le sue opere ricordia­mo il *De pressuris Ecciesiasticis[[351]](#footnote-352).* La prima parte è dedicata alla procedura canonica nei processi giuridici, *De judiciis episcoporum,* dove si parla del- l’ingiudicabilità del papa. Nessun vescovo, dice, è tenuto a presentarsi davanti ai tribunali secolari. Se un vescovo viene accusato, il giudizio è dato dal metropolita. Questi, per esaminare la causa, in quanto primate convoca un sinodo, a cui sono chiamati a partecipare tutti i vescovi del­la medesima provincia[[352]](#footnote-353). Perché l’accusato sia condannato, si richiede necessariamente la sua presenza e che si renda pubblica la sentenza. Inol­tre, bisogna che si ascoltino le testimonianze di 72 affidabili e onesti te­stimoni [[353]](#footnote-354), perché l’esperienza insegnava che, secondo gli atti dei Romani Pontefici, erano stati introdotti testimoni corrotti e falsi: il caso dei papi Damaso, Sisto e Simmaco ne era un esempio. Costoro, accusati da alcu­ni perversi, furono unanimemente giustificati dai sinodi dei vesco­vi[[354]](#footnote-355). Sul loro conto, circa la colpa e l’assoluzione, Attone non vuole di­scutere di proposito perché i fatti, forse, gli sembrano poco trasparen­ti [[355]](#footnote-356). Ma sottolinea che i papi accusati sono stati giudicati tutti da concili di vescovi, che li hanno ritenuti alieni da ogni colpa e da ogni crimine.

In definitiva, il vescovo di Vercelli pone, in questo caso, la sua attenzione sull’autorità del concilio. Con molta serietà e severità, parla della procedura canonica e afferma che ogni cosa deve essere verificata e provata perché, anche se le cose dovessero essere vere, vanno vagliate con un giudizio attento ed oculato e il risultato deve essere comunicato con un ordine giudiziario. Attone prosegue affermando che nessuno de­ve presumere di giudicare un pontefice, qualora le cose fossero poco chiare. Inoltre, non può essere condannato con un giudizio umano colui che Dio ha riservato al suo giudizio. Lo stesso Costantino, imperatore santissimo, durante il concilio di Nicea, riconobbe questo principio, quando, di fronte alle accuse che gli erano state presentate contro alcuni vescovi, disse: *da nessuno potete essere giudicati, riserviamo il giudizio su di*

*voi solo a Dio. Voi siete dei e quindi non potete essere giudicati dagli uomini. Poi­ché', il Signore, durante resodo del popolo d’Israele, disse: «Non insultare Dio e non maledire i capi del tuo popolo» (Es 22,28) [[356]](#footnote-357).*

Poco dopo, Attone riporta il decreto del beato papa Silvestro, cioè il *Constitutum Silvestri,* nel quale si afferma: nessuno di grado inferiore accusi il suo superiore, e, il *summus praesul* non può essere giudicato da nessuno, poiché il discepolo non è più del maestro[[357]](#footnote-358).

* 1. Raterio di Verona (890-974)[[358]](#footnote-359)

Raterio ha parlato spesso nelle sue opere, e in occasioni diverse, del papa e dei suoi poteri, ma in nessun luogo offre una visione sistematica di ciò che pensa del primato papale. Il vescovo di Verona ha affrontato la questione dell’ingiudicabilità dei vescovi e del romano pontefice, special- mente quando ha dovuto difendersi dal potere laicale, contro il quale non risparmia di alzare la voce a proposito del giudizio sui vescovi. Afferma più volte, che i vescovi non possono essere giudicati da nessuno: Dio solo è il loro giudice, secondo le parole dell’Apostolo, che ha detto: *Il mio giu­dice è il Signore ( 1 Cor 4,4)* [[359]](#footnote-360). Raterio mette sotto accusa il re Ugo, che lo aveva arrestato solo perché sorpreso *cum malefactoribus.* Così facendo ave­va operato una precisa infrazione alle regole generali di comportamento dei re: di fronte ai vescovi il re deve mantenere un giusto atteggiamento di venerazione, per non dire di sudditanza. I vescovi sono i suoi prelati, per meglio dire sono i suoi dei, dati a lui dal sommo, unico e singolare Dio, sono i suoi angeli, a lui mandati dall’Angelo del grande consiglio.

E riporta l’episodio di Costantino, durante il concilio di Nicea: *Se pensi che menta, interroga il tuo predecessore, Costantino, interroga lo stesso sal­mo, interroga il Signore: « Voi» — disse* (Costantino) — *«ci siete stati dati da Dio, siete dei, e non è conveniente che un uomo giudichi gli dei»*[[360]](#footnote-361). Giudicare i vescovi significa andare contro Cristo stesso; essi sono la maggiore au­torità dopo Dio e sono i giudici degli stessi re[[361]](#footnote-362).

Un vescovo può essere canonicamente giudicato, se legittimamente esaminato ha confessato con la bocca il suo crimine[[362]](#footnote-363). E importante sot­tolineare che Raterio applica ai vescovi il dettato degli apocrifi simma- chiani, che fino adesso è stato citato solo in difesa del papa.

Viene richiamato qui l’apocrifo concilio di Sinuessa, dove i sinodali invitavano caldamente papa Marcellino all’autogiustificazione o all’auto- condanna[[363]](#footnote-364).

I vescovi sono intoccabili anche se negletti[[364]](#footnote-365); i vescovi sono isti­tuiti da Dio[[365]](#footnote-366); e ancora: *Dii sunt, Domini sunt, Christi sunt, coeli sunt, ange­li sunti patriarchae sunt, prophetae sunt, apostoli sunti evangelistae sunt, marty- res sunt, uncti sunt, reges sunt, principes sunt, iudices sunt, non tantum hominum, sed et angelorum* [[366]](#footnote-367). I vescovi sono ingiudicabili anche se colpevoli[[367]](#footnote-368) e de­linquenti: solo da Dio possono essere puniti e corretti[[368]](#footnote-369).

Tuttavia, dopo queste categoriche affermazioni, Raterio riconosce alla sede di Roma il diritto di giudicare i vescovi. All’inizio, quando si crea qualche difficoltà nella vita della Chiesa, dice che cosa bisogna fare: I *vescovi hanno le loro assemblee generali, i sinodi universali, i canoni antichi, i concili regolari, i decreti dei santi Padri, le sanzioni dei diversi pontefici. Non c'è nulla che potrebbe accadere tra loro, sen^a che non possano giungere tra di loro ad un giudizio. Alla fine vi è la sede universale, principale, capitale, perché distinta dagli stessi capi della Chiesa, nutrice, madre, giudice, e maestra di tutti. Se fosse stato fatto fra di loro qualcosa contro il giusto ordine, può essere giudicato da essa, esaminato e punito con una legale sanzione [[369]](#footnote-370).*

La Sede Apostolica è dunque l’ultima e suprema istanza che può giudicare e punire. Il vescovo di Roma è anche il dottore ed ha l’autori­tà più alta in materia di fede. Quanto al principio che il papa non può essere giudicato da nessuno, Raterio non ne parla a lungo ed espressa- mente, sebbene abbia avuto l’occasione di farlo a proposito del conci­lio del 963, in cui fu deposto Giovanni XII. Ne parla, in un certo sen­so, nella sua lettera inviata a papa Agapito nel 951: il sommo pontefice non può essere ripreso da nessuno [[370]](#footnote-371). In essa Raterio pone il privilegio dell’ingiudicabilità del papa sullo stesso piano di quello del re. Altrove rivendica il diritto secondo cui il papa che non può essere giudicato da nessuno, e lo applica anche a se stesso quando si difende dai suoi ne­mici: *Considera ti prego, mentre il sommo pontefice da nessuno può essere nep­pure ripreso, quanto meno uno di loro (dei vescovi) può essere flagellato, messo in carcere... tormentato?15*

Il vescovo di Verona riconosce il diritto dell’ingiudicabilità ai ve­scovi, al papa e anche al re. I suoi scritti esprimono, indubbiamente, il potere del papa come giudice supremo in materia ecclesiastica: a Roma si detta la disciplina da osservare per tutta la Chiesa. Le questioni in­certe devono essere proposte e sottoposte alla sede di Roma, la quale ha tutto il potere di risolverle. Tuttavia, c’è in Raterio anche la dimen­sione del potere episcopale e conciliare; ma inferire qualcosa a proposi­to di un episcopalismo rateriano — se per esso dobbiamo intendere una visione organica e non ispirata da specifici motivi contingenti del­la funzione dei vescovi in seno a tutta la Chiesa — è per lo meno az­zardato [[371]](#footnote-372).

1. GIOVANNI XII (955-964)

Il contesto storico nel quale vive papa Giovanni XII è quello del secolo X, definito come secolo oscuro per i motivi già accennati prece­dentemente[[372]](#footnote-373). In verità, non possiamo concludere che sia stato oscuro sotto tutti gli aspetti: l’autorità della Sede Apostolica è stata sempre ri­conosciuta.

Nel 993 Giovanni XV canonizzerà il vescovo Uldarico di Augsburg: fino ad allora, un papa non aveva mai approvato il culto di un santo vissuto fuori della Chiesa di Roma, ora in virtù della sua autorità primaziale, decideva su una cosa che — di per sè — secondo la consuetudine, era prerogativa del vescovo locale. Segno dell’ascesa del potere papale, durante questo periodo, è anche la consegna del pallio e l’istituzione dell’esenzione monastica. I monaci, per difendere meglio i beni e la loro vita dalle ingerenze dei signori laici o ecclesiastici, si consegnarono alla protezione — o alla proprietà — della Santa Sede, istituendo una rete di monasteri dipendenti direttamente da Roma.

Si parla, in questo periodo, anche di rinascita ottoniana e di rinno­vamento spirituale, grazie agli imperatori e a quel grande centro spiri­tuale monastico del tempo, che fu Cluny. Un altrettanto duraturo influs­so esercitò la riforma monastica di Gorze, ma certamente non è questo il luogo per dilungarsi nell’analisi di questo secolo, fatto di dense ombre e di intenso splendore. Di esso hanno trattato parecchi autori di profonda competenza [[373]](#footnote-374).

Le fonti che ci permettono di conoscere il pontificato di Giovanni XII sono il *Uber Pontificalis* e i lavori di Liutprando di Cremona e di Be­nedetto di Sant’Andrea. Queste tre testimonianze sembrano essere indi­pendenti. Quanto alle cronache — contemporanee o posteriori — tutte dipendono, più o meno direttamente, da Liutprando. A lui dobbiamo la più terribile requisitoria contro Giovanni XII, anche se non è affatto un testimone al di sopra di ogni sospetto. L’autore che redasse la vita di Gio­vanni XII nel *Liber Pontificalis,* pur essendo indipendente da Liutprando, propende anch’egli per la stessa versione del vescovo di Cremona.

Analizzando le opere di Liutprando[[374]](#footnote-375), profondo conoscitore del greco — in un periodo in cui in Occidente era quasi ignorato — si nota un forte spirito antiromano. Egli non mette in discussione il significato spirituale della Chiesa di Roma, ma la condotta e il carattere dei Romani[[375]](#footnote-376). Liutprando rivendica la posizione eccezionale di Roma al centro del mondo cristiano, perché lì erano venuti a morire gli Apostoli Pietro e Paolo. Con il vescovo di Cremona va definendosi sempre più nettamente un ideale imperiale, cristiano e germanico. L’opera che qui ci interessa è *VHistoria Ottonis,* composta nel 964[[376]](#footnote-377). Questa racconta le vicende che portarono all’incoronazione romana di Ottone, alla condanna di Giovanni XII, ed infine alla deposizione di Benedetto V.

La visione di Liutprando differisce da quella di Benedetto di Sant’Andrea sul Soratte. Questi scrive un *Chronicon[[377]](#footnote-378)* in cui, la visione delle rovine e dei lutti inflitti a Roma, non trova altra eco che nel rimpianto per la passata grandezza e nell’invettiva contro la situazione presente. I motivi della forte polemica di Liutprando sono assenti in Benedetto, per la sua incapacità di collegare uno sguardo storiografico generale ad una forza nuova ed attiva. Ottone è visto come un barbaro, e la possibilità che la grandezza imperiale romana possa risorgere ad opera sua non sfiora la mente del monaco del Soratte[[378]](#footnote-379). Invece, per Liutprando, la potenza e la forza dell’antica Roma sono operanti: egli trova quasi la ragione di una nuova vita nelle gesta di questi potenti re germanici. Benedetto di Sant’Andrea scrive poi in un latino che, letterariamente, lascia molto a desiderare, perché grammaticalmente lacunoso; ma è da supporre che sia stato testimone degli eventi di Giovanni XII.

Dopo la morte di papa Agapito (955), Ottaviano, per volere del padre Alberico, lascia il nome di nascita e sale al soglio pontificio col nome di Giovanni XII. Condurrà una vita molto sfrenata, tra adulteri e vanità [[379]](#footnote-380).

Regnavano allora in Italia Berengario II (950-961) e Adalberto (950-961), noti per la loro tirannide. Papa Giovanni XII, per liberarsi dal loro dominio sulla santa romana Chiesa a lui affidata[[380]](#footnote-381) e sulla sua stessa persona, inviò il cardinale diacono Giovanni[[381]](#footnote-382) e lo scriniano Azzone presso l’imperatore Ottone, allora re, pregandolo di interveni­re. Benedetto di Sant’Andrea dipinge i due messi come gli incaricati di un partito romano che, stanco del modo di agire del pontefice, chiede­va al sovrano germanico di rimettere un pò di ordine e dignità nella Chiesa[[382]](#footnote-383).

Liutprando riferisce che Ottone, piegato dalle lacrimevoli lamen­tele dei messi, e guardando non ai suoi interessi ma a quelli di Gesù Cristo *(FU 2,21),* raccolse le truppe per venire subito in Italia. Qui, dopo aver scacciato dal regno Berengario e Adalberto, si diresse verso Roma per essere accolto con straordinario fasto da Giovanni XII, dal quale il 2 febbraio 962 ricevette l’incoronazione imperiale. Successiva­mente, ottenne il giuramento sul preziosissimo corpo di san Pietro, dallo stesso papa Giovanni e da tutti i maggiorenti della città, che non avrebbero mai aiutato Berengario e Adalberto. Dopo questi fatti Otto­ne ritornò a Pavia[[383]](#footnote-384).

Nel 963 papa Giovanni, dimentico del giuramento e della promessa fatta ad Ottone, instaurò rapporti politici e di amicizia con Adalberto, assicurandogli aiuti contro l’imperatore.

Ma costui, appreso il cambiamento di politica operato dal papa, in­viò a Roma alcuni fidati per sapere se quello che si diceva fosse vero. I legati imperiali, di ritorno da Roma, riferirono all’imperatore, che le supposizioni risultavano vere, affermando inoltre: *Quel che diciamo non è ignoto al popolo. È testimone la vedova del suo vassallo Raniero, alla quale, preso da cieco fuoco, ha donato croci e calici d'oro consacrati al beato Pietro, dopo averla messa a capo di molte città. È testimone Stefania, concubina di suo padre, che morì di recente nel partorire quel che aveva concepito con lui... Testimone è l'as­senza delle donne di tutte le altre genti, tranne le romane, le quali temono di venire alla soglia dei santi apostoli per pregare, avendo udito che costui pochi giorni fa ne aveva violentate parecchie, sposate, vedove, vergini. Testimoni sono le chiese dei santi apostoli, che ricevono la pioggia non a gocce, ma per tutto quanto il tetto a scrosci, anche sugli stessi sacrosanti altari^.* Ottone, sentite le deposizioni dei legati sulla condotta del pontefice, disse: È *un fanciullo: facilmente cambierà con l'esempio di uomini da bene. Spero che egli, con un rimprovero onesto e con opera liberale di persuasione, si trarrà fuori da quei mali^.*

Così, scese di nuovo in Italia e, il 10 maggio 963, assediò e prese la rocca di Montefeltro, in cui si trovava Berengario. Dopo di che si dires­se verso Roma, dove il 3 novembre, fu accolto dai romani che rinnova­rono la loro fedeltà e aggiunsero con giuramento che mai avrebbero eletto o ordinato un papa senza il suo consenso o quello del figlio. In­tanto, papa Giovanni fuggiva.

Tre giorni dopo, il popolo romano e i vescovi pregarono l’impera­tore perché si riunisse un’assemblea: questa ebbe luogo in san Pietro, prendendovi parte gli arcivescovi, i vescovi dell’Italia, della Sassonia e della Franconia, i primati, e la milizia della città di Roma. Tale concilio, così organizzato, sembrò più una dieta che un sinodo ecclesiale. L’impe­ratore, aperto il concilio, prese la parola dicendo: *Quanto sarebbe bello che il papa Giovanni partecipasse ad un concilio così illustre e santo! Ma poiché ha*

1. No» *clam populo est, quod fatemur. Testis est Ranier ii sui ipsius militis vidua, quam caeco captus igne, multis praefectam urbibus, sacrosanctis beati Petri donavit aureis crucibus atque calicibus. Testis est Stephana, eius amita, quae in effusione quod ex eo conceperat recens hominem exivit... Testis omnium gentium praeter Romanarum absentia mulierum, quae sanctorum apostolorum limina orandi gratia timent visere, cum nonnullas ante dies paucos hunc audierint coniugatas, viduas, virgines, vi oppressisse. Testes sunt sanctorum apostolorum ecclesiae, quae non stillatim pluviam, sed totum tectum intrinsecus, supra ipsa etiam sacrosancta altaria imbrem admittunt. Ibidem,* 340, rr. 48-49; 341, rr. 1-9.
2. *«Puer», inquid, «est, facile bonorum immutabitur exemplo virorum. Sperabo eum obiurgatione honesta, suasione liberali, facile ex illis sese emersurum malis». Ibidem,* 341, rr. 17-19.

*declinato così gran consesso, consultiamo voi, o santi padri, che avete in comune con lui la vita e gli affari[[384]](#footnote-385).*

Allora i vescovi romani, i cardinali presbiteri e diaconi[[385]](#footnote-386) insieme al popolo, dissero: *Ci meravigliamo che la santissima prudenza vostra domandi a noi ciò che non è ignoto a Iberici, Babilonesi e Indiani. Non è già costui di quelli che vengono travestiti da agnelli, ma dentro sono lupi rapaci; questi incrudelisce apertamente, così pubblicamente tratta i suoi affari diabolici, che non si serve di vie traverse[[386]](#footnote-387).*

Sentito ciò, l’imperatore diede ordine che venissero presentate ad una ad una le accuse contro il pontefice e che alla fine si discutesse, in consiglio, sul da farsi.

Iniziò il cardinale prete Pietro, attestando di aver visto il pontefice celebrare la messa senza farsi la comunione. Il vescovo di Narni, Gio­vanni, insieme ad un cardinale diacono, disse di aver visto Giovanni XII ordinare un diacono in una scuderia, e fuori del tempo canonico. Il cardinale diacono Benedetto, con gli altri diaconi e preti, disse che il pa­pa faceva le ordinazioni dei vescovi dietro somme di denaro e che aveva ordinato vescovo, nella città di Todi, un fanciullo di dieci anni. Circa i sacrilegi, affermarono di non averlo visto con gli occhi, ma di sapere con assoluta certezza, che aveva abusato della vedova di Raniero, di Ste­fania, la concubina del padre, di Anna, vedova, e della nipote, ed aveva trasformato il sacro palazzo in un lupanare e prostribolo. Inoltre, soste­nevano che aveva praticato pubblicamente la caccia, che aveva fatto mo­rire accecato Benedetto, suo padre spirituale, e di aver ucciso, dopo averlo evirato, il cardinale Giovanni suddiacono; testimoniarono, anche, che aveva causato incendi, indossato corazza, elmo e spada. Tutti, sia chierici che laici, gridarono che aveva brindato alla salute del diavolo e al giuoco dei dadi, che aveva invocato l’aiuto di Giove, di Venere e di altri demoni; che non celebrava il mattutino, le ore canoniche, e che non si faceva il segno della croce[[387]](#footnote-388).

Ottone credette alla verità delle cose denunciate contro Giovanni XII e accolse la proposta dei sinodali di chiamarlo in concilio. Così, il 6 novembre indirizzò al papa una lettera nella quale lo sollecitava a venire in concilio per rendere conto della sua condotta e per discolparsi dalle sue accuse: *Preghiamo quindi con urgenza la Vostra Paternità di non trascurare di venire a Roma e di discolparsi da tutte queste accuse. Se forse temete la violen­ta della massa temeraria, con giuramento vi confermiamo che nulla sarà fatto, contro la sanzione dei sacri canoni™.*

Ricevuta la lettera, il papa rispose in questi termini: *Giovanni vescovo, servo dei servi di Dio, a tutti i vescovi. Noi udimmo che volete fare un altro papa; se farete ciò, vi scomunico da parte di Dio onnipotente, cosicché non abbiate la pos­sibilità di ordinare nessuno né di celebrare la messa [[388]](#footnote-389).*

Il 22 novembre i vescovi inviano, a Tivoli, un’altra lettera al pontefice, nella quale scrivono: *Se decidete di venire al sinodo e di discolparvi di ciò che vi si obietta, obbediamo senta dubbio alla vostra autorità. Ma se, ciò non sia, rifiutate di venire e di discolparvi dei delitti capitali di cui vi si accusa, tanto più che nulla vi impedisce di venire... allora terremo in nessun conto la vostra scomunica e la ritorceremo piuttosto su di voi, giacché, appunto, lo possiamo fare giustamente* [[389]](#footnote-390). Ma, giunti a Tivoli, i messi non trovarono il pontefice, poiché per paura dell’imperatore si era stabilito nelle parti della Campania. Ritornarono quindi al sinodo, riunito per la terza volta, il 4 dicembre 963 [[390]](#footnote-391).

L’imperatore, dopo aver parlato del comportamento papale, interrogò i sinodali su ciò che bisognava fare in quelle circostanze riguardo a Giovanni XII. I vescovi, all’unanimità, insieme al clero e al popolo, sentenziarono che il papa venisse cacciato dalla santa Chiesa romana e che vi si stabilisse un altro al suo posto, più capace del primo a guidare la Chiesa, con una condotta santa e retta. La proposta piacque all’imperatore, il quale, dopo aver deposto Giovanni XII a causa dei suoi malvagi costumi[[391]](#footnote-392), scelse subito a capo della santa ed universale Sede il protoscrivanio Leone. Questi fu elevato al sommo sacerdozio il 6 dicembre del 963; dopo di che, Ottone si accinse a partire da Roma.

Venuto a conoscenza di ciò, Giovanni XII, corrompendoli con de­naro, inviò a Roma dei messi perché uccidessero il papa neoeletto e lo stesso imperatore. Ottone, il 3 gennaio del 964, subì un’attentato, e do­po aver liberato la città dagli scompigli e dai tumulti, partì da Roma. In­tanto, Giovanni XII ritornò di nuovo a Roma e mise in fuga papa Leo­ne, che trovò rifugio presso l’imperatore.

Il 26 febbraio 964, Giovanni XII convocò un concilio, nel quale an­nullò l’elezione di papa Leone, punì tutti i suoi sostenitori e dichiarò nul­lo il concilio del 4 dicembre poiché era stato convocato nella sua Chiesa e in sua assenza. Papa Leone non poteva essere ritenuto un papa legittimo perché la Chiesa di Roma, nella persona di Giovanni XII, aveva già il suo vescovo. Pertanto, costui era un invasore meritevole di condanna, insieme a tutti coloro che ne avevano appoggiato l’elezione[[392]](#footnote-393).

Ottone decise di ritornare a Roma, ma quando riunì le truppe il papa era già morto (14 maggio 964). Non curanti del giuramento fatto ad Otto­ne I, i Romani elessero papa, il 22 maggio 964, il cardinale diacono Bene­detto, a cui promisero fedeltà e impegno nel difenderlo dall’imperatore.

Ottone scese a Roma e con le sue truppe assediò la città, il 24 giu­gno 964; ristabilì nella sede romana il suo candidato Leone, definendo papa Benedetto usurpatore di quella Chiesa. Questi, spogliato in pubbli­co degli abiti papali e privato dell’ordine episcopale e presbiterale, potè solo esercitare il diaconato, e non a Roma ma in esilio, dalle parti della Sassonia, dove morì.

Papa Giovanni XII, secondo le fonti citate, fu deposto e condanna­to, non si sa a causa della sua incorreggibile condotta, o per contumacia. Nella sua vicenda, l’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur* non viene cita­to per difenderlo dalle accuse. Sembra che in questo caso tale principio non sia mai esistito nella storia della Chiesa. La preoccupazione dell’im­peratore e l’accusa sostenuta dai vescovi del sinodo contro il pontefice, ci fanno tuttavia sospettare che qualcosa impediva loro di procedere con libertà in merito al giudizio da emettere nei confronti del papa. Perché, ci chiediamo, questo scrupolo e così tanta attenzione nel modo di proce­dere? I vescovi spostavano le loro accuse sul campo prettamente teolo- gico-liturgico; la loro attenzione era, sì, rivolta alla condotta disordinata del papa, ma soprattutto si tentava di accusarlo di simonia, considerata già prima di Gregorio Magno ( + 604) un’eresia[[393]](#footnote-394). Dunque, possiamo dire che i padri sinodali mettevano in dubbio l’ortodossia di Giovanni XII. Secondo questa ipotesi, quindi, il papa fu deposto perché era caduto in eresia. In base a questo principio, i vescovi erano certi di muoversi al­l’interno di quella tradizione disciplinare che prevedeva — nel caso in cui un vescovo veniva meno nella fede — di poterlo riprendere e giudicare. Oppure, è possibile che siano stati influenzati dalla teoria secondo la qua­le, non è apostolico chi siede nella Cattedra dell’apostolo, ma chi ne adempie l’ufficio[[394]](#footnote-395). La condotta di papa Giovanni XII, in questo senso, non si presentava certamente come un paradigma di uomo apostolico. Pertanto, i vescovi non si sentirono obbligati a considerarlo ancora tale, ma soltanto un vescovo come tutti gli altri vescovi, e il suo potere sareb­be stato condizionato dalla moralità della sua vita. Infine, si potrebbe an­che pensare ad un condizionamento politico: come se l’imperatore avesse voluto punire il papa per la sua infedeltà. Ma si è notato pure che l’impe­ratore, da parte sua, si sentiva poco libero, forse per una tattica politica che lo portava ad agire sempre in sintonia con il concilio. In ogni caso, l’episodio di Giovanni XII testimonia che il principio *Prima Sedes a nemine ludicatur,* sebbene fosse presente, non era ancora penetrato concretamente. Il fatto poi, che a Roma, nel secolo X, più di un papa veniva eliminato perché incarcerato o ucciso in carcere — come Giovanni X ( 4- 928) — di­mostra che il nostro assioma non trovò molta accoglienza. Diversamente, succede che fuori di Roma e dell’Italia lo si cita ancora: Tietmaro di Mer- seburgo (975-1018)[[395]](#footnote-396), rileggendo circa cinquant’anni dopo la vicenda di papa Benedetto V, trovò ingiusta la sua deposizione. Scrive che l’impera­tore dei Romani, potente e prepotente, aveva accusato e deposto ingiusta­mente il papa Benedetto, che nessuno poteva giudicare, se non Dio solo, e come se ciò non bastasse, questi è stato relegato in esilio [[396]](#footnote-397). Come si può notare, il principio dell’ingiudicabilità del papa non è stato dimenticato, anzi, viene pronunciato e ribadito oltre le Alpi, in un ambiente caratteriz­zato da un forte spirito nazionalistico-germanico e da una ferma coscienza antiromana.

1. IL CONCILIO DI SAINT-BASLE DE VERZY (991)
E GERBERTO

Dal punto di vista storico il concilio del 991 si iscrive in quel muta­mento politico che segna il passaggio dalla linea carolingia a quella del­l’impero, poi della casa di Sassonia (gli Ottoni), quindi della Francia, e della giovane dinastia dei Capetingi.

Dal punto di vista ecclesiologico, ci si trova dinanzi a un papato che non riesce ad uscire dalla decadenza morale, dalle pretese delle fazioni e dei gruppi popolari, senza l’intervento dell’imperatore, allora ragazzo. Tuttavia, incontriamo anche dei pontefici capaci di far valere i loro diritti e di imporsi, come Giovanni XV (985-996) e Gregorio V (996- 999) k

Arnolfo, alla morte di Adalberone (23 gennaio 989) viene fatto ar­civescovo di Reims con l’aiuto di Ugo Capeto; questi, essendo stato tra­dito chiese senza alcun esito una sentenza di scomunica da parte di papa Giovanni XV. Ma, dal momento che l’autorità pontificia si sottrasse, non restava altro che risolvere la questione del traditore tra i prelati francesi. Intanto, l’arcivescovo Arnolfo era stato consegnato alla polizia reale, presso la prigione del vescovo di Orléans, con l’intento di sosti­tuirlo con un altro titolare. Ugo, infatti, aveva già previsto per questo incarico Gerberto d’Aurillac[[397]](#footnote-398).

In tali frangenti, il 17 giugno 991, si raduna nel monastero di Saint-Basle di Verzy (non lontano da Reims) un importante concilio che raccoglie, insieme ai suffragane! di Reims, gli arcivescovi di Sens e di Bourges, i vescovi di Orléans, di Autun, di Lagres e di Macon; nonché numerosi abati di monasteri, fra i quali il noto Abbone di Fleury. Ani­matore dell’assemblea era Arnolfo di Orléans, sostenuto — sembra — da Gerberto (il futuro papa Silvestro II (999-1003).

Non possediamo gli atti ufficiali del concilio, ma Gerberto ce ne dà una lunga sintesi[[398]](#footnote-399), che non è come lui stesso precisa, un resoconto lette­rale dei verbali. In tale assise si trattava di provare, in primo luogo, la colpevolezza di Arnolfo; ma fu sollevata una difficoltà da parte dei di­fensori dell’accusato, in particolare dall’abate Abbone di Fleury, sosteni-

tore dei diritti e delle prerogative della Sede Romana. La causa era già stata affidata a papa Giovanni XV, mentre alla Sede Apostolica era ri­servato il diritto di esaminare le *causae maiores,*

Arnolfo di Orléans, amico di Gerberto, preparò accuratamente il concilio [[399]](#footnote-400) insieme a lui, e non si lasciò sopraffare durante l’accusa. I con­cili africani dell’inzio del V secolo offrivano, in questo senso, dei testi legislativi. Al concilio si affrontarono, di fatto, due differenti tradizioni di diritto canonico: da una parte, la concezione di Abbone di Fleury, ca­nonista di sentimenti pro-romani e convinto assertore dell’autorità mo­narchica del papa su tutte le Chiese; dall’altra, quella del vescovo di Or­léans, Arnolfo, e dello stesso Gerberto.

Abbone di Fleury, per sostenere la tesi papale — secondo la quale la causa del vescovo dovrebbe essere sottomessa alla Sede Apostolica — presenta i testi di papa Damaso e di altri documenti tratti dalle decretali Pseudo-isidoriane.

Arnolfo d’Orléans pronuncia un luogo discorso, ispirato certamen­te da Gerberto[[400]](#footnote-401), in cui, dopo aver rinnovato la sua stima nei confronti della Chiesa di Roma, pronuncia un caldo e accorato elogio dei suoi an­tichi vescovi: Leone Magno, Gelasio, Innocenzo, Gregorio Magno. Questi grandi pontefici, dice Arnolfo, in forza della loro riconosciuta autorità morale e culturale, avevano emanato tutta quella disciplina ec­clesiastica, già unanimemente accettata da tutti. Infine, senza voler arre­care nessun oltraggio ai privilegi dei vescovi romani, elencò, con tono aspro il succedersi dei diversi papi, a partire da Giovanni XII.

E curioso constatare come il processo contro Arnolfo di Reims si sia trasformato in un processo contro il papato [[401]](#footnote-402). Arnolfo d’Orléans contesta­va il principio che il papa potesse *praeiudicare* in qualche modo i canoni; egli fondava le sue argomentazioni su ciò che era allora Roma, la città degli Apostoli ormai divenuta un centro di tirannide: da Giovanni XII, immerso in un letamaio di vizi[[402]](#footnote-403), all’orribile mostro Bonifacio VII[[403]](#footnote-404), l’uomo più detestabile, tutto rosso per il sangue del suo predeces­sore [[404]](#footnote-405).

Il vescovo di Orléans così concludeva la rassegna dei pontefici a lui contemporanei: *È stato veramente ordinato, che a tali uomini mostruosi, pieni iignominia, vuoti di scienza divina ed umana, debbano sottostare gli innumerevoli sacerdoti di Dio, che in tutto il mondo sono famosi per la loro scienza e per i me­riti della loro vita? Guardiamo piuttosto ai nostri primati* (i metropoliti) *in quanto possiamo, e cerchiamo nel nostro tempo, dove si potrebbero trovare gli ali­menti della divina parola. Certamente, più di uno, presente in questa santa riunio­ne, può testimoniare che nelle Fiandre e in Germania, vicini a noi, si trovano ve­scovi eminenti per scienza e virtù. Ora, dunque, se le tensioni tra i sovrani lo per­mettessero, non sarebbe meglio riferirsi piuttosto al loro giudizio che a quello di una città in cui, oggidì, tutto è venale e dove i giudici si emettono in misura delle monete sborsate? E se qualcuno ha detto, citando le parole di Gelasio, che la Chie­sa romana deve giudicare su tutta la Chiesa, mentre essa non può essere sottoposta al giudizio di nessuno, e che il suo giudizio non può essere mai contestato, dico a costui, che metta prima nella Chiesa romana un uomo, il cui giudizio non si possa giudicare. Sebbene i vescovi africani ritengono impossibile il principio che Dio mandi il suo spirito di giustizia su un solo uomo, mentre lo negherebbe agli innu­merevoli vescovi riuniti in concilio[[405]](#footnote-406).*

Con queste argomentazioni Arnolfo d’Orléans riuscì a convincere l’assemblea, che decise di procedere contro l’arcivescovo di Reims. Do­po qualche esitazione, questi confessò la sua colpa, acconsentì alla sua deposizione e degradazione, e permise che venisse eletto al suo posto Gerberto.

Il papa, saputo l’accaduto, inviò un legato a Reims, ma senza otte­nere risposta alcuna dai vescovi. Giovanni XV tentò allora di lanciare una scomunica contro di loro. Gerberto contestò la legalità del papa: i privilegi di Pietro non hanno più valore quando non sono osservate le leggi dell’equità. Si trattava dunque di far fronte alle pretese romane.

Nel 995 si radunò a Chelles un concilio, sotto la presidenza del re Roberto: anima della resistenza all’azione romana, come a Verzy lo era Gerberto. Questi continuava ad affermare che, se il papa di Roma aves­se espresso qualche opinione contraria ai canoni dei santi Padri, sarebbe stata considerata nulla, giacché sta scritto: *Fuggite l'eretico, fuggite colui che si separa dalla Chiesa*[[406]](#footnote-407). A Chelles fu nuovamente approvata l’abdicazione di Arnolfo e la promozione di Gerberto. Ma, dopo la morte di Ugo Ca­pete (24 ottobre 996), Gerberto ebbe poca fortuna. Infatti, entrò subito in urto con il figlio di Ugo, Roberto, a causa del matrimonio illegittimo di questi, che si adoperava per il ritorno di Arnolfo alla sede di Reims. Inoltre, nel sinodo di Pavia, presieduto da Gregorio V nel febbraio del 997, il pontefice, fra le altre cose, decretò di sospendere dall’ufficio epi­scopale i vescovi che avevano preso parte alla deposizione di Arnolfo di Reims [[407]](#footnote-408). In seguito a questo sinodo, Gerberto fu abbandonato dai chie­rici del suo entourage e dai suoi cavalieri[[408]](#footnote-409). Costretto a lasciare Reims, dove intanto, con l’aiuto di Roberto rientrò Arnolfo, dovette lasciare anche la Francia, rimettendosi a servizio dell’imperatore Ottone III. Dal 997 al 999 è in esilio, nella terra dell’impero, quindi passa in Italia e qui il 28 aprile del 998, dietro pressione di Ottone III, Gregorio V lo nomi­na arcivescovo di Ravenna. Successivamente passa a Roma, dove il 2 o il 3 aprile del 999 è chiamato dall’imperatore alla Cattedra di Pietro, con il nome di Silvestro II[[409]](#footnote-410).

Ma, sebbene si tratti della stessa persona, c’è certamente un certo contrasto tra Gerberto e Silvestro IL Si assiste, difatti, ad un cambia­mento di prospettiva nella concezione teologica della Chiesa: in un certo senso, il primo protagonista del gallicanesimo diventa un padre univer­sale della Chiesa il quale, cosciente di esercitare il ministero di Pietro, di­venta uno dei più intransigenti sostenitori dei diritti tradizionali della Sede Apostolica.

1. ENRICO III (1039-1056)

E LA DEPOSIZIONE DI GREGORIO VI (1046)

A Giovanni XIX (+1032), appartenente alla famiglia dei Conti Tusculani, era succeduto il nipote Teofilatto, con il nome di Benedetto IX (1032-1045). Questi non rappresentava certo quel papato che la cri­stianità, in quel periodo di inquietudine religiosa, si aspettava. La sua caduta non fu dovuta a motivazioni religiose, ma ad alcune fazioni ro­mane contrarie alla supremazia dei Tusculani. Nel settembre del 1044 una rivolta costrinse il papa alla fuga. Al suo posto salì, nel gennaio del 1045, Silvestro III, vescovo della Sabina, sostenuto da una famiglia late­rale dei Crescenzi. Dopo pochi mesi, Benedetto riuscì a scacciarlo, ma — entrato a Roma — trovò una situazione talmente rischiosa che si di­chiarò disposto ad abdicare, se gli fosse stato restituito il denaro che aveva dovuto sborsare per assicurarsi l’elezione.

Ciò che segui è purtroppo avvolto nell’oscurità. Probabilmente, con un ristretto gruppo di uomini fidati e onorati — fra questi Giovan­ni Graziano di S. Giovanni a Porta Latina — Benedetto si accordò su una certa somma che, prima o dopo il suo ritiro ufficiale, ricevette in moneta sonante dalle mani del giudeo Baruc.

In seguito fu eletto papa, Graziano, che prese il nome di Gregorio VI (1045-1046). Questi, inizialmente, non incontrò alcuna opposizione negli ambienti romani. Anche lo stesso Enrico III, in un primo tempo, lo riconobbe. Nel 1046, Enrico scese in Italia, probabilmente solo per l’incoronazione. Anzitutto fu a Pavia dove tenne un sinodo, nel quale si proibì la simonia. Quindi, a Piacenza ricevette con grandi onori Grego­rio VI. Ma, nel dicembre (1046) fu convocato un sinodo a Sutri, il cui argomento principale fu la deposizione di Gregorio VI. Alcune fonti del tempo avevano visto nella sua elezione un atto simoniaco, e la simonia era ritenuta eresia. Non è chiaro se il papa abbia abdicato con il suo pie­no assenso o dietro pressioni esterne.

Questi avvenimenti continuano a rappresentare un inquietante pro­blema per gli studiosi. Mancano infatti gli atti del sinodo, e anche se molte fonti ne parlano, nessuno dei loro autori fu testimone oculare: ciò che essi scrissero l’hanno appreso e riportato secondo i loro interessi. Le loro visioni vanno quindi accolte con riserva. Sul sinodo di Sutri sono state affermate le cose più disparate e contraddittorie: ciò è dovuto alla diversità delle fonti, che hanno indotto gli storici ad interpretazioni e a valutazioni non omogenee. Tuttavia, hanno avuto un ruolo considere-

vole, generando problemi di grande valore, per esempio: quanti papi furono deposti a Sutri? E da chi? Dall’imperatore o dal sinodo?

Schmale[[410]](#footnote-411) ha affrontato la questione in uno studio molto accurato: leggendo le fonti concernenti il sinodo di Sutri alla luce della procedura sinodale del medioevo, è pervenuto alla conclusione che Gregorio VI — in considerazione della tradizione sinodale e giuridica della Chiesa — non è stato deposto, ma che egli stesso si sia giudicato e, quindi, dimes­so dal suo ufficio. È importante, comunque, notare che il sinodo di Su­tri, caso unico non solo fino al 1046, ma anche dopo, riconobbe un tri­bunale organizzato contro il papa[[411]](#footnote-412).

Lo storico afferma, innanzitutto, che a Sutri fu deposto, in ogni ca­so, un solo papa, Gregorio VI, che fin dal 1 maggio 1045, fu il solo ed incontestato ad avere il titolo di vescovo di Roma. Silvestro III, al tem­po di Benedetto IX, aveva brevemente affermato di essere papa non per ragioni di diritto, ma soltanto perché aveva risieduto a Roma; così quando Benedetto ritornò a Roma, rinunciò molto presto alla sua digni­tà. Ora, Gregorio VI successe a Benedetto solo dopo la sua rinuncia[[412]](#footnote-413), per cui quando inizia il sinodo (20 dicembre 1046) il papa è uno ed è considerato legittimo, ma a causa di un’accusa nel sinodo risulta vera­mente come un imputato.

A Sutri i lavori si svolsero secondo la procedura sinodale che il di­ritto ecclesiastico medioevale normava. Bisogna sottolineare, però, che il sinodo fu convocato dal re Enrico. Ora, convocare non significa cita­re in giudizio *(yorladen)* ma invitare *{einladen)\* e in questo senso *einladen* fu usato come termine tecnico per i sinodi. Gregorio VI fu quindi invi­tato a parteciparvi come papa e non per esservi giudicato [[413]](#footnote-414). L’ordine di procedura dei sinodi medioevali era il seguente: se il re era presente al sinodo, presiedeva insieme ad un ecclesiastico e vi partecipava come un sinodale; il giudizio però non era dato dal re, bensì dall’assemblea sino­dale. Tale giudizio doveva essere poi promulgato dall’ecclesiastico, o dal papa, se questi fosse stato presente: in ogni caso era lui ad approvare la sentenza che i sinodali avrebbero emesso.

In seguito, il giudizo veniva promulgato dal papa all’interno della Chiesa, mentre il re, in forza della sua autorità, lo avrebbe fatto osserva­re nell’ambito civile. Compito del re, o dell’imperatore, era quello di ac­cettare la sentenza che la componente spirituale aveva emanato con va­lore obbligatorio per il diritto ecclesiastico, e quindi di promulgarla ed applicarla efficacemente per l’ambito giuridico-secolare[[414]](#footnote-415).

La narrazione più dettagliata che ci è stata tramandata del conci­lio di Sutri, sebbene scartata da alcuni storici[[415]](#footnote-416), è quella di Bonizone di Sutri, riportata nella sua opera *Liber ad amicum* [[416]](#footnote-417). Essa, contraddet­ta da altre fonti più brevi[[417]](#footnote-418) nel loro contenuto, è confermata dai *Dialogò* del famoso abate Desiderio di Montecassino. Le narrazioni di Bonizone e di Desiderio sono quindi le più dettagliate sul sinodo di Sutri.

Bonizone scrive l’opera in nove libri e la dedica al papa Gregorio VII. Il quinto contiene i racconti dell’autoaccusa e dell’autodeposizione di Gregorio VI. L’autore sviluppa l’idea secondo la quale il papa, in for­za del suo potere spirituale, é al vertice di ogni autorità temporale. Ogni cristiano, compreso l’imperatore e qualsiasi vescovo, è tenuto a sottosta­re e ad ubbidire ad ogni suo ordine. Per fondare questa tesi, Bonizone si serve, probabilmente, della storia ecclesiastica di Rufino di Aquileia; ri­chiamando la personalità e il ruolo di Costantino durante il concilio di Nicea. In quell’occasione l’imperatore, in segno di rispetto e di venera­zione, aveva fatto sedere i vescovi negli scanni, mentre lui si era seduto su di uno sgabello. Tutto questo scaturiva dal fatto che i vescovi rap­presentavano le Dodici Tribù d’Israele che un giorno sarebbero state chiamate a giudicare tutte le genti.

Bonizone racconta che, all’inizio, il sinodo depose Silvestro III, poi, ratificò l’abdicazione di Benedetto IX. In seguito alla testimonianza di Gregorio VI in merito alle circostanze dell’abdicazione di Benedetto IX, si pose tra i sinodali la questione dell’elezione di Gregorio VI, al quale veniva attribuita la responsabilità di avere versato una somma d’argento per liberare la Chiesa di Roma da Benedetto IX. Questi, a sua volta, aveva deciso di deporre la dignità episcopale.

Ora, a Sutri ci si trovava non più davanti ad un vescovo qualsiasi o a dei vescovi soltanto, ma davanti al papa, colui cioè che è capo di tutti i vescovi, come il re è il capo di tutti i giudici. I sinodali sembravano co­noscere bene anche il *Constitutum Silvestri*[[418]](#footnote-419), che affermava *summus prae- sul a nemine iudicabitur* poiché, secondo la parola del Signore, *il discepolo non è più del maestro e il servo non è più del padrone (Mt 10,24).* A Sutri si replicò che Costantino non aveva voluto giudicare i vescovi perché era­no dei, e perché non era esatto che il maggiore venisse giudicato dal mi­nore[[419]](#footnote-420): il papa può scomunicare tutti, ma non può essere giudicato da nessuno, e la sede di Roma non può essere soggetta al dominio dei principi e dei re.

A Sutri i vescovi si ritennero incompetenti a sentenziare qualcosa contro il papa; a loro infatti non era stata data licenza di giudicare il giu­dice, loro capo. Pertanto, impossibilitati secondo il diritto ecclesiastico, sollecitarono caldamente il pontefice a riconoscersi reo di colpa, cioè di essersi macchiato di simonia in occasione della sua elezione a vescovo di Roma e di autogiudicarsi e autopunirsi.

Gregorio VI alla fine accolse l’invito dei sinodali e confessò di es­sere colpevole, ma chiese ai vescovi presenti che cosa avrebbe dovuto fare. Essi replicarono: *Tu, esamina e giudica la tua causa nella tua coscienza; giudicati tu stesso con la tua bocca. È meglio vivere in povertà con il beato Pietro, con cui sarai ricco per sempre, che seguire Simon Mago, con cui sarai ricco oggi, ma già morto in eterno*[[420]](#footnote-421). Gregorio VI concluse allora con queste parole: *Io Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, a causa della turpissima venalità del- /’eresia di simonia, con la quale ottenni la mia elezione, mi giudico rimosso dall'e­piscopato romano. E aggiunse: Vi piace questo? Risposero: Quello che ti piace, dunque, noi firmiamo^.* Così tutti i partecipanti al sinodo sottoscrissero l’autoaccusa e l’autodeposizione di Gregorio VI.

Dopo di ciò, fu eletto vescovo di Roma il candidato del re Enrico III, il vescovo di Bamberg, che prese il nome di Clemente II. Il giorno di Natale del 1046, questi consacrò e incoronò imperatote Enrico III e la sua consorte.

Desiderio di Montecassino[[421]](#footnote-422) e Bonizone, esponendo i fatti sosten­gono che al sinodo di Sutri, il caso di Gregorio VI fu risolto in base al

*dixi, dii estis» (Ps. 81,6). Neque enim rectum est, ut maior a minore iudicetur.* Bonizo Episcopus Sutrinus, *Liber ad amicum,* 573, rr. 21-23; 574, rr. 1-7.

principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Lo Schmale afferma che sarebbe accaduto proprio questo: la procedura sinodale esposta da questi due au­tori non si contrappone affatto, né alla procedura sinodale del medioe­vo, né al diritto ecclesiastico, specialmente per ciò che concerne l’ingiu- dicabilità del papa.

Il sinodo di Sutri non adotta una procedura in contrasto con il di­ritto ecclesiastico, né presenta una sua violazione da parte dell’imperato- re. Gregorio VI non è stato costretto a presentare le sue dimissioni né da Enrico III, né dal sinodo[[422]](#footnote-423). Al contrario, lo stesso pontefice, dopo aver riconosciuto le proprie colpe, si autogiudicò e depose le vesti pon­tificali. L’abate di Montecassino e il vescovo di Sutri affermano che il papa ha abdicato spontaneamente. Riferisce Bonizone che Gregorio VI pronunciò una sentenza di autocondanna e di autodeposizione perché i partecipanti al sinodo non volevano giudicarlo, sollecitandolo però a giudicarsi da se stesso.

La maggior parte degli autori contemporanei di Enrico III appro­vò il suo modo di agire nei confronti di Gregorio VI. Erano le persone più in vista per santità e serietà di vita: Odilone di Cluny, Pier Damiani e Ildebrando, futuro Gregorio VII, che ha sempre tenuto in grande onore il ricordo di Enrico III.

Tuttavia, due voci si alzarono a denunciare gli abusi di potere com­messi dall’imperatore nella sua politica ecclesiastica. Esse si rifanno al principio dell’ingiudicabilità del papa, in quanto hanno interpretato i fatti di Sutri come se il papa fosse stato deposto da Enrico III. Per que­sto mossero la critica, ricordando che il re non era competente per de­porre il pontefice, oppugnando appunto la teoria dell’immunità giudi­ziaria del papa.

Si tratta del *De ordinando pontifice*[[423]](#footnote-424), e di Wazone vescovo di Lie­gi [[424]](#footnote-425). Il titolo del trattato *De ordinando pontifice* non è appropriato: in esso

*agnoscens se non posse juste honorem tanti sacerdotii administrare, ex pontificali sella exsiliens, ac semetipsum pontificalia indumenta exuens, postulata venia, summi sacerdotii dignitatem deposuit.* Victor III Papa, *Dialogi,* in PL, 149, 1005. Tutto questo racconto è attendibile e vi si può fare affidamento, in quanto sembra corrispondere ai fatti storici. Fa eccezione soltanto quella proposizione *sed haec de industria agebantur... clero e populo eligente, ordinaretur',* in questa frase, Fautore ovviamente esprimeva soltanto la sua presunzione, che non doveva necessariamente essere conforme alla realtà.

non si trova nulla che possa riguardare il solo papa; nel termine *ponte­fice,* infatti, possono rientrare tutti i vescovi. Vi si riscontrano le nuove idee della riforma ecclesiastica: si riserva alla gerarchia della Chiesa il governo del popolo cristiano mentre ne nega la sacralità regale. In un tempo di crisi generale, che va al di là del singolo episodio e della stes­sa coscienza dell’anonimo autore, il trattato offre al lettore la concreta possibilità di verificare una concezione di Chiesa fondamentalmente giuridica.

In esso vengono ampiamente sviluppati due punti essenziali della procedura: la giudicabilità di un vescovo in genere, cui viene assimila­to il papa, e la definizione della sede giudicante. Quindi il trattato do­vrebbe essere intitolato *De indicando pontifice,* o *De episcopis depositis.* L’ignoto autore, probabilmente un vescovo francese[[425]](#footnote-426), non era certa­mente testimone oculare; egli sbaglia in diversi punti perché descrive quanto era accaduto prima e dopo il sinodo di Sutri[[426]](#footnote-427) come se fosse già avvenuto.

Il *De ordinando pontifice* imputa al re la deposizione di Gregorio VI[[427]](#footnote-428) e non parla di autodeposizione ma di autoaccusa, o meglio, di confessione fatta ad Enrico III, che peraltro, non aveva il diritto di riceverla e tanto meno di esigerla. Enrico III, secondo quest’autore, ha compiuto un’irregolarità giuridica e canonica, per questo è *nequissimus\*,* non aveva nessuna autorità per mettersi contro il papa e giudicarlo.

L’anonimo, conoscendo la storia ecclesiastica di Rufino, addita l’e­sempio autorevole e paradigmatico dell’imperatore Costantino. Questi, trovandosi a Nicea in circostanze analoghe, disse rispettosamente ai ve­scovi accusati: *Voi, da nessuno potete essere giudicati perché il giudizio su di voi è riservato soltanto a Dio, voi siete chiamati dei, quindi non potete essere giudicati dagli uomini [[428]](#footnote-429).*

La potestà secolare di giudicare i vescovi è negata secondo il prin­cipio che i superiori non possono essere redarguiti dagli inferiori: *Non rimprovererai il più vecchio,* dice l’apostolo Paolo (7 *Tim 5,* 7)[[429]](#footnote-430). L’autore del *De ordinando pontifice,* nel sostenere la sua tesi, cita pure il Capituiare di Carlo Magno dove, secondo il *Constitutum Silvestri,* viene affermato che il supremo presule non può essere giudicato da nessuno [[430]](#footnote-431).

Anche se Gregorio VI fosse stato un papa illegittimo, non per que­sto Enrico III avrebbe potuto liberamente riprenderlo o giudicarlo. Tale competenza, secondo la disposizione ecclesiastica, non è propria dei lai­ci, ma dei vescovi e dei chierici[[431]](#footnote-432). Nella Chiesa, il popolo riconosce co­me suo superiore il sacerdote, questi il vescovo che, a sua volta, ricono­sce il supremo ed universale pontefice, colui che solo Dio ha riservato al suo giudizio[[432]](#footnote-433).

Il *De ordinando pontifice* sembra essere un’opera di grande portata, in cui è tratteggiato quello che secondo l’antica teoria del Eliche[[433]](#footnote-434), si po­trebbe chiamare il programma lorenese. Sarà il cardinale vescovo Um­berto di Silva Candida che dieci anni più tardi, esporrà questa teoria in tutta la sua ampiezza. Le sue linee essenziali sono: a) L’annullamento di tutte le ordinazioni fatte da un vescovo simoniaco. La ragione di ciò sta nel fatto che un simile prelato non aveva ricevuto lo Spirito Santo nel giorno della consacrazione, a causa della sua venalità, per cui non pote­va comunicare agli altri quello che lui stesso non aveva, b) Il ritorno alle antiche regole di elezione da parte del clero e del popolo, c) L’impegno nell’innalzare la funzione del sacerdote e soprattutto quella del pontefice romano su tutta l’autorità temporale.

Ciò che qui viene molto evidenziato è il principio secondo il quale soltanto Dio ha il potere di deporre e di giudicare il sommo pontefice [[434]](#footnote-435).

Wazone, vescovo di Liegi tra il 1041 e il 1048, pur non essendo sta­to testimone delle vicende di Sutri — perché si trovava molto lontano — assume un altro atteggiamento: per lui, non solo il giudizio, ma la stessa accusa contro un pontefice sembrano impossibili.

Alla venuta di Enrico III in Italia, Wazone aveva difeso con corag­gio i diritti e le prerogative della Santa Sede: se non potè prevenire la deposizione di Gregorio VI, almeno tentò, dopo la morte di Clemente II, di ottenere da Enrico una giusta riparazione. Consultato da questi sulla scelta del futuro papa, il vescovo di Liegi studia le Gesta dei roma­ni pontefici, le decretali, e tutti i canoni autentici, constatando, dice la sua biografia, che *il supremo pontefice, qualunque sia il suo genere di vita, deve essere tenuto in grande onore, e nessuno ha avuto mai il diritto di giudicarlo, e che l'accusa di una persona di grado inferiore contro un'altra di grado superiore non può essere permessa™.*

Forte della sua preparazione fece sapere all’imperatore: *Che vostra serenità, voglia riflettere bene che il posto del supremo pontefice, deposto dagli uo­mini, che non avevano nessuna autorità per giudicarlo, è riservato, per disposizione divina a questo pontefice, dal momento che colui che voi avete fatto ordinare è mor­to, mentre il primo vive ancora. Cosi, poiché a voi è piaciuto sollecitare il nostro parere in questa materia, che la vostra grandezza cessi per questo di cercare un successore a questo che ancora vive, perché chiaramente le leggi divine ed umane non vi concedono tale diritto e gli scritti, come le parole dei santi padri, ordinano che il supremo pontefice non può essere giudicato da nessuno, se non da Dio solo[[435]](#footnote-436).*

Wazone sembra essere una persona seria e preparata: ha una buona competenza, secondo le possibilità di allora, della storia del papato, dei decreti, dei canoni e dei falsi simmachiani, nonché di tutta la tradizione canonica e giuridica[[436]](#footnote-437).

Tra l’autore del *De ordinando pontifice* e il vescovo di Liegi possiamo notare una differente mentalità, proprio nell’applicazione del principio dell’ingiudicabilità, previsto dalla canonistica tradizionale. Wazone ritie­ne di non dover invocare alcuna eccezione a quel principio; è categorico e chiaro: il papa non può essere accusato né giudicato da nessuno. L’au­tore del *De ordinando pontefice* è più vago e generico. Questi equipara il papa quasi ad un vescovo qualsiasi, lasciando intravvedere qualche pos­sibilità di giudizio nei confronti dei superiori, vescovo compreso, qualo­ra la loro condotta mettesse in pericolo la vita spirituale dei fedeli[[437]](#footnote-438). Il vescovo di Liegi, invece, afferma che qualunque sia stata ed è la vita e la condotta del papa, questi non potrà mai essere accusato e giudicato, ma dovrà essere tenuto sempre in grande considerazione e onore. Il divieto di accusa, sebbene relativamente, valeva anche per i vescovi, che non potevano venire redarguiti dagli inferiori, su di essi era però valida l’a­zione dei metropoliti, dei sinodi provinciali e, in ultima istanza, del pa­pa. Superiore al papa c’è soltanto Dio; pertanto, solo ed unicamente a Dio è riservato ogni giudizio sul vescovo di Roma.

Secondo Wazone, il re non può giudicare né i vescovi né, *a fortiori,* il papa. L’obbedienza è riservata solo al pontefice romano, capo della Chiesa universale, mentre la fedeltà è riservata all’imperatore[[438]](#footnote-439). In que­sto modo, il vescovo di Liegi proclama l’indipendenza e la libertà della Chiesa dal potere secolare.

1. LEONE IX (1048-1054)

In questo capitolo prenderemo in considerazione il principio *Prima Sedes a nemine indicatur* nel pensiero di Leone IX e in quello di Umberto di Silva Candida.

* 1. Leone ix (1048-1054)

Leone IX viene considerato comunemente il primo papa riformato­re del secolo XI. Sappiamo che la sua azione si pone in continuità con tutte quelle idee di riforma che erano sorte già nel secolo X. Attone di Vercelli e Raterio di Verona[[439]](#footnote-440), per esempio, erano pienamente convinti che la riforma della, e nella Chiesa non era possibile senza l’indipenden­za dell’ordinamento giuridico ecclesiastico dal potere secolare, perché la sua ingerenza, specialmente nell’elezione del pontefice, impediva una au­tentica riforma.

Con Leone IX la riforma della Chiesa sarebbe stata diretta ormai da Roma, ancora in collaborazione con l’imperatore, come era nella natura delle cose, nelle speranze degli spiriti migliori, e dello stesso popolo [[440]](#footnote-441). Il problema per il pontefice era quello di un rinnovamento morale del cle­ro, insieme al recupero di diritti, patrimoni e giurisdizione. Quanto alla vita del clero si avverte l’esigenza di un ritorno alla purezza della Chiesa primitiva. Con Leone IX si delinea ancora più chiaramente il ruolo di Roma all’interno di tutta la Chiesa: il papa si preoccupava perciò di re­staurare l’autorità apostolica e di far leva sulla riforma. La restaurazione dell’autorità apostolica, così come è progettata da Leone IX, tocca aspetti differenti. È sufficiente constatare che sia il pensiero quanto il programma del papa tendono a far trionfare il principio del primato ro­mano. Scrivendo all’arcivescovo di Cartagine, gli ricorda che questi ha solo il diritto di convocare i sinodi provinciali e di consacrare i vescovi, mentre il romano pontefice può convocare i concili generali e con sen­tenza definitiva può deporre i vescovi di tutte le Chiese. Questo, perché soltanto a Pietro, principe degli Apostoli, il Signore ha detto: *Tu sei Pie­tro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli (Mt 16,19)* e altrove, *conferma i tuoi fratelli (Le 22,32);* ciò vuol di­

re che gli affari importanti e particolarmente delicati, cioè le *causae maio- res et difficiliores,* debbono essere risolte dai successori di san Pietro, che occupano la sua santa Sede, la più prestigiosa[[441]](#footnote-442).

Tutto questo ha anche le sue ripercussioni nell’interpretazione ed applicazione dell’assioma giuridico *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

La stessa dottrina Leone IX l’ha contrapposta nei rapporti con la Chiesa di Costantinopoli. La sua lettera, indirizzata a Michele Cerulario patriarca di Costantinopoli, né è una chiara espressione: è un vero tratta­to dei diritti della chiesa romana, capo e madre di tutte le Chiese.

La lettera si colloca all’interno dei rapporti, alquanto tesi, tra la Chie­sa di Roma e quella di Costantinopoli. Il dissenso, o un’intesa quanto me­no ambigua, sulla realtà socio-giuridica della Chiesa universale e, sul pri­mato del papa, in particolare, durava già da secoli, dal tempo del patriarca Fozio. Per avere un’idea delle divisioni esistenti in campo dogmatico e ca­nonico, basti pensare al concilio Quinisesto (691- 692), dove troviamo, di proposito, disposizioni contrarie alla tradizione disciplinare e agli usi della Chiesa romana, mentre non c’è alcun riferimento alle fonti canoniche, alle decretali o alle decisioni papali. In realtà, le due anime del mondo cristia­no avevano avuto uno sviluppo storico, secondo le peculiarità proprie a ciascuna delle due aree culturali del bacino mediterraneo: quella gre­co-orientale e quella latino-germanica. La diversità tra questi due mondi generò un progressivo estraniamento anche fra le due Chiese. In questa li­nea storica, ecclesiologica e giuridica i riconoscimenti del primato roma­no, pronunciati in diverse epoche ed occasioni a Bisanzio, non avevano lo stesso contenuto ecclesiologico, che gli si attribuiva a Roma e in Occiden­te [[442]](#footnote-443). Quindi, sia nella Chiesa latina, sia in quella greca, si erano accumulati così tanti motivi di reciproca estraneità, di incomprensioni e di concorren­za, che diffìcilmente, persistendo o aggravandosi quelle condizioni, si sa­rebbe potuta evitare la separazione[[443]](#footnote-444).

Leone, arcivescovo di Ochrid, sostenitore del patriarca Cerulario, scrisse una lettera al vescovo di Trani (ma il vero destinatario, in fondo, era il papa), esigendo che la Chiesa latina ripudiasse tutti i riti che non erano graditi a Bisanzio. Il vescovo trasmise la lettera alla curia papale, che reagì immediatamente, incaricando per la risposta Umberto di Silva Candida.

La curia capì subito che la questione sollevata da Costantinopoli sugli usi liturgici dei latini era un pretesto: il vero obiettivo dell’attacco del patriarca era il primato della Chiesa di Roma e del suo vescovo. Conseguentemente, la lunga risposta di 41 capitoli, venne sviluppata prevalentemente intorno al tema del primato. La lettera pontificia dimo­stra che il gruppo dirigente della riforma trattò con Costantinopoli se­condo gli stessi criteri con cui affrontava i problemi in Occidente. Si ac­cusava Cerulario e lo si voleva giudicare [[444]](#footnote-445). La lettera, quindi, si configu­ra come un atto processuale contro Michele Cerulario.

Nella controversia, pertanto, si trattava di giustificare l’intervento diretto della Sede Apostolica, presentando e difendendo la propria concezione del primato romano. In questo contesto si iscrive la difesa del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur,* la lettera si potrebbe con­frontare, per il contenuto e lo spirito, con quella che Niccolò I, nell’865, aveva inviato all’imperatore Michele III. Leone IX, però, non riporta tutti gli apocrifi simmachiani, come aveva fatto Niccolò I, ma si limita a citare il *Constitutum Silvestri.* Con questo non si vuole af­fermare che Leone IX non abbia sviluppato la dottrina dell’ingiudica- bilità del papa: tutt’altro! La teoria ideologica e teologica del nostro assioma trova qui un ulteriore arricchimento biblico attraverso lo svi­luppo di alcune metafore o immagini tradizionali, come l’idea della madre e del corpo.

Leone IX — ma sarebbe più esatto dire Umberto di Silva Candida — controbattendo la visione ecclesiologica orientale, così si esprime: *In questa vera follia... voi condannate con l'anatema la sede suprema ed apostolica e tutti coloro che osservano fedelmente i suoi insegnamenti. Siete talmente accecati dalla vostra sconsigliata ed imprudente arroganza che non vedete che cosa fate, co­me la fate, e a chi la fate. Cosi condannate senza processo quella sede, che né a voi né ad alcuno dei mortali è lecito giudicare, giacché il beatissimo pontefice Silvestro, per ispirazione divina stabilì che la suprema sede non sia giudicata da nessuno e questa decisione fu approvata dal suo figlio spirituale, il religiosissimo Augusto Costantino, e dal concilio di Nicea. Inoltre alla sede di Roma è stato conservato in modo inviolabile e fermo quel privilegio, che lo stesso imperatore, il quarto giorno dal suo battesimo, concesse al pontefice romano, nel quale si stabilisce che i vescovi di tutto il mondo lo abbiano per capo, così come tutti i funzionari hanno per capo l'imperatore. E questa decisione, che deve essere sempre e da tutti rispettata, come norma promulagata veramente per ispirazione divina, fu accetta agli altri concili ecumenici1.*

Il papa presenta il privilegio dell’ingiudicabilità come se fosse stato approvato dal concilio di Nicea. Questo collegamento tra il *Constitutum Silvestri z* il concilio ci fa pensare, e a ragione, che l’estensore della lette­ra avesse fra le mani, o almeno conoscesse, la collezione canonica del *Vaticano 1342\*.* Essa da sola unisce il *Constitutum* contenente il principio *praesul summus non a quoquam iudicabitur... nemo judicabit primam sedem quo- niam a prima sede justitiam desiderant temperari* con il concilio di Nicea per mezzo delle tre lettere apocrife: *Quoniam omnia —* la lettera indirizzata dai Padri del concilio Niceno a papa Silvestro —, *Gaudeo propter e Glo- riosissimus,* le due lettere, che sono redazioni differenti dell’unica risposta pontificia ai padri conciliari. Papa Silvestro avrebbe così legato all’ap­provazione del concilio i decreti dello pseudo-sinodo romano del 324, cioè il *Constitutum Silvestri.*

Leone IX, o meglio Umberto, vi collega un privilegio presentato dalla *Donatio Costantini,* cioè il diritto del papa di essere, in questo mon­do, a capo di tutti i sacerdoti, come i giudici hanno loro il re. Il tutto è presentato come se fosse autentico e storicamente vero, con la pretesa che gli Orientali l’avrebbero accettato senza esitazioni, come del resto altri avevano già fatto, tra i quali Niccolò I e Anastasio Bibliotecario. Qui, al principio dell’ingiudicabilità si aggiunge un elemento nuovo che ha un valore estremamente rivoluzionario rispetto al passato. Il princi­pio *Summa Sedes a nemine iudicatur* diventa un fatto di natura dogmatica perché viene fondato non solo su disposizioni canoniche, ma su un’ispi­razione divina.

Tutta questa argomentazione sarà sembrata certamente come qual­cosa di inaudito per l’Oriente, che non ha mai accettato il primato di giurisdizione universale da parte della Chiesa romana.

1. *In qua utique vesania... vos... summam et apostolicam sedem, cunctosque institutionis ejus fi­dissimos observatores anathemate damnatis: incauta, impudenti arrogantia adeo coecati, ut non animad­vertatis quid, et qui faciatis, et cui. Illi nempe facitis praejudicium, de qua nec vobis, nec cuilibet mortalium licet facere judicium: beatissimo et apostolico pontifice Silvestro divinitus decernente, spiri- tualique ejus filio Constantino religiosissimo Augusto cum universa synodo Nicaena approbante ac sub­scribente, ut summa sedes a nemine judicetur: inviolabiliter et inconcusse sibi conservato illo privilegio, quod idem princeps quarto baptismatis sui die devotus contulit pontifici Romano: scilicet in toto orbe sacerdotes ita hunc caput habeant, sicut omnes judices regem. Quorum semper omni mundo reverendam sententiam, sicut veraciter divina inspiratione promulgatam amplexae reliquiae universales synodi.* Leo Papa IX, *Ad Michaelem Constantinopolitanum Patriarcam, cap. X,* in Mansi, 19, 641.
2. Cf. 70 ss.

Il papa invita gli Orientali a rispettare i privilegi della Sede Apo­stolica e, a proposito del privilegio dell’immunità papale, replica: *Voi, condannando senza processo la suprema sede, che nessuno può giudicare, siete incor­si nell"anatema da parte di tutti i Padri di tutti i venerabili concili. E a questo anatema sarete indissolubilmente legati, se, mantenendo un cuore impenitente su tanta presunzione, non sarete assolti per me^Z0 dei vicari di colui, a cui in parti­colare il Cristo, Figlio del Dio vivente, disse: «Ciò che scioglierai sulla terra, sa­rà sciolto anche nei cieli» (Mt 16, 19) [[445]](#footnote-446).*

Abbiamo qui un’ecclesiologia nella quale la Chiesa viene dedotta dall’istituzione petrino-romana[[446]](#footnote-447). Leone IX, in piena coerenza con l’interpretazione carismatico-giuridica del primato romano, afferma: *La fede della chiesa romana, da Pietro edificata sulla pietra, non è ancora venu­ta meno né verrà meno nei secoli, poiché Cristo, suo Signore, pregò per essa nel­l'imminenza della sua passione, e l'assicurò con le parole: «Io ho pregato per te, Pietro, affinché non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli» (Le 22,32). Con ciò il Signore fece capire che la fede dei fratelli è destinata a trovarsi in pericolo per varie deficienze, ma anche ad essere tenuta ferma dalla inconcussa e salda fede di Pietro, come dall'appoggio di una ferma àncora, e ad essere confermata nelle fondamenta della Chiesa universale. Solo chi impugna manifestamente le parole della verità può negare questa affermazione, poiché, come tutta la porta è regolata dal cardine, così da Pietro e dai suoi suc­cessori viene stabilito ciò che è di giovamento a tutta la Chiesa. E come il cardi­ne, rimanendo immobile, fa muovere avanti e indietro la porta, così Pietro e i suoi successori hanno il diritto di giudicare liberamente ogni Chiesa, mentre nes­suno deve rimuovere la loro posizione perché la suprema sede non deve essere giu­dicata da nessuno n.*

In questo capitolo troviamo strettamente congiunti il primato del­l’infallibilità e quello di giurisdizione. I concetti che definiscono la rela­zione tra la Chiesa romana e il resto della Chiesa sono espressi dai termi­ni: *caput, mater, cardo, fons, fundamentum.* La Chiesa di Roma è la *testa* da cui le membra ricevono vita e direzione; è la *madre* da cui le altre figlie ricevono la guida; il *fondamento* che dà a tutto il resto la sua solidità e il suo sostegno. Questi titoli qualificano la Chiesa come l’elemento decisi­vo a partire dal quale si costruisce e si forma tutta *{'Ecclesia* sulla quale, perciò, conserva un’autorità sovrana.

Leone IX afferma: *Siamo un solo corpo e un solo spirito, ma siamo stati chiamati nell'unica speranza della nostra vocazione (Ef 4,4). La stessa armonia del corpo e delle membra ci insegna come e quanto si debba apprezzare l'unità del­la Chiesa... Dio ha disposto le membra del corpo, come ha voluto: ciascuno idoneo alla sua funzione. Se un membro, non contento della sua funzione, volesse svolgere quella di un altro, turberebbe tutto l'ordine del corpo... È una grande stoltezza non voler essere ciò che siamo*[[447]](#footnote-448). Poi aggiunge: *E se Pietro, figura nella sua persona del nostro sommo capo e suo vicario, e i suoi successori hanno la speciale dignità del regno terreno e celeste, non vogliate invidiarla e toglierla al vertice della Chiesa romana, poiché per me^zp della carità potrete acquistarla tutta e in noi regnare*[[448]](#footnote-449). In seguito replica: *Perché vi sforiate di annullare la gloria che per volere di Dio e disposizione umana è stata concessa a noi? Non ritiene come suo la mano e il piede l'onore e il disonore del capo? Il corpo, il quale ha un solo senso, cioè il tatto, non si duole, an^i si rallegra che il capo che gli sta sopra sia potente, avendoli tutti, poiché li fa servire e vigilare a vantaggio di tutto il corpo ad esso sottoposto. E il capo, poiché è il giudice di tutti i sensi, non è giudicato da nessuno di essi, in quanto è più che sufficiente a giudicarsi da solo come dice l'Apostolo: «L'uomo spirituale giudica di tutto, e non è giudicato da nessuno «( 1 Cor 2,15). Se in voi non provate quanto abbiamo detto del corpo, vuol dire che non siete e non vivete nel corpo. E se non siete nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, e non vivete di esso, riflettete finalmente dove e che cosa siete. Siete stati tagliati, imputriditi, e come un tralcio reciso dalla vite siete stati gettati via e vi disseccate, per essere messi a bruciare nel fuoco[[449]](#footnote-450).*

Con Leone IX, o meglio con Umberto di Silva Candida, il testo di *1 Cor 2,15* viene impiegato per giustificare il principio giuridico *Prima Sedes a nemine iudicatur.* A partire da questo *luogo* sembra che il testo pao- lino subisca un’evoluzione e un cambiamento fondamentale: l’originario significato e contesto antropologico-carismatico viene ad acquistare, co­si, una connotazione tipicamente legislativa[[450]](#footnote-451).

Leone IX non pone il problema del pontefice indegno o che de­via dalla fede. Secondo la sua visione, di fronte all’altezza dell’ufficio e alla grandezza dei meriti di Pietro, un pontefice — per quanto santo — non giungerà mai ad essere, per i propri meriti personali, degno dei privilegi dell’Apostolo. Egli distingue la persona del papa dalla sua se­de: tutto ciò che è buono va riferito alla Cattedra. Comunque, non è lecito, in caso di eventuali negligenze utilizzare i difetti del pontefice per offendere la dignità della sua Cattedra, tanto meno per sminuirne l’autorità. Nella lettera di Leone, l’ipotesi di una deviazione dottrinale da parte del papa sembra esclusa, perché anche se personalmente sul piano morale può deviare, su quello magisteriale invece — in forza della Cattedra di Pietro — *necesse habemus recta predicare* (non possiamo non predicare cose giuste)[[451]](#footnote-452).

In ogni caso, Leone IX ha affermato il principio *Summa Sedes a ne­mine iudicatur.* L’ingiudicabilità è propria del capo di tutto il corpo eccle­siale, mentre il primato dell’indefettibilità e dell’infallibilità della fede, viene riferito alla Chiesa romana, come realtà ecclesiologica. Leone ap­plica il privilegio dell’ingiudicabilità esclusivamente alla persona dei suc­cessori di Pietro, cioè unicamente ai pontefici che si succedono in quella sede: Pietro e i suoi successori hanno il diritto di giudicare e non posso­no essere giudicati da nessuno. In questa prospettiva, la *Summa Sedes* si identifica con il *summus praesul.* Il papa è il capo di tutti i cristiani, come la chiesa romana è capo di tutte le Chiese. Perciò si evince dalla lettera che l’immunità del papa è la stessa della *Summa Sedes,* e che entrambe, possiedono quindi la medesima estensione.

*donatum corpus, superpositum sibi caput omnibus pollere sensibus, quia eos militare facit, et invigi­lare corporis subjecti utilitatibus: et caput de omnibus iudicans sensibus nullo sensu iudicatur, utpote solius sui judicio sufficientissimum: utque apostolus dicit: «Spiritualis judicat omnia, ipse autem a nemine judicatur» ( 1 Cor 2,15). Haec et supra dicta de corporis nostri harmonia si non sentitis in vobis, in corpore non estis, nec in corpore vivitis: et si in corpore Christi, quod est ecclesia, non estis, nec de eo vivitis, jam videte ubi et quid sitis. Abscissi estis, putrescitis, et ve lut palmes praecisus de vite foras missi estis, et arescitis, ut in ignem mittamini, et ardeatis: quod divina pietas longe faciat a vobis. Ibidem, cap. XXXIX,* 656.

* 1. Umberto di Silva Candida ( + 1061)

Fra i pregregoriani, il Cardinale Umberto rappresenta con il papa Leone IX, il gruppo lorenese le cui tendenze differiscono sensibilmente da quelle italiane, incarnate da Pier Damiani.

Leone IX, lorenese di adozione, entrato molto giovane nell’abbazia di Moyenmoutier, conosceva Umberto e ne apprezzava il sapere. Appe­na eletto papa, lo affianca alla sua persona per la saggezza dei suoi consi­gli, e più tardi gli conferirà la porpora. A partire dal 1049 Umberto se­gue il papa a Roma e partecipa al governo della Chiesa[[452]](#footnote-453): viene chiama­to compagno inseparabile e consigliere gratissimo del papa[[453]](#footnote-454).

Umberto è considerato il difensore intransigente della tradizione romana, di quell’idea — tutta *gregoriana —* che la Santa Sede è la custode dell’ortodossia, per questo sarà additato come uno dei precursori e col­laboratori della riforma[[454]](#footnote-455). Il vescovo di Silva Candida precisa che il par­ticolare riconoscimento della Chiesa romana non è legato in alcun modo alla storia civile di Roma, ma deriva soltanto dal prestigio che le viene dalla presenza dei suoi fondatori, gli apostoli Pietro e Paolo. La sua con­dizione di privilegio quindi non è data dal fatto che abbia dato i natali a grandi imperatori ed illustri personalità, ma unicamente ai molti santi martiri e confessori[[455]](#footnote-456).

Mentre l’antica e pagana Roma aveva soggiogato tutto il mondo, la Roma cristiana quella degli apostoli e dei martiri — possedeva le chiavi del regno celeste[[456]](#footnote-457). Il suo ideale di imperatore cristiano era Costantino il Grande, che non mancava di additare, come esempio per la condotta della potestà secolare, attraverso quelle parole famose pronunciate, du­rante il concilio di Nicea: *Voi da nessuno potete essere giudicati perché siete ri­servati al giudizio di Dio; infatti, poiché siete chiamati dei, da nessun uomo potete essere giudicati. Pertanto, andate e esaminate tra di voi le vostre cause, in quanto è indegno che noi giudichiamo gli dei[[457]](#footnote-458).*

Umberto richiamava alla memoria, come periodo storico da imitare nella vita cristiana, anche l’età carolingia. Quest’epoca è stata travolta dal periodo ottomano [[458]](#footnote-459) che, secondo il cardinale vescovo di Silva Can­dida, ha la responsabilità della decadenza, dovuta all’ignavia e all’insi­pienza dei pontefici romani. Gli Ottoni avevano usurpato, permettendo­lo anche ai principi secolari, i privilegi e le prerogative della Chiesa, che versava adesso in situazioni alquanto difficili.

La creatività, lo stile e l’abilità dell’argomentazione nelle sue pro­duzioni letterarie, nonché la precisione della sua ricerca — compresa quella dei falsi — hanno assicurato ad Umberto un posto di rilievo nella storia del papato medioevale. Il punto centrale del suo programma è un fiero attacco all’idea e alla prassi del re-sacerdote.

Nel portare avanti il suo concetto di Chiesa, fa molto riferimento, e abilmente, alla tradizione canonica e giuridica della Chiesa romana, spe­cialmente allo pseudo-Isidoro, *pantheon* delle prerogative papali.

Il suo pensiero ecclesiologico è tipicamente romano e si pone in continuità con quello dei papi del V secolo, Niccolò I e Giovanni Vili. L’ecclesiologia di Umberto si deduce dall’istituzione petrino-romana: la Chiesa è concepita come un regno unico sotto la monarchia papale di cui i vescovi non fanno altro che condividerne e partecipare, in modo particolare, la responsabilità universale e i poteri. Egli si allontana cosi da una concezione di Chiesa come popolo di Dio, orientandosi verso una ecclesiologia dell’organismo clericale gerarchico. Ciò che a lui inte­ressa è l’aspetto istituzionale della Chiesa[[459]](#footnote-460).

Nello stesso tempo, Umberto è stato il trasmettitore dell’assioma usato dal falsificatore simmachiano nel *Constitutum Silvestri,* che cioè il su­premo pontefice non può essere giudicato da nessuno. Egli sviluppa la sua concezione sull’immunità personale del papa nel *Fragmentum A* [[460]](#footnote-461). È stato chiamato — e a ragione — *Hymne,* la *höchste Leistung* in difesa del primato papale, scritto in *leuchtender Sprache.* Esso si pone come sintesi ideologica e programmatica dei secoli precedenti, ma nello stesso tempo apre lo sviluppo costituzionale della curia romana.

La rilevanza del testo è data dal fatto che vi si opera una modifica al principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Fino ad Umberto, tranne alcu­ne voci contrarie, era comunemente accettato il fatto che il papa non po­tesse essere giudicato da nessuno; egli poteva giudicare e sentenziare su ogni cosa all’interno di tutta la Chiesa, e le sue sentenze non potevano essere contestate, né egli poteva essere giudicato. L’immunità del papa era incondizionata e inviolabile: qualunque fosse stata la sua condotta e la sua vita di fede non poteva essere accusato né giudicato.

Umberto, malgrado tutta questa tradizione, afferma nel *De Sancta Romana Ecclesia: Nessun mortale presuma di richiamare le colpe del papa, poi­ché egli giudica tutti, ma non può essere giudicato da nessuno, a meno che non venga trovato fuori dalla fede. Per la sua eterna posizione, la universitas fidelium prega tanto incessantemente quanto il considerare che la sua salverà, dopo di Dio, è molto legata alla sua incolumità2^.*

In questi termini l’affermazione è stata inserita nelle collezioni del cardinale Deusdedit, di Ivo di Chartres e di Graziano. Soltanto Anseimo da Lucca non la riporta, in quanto si è servito di Umberto solo per le sue Sentenze.

Ullmann afferma che il principio giurisdizionale della Chiesa ro­mana non deve essere scambiato con l’immunità personale di cui gode il papa davanti a qualsiasi accusa. I due princìpi devono essere netta­mente separati, come fece Umberto[[461]](#footnote-462). L’osservazione è pertinente, ma solo nel caso in cui sia chiara la distinzione; come si potrebbe chiarire il rapporto tra Chiesa romana e papa, dal momento che l’una richiama l’altro e viceversa? Il papa gode dell’immunità personale in quanto ha pure il primato di giurisdizione. In Umberto, in verità, la relazione tra la Chiesa romana e il papa non è precisata, perché ritiene che questa è indefettibile nella fede, mentre il papa può trovarsi *a fide devius.* In ogni caso, la tradizione precedente ha sempre collegato la prerogativa papa­le dell’ingiudicabilità al *principatus* di Pietro che si perpetua nei suoi successori. Inoltre, ha sempre inteso il concetto dell’immunità in riferi­mento alla persona del papa, del vescovo di Roma; mai, infatti è stato applicato alla Chiesa di Roma in quanto Chiesa locale. La Chiesa locale che vive in Roma non è stata mai chiamata in giudizio da un tribunale ecclesiastico o da un concilio, per autogiudicarsi; diversamente, sono an­date le cose per i suoi vescovi. L’espressione *Prima Sedes a nemine iudica- tur,* usata nel passato, è stata riferita ai papi ed è diventata la massima giuridica per indicare sempre la non giudicabilità del vescovo di Roma, più che della *Prima Sedes* in sé. Ciò dice che sede e vescovo, in questo caso, non erano distinti ma sinonimi.

Ai nostri giorni alcuni storici come Ullmann[[462]](#footnote-463), Alberigo[[463]](#footnote-464) e Pe- trucci[[464]](#footnote-465) interpretano il pensiero di Umberto non in riferimento alla per­sona del papa, ma alla Chiesa di Roma in quanto Chiesa locale. Altri stu­diosi, come Maccarrone[[465]](#footnote-466), Capitani[[466]](#footnote-467) e Fois[[467]](#footnote-468), hanno replicato alle loro interpretazioni.

Ullmann applica alla Chiesa romana e a quella universale la teoria della corporazione. La Chiesa di Roma è l’epitome corporativa della *Christianitas',* il papa ne è il capo e, nello stesso tempo, un membro, per cui partecipa della sua funzione e della sua vita. La missione petrina è stata affidata alla Chiesa romana e non al papa, pertanto ad essa appar­tengono i privilegi e le prerogative legate alla persona dell’Apostolo. Ora il papa, come membro della Chiesa-corporazione, ne gode i privile­gi, ma come singolo può sbagliare e quindi essere giudicato; il compito e la competenza per farlo sono della Chiesa romana, alla quale appartie­ne il privilegio della ingiudicabilità. Ma il potere di giudicare il papa ap­partiene specificamente alla curia romana, cioè ai cardinali, perché essi partecipano del primato della Chiesa. Per cui, venendo meno il papa nel­la fedeltà alla fede, i cardinali subentrano nel suo governo [[468]](#footnote-469).

Alberigo sostiene che nel *Fragmentum A* con l’espressione *Ecclesia ro­mana* si fa riferimento alla Chiesa universale: questa non ha un’accezione personale, per cui il papa sarebbe l’epitome di quella universale. Il privi­legio dell’ingiudicabilità appartiene alla comunità, alla Chiesa romana; il papa *uti singulus* partecipa in grado eminente a questa prerogativa sino al punto di essere estesa a lui, ma con un limite: *nisi a fide devius25.* Sempre secondo Alberigo, la Chiesa romana, in Umberto di Silva Candida, non si identifica con la persona del papa, pur essendo col successore di Pie­tro in un rapporto vitale in quanto comprende anche il collegio dei car­dinali[[469]](#footnote-470). In Umberto, a parere di Alberigo, il vertice della Chiesa uni­versale è costituito dall’unione complessa e articolata, ad un tempo, che vincola, in un rapporto di comunione reciproca, il successore di Pietro e i cardinali. Salvo il caso di eresia del papa, il *Fragmentum A* non sembra accennare mai ad un’autonoma sussistenza del cardinalato, indipenden­temente dal vescovo di Roma. I cardinali hanno il potere di giudicare il papa qualora questi dovesse deviare dalla fede[[470]](#footnote-471).

Petrucci condivide con Alberigo l’idea che la Chiesa romana, co- m’è intesa dal cardinale Umberto, esprime essenzialmente il concetto della Chiesa locale che vive in Roma. Garante della purezza della fede non è il papa o i chierici, i quali singolarmente possono errare — e per questo essere singolarmente giudicati — ma questa Chiesa locale, che come *caput et fundamentum* della Chiesa universale, non può mai errare: ecco perché non tanto il pontefice, ma la *Summa Sedes a nemine iudica- tur2\*.* Petrucci, invece — quanto alla presenza del collegio cardinalizio nel *Fragmentum A* come organo competente chiamato a giudicare il pa­pa, qualora questi uscisse dalla retta fede — si allontana da Alberigo negando di vedervi i cardinali[[471]](#footnote-472).

Maccarrone sostiene che l’autore del *Fragmentum A* esalta la figura e le prerogative personali *ddX antistes et rector* della Chiesa romana. In es­so non si esalta più la Chiesa romana né la Sede Apostolica, ma solo il papa, la cui parola è come un oracolo da cui il popolo cristiano attende di conoscere la disciplina della Chiesa e la dottrina della fede. Le espres­sioni *illius velle, illius nolle,* cui si aggiunge *ad eius arbitrium,* esprimono la funzione di giudice che era propria del papa, al quale si ricorreva da tut­ta la Chiesa. Procedendo nell’analisi del *Fragmentum A,* Maccarrone sot­tolinea che il papa, non essendo mai ricordato con il suo nome ma desi­gnato piuttosto nella sua prerogativa di *antistes, rector,* e di *apex —* ri­spettivamente della Chiesa romana e della Sede Apostolica — viene con­cepito piuttosto come un sovrano assoluto. Tale interpretazione si ispi­rava al diritto romano [[472]](#footnote-473) secondo il quale questi veniva posto al di sopra di ogni legge umana e di ogni limite (salvo la deviazione dalla fede), per cui gli uomini che tenevano alla propria salvezza dovevano preoccuparsi di conoscere il *velie* e il *nolle,* È una concezione della persona e dell’uffi­cio del papa che non deriva dalla tradizione teologica ed ecclesiastica, ma ricalca il modello imperiale antico[[473]](#footnote-474), rinnovato dagli Ottoni. La po­sizione del papa, superiore a tutti, impedisce ch’egli sia redarguito per le sue colpe, essendo il giudice di tutti e da nessuno giudicabile, *nisi forte deprehendatur a fide devius.* Da ciò deriva il dovere, per tutti i fedeli, di pregare per lui. Conclude così Maccarrone: *Pertanto cade, se consideriamo questo fatto, ogni interpretazione che voglia vedere nella Chiesa romana, delineata in questo testo, e precisamente nella sua parte più rappresentativa costituita dal collegio dei cardinali, Porgano che dovrebbe giudicare il papa nel caso in cui «de­prehendatur a fide devius». Nel Fragmentum A c'è le tendenda romana di risol­vere a vantaggio del papa, della sua persona, il progresso teologico compiutosi con il pontificato di Leone IX[[474]](#footnote-475).*

Fois[[475]](#footnote-476) vede nel *Fragmentum A* l’identificazione della Chiesa roma­na, in quanto *cardine* della Chiesa universale e *Summa Sedes,* con Pietro e i suoi successori. Secondo lo studioso si tratta della stessa immunità della *Summa Sedes,* senza distinzione tra sede e sedente [[476]](#footnote-477). Inoltre, sostiene che nel secolo XI (a parte gli antigregoriani di fine secolo) non si concepiva l’esistenza di privilegi primaziali della Chiesa romana che non fossero quelli concessi a Pietro e trasmessi ai suoi successori nella sua sede epi­scopale romana, ed unicamente a questi. Infine, al tempo di Leone IX, non si può dimostrare l’esistenza del collegio cardinalizio come corpo consultivo, tanto meno come organo giudiziario del papa eretico[[477]](#footnote-478).

Capitani asserisce che nel *Fragmentum A* si fa chiaro riferimento al­lo *status* del papa. Egli può trovarsi *a fide devius:* ma questa clausula, più che essere un elemento limitante — come lo era nei canoni relativi al­l’immunità dei vescovi — è soprattutto indicativa della possibilità di una tragedia collettiva. Il papa *etiam a fide devius —* dice Capitani — po­trà essere in quel caso rimproverato, accusato ma mai giudicato. E un equivoco leggere il passo in questione come se il *nisi forte deprehendatur a fide devius* fosse un correttivo di *a nemine iudicatur.* è solo un’eccezione a *cuius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus.*

Il senso dell’ingiudicabilità del papa come correttivo è nato proba­bilmente dal titolo che il passo del *Fragmentum A* ha ricevuto presso Graziano, dove è entrato solo parzialmente. È la logica stessa dell’intero testo a suggerire questa interpretazione: sottoporre a giudizio il papa che ha deviato dalla fede è ancora una possibilità di recupero affidata al­l’umanità. Significa ricorrere ad uno strumento eccezionale, ma oggetti­vo che sottragga al destino di dannazione eterna la società che rischie­rebbe di precipitare nel baratro della Gehenna, se il supremo pontefice si rivelasse inferiore al suo compito. Da qui la necessità della preghiera ecclesiale per la sua integrità sia fisica che morale.

Certo, il papa è condannabile: ma da Dio soltanto, non dagli uomi­ni, dei quali nessuno — altro che cardinali! — si salverebbe se il papa fosse colpevole. E si badi bene: colpevole, non necessariamente eretico! Il papa ha quella responsabilità collettiva della società, che nessun vesco­vo ha. La capacità di giudicare il papa da parte dei cardinali, del resto, non era stata ipotizzata né dal *Fragmentum A —* che tace del tutto su questo punto — né da Pier Damiani[[478]](#footnote-479).

1. PIER DAMIANI (1007-1072)

La riforma gregoriana prese le sue mosse da un profondo desiderio di rinnovamento morale che facesse fronte al fenomeno della simonia e del nicolaismo. Con Leone IX cominciò a delinearsi il suo futuro svi­luppo, giungendo ad una fase di concretizzazione.

Leone IX mise in atto un movimento, la cui evoluzione si sarebbe rivelata carica di conseguenze. Costretto dalla lotta contro la simonia, dovette servirsi dei diritti pontifici, avviando così una nuova fase della storia del primato. Il conflitto con la Chiesa greca diede, inoltre, ad Um­berto di Silva Candida — consigliere del pontefice — l’occasione per esaltare la grandezza di quella romana.

La riforma si sviluppò con Niccolò II, grazie al decreto del 1059 ri­guardante l’elezione pontificia ad opera, prima dei cardinali vescovi e, in secondo luogo, degli altri cardinali[[479]](#footnote-480). Sotto il suo pontificato, il papato dovette occuparsi soprattutto della Chiesa di Milano, da tempo turbata dalla simonia e dal nicolaismo.

Morto Niccolò II (1061), i cardinali vescovi, sotto la protezione delle truppe normanne e servendosi delle prerogative che erano state lo­ro conferite dal decreto del 1059, elessero alla Sede Apostolica il vesco­vo di Lucca Anseimo *(senior),* che prese il nome di Alessandro II (1 otto­bre 1061). Il conte Gerardo di Galeria (esponente della nobiltà romana) aveva inviato in Germania una ambasciata a nome dei romani, perché sollecitasse la designazione a papa, di Cadalo[[480]](#footnote-481), vescovo di Parma. La corte germanica assecondò tale desiderio, e si ebbe come antipapa Ono­rio II (28 ottobre 1061).

In realtà, la discordanza non era nata sulla persona del pontefice come tale; essa aveva altre motivazioni. Pier Damiani ed altri appoggia­vano le disposizioni di Niccolò II sull’elezione pontificia, mentre lo stes­so decreto del 1059, che non sembrava garantire in misura adeguata i di­ritti imperiali, suscitava la congiunta reazione della corte e di una parte dell’episcopato tedesco. La corte si era rifiutata di ricevere il legato pa­pale che aveva portato le lettere apostoliche; anzi radunò un concilio, durante il quale cassò quelle disposizioni pontificie. La controversia si

fondava dunque su un conflitto di princìpi. Il 14 aprile 1062, Cadalo at­taccò le truppe pontificie al *Campus Neronis* ed entrò in Roma. Goffredo di Lorena, per far cessare lo scisma, nel maggio 1062 propose ai due contendenti di ritirarsi nelle rispettive sedi vescovili, sino a che il re di Germania non avesse preso una decisione nei loro confronti.

Non mancarono le opposizioni contro Cadalo e contro tutti coloro che si opponevano ai decreti di Niccolò II, come Pier Damiani e Ansei­mo di Lucca *(iunior),* nipote di Alessandro IL

* 1. Pier Damiani (1007-1072)

Pier Damiani, nato a Ravenna nel 1007, diventa eremita a Fonte Avellana nel 1035; zelante della riforma monastica ed ecclesiastica scrisse contro la simonia e il nicolaismo; fu fatto cardinale da Stefano IX nel 1057. Intanto, Ildebrando — futuro papa Gregorio VII — che già dal tempo di Leone IX era stato un fidato collaboratore dei papi, si era convinto, come Umberto, che la riforma — per essere radicale — doveva toccare perfino l’ordinamento giuridico della vita della Chiesa e appoggiarsi sul papato. Così, nel 1060 chiese a Pier Damiani di raccogliere tutti i testi sul primato della sede romana [[481]](#footnote-482), cosa che non fa­rà mai[[482]](#footnote-483).

Il monaco cardinale morirà il 22 novembre 1072, un anno prima dell’elezione di Gregorio VII. Collocato fra i pregregoriani, viene consi­derato un acceso riformatore per i suoi legami con Ildebrando e i papi riformatori.

Verso la fine del 1059, durante le lotte della pataria, il Damiani in­sieme ad Anseimo di Lucca *(iunior),* fu inviato da papa Niccolò II a Mi­lano. La notizia di questa missione la si deve allo stesso Pier Damiani, che ne fece il resoconto. Esponendo brillantemente i princìpi del prima­to romano, riuscì a vincere l’iniziale opposizione dei milanesi. Costoro si appellavano infatti alla speciale posizione della Chiesa ambrosiana per contestare il principio della sottomissione alle leggi di Roma e il diritto del romano pontefice nel giudicare e disporre in quella loro sede[[483]](#footnote-484). Pier Damiani si rivolse loro con queste parole: *Sappiate, fratelli amatissimi, che io non sono venuto qui a cercare la gloria della Chiesa romana, ma a lavorare per la vostra salverà e la vostra gloria. Che bisogno ha, degli elogi di un uomo da nulla, questa romana Chiesa, mentre le sue lodi sono proferite dalla bocca stes­sa del Salvatore? E quale provincia in tutta la terra sfugge alla sua potenza, che arriva fino ad aprire e chiudere il cielo medesimo? I limiti dei patriarchi, delle metropoli, delle diocesi sono stati fissati da imperatori e re, da uomini in una parola, e questi fondatori si sono riservati secondo la loro potenza o il loro volere, diritti di prerogative spirituali, mentre, è Cristo stesso che ha stabilito la Chiesa romana sulla roccia della fede, poco dopo che è sorta, confermando al beato portinaio della vita eterna i diritti dell\* impero terreno e quelli deir im­pero celeste... Sarebbe ingiusto privare una qualsiasi Chiesa dei suoi diritti, ma sarebbe eresia negare alla Chiesa di Roma il privilegio eh\*essa ha ricevuto dal supremo capo di tutte le Chiese, il primo sarebbe ingiustizia; il secondo eresia [[484]](#footnote-485).*

In Pier Damiani, Chiesa romana e Sede Apostolica s’identificano con il papa. Esse indicano la stessa realtà ed esprimono il primato di Pietro — persistente nel papato — nel suo duplice aspetto di magistero e di giurisdizione[[485]](#footnote-486).

Pier Damiani è stato un accanito difensore dei decreti di Niccolò II e un tenace sostenitore della legittimità papale di Alessandro II contro l’invasore Cadalo. Nell’ottobre del 1062 [[486]](#footnote-487), era stato riunito un sinodo generale ad Augsburg, a cui avevano partecipato il re e i legati papali, per risolvere lo scisma creatosi dopo la morte di Niccolò IL Fra i conve­nuti al concilio si trovava lo stesso vescovo che aveva consacrato Ales­sandro II (il papa). Questo vescovo, con un deciso voltafaccia perorò la causa del re contro Alessandro II in quanto la Chiesa romana era tor­mentata e divisa da lotte intestine. Diceva: *Soccorrete, o principi potentissi­mi, la madre delle Chiese, soccorrete la Sede Apostolica. Ecco, infatti, mentre tutti, grafie a voi, vivono in pace, solo la Chiesa romana è tormentata da lotte in­testine a causa di Alessandro che si nomina papa, poiché tuttavia non lo è né lo sarà mai, se mai si giudicherà giustamente di costui. Non come pastore, con il con­senso del re, in quanto nostro patrizio, è entrato nell'ovile, ma chiaramente come un ladro e usurpatore è asceso, dietro assoldamento dei normanni, vale a dire dei vostri nemici. Ecco, sono presente io stesso che l'ho consacrato, ma chiamo a testi­mone Dio che ho fatto ciò, costretto con violenta. Per questo, o giustissimi giudici, vi prego, mentre ancora è tempo, fermate questo morbo perché non comincino a languire, troppo rapidamente, insieme al capo malato e corrotto, anche le altre membra [[487]](#footnote-488).*

Dopo questo discorso la curia discusse a lungo su ciò che bisogna­va fare; ai vescovi, infatti, non sembrava né giusto né facile che i disce­poli giudicassero il maestro[[488]](#footnote-489).

Pertanto, si decise di aprire a Roma un’istruttoria riguardante il ca­so di Alessandro IL L’inchiesta fu affidata al vescovo di Halberstadt, Burcardo, con l’impegno di raccogliere nuove informazioni. La causa di Alessandro II venne invece difesa, davanti all’assemblea di Augsburg, da Pier Damiani, la cui arringa si trova nel suo trattato *Disceptatio syno- dalis inter advocatum et Romanae ecclesiae defensorem [[489]](#footnote-490).*

Qui, il monaco di Fonte Avellana prende posizione anche contro il concilio promosso dalla corte regia, che aveva cassato i decreti di papa Niccolò II e, quasi, condannato il pontefice, con una sentenza sinodale. Pier Damiani si adopera con forza per il riconoscimento primaziale della Sede Apostolica nel campo teologico disciplinare: tutti devono attenersi alle decisioni, al giudizio e alla correzione della Sede romana. Egli defi­nisce *incredibilis prorsus audacia* e presunzione l’operato della corte regia: *Voi mi costringete a pubblicare ciò che ero deciso a tacere per rispetto alla corte. Ma, secondo l'istanza del vostro rifiuto, viene proferito il motivo centrale della vo­stra egregia opera, cosa inaudita a tutti i secoli. Sì, voi, consiglieri di corte, d’ac­cordo con alcuni «santi» vescovi tedeschi avete cospirato contro la Chiesa romana e avete radunato un concilio nel quale avete, con un preteso decreto, condannato il pa­pa e avete avuto la folle presunzione di cassare tutti gli atti del suo pontificato[[490]](#footnote-491).* Nella *Disceptatio synodalis,* l’immunità papale, benché non venga espressa con la medesima esplicita chiarezza usata da Umberto di Silva Candida e da altri pre-gregoriani, è però sostenuta in modo tale da eliminare ogni dubbio sulla tesi sostenuta dall’Autore[[491]](#footnote-492). Pier Damiani ha giudicato *inaccettabile audacia* la decisione della corte regia e, più avanti, ha scritto: *la condanna del papa è così grave ed impossibile da non potersi trattare con un giudizio umano, ma soltanto divino[[492]](#footnote-493).*

Inoltre scrisse che i cardinali, o un altro organo competente, non avrebbero mai avuto il potere di pronunciare una sentenza giudiziaria o una condanna contro il papa. Il privilegio messo in risalto è il principio secondo il quale il papa non può essere giudicato da nessuno, ma può giudicare tutti, compresi i vescovi[[493]](#footnote-494). Il monaco di Fonte Avellana si ri­vela un intrepido assertore dei privilegi della Chiesa romana, che risulta munita di una speciale prerogativa nell’autorità. Ma mantiene la regola della giustizia canonica e dispone la disciplina dello *status* ecclesiastico, la cui autorità si estende ovunque, e a cui nessuno si può sottrarre.

Pier Damiani conosce anche uno dei testi degli apocrifi simmachia- ni, i *Gesta PolichroniiXh,* e li cita in una lettera inviata all’arcivescovo di Ravenna, Enrico. In questa occasione il testo non sviluppa il princi­pio che l’inferiore non può accusare né giudicare il suo superiore, ma viene riportato, nel contesto della lotta contro la simonia, come modello disciplinare da adottare nel caso di vescovi accusati di tale peccato. Pier Damiani vede nel comportamento assunto da papa Sisto nei confronti del patriarca di Gerusalemme, Policromo, un valido ed opportuno me­todo pastorale per contrastare e sconfiggere i vescovi macchiati di simo­nia, i quali nel caso di colpa devono essere allontanati e deposti dalle lo­ro sedi[[494]](#footnote-495). La notizia dei *Gesta\** il Damiani dice di averla appresa dai *Ge­sta Pontificum.* Questo ci testimonia quanta accoglienza e credibilità ab­biano avuto gli apocrifi simmachiani.

Il monaco di Fonte Avellana, più che giurista e uomo politico della Sede Apostolica, è un mistico dedito pienamente alla cura della vita spi­rituale. Questa sua attitudine la esprime anche quando si dovranno af­frontare casi in cui i vescovi dovranno essere giudicati ed accusati. Egli fa sempre appello alla carità e alla misericordia, virtù ed atteggiamenti primari che devono animare un’autentica comunità ecclesiale, chiamata ad essere unita dall’unica fede e dalla carità. Pier Damiani parla della Chiesa in termini spirituali e sviluppa una ecclesiologia di comunione. Il testo di *1 Cor 2\* 15* ha un carattere antropologico-carismatico tipico del contesto paolino. Presso il monaco di Fonte Avellana il termine *spiritua­le* designa un allontanamento ascetico dalle gioie mondane tipiche di co­loro che vivono nel mondo. Non dimentichiamo che Pier Damiani è un monaco, ed un riformatore di monaci[[495]](#footnote-496).

È lui a criticare la consuetudine che vietava ai presbiteri di accusare i loro vescovi presso l’arcivescovo e il primate. Così finalmente qualcu­no si è opposto a questa invalida prerogativa, introdotta dai falsi simma­chiani. Più che accusare e giudicare, è necessario aprirsi alla carità e al perdono, sull’esempio del Signore che non ha voluto giudicare la pecca­trice. L’amore fraterno è la regola di vita dei cristiani. Secondo il princi­pio dell’ingiudicabilità, i vescovi potrebbero abusare della loro autorità ed ufficio, poiché sono sicuri che mai, se non in caso di eresia, potranno subire un’attacco e un’accusa da parte delle pecore che a loro sono state affidate[[496]](#footnote-497).

* 1. Il giuramento di Alessandro II

Nell’ottobre 1062, l’assemblea di Augsburg avrebbe dovuto pro­nunciarsi sulla legittimità di Alessandro II, considerato un intruso ed un usurpatore della Sede Apostolica, ma di fatto si concluse con un com­promesso. Secondo il desiderio di alcuni prelati italiani, si decise di pro­cedere ad un’inchiesta più accurata, i cui istruttori sarebbero stati favo­revoli ad Alessandro IL Fu allora inviato in Italia Burcardo, vescovo di Halberstadt[[497]](#footnote-498): con l’aiuto di Goffredo di Lorena, il papa nei primi gior­ni del 1063 potè rientrare nella città di Roma, dove radunò un concilio durante il quale condannò Cadalo[[498]](#footnote-499). Ma il successo non fu definitivo.

Dalla Francia, Pier Damiani — senza dubbio male informato dei ri­sultati della missione di Burcardo — scrisse ad Annone, vescovo di Co­lonia, per supplicarlo di riunire il più presto possibile un concilio gene­rale che dirimesse la vertenza contro Cadalo, che intanto non rinunciava alle sue pretese[[499]](#footnote-500).

Il concilio si tenne a Mantova, nella Pentecoste del 1064; vi parteci­parono Alessandro II, i vescovi tedeschi, alcuni vescovi italiani, gli ab­bati e un gran numero di principi. L’imperatore vi inviò l’arcivescovo di Colonia, Annone. Aperto il concilio, prese la parola il papa, che fece un appello alla pace e alla concordia. Successivamente, Annone interro­gò Alessandro II sulla validità e sulla verità delle accuse che gli erano state obiettate. Si sosteneva, infatti, che il pontefice sarebbe pervenuto alla Sede Apostolica attraverso *heresim symoniacam* e che sarebbe stato amico dei normanni, nemici dell’impero romano, grazie al cui appoggio, avrebbe mantenuto la sede di Roma. Alessandro II, che aveva dovuto sottomettersi al concilio e alle sue decisioni, protestò contro le accuse di simonia che gli erano state formulate dagli avversari. Pertanto, invocò in concilio la presenza di coloro che lo accusavano perché ne provassero l’accusa, dicendo: *«Sapete, o figli carissimi, se i miei accusatori volessero essere o apparire veritieri, sarebbe decente, che essi fossero, come me, presenti in questo momento. Tuttavia, a costoro non sarei costretto a rispondere, se non con la mia libera volontà, poiché tutti sappiamo che non è giusto che i discepoli accusino e giu­dichino il maestro. Tuttavia, perché ora la santa Chiesa di Dio non abbia occasio­ne di scandalo riguardo a me, attesto e giuro, per questo avvento dello Spirito San­to che noi celebriamo, che ho mai macchiato la mia coscienza con l'eresia di simo­nia, ma con la mia opposizione, mio malgrado, mi hanno trascinato e contro il mio volere mi hanno consacrato e posto nella Sede Apostolica, E hanno fatto que­sto coloro che secondo l’antico uso dei Romani, hanno cura e potere di scegliere e consacrare il pontefice. Quanto poi all’alleanza e all’amicizia dei normanni, che mi rimproverate, non vi è motivo che risponda di ciò adesso, ma se il re in persona, come figlio mio, verrà una volta a Roma per ricevere la consacrazione e l’incorona­zione imperiale, egli stesso di presenza vedrà che cosa ci sia di vero in questo». Udite queste cose, tutti furono del parere che aveva risposto bene alle accuse, e ap­provarono la sua elezione, mentre il clero cantava il Te Deum laudamus[[500]](#footnote-501)^.*

Così, il concilio di Mantova, non solo riconobbe Alessandro II co­me papa legittimo, ma ne affermò anche l’immunità: *iustum non esse disci- pulos magistrum accusare vel indicare.* Questo principio, così formulato, de­riva dal *Constitutum Silvestri* e dai *Gesta Xysti III.* Tuttavia, il pontefice, pur contestando che non poteva essere giudicato da nessuno, per elimi­nare ogni scandalo si piegò a dare le più ampie assicurazioni sulla legitti­mità della sua elezione. A Mantova, si ripetè quanto era accaduto al tempo di papa Leone III durante l’assemblea sinodale del 23 dicembre dell’800, quando il pontefice accusato, si discolpò con il giuramento di purgazione, malgrado non fosse tenuto a farlo.

*23 Alexander respondit: «Nostis quidem, filii charissimi, si accusatores mei veraces vellent esse vel videri, modo deceret eos, sicut me, adfore in praesenti. Quibus tamen non cogerer nisi mea sponte respondere, quia cuncti novimus, iustum non esse, discipulos magistrum accusare vel iudicare. Attamen nunc, ne sancta Dei ecclesia scandalum habeat super me, testor et iuro per hunc, quem coli­mus, adventum Spiritum sancti, quia conscientiam meam nunquam symoniaca here si conmaculavi, sed me reclamantem et renitentem traxerunt et in sede apostolica invitum statuentes consecraverunt. Et hoc illi fecere, qui secundum antiquum Romanorum usum eligendi et consecrandi pontificis curam et potestatem noscuntur habere. Quod autem mihi obiicis Northomannorum societatem et amicitiam, nihil est, quod de hoc modo respondeam, sed si quando filius meus rex ipse venerit Romam ad susci­piendam imperialem benedictionem et coronam, ipse tunc praesens comprobabit, quid ex his verum sit». His auditis, cuncti credentes, eum obiecta bene purgasse, et ipsi eius electionem laudavere, clero canente: Te Deum laudamus. Annales Altahenses maiores, a. 1064,* 814, rr. 31-43.

1. I CANONISTI NEL SECOLO XI

La produzione delle collezioni canoniche e la loro diffusione du­rante tutto il secolo XI sono un’oggettiva testimonianza dei molteplici aspetti della riforma gregoriana. Nell’ultimo quarto dell’XI secolo due particolari elementi influiscono sulla canonistica: una maggiore co­scienza della posizione della Sede Apostolica, ovvero del papa come unico legislatore e interprete della tradizione canonistica — in conco­mitanza con la concezione del pontefice come *episcopus universalis, —* e un allargamento della visuale della tradizione canonistica valida per tutta la Chiesa, al di sopra delle singole collezioni e interpretazioni univoche locali L

L’attacco contro la persona di Gregorio VII e il suo governo raf­forzò ulteriormente la tendenza opposta: la lunga serie dei canoni del *De primatu Romanae ecclesiae* apre ormai tutte le grandi collezioni dell’epoca e ne costituisce una testimonianza precisa[[501]](#footnote-502).

Alcuni gregoriani affermano, concordemente, che solo la Chiesa romana è stata fondata direttamente da Dio, e da lui riceve i suoi privi­legi. Perciò, la sua posizione nella Chiesa è, sotto ogni aspetto, *speciale* e *singolare.* Si potrebbe dire che essa è tutta la Chiesa, come la testa è tutto il corpo, come la madre è tutta la famiglia, la maestra è tutta la scuola. Per questa ragione, benché i due termini *Ecclesia (universalis) et Ecclesia Romana* siano differenti, tuttavia presso i gregoriani tendono a significa­re la stessa cosa [[502]](#footnote-503).

L’ecclesiologia della riforma gregoriana è dominata dall’idea del primato romano, dedotta dal potere papale ed elaborata quindi giuridi­camente. Questo ci induce a percorrere il suo iter all’interno delle rac­colte canoniche del tempo, per confrontarle con quelle già esistenti pri­ma della metà dell’XI secolo, al fine di coglierne il motivo ispiratore di fondo.

Il papa è origine e norma di ogni diritto: ha un potere giudiziario supremo e non può essere giudicato da nessuno. Presso gli uomini del­la riforma i tre testi che si riferiscono a san Pietro (Af/ *16, 18-19; Le 22,32; Gv 21, 15-17)* vengono interpretati in favore della sola Sede ro­mana: tale è il caso, in particolare, di *Mt 16, 18-19.* Così, il primato pa­pale risulta fondato, non solo come un fatto canonico — frutto delle disposizioni con le quali la Chiesa regola la sua propria vita — ma an­che come un fatto di natura dogmatica: una concezione di fede che esprime la struttura divina della Chiesa[[503]](#footnote-504). In questo capitolo saranno studiate, secondo la prospettiva del nostro lavoro, le maggiori colle­zioni sorte in questo arco di tempo, seguendo l’ordine cronologico delle pubblicazioni canonistiche.

* 1. Burcardo di Worms (965-1025)

Burcardo di Worms, tra il 1008 e il 1012, diresse insieme ad alcuni collaboratori la compilazione del Decreto, la cui pubblicazione ebbe sto­ricamente molta eco nello sviluppo del diritto canonico. L’opera è divisa in 20 volumi; il suo centro d’interesse chiaramente non è il primato pa­pale quanto l’ufficio e il ministero episcopale.

Burcardo compie una strenua difesa dei privilegi tipicamente ve­scovili, come quello dell’immunità e dell’ingiudicabilità personale del vescovo; questi non può mai essere sottoposto a giudizio da parte di un suo inferiore, e ancor meno da un laico.

Il libro primo del Decreto, che tratta della gerarchia ecclesiastica, è intitolato *De primatu ecclesiae',* qui tutto l’edificio cattolico viene costruito più sull’episcopato che sulla Sede Apostolica. Solo due canoni, all’inizio, fanno riferimento a san Pietro come colui che per primo ha ricevuto dal Signore il potere di legare e di sciogliere; successivamente si parla del diritto del papa di giudicare i processi che i vescovi non sarebbero stati capaci di portare a termine. Al vescovo di Roma vengono riconosciuti questi diritti di preminenza e di privilegio, in quanto, per l’eredità rice­vuta da san Pietro, è stato costituito capo supremo della gerarchia eccle­siastica, sulla quale governa, legifera e giudica.

Si afferma che le decretali papali hanno un valore superiore ai ca­noni dei concili, i quali per essere validi richiedono l’approvazione del romano pontefice. Questo è l’omaggio, almeno teorico, che Burcardo rende al primato papale. Il Decreto, difatti, insiste molto di più sui pri­vilegi e i diritti dei vescovi. Il vescovo, viene detto, ha ricevuto il man­dato d’insegnare, di profetare e di predicare e, in quanto dottore, profe­ta e predicatore, non può essere giudicato da nessuno. Egli è il capo del governo ecclesiastico, e detiene anche le chiavi del cielo. In Burcardo ri­troviamo la stessa teoria dell’ingiudicabilità episcopale tipica del periodo patristico, quando tutti i vescovi, indistintamente, godevano di questo privilegio che in seguito, in forza dei meriti di Pietro, sarà riferito solo al vescovo di Roma. Burcardo si fa interprete di questa tradizione anti­ca, secondo la quale i vescovi sono giudici, a prescindere dall’intervento del papa. D’altra parte a lui è attribuito il potere di deporre i vescovi e di riabilitare quelli ingiustamente deposti. Il vescovo di Worms rappre­senta quindi, sia la tendenza dell’episcopato tedesco che le aspirazioni del suo tempo e del suo paese di origine[[504]](#footnote-505).

Burcardo sostiene la tesi che i vescovi devono essere giudicati solo ed unicamente da Dio; poiché essi appartengono a Dio, non possono es­sere sottoposti ad un giudizio umano. Nessuno, infatti, ha mai giudicato il servo di un altro[[505]](#footnote-506). Per affermare quest’idea, si rifa all’autorità della pseudo-lettera di Clemente indirizzata all’apostolo Giacomo, fratello del Signore, e riportata dallo pseudo-Isidoro [[506]](#footnote-507). Il vescovo di Worms, cono­scitore del diritto germanico, riconosce ai vescovi accusati la possibilità e il diritto di essere assolti ed emendati con un giuramento di purgazio­ne. A tal riguardo, riporta per esteso il testo, in forma lunga, del giura­mento di papa Leone III del 23 dicembre dell’800[[507]](#footnote-508). Se in Burcardo il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* è assente, tuttavia possiamo rin­tracciare nel testo del giuramento di papa Leone III, tale prerogativa del romano pontefice.

* 1. Collectio in LXXIV titulos digesta

La Collezione dei 74 Titoli è una delle più importanti ed usate nel periodo che va dal 1076 al 1141 [[508]](#footnote-509). Essa non solo ha influenzato la rifor­ma ecclesiastica di quel periodo, ma ha anche contribuito allo sviluppo generale del diritto canonico che è culminato nel Decreto di Graziano (1141). La collezione è stata così diffusa che, sebbene non fosse autenti­ca, è stata chiamata la seconda collezione ufficiale della Santa Sede, dopo quella *Dionysi ana.* La questione circa l’autore e la data di composizione è centrale e il dibattito, ancora aperto, non è approdato ad una conclusio­ne. Vengono ritenuti possibili autori, Umberto di Silva Candida o Pier Damiani, ma Gilchrist, che ne ha curato l’edizione, ritiene probabile au­tore della collezione Bernoldo di Costanza, facendo risalire la data di composizione al 1076[[509]](#footnote-510).

La collezione è un manuale giuridico, la cui prospettiva tipicamen­te canonica risente chiaramente dell’influsso gregoriano. Il suo scopo è di ordinare e sistemare tutto il materiale giuridico allora esistente. E sta­ta definita il primo manuale canonico della riforma dell’XI secolo e vie­ne molto citata da Gregorio VII e dai grandi giuristi a lui contempora­nei: Anseimo di Lucca, Deusdedit e Bonizone di Sutri[[510]](#footnote-511).

Nei 74 capitoli emerge, con rigore, il principio monarchico della struttura della Chiesa: la Sede Apostolica è il vertice supremo dell’autorità ecclesiale. La Chiesa romana è stata fondata dal Signore stesso nella perso­na di Pietro, ed è *caput et cardo, mater et fundamentum,* principio e fine di tutte le Chiese, colei che garantisce la norma, la disciplina e l’ordine[[511]](#footnote-512).

L’autore della collezione afferma categoricamente il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* e cita una serie di autorità canoniche e magisteriali.

Fra esse riporta il *Constitutum Silvestri.* Papa Silvestro, durante un sinodo generale, ha affermato: *Nessuno giudicherà la prima sede, che si impe­gna perché la giustizia sia ordinata. Il giudice, infatti, non potrà mai essere giudi­cato né dall'imperatore, né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo[[512]](#footnote-513).*

Ma il redattore non si serve soltanto di falsi, e invoca anche papa Gelasio. Questi aveva scritto ai vescovi che la Chiesa intera, presente in tutto in mondo, sa che la sacrosanta Chiesa romana ha il diritto di giudi­care ogni Chiesa, e che a nessuno è permesso sindacare sul suo giudizio; e mentre da ogni parte del mondo si ha il diritto di appellarsi ad essa, contro di essa nessuno può appellarsi[[513]](#footnote-514).

Viene citato inoltre il *Libellus apologetica* di Ennodio, secondo l’in­dicazione dello pseudo-concilio che si sarebbe celebrato durante il pon­tificato di Simmaco: *Dio ha voluto che le cause degli altri uomini siano portate a termine per opera di uomini, però, senza alcun dubbio, ha riservato al suo giudi­zio quella del presule di questa sede. Volle che i successori del beato Pietro, soltan­to al cielo e all'indagine sottilissima del divino revisore presentassero la loro inno­cenza e una coscienza inviolata^.*

I 74 Capitoli riferiscono anche la lettera autentica di Niccolò I, in­viata a tutti i vescovi: *A nessuno è permesso obiettare sul giudizio della sede apostolica e ritrattare la sua sentenza, naturalmente a causa del primato dato, per il divino volere di Cristo, attraverso il beato apostolo Pietro[[514]](#footnote-515).*

Citando una lettera di papa Anacleto, inserita nelle decretali Pseudo-isidoriane[[515]](#footnote-516), si afferma inoltre che le pecore non possono accu­sare i pastori. Ma se i pastori dovessero deviare dalla fede, allora potran­no essere corretti dai fedeli, bisogna però tollerare i cattivi costumi e i difetti morali[[516]](#footnote-517).

E fa riferimento, ancora, ad una lettera di papa Fabiano, inserita nelle decretali Pseudo-isidoriane[[517]](#footnote-518): Non ardiscano le pecore rimprove­rare il loro pastore se non quando questi dovesse deviare dalla fede... Poiché solo in questo caso potrà essere corretto... ma va tollerato per la sua condotta cattiva[[518]](#footnote-519).

I 74 Capitoli non parlano del papa eretico; prospettano sì, la possi­bilità che i pastori deviino dalla vera fede, ma in ogni caso non possono mai essere giudicati dalle loro pecore, mentre si afferma categoricamente l’immunità personale del papa. Le *auctoritates* citate dall’autore fondano il principio giuridico *Prima Sedes a nemine iudicatur,* richiamando­si a eminenti personalità, d’incondizionata fedeltà e di indiscussa autori­tà, come i papi Silvestro, Gelasio, e Niccolò I; tutti, secondo l’opinione di allora, protagonisti dell’ideale romano e sostenitori del primato della Prima Sede sull’intera Chiesa.

* 1. Anselmo di lucca (+1086)

Anseimo *iunior[[519]](#footnote-520)* vescovo di Lucca, nipote di Anseimo *senior,* cioè di Alessandro II, va considerato tra i più fedeli collaboratori di Grego­rio VII. Aderendo al grande desiderio del pontefice, compilò una colle­zione [[520]](#footnote-521) che contiene i principali capitoli della riforma, in seguito rigoro­samente applicati all’interno della disciplina universale.

La collezione non può essere anteriore al 1081, perché contiene un estratto della lettera di Gregorio VII ad Ermanno di Metz, del 25 marzo di quell’anno; deve quindi essere necessariamente anteriore al 18 marzo 1086, data della morte del vescovo di Lucca.

L’opera è divisa in tredici libri e segue un ordine logico perfetto: gli 89 capitoli del primo libro e gli 82 del secondo trattano del primato della Chiesa romana, la cui autorità sovrana si estende su tutta la Chiesa, imponendosi agli imperatori e ai re; ad essa fanno capo tutte le cause maggiori e gli appelli di tutte le Chiese.

La collezione di Deusdedit, della quale parleremo più avanti, non deriva da quella di Anseimo; Puna e l’altra sono indipendenti e proven­gono da vaste compilazioni, frutto di mezzo secolo di ricerche. La colle­zione di Anseimo deve essere considerata come il prototipo di tutta una serie di collezioni gregoriano-canoniche, per la maggior parte italiane, che culmineranno in sintesi nel Decreto di Graziano (1141).

Non c’è dubbio che essa abbia fornito testi e materiale canonico agli scrittori ecclesiastici tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, so­prattutto a coloro che hanno preso parte alle polemiche sollevate dalla lotta per le investiture[[521]](#footnote-522). Il vescovo di Lucca si servì delle sentenze e dell’autorità degli antichi autori per sostenere il progetto di riforma, e soprattutto per liberare la Chiesa dal dominio secolare. Per questo acco­glie tutti quei testi che proclamano la sovrana e preminente funzione del papa all’interno della *Christianitas.* I capitoli del primo libro sono rias­sunti e raggruppati sotto il titolo *(Liber) Qui est de principatu et excellentia Romanae Ecclesiae',* quelli del secondo portano il titolo *(Liber) Qui est de primatu Romanae Ecclesiae et libertate appellationis',* il terzo *(Liber) Qui est de ordine accusandi, testificandi et judicandi,* l’ultimo è intitolato *(Liber) Qui est de auctoritate privilegium.*

La Chiesa di Roma è la *Prima Sedes* perché ha ricevuto il primato dallo stesso Signore Gesù Cristo, ed è stata consacrata con il martirio degli apostoli Pietro e Paolo. Inoltre, tale primato non le è stato conferi­to dagli apostoli ma dallo stesso Signore, quando disse al beato apostolo Pietro: *Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tut­to ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli (Mt 16, 18-19)^.* Il *Corpus Christianorum* ha per capo il papa, 1’*episcopus Primae Sedis,* che è anche il *summus sacerdos,* il giu­dice della cristianità: *Cristo dispone che questa santa sede apostolica fosse capo di tutte le Chiese, quando egli stesso disse a Pietro, principe degli apostoli: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18)^.*

Al centro di questa concezione ecclesiologica c’è il primato della Chiesa di Roma, capo di tutte le Chiese. Accanto al primato della Chiesa romana, *Prima Sedes,* c’è quello del papa, *V Apostolica,* che risulta il capo di tutta la comunità cristiana e che nessuno può giudicare, perché solo a Dio è riservato il giudizio[[522]](#footnote-523). L’idea fondamentale dell’ecclesiologia del vescovo di Lucca si esprime nell’identità tra la Chiesa apostolica e la Chiesa romana[[523]](#footnote-524). Parlando del primato allude sia a quello della Chiesa romana che a quello del papa. Anseimo riferisce il testo di *Mt 16,17-19* e *Le 22,32* ora alla Chiesa romana, ora al papa. Il primato deriva dal ruolo di Pietro all’interno del collegio apostolico e trova le proprie radici in *Mt 16,18.* Tuttavia, troviamo in Anseimo le due diverse visioni ecclesio­logiche tradizionali, che leggono il testo di *Mt 16,18* e *Mt 18,18* (i brani evangelici più citati durante la riforma gregoriana) attribuendo l’autorità conferita da Cristo ora a Pietro e alla Chiesa intera, ora alla Chiesa roma­na oppure al papa[[524]](#footnote-525).

In questo paragrafo sarà studiato con particolare attenzione il prin­cipio *Prima Sedes a nemine iudicatur* anzitutto nella *Collectio canonum,* suc­cessivamente nel *Contra Guibertum* [[525]](#footnote-526) del vescovo di Lucca, ed infine nel­l’opera del biografo di Anseimo. Nei due ultimi luoghi citati i riferimen­ti al nostro tema sono pochi, ma non meno interessanti rispetto a quelli della *Collectio^* dove invece sono numerosi.

Nella *Collectio canonum* Anseimo riporta le autorità magisteriali e i canoni concernenti il nostro assioma; vogliamo trascrivere i singoli ca­noni, le autorità e le fonti, così come egli li riferisce.

Il libro primo è intitolato *De potestate et principatu apostolicae sedis.* Contiene i seguenti canoni:

1. 19. La prima sede da nessuno è giudicata. Papa Silvestro[[526]](#footnote-527). *Nes­suno giudicherà la prima sede la quale desidera ordinare la giustizia. Infatti, né dal­l'imperatore, né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo il giudice sarà giudicato0'.*
2. 21. Nessuno presuma di correggere o giudicare il giudizio della prima sede. Papa Niccolò I, lettera ad Incmaro e a tutti i vescovi. *A nes­suno è permesso giudicare in merito al giudizio, o correggere la sentenza della Sede Apostolica, evidentemente a causa del primato della Chiesa romana, trasmesso per volere divino di Cristo al beato Pietro [[527]](#footnote-528).*
3. 24. Il papa non può essere giudicato da nessuno, soltanto da Dio. Sinodo celebrato durante il pontificato di papa Simmaco. *Dio ha voluto che le cause degli altri uomini siano portate a termine per me^o degli uomini) indubbiamente riservò al suo giudizio il presule di questa sede. Volle che i successori del beato apostolo Pietro rendessero conto della loro innocenza soltanto al cielo) e che all'esame di lui solo, acutissimo indagatore, presentassero la loro in­temerata condotta. Non pensate che non abbiano ad avere paura del giudice quelle anime che Dio, a preferenza di tutte le altre, volle riservare al suo giudizio... (Ripeto) che più per la parola dei santi pontefici, fu quella sede fatta oggetto di venerazione per tutto il mondo, in quanto ad essa sono soggette le cause dei fedeli di tutti i luoghi, essendo essa designata come il capo di tutto il corpo; e di lei credo abbia scritto il Profeta: «Se questa è umiliata, a chi ricorrerete voi per aiuto, e dove lascerete la vostra grandezza?» (Is 10,3)^.*
4. 47. La sede del beato Pietro ha il diritto di giudicare su ogni Chiesa, ma nessuno la può giudicare, per questo può sciogliere chiunque sia stato legato. Papa Gelasio. *Non taciamo certamente ciò che la Chiesa in tutto il mondo conosce, cioè che la sede del beato apostolo Pietro ha il diritto di an­nullare quelle cose già concluse con le sentenze dei pontefici (vescovi), dal momento che essa ha il diritto di giudicare su ogni Chiesa e nessuno può sindacarne il giudi- Zo, giacché i canoni vollero che ci si appellasse ad essa da ogni parte del mondo, mentre nessuno può appellarsi contro di essa [[528]](#footnote-529).*
5. 53. Il papa deve essere giudicato solo da Dio. Atenoro Papa[[529]](#footnote-530). *Le azioni fatte dai sudditi vengono da noi giudicate, mentre le nostre vengono giu­dicate dal Signore...[[530]](#footnote-531).*

Il secondo libro della collezione, dal titolo *De libertate appellationis,* riporta questi canoni:

1. 4. Le cause più difficili e gli affari più importanti sono deferiti alla Sede Apostolica, qualora sia stato fatto appello. Anacleto, servo di Cristo Gesù, che serve il Signore nella Sede Apostolica, a tutti i vescovi e agli altri fedeli tutti, i quali sono chiamati insieme a voi alla fede, gra­zia a voi e pace e consolazione in abbondanza [[531]](#footnote-532). *Se sorgessero difficilissime questioni e sentente di vescovi e di capi, o vi fossero cause maggiori, se vi si fosse appellati, siano deferite alla Sede Apostolica. Poiché gli apostoli stabilirono que­sto per comando del Signore: che le questioni maggiori e più difficili venissero sem­pre affidate alla Sede Apostolica, sulla quale Cristo costruì tutta la Chiesa quando disse al beato principe degli apostoli Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» [[532]](#footnote-533).*
2. 5. Così afferma anche papa Anacleto[[533]](#footnote-534).\* *Se tra di voi dovessero sorgere delle cause molto difficili, le affiderete al vertice di questa santa sede come capo, perché siano portate a termine con un giudizio apostolico, poiché il Signore ha voluto così ...[[534]](#footnote-535).*
3. 16. La Santa Chiesa romana ha il diritto di giudicare tutti, ma nessuno la può giudicare, inoltre ha il potere di assolvere coloro che sono stati condannati ingiustamente e di condannare, senza un sinodo, coloro che lo meritano. Papa Gelasio a tutti i vescovi. *La Chiesa intera in tutto il mondo sa che la sacrosanta Chiesa romana ha il diritto di giudicare tutti, ma a nes­suno è permesso giudicare la sua sentenza. Se è vero che, da tutte le parti del mondo ci si può appellare ad essa, non è permesso, però, appellarsi contro di essa. Così, non omettiamo quelle cose che la Sede Apostolica ha avuto il potere di cassare — sen^a un precedente sinodo — quello che un iniquo sinodo aveva condannato; o di condanna­re, serica un sinodo, coloro lo meritano, e ciò a causa del suo principatus che [aposto­lo Pietro ha ricevuto, e che per sempre avrà secondo la parola del Signore^.*
4. 56. Nessuno deve giudicare il giudizio della Sede Apostolica, ma essa può giudicare tutti. Papa Gelasio. *Sono gli stessi canoni, che vollero riferire gli appelli di tutta la Chiesa al giudizio di questa sede, ma chiaramente sancirono che da nessuna parte ci si potrà appellare contro di essa perché il suo giudizio è insindacabile, ed ordinarono che è inopportuno contestare la sua senten­za, anzi bisogna eseguirne i decreti\*2.*
5. 67. Nessuno può essere giudicato da coloro che sono inferiori in dignità e nell’ordine. Niccolò, vescovo, servo dei servi di Dio, al piis­simo e dilettissimo figlio Michele, imperatore, sempre protetto da Dio. *Dunque con l'aiuto della divina ispirazione, né ci dispiacerà né ci sarà impossibile dimostrarvi, se vorrete ascoltarci, che nessuno può essere sottomesso, legittimamen­te, ai giudizi e alle definizioni di coloro che si trovano in uno stato inferiore di di­gnità e di ordine. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il vescovo della città di Roma, Marcellino, che in seguito è stato un martire insigne, fu co­stretto dai pagani ad entrare nel loro tempio e a sacrificare con l'incenso. Per que­sto motivo è stata radunata un'assemblea conciliare formata da numerosi vescovi, durante la quale, dopo aver fatto un'inchiesta, lo stesso pontefice dichiarò di aver fatto quello di cui era stato accusato. Tuttavia, nessuno dei vescovi osò proferire una sentenza contro di lui, anzi gli dicevano ripetutamente: «Con la tua bocca giu­dica la tua causa, ma non con un nostro giudizio».* E di nuovo: *«Mai udrai un nostro giudizio, affida quindi la tua causa alla tua coscienza».* E replicavano: *«Poiché da te stesso ti giudicherai e con la tua bocca ti condannerai» e ripetevano: «la prima sede non sarà giudicata da nessuno».*

E ancora: *La stessa cosa era accaduta al tempo di papa Sisto, il quale era stato accusato con cattive dicerie. Durante il concilio, a cui era intervenuto l'impe­ratore Valentiniano, fu detto: «Non è lecito emettere una sentenza contro il ponte­fice». L'imperatore medesimo lasciò alla libertà del suddetto pontefice di giudicar­si con un proprio giudizio.*

*I santi Padri a Calcedonia protestarono contro una cosi grande arroganza, quando, fra le altre cose, hanno condannato, senza alcuna reintegrazione, il poten­tissimo vescovo di Alessandria, Dioscoro, soprattutto, perché tra l'altro ebbe la*

*bet mundi parte appellandum est, ab illa autem nemo est appellare permissus. Sed nec illa preteri- mus, quod apostolica sedes sine ulla synodo precedente et solvendi, quod synodus iniqua dampnaverat, et dampnandi nulla existente synodo, quos oportuit, habuerit facultatem, et hoc nimirum pro suo principatu, quem beatus Petrus apostolus Domini voce et tenuit semper et retinebit. Ibidem, Lib. II, c. 16,* 82-83.

1. *Quod de iudicio sedis apostolicae nullus debeat iudicare, ipsa vero de omnibus. Gelasius pa­pa. Ipsi sunt canones, qui appellationes totius ecclesiae ad huius sedis examen voluere deferri, ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt. Ac per hoc illam de tota ecclesia iudicare, ipsam ad nullius commeare iudicium, nec de eius umquam preceperunt iudicio iudicari, sententiamque illius constituerunt non oportere dissolvi, cuius potius sequenda decreta mandarunt. Ibidem, Lib. II, c. 56,* 101-102.

*stragrande impertinenza di scomunicare il santissimo e beatissimo Leone, arcive­scovo della grande Roma. Dioscoro è stato condannato non per eterodossia, ma perché, essendo inferiore al vescovo di Roma, osò scomunicarlo [[535]](#footnote-536).*

Il libro terzo: *Qui continet de ordine accusandi testificandi et indicando* contiene pochi canoni inerenti al tema dell’ingiudicabilità papale.

1. 43. Coloro che sono nel grado inferiore non accusino i superio­ri: il vescovo non può essere condannato se non alla presenza di 72 testi­moni, il presbitero alla presenza di 64, il diacono di 26, il suddiacono e gli altri alla presenza di 7. Papa Silvestro[[536]](#footnote-537) disse durante un sinodo ge­nerale: *In nessun modo, un presbitero presuma di presentare un'accusa contro il vescovo, un diacono contro il presbitero, un suddiacono contro il diacono, un accolito contro il suddiacono, un esorcista contro l'accolito, un lettore contro l'esorcista, un ostiario contro il lettore. Il presule sia dunque condannato alla presenta di 72 te­stimoni, così il presbitero cardinale alla presenta di 64 testimoni, il diacono cardi­nale della città di Roma alla presenta di 26 testimoni, il suddiacono, l'accolito, l'esorcista, il lettore e l'ostiario alla presenta di 7 testimoni. Ma i testimoni e gli accusatori dovranno essere senza alcuna infamia^.*
2. 44. Le pecore non possono criticare il pastore, se non quando ha errato nella fede e i vescovi spogliati non debbono presentarsi al si- nodo, se prima non hanno riavuti i beni. Giovanni, vescovo della città di Roma all’arcivescovo Zaccaria[[537]](#footnote-538).

Il libro quarto è dedicato ai privilegi: *Qui est de auctoritate privile­gium,* Solo un canone interessa il nostro tema:

1. 40. La prima sede non può essere giudicata da nessuno. Papa Silvestro durante il sinodo dei 277 vescovi[[538]](#footnote-539). *Nessuno giudicherà la prima sede perché tutte le sedi desiderano che la giustizia sia regolata dalla prima; il giu­dice non può essere giudicato né dall'imperatore, né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo. Si sottoscrissero tutti i vescovi con i 45 presbiteri e i 7 diaconi insieme all'imperatore Costantino e sua madre Elena [[539]](#footnote-540).*

Anseimo da Lucca ha raccolto nella sua collezione molti testi ri­guardanti il principio dell’ingiudicabilità papale. La tradizione ecclesiale fondava già *autorevolmente* il contenuto giuridico del principio. Le autori­tà citate qui richiamano grandi nomi ed eminenti personalità: papa Sil­vestro, messo in relazione con l’imperatore Costantino, papa Gelasio e Niccolò I. Troviamo qui riportati, tutti gli apocrifi che hanno espresso il noto assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur,* che sembra fondarsi quasi esclusivamente su queste *auctoritates.*

Gli apocrifi simmachiani sono arrivati ad Anseimo attraverso la grande personalità ed autorità di papa Niccolò I, che li rese più credibili. In questo modo, essi hanno oltrepassato di molto lo scopo per cui sono sorti; il loro influsso nella storia si è esteso enormemente, dallo scisma laurenziano fino alla riforma gregoriana.

L’argomentazione scritturistica, che soggiace al nostro principio, si fonda sul testo di *Mt 16, 18-19,* letto in prospettiva petrina. Questo for­nisce il supporto teologico-dogmatico all’idea dell’immunità papale.

*dare accusationem. Presui autem non dampnetur nisi in LXXII testibus, presbyter autem cardinalis nisi in LXIIII testibus non dampnabitur, diaconus cardinalis urbis Romae nisi in XXVI testibus non condempnabitur, subdiaconus acolytus exorcista lector ostiarius nisi in VII testibus non condempnabitur. Testes autem accusatores sine aliqua sint infamia».* Anselmus Llcensis, *Collectio canonum, Lib. III, c.43,* 136.

Un caso analogo si trova nella *Vita di Anseimo di Lucca,* scritta da un suo intimo conoscente di cui non conosciamo il nome; (sappiamo però che è stato Anseimo ad ordinarlo presbitero e a renderlo parteci­pe delle sue vicende e della sua opera). Troviamo in questa Vita la no­tizia dell’assemblea tenuta il 24 gennaio 1076 a Worms, durante la qua­le papa Gregorio VII venne accusato di avere violato la pace della Chiesa e di aver acceso un grande incendio per tutta l’Italia, la Francia e la Germania. Lo si accusò di non aver voluto riconoscere, come ve­scovi e come presbiteri, coloro che erano stati sorpresi di simonia, e infine di essersi arrogato un potere inaudito a spese dell’episcopato, pretendendo di giudicare tutti gli affari propri della giurisdizione del­l’ordinario locale.

Ogni vescovo presente a Worms dovette sottoscrivere subito di ri­fiutare la sottomissione e l’obbedienza a Gregorio VII, e di non ricono­scerlo più come papa[[540]](#footnote-541). Questa sentenza fu aspramente contestata dal­l’anonimo biografo di Anseimo di Lucca. A suo parere l’assemblea di Worms aveva dimenticato quanto il Signore aveva detto soltanto a Pie­tro per tre volte: *Sìmone, mi ami tu? Pasci le mie pecore (Gv 21, 15).* Solo a Pietro fu affidato il gregge del Signore: *Costui* (Enrico IV) *osa non solo giudicare quello che il Signore ha riservato esclusivamente al suo giudizio, ma con ciò vuole implicitamente attirarlo al suo foro e condannarlo. Per questo motivo tutto il santo sinodo* (il sinodo quaresimale del febbraio 1076) *gli* (ad Enri­co IV) *ha giustamente emesso e confermato rindignato anatema[[541]](#footnote-542).*

Certamente oggi una simile argomentazione per difendere dei prin­cìpi o dei privilegi sarebbe assurda: citare la sacra Scrittura, in questa prospettiva, urterebbe molto la sensibilità odierna. Nessun esegeta oggi oserebbe dedurre dalle parole del Signore, riferite in *Gv 21, 15,* l’ingiudi- cabilità, non solo di Pietro, ma anche di qualsiasi papa della storia. Il biografo di Anseimo conosceva bene il pensiero del vescovo riguardo agli avvenimenti dell’assemblea di Worms. Anseimo, infatti, aveva pro­testato contro il modo di agire sia dell’assemblea, sia specialmente, di Enrico IV.

Nell’opera *Contra Guibertum* Anseimo di Lucca aveva protestato per la deposizione del papa affermando che l’assemblea aveva agito co­me se la legittimità del pontefice dipendesse dalla loro volontà e non da quella di Dio: *Il romano pontefice, come sapranno i sapienti) non solo non può es­sere deposto, ma neppure, può essere giudicato da alcuno secondo diritto cristiano^.*

* 1. Deusdedit (+1097ca.)

Si sa poco sulla vita di Deusdedit, al di là della probabile data della morte, il 1097. Sostenitore di Gregorio VII e della riforma gregoriana, scrisse due opere molto note: il libro apologetico della riforma intitolato *Libellus contra invasores et simoniacos* e la *Collectio canonum.* Quest’ultima, oggetto di particolare attenzione per il nostro studio, è stata composta tra il 1083 e il 1087, ed è di poco posteriore a quella di Anseimo di Luc­ca, del 1083.

Deusdedit dedica la *Collectio canonum* a papa Vittore III (1086-1087) ma non si propone di riunire, come aveva fatto Anseimo, tutti gli ele­menti della legislazione ecclesiastica, poiché intende mettere in luce solo la situazione privilegiata della Chiesa romana e le ragioni per cui le ap­partiene il primato di giurisdizione[[542]](#footnote-543).

La maggior parte della Collezione è stata stilata durante il pontifi­cato di Gregorio VII[[543]](#footnote-544). Come abbiamo fatto con Anseimo di Lucca, an­che qui elencheremo i canoni concernenti il nostro tema. Il primo libro della *Collectio canonum* tratta dei privilegi e dell’autorità della Chiesa ro­mana. Poiché si tratta in gran parte di apocrifi già abbastanza conosciu­ti, riteniamo superfluo indicare il loro carattere spurio. Il primo libro della collezione presenta i seguenti canoni:

Cap. LXXXIX. Papa Silvestro durante il concilio dei 277 vescovi. *Il presule supremo da nessuno viene giudicato perché, come è stato scritto, il disce­polo non è sopra il maestro[[544]](#footnote-545).*

Cap. XC. Giulio ai venerabili fratelli vescovi dell’Oriente. *Alla pri­ma sede sono stati concessi, con un singolare privilegio, i diritti di convocare i sino­di generali e di decidere nelle cause dei vescovi; e ciò per principi apostolici, evange­lici e di diritto, infatti molte autorità hanno ordinato di riferire sempre le causae maiores alla Sede Apostolica e che il maggiore, in nessun modo, può essere giudi­cato dal minore. Essa* (la Chiesa romana) *come la sede maggiore, è stata posta sopra le Chiese; ha ricevuto la singolare preminenza non soltanto dai decreti cano­nici dei santi Padri, ma anche direttamente dalla parola del Signore, nostro Sal­vatore, quando disse: «Tu sei Pietro...». La Chiesa santa, universale e apostolica ritiene che non si devono celebrare concili senza il consenso del romano pontefice, né condannare un vescovo in quanto i santi Padri hanno voluto che la Chiesa avesse il primato su tutte le Chiese[[545]](#footnote-546).*

Cap. CXXXIII. Durante il concilio dei 218 vescovi, celebrato da papa Simmaco, Ennodio ha dettato: *Dio ha voluto che le cause degli uomini siano portate a termine per mez%p degli uomini, ma senza dubbio riservò al suo giudizio il presule di questa sede. Volle che i successori del beato apostolo Pietro dovessero rendere conto della loro innocenza solo al cielo e che all'esame di lui solo, acutissimo indagatore, presentassero la loro intemerata condotta. E più avanti. Ripeterò: per bocca dei santi pontefici, che quella sede è diventata oggetto di vene­razione in tutto il mondo, e ognuno dei fedeli vi è soggetto, in quanto è designata come il capo di tutto il corpo. E di lei credo abbia scritto il profeta: «Se questa è umiliata, a chi ricorrerete voi in aiuto; e dove rimane poi la vostra grandezza?» (Is 10,3)\*.*

Cap. CLIII. Niccolò vescovo al piissimo imperatore Michele. *Dun­que con l'aiuto della divina ispirazione non ci dispiacerà né ci sarà impossibile di­mostrarvi, se volete ascoltarci, che nessuno può essere sottomesso legittimamente ai giudizi e alle definizioni di coloro che sono in uno stato inferiore di dignità e di or­dine. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il vescovo della città di Roma, Marcellino, che successivamente è stato insigne martire, è stato costretto dai pagani ad entrare nel loro tempio e di sacrificare incenso. Per questo motivo, è stata riunita un'assemblea conciliare, formata da numerosi vescovi, e dopo aver fatto un'istruttoria, lo stesso pontefice confessò di aver fatto quello di cui lo si ac­cusava. Tuttavia, nessuno dei vescovi ha osato proferire una sentenza contro di lui, mentre più volte gli dicevano: «Con la tua bocca giudica la tua causa, non con il nostro giudizio»[[546]](#footnote-547).*

Cap. CCXXV. De Civitate Dei, Contro l’eretico Giuliano. *Credo che a te potrebbe bastare quella parte del mondo nella quale il Signore ha voluto corona­re il primo dei suoi apostoli con un gloriosissimo martirio. Se tu avessi ascoltato il capo di questa Chiesa, il papa Innocenzo, già da allora avresti cercato di liberare la tua gioventù dai lacci dei pelagiani. Che altro infatti potè rispondere quel santo uo­mo ai concili africani se non quello che la Chiesa romana dall'antichità professa con costanza insieme a tutte le altre Chiese? Tuttavia tu accusi il suo successore del cri­mine di prevaricazione* (papa Zosimo), *cosa che a nessuno è lecito fare53.*

Questo capitolo è fondamentale in quanto testimonia l’esistenza del testo agostiniano, sebbene alterato, anche fuori del *Registrum* di Grego­rio VII. Chiariamo: tale testo è stato trovato, a mò di scheda, all’interno del *Registrum* di Gregorio VII, e precisamente fra le due pagine che con­tenevano il *Dictatus papae*[[547]](#footnote-548). Dall’indicazione è chiaro che il brano ripor­tato appartiene a sant’Agostino. Esso, oltre ad esprimere un certo orien­tamento della riforma gregoriana in merito alla preminenza di Roma su tutta la Chiesa, presenta anche un’interpolazione, o meglio, un’aggiunta al testo originale di Agostino, che coincide con il dettato del nostro as­sioma: *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

Il libro IV della collezione di Deusdedit parla della libertà della Chiesa e contiene anch’esso un testo che riafferma il nostro principio:

Cap. XLI. Papa Silvestro durante il concilio dei 277 vescovi. *Nes­suno giudichi la prima sede, poiché tutte le altre desiderano che la giustizia sia or­dinata da essa. Né dall'imperatore, né da tutto il clero, né dal popolo, il giudice sarà giudicato. E sottoscrissero tutti i vescovi, i 45 presbiteri, i 7 diaconi insieme all'imperatore e alla madre Elena [[548]](#footnote-549).*

In merito al nostro assioma, Deusdedit, oltre al passo interpolato di Agostino, non ha riportato nessun testo nuovo rispetto alla collezio­ne di Anseimo di Lucca.

Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* va sempre più istituziona­lizzandosi e consolidandosi all’interno della coscienza ecclesiastica, di­ventando così una formulazione non solo giuridica, ma soprattutto dommatica, grazie alle varie citazioni ed argomentazioni teologiche.

Nel libro sui privilegi della Chiesa romana, Deusdedit non condivide il decreto di Niccolò II sull’elezione papale (1059) che afferma: *Salvo restando il debito onore e la riverenza verso il nostro diletto figlio Enrico, che ora è chiamato re e che si spera sarà, con F aiuto di Dio, il futuro imperatore, come abbiamo concesso a lui, e ai suoi successori, che personalmente chiederanno questo privilegio a questa Sede Apostolica^.* Secondo questo decreto, o meglio, secondo quel *honos regi debitus,* l’elezione del pontefice deve essere comunicata al re, e solo dopo la risposta reale si potrà procedere alla consacrazione papale.

Deusdedit è del parere che tale modo di procedere potrebbe indur­re il re a scegliere per l’esercizio dell’ufficio di Pietro persone inette ed incapaci. Inoltre, si potrebbe pensare che il papa e il suo potere non de­rivino direttamente da Dio, ma dal re. Egli vorrebbe escludere ogni in­gerenza laica nella vita della Chiesa, affermando categoricamente che *le persone sagge sanno che il papa non può assolutamente essere deposto, e parimenti che nessuno lo può giudicare secondo il diritto cristiano [[549]](#footnote-550).*

In questo, il Cardinale Deusdedit concorda con la visione di Anseimo di Lucca, espressa nel *Contra Guibertum.*

* 1. Bonizone di Sutri (+1089ca.)

Di Bonizone conosciamo già la relazione sul sinodo di Sutri (1046). Egli figura fra gli italiani come uno dei più accaniti sostenitori della ri­forma di Gregorio VII. Lottò tutta la sua vita per portare avanti il pro­cesso di riforma, non solo con l’azione, ma anche con gli scritti.

L’opera più nota è il *Liber ad amicum* (composto tra il 1085 e il 1086), nel quale si propone di dimostrare la tesi se sia permesso ai cri­stiani ricorrere alla forza delle armi per difendere la verità contro l’erro­re [[550]](#footnote-551). Bonizone ha una sua personale concezione della parola *apocrifo,* in­tendendo con essa un testo *nullo auctore roboratus-.* per cui è apocrifo ogni testo il cui autore non è identificato.

In questa sede a noi interessa però un’altra opera di Bonizone, il *Liber de vita christiana^.* È diviso in dieci libri, dove parla della Chiesa romana e dei suoi privilegi, dimostrando con un certo metodo, i motivi fondamentali della riforma. Il *Liber de vita christiana* non è posteriore al 1095, ma certamente si colloca dopo l’avvento di Urbano II (1088)[[551]](#footnote-552).

Quest’opera s’interessa anche della disciplina ecclesiastica e in que­st’ambito viene citato il principio dell’ingiudicabilità papale con il detta­to del *Constitutum Silvestri: Il presule supremo da nessuno viene giudicato. Papa Silvestro. ...Il supremo presule da nessuno viene giudicato poiché è stato scritto: il discepolo non è sopra il maestro^.*

Bonizone si richiama anche alla lettera apocrifa di Clemente a Gia­como, fratello del Signore, nella versione dello pseudo-Isidoro, secondo la quale: *I vescovi possono essere giudicati solo da Dio. Clemente, vescovo, diceva che essi soltanto da Dio, e non da nessun altro, possono essere giudicati e rimossi, poiché appartengono a lui e non ad altri. E chi è colui che giudica il servo di un al­tro? Infatti, se gli uomini non sopportano tali cose, neppure il Dio degli dei e il Signore dei signori sopporta queste cose da parte di un altro [[552]](#footnote-553).*

*I vescovi non possono essere ripresi se non quando avranno errato nella fede, Clemente vescovo. Così se gli stessi vescovi errassero, da costoro non possono essere ripresi né accusati, ma sopportati, a meno che abbiano errato nella fede. I vescovi sono sopra a costoro, non essi al di sopra dei vescovi, poiché il maggiore non può es­sere né accusato né giudicato dal minore [[553]](#footnote-554).*

In quest’opera Bonizone non si dilunga a parlare dell’ingiudicabili- tà del papa, poiché si era già ritrovato nelle idee dei sinodali.

La canonistica ci offre la possibilità di studiare non soltanto l’evoluzione e la ricezione del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nel corso del tempo, ma anche l’approfondimento teologico e la struttura dottrinale di fondo, di cui è stata arricchita l’affermazione giuridica. I canonisti dell’XI secolo non solo hanno raccolto il materiale canonistico allora esistente, ma l’hanno saputo anche arricchire con argomenti teologici. Questa letteratura canonistico-teologica inerente all’assioma studiato, ci attesta quanto doveva essere importante per la struttura ecclesiastica di allora il principio dell’ingiudicabilità, e con quanta attenzione sia stata recepita.

Gli stessi apocrifi simmachiani sono stati universalmente ricono­sciuti attendibili e obbliganti, a tal punto che i *Gesta papae Marcellini* po­trebbero essere stati assunti a Sutri come modello giuridico da seguire nella procedura sinodale. L’autorità di Niccolò I aveva loro assicurato un’accoglienza ancora maggiore di quanto avrebbero potuto procurare le anteriori collezioni canoniche che li contenevano.

Niccolò I è uno dei pontefici più citati nella storia e nella letteratu­ra ecclesiastica dell’XI secolo: le sue idee e la politica del suo pontificato assurgevano a princìpi ispiratori della vita ecclesiastica. I riformatori de­sideravano continuare nella linea iniziata gloriosamente da Niccolò I. La sua lettera dell’865 viene molto citata dalla canonistica di questo perio­do, cosicché tutti gli apocrifi simmachiani e il principio *Prima Sedes a ne­mine iudicatur'* qui riportati, poterono usufruire del prestigio del papa, che assicurò loro futuro e successo[[554]](#footnote-555).

Con la canonistica dell’XI secolo il nostro assioma passa dall’ambi­to giuridico a quello teologico arricchendosi di una tale motivazione di fede che ormai sarà difficile operare una netta distinzione. Il papa è lega­to intimamente ed ontologicamente a Pietro, capo del collegio apostoli­co, a cui è stato affidato il mandato di pascere l’unico gregge del Signo­re. Pietro è il fondamento della Chiesa e rimane presente nei suoi succes­sori. Attentare e minacciare la persona del papa significa far vacillare tutto l’edificio ecclesiale, edificato su Pietro. In forza del primato petti­no, il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* trascende le leggi della Chiesa e del diritto canonico. Da qui l’affermazione che il giudice, il ca­po del corpo ecclesiale, non può ssere giudicato, se non e unicamente da Dio. Nella convivenza umana il papa occupa lo stesso posto del re, nel senso che sta al di sopra dei sacerdoti, come il re sui giudici. Non vi è nessuno sopra il papa se non Dio. Egli è il giudice supremo, capo dei giudici e superiore anche alla giustizia, dal momento che lui stesso la re­gola secondo la sua discrezione.

1. GREGORIO VII (1073-1085) E IL *DICTATUS PAPAE*

Dopo la morte di Alessandro II (1073) fu eletto a furor di popolo, l’arcidiacono Ildebrando, da lungo tempo al servizio della Chiesa roma­na. Scelto il nome di Gregorio VII, manifestò un carattere molto forte, capace di raggiungere gli obiettivi prefissati. Si rivelò, in questo modo, il più coraggioso ed energico fra i riformatori.

Scopo principale di tutta la sua vita fu ripristinare il *retto ordine,* cioè consolidare il più perfettamente possibile il *Pegno di Dio sulla terra,* sotto l’abile guida del successore di Pietro e vicario di Cristo, a cui le potenze del secolo dovevano sottostare in tutto ciò che riguardava la salvezza del mondo cristiano.

Gregorio parla con grande enfasi della Chiesa romana. E la madre di tutti i fedeli, di tutte le Chiese, e arriva perfino a chiamarla sua madre. Scrivendo al Catholicos dell’Armenia dice che la *Chiesa romana, attraverso il beato Pietro, quasi per un particolare privilegio, è stata considerata dai santi padri, fin dai primordi della fede, come la madre di tutte le Chiese e come tale sa­rà considerata fino alla fine[[555]](#footnote-556).* Chiaramente, non tentò di provarlo con gli scritti dei Padri perché era una sua convinzione. La posizione particolare della Chiesa di Roma, secondo il suo punto di vista, si fonda sulla perso­na degli apostoli Pietro e Paolo, ma soprattutto su Pietro. Pietro signifi­ca roccia salda che distrugge le porte degli inferi e, con adamantino ri­gore, distrugge e dissipa qualunque ostacolo vi si opponga... A Pietro il Signore ha dato *per primo* il potere di legare e di sciogliere; con le sue preghiere assolve i fedeli da tutti il loro peccati e li conduce alla vita eterna[[556]](#footnote-557). Qui si fonda la sua concezione del primato: *Gesù Cristo costituì Pietro capo degli apostoli, dando a lui le chiavi del regno e il potere di legare e di sciogliere, sia in cielo che in terra. Su di lui costruì anche la sua Chiesa, con l'or­dine di pascerne le pecorelle. Da allora tale dignità e potestà è passata, attraverso Pietro, a tutti quelli che occupano la sua sede o l'occuperanno fino alla fine del*

*mondo. Questo è un privilegio divino e un diritto ereditario* [[557]](#footnote-558). E anche se nella Sede Apostolica dovessero esserci persone inette ed incapaci e moral­mente indegne, quale egli si ritiene, ugualmente esse comandano, per di­vina disposizione, con la potestà di Pietro[[558]](#footnote-559). Inoltre, poiché il Cristo ha promesso a Pietro l’assistenza divina, è lo stesso Spirito Santo a dettare e ad ispirare tutti gli atti del papa[[559]](#footnote-560). Gregorio VII manifesta tale conce­zione del proprio ufficio di *Vicarius Petri* soprattutto nei momenti più gravi della crisi con Enrico IV[[560]](#footnote-561). Il papa scrive a Sigfrido di Mainz af­fermando: *Sappiate bene che né voi né alcun patriarca o primate ha il potere di riformare le sentente apostoliche [[561]](#footnote-562).*

Chiunque voglia parlare del progetto di riforma e di rinnovamento di Gregorio VII, non può non tener conto di quanto lui stesso ebbe a dire: *Ricorriamo ai decreti e alla dottrina dei santi Padri, non introduciamo nul­la di nuovo, nulla che sia inventato da noi[[562]](#footnote-563).* Tante volte il papa vi ritorna, e a proposito dell’osservanza della castità dei chierici, scrive al vescovo di Colonia, Annone, ribadendo che le regole e i precetti concernenti l’os­servanza della castità e del celibato dei chierici non li ha fatti lui, ma de­rivano dalle sanzioni e dai canoni degli antichi padri[[563]](#footnote-564). Il pontefice sot­tolinea attentamente e ripetutamente, di ispirarsi alla tradizione e di vo­ler rinnovare la Chiesa a partire dai santi padri. Dice di voler rinnovare gli statuti della Chiesa alla luce della tradizione, sebbene sia in grado di legiferare qualcosa di nuovo, qualora i bisogni e le necessità lo rendesse­ro necessario e opportuno[[564]](#footnote-565).

Sarebbe molto interessante e utile indagare per sapere da quali fonti Gregorio VII abbia attinto questa tradizione: potremmo così sta­bilire un criterio su cui confrontare il suo pensiero e la sua azione con le concezioni allora vigenti. L’unica certezza che abbiamo è che il papa adoperò le decretali Pseudo-isidoriane così come erano state raccolte dall’autore della Collezione dei 74 Capitoli. Senza escludere l’influenza di altre fonti, queste dunque rimangono per noi il principale punto di riferimento n.

Gregorio stesso ordinò in gruppi il materiale canonistico relativo al primato romano, che trasse per lo più dallo pseudo-Isidoro, e formulò per ogni gruppo una breve frase, simile ai titoli delle compilazioni cano­niche. Sorse così il famoso *Dìctatus papae.* Egli si era accinto alla stesura del *Dìctatus* prima della pubblicazione delle collezioni di Anseimo di Lucca, di Deusdedit e di Bonizone di Sutri. Ritenendo come questi ulti­mi che lo pseudo-Isidoro fosse autentico, ne strutturò il contenuto, ma vi inserì anche alcune sue convinzioni, che certamente non erano dello pseudo-Isidoro[[565]](#footnote-566). Nel *Dìctatus papae,* senza alcuna sistematicità vengono riassunte, in 27 affermazioni, le prerogative della Chiesa romana e del papato, unitamente ai principali diritti connessi con il primato. Il *Dìcta­tus* riduce in regole giuridiche l’idea romana, che è il cuore ecclesiologi­co di tutta la riforma dell’XI secolo. Queste le sue proposizioni:

1. La Chiesa romana è stata fondata da Dio solo.
2. Soltanto il Pontefice romano è a buon diritto chiamato universale.
3. Egli solo può deporre o ristabilire i vescovi.
4. Un suo messo, anche se inferiore di grado, in concilio è al di sopra di tutti i vescovi, e può pronunciare sentenza di deposizione con­tro di loro.
5. Il papa può deporre gli assenti.
6. Non dobbiamo avere comunione né rimanere nella stessa casa con coloro che sono stati scomunicati da lui.
7. A lui solo è lecito promulgare nuove leggi in rapporto alle necessità del tempo, radunare nuove congregazioni, rendere abbazia una canonica e viceversa, dividere un episcopato ricco e unire quelli poveri.
8. Lui solo può usare le insegne imperiali.
9. Tutti i principi devono baciare i piedi solo al papa[[566]](#footnote-567).
10. Il suo nome deve essere recitato in chiesa.
11. Il suo titolo è unico al mondo.
12. A lui è lecito deporre l’imperatore.
13. A lui è lecito secondo la necessità spostare i vescovi di sede in sede.
14. Egli ha il potere di ordinare un chierico da qualsiasi chiesa, per il luogo che vuole.
15. Colui che è stato ordinato da lui può essere a capo di una altra chiesa, ma non sottoposto, e da nessun vescovo può ottenere un grado superiore.
16. Nessun sinodo può essere chiamato generale, se non coman­dato da lui.
17. Nessun articolo o libro può essere chiamato canonico senza la sua autorizzazione.
18. Nessuno deve revocare la sua decisione, ed egli solo lo può fare riguardo a quella di tutti gli altri[[567]](#footnote-568).
19. Nessuno lo può giudicare.
20. Nessuno osi condannare chi si appella alla Santa Sede.
21. Le cause di maggiore importanza, di qualsiasi chiesa, debbo­no esser rimesse al suo giudizio.
22. La Chiesa romana non ha errato e non errerà mai, e ciò se­condo la testimonianza delle sacre Scritture.
23. Il Pontefice romano, se ordinato dopo l’elezione canonica, è indubbiamente santificato dai meriti del beato Pietro; ce lo testimonia sant’Ennodio, vescovo di Pavia, col consenso di molti santi Padri, come è scritto nei decreti del beato Simmaco papa.
24. Ai subordinati è lecito fare accuse dietro suo ordine e permesso.
25. Può deporre e ristabilire i vescovi anche senza riunione sinodale.
26. Non deve essere considerato cattolico chi non è d’accordo con la Chiesa romana.
27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui[[568]](#footnote-569).

Il *Dictatus pape,* sintesi delle prerogative del papa, non mirava ad un obiettivo concreto connesso con la riforma o con trattative di unione, ma riassumeva semplicemente i diritti primaziali che Gregorio VII pensava di poter trovare nella tradizione[[569]](#footnote-570).

Il suo impiego dipendeva dalla situazione concreta, cioè dalla que­stione che andava esaminata volta per volta, per vedere se, e fino a che punto, gli interessi del regno di Dio richiedevano un intervento. Il pon­tefice avrebbe fatto uso dei diritti elencati dal *Dictatus papae* solo quando sarebbe stato indispensabile o richiesto dalle circostanze concrete.

Gregorio non mirò ad una trasformazione costituzionale in favore del primato romano; semmai il suo contributo va ravvisato nella mistica petrina, cioè nell’unione e nella devozione a lui. Profondamente convinto che nessun uomo poteva salvarsi se non si fosse unito in obbedienza al rappresentante di Pietro, fece uso dei diritti raccolti nel *Dictatus papae* solo quando lo ritenne necessario. Il sistema monarchico nel governo della Chiesa romana era diventato una realtà; restava solo il compito di fondar­lo più esattamente, di garantirlo e consolidarlo[[570]](#footnote-571). Fuhrmann, partendo dal dettato della 26a proposizione del *Dictatus papae: Non è cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana*[[571]](#footnote-572), ha dimostrato che è espressione del pen­siero del papa, in quanto ci sono diverse sentenze divergenti nei canoni anteriori, e per di più, in forte contrasto con il diritto ecclesiastico fino al­lora vigente. Infatti, le fonti del diritto ecclesiastico contemporaneo a Gregorio VII non offrono argomenti e prove per le sentenze del *Dictatus.* È evidente che esso concorda spesso con le raccolte canoniche della rifor­ma, specialmente con quelle di Deusdedit, di Anseimo di Lucca e di Boni- zone, rispetto alle quali le sentenze del *Dictatus* non appaiono del tutto isolate, anche se a volte si possono constatare delle nette differenze.

Le affermazioni del *Dictatus* non presentano delle differenze solo con le collezioni citate, ma anche tra loro stesse; sebbene tutte inizino con *Quod,* il grado e il modo con cui vengono pronunciate le asserzioni sono diversi. Alcune si presentano come constatazioni, altre come possi­bilità. Si potrebbe affermare che Ildebrando-Gregorio abbia voluto comporre un piccolo compendio sistematico dei privilegi della Chiesa romana, sintesi di una raccolta di canoni riportati dalla tradizione e nuo­vi, che Gregorio forse aveva in animo di pubblicare in uno dei consueti sinodi romani che si celebravano durante la quaresima.

Si tratta quindi di una raccolta quasi canonica, in cui le idee di papa Gregorio VII vengono alla luce in una forma estremamente incisiva. Il *Dictatus* è una testimonianza personale ed intima del pensiero del papa, che verosimilmente non era destinata ad una larga diffusione[[572]](#footnote-573).

Un altro studioso del nostro tempo, Marongiu partendo dalla setti­ma sentenza del *Dictatus papae: Il papa può, in caso di bisogno, prendere, an­che da solo, provvedimenti legislativi, creare nuove pievi, trasformare una canonica in abbazia, dividere un vescovado troppo ricco o riunirne altri poveri*[[573]](#footnote-574), afferma che le sentenze del *Dictatus* sono state impiegate solo per far fronte a una situazione di particolare gravità. Un papa, egli sostiene, in caso di bisogno, può sentire la necessità di prendere o adottare misure urgenti e necessarie senza sottoporle alle ordinarie procedure e consultazioni, che possono far perdere molto tempo; in particolare, lo stesso pontefice può considerare la convenienza di dare ordini e disposizioni senza bisogno di perdere mesi, necessari per convocare il concilio e i cardinali. Il *Dictatus* è clandestino ed è adespota, senza data, senza sottoscrizione, né autenti- ficazione da parte di alcuno. Reca, sì, il titolo, ambiguo e strano di *Dic­tatus papae,* ma non si sa se si riferisca ad un papa piuttosto che ad un al­tro e se quel *papae* sia genitivo oppure dativo, se voglia significare che è stato scritto da un papa, o soltanto che gli è appartenuto o che è stato scritto per suo uso e consumo, o per papi in genere, come un promemo­ria, una guida. Questo discorso dell’autore però si riferisce soltanto al dettato della settima sentenza[[574]](#footnote-575).

Infine, Mordek sostiene che le singole proposizioni del *Dictatus* non rappresentano delle trovate spontanee di Gregorio VII, ma, nell’in­sieme, sono orientate — sia per il contenuto che per la forma del testo — sulla presunta tradizione canonistica e quindi, per la loro composi­zione, bisogna dare per scontato uno o più modelli. È stato lo stesso pontefice, o qualche suo collaboratore canonista, a redigere — sulla ba­se della tradizione — dei compendi decisivi per sostenere l’idea del pri­mato? O si tratta, invece, di una specie di *raccolta di fonti —* presumibil­mente a mo’ di schede — che è servita come base materiale, da cui poi Gregorio ha compilato sentenze di facile applicazione del *Dictatus,* con­validate da una lunga ed autorevole tradizione, e finalizzate a fornire, nei vari casi, una sicura base giuridica alle sue azioni e decisioni?[[575]](#footnote-576)

Per Gregorio VII il primato romano è essenzialmente il primato del romano pontefice. Infatti, nessuna delle ventisette proposizioni, nel *Dictatus,* ha come soggetto l’episcopato o il vescovo come capo della Chiesa locale. Se molte citano esplicitamente i vescovi, ma quasi tutte le altre li riguardano, è sempre nella prospettiva di una loro qualificazione obbedienziale rispetto alla Chiesa romana e al papa. Nell’antichità aveva­mo più collegialità: qui, afferma Congar, il papa è il vescovo universale, che ha su tutti i cristiani un potere superiore a quello del vescovo locale. È il pastore dei vescovi stessi. A sentire i gregoriani, sostiene lo studio­so, non vi sarebbe, rigorosamente parlando, che un solo potere, quello del papa. La Chiesa intera sarebbe come un’immensa diocesi, virtual­mente, almeno, universale, nella quale — non potendo essere presente ovunque né bastare a tutto — il papa istituirebbe dei vicari, chiamati *in partem sollecitudinis* senza averne la pienezza. Il regime così instaurato ha un nome. Non è più il semplice primato: è il papato[[576]](#footnote-577).

Nell’ordine ecclesiastico tutto deriva dal papa, dal quale procede la potestà di tutta la Chiesa. Egli è finalmente l’unico legislatore, la fonte e la norma di tutto il diritto, il giudice universale e supremo che non può essere giudicato da nessuno. Egli ha sulla Chiesa intera una giurisdizione *(potestas)* di tipo episcopale, ma superiore a quella del vescovo locale[[577]](#footnote-578).

La Chiesa romana e il suo vescovo acquistano ora una posizione preminente sulla Chiesa intera. Il ruolo e l’ufficio che loro compete li pongono in una condizione unica e specifica. Molto spesso ritorna il termine *solo* per indicare la prerogativa esclusiva del romano pontefice. Si nota nella Chiesa occidentale una concentrazione e una centralizza­zione dell’autorità nella persona del vescovo di Roma. Una cosa che va sottolineata è il cambiamento di accento: non si dice più che la Prima Sede non può essere giudicata, ma il papa *(ipse)* non può essere giudi­cato. Adesso l’ingiudicabilità si polarizza sul papa e si riferisce esclusi­vamente a lui. Quanto si era affermato nel passato, ora viene detto in modo accentuato e netto. Con ciò non si vuole affermare che nel pas­sato il principio lo si intendeva diversamente, cioè in prospettiva eccle­siologica. Assolutamente. Già a partire dagli apocrifi simmachiani l’as­sioma veniva applicato alla persona del papa e costituiva un privilegio singolare e personale del vescovo di Roma, successore ed erede dei privilegi dell’apostolo Pietro.

Infine, vogliamo ribadire il significato che ha per il nostro tema la presenza della scheda — contenente il testo interpolato dell’opera *Contra Julianum* di Agostino — all’interno delle due pagine che riportavano il *Dictatus papae,* il cui identico contenuto si trova anche nella collezione di Deusdedit[[578]](#footnote-579). Ci chiediamo chi abbia potuto interpolare, e quindi falsificare il testo di Agostino, dal momento che appare già in Gregorio VII.

Il passo di Agostino interpolato, mette in evidenza la sola autorità della Sede Apostolica romana non solo nel campo della dottrina della fe­de, ma anche in quello giurisdizionale, in quanto si afferma che il papa non può essere giudicato da alcuno. Si dice che non è necessario il ricorso agli *Antistites orientales* essendo comune ed unica la fede, quella romana. Sant’Agostino aveva affermato che nelle questioni dottrinali, per giudica­re chi fosse in comunione con la Chiesa oppure nello scisma, era decisiva l’autorità e la testimonianza delle Sedi Apostoliche, cioè le Chiese fondate dagli apostoli e dove gli apostoli avevano lasciato un esplicito ricordo di sé con la parola e la presenza. In questo però Roma ha un ruolo eminente. Adesso si dice che Roma è l’unica Sede Apostolica[[579]](#footnote-580).

* 1. Gregorio VII e le sue lettere

Il pensiero che Gregorio VII ha espresso in alcune delle sue lettere costituisce la sintesi della dottrina soggiacente al principio della superio­rità, della particolare posizione ed ingiudicabilità del pontefice romano.

Durante il sinodo del febbraio 1076 Enrico IV fu destituito e sco­municato nel corso di una solenne preghiera all’Apostolo, e i suoi sud­diti dispensati dal giuramento di fedeltà. La lettera di Gregorio ad Er- marino di Metz del 25 agosto 1076, rivela i motivi che indussero il papa a giustificare la sua posizione e il provvedimento nei confronti di Enri­co IV. Questa lettera era la risposta alle obiezioni mosse da alcuni ve­scovi timorosi del re, che si erano rifiutati di sottomettersi al papa. Di­cevano che non era opportuna la scomunica del re perché, essendo di origine divina, né poteva essere toccato, né era soggetto ad anatemi pontifici, riservati invece ai semplici mortali.

Per giustificare la destituzione e la scomunica inflitta al re, Grego­rio scrive quindi la lettera al vescovo di Metz nella quale pone a soste­gno e a giustificazione della sua decisione, un argomento storico e un al­tro dogmatico-teologico.

Il papa richiama i precedenti creati dai suoi predecessori, molti dei quali, in circostanze analoghe avevano legiferato o agito come lui. Papa Zaccaria, ad esempio, aveva deposto il re dei Franchi e liberato i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Così, san Gregorio Magno, che non solo, aveva scomunicato i re e i duchi che si opponevano ai suoi ordini, ma stabilì che bisognava privarli della loro dignità. Infine, sant’Ambro­gio che aveva scomunicato l’imperatore Teodosio ordinandogli di non restare in chiesa al posto dei sacerdoti[[580]](#footnote-581). Ma questi fatti storici, tenuti in rigorosa considerazione, non si erano svolti esattamente cosi, e non po­tevano realmente costituire dei precedenti rispetto alle misure prese da Gregorio VII contro Enrico. Noi non ci addentriamo in questo campo, poiché esula dal nostro obiettivo.

I fatti storici sono seguiti dall’argomentazione dogmatica, che si fonda sull’universalità del potere della Chiesa romana. *Forse quei signori vogliono sottintendere che, quando Dio affidò la sua Chiesa al beato Pietro dicendo per tre volte «Pasci le mie pecore» abbia voluto escludere i re? Perché non accetta­no e piuttosto non riconoscono — arrossendo — che Dio — il quale ha rimesso specialmente a san Pietro il potere di legare e sciogliere in cielo e sulla terra — abbia fatto eccezione per qualcuno? Colui che afferma che la Chiesa non lo può le­gare deve anche dichiarare che non può essere sciolto da essa; in questa condizione egli si separa totalmente da Cristo* [[581]](#footnote-582). Il potere di Pietro di legare e di scio­gliere è riferito a tutti: ai re come ai semplici mortali, così il potere della Chiesa. Quindi, se dalla Chiesa non è escluso nessuno, essa ha anche il potere di ricoprire tutti i campi: *Dal momento che la santa Sede apostolica, in virtù del potere che le è stato conferito da Dio, giudica e decide sulle cose spiritua­li, perché non dovrebbe giudicare anche di quelle secolari? I re e i principi di questo mondo, anteponendo la loro gloria e i loro interessi temporali alla giustizia di Dio, dimenticano di onorarlo, cercando solo il loro bene. Da vostra carità non ignora di chi siano membra e con chi siano uniti. Coloro che, con tutta la loro vo­lontà, antepongono Dio e obbediscono alle sue leggi piuttosto che a quelle degli uo­mini, sono membra di Cristo, mentre quelli, di cui sopra abbiamo parlato, sono membra dell"anticristo. Se dunque gli uomini spirituali, quando occorre, vengono giudicati, perché non debbono essere ripresi, a maggior ragione, i secolari per le lo­ro cattive anioni? [[582]](#footnote-583)*

Gregorio VII ribadisce varie volte il principio della superiorità del potere spirituale su quello temporale, della Sede Apostolica sui re e sui principi. La Sede Apostolica ha il privilegio-potere di giudicare su ogni persona, in virtù della prerogativa che le deriva direttamente da Pietro: ne segue necessariamente la sua ingiudicabilità.

Il principio dell’ingiudicabilità trova in Gregorio VII la sua piena collocazione; fondato teologicamente e dogmaticamente, viene inoltre provata storicamente anche la sua applicazione e autorità obbligante.

Il pontefice, pur di portare avanti il suo progetto di riforma nel sostenere e riaffermare i diritti e i privilegi della Santa Sede, concilia teologia e storia (così come la concepisce), dottrina e prassi. È difficile definire l’ambito di estensione del principio secondo il quale la Sede Apostolica può giudicare sia le cose spirituali che quelle temporali; se cioè Gregorio VII si limiti a definire la sua competenza giuridica solo in campo strettamente ecclesiale-spirituale, o vada di fatto oltre, fino a toccare tutta la sfera politica. Anche se la sua autorità ecclesiastica e spirituale si spinge *ratione peccati* a prendere delle misure disciplinari e spirituali nell’ambito della vita cristiana, essa ha, di fatto, delle conse­guenze che si ripercuotono su tutto il vissuto, tanto ecclesiale quanto politico.

Spesse volte, nelle sue lettere, il papa afferma il principio: *Se la sede del beato Pietro risolve e giudica le cose celesti e spirituali quanto più non deve ri­solvere e giudicare quelle terrene e secolari^.* Il riferimento scritturistico della *1 Cor 6,3 è* molto invocato, in genere, per fondare la superiorità del po­tere spirituale su quello temporale.

Nella seconda sentenza di scomunica e di deposizione, lanciata con­tro Enrico IV il 7 marzo 1080, Gregorio si rivolge agli apostoli Pietro e Paolo, e conclude: *Fate dunque in modo, ve ne prego o padri e santissimi prin­cipi, che tutto il mondo capisca e sappia che, se in cielo potete legare e sciogliere, in terra potete togliere e concedere a chiunque — secondo i meriti — imperi, regni, principati, ducati, marche, contee e tutti i possedimenti. Infatti, spesso avete tolto a uomini empi ed indegni le cariche di patriarca, primate, arcivescovo e vescovo, e le avete date ad uomini pii. Se dunque potete rendere giustizia nelle questioni spi­rituali, cosa non farebbe credere che possiate in quelle terrestri! E se giudicherete gli angeli, che signoreggiano su tutti i superbi principi, cosa non potete fare dei lo­ro servi! Imparino ora i re e tutti i principi secolari quanto grandi voi siete, che cosa potete, e temano di stimare poco una decisione della vostra Chiesa. Eseguite presto la vostra sentenza nei riguardi del suddetto Enrico, si che tutti sappiano che, non per caso, ma per vostro potere, cadrà con vergogna^.* In questo testo il papa attribuisce, ovviamente, ai due prìncipi degli apostoli non soltanto prerogative divine, ma implicitamente esprime anche la convinzione di essere, come papa, loro erede e pienamente partecipe dei loro privilegi e poteri. Non spetta a noi trattare qui del significato storico degli aspetti della duplice deposizione di Enrico IV pronunciata da Gregorio VII, basta indicare lo studio, ben ponderato sull’intera questione, di Kempf[[583]](#footnote-584). Noi vogliamo conoscere soltanto le idee fondamentali di Gre­gorio VII in relazione al nostro tema: essendo il papa il supremo giudi­ce, certamente non può essere giudicato da nessuno!

Infine, vogliamo citare la seconda lettera che Gregorio VII ha in­viato ad Ermanno di Metz nel marzo 1081. Questa, che rispetto alla pri­ma, si presenta come un trattato dei privilegi papali, è più lunga e più densa teologicamente e politicamente. Il pontefice, partendo dal testo petrino di *Mt 16,18-19,* sottolinea l’origine divina dell’autorità apostoli­ca e del potere papale che, in forza del mandato petrino: *Pasci le mie peco­relle (Gv 21, 17),* deve essere esteso anche ai re, in quanto pecore dell’u­nico gregge che il Signore ha affidato a Pietro. Tutto questo, viene det­to, è stato accolto e custodito dai santi padri nei concili, i quali hanno definito la Chiesa romana madre universale.

Essi, *come accettarono i suoi insegnamenti riguardanti la conferma della fe­de, così accolsero anche le sue sentente giudiziali, e quasi con un solo animo ed una sola voce concordarono sul fatto che le questioni più importanti, gli affari di mag­giore peso e le decisioni riguardo a tutte le Chiese dovevano essere riferite a lei, co­me ad una madre e ad una guida, che da nessun luogo bisognava appellarsi contro di essa, e che le sue sentente non dovevano né potevano essere rifiutate o respinte da alcuno. Per questo il beato Gelasio, forte dell'autorità divina, scrivendo all'impe­ratore Anastasio gli diede questi insegnamenti sul modo di intendere il potere della santa Sede Apostolica: «Se è giusto che i fedeli siano sottomessi a tutti i sacerdoti che interpretano rettamente la parola di Dio, quanto è di gran lunga più giusto dare l'assenso all'autorità di quel vescovo che il sommo Dio volle innalzare su tutti i sacerdoti e a cui in seguito, a buon diritto, la generale venerazione della Chiesa ha reso i più alti onori? Da tua saggezza comprende, evidentemente, che nessuno — dotato soltanto d'intelletto umano — potrà mai mettersi a confronto con il privilegio di colui che le parole di Cristo hanno posto sopra tutti, che la Chiesa ha sempre venerato riconoscendolo devotamente come proprio capo»00... D'autorità che possiede di aprire e chiudere a chi vorrà le porte del regno dei cieli le deriva dunque da uno straordinario privilegio. E la Chiesa, con il potere che ha ricevuto di aprire e chiudere il cielo, non avrebbe l'autorità di giudicare le cose della terra? Non sia mai detto! Non avete riflettuto su quanto disse l'apostolo Paolo: «Non*

*Kanonistik,* in *Probleme um Friedrich IL, edidit* J. Fleckenstein, (Vorträge und Forschun­gen, 16), Sigmaringen 1974, 345-360.

*33 Et sicut eius documenta in confirmatione fidei et eruditione sacrae religionis, ita etiam iudi- cia susceperunt, in hoc consentientes et quasi uno spiritu et una voce concordantes omnes maiores res et precipua negotia necnon omnium aecclesiarum i udi eia ad eam quasi ad matrem et caput debere refer­ri, ab ea nusquam appellari, iudicia eius a nemine retractari aut refelli debere vel posse. Unde beatus Gelasius papa Anastasio imperatori scribens divina fultus auctoritate, quid et qualiter de principa­tu sanctae et apostolicae sedis sentire deberet, hoc modo eum instruxit: Etsi, inquit, cunctis generali­ter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit colla summitti, quanto potius sedis illius presuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus et divinitas summa voluit preminere et subsequens ecclesiae generalis iugiter pietas celebravit. Ubi prudentia tua evidenter advertit, num- quam quolibet penitus humano consilio aequare se quenquam posse illius privilegio vel confessioni, quem Christi vox pretulit universis, quem aecclesia veneranda confessa semper est et habet devota primatem. Das Register Gregors VII, edidit,* E. Caspar, II, 549, rr. 6-24.

*sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita!» ( 1 Cor 6,5)^...* L’imperatore Costantino il Grande, signore di quasi tutti i re e i principi del mondo, nel santo concilio di Nicea — come ricorda il beato Gregorio nella lettera all’imperatore Maurizio — sedutosi all’ul­timo posto, si rifiutò di giudicare i vescovi, ma attribuì a tutti loro l’appellativo di uomini di Dio, ritenendo di dover esser lui a sottostare al loro giudizio, e non viceversa[[584]](#footnote-585)... *Chi, allora, potrebbe essere così super­ficiale e saccente da dubitare della superiorità dei sacerdoti sui re? E se poi i re possono essere giudicati dai sacerdoti per i loro peccati, chi può giudicarli meglio del pontefice romano?^*

Gregorio VII ha esteso quindi, il principio *Prima Sedes a nemine iudi- catur* non solo alla vita ecclesiale, ma anche a quella politica. In nome del potere universale dell’apostolo Pietro e della supremazia romana, egli si pone non dentro la Chiesa, ma sopra di essa. Egli intende così esercitare un controllo permanente sul governo del re e dei prìncipi, ed imporre ad essi la pratica dei precetti evangelici; e, qualora i prìncipi non volessero conformarsi, saranno sottoposti a scomunica *ratione peccati.*

In questo modo la teoria del governo sacerdotale si fonde con la tesi gregoriana del primato romano, espressa dall’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Non bisogna dimenticare che il versetto di *1 Cor 2,* 75 ha acquistato in Gregorio VII un valore giuridico inseparabile da una coscienza soprannaturale estremamente salda. Bisogna notare tut­tavia che Gregorio non cita mai letteralmente questo versetto paolino; né si può dire che si sia direttamente identificato con l’uomo spirituale, o che abbia fondato su questo versetto una pretesa ierocratica. Egli ha piuttosto inaugurato un modo nuovo di usare l’espressione *spirituales homines,* che è coerente con il senso generale del suo pensiero e delle sue direttive. Difatti, l’espressione che di solito designa i monaci per distinguerli dai laici e dai preti secolari viene usata da Gregorio VII per indicare gli uomini di Chiesa, chierici e monaci, e distinguerli dai secolari[[585]](#footnote-586).

* 1. Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nei libri *De lite*

La lotta tra Gregorio VII ed Enrico IV non si limita ai reciproci anatemi, ma si estende anche all’ambito letterario, con una intensa e nu­trita letteratura pamphletica. Tale attività è testimoniata da molte opere dell’epoca: scritti polemici, trattati di controversia, lettere. Le opere let­terarie, in base all’orientamento dei loro autori, si distinguono in *grego­riane e antigregoriane,*

Bernoldo di San Biagio, discepolo di Bernardo di Costanza, nel 1084 divenne sacerdote a San Biagio, dove rimase come monaco dal 1086-1091, quindi andò a Schaffhausen dove morì nel 1100. Fu storico e polemista. Scrisse, oltre ad una cronaca — che può essere considerata la più antica versione degli eventi storici in senso papale — dei libelli pole­mici ed apologetici, con i quali promosse la pubblicazione dei decreti di riforma. Tutta la sua apologetica è tesa ad affermare i princìpi dell’opera gregoriana. Il letterato più ostile a Enrico IV fu proprio un sassone, at­tirato anche dalla scienza canonistica, i cui primi trattati ne sono una te­stimonianza.

Durante i suoi anni giovanili andò a Roma, dove partecipò al sinodo quaresimale del 1079, in cui ebbe l’occasione di conoscere Gregorio VII. La cronaca degli anni successivi al 1075 risulta la più originale ed impor­tante fra le sue opere polemiche. Tale cronaca, nonostante la sua accen­tuata parzialità, assume un grande valore per il pontificato di Gregorio VII, perché, oltre ad essere contemporanea ai fatti, fu stilata da una perso­na abbastanza corretta[[586]](#footnote-587). Aveva un’ottima formazione intellettule, ed es­sendo inserito negli ambienti romani potè ottenere molte informazioni e conoscenze. La sua opera merita d’essere presa in considerazione[[587]](#footnote-588).

Bernoldo di San Biagio protestò contro la validità della sentenza che era stata lanciata contro Gregorio VII durante l’assemblea di Worms nel 1076. Denunciandone l’illegalità in una lettera, inviata col presbitero Adalberto al maestro Bernardo, vi espose il suo pensiero con un certo risentimento.

Vengono enumerati tutti i privilegi della santa Sede Apostolica, fra i quali il principio *Prima Sedes a nemine indicatur.* L’argomentazione con la quale viene rivendicato il privilegio è fondata quasi interamente sui falsi simmachiani, specialmente sul *Constitutum Silvestri.* Di esso viene citato anche un passo, interpretato in senso papale, che non è stato riscontrato precedentemente; si tratta di un testo attribuito a pa­pa Alessandro e contenuto nelle decretali dello pseudo-Isidoro[[588]](#footnote-589). La storia viene ricordata per sostenere la tesi che il papa non può essere giudicato.

Nella lettera si afferma che la Sede Apostolica ha il divino privile­gio di non essere giudicata da nessuno e di dirimere, per mezzo delle convocazioni sinodali, le cause giudiziarie di tutta la Chiesa. Questo pri­vilegio è stato dato alla Sede Apostolica non dagli apostoli, ma dallo stesso Signore, secondo le parole di papa Gelasio, il quale ha giudicato in modo irrefragabile il patriarca di Costantinopoli, Acacio. La Sede Apostolica, senza dover celebrare un sinodo, gode anche del privilegio di condannare e riconciliare coloro che lo meritano: la Chiesa intera sparsa per tutto il mondo sa che la sacrosanta Chiesa romana ha il diritto di giudicare su tutta la Chiesa e a nessuno è permesso giudicare sul suo giudizio; e se da ogni parte del mondo ci si può appellare ad essa, tutta­via nessuno potrà chiamarla in appello. Essa, inoltre, a prescindere dal­l’autorità sinodale, ha il potere di cassare e di aggiornare quanto un si- nodo precedente aveva stabilito. E questo lo può fare in forza del prin­cipato che il beato Pietro ha ricevuto dalla viva voce del Signore, e che conserverà per sempre *(Mt 16; Gv21)^.*

Di Gregorio VII si afferma che anche se fosse stato colpevole, l’assemblea di Worms, stando ai canoni, né avrebbe potuto discutere sulla sua condotta, né deporlo. La vicenda di Gregorio VII poteva essere discussa, con il consenso del papa, solo durante un sinodo romano, perché sta scritto che *il discepolo non è sopra il maestro (Mt 10,24).* Infatti, san Silvestro, autore dei canoni niceni, presiedendo un sinodo generale con il consenso di 277 vescovi, al Cap. 7 aveva decretato: *Nessuno giudicherà la prima sede, che desidera ordinare la giustizia. Poiché il giudice non può essere giudicato né dall'imperatore, né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo.*

Inoltre papa Simmaco, scrivendo a tutti i vescovi, aveva stabilito al Cap. 7: *Dio ha voluto che le cause degli uomini fossero portate a termine dagli uo­mini, ma in verità, sen^a dubbio, riservò al suo giudizio il presule della santa sede romana.* La stessa cosa è stata affermata dal papa sant’Alessandro, che consacrò con il martirio i suoi decreti; così attesta al Cap. 1 : *Non può es­sere condannato da un giudizio umano colui che Dio ha riservato al suo abitrio.* Per sostenere quanto abbiamo detto, afferma Bernoldo, abbiamo anche gli statuti dei santi Padri. La stessa storia del papato fornisce degli esem­pi: quando papa Simmaco, indefesso propugnatore della fede cattolica, fu accusato di molti crimini, la sua causa non fu discussa dal re ariano Teodorico — che allora comandava sui romani — ma da un sinodo ro­mano legittimamente convocato, e non da altre persone. Lo stesso sino­do, radunato con l’autorità di Simmaco, non si pose in alcun modo con­tro il papa, né osò pronunciarsi contro i decreti dei Padri, piuttosto affi­dò tutta la causa al giudizio di Dio, come attestano le stesse gesta di questo sinodo.

Bernoldo conclude, dicendo: *affermiamo queste cose, non perché credia­mo che il romano pontefice sia possibile possa commettere cose turpi e non possa esserne impedito — se dovesse cadere pubblicamente in qualche eresia — ma, piut­tosto, contro coloro che, nell'incerteza, hanno giudicato ciecamente l'espulsione del vescovo della Sede Apostolica[[589]](#footnote-590).*

Nei confronti di Gregorio VII si doveva agire con esattezza e scru­polosità; perché, se nei confronti dei chierici accusati, in genere veniva­no osservate tutte le prescrizioni canoniche, maggiore attenzione si do­veva usare verso il romano pontefice, che ha ricevuto, per volere divino le chiavi del regno dei cieli. La Sede Apostolica, capo e cardine delle Chiese, è stata infatti costituita da Dio e non dagli uomini, attesta Ber- noldo. Come la porta viene retta dal cardine, così tutte le Chiese, con il volere del Signore, sono rette dall’autorità della Sede Apostolica[[590]](#footnote-591).

Da tutto il contesto del brano si evince che i romani pontefici sono gli autori dei canoni e che la loro sede ha sempre avuto il privilegio di legare e di sciogliere; per questo eccelle fra tutte le Chiese e può giudica­re tutti. Nessuna indegnità in coloro che vi presiedono potrà assoluta- mente limitarne la prerogativa.

A Bertoldo di Reichenau (1030-1088) è stata erroneamente attribui­ta la paternità di un’opera storica: gli *Annales,* una compilazione di ori­gine poco chiara, sveva o sassone, il cui testo primitivo è di difficile ri­costruzione. Questi *Annales* sembrano essere la seconda versione della cronaca scritta da Bernoldo di Reichenau[[591]](#footnote-592). L’anonimo autore, ripor­tando gli episodi del 1076, riguardanti l’assemblea di Worms, propende per Gregorio VII che definisce pastore buono, e solerte vigile del suo gregge.

L’anonimo afferma che, a Worms, i sinodali avrebbero dovuto te­ner presente quanto aveva decretato papa Silvestro durante il sinodo romano, che cioè la Prima Sede non poteva essere giudicata da nessu­no, come il principe non può esserlo né dal clero né dal popolo. Gre­gorio VII aveva scomunicato Enrico IV perché aveva violato questi decreti pontifici. La scomunica contro Gregorio VII costituisce per­tanto un reato alla maestà apostolica che, secondo gli statuti delle de­cretali dei Padri, non si poteva assolutamente giudicare. Lo stesso principio era stato ribadito da papa Gelasio, che cioè la Sede Apostoli­ca ha il potere di giudicare su tutta la Chiesa, ma a nessuno è permesso sindacare sul suo giudizio. Questo privilegio, secondo l’anonimo auto­re, fu dato alla Sede Apostolica — attraverso Pietro — dalla stessa pa­rola del Signore.

La Chiesa apostolica gode perennemente del principato su tutta la Chiesa: chiunque voglia violare le decisioni dei romani pontefici, sia egli re o vescovo, è un anatema[[592]](#footnote-593).

Niccolò I viene molto citato in questo periodo, perché in forza del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* affermato che a nessuno era permesso sindacare sul giudizio della Sede Apostolica o contestarne le sentenze.

L’azione di Enrico IV, che aveva osato scomunicare il papa — l’A­postolico — fu giudicata come qualcosa di inaudito. Per tutti fu uno scandalo , come aveva affermato un autore anonimo nel suo *Liber Cano- num cantra Heinricum Quartum* [[593]](#footnote-594). Vi si afferma che il papa, secondo la te­stimonianza dell’autorità evangelica ed apostolica, deve sottostare unica­mente al giudizio di Dio e non a quello degli uomini. Il discepolo non è più del maestro. L’autore, per sostenere la sua tesi, cita anche la pseu­do-lettera di Clemente e le decretali Pseudo-isidoriane: Clemente ha rife­rito di aver sentito da Pietro che i maggiori non possono essere né accu­sati né giudicati dagli inferiori. Papa Anacleto disse che il Signore riser­vò a sé la deposizione dei sommi sacerdoti e concesse la loro elezione a buoni sacerdoti e a persone spirituali. Così hanno pure sostenuto Ales­sandro, Fabiano, Sisto ed Eleuterio, che cioè in nessun modo può essere condannato, con una sentenza umana, colui che Dio ha riservato al suo giudizio. Papa Silvestro, durante il sinodo dei 277 vescovi, ha decretato: Il supremo presule non può essere giudicato da nessuno. E papa Sim­maco: Dio volle che le cause degli altri uomini fossero portate a termine dagli uomini, mentre senza alcun dubbio, riservò al suo giudizio il pre­sule della Sede Apostolica[[594]](#footnote-595).

Un altro accanito oppositore della posizione assunta da Enrico IV e dai suoi seguaci nei confronti del papa, fu Manegoldo. Questi dovette subire le angherie di Enrico quando il suo monastero, di ten­denza gregoriana, fu distrutto dai fautori imperiali e costretto a condurre una vita raminga ed incerta. Scrisse la sua opera dopo la morte di Grego­rio VII ( + 1085) e la dedicò all’arcivescovo di Salisburgo, Gebehardo[[595]](#footnote-596). Con questo suo libro intendeva denigrare, contestare e calunniare Enrico e i suoi seguaci, i quali, secondo lui avrebbero dovuto essere uccisi come eretici. L’imperatore viene considerato autore dell’eresia perché si era messo contro il papa, il maestro di tutta la Chiesa, il vescovo della supre­ma Sede[[596]](#footnote-597). Agli enriciani, che affermavano di non aver altro pontefice che Cesare dopo aver eletto Clemente III, Manegoldo oppunga il princi­pio attestato dalle stesse parole del Salvatore: il discepolo non è più del maestro. Ricorda poi quanto era stato stabilito con l’autorità dello Spirito Santo, che cioè il sommo pontefice da nessuno può essere giudicato. Ma gli enriciani, dimentichi dell’indiscusso fondamento tradizionale, non solo intendevano colpire con la spada del giudizio il patriarca della Cristianità, ma volevano anche sottrarsi all’obbedienza del papa[[597]](#footnote-598).

Ugo, abate di Flavigny, mentre nella sua opera[[598]](#footnote-599) aveva parole di elogio e di stima nei confronti di Gregorio VII, si esprimeva diversa- mente nei confronti di Enrico IV, definendolo non un re, ma un tiran­no. E in difesa dell’ingiudicabilità del papa, cita il *Constitutum Silvestri* e la dichiarazione di Ennodio, attribuita a papa Simmaco, dove si dice che Dio riservò certamente al suo arbitrio il giudizio sul papa[[599]](#footnote-600).

Mentre i *gregoriani* affermavano che a Worms si era agito in maniera tale da suscitare un grande scandalo, gli *imperiali* servendosi dell’affer­mazione: *nemo iudicet primam sede™, iustitiam temperante™* sostenevano che i sostenitori del papa volevano confondere la fede dei semplici[[600]](#footnote-601). La lettera­tura imperiale non è inferiore a quella gregoriana. Veniva affermato che la misura adottata da Gregorio VII in merito alla scomunica e deposizione di Enrico IV, in campo politico-imperiale era un’ingerenza. Gli imperiali so­stenevano non solo l’indipendenza del potere politico-regale da quello ec­clesiastico-sacerdotale, ma ne rivendicavano l’origine divina affermando che i princìpi dell’immunità e dell’ingiudicabilità erano privilegio e diritto del re.

Tra le opere polemiche sorte all’interno dell’opposizione enriciana, quella che rispecchia più fedelmente il pensiero di Enrico IV è la *Defensio Heinrici regis,* il cui autore è Pietro Crasso, probabilmente un giurista di Ravenna, uomo molto versato nella conoscenza del diritto romano. Egli sembra giustificare, ufficialmente, tutti gli atti di Enrico IV e di non avere altra preoccupazione che di convincere i suoi lettori della legalità del pote­re e degli atti del sovrano, nei confronti del quale dimostra una grande ammirazione.

L’opera fu scritta, forse, per desiderio dello stesso Enrico ed aveva il preciso scopo di provare che la scomunica dell’imperatore verso il papa sa­rebbe stata, in forza del diritto romano, un atto legale e giuridicamente fon­dato. La *Defensio Heinrici regis* era destinata ad essere letta davanti all’assem­blea riunita il 24 marzo 1084 a Roma per giudicare Gregorio VII[[601]](#footnote-602).

Al papa venivano contestati i mezzi adoperati per la sua elezione (pontificia) e l’aver trasgredito la disciplina ecclesiastica, poiché aveva ab­bandonato l’abbazia senza l’autorizzazione. Inoltre, avendo scomunicato Enrico IV senza rispettare le regole di procedura, venne accusato (anche) di eresia e apostasia, per cui venne deposto.

Pietro Crasso sosteneva che la deposizione del re era un fatto tal­mente incredibile da non trovare alcuna giustificazione nella sacra Scrit­tura. Così sostiene che Enrico IV era un re istituito direttamente da Dio, per cui nessuno poteva disobbedirgli senza arrecare un grave atten­tato all’ordine divino. Nella *Defensio Heinrici regis,* avvalendosi delle leg­gi del codice di diritto romano, difende il re e contraddice le motivazio­ni di Gregorio VII e dei suoi sostenitori. È interessante notare come nella disputa giuridica, Pietro Crasso sembra attaccare il principio evan­gelico propugnato dal *Constitutum Silvestri: il discepolo non è più del mae­stro,* sul quale si fonda l’ingiudicabilità papale: *Con il suo insegnamento Ilde­brando ha trasformato la pace in guerra e la concordia in ribellione; con la condan­na di Enrico, re giusto, valoroso, austero ... Egli si è posto contro il precetto del­l'apostolo Paolo che ordina «Non giudicate nulla prima del tempo» ( 1 Cor 4,5) ... Infatti, sarebbe stato necessario che, per prima cosa egli avesse giudicato attentamente se stesso. Gregorio Magno, nella sua lettera al re Regare th, afferma: «Chi non giudica prima se stesso, non sa come giudicare gli altri con giustizia»... Afferma, infatti, san Paolo: «Mentre giudichi gli altri, condanni te stesso» (Rm 2,1). E ancora Gregorio Magno: «Deve essere privo di ogni colpa chi aspira a mo­strare agli altri la via della rettitudine». Un sapiente, disse pure: «Deve essere pri­vo di ogni colpa chi vuole condannare un altro». Ma forse il monaco Ildebrando è un uomo «schivo delle liti», ed afferma che le leggi proibiscono al figlio di citare il pa­dre in giudico, come è scritto nel secondo libro del Codice: «Chi è sotto la patria po­testà non può procedere giudizialmente contro il padre; ma se è emancipato, è auto­rizzato a farlo, chiedendo deroga da quanto prescritto»... Papa Felice afferma: «Gli accusatori siano persone al di sopra di ogni sospetto, e la loro fede e la loro con­dotta di vita irreprensibili». Papa Fabiano, uomo di santità unica, minaccia gli ac­cusatori con queste parole: «Chi non dimostra le accuse che presenta, sia condannato alla stessa pena che ha richiesto». E il legislatore afferma nel Digesto: «Chi rivolge delle accuse sappia che la menzogna non potrà restare impunita, e che la pena dei ca­lunniatori sarà simile a quelle cose che essi hanno richiesto». E dimostrato, inoltre, che nel giudizio di Enrico egli* (Gregorio VII) *fu accusatore, testimone e giudice, cosa che il santissimo pontefice Fabiano proibisce, dicendo: «Nessuno presuma di poter essere contemporaneamente accusatore, giudice e testimone»[[602]](#footnote-603).*

Nella stessa direzione si muove un’opera attribuita a Gregorio Ca­tinense (+1132), monaco dell’abbazia di Farfa. Si tratta di un libello in difesa di Enrico IV, chiamato *Orthodoxa defensio imperialis.* Questo opu­scolo polemico fu scritto nel 1111, intorno al periodo dell’incoronazione

di Enrico V. Intende dimostrare che il monastero di Farfa, pur avendo prestato il debito ossequio all’imperatore e serbata l’antica fedeltà all’im­pero, non era da considerare fuori della Chiesa. Il nome dell’autore non figura nell’unico e, fra l’altro, non antico Codice in cui è conservato. Di esso, poi non si hanno indicazioni precise per stabilire l’autore. L’anoni­mo della *Defensio* sembra piuttosto un imitatore di Gregorio; è probabile che sia stato un suo discepolo[[603]](#footnote-604).

Nella *Orthodoxa defensio imperialis* si ribadisce che il re ha le stesse prerogative rivendicate dal papa; inoltre si attribuisce il privilegio del- l’ingiudicabilità più al re che allo stesso pontefice. Il testo afferma: *Esa­minando le vicende dell'antico e del nuovo corso della storia incontriamo prìncipi buoni e prìncipi cattivi, ma non troviamo mai un uomo santo che abbia scritto una condanna nei loro confronti. La sapienza, che è Cristo, dice, a proposito dei prin­cipi: i re regneranno per me^p di me (Rm 13,6). Dunque solo Cristo li può condannare, poiché essi regnano soltanto per me^pp suo. Quindi, chi pronuncia una condanna contro di loro — condanna che è riservata solo a Dio — non potrà sfug­gire al castigo divino. Saul peccò, si allontanò da Dio e Dio lo abbandonò: tutta­via, il profeta Samuele non osò mai condannarlo. Neppure il profeta Natan con­dannò il re David, benché si fosse macchiato di tre gravissime colpe, ma preferì ac­coglierlo come penitente... non vi è scritto che siano stati condannati... I molti re ed imperatori, sia prima che dopo Cristo, furono malvagi o eretici, ma, né i profe­ti né gli apostoli, né i santi padri e gli altri maestri della Chiesa li condannarono a morte, e neppure si rifiutarono di tributare loro il dovuto ossequio o gli onori a loro dovuti. Lasciarono il giudizio a Dio soltanto, e sopportarono le loro nefande malvagità e persecuzioni per amore di Cristo, di cui quei re, in ogni modo, erano membra. A questo proposito l'apostolo Giovanni afferma: «Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato» (1 Gv 2,6) [[604]](#footnote-605).*

Un altro genere di teorizzazione, in merito alle relazioni tra potere regale e sacerdotale, ci viene offerto da Ugo di Fleury (+1119ca). Egli è conosciuto per i suoi scritti, il più importante dei quali è dedicato ad Enrico I, re d’Inghilterra: si tratta del trattato *De regia potestate et sacerdo­tali dignitate.* L’autore vuole porre fine alle questioni che dividevano i due poteri e condanna l’errore di coloro che sostengono l’origine umana della forza temporale piuttosto che divina. Ugo di Fleury dichiara la su­periorità del sovrano rispetto al sacerdote, non però per dignità ma per ordine. Il sovrano è superiore come l’uomo è maggiore rispetto alla donna, come il Padre è maggiore del Figlio: per ordine e non per so­stanza. Il Figlio procede dal Padre: la sostanza è una e medesima, ma l’ordine è differente. Il trattato di Ugo è una risposta polemica alla se­conda lettera di Gregorio VII inviata ad Ermanno di Metz. Risale ad una data posteriore al 1100, ossia dopo la fine, di fatto, dello scisma (con la morte dell’antipapa Clemente III).

Pur affermando l’alta dignità dei vescovi, tiene a sottolineare il ruolo insostituibile dei re nella vita della Chiesa e della realtà umana. E proprio dei re salvaguardare, proteggere e promuovere la pace all’in­terno della Chiesa. E appellandosi alla pace e alla concordia, richiama sia Gregorio VII che Enrico IV a cercare la via della pace e dell’unità, che si può trovare se si persegue la strada dell’umiltà e dello spirito di Cristo.

Così si esprime Ugo: *Gesù Cristo, Dio e Signore nostro, concesse ai vesco­vi il potere di aprire e chiudere il cielo agli uomini. Comprendendo che la loro grandezza consisteva in questa prerogativa, il già ricordato imperatore Costantino — durante il concilio di Nicea — sedutosi all’ultimo posto si rifiutò di giudicare i vescovi, anzi attribuì a tutti loro l’appellativo di uomini di Dio, ritenendo di do­ver essere lui a sottostare al loro giudizio e non viceversa... Rientra poi nei compi­ti del re riconciliare i vescovi in dissidio, come è testimoniato da numerosi docu­menti. Al tempo dell’imperatore Valentiniano II, il pontefice romano Sisto III fu accusato da un tale Basso. Quando ne fu informato l’imperatore, mosso da una giusta preoccupazione, ordinò la celebrazione di un concilio, in cui il papa fu sca­gionato da ogni accusa e Basso condannato. All’epoca di Teodorico, re d’Italia, Simmaco ottenne la sede apostolica, ma nello stesso giorno un tumulto di popolo innalzò alla medesima dignità, Lorenzo. Il senato informò della situazione Teodo­rico, consigliandogli di inviare loro una persona che potesse essere consacrata, e mandò loro Pietro, vescovo di Altina. Ma Simmaco convocò un concilio di 125 ve­scovi, davanti al quale si scagionò dalle accuse: in questo modo egli rimase pontefice fino alla morte e Lorenzo fu privato della carica.*

*se in Christo manere, sicut ipse ambulavit debet ambulare».* Gregorius Catinensis Farfensis, *Orthodoxa defensio imperialis, edidit* L. von Heinemann, in *M.G.H., De lite imper. et ponti/.,* II, 1892, 540, rr. 5-18.

*Nei 962, papa Ottavio* (Giovanni XII), *accusato di empietà, fu deposto dall'imperatore romano Ottone I, e sostituito con Leone Vili. Ma non appena l'imperatore partì da Roma, i romani richiamarono Ottavio, cacciarono Leone Vili dalla città, e consacrarono papa Benedetto V. Saputolo, Ottone ritornò a Roma, ed in base ad una decisione sinodale depose Benedetto e rimise Leone Vili sul trono pontificio... Alcuni rimproverano a Gregorio VII di essere stato consa­crato sen^a il consenso e l'approvazione dell'imperatore: è questa la causa degli at­tuali contrasti... Viene anche contestato a Gregorio VII il decreto in cui si affer­ma che nessun vescovo deve ricevere dalla mano del re o dell' imperatore l'investitu­ra di un vescovado o di un'abbazia[[605]](#footnote-606).*

Ugo di Fleury richiama le due parti in causa — quella sacerdotale e quella regia — al dialogo e alla pacificazione, ma sembra essere partico­larmente risentito nei confronti di Gregorio VII, che gli pare arrogante e inflessibile nel ricercare la strada della concordia: *Ma gli onori del mondo generano spesso, in alcuni governanti, un'orgogliosa superbia, e quando commettono azioni illecite rispondono ai loro accusatori: «Non possiamo essere giudicati da nessuno e non siamo sottoposti ad alcun potere». Essi non si mostrano docili ai medici dello spirito, cioè ai maestri che saprebbero e potrebbero curare le loro colpe con paterna indulgenza... Temo però che qualcuno mi redarguisca dicendo: «Non sta a te, fratello, muovere rimproveri a persone degne di onore e di elevata posizio- ne, dei cui peccati Dio stesso si è riservato il giudizio. Ci si ricordi però del beato apostolo Pietro: egli era superiore a tutti gli altri apostoli, ed a lui Gesù Cristo aveva personalmente detto: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16,18-19); eppure Paolo, pur essendo così da poco convertito alla fede, mosso da ^elo divino, osò rimproverarlo alla presenta di tutti. Lo stesso Paolo, scrivendo ai Galati, così dice: «Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto...» (Gal 2,11). Dunque, se fu ritenuto meritevole di rimprovero un così grande apostolo, affetto da una debole^a della carne, perché non dovrebbe esserlo chi ha il cuore gonfio di su­perbia e lo sguardo attonito, come chi sta tramando grandi macchinazioni? L’apo­stolo superiore agli altri, l’uomo a cui Gesù Cristo stesso il maestro meraviglioso, aveva rivolto il suo insegnamento, ed a cui lo Spirito Santo aveva riempito l’animo di luce, non rifiutò di ascoltare umilmente il neofita Paolo, che gli dava salutari ammonimenti, e gli diede ragione[[606]](#footnote-607).*

Dopo la morte di Gregorio VII (1085) fa la sua apparizione un’o­pera apologetica in difesa di Enrico IV e dell’antipapa Clemente III, de­signato dall’imperatore durante il sinodo di Bressanone del 1080. Guido di Ferrara, di cui abbiamo poche notizie, scrisse il *De scismate Hildebran- di.* Svolse la funzione di vice-cancelliere e di bibliotecario fino al 1099. La sua opera è certamente posteriore al 20 maggio 1085, data della mor­te di Gregorio VII, e anteriore all’8 settembre 1100, data della morte di Clemente III.

Guido di Ferrara scrive con l’intento di provare che, dopo la morte di Gregorio VII, non c’era motivo di eleggere un altro papa, perché quella di Clemente offriva sicure garanzie. Quest’ultimo era, secondo Guido, un papa legittimo e, pertanto, lo si doveva riconoscere come ta­le, né era possibile giudicarlo o condannarlo, perché nei decreti era scritto che il romano pontefice non poteva essere giudicato da nessuno. Ogni condanna pronunciata contro Clemente III sarebbe stata invalida perché illegale[[607]](#footnote-608). Lo stesso vale per la condanna che il papa aveva lan­ciato contro Enrico IV, in quanto il pontefice non aveva rispettato le leggi e le disposizioni giuridiche.

Sulla stessa linea di Guido di Ferrara, si muove un altro trattato apologetico, di autore anonimo[[608]](#footnote-609): il *Liber de unitate ecclesiae conservandae.* Il trattato riafferma la funzione centrale e primaria della Chiesa romana, ma al di là della polemica contro la persona e le pretese di Gregorio VII, la identifica con la Chiesa dell’antipapa Clemente III, di nomina imperiale. L’opera fa parte della letteratura polemica antigregoriana che, ancora dopo la morte di Gregorio VII, si pone come replica agli scritti del pontefice (specialmente alla seconda lettera papale inviata ad Ermanno di Metz) visti come manifesti delle posizioni gregoriane. L’anonimo monaco contestava la pretesa del papa, il quale affermando di avere l’autorità per sciogliere il giuramento di fedeltà, gettava un’ombra sull’origine stessa del potere regio in quanto tale[[609]](#footnote-610). L’essenziale della sua argomentazione poggia sulla discussione del primato petrino così come Gregorio VII l’aveva preteso ed esercitato, cioè in quanto realtà prima, costitutiva ed esclusiva della vita ecclesiale. Il punto di contrasto più evidente è la pretesa, da parte di Ildebrando, di giudicare le cose spirituali e ancor più quelle secolari, e soprattutto di scomunicare anche i re[[610]](#footnote-611).

Si ribadisce a più riprese, nel corso dell’opera, il primato giudizia­rio come vertice della piramide, espresso nel principio: chi giudica non è giudicato da nessuno. Clemente III e la sua Chiesa hanno il privilegio dell’ingiudicabilità. Per affermare ciò, viene citato molto spesso e sotto l’autorità di papa Gelasio, il principio che *la sacrosanta Chiesa romana ha il diritto di giudicare su tutta la Chiesa, ma a nessuno è lecito giudicarne la senten- ^a, così i decreti dei canoni stabiliscono che gli appelli di tutta la Chiesa siano ri­feriti al giudizio della Sede Apostolica, ma contro di essa non ci si può mai ap­pellare, poiché il suo giudizio è insindacabile. Essa ha la facoltà di assolvere o di condannare, sen^a un sinodo, tutti coloro che vuoleM.*

Il monaco hersfeldense sostiene che nessuno può giudicare il giudice perché egli è il ministro di Dio. È necessario accogliere l’invito dell’apostolo Pietro di essere soggetti e sottomessi ad ogni istituzione umana, *per amore di Dio (1 Pt 2,13-17): gli statuti ecclesiastici proibiscono, sotto pena di scomunica, che un inferiore, di qualsiasi grado, ardisca di accusare il superiore [[611]](#footnote-612).*

Ricordiamo ancora, fra le opere di orientamento imperiale, il *Trac­tatus de investitura episcoporum*[[612]](#footnote-613), di autore anomino. Questi sostiene l’i­dea che i re possono concedere l’investitura, ma se dovessero abusare nell’elezione dei candidati all’episcopato, dovranno essere ripresi e con­dotti sulla retta via da uomini timorati e dal romano pontefice. Conte­sta, invece, il principio che il papa non debba soggiacere alla stessa cor­rezione, qualora dovesse sbagliare nella promozione e consacrazione di qualche vescovo. L’anonimo oppone a coloro che sostenevano questa idea — secondo l’asserto che il pontefice non poteva essere giudicato da nessuno — il passo evangelico in cui si evince che lo stesso Gesù si è sottoposto al giudizio degli uomini[[613]](#footnote-614).

Infine, viene citato lo stesso Enrico IV. Il principio dell’ingiudica- bilità, che Gregorio VII attribuisce unicamente a sé stesso, è contestato e criticato da Enrico IV, il quale, dopo la seconda condanna inflittagli dal pontefice (1080), scrive ai romani: *Ecco le parole di Ildebrando: egli non può essere giudicato da nessuno, È come se lui affermasse: «Tutto ciò che a me piace lo posso fare». Ma questa non è la regola posta da Cristo, perché Egli disse: «Colui che fra di voi è il più grande si faccia vostro servo» (Mt 20,26-27). Invece egli, che si definisce servo dei servi di Dio, ingiustamente opprime i servi di Dio [[614]](#footnote-615).*

19. PROPRIE AUCTORITATES APOSTOLICE SEDIS

Le *Proprie Auctoritates* sono anche conosciute con la denominazio­ne di *Dictatus ¿Arranches* perché provengono da un manoscritto che, prima di essere nella biblioteca municipale d’Avranches, si trovava nell’abbazia benedettina di Mont-Saint Michel. Inoltre, sono chiamate *Dictatus* perché costituite da una serie di proposizioni canoniche assai simili a quelle del *Dictatus papae* di Gregorio VII.

Ciò che le distingue è la diversa formulazione: mentre i testi di Avranches sono stati redatti sotto forma di semplici affermazioni munite della citazione delle *auctoritates,* il *Dictatus papae* invece è stilato sotto forma di *dieta* ed ha solo una citazione, la cui elaborazione è opera di Ennodio. Le *Proprie auctoritates,* poi, a differenza del *Dictatus papae,* sono classificate secondo un ordine perfettamente logico[[615]](#footnote-616).

Sono state redatte, senza dubbio, nel centro Italia, probabilmente a Roma. Studiando il dettato della 26a[[616]](#footnote-617) e 27a[[617]](#footnote-618) proposizione, Kempf[[618]](#footnote-619) è pervenuto alla conclusione che le *Proprie auctoritates* possono essere collocate dopo la morte di Gregorio VII, e precisamente negli anni 1085-1123/1124. L’autore è un gregoriano, ma non si sa con esattezza, quando abbia composto l’opera. Come termine *post quem* della redazione poniamo il 1087, anno della pubblicazione della collezione di Deusdedit, mentre come termine *ante quem* viene stabilito il 1123/1124, quando è stato trovato il Codice di Pistoia, il Codice più antico che contiene il testo delle *Proprie auctoritates.* S’inseriscono, probabilmente, tra il papato di Vittore III e quello di Callisto IL

Le *Proprie auctoritates* enunciano i particolari privilegi della sede apostolica, ossia del romano pontefice. Sono 37 proposizioni che, an­dando al di là del *Dictatus papae,* hanno la pretesa di offrire al papa e alla sede romana concessioni ben più estese rispetto al testo gregoriano.

Le tesi che richiamano il principio *Prima Sedes a nemine indicatur* sono quattro:

VIL II papa da nessuno può essere giudicato, anche se dovesse abiurare la fede come consta dalla vita di papa Marcellino.

Vili. Chi avesse emesso una sentenza contro di lui, deve essere deposto come Dioscoro.

XVII. Contro la Sede Apostolica nessuno può appellarsi.

XXIII. A nessun chierico è lecito accusare il suo vescovo, se non quando abbia errato dalla fede o abbia detratto le proprietà della Chiesa; ma colui che si sarà sottratto dall’accusa del vescovo sia deposto con l’ordine del papa[[619]](#footnote-620).

La tesi VII sembra che adesso voglia eliminare, a posteriori, perfino la condizione aggiunta al nostro assioma *«...nisi a fide devius».* Questa clausola, la cui origine risale a Gregorio Magno e a Isidoro di Siviglia, sebbene sia stata taciuta nella maggioranza dei casi, è stata sempre riconosciuta dalla tradizione[[620]](#footnote-621).

Le proposizioni citate sottendono la conoscenza degli apocrifi sim- machiani, particolarmente i *Gesta Marcellini seu Synodus Sinuessana* e la let­tera dell’865 di Niccolò I all’imperatore Michele III. L’ottava proposi­zione fa riferimento a Dioscoro, il patriarca di Alessandria condannato durante il concilio di Calcedonia, perché aveva avuto l’ardire di scomu­nicare il vescovo della sede più importante, papa Leone Magno.

Niccolò I, nella stessa lettera, aveva narrato questo episodio dopo aver citato gli apocrifi simmachiani[[621]](#footnote-622). La successione logica delle *Proprie auctoritates* ci porta a concludere che il loro autore ha attinto questi princìpi direttamente da Niccolò I.

1. IVO DI CHARTRES (1040-1116)

Ivo nacque probabilmente, verso il 1040, nella regione di Beauvais. La sua formazione intellettuale e morale fu determinata soprattutto dal soggiorno nell’abbazia di Bec, in Normandia, dove ebbe come maestro Lanfranco.

Nel 1090 il clero e il popolo di Chartres lo elessero, per acclamazio­ne, alla sede episcopale della città. Qui, prima di essere accettato come vescovo suffraganeo, dovette sostenere parecchie vicissitudini e i con­trasti da parte del metropolita Richerio, arcivescovo di Sens. Solo ricor­rendo a Roma e appellandosi al papa, cessò ogni forma di opposizione.

Da un attento esame dei suoi scritti, nonché dalle citazioni riporta­te nelle sue lettere, appare come uno degli uomini più istruiti del suo tempo. Aveva una profonda erudizione ecclesiastica, sia in materia bibli­ca che canonica, insieme ad una vasta cultura profana.

La produzione di Ivo è molto estesa e comprende quattro serie di scritti: i sermoni, gli opuscula teologici, le collezioni canoniche ed infine la corrispondenza. Senza sottovalutare i suoi meriti teologici, l’opera di Ivo si impone prima di tutto nel campo del diritto canonico. Il vescovo di Chartres è stato uno dei più grandi canonisti, un artefice insostituibile nel porre le premesse per l’ulteriore elaborazione del diritto canonico classico.

Il *Decretum* di Burcardo di Worms \ che all’inizio del secolo XI si imponeva su tutte le altre collezioni, adesso viene sostituito da una grande opera di sintesi, opera di Ivo. Gli vengono attribuite tre colle­zioni: la *Tripartita,* la *Panormia* e il *Decretum.* La nostra attenzione si sofferma sul *Decretum* e la *Panormia.*

Il *Decretum,* redatto tra il 1091 e il 1095 circa, è un testo di dimen­sioni considerevoli: conta non meno di 3760 capitoli, divisi in 17 parti, con un breve sommario che ne indica il contenuto.

La *Panormia,* composta verso il 1095, è di minori proporzioni ri­spetto al *Decretum,* ma lo supera: i testi, distribuiti in 8 libri, sono dispo­sti con un certo ordine logico. Si potrebbe definire la *Panormia* un com­pendio del *Decretum,* e questo uno stadio nello sviluppo della *Panormia.* In realtà, la *Panormia* procede dal *Decretum,* presentandosi come un’enci­clopedia del diritto canonico dell’XI secolo.

Le collezioni di Ivo di Chartres esercitarono una notevole influen­za, come testimoniano i numerosi compendi sorti in Francia. Furono molto seguite da Graziano, si da condizionarne il pensiero [[622]](#footnote-623).

Sul piano dei princìpi, il primato romano è formalmente ricono­sciuto. Il libro quinto del *Decretum5* contiene dei testi che affermano il potere supremo della Santa Sede sull’intera chiesa. Nella *Panormia\** sostiene, con spirito gregoriano, che la Chiesa romana ha ricevuto da Cristo medesimo l’incontestabile primato che esercita.

Come abbiamo fatto con le collezioni gregoriane, anche qui voglia­mo raccogliere i testi di Ivo concernenti il principio dell’ingiudicabilità papale, così come li troviamo nelle sue raccolte.

*Decretum-.* V parte:

Cap. 8. Colui che è superiore non può essere sottoposto alle senten­ze giudiziarie di coloro che sono inferiori nella dignità e nell’ordine. Pa­pa Niccolò all’imperatore Michele.

*Pertanto, con l'aiuto della divina ispirazione né ci dispiace né ci è impossi­bile dimostrarvi, se ci volete ascoltare, che nessuno può essere sottomesso, legitti­mamente, ai giudizi e alle definizioni di coloro che si trovano in un grado infe­riore di dignità e di onore. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimia­no, il vescovo della città di Roma, Marcellino, in seguito insigne martire, fu co­stretto dai pagani ad entrare nel loro tempio e a sacrificare incenso. Per questo motivo fu riunita un'assemblea conciliare di numerosi vescovi, dove, dopo aver fatto un'istruttoria, lo stesso pontefice dichiarò di aver fatto ciò di cui lo si accu­sava. Ma, nessuno di loro osò proferire una sentenza nei suoi confronti, piuttosto dicevano: «Con la tua bocca, giudica la tua causa, ma non con un nostro giudi­zio». Ripetevano inoltre: «Da te stesso ti condannerai e con la tua bocca ti con­dannerai». E replicavano: «La prima sede non può essere giudicata da nessu­no». La stessa cosa era successa al tempo di papa Sisto, che era stato accusato da false dicerie. Nel concilio, dove intervenne l'imperatore Vàlentiniano,fu det­to: «Non è lecito emettere una sentenza contro il pontefice». Lo stesso impera­tore lasciò alla libertà del suddetto pontefice di giudicarsi con un proprio giudi­zio. In verità, nessuno dei pontefici è sottomesso ai giudizi degli inferiori o (dei vescovi) delle città inferiori. I santi Padri a Calcedonia protestarono contro una tale arroganza, quando condannarono, tra le altre cose, il potentissimo vescovo dì Alessandria, senza alcuna reintegrazione. Costui, ponendo la bocca con­tro il cielo e la lingua strisciante sulla terra* (Sai 73), *aveva pronunciato la scomu­nica contro papa Leone: infatti, sembrava che nella sentenza lanciata contro di lui, affermassero principalmente questo: con gli eccessi della sua tracotanza non aveva affatto rispettato il maggiore. Ebbe infatti la presunzione di lanciare la scomunica contro il santissimo e beatissimo arcivescovo della grande Roma, Leone. Si legge forse di un istruttoria fatta intorno a Dioscoro, cioè se avesse giustamente o ingiustamente lanciato la scomunicai Assolutamente no! Lo condannarono, sen­za nessuna discussione, poiché, essendo inferiore, aveva tentato di lacerare, con le accuse, il superiore. Il presule di Costantinopoli, Anatolio, testimoniando disse: «Dioscoro non è stato condannato a causa della fede, ma perché aveva scomunicato l'arcivescovo Leone»[[623]](#footnote-624).*

Cap. 9. La Sede romana giudica su tutta la Chiesa, ma non subisce il giudizio da nessuno.

*Gelasio I al maestro E austo, legato a Costantinopoli. Essi ci oppongono i canoni, mentre non sanno quello che dicono. Manifestano così di opporsi agli stessi canoni in quanto rifiutano di obbedire alle sane e rette convinzioni della prima se­de. Questi canoni sono uguali a quegli altri dove si voleva che gli appelli di tutta la Chiesa fossero riferiti all'esame di questa sede. Sancirono che nessuna parte debba assolutamente appellarsi contro di essa e perciò che ella giudichi sull'intera Chiesa, e che non debba essere sottomessa ad un giudizio. Prescrissero che nessuno mai giu­dichi il suo giudizio, che non bisogna cassare le sue sentenze; piuttosto, hanno ordi­nato di eseguire i suoi decreti... In virtù di quale antica tradizione, essi chiamano in giudizio la Sede Apostolica?... Vedano se hanno altri canoni, con i quali soste­nere la loro pazzia[[624]](#footnote-625)-*

Cap. 10. Sullo stesso argomento: il quinto sinodo di papa Simmaco.

*Dio ha voluto che le cause degli uomini siano portate a termine per mezz° di uomini; indubbiamente, riservò al suo giudizio il presule della stessa sede. Volle che i successori del beato apostolo Pietro dovessero rendere conto della loro innocen­za soltanto al cielo e che all'esame di lui solo, acutissimo indagatore, presentassero la loro intemerata condotta1.*

Cap. 19. Il giudizio della Sede Apostolica non può essere revocato da nessuno. Papa Niccolò all’imperatore Michele.

*È chiaro che il giudizio della Sede Apostolica (al di sopra della quale non c'è autorità maggiore) da nessuno potrà essere revocato, secondo le parole che pa­pa Bonifacio scrisse a Rufo e a tutti i vescovi della Tessalia: «Nessuno mai si mise, audacemente, contro il vertice apostolico (il cui giudizio non è lecito cor­reggere); non ci è stato mai un ribelle contro di lui, se non colui che ha voluto es­sere giudicato». E il beato papa Gelasio: «Sul giudizio (cioè della Chiesa ro­mana ) i canoni stabilirono che non si può mai giudicare, ordinarono che non era lecito cassarne la sentenza, piuttosto comandarono che ne venissero eseguiti i de­creti». Pertanto, come ha ben fondato la tradizione si esige che il giudizio del presule romano non debba essere revocato; non neghiamo tuttavia che la sentenza del medesimo possa essere cambiata in meglio: quando ad esempio ha ordinato qualcosa con delle dispense a causa del tempo, oppure, di urgenti necessità. Leg­giamo, infatti, che anche Paolo, apostolo esimio, ha dato alcune dispense, che successivamente ha annullato [[625]](#footnote-626).*

Ivo pone inoltre quel caso che Umberto di Silva Candida aveva già presentato nel *Fragmentum A* [[626]](#footnote-627), in cui il papa — secondo il princi­pio *Prima Sedes a nemine iudicatur —* non può mai essere redarguito per le sue colpe morali, sebbene un cattivo papa possa trascinare dietro di sé innumerevoli uomini nella Gehenna. In verità, un papa può essere ripreso qualora deviasse dalla fede *(a fide deviusy* perché non accada questo è necessario che i singoli fedeli preghino per l’integrità della sua fede[[627]](#footnote-628).

Passando adesso alla *Panormia,* nel libro quarto troviamo l’elenco dei privilegi della Chiesa romana:

Cap. V. La prima sede non è soggetta al giudizio di nessuno. In­nocenzo nelle Decretali:

*Papa Silvestro, durante un sinodo generale, disse: «Nessuno può giudicare la prima sede, essendo essa che regola la giustizia. Infatti, né dall'imperatore né da tutto il clero, né dai re, né dal popolo, il giudice può essere giudicato[[628]](#footnote-629).*

Capp. VI-VII. Gli inferiori non possono giudicare le cause dei superiori. Niccolò, servo dei servi di Dio, al piissimo e dilettissimo figlio, imperatore Michele[[629]](#footnote-630).

Cap. Vili. La prima sede giudica quella degli altri. Papa Simmaco durante il V sinodo, nel Libello di Ennodio[[630]](#footnote-631).

Cap. IX. Sullo stesso argomento. Papa Gelasio ai vescovi della Dalmazia e a tutti i vescovi:

*Tutta la Chiesa sparsa per il mondo intero sa che la sacrosanta Chiesa ro­mana ha il diritto di giudicare tutta la Chiesa, mentre a nessuno è lecito giudicar­ne il giudizio, giacché ad essa ci si può appellare da ogni parte de mondo, ma nes­suno si può appellare contro di essa[[631]](#footnote-632).*

Cap. X. A nessuno è permesso giudicare ciò che il papa ha stabilito o ritrattare la sua sentenza. Papa Niccolò all’imperatore Michele e a tutti i vescovi[[632]](#footnote-633).

Cap. XI. Il giudizio della Sede Apostolica non può essere revocato da nessuno. Niccolò all’imperatore Michele[[633]](#footnote-634).

1. IL DECRETO DI GRAZIANO (1141)

Il Decreto di Graziano non è una semplice raccolta di canoni e di decreti; si pone piuttosto come sintesi che avvia una nuova epoca nella storia del diritto canonico: affermando la tendenza di una convergenza canonistica da/e verso Roma, fa del diritto canonico una scienza autonoma.

La scienza giuridica, basandosi sulla critica dei princìpi del diritto, si struttura attraverso le questioni di giurisdizione, le regole della proce­dura e l’uso sistematico del materiale accumulato. Graziano non ha vo­luto fare un codice, come hanno ritenuto i suoi successori, e sebbene non vi avessero attribuito valore ufficiale, il Decreto era diventato il *Corpus luris Canonici^* considerato parallelamente al *Corpus iuris Civilis* non ancora esistente.

Graziano compose un trattato per l’insegnamento del Diritto, a cui diede una nuova forma. Il titolo originale del Decreto era *Concordantia discordantium canonum.* Fu composto poco dopo il 1140. L’autore, nella prima parte del *Corpus Iuris Canonici^* fa riferimento ad Abelardo, del quale adotta il metodo dialettico del *sic et non* usato nella teologia per l’armonizzazione delle discordanze e per l’armonizzazione delle antino­mie. Quanto al materiale, è tributario alle collezioni anteriori, assorbite e soppiantate adesso dalla sua raccolta.

Con l’opera di Graziano si apre un nuovo periodo nella storia del diritto: quello della scienza canonica[[634]](#footnote-635).

L’origine dell’opera è determinata da due fattori. A) Anzitutto la riforma gregoriana aveva risvegliato nella mente degli autori, soprattut­to nei *Libri de lite^* un nuovo senso dei contrasti, delle antitesi esistenti nella tradizione teologica e canonica. La battaglia per la libertà e la puri­ficazione della Chiesa conduceva i riformatori a domandarsi quali fosse­ro — nella enorme massa di testi antichi e recenti — gli elementi di un diritto meglio fondato e comune della Chiesa. Dovevano elaborare e trovare i criteri per una riconciliazione di testi contraddittori per la loro eliminazione. B) Nel paziente processo di ricerca delle fonti dell’antichi­tà cristiana e dell’eliminazione di ciò che non poteva concordare con la suprema autorità giurisdizionale e magisteriale del romano pontefice, i riformatori cercarono di stabilire un nuovo *deposito* più organico. È evi­

dente che, nel corso di questa purificazione e censura della tradizione ca­nonica, non pochi elementi antichi furono soppressi, come ad esempio le testimonianze per una autonomia delle Chiese maggiori.

Graziano ha dato alla tradizione canonica la struttura di un sistema di diritto, di un’ordinamento essenzialmente giuridico. Ma il concetto di *ius canonicum —* nel senso d’un complesso universale di norme giuridiche — esisteva già prima di lui. La *Concordantia discordantium canonum* diven­tò una collezione canonica sullo stile di un manuale di ragionamenti, composto di argomenti di ragione e di autorità giustificative.

Il metodo dell’indagine si esprimeva con l’uso della *questio,* che sarà poi adottato in tutta la *Scolastica,* Il Decreto di Graziano diventa il *Liber auctoritatum* e, come tale, sarà sempre presupposto da parte dei pontefici legislatori, quale parte integrante del *Corpus luris Canonici[[635]](#footnote-636),*

Graziano non ha introdotto nessuna innovazione riguardo al pote­re legislativo del papa. Nel suo Decreto vi sono molte citazioni, assunte dalle lettere papali, che vietano il ricorso contro le decisioni del papa. Al primo posto vi sono le decretali di papa Gelasio. Il primato di Pietro e della Chiesa romana è più di una volta affermato come istituzione divi­na: bisogna obbedire ad essa che è la testa di tutte le altre Chiese. Il papa (o la prima sede, o la Chiesa romana — sono termini equivalenti —) è il legislatore supremo e, nello stesso tempo, unico.

La *Distinctio XXI* parla della struttura gerarchica della Chiesa, al­l’interno della quale quanto più alto è il grado dell’ordine tanto maggio­re è l’autorità. È proprio dei maggiori la *potestas regendi et iubendi,* mentre è proprio dei minori praticare l’obbedienza.

In questa *Distinctio,* Graziano cita per esteso la lettera di Niccolò I all’imperatore Michele III, nella quale si afferma che gli inferiori sono giudicati dai superiori, riportando un argomento scritturistico dello stesso pontefice:

*La sede inferiore non può assolvere quella superiore, Niccolò papa, Poiché solo quella superiore assolve convenientemente quella inferiore, Pertanto è stabilito che l'inferiore non può legare con un giudizio il più grande in quanto non lo può as­solvere, Per cui il pastore dice: «Forse che la scure si glorierà contro colui che con essa tagliai O la sega si esalterà contro colui che la prende?» (Is 10,15). In que­sto modo, con questi richiami biblici, mostriamo chiaramente che non può, colui che ha minore autorità, presentare i suoi giudici o sottomettere alla propria sen­tenza colui che ha autorità maggiore [[636]](#footnote-637).*

C. VII. *Niccolò papa. Dunque, con t aiuto della divina ispirazione, non ci dispiace né ci è impossibile dimostrarvi, se ci volete ascoltare, che nessuno può esse­re sottomesso legittimamente ai giudizi e alle definizioni di coloro che si trovano in uno stato inferiore di dignità e di ordine. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il vescovo della città di Roma, Marcellino, che in seguito fu un insi­gne martire, fu costretto dai pagani ad entrare nel loro tempio e a sacrificare in­censo. Per questo motivo si riunì un\*assemblea conciliare, formata da numerosi ve­scovi, durante la quale, dopo aver fatto un'istruttoria, lo stesso pontefice dichiarò di aver fatto ciò di cui era accusato. Tuttavia, nessuno di loro osò proferire una sentenza contro di lui, piuttosto gli dicevano: «Con la tua bocca giudica la tua causa, ma non con un nostro giudizio». Così ripetevano: «Quindi da te stesso ti giustificherai e con la tua bocca ti condannerai»; replicavano: «La prima sede non può essere giudicata da nessuno». La stessa cosa era successa al tempo di papa Si­sto, che era stato accusato con cattive dicerie. Nel concilio, al quale era intervenuto l'imperatore Valentiniano, fu detto: «Non è lecito emettere una sentenza contro il pontefice». Lo stesso imperatore lasciò alla libertà del suddetto pontefice di giudi­carsi con un proprio giudizio. Pertanto, nessuno può essere soggetto ai giudizi dei pontefici minori o delle città inferiori[[637]](#footnote-638).*

C. IX. *La sentenza di condanna dei minori contro i superiori non vale Nic­colò papa. I Santi Padri a Calcedonia detestarono tanto questa arroganza che con­dannarono, senza reintegrazione, il vescovo di Alessandria Dioscoro, soprattut-*

*quem non potest absolvere, nec potest indicio inferior potior em ligare. Unde Propheta ait: «Num- quid gloriabitur securis contra eum, qui secat in ea? aut exaltabitur serra contra eum, qui trahit eam?». His ita ex divina scriptura commemoratis sole clarius exhibuimus, non posse quemquam, qui minoris auctoritatis est, eum, qui maioris est potestatis, iudiciis suis addicere, aut propriis diffini­tionibus subiugare. Decretum Magistri Gratiani, edidit* Aemilianus Friedberg, I, Lipsiae 1879, *Dist. XX, c.4,* 70.

*to perché questi aveva avuto la presunzione di scomunicare il santissimo e bea­tissimo Leone, arcivescovo della grande Roma... Dioscoro fu condannato non per eterodossia, ma perché aveva lanciato la scomunica al signor arcivescovo Leone[[638]](#footnote-639).*

La *Distinctio XCVI* parla del ruolo dell’autorità imperiale nei con­fronti della Chiesa. I laici, compresi gli imperatori, non possono ingerir­si negli affari ecclesiastici, soprattutto a proposito dell’elezione papale o vescovile, e dei beni della Chiesa. Gli imperatori non possono interveni­re durante i sinodi, si devono preoccupare della fede, senza giudicare le decisioni dei presuli. Sia l’imperatore che il pontefice non possono scon­finare ed usurpare il campo altrui.

1. VII. *Il pontefice non può essere assolutamente sciolto né legato dalla po­testà secolare.* Niccolò *papa. Egli, chiamato dio dal pio principe Costantino, è chiaro che non può essere giudicato dagli uomini, ma da Dio [[639]](#footnote-640).*

La *Questio III* tratta dell’autorità del vescovo metropolita nei con­fronti della sede suffraganea. Il metropolita può assolvere o condannare i presbiteri del suo suffraganeo, senza previa consultazione. Ma solo la Sede romana, con autorità giudica tutti, senza però essere giudicata da alcuno. Graziano sostiene questa tesi fondandosi sulle stesse *auctoritates* dei suoi predecessori.

Riteniamo, qui superfluo riferire per esteso tutti i testi concernenti il nostro assioma. Ci limitiamo pertanto a fare solo qualche accenno, senza interrompere la continuità del nostro discorso.

1. X. *Il giudizio della Sede Apostolica da nessuno può essere riprovato, né è permesso sindacare sul suo giudizio, secondo papa Innocenzo e papa Gelasio [[640]](#footnote-641).*
2. XIII. Lä *prima sede non soggiace al giudizio di nessuno. Papa Innocen­zo:* (in verità si tratta del *Constitutum Silvestri)\*.*

*Nessuno giudicherà la prima sede, la quale desidera ordinare la giustizia. Il giudice non viene giudicato né dall\*imperatore, né da tutto il clero, né dai re [[641]](#footnote-642).*

1. XIV. *Simmaco: Dio ha voluto che le cause degli altri uomini fossero portate a termine dagli uomini, ma riservò, senza dubbio, il presule di questa sede al suo arbitrio^.*
2. XVI. *Papa Gelasio al legato Fausto:*

*I canoni prescrivono che gli appelli debbano essere riferiti all'esame di questa sede. E sancirono che nessuno può, né deve mai appellarsi contro di essa[[642]](#footnote-643).*

1. XVII. *Papa Gelasio ai vescovi della Dalmazia:*

*La Chiesa sparsa in tutto il mondo è a conoscenza che la sacrosanta romana Chiesa può giudicare sull'intera Chiesa, ma non può essere giudicata... e questo per il primato che Pietro ha ricevuto dal Signore[[643]](#footnote-644).*

1. XVII. *Gelasio ai vescovi della Dardania:*

*Da Chiesa sparsa per tutto il mondo sa che la sede del beato apostolo Pietro ha il diritto di... giudicare su tutta la Chiesa[[644]](#footnote-645).*

1. XXX. *Papa Niccolò a tutti i vescovi:*

*A nessuno è lecito giudicare la sede romana ed opporsi alla sua sentenza, a motivo del primato della Chiesa romana, trasmesso da Cristo all'apostolo Pietro[[645]](#footnote-646).*

Graziano, per fondare il principio sull’ingiudicabilità del papa, a differenza della tradizione canonistica precedente, non inserisce nessun nuovo testo canonico o magisteriale. Egli ha lasciato inconcusso l’assio­ma *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Tuttavia, ha trascritto parzialmente il *Fragmentum A* [[646]](#footnote-647) di Umberto di Silva Candida. Raccoglie così nel suo Decreto le due tradizioni giuridiche contrastanti che sono state compre­senti nella Chiesa: la prima, sostenuta dagli apocrifi simmachiani, affer­ma che il papa non può essere mai giudicato da nessuno; l’altra ritiene che, in caso di eresia il papa può essere ripreso. Dunque, questa conce­zione elaborata da Gregorio Magno e seguita da Isidoro di Siviglia[[647]](#footnote-648), riferita ai *rectores* delle Chiese, si è tramandata fino al secolo XII. Biso­gna, però, precisare che Gregorio Magno e Isidoro di Siviglia parlavano di *rectores* delle Chiese, un termine che indicava sia i vescovi, come i pre­dicatori o i dottori: non si parlava *expressis verbis* del vescovo di Roma. Lungo la storia dell’assioma abbiamo incontrato anche l’opinione di al­cuni che sostenevano la possibilità di riprendere e di giudicare il papa in caso di eresia. Il testo di Graziano è stato argomento di discussione in ordine allo sviluppo della teoria papale e studiato anche dal punto di vi­sta dei limiti del primato. Generalmente i canonisti del secolo XI lascia­rono intatto il principio dell’ingiudicabilità papale, poiché a loro avviso, un papa eretico cessava *ipso facto,* di essere papa. Inoltre, c’era sempre il rischio di processare un uomo che era legittimamente papa, sebbene le circostanze fossero state definite con precisione. Il problema era anche chi doveva stabilire se il pontefice era veramente eretico, e quale organo giuridicamente compentente era in grado di giudicarlo.

Dall’integrità del papa dipende certamente la salvezza dei popoli. Tuttavia, per le sue colpe morali e per la sua corrotta condotta, nessuno può rimproverarlo perché il papa non può essere giudicato da nessuno, mentre egli può giudicare tutti, ma deve essere ripreso solo qualora si allontanasse dalla fede. Da questo deriva l’obbligo di pregare, perché dalla sua incolumità dipende, dopo Dio, la salvezza dell’*universitas fide- lium*[[648]](#footnote-649). La tesi della possibilità del papa-eretico sarà tenuta in considera­zione durante tutto il medioevo, fino al tempo dello scisma d’Occidente (1378-1417). L’importanza ecclesiologica di questa tesi è notevole: essa rende più evidente il fatto che non si può separare il papa dalla Chiesa, e che la sua posizione di *supra* si deve concepire all’interno della sua situa­zione *in et cum.* Ancora: questa tesi porta chiaramente una certa distin­zione tra il sedente, che potrebbe cadere, e la sede che non erra mai; si ammette così che il papa può errare e cadere nell’eresia[[649]](#footnote-650).

CONCLUSIONE

L’obiettivo della nostra ricerca è stato quello di esaminare il princi­pio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nella sua prospettiva storica: dalle ori­gini al Decreto di Graziano (1141). Ma ci chiediamo a questo punto: che cosa è accaduto in seguito? Vogliamo tracciare per questo un breve *excursus* storico che delinei lo sviluppo dell’assioma fino al Vaticano IL

Il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* viene dibattuto già dopo la morte di papa Adriano IV (1159): Federico I lotta contro Alessandro III (1159-1181) per sostenere il suo candidato alla Sede Apostolica, Vit­tore V. Con Bonifacio Vili (1294-1303) però, tale principio viene auto­revolmente definito e acquista un carattere giuridico e politico.

Questi, nella sua bolla *Unam sanctam* del 18 novembre 1302, procla­ma vigorosamente il principio della sovranità assoluta del pontefice ro­mano. L’occasione della promulgazione di questa bolla è data dal lungo e violento conflitto con il re di Francia, Filippo IV, detto il Bello: que­sti, infatti, era riluttante nell’ammettere qualsiasi idea di subordinazione al pontefice in materia secolare.

La controversia era stata causata dalle tasse che il re di Francia vo­leva imporre al clero francese, senza un precedente accordo con Roma. Il fatto venne considerato dal papa come una violazione della libertà della Chiesa da parte del potere secolare. Il conflitto culminò nella pro­mulgazione della bolla, destinata a stabilire la pienezza del potere papale su tutta la cristianità, compresa la Francia e i suoi re. Si raggiunge in questo modo la massima espressione dell’evoluzione dell’atteggiamento della Chiesa verso il potere secolare dopo la riforma gregoriana.

La bolla è una sintesi estremamente consistente del pensiero di Boni­facio Vili che si pone al culmine del periodo medioevale. Essa afferma:

*In questa unica e sola Chiesa ci sono un solo corpo ed una sola testa, non due, come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, poiché il Signore disse a Pietro: «Pasci le mie pecore» (Gv 21,17). «Le mie pecore» egli disse, parlando in generale e non in particolare di questo o quel gregge; pertanto è ben chiaro, che Egli affidò tutte le sue pecore. Se perciò i Greci od altri affermano di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, essi confessano di conseguenza di non essere del gregge di Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c’è un solo ovile, un solo e unico pastore... Dunque è necessario che tanto più chiaramente affermiamo che il potere spirituale è superiore ad ogni pote­re terreno in dignità e nobiltà, quanto le cose spirituali lo sono a quelle tempora­li... Quindi, la verità attesta... che il potere spirituale ha il compito di istituire*

*il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Cosi si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il suo potere: «Ecco, oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni» (Ger 1,10) ... Perciò, se il potere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale; se quello spirituale inferiore sbaglia, sarà giu­dicato da quello superiore; ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini; di questo rende testimonian­za l'Apostolo: «E\*uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non è giu­dicato da alcun uomo» ( 1 Cor 2,15), perché questa autorità, benché data agli uo­mini ed esercitata dagli uomini, non è umana, ma sen^altro divina, essendo stata data a Pietro per bocca di Dio e fondata per lui ed i suoi successori in Cristo, che la roccia fissata* (Pietro) *aveva* (prima) *confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro: «Qualunque cosa tu legherai...» (Mt 16,18-19) ... Quindi noi di­chiariamo, diciamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo ad ogni creatura umana che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che si sotto­metta al pontefice di Roma[[650]](#footnote-651).*

Il testo che Bonifacio Vili invoca in favore dell’autorità del papa è la *1 Cor 2,15.* La bolla è ispirata essenzialmente dalla mistica dell’unità o dall’ideologia monarchica. Il mondo è uno ed è sottomesso ad un ordine unico, e agli occhi di Bonifacio non può avere che una sola regola tra­scendente che invoca un’unica istanza suprema su questa terra: e questa è determinata dal papa. Se il potere temporale devia, questo sarà giudi­cato dal potere spirituale; se devia un potere spirituale minore, sarà giu­dicato dal suo superiore, ma il potere spirituale supremo deve essere giudicato soltanto da Dio, e da nessun uomo, secondo la testimonianza dell’Apostolo: *Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur.* In questo passaggio si può cogliere il fondamento della visione politica del mondo di Bonifacio Vili. L’uomo spirituale, così come lo intende il pontefice, è una sorta di superuomo che afferma la sua potenza poiché si ritiene investito d’una elezione regale.

Le basi ideologiche della bolla sono: la coscienza che il papato ave­va di se stesso, gli enunciati di Bernardo di Chiaravalle, Ugo di San Vit­tore, l’ideologia monarchica dionisiana, quella dei Francescani e degli Eremiti di Sant’Agostino.

*Wnam sanctam* esprime un’ecclesiologia fondata sull’unità; tale idea domina tutta la bolla: un’arca della salvezza, un solo corpo, un solo capo, un solo gregge, un solo pastore, un solo principio. Questo princi­pio è il Cristo, e con la stessa esigenza il papa, suo vicario. Così che il Cristo e il papa formano un unico capo: il papa è il capo del corpo misti­co! E ciò è identificato con la realtà giuridica, per cui i corpi degli uomi­ni si sottomettono alla giurisdizione del papa[[651]](#footnote-652).

Uno degli attacchi più interessanti della reazione anti-ierocratica verteva sull’uso che i pontefici facevano della sacra Scrittura. Marsilio da Padova (4-1328) è stato uno dei maggiori oppositori dell’uso iero- cratico-papale che i pontefici avevano fatto del testo di Paolo *1 Cor 2,15, 1 Cor 6,3 e* degli altri testi petrini, specialmente *Mt 16,18-19.* Egli, nella sua opera *Defensor Paris,* affermava che i papi si erano impadroniti gradualmente di una giurisdizione dopo l’altra, in particolare quando era vacante la sede imperiale. Hanno preteso, dice Marsilio, di avere una supremazia giurisdizionale coattiva su tutti gli uomini e le province. So­stiene egli che questa è una falsa opinione, che le autorità dei canoni non suffragano affatto, anzi vi si oppongono. Infatti, dice, per difendere questo principio, i papi hanno fatto violenza alla sacra Scrittura; ne ha- no capovolto e distorto il senso tirando delle conclusioni che non si ac­cordano con quelle dei santi e dei più dotti maestri della fede [[652]](#footnote-653).

É un periodo molto importante segnato dallo scisma d’Occidente (1378-1417). Sarebbe interessante studiare le singole teorie che venivano elaborate sul principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* allo scopo di risol­vere lo scisma. In questa prospettiva, appoggiandosi alla canonistica di Graziano, alcuni affermavano la questione del papa eretico. Si tratta del canone che proclama l’immunità papale da qualsiasi giudice umano *nisi deprehendatur a fide devius.* In caso di eresia il papa può essere giudicato, senza dire da chi.

I decretisti[[653]](#footnote-654) elaborarono una casistica in merito, estendendo la clausola dell’eretico al papa peccatore, incorreggibile e notorio, quindi scandaloso. Circa l’organo che deve giudicare il papa, la maggioranza dei canonisti propone il concilio; ma c’è anche chi pensa ai cardinali. So­lo qualcuno, però, pensa che in questo caso il Collegio dei cardinali o il concilio siano superiori al papa. La maggioranza ritiene che il papa, al­meno nel caso di eresia, è *minor quolibet catholico.*

Il Vaticano I, durante la IV sessione del 18 luglio 1870, ha definito il principio dell’ingiudicabilità papale: E *poiché, secondo il diritto divino del primato apostolico, il Romano Pontefice è preposto a tutta la Chiesa, insegniamo anche e dichiariamo che egli è il giudice supremo dei fedeli, e che in qualsiasi causa riguardante la giurisdizione ecclesiastica, si può ricorrere al suo giudizio. Nessu­no, invece, potrà riesaminare un giudizio pronunciato dalla Sede Apostolica — di cui non vi è autorità maggiore — come a nessuno è lecito giudicare su un giudizio dato da essa. Quindi, quelli che affermano che è lecito appellarsi contro le sentenze dei Romani Pontefici in un concilio ecumenico, come ad una autorità superiore al Romano Pontefice, sono lontani dal retto sentiero della verità.*

*Perciò se qualcuno dicesse che il Romano Pontefice ha solo un potere di vigilan­za o di direzione, e non, invece, la piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo in materia di fede e di costumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della Chiesa universale; o che egli ha solo una parte principa­le, e non, invece, la completa pienezza di questa potestà; o che essa non è ordinaria ed immediata, sia su tutte le singole Chiese, che su tutti i singoli pastori: sia anate­ma^.*

Da questa definizione dogmatica si arriva al *Codex luris Canonici* del 1917 che, nel canone 1556, definisce in modo lapidario e sintentico il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

La *Cumen gentium,* la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del 21 no­vembre 1964, ha riaffermato formalmente il primato del vescovo di Ro­ma come istanza suprema che non può essere giudicata da nessuno: L^ *sue definizioni giustamente sono dette irreformahili per se stesse e non per il con­senso della Chiesa, perché esse sono pronunciate con l'assistenza dello Spirito San­to, promessagli nel beato Pietro, per cui esse non abbisognano di alcuna approva­zione di altri né ammettono appello alcuno a un altro giudizio* (LG 25).

Infine, abbiamo il dettato del can. 1404 della vigente legislazione canonica del 1983, che recita *Prima Sedes a nemine iudicatur.*

È difficile fare una sistematizzazione dei dati storici emersi lungo tutta la trattazione: l’intento è stato quello di presentare i fatti così come sono avvenuti, senza l’intenzione di voler utilizzare gli elementi apparsi — tanto ricchi di contenuto e di argomentazioni, quanto tra loro con­traddittori — perché se ne possa trarre una conclusione.

Lo studio della storia dell’assioma *Prima Sedes a nemine iudicatur* ci ha fatto vedere la coscienza che la nostra Chiesa, incarnata nel tempo e nello spazio, ha avuto di se stessa e della sua missione, sempre identica ma attuata in modo altrettanto variegato. Il passato dell’assioma studia­to non può essere usato per spiegare il presente, per meglio giustificarlo o condannarlo. Tuttavia, è convinzione comune che l’ignoranza del pas­sato non solo nuoce alla conoscenza del presente, ma ne compromette nel presente l’azione stessa.

La storia illumina; la sua conoscenza ha la capacità e le potenzialità per liberare l’uomo, la Chiesa e le istituzioni da tante incrostazioni seco­lari e amarla con semplicità, ma al tempo stesso, in modo critico e matu­ro. In questa prospettiva, la storia si fa pedagoga, terreno di prova e strumento della nostra libertà. La ricerca storica ci ha fatto cogliere la grande ricchezza di immagini e di modelli che la storia del papato ha in­carnato e testimoniato lungo i secoli. Ci ha fatto comprendere molti ele­menti essenziali e marginali, ciò che permane e ciò che muta nel ministe­ro di Pietro.

Lungo i secoli abbiamo avuto diversi modelli di papato, diverse configurazioni epocali del ministero petrino, a testimonianza della varia­bilità storica del papato stesso. Da un punto di vista storico l’esistenza di questa differenziazione nei vari periodi testimonia, quanto meno im­plicitamente, che non esiste un modello unico e sovrastorico di papa, ma che il servizio petrino è stato di volta in volta incarnato in relazione alle concrete circostanze storiche. Il papato è diventato quello che è sta­to e continua ad essere: ciò che è sia per ragioni di natura propriamente dogmatica, sia per fattori di natura ideologico-culturale.

«Ciò che ancora manca al papato è un’integrazione, oltre che eccle­siologica, cristologica e teologica in senso lato; un nuovo modo d’inter­pretare, alla luce dell’intero dato evangelico, teologicamente e pratica- mente, il ministero di Pietro. Per quanto sia del tutto legittimo conside­rare la dottrina ecclesiastica, nei suoi reali contenuti, come integrazione storica del Nuovo Testamento, non si devono tuttavia disconoscere le carenze in essa latenti, il fatto cioè che l’intero suo modo di pensare e di esprimersi non si ispiri all’autorità, biblicamente intesa, del discepolo, apostolo e pastore, ma al modello profano della suprema *auctoritas»* [[654]](#footnote-655). In questa logica, si può parlare di una evoluzione e di un rinnovamento del papato.

I versetti biblici più citati per sostenere il principio *Prima Sedes a ne­mine iudicatur^* dalle origini fino al Decreto di Graziano, sono: *«Uuomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno» ( 1 Cor 2,15); «Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vi­ta!» ( 1 Cor 6,3); «Un discepolo non è da più del maestro, nè un servo da più del suo padrone» (Mt 10,24); «E io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edifiche­rò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,18-19).* Sono meno citate invece le parole che per tre volte il Signore disse a Pietro: *«Pasci le mie pecorelle» (Gv 21, 15ss.); «Non accettare accuse contro un presbi­tero senza la deposizione di due o tre testimoni» ( 1 Tim 5, 19).*

I testi di *1 Cor 2,15* e *1 Cor 6,3* costituiscono, secondo il pensiero di Paolo, un elemento costitutivo dell’antropologia cristiana. Essi, pri­ma hanno subito nell’esegesi occidentale un uso clericale, poi nel Basso Medioevo hanno assunto un carattere portante nella teoria ierocratica, esprimendo così un uso giuridico e politico. Il passo di *1 Cor 2,15 è* sta­to applicato prima alla persona del martire, poi a quella del vescovo ed infine solo al papa; mentre con *1 Cor 6,3 sì è,* fatto riferimento alla vita sociale e comunitaria della comunità cristiana in opposizione al mondo pagano prima, e poi solo ai vescovi.

Quanto al testo di *Mt 16,18-19* si ha un’interpretazione petrina: si afferma che quelle parole sono state dette solo/o specialmente a Pietro. Il potere di legare e di sciogliere è di Pietro, e questi l’ha trasmesso ai suoi successori.

Il papa non può essere giudicato perché ha ricevuto, attraverso Pie­tro, le chiavi del regno dei cieli, che Cristo aveva affidato direttamente al principe degli apostoli. Egli è il vicario di Pietro, di Cristo: quindi il capo del corpo ecclesiale, che non può essere giudicato da nessuno. Questa concezione teologica, apparsa soltanto dopo alcuni secoli — propria di una corrente di pensiero e di determinati ambienti ecclesiali — ha permesso — servendosi anche della tecnica delle falsificazioni — l’affermazione del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* Tale principio non è stato subito universalmente accettato e condiviso, anzi fu forte­mente oppugnato; e, se a volte è stato condiviso, ciò è avvenuto solo a certe condizioni e con qualche riserva.

Questo modo di leggere e di interpretare *Mt 16, 18-19* non è l’uni­co. Nel medioevo abbiamo contemporaneamente due tradizioni, due modi di intendere il brano: la lettura petrina, che è quella già esposta, e quella episcopale ed ecclesiologica: le chiavi sono state affidate a tutti gli apostoli. Il potere di legare e di sciogliere è comune a tutti e defini­sce l’autorità episcopale. Che questa sia stata data anzitutto a Pietro esprime propriamente questa unità, in quanto Pietro rappresenta tutti gli apostoli e la stessa Chiesa. Agostino d’Ippona aveva inteso il testo in senso cristologico: la pietra non è Pietro, è Cristo; altri vi vedono la fede nella sua divinità che Pietro sta per confessare. Questa visione è la più diffusa[[655]](#footnote-656).

Nel secolo XII si ha la permanenza di questi temi ecclesiologici, controbilanciati da una certa tendenza che considera Pietro quasi di un altro ordine rispetto agli apostoli, o il papa rispetto ai vescovi. Nella mi­sura in cui il titolo *Vicarius Christi* diventa proprio ed esclusivo del papa, predomina il senso giuridico [[656]](#footnote-657).

La tesi petrina sulla quale si fonda il principio dell’immunità papale è stata, in seguito, accompagnata e sostenuta dall’affermazione giuridica, sebbene permanesse il suo contenuto biblico. Il concetto di *principatus,* termine costituzionale riferito fin dal I secolo alla monarchia imperiale romana e applicato al vescovo di Roma e alla sua Chiesa, ha contribuito a fondare e sostenere il nostro assioma. Il termine *principatus* è stato as­sunto da Bonifacio I (422), da Leone Magno e, in seguito, da Gelasio, che se ne serve per motivare la prerogativa che una sentenza del papa non può essere giudicata da nessuno. Il *principatus* designava il primato di giurisdizione che il papato sosteneva di avere sulla comunità cristiana e sulla Chiesa intera.

Malgrado tale appropriazione della terminologia imperiale romana, la definizione del primato papale sostenuta da Leone Magno conteneva ancora una netta distinzione fra il *principatus* nel contesto papale e in quel­lo imperiale. Per capire l’evoluzione del papato è indispensabile aver presente che il suo *principatus* non aveva nulla a che vedere con la storia, perché esso era ritenuto emanazione diretta di un atto divino unico e ir­repetibile. Il *principatus* dell’Impero invece era soprattutto una questione di storia, di organizzazione e amministrazione umana; era il risultato di uno sviluppo storico determinato esclusivamente da azioni umane, e poiché ogni potere originava da Dio, lo stesso principato imperiale era considerato una seconda emanazione divina.

Forse Ullmann non ha del tutto torto quando afferma: per il papa­to lo sviluppo storico non era nulla più che una conferma di ciò che era contenuto nella sacra Scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, che stabiliva (tramite san Pietro) l’istituzione del papato; per l’Impero tale rapporto era per tutti gli aspetti d’importanza fondamentale, esattamen­te capovolto: l’ordine delle cose stabilito dalla volontà divina era la po­tente conferma dello sviluppo storico antecedente[[657]](#footnote-658).

L’idea del papa giudice supremo della Chiesa, che non può essere giudicato da nessuno mentre può giudicare tutti e che nessuna legge ne può ostacolare la libertà, oltre a trovare la sua sostanza nella sacra Scrit­tura, assume la sua forma anche dall’ambiente romano. La tesi teocratica degli imperatori romani è stata di grande aiuto al papato: in verità il pa­pato romano, sotto questo aspetto, ha contratto un debito anche nei confronti della costituzione e del diritto tardo-romano.

La funzione del papa come giudice supremo, a cui si ricorreva da tutta la Chiesa, si esprime con le espressioni *illius velie, illius notte, ad eius arbritrium.* La figura del papa, così delineata, riflette l’influsso del­l’imperatore e del diritto romano. Il papa è concepito come un sovra­no assoluto, al di sopra di ogni legge umana e di ogni limite (salva la deviazione della fede), di cui gli uomini si devono preoccupare di co­noscerne il *vette* e il *notte* per la loro salvezza. E una concezione della persona e dell’ufficio del papa che non deriva dalla tradizione teologi­ca ed ecclesiastica, bensì ricalca il modello dell’idea imperiale che ha inizio col III e IV secolo.

Una parola meritano gli apocrifi simmachiani: sono dei falsi storici *{reine Fàlschung),* documenti formalmente genuini che contengono dati inesatti o inventati. I medievalisti falsificavano allo scopo di riconferma­re la fiducia in qualche cosa: un autore, un’istituzione, una corrente di pensiero, una verità teologica, e per sostenere un *ordine.* Sulla loro opera non abbiamo il diritto di moralizzare[[658]](#footnote-659). Essi, sebbene siano tali, conten- gono la verità che la loro menzogna nasconde nel loro intimo: è la con­vinzione del falsificatore secondo il quale papa Simmaco non doveva su­bire una condanna, come risultava dal concilio Palmare (501).

Il loro falsificatore ha inventato il principio *Prima Sedes a nemine iu- dicatur,* sebbene si sia servito di alcuni elementi preesistenti. I papi Zosi- mo e Bonifacio avevano già espresso un concetto sostanzialmente iden­tico a quello contenuto nei documenti apocrifi. A completamento del principio costituzionale, secondo il quale tutte le questioni gravi dove­vano essere deferite alla Chiesa romana, vi fu la dichiarazione di Bonifa­cio I secondo la quale il papato occupava la *sommità apostolica* contro il cui verdetto non ci si poteva appellare ad alcun’altra autorità o tribuna­le. Affermazioni analoghe erano state già espresse da papa Zosimo nel 418. L’idea, successivamente, è assunta e ulteriormente sviluppata da pa­pa Gelasio, con il quale si ha un superamento: è escluso il ricorso ad un concilio o al tribunale imperiale. Gelasio pensava soltanto alle sentenze papali che non potevano essere contestate.

Gli apocrifi esercitarono, tuttavia, un grande influsso fino a Nicco­lò I, perché trattavano argomenti di notevole interesse per il papato. Es­si entrarono a far parte di molte collezioni canoniche e formarono, per così dire, la spina dorsale della posizione costituzionale del papa. Il suc­cesso riportato dal contraffattore fu dovuto alla migliore formulazione del suo enunciato (falso), più concisa ed incisiva rispetto alla tradizione teologica e disciplinare precedente. Ma il vero successo degli apocrifi simmachiani fu quello di essere stati assunti da papa Niccolò I nella sua lettera dell’865 indirizzata a Michele III, nella quale il pontefice dimo­strava la superiorità della sede di Roma rispetto a tutte le Chiese, com­presa quella di Costantinopoli. Fino al 1721, cioè fino allo studio fatto dal Coustant[[659]](#footnote-660), la personalità di Niccolò I è stata un impedimento nella scoperta della loro natura e del loro carattere apocrifo.

Il *Constitutum Silvestri^* fra tutti gli apocrifi è stato il più conosciuto, ed ha avuto più successo perché è riportato in numerosissime collezioni canoniche e in parecchi documenti papali.

Il principio dell’ingiudicabilità papale è intimamente legato alla sto­ria del papato e a quella della codificazione canonica. Esso veniva pun­tualmente affermato e promosso durante determinati pontificati: quando nella sede di Pietro si hanno personalità eminenti per cultura e per statu­ra politico-morale, il dettato dell’assioma viene fortemente ripreso e so­stenuto nelle relazioni politiche ed ecclesiali, con il potere secolare e con l’Oriente. In questo hanno avuto un grande ruolo quelle grandi perso­nalità la cui influenza e potere sono stati determinanti per l’ambiente della curia romana: Ennodio, Alcuino, Anastasio Bibliotecario, Umber­to di Silva Candida, i canonisti dell’XI secolo. La loro parola, gli scritti e le loro azioni hanno sostenuto l’operato e la persona del papa ogni qualvolta questi era minacciato e accusato. Senza esagerare, si potrebbe affermare che il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* è sorto, si è svi­luppato e si è imposto solo per l’azione e la forza di alcuni uomini. In­fatti, fu puntualmente disatteso quando la Chiesa di Roma veniva guida­ta da uomini di scarsa cultura e da personalità dalla vita molto discussa, o che, malgrado la loro bontà e sincerità, non hanno avuto una chance ed un forte sostegno.

Il dettato dell’assioma è stato affermato a chiare lettere soprattutto quando a Roma ferveva una grande attività canonica e giuridica; nei momenti aurei dell’affermazione del diritto canonico, l’asserto sull’in- giudicabilità papale viene fortemente ribadito e riproposto alla coscienza ecclesiale e politica.

Anche nel caso del papa eretico si affermava il principio *Prima Se­des a nemine iudicatur.* Per questo si richiamavano alla storia di papa Mar­cellino che, malgrado avesse deviato dalla fede, non era stato condanna­to dall’assemblea conciliare. In quell’occasione, il pontefice, caduto apertamente in eresia, non era tenuto ad essere sottoposto ad una sen­tenza conciliare. Il concilio di Sinuessa, secondo l’apocrifo simmachia- no, non ha fatto altro che prendere atto della situazione senza lanciare nessuna sentenza di condanna contro il pontefice: fu, infatti, lui stesso che liberamente, si è giudicato ed accusato.

Non abbiamo avuto la pretesa di trovare i complessi motivi o la causa che hanno determinato la diffusione e l’evoluzione del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur.* «La superstizione della causa unica, in sto­riografia è molto spesso la forma insidiosa della ricerca di un responsa­bile; quindi, di un giudizio di valore. A chi la colpa o il merito? Dice il giudice: Lo storico si limita a domandarsi: perché? E accetta che la ri­sposta non sia semplice»[[660]](#footnote-661). I limiti di questo lavoro sono tanto più evi­denti quanto gli elementi che lo compongono sembrano essere il frutto di una artificiosa giustapposizione di dati. Certamente la ricerca dovreb­be proseguire. Pertanto si mette termine allo studio che ci siamo propo­sti, ma non alla ricerca.

INDICE DEI NOMI

Abbone di Fleury, 151, 152.

Adamo di Brema, 159.

Adelson W., 94.

Adriaen M., 80.

Adriano I, 72, 90, 97.

Adriano II, 109, 121, 122, 123, 124.

Adriano III, 127.

Adriano IV, 255.

Agapito II, 142.

Agatone, 123.

Agostino, 205, 206, 219, 261.

Alberigo G., 177, 178, 180.

Alcuino, 6, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 264.

Alessandrini A., 33.

Alessandro II, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 194.

Alessandro III, 255.

Amanieu A., 101.

Amann É., 109, 140.

Anastasio Bibliotecario, 109, 110, 111, 112, 118, 170, 264.

Anastasio I, imperatore, 33, 44.

Anonimo Valesiano, 38.

Ansegiso Abbate, 101, 102.

Anselmo di Liegi, 162, 165, 166.

Anselmo di Lucca, 119, 176, 192, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 207, 213, 245, 247, 251, 252, 253.

Anton H. H., 159, 162, 163.

Arnaldi G., 109, 131, 144.

Arnolfo di Orléans, 151, 152, 153, 154.

Arnone, vescovo di Salisburgo, 6, 83, 85, 87.

Attone di Vercelli, 137, 138, 139, 167.

Ausilio, 131, 132, 133, 134.

Avito di Vienne, 40, 41, 47, 48, 49, 74, 87.

Baix F., 102, 181.

Baker R., 94.

Balzani U., 233.

Barbaglio G., 13.

Baronio C., 77.

Basilio I, imperatore, 127, 128.

Becker J., 27, 30.

Beda il Venerabile, 79.

Benedetto Diacono, 101, 102.

Benedetto di Sant’Andrea, 143, 144, 145, 148.

Benedetto III, 107.

Benedetto IX, 157, 158, 160.

Benedetto V, 150, 235.

Benedetto VII, 152, 153.

Benedetto XV, 3.

Berengario II, 145.

Bergamini A., 63.

Bernheim E., 238.

Bernoldo di Costanza, 192.

Bernoldo di Reichenau, 228.

Bernoldo di San Biagio, 225, 227, 228.

Bertolini O., 33, 65.

Bloch M., 6, 264.

Bonifacio I, 27, 28, 29, 30, 74, 112, 261, 262.

Bonifacio VII, 152, 153.

Bonifacio VIII, 255, 256, 257.

Bonizone di Sutri, 159, 160, 161, 192, 207, 208, 213.

Boretius A., 99, 101.

Burcardo di Worms, 190, 191, 243.

Callisto II, 241.

Callisto, 19, 20, 26.

Cantalamessa R., 63.

Capitani O., 84, 132, 142, 144, 150, 159, 163, 166, 177, 180, 189, 192, 237.

Carboni A., 91.

Carlo il Calvo, 103, 119.

Carlo Magno, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 97, 100, 101, 164.

Caspar E., 5, 57, 63, 205, 211, 212, 216, 220, 223.

Cassiodoro, senatore, 40.

Centuriatori di Magdeburgo, 77.

CervAto D., 140.

Cessi R., 65.

Cipriani N., 219.

Cipriano, 11, 20, 21, 22, 23.

Claudio di Torino, 134.

Clemente di Roma, 17, 18.

Clemente, II, 161, 165.

Congar Y., 7, 9, 28, 31, 79, 107, 131, 137, 151, 171, 173, 175, 186, 189, 218, 225, 254, 257, 261.

Conte P., 123.

Costantino, 24, 61, 112, 113, 114, 139, 140, 160, 163, 174, 224.

Coustant P., 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 75, 78.

D’Ercole G., 69.

Damaso, 26, 50, 138.

Daniélou J., 189, 218.

De Giesebrecht W., 184.

De Vries W., 15.

Dejaifve G., 7.

Denzinger H., 258.

Desiderio di Montecassino, Vittore III, 160, 161, 162, 203, 241.

Deusdedit, 119, 192, 203, 206, 207, 213, 219, 241, 245, 247, 251, 252, 253.

Dionigi il Piccolo, 51, 69, 70, 72.

Dionisio di Alessandria, 11.

Duchesne L., 34, 58, 60, 63, 66, 68, 71, 72, 84, 91.

Dümmler E., 85, 132, 133, 134, 184, 237.

Dupuy B. D., 131.

Dvornik F., 109, 119, 208.

Eco U., 262.

Edmundus L. B. Ab Öfele, 184.

Eginardo, 94.

Ennodio di Pavia, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 74, 133, 179, 193, 204, 230, 264.

Enrico III, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166.

Enrico IV, 202, 212, 219, 220, 222, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239.

Enrico V, 233.

Epifanio di Costanza, 16.

Ermanno di Metz, 194, 220, 223, 234, 237.

Eusebio di Cesarea, 11, 77.

Filippo IV, 255.

Fleckenstein J., 223.

Fliche A., 7, 109, 138, 164, 174, 225, 228, 231.

Fois M., 177, 179, 180, 183, 185.

Formoso, 132, 133, 135.

Fournier P., 70, 72, 97, 135, 189, 194, 203, 207, 244.

Fozio, patriarca di Costantinopoli, 109, 110, 111, 118, 121, 123, 125, 127, 168.

Francke K., 230, 231.

Friedberg A., 5, 251.

Frugoni A., 138.

Fuhrmann H., 73, 107, 208, 213, 216.

Funk F. X., 24.

Gasparri P., 3.

Gelasio, 28, 29, 30, 31, 50, 69, 74, 116, 119, 128, 152, 192, 197, 198, 226, 237, 247, 250, 253, 261, 262.

Gerberto di aurillac, Silvestro II, 151, 152, 153, 154, 155.

Ghellinck J., 249.

Gilchrist J.T., 191, 192.

Giona di Orléans, 134.

Giovanni Paolo II, 1.

Giovanni VIII, 109, 125, 175.

Giovanni X, 150.

Giovanni XII, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 235.

Giovanni XIX, 157.

Giovanni XV, 143, 151, 152, 154.

Glanvell W., 203, 219.

Graziano, 4, 5, 73, 108, 119, 176, 180, 191, 194, 244, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 260.

Graziano, imperatore, 26, 50.

Gregorio di Catino, 232, 233, 234.

Gregorio II, 91.

Gregorio Magno, 79, 80, 81, 112, 113, 114, 149, 152, 159, 220, 224, 232, 254.

Gregorio V, 151, 154.

Gregorio VI, 4, 5, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165.

Gregorio VII, 119, 160, 162, 182, 189, 192, 194, 202, 203, 205, 207, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241.

Grisar H., 65, 72.

Grotz H., 1, 103, 109, 111, 118, 121, 124.

Guido di Ferrara, 236, 237.

Hageneder O., 86.

Hefele C.-J., 3.

Hinschius P., 101, 104, 105, 106, 108, 193, 196, 197, 198, 200, 201, 226.

Holl K., 16.

Huillier P., 112.

Ignazio di Antiochia, 22, 121, 125.

Ignazio, patriarca di Costantinopoli, 110, 115.

Incmaro di Reims, 75, 76, 103.

Ippolito, 19, 20, 26.

Ireneo, 105.

Isidoro di Siviglia, 76, 79, 81, 254.

Ivo di Chartres, 119, 176, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 253, 254.

Jacqueline B., 241.

Jaffé P., 239.

Jäschke J.-U., 213.

Jasper D., 181, 206.

JEdin H., 6, 215.

Kaspar W., 260.

Kempf F., 95, 105, 137, 183, 194, 215, 222, 241.

Koetschau P., 11.

Königer A.M., 2, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 56.

Kuttner S., 4, 59, 145, 250.

Labbe P., 78.

Lanne E., 7.

Le Bras G., 70, 72, 97, 189, 194, 203, 207, 244.

Le Chanoine B., 11.

Lecler J., 145.

Leclerq J., 149.

Leonardi C., 87, 237.

Leone di Ochrid, 169.

Leone II, 122.

Leone III, 6, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 188, 191.

Leone IV, 107.

Leone IX, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 181.

Leone Magno, 134, 152, 242, 261.

Leone VII, 235.

Liberio, 63.

Lindemans S., 135, 137.

Liutprando di Cremona, 143, 144, 145, 148.

Maassen F. B. C., 70, 72, 100.

Maccarrone M., 31, 89, 119, 177, 179, 212, 219.

Manegoldo, 229, 230.

Mannucci U., 79.

Mansi J.D., 3, 28, 36, 67, 91, 111, 124, 130, 168, 170, 171, 187.

Marcellino, 61, 62, 63, 66, 77.

Marchetto A., 107.

Marino, 127, 128.

Marongiu A., 217.

Marsilio di Padova, 257.

Martin V., 7, 109.

Martina G., 131.

Martino I, 90.

Massigli R., 100.

Menestrò E., 237.

Meulenberg L., 213.

Michel A., 192.

Michele Cerulario, patriarca di Co­stantinopoli, 168, 169, 170.

Michele III, 110, 111, 113, 121, 123, 125, 169, 242, 262.

Migne J. P., 3.

Mommsen T., 11, 34, 37, 38, 40.

Monachino V., 6, 65, 122.

Mordek H., 86, 99, 100, 101, 173, 217, 225, 241, 242.

Moynihan J.-M., 2, 27.

Navarra L., 41, 42.

Naz R., 244.

Niccolò I, 29, 78, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 132, 169, 170, 175, 193, 196, 199, 201, 204, 229, 242, 244, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 262.

Niccolò II, 181, 182, 183, 185, 206, 208.

Odilone di Cluny, 162.

Odlone, 174.

Onorio I, 122.

Origine, 11.

Ormisda, 41, 69, 70.

Ottone I, 144, 145, 146, 148, 149, 235.

Ottone II, 153.

Ottone III, 154.

Raschini P., 6, 65.

Päsztor E., 178, 195, 207.

Perels E., Ili, 113, 119.

Pertz G.H., 67, 84, 91, 93, 94, 109, 150, 151, 225, 230.

Petrau-Gay J., 191.

Petrucci E., 167, 168, 177, 178.

Piccotti G. B., 34, 36, 40, 41.

Pier Damiani, 78, 132, 162, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192.

Pietro Crasso, 231, 232.

Pio X, 3.

Plöchl W. M., 94.

Policarpo, 18, 19.

Poma A., 2, 27, 31, 47.

Quasten J., 18, 104, 105.

Rambaud-Buhot J., 73.

Raterio di Verona, 137, 140, 141, 142, 167.

Regino di Prüm, 109.

Rehm B., 105.

Reindel K., 186.

Riché P., 151, 152, 154.

Richerio, 154.

Rordorf W., 16, 56.

Rufino di Aquileia, 24, 25, 160, 163.

Ryan J., 132.

Sackur E., 235.

Schatz K., 29.

Schmale F.-J., 2, 158, 159, 162, 163.

Scholz R., 257.

Schönmtzer A., 258.

Schramm P. E., 174, 175.

Schüssler-Fiorenza E., 9, 12.

Schwenkebecher W., 238.

Scipioni L. L, 21.

Sergio III, 132.

Sergio, patriarca di Costantinopoli, 122.

SlLVAGNI A., 153.

Silvestro I, 58, 60, 66, 76, 78, 110, 116, 157, 170, 196, 200, 201, 203, 206, 227.

Simmaco, 6, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 64, 65, 68, 74, 86, 87, 117, 123, 128, 138, 204, 227, 229, 230, 245, 253, 263.

Sisto III, 51, 53, 66, 67, 138.

Stefano V, 127, 128.

Stickler A.M., 68, 69, 70, 100, 203, 207.

Teodorico, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 49, 55, 61, 69.

Teodoro il Lettore, 42.

Tertulliano, 11, 105.

Thaner F., 194, 226, 229.

Tietmaro di Merseburgo, 150.

Townsend W. T., 52.

Trapé A., 219.

Tuilier A., 16, 56.

Turner C. H., 25.

Ugo di Flavigny, 230.

Ugo di Fleury, 234, 235.

Ullmann W., 5, 74, 94, 105, 176, 177, 262.

Umberto di Silva Candida, 132, 164, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 185, 192, 246, 253, 264.

Urbano II, 207.

Valentiniano I, 26.

Van Hove A., 68, 70.

VERABRAKEN P., 80.

Vinay G., 140.

Violante C., 194.

Vogel F., 41, 42, 47.

Von Heinemann C., 232, 234.

Von Pölnitz W., 47.

Vorgrimler H., 189, 218.

Wallach H., 93, 94.

Walter E., 13.

Wazone di Liegi, 162, 165, 166.

Weigle F., 142.

Weiland L., 206.

Weisweiler H., 225.

Wenskus R., 213.

Werminghoff A., 92.

Wilmans R., 174, 179.

Zafarana Z., 237.

Zapp H., 13, 14.

Zimmermann H., 2, 26, 51, 75, 95,

143.

Zocca E., 122.

Zosimo, 26, 27, 29, 30, 74, 205, 262.

Finito di stampare il 14 maggio 1993
Tipografia Poliglotta della Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4-00187 Roma

1. G. G. Franco, SJ., *Appunti storici sopra il Concilio Vaticano,* a cura di G. Martina, S J., 1972, pp. Vili 4- 344.
2. Jean XXII, *Les Sermons sur la Vision Béatifique,* édités par M. Dyk- mans, S.J., 1973, pp. 237.
3. G. Gallina, *Il problema religioso nel Risorgimento e il pensiero di Geremia Bonomelli,* 1974, pp. XXXII 4- 579.
4. G. P. Fogarty, SJ., *The Vatican and thè Americanist Crisis: Denis I. O'Connell, American Agent in Rom, 1885-1903,* 1974, pp. XII 4- 357.
5. H. Pfeiffer, SJ., *Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Egidio da Viterbo und die christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura,* 1975, pp. 296 e 36 tavole.
6. G. Martina, S.J., *Pio IX (1846-1850),* 1974, pp. Vili 4- 566.
7. F. Di Bernardo, C.P., *Un vescovo umanista alla Corte Pontificia: Giannantonio Campano (1429-1477),* 1975, pp. XXIV 4- 465.
8. K. Schatz, SJ., *Kirchenbild und Päpstliche Unfehlbarkeit bei den Deutschsprachigen Minoritätsbischöfen auf dem I. Vatikanum,* 1975, pp. XXVIII 4- 529.

4142. I. Gatti, *II P. Vincenzo Coronelli, dei Frati Minori Conventuali, negli anni del generalato (1701-1707),* 1976, Parte I, pp. XXIII 4- 688 e 21 tavole; Parte II, pp. 689-1352 e 16 tavole.

1. S. Olszamowska-Skowroñska, *Les accords de Vienne et de Rome entre le Saint-Siège et la Russie 1880-1882. Les documents authentiques,* 1977, pp. XXII 4-556.
2. S. J. Miller, *Portugal and the Holy See c. 1748-1830. An Aspect of the Catholic Enlightenment,* 1978, pp. XII 4- 412.

4546. AA.VV., *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Ar­chiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg.* Hrsg. E. Gatz, 1979. P. I, pp. XIII 4- 472 e 1 tav.; P. II, pp. VIII 4- 473-1004 e 10 tav.

1. R. F. Costigan, SJ., *Rohrbacher and the Ecclesiology of Ultramon- tanism,* 1980, pp. XXX 4- 263.
2. 57. I. Dumitriu-Snagov, *Le Saint-Siège et la Roumanie moderne, 1850- 1866,* 1982, pp. XXIII 4- 658. - II. *1866-1914,* 1989, pp. XXVI + 1026.
3. M. Chappin, SJ., *Pie VII et les Pays-Bas (1814-1817),* 1984, pp. 383.
4. AA.VV., *Dalia Chiesa antica alla Chiesa moderna,* a cura di M. Fois, SJ.-V. Monachino, SJ.-F. Litva, SJ., 1983, pp. XXVII 4-533.
5. G. Martina, SJ., *Pio IX (1851-1866),* 1986, pp. XIV 4- 760.
6. C. A. Naselli, C.P., *La soppressione napoleonica delle corporazioni reli­giose, 1808-1814,* 1986, pp. 309.
7. G. Hellinghausen, *Kampf um die Apostolischen Vikare des Nordens J. Th. Laurent und C. A. Lüpke,* 1987, pp. XXVI 4- 364.
8. M. F. Mellano, *Anni decisivi nella vita di A. Rosmini (1848-1854),* 1988, pp. 172.
9. F. Turvasi, *Giovanni Genocchi and thè Indians of South America (1911-1913),* 1988, pp. XIX 4- 152.
10. F. Díaz de Cerio SJ.-M. F. Núñez y Muñoz, *Instrucciones secretas a los Nuncios de España en el siglo XIX (1847-1907),* 1989, pp. XIII 4- 384.
11. G. Martina, S.J., *Pio IX (1867-1878),* 1990, pp. XII + 614.
12. C. C. Forni li, O.F.M. Cap., *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600,* 1991, pp. XXXIV 4- 286 e 16 tavole.
13. G. Cipollone, O.SS.T., *Cristianità-Islam : Cattività e liberazione in nome di Dio,* 1992, pp. XXXIV 4- 554 e 8 tavole.
14. S. Vacca, O.F.M.Cap., *Prima Sedes a nemine iudicatur. Genesi e svi­luppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano,* 1993, pp. XXII 4-270.

**ISBN 88-7652-662-5**

15 Yves Congar, L’*ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grègoire le Grand à la désunion entre By^ance et Rome,* Paris 1968, 10.

41 Albert Michael Koniger, 296.

*44 Sed et in eo Concilio admirabile factum Principis non puto reticendum. Etenim cum ex omnibus pene locis Episcopi convenissent, et (ut fieri solet) diversis ex causis inter se quaedam jurgia detulissent, interpellabatur frequenter a singulis: offerebantur libelli, culpae proferebantur, et magis ad haec, quam ad id, pro quo ventum fuerat, animos dabant. At ille videns quod per hujusmodi jurgia causa summi negptii frustraretur, diem certam statuit, qua unusquisque Episcoporum si quid querimoniae habere videretur, deferret. Et cum resedisset, suscepit a singulis libellos: quos simul omnes in sinu suo continens, nec in eis quid contineretur aperiens, ait ad Episcopos: Deus vos constituit sacer­dotes, et potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi, et ideo nos a vobis recte judicamur. Vos au­tem non potestis ab hominibusjudicari. Propter quod Dei solius inter vos exspectate judicium, et vestra jurgia quaecumque sunt, ad illud divinum reserventur examen. Vos etenim nobis a Deo dati estis dii, et conveniens non est ut homo judicet deos, sed ille solus de quo scriptum est: «Deus stetit in synagoga deo­rum, in medio autem deos discernit» (Psal 81,1).* Rufinus Aquilejensis Presbyter, *Historiae Ecclesiasticae, Lib. I, 2,* in *PL,* 21, 468.

*53 In der Sache gab Zosimus ^war den Afrikanern nach, doch kleidete er seine Entschuldigung in Worte, die einen Fundamentalsat^ des späteren primatus iurisdictionis «darstellen».* Hans- Jürgen Becker, *Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil. Historische Entwicklung und kanonistische Diskussion im späten Mittelalter und in der frühen Neuheit,* Köln-Wien 1988, 22.

65 Antonio Poma, 3.

1 Cf. Ottorino Bertolini, *Roma di fronte a Risanalo e ai Longobardi*, Bologna 1941, 49.

*11 Atque id agitur a nonnullis episcopis et senatorib[us t]an[tu]m, Symmac[hus ne] audien­tiae subderetur, hoc palam pro eius defensione clamantibus, quod a nullo possit Romanus Pontifex, etiamsi talis sit, qualis accusatur, audiri. Fragmentum Laurentianum,* X, rr. 5-8.

20 L’epiteto *Palmare* non appare nella deliberazione sinodale del 23 ottobre; esso si trova solo nei manoscritti. Si ritiene che il nome derivi dal nome *ad palmaria,* il portico di S. Pietro, dove vi erano raffigurate delle palme. Si pensa che qui sia stato celebrato il sinodo. Ma, questo è difficile pensarlo. C’è chi interpreta invece che il nome indichi la palma della vittoria conseguita da Simmaco nei confronti dei suoi avversari, in quanto la seduta del 23 ottobre si è rivelata a suo favore. L’ipotesi più probabile è che si tratti del luogo dove, nel 500, il re Teodorico aveva pronunciato il suo discorso, cioè l’edificio posto in quel punto del foro romano presso il palazzo del senato, detto *ad palmam.* Que­sto è attestato da un autore coevo ai fatti: l’Anonimo Valesiano, che scrive: *In urbe eccle­siae ambulavit rex Theodericus Romam et occurrit beato Petro devotissimus... Deinde veniens in­gressus urbem venit ad senatum, et ad Palmam populo adlocutus se omnia deo iuvante.* Anonimus Valesianus, *Consularia Italica, Pars Posterior, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* IX, *pars posterior,* Berolini 1892, 324, rr. 3-7.

28 Magnus Felix Ennodius, *Libellus prò synodo, edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 48-67.

29 Leandro Navarra, *Contributo storico di Ennodio,* in *Augustinianum* 2 (1974) 315.

30 Avito nacque a Vienne verso il 450 da famiglia senatoria originaria dell’Alver- nia, alla quale apparteneva anche Sinodio Apollinare e probabilmente l’imperatore Avito ( + 456).

*47 Perlata est solicitudini nostrae ab Italia in exemplaribus sacerdotalis formula decreti, quam de papa Symmacho apud urbem collecti Italiae antistites ediderunt. Quam constitutionem licet observabilem numerosi reverendique concilii reddat assensus, intelligimus tamen sanctum Symmachum papam, si saeculo primum fuerat accusatus, consacerdotum suorum solatium potius, quam recipere debuisse judicium: quia sicut subditos nos esse terrenis potestatibus jubet arbiter coeli, staturos nos ante reges et principes in quacumque accusatione praedicens; ita non facile datur intelligi, qua vel ra­tione, vel lege, ab inferioribus eminentior judicetur. Nam cum celebri praecepto apostolus clamet, ac­cusationem vel in presbyterum recipi non debere, quid in principatum generalis ecclesiae criminationi­bus licere censendum est? Ibidem,* 293-294.

49 Avito frappone la sua autorità di senatore in quanto faceva parte di una famiglia che copriva certi uffici. Nell’età repubblicana il senato era un ordine che tendeva a esse­re di fatto ereditario. Col principato lo divenne di diritto, poiché i figli dei senatori ave­vano l’obbligo di presentarsi alle magistrature: l’ordine comprendeva i senatori e i loro discendenti agnatizi fino al terzo grado e a tutti i suoi membri.

60 Cf. W. T. Townsend, *The so-called Symmachian Forgeries,* in *The Journal of Religion* Aprii (1933) 174.

61 Petrus Coustant, *Appendice,* 117-120. I testi degli apocrifi simmachiani si trovano nell’appendice: 1-124.

*63 Respondit Maximus ex consule, et dixit: non licet enim adversus pontificem dare senten­tiam. Respondit Xystus et dixit: Quoniam in meo arbitrio est judicare et injudicare, tamen non ab­scondatur veritas.* Petrus Coustant, 119.

67 Petrus Coustant, 120-124.

71 Petrus Coustant, 44-52.

*86 Marcellinus autem in cospectu synodi cecidit in terra... In sinu autem CCC. episcoporum caput cinere convolutus Marcellinus episcopus Urbis voce clara clamans dicebat: «Peccavi coram vo­bis et non possum in ordine esse sacerdotum: quoniam avarus me corrupit auro». Ibidem,* 34. 35.

89 Petrus Coustant, 89-94.

100 Syxtls, Papa, *Ad Orientales episcopos,* Ep. 3, apocrifa, in Mansi, 5, 1154-1156.

*107 Ibidem,* 51.

110 Cf. A. Hove van, 267-268.

117 Cf. Paul Fournier - Gabriel Le Bras, 98.

128 *Ibidem,* 1100-1101.

134 Cf. Baronius Caesar (Card.), *Annales Ecclesiastici, edidit* Augustinus Theiner, IV, Paris 1864, 90-92.

138 *E regione verborum istorum Eabbeus hanc adscripsit notam: «Huncce canonem suppositi- tiam esse Isidori mercem, aut saltem hanc vocem (neque a regibus) irrepsisse nemo dubitaverit, qui sub Constantino nullos in Imperio Romano fuisse reges agnoverit. Certe abest ea vox ab epistola Nicolai papae ad Michaelem imperatorem».* Petrus Coustant, *Appendix,* 51-52, notaf.

11 II testo è stato citato alla nota 8, 85.

*27 Q™ tamen, postquam nullus probator criminum esse voluit, coram omni populo in basilica beati Petri apostoli evangelium portans ambonem conscendit; invocatoque sanctae Trinitatis nomine, iureiurando ab obiectis se criminibus purgavit. Annales Laurissenses, A. 800., edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 188, rr. 17-20.

*36 Liber Pontificalis,* II, 7, rr. 16-17.

*8 Incipit canon Sancti Silvestri et CCLXXXIIII episcoporum. Fecit bos gra(n)dus in gremio synodi, ut non presbiter adversus episcopum, non diaconus adversus presbiterum, non subdiaconus adver­sus diaconum, non acolitus adversus subdiaconum, non exorcista adversus acolitum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem det accusationem aliquam. Et non damnabitur presul sine LXXII testes neque presul summus a quemquam iudicabitur, quoniam scriptum est: «Non est disci­pulus super mag(r)istrum». Presbiter autem, nisi in LXIIII testimonia, non damnabitur. Diaconus autem cardine constructus urbis Rome nisi XXXVII non <con> dempnabitur, subdiaconus, acoli­tus, exorcista, lec(i)tor nisi, sicut scriptum est, in VII testimonia filios habentes et uxorem et omnino Christum praedicantes. Sic datur mistica veritas.* Hubert Mordek, 187.

22 Cf. 58-61.

*39 Canonica iam factus (sic) papa vocatione in urbem Romam congregavit et ipse cum consilio praefati Constantini Augusti CCLXXVII episcopos... In qua et consensus subscriptione omnium constitutum est, ut nullus laicus crimen clerico audeat inferre, et ut presbiter non adversus episco­pum, non diaconus adversus presbiterum, non subdiaconus adversus diaconum, non acolitus adversus subdiaconum, non exorcista adversus acolitum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem det accusationem aliquam, et non dampnetur praesul nisi in septuaginta duobus testibus. Neque praesul summus a quoquam iudicetur, quoniam scriptum est: «Non est discipulus super ma­gistrum».* Paulus Hinschius, 449.

*1 Post beatum Gregorium (Magnum) usque in praesens nullus praesul in Romana urbe ponti­ficali honore sublimatus illi videtur aequi parandus. Regibus ac tyrannis imperavit, eisque ac si domi­nus orbis terrarum, auctoritate praefuit.* Regino Prumensis, *Cbronicon, a. 868, edidit,* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 579, rr. 11-14.

n Cf. 24.

*12 Ecclesiastica quoque testatur historia, quia cum piae memoriae Constantino principi scripto oblatae accusationes contra episcopos fuissent, libellos quidem accepit et eosdem, qui accusati fuerant, episcopos convocans in eorum conspectu libellos, quos acceperat, incendit dicens: « Vos dii estis, a vero Deo constituti. Ite et inter vos causas vestras disponite, quia dignum non est, ut nos iudicemus deos».* Nicolaus I Papa, *Ad Michaelem Graecorum Imperatorem,* Ep. 88, *edidit* E. Perels, in *M.G.H., Epp.,* VI, 4, Berolini 1925, 455, r.40; 456, rr. 1-4.

*18 Consonat autem huic necessariae sententiae sanctus Silvester et magni Constantini baptiza­tor Augusti dicens: «Neque ab Augusto neque ab omni clero neque a regibus neque a populo iudex iudicabitur».* Nicolaus I Papa, 465, rr. 14-16.

*25 Denique si in epistola legimus ad Hebreos, quod minor a maiore benedicatur, restat profecto, ut exigente ratione etiam maledicatur... Et revera, ut superius ex evangelio, beato Silvestro commemo­rante, iam diximus: «Non est discipulus super magistrum». Ibidem,* 467, rr. 15-16; 25-27.

*27 Dicite, quaesumus, ubinam legistis imperatores antecessores vestros in synodalibus conventi­bus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quae omnium com­munis est, quae non solum ad clericos, verum etiam ad laicos et ad omnes omnino pertinet Christia­nos^ Vos autem non solum synodo in causa sacerdotis collecta interfuistis, verum etiam numerosa sae­cularium milia ad videndum eius obprobrium aggregastis, cum magis debueratis in hoc imitari Con­stantinum pium Augustum, de quo scriptum est, quod dixerit: «Quia si vidissem aliquem eorum, qui religioso circumamicti sunt habitu, turpitudinem aliquam operantem, clamidem meam explicas­sem et cooperuissem eum, ne videretur a quoquam»... Deinde vero contra ritum ecclesiasticum con- traque venerandas leges... Submittitur minorum, inferiorum et subiectorum deliberationibus, cum sacris canonibus praecipientibus et exemplis sanctorum patrum semper ubi est maior auctoritas sit eundum et in omnibus controversiis ad potioris sedis iudicia dirigatur. Quod non solum a catholicis, verum etiam ab ipsis constat observatum hereticis.* Nicolaus I Papa, 470, rr. 4-25.

*29 Ibidem,* 476, rr.4-9; 16-17.

1 II concilio costantinopolitano dell’859, a cui parteciparono almeno 170 vescovi, era stato convocato da Fozio. In esso Ignazio fu destituito una prima volta, formalmen­te, e una seconda volta alla presenza dei legati papali durante il costantinopolitano dell’861. Il concilio dell’estate 867 era sembrato un trionfo per Fozio, ma di fatto segna­va la fine del primo periodo dell’invasione della sede patriarcale di Costantinopoli (858-867). Michele III (842-867), protettore di Fozio, viene assassinato da Basilio (867-886) il 24 settembre dello stesso anno. Questi gli succede nell’impero d’Oriente e con lui ha inizio la dinastia dei Macedoni ed il secondo periodo patriarcale di Ignazio (867-877), che viene richiamato dall’esilio dall’energico imperatore, dopo aver deposto Fozio. Vennero riattivate le relazioni con Adriano II, successore di Niccolò I (858-867) condannato dal concilio di Fozio dell’867. In seguito a questi avvenimenti Adriano II convocò, nell’869, a Roma un concilio, a cui presero parte 30 vescovi.

*4 Siquidem Romanum pontificem de omnium ecclesiarum praesulibus judicasse legimus; de eo vero quemquam judìcasse non legimus: licei enim Honorio ab orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est mi- noribus majorum suorum motibus resistendi, vel pravos sensus libere respuendi: quamvis et ibi nec patriarcharum nec ceterorum antistitum cuipiam de eo quemlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset auctoritas.* Hadrianus Papa II, *Allo- cutio tertia, ad Concilium Romanum, a. 869,* in Mansi, 16, 126.

*8 Sancta sedes apostolica vos, quia revera inferiores estis, super sua causa iudices nec elegit, nec per nos eligit, utpote quae de omni aecclesia sola specialiter fas habeat iudicandi; sed neque nobis de hac causa sententia proferre commisit. Liber Pontificalis,* II, 184, rr. 2-5.

*11 Sedes beati Petri caelestis regni clavigeri potestatem habet ligata quaelibet pontificum con­grua estimatione absolvere, quippe cum co st et multos iam patriarchas, hos est Athanasium et Cyril­lum Alexandrinos Flavianum et Iohannem Constantinopolitanos et Pollychronium Hierosolimita- num synodicae dammatos per apostolicae sedis postmodum absolutionem restitutos incunctanter fuis­se. Ibidem,* 171, rr.20-38.

*1 Decipitur profecto quicunque putat quod discipulus sit supra magistrum, et servus supra do­minum suum (Matth. 10, 24) ... Quis te seduxit ut pontificem oecumenicum comico more scomma­tibus lacesseres?... An ignoras quod haec (sacra Romanorum Ecclesia) omnium Ecclesiarum prince­ps existit? Quis te pontificum judicem constituit, quorum sacris doctrinis dirigi debes, et a quibus preces pro te Deo offeruntur?... An ignoras, in prima Nicaena synodo quod beatus Silvester papa proclamaverit per legatos, praesente ibidem sancto Constantino: «Ut prima Sedes a nemine judice­tur».* Stephanus Papa V, *Ad Rasilium Imperatorem,* Ep. 1, in PL, 129, 787-788.

1 Cf. Girolamo Arnaldi, *Appunti sulla crisi del?aristocrazia pontificia in età post­carolingia,* in *Studi Romani* 5 (1961) 494-495.

*25 Considera, rogo, dum summus pontifex a nemine nec reprehendendus, quanto minus quilibet eorum flagellandus, carceri mancipandus... tormentandus?* Ratherius Episcopus Veronensis, *Praeloquiorum Libri sex,* 264.

*19 «Oramus itaque paternitatem vestram obnixe, ne Romam venire atque ex his omnibus vos purgare dissimuletis. Si forte vim temerariae multitudinis formidatis, iuramento vobis adfirmamus, nihil fieri praeter sanctorum canonum sanctionem». Ibidem,* 344, rr. 6-8.

1 Cf. Yves J. M. Congar, *U ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome,* Paris 1968, 180-181.

9 Victor III Papa, *Dialogi,* in PL, 149, 1005.

*13 «Ego Gregorius episcopus, servus servorum Dei, propter turpissimam venalitatem symonia- cae haereseos, quae antiqui hostis versutia meae electioni irrepsit, a Romano episcopatu iudico me submovendum». Et adiecit: «Placet vobis hoc?» Et responderunt: «Quod tibi placet, et nos firma­mus». Ibidem,* 585, r. 43; 586, rr. 1-3.

“ Cf. 99-101.

*29 In quibus diligenter revolutis nichil aliud quam summum pontificem, cuiuscumque vitae fue­rit, summo honore haberi, eum a nemine umquam iudicari oportere, immo nullius inferioris gradus accusationem adversus superiorem recipi debere, invenire potuit.* Anselmos Episcopus Leodiensis, *Gesta episcoporum Leodiensium,* 228, rr. 40-43.

*11 Nam Romanae ecclesiae fides per Petrum super petram aedificata, nec hactenus deficit, ne deficiet in saecula, Christo ejus domino rogante pro ea, ceu testatur sub ipsa passione sua: «Ego ro­gavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos». Quo dicto demonstravit fidem fratrum vario defectu periclitandam, sed inconcussa et indeficiente fide Pe­tri, velut firmae anchorae subsidio figendam, et in fundamento universalis ecclesiae confirmandam. Quod nemo negat, nisi qui evidenter haec ipsa verba veritatis impugnat: quia sicut cardine totum re­gitur ostium, ita Petro et successoribus ejus totius ecclesiae disponitur emolumentum. Et sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni ecclesia habent judicium, cum nemo debeat eorum dimovere statum: quia summa sedes a nemine iudicatur.* Leo Papa IX, *cap. XXXII,* 653.

*26 Cuius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse indicaturus a nemi­ne est indicandus, nisi forte deprehendatur a fide devius. Pro cuius perpetuo statu universitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animadvertunt propensius pendere.* Humbertus A Silva Candida, *De Sancta Romana Ecclesia. Fragmentum A,* 129.

35 Cf Giuseppe Alberigo, *Regime sinodale e Chiesa Romana tra FXI e il XII secolo,* 231-236.

38 Cf Enzo Petrucci, 226.

»6 Cf. 56-58.

*15 Symmachus papa universis episcopis. Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminare, sacro vero sancte sedis Romane presulum suo sine questione reservavit arbitrio. Voluit beati Petri successores celo tantum debere innocentiam et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. Ibidem, c. 11,* 24-25.

*24 Qu°d Romana ecclesia ab ipso Domino primatum obtinuit, et quod ambo apostoli Petrus et Paulus una die sua eam morte consecraverunt, et quod ipsa prima sedes est, secunda Alexandrina, tertia Antiocena. Anacletus servus Christi Jesu. Haec vero sacrosancta Romana ecclesia et apostoli­ca non ab apostolis sed ab ipso Domino salvatore nostro primatum obtinuit, sicut ipse beato Petro apostolo dixit: «Tu es Petrus» et reliqua usque «soluta et in caelo». Adhibita est etiam societas in eadem Romana urbe beatissimi apostoli Pauli vasis electionis, qui uno die unoque tempore gloriosa morte cum Petro coronatus est, et ambo sanctam Romanam ecclesiam consecraverunt aliisque omni­bus urbibus in universo mundo tam <1. eam> sua presentia atque venerando triumpho pretule- runt... Prima ergo sedes est caelesti beneficio Romana ecclesia, quam, ut memoratum est, beatissimi Petrus et Paulus suo martyrio consecraverunt.* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, db. J, c. 66,* 34. Si tratta dello Ps-Anacletus, Paulus Hinschius, c. XXX, 83.

25 Anselmus Lucensis, *db. I, c.22,* 16.

*31 Ut prima sedes a nullo iudicetur. Silvester papa. Nemo indicabit primam sedem iustitiam temperare desiderantem. Neque enim ab Augusto neque ab omni clero neque a regibus neque a popu­lo iudex iudicabitur.* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, db. I, c. 19,* 15.

*33 papa a nullo nisi a Deo erit indicandus. In synodo Symachi papae. Aliorum homi­num causas voluit Deus per homines terminare, sedis istius presulum suo sine quaestione reservavit arbitrio. Voluit beati Petri apostoli successores caelo tantum debere innocentiam et subtilissimi di­scussoris indagini inviolatam habere conscientiam. Nolite aestimare eas animas inquisitoris non ha­bere formidinem, quas Deus pre ceteris suo reservavit examini... (Replicabo) rursum sanctorum voce pontificum dignitatem sedis eius factam toto orbe venerabilem, dum illi quicquid fidelium est ubique submittitur, dum totius corporis caput esse designatur. De qua mihi videtur dictum per Prophetam, si haec humiliatur: «ad cuius fugietis auxilium, et ubi relinquetis gloriam vestram?» Ibidem, Lib. I, c. 24,* 16-17.

*41 Quod sancta Romana ecclesia fas habet iudicandi de omnibus, de illa vero nullus, et potesta­tem habet solvendi iniuste damnatos et damnandi quos oportuerit absque synodo. Gelasius episcopus omnibus episcopis. Cuncta per mundum novit ecclesia, quod sacrosancta Romana ecclesia fas de omnibus habeat iudicandi, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio. Si quidem ad illam de quali-*

*45 Ut inferiores gradus superiores non accusent, et ut episcopus nisi in LXXII testibus, pre­sbyter in LXIIII, diaconus in XXVI, subdiaconus et ceteri nisi in septem testibus non condempnen- tur. Silvester papa in generali residens synodo dixit: «Presbyter adversus episcopum, diaconus adver­sus presbyterum, subdiaconus adversus diaconum, acolytus adversus subdiaconum, exorcista adversus acolytum, lector adversus exorcistam, ostiarius adversus lectorem nullo modo aliquam presumat*

*51 Romanus enim pontifex, ut sapientes norunt, non modo deponi, sed etiam nullo Christiano jure a quolibet potest judicari.* Anselmus Lucensis Episcopus, *Liber contra Guibertum,* in *PL,* 149, 464.

*56 Simacho episcopo ecclesiae catholicae urbis R<omae> in concilio CCX et VIII episcopo­rum presidente... In eadem sinodo. Ennodio episcopo dictante. Aliorum omnium causas Deus voluit per homines terminare, set istius sedis presulum suo sine quaestione reservavit arbitrio. Voluit beati P<etri> apostoli successores celo tantum debere innocentiam et subtilissimi discussoris indagini in­violatam exhibere conscientiam. Et infra. Replicabo: sanctorum voce pontificum dignitatem sedis eius factam toto orbe venerabilem, dum illi quicquid fidelium est, ubique submittitur, cum totius cor­poris caput esse designatur. De qua videtur mihi dictum per prophetam: «Si haec humiliatur, ad cuius fugietis auxilium? Et ubi relinquaetis gloriam vestram?» Ibidem, Lib. I, Cap. XXXI- XXXIII,* 90-92.

*58 In libro De civitate Dei, Contra Julianum hereticum. Puto tibi eam partem orbis suffi­cere debere, in qua primum Apostolorum suorum voluit Dominus gloriosissimo martyrio coronare, cui aecclesiae presidentem beatum Innocentium, si audire voluisses, iam tunc periculosam iuventu- tem tuam Pelagianis laqueis exuisses. Quid enim, potuit ille vir sanctus Africanis respondere con­ciliis, nisi quod antiquitus apostolica sedes et Romana cum caeteris tenet perseveranter aecclesia? Et tamen successorem eius, quod nemini licet, crimine prevaricationis accusas. Ibidem, Lib. I, Cap. CCXXV, 173.*

*61 Salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Heinrici, qui inpraesentiarum rex habe­tur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut iam sibi... Concessimus, et successorum il­lius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint. Papstwahldekret von 1059. Über­lieferung und textgestalt, edidit* Detlev Jasper, Sigmaringen 1986, 101-102. *Decretum electio­nis pontificiae, edidit* Ludewicus Weiland, in *M.G.H., Leges,* sectio IV, I, Hannoverae 1893, 540, rr. 3-6.

64 Bonizo, *Liber de vita christiana, edidit* Ernest Perels, Berlin 1930.

*66 Quod summus praesul a nemine iudicatur. Silvester. Neque presul summus a quoquam iudi- cetur, quoniam scriptum est: non est discipulus super maoistrum.* Bonizo, *Liber de vita christiane, IIII, c.68,* 141.

11 Cf. Leonardus Meulenberg, *Gregorio VII e i vescovi: accentramento dei poteret,* in *Concilium* 1 (1972) 88-89.

*30 Si enim coelestia et spiritualia sedes beati Petri solvit et indica t, quanto magis terrena et secularia? Ibidem,* 338, rr. 14-16.

*31 Agite nunc, queso, patres et principes sanctissimi, ut omnis mundus intellegat et cognoscat, quia, si potestis in coelo ligare et solvere, potestis in terra imperia regna principatus ducatus mar- chias comitatus et omnium hominum possessiones pro meritis tollere unicuique et concedere. Vos enim patriarchatus primatus archiepiscopatus episcopatus frequenter tulistis pravis et indignis et religiosis viris dedistis. Si enim spiritualia iudicatis, quid de secularibus vos posse credendum est? Et si ange­los dominantes omnibus superbis principibus iudicabitis, quid de illorum servis facere potestis? Ad­discant nunc reges et omnes seculi principes, quanti vos estis, quid potestis, et timeant parvipendere iussionem ecclesiae vestrae. Et in predicto Heinrico tam cito iudicium vestrum exercete, ut omnes sciant, quia non fortuitu sed vestra potestate cadet, confundetur, utinam ad penitentiam, ut spiritus sit salvus in die Domini. Ibidem,* II, 487, rr. 4-19.

*34 Habet enim potestatem singulari privilegio concessam aperire et claudere ianuas regni caele­stis quibus voluerit. Cui ergo aperiendi claudendique coeli data potestas est, de terra iudicare non li­cet? Absit. Num retinetis, quod ait beatissimus apostolus Paulus: «Nescitis, quia angelos indicabi­mus? Quanto magis secularia» (1 Cor 6,3). Ibidem,* II, 550, rr. 3-8.

*36 Quis igitur vel tenuiter sciolus sacerdotes dubitet regibus anteferri? Quodsi reges pro pecca­tis suis a sacerdotibus sunt indicandi, a quo rectius quam a Romano pontifice indicari debent? Ibi­dem,* II, 557, rr.7-10.

*41 Est enim privilegium sedis apostolicae; ut nulla proveniente synodo, quoslibet dampnandos possit dampnare, et reconciliandos reconciliare: ut beatus Gelasius in decretis ad Orientales episcopos directis ostendit, in quibus Acatium Constantinopolitanum patriarcham absque omni synodo canonice ab apostolica sede dampnatum inrefragabiliter probavit. Scribit enim inter cetera: «Cuncta per mundum novit aecclesia, quod sacrosancta aecclesia Romana de omni aecclesia fas habeat iudicandi, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio: siquidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum est; ab illa autem nemo est appellare permissus». Sed nec illa preterimus, quod apostolica sedes sine ulla synodo precedente, exolvendi, quos synodus iniqua dampnaverat, et dampnandi nulla existente synodo, quos oportuit, habuerit facultatem. Et hoc nimirum pro suo principatu, quem beatus Petrus apostolus Domini voce (Matth. XVI; Joan. XXI), et tenuit semper, et retinebit.* Adalbertus-Bernaldus, 48, rr. 36-44; 49, rr. 1-3.

*64 Sacrosancta Romana ecclesia fas habet indicandi de omni ecclesia... Quae ius habet de omni ecclesia indicandi neque cuiquam de eius licet indicare indicio, sicut constituunt decreta canonum!... Sacri canones constituerunt totius ecclesiae appellationes deferri ad examen sedis apostolicae, ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt; ac per hoc illam de tota ecclesia indicare, ipsam vero ad nullius iudicium commeare nec de eius iudicio indicari praeceperunt, neque sententiam illius oportere dissolvi constituerunt, cuius potius sequenda decreta mandarunt... Cum iuxta canonum decreta non liceat alicui iudicare de iudicio Romanae ecclesiae... Sicut enim saepe dictum est, non licet alicui iudicare de iudicio sedis apostolicae, quae habet facultatem sine ulla synodo praecedente exolvendi quos synodus iniqua damnaverat, et damnandi quos oportuit, nulla synodo exis tente. Liber de unitate ecclesiae conservanda, edidit* W. Schwenkebecher, in *M.G.H., De lite imper. et pontif.,* II, 200, r. 34; 238, rr. 22-24; 245, rr. 7-11; 268, r. 8; 269, rr. 15-18.

3 Ivo Carnotensis Episcopus, *Decretum,* in *PL,* 161, 47-1022.

*4 Ibidem,* 1037-1344.

7 Ivo, *Decretum, V, Cap. 10,* 326; Cf. Anselmus Lucensis, *db. I, 24\* Deusdedit, *db. I, CXXXIII.*

*9 Ibidem, Causa IX. Questio III. C. XIV,* 610. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 24;* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CXXXIII;* Ivo, *Decretum, V, Cap. 8; Panormia, Cap. Vili.*

5 E/ *quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri; Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere indicare iudicio. Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare. Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in re­bus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum or­bem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles: anathema sit. Concilium Vaticanum I, a. 1870, Sess. IV, Constitutio dogmatica, Pastor aeternus,* in *Enchiridion Symbolorum Definitio­num et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, edidit* Henricus Denzinger - Adolfus Schònmtzer, Barcinone-Friburgi- Brisgoviae-Romae 197636, 3063-3064/599.

1. *Codex Iuris Canonici,* auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1983; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, *Codex luris Canonici. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus,* Libreria Editrice Vaticana 1989. [↑](#footnote-ref-2)
2. Albert Michael Königer, *Prima sedes a nemine iudicatur,* in *Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 6®- Geburstag, edidit* Albert Michael Königer, Ed. Rodopi, Amsterdam 1969. Litografato dall’originale: Bonn-Leipzig, Kurt Schröder-Verlag 1922, 273-300. [↑](#footnote-ref-3)
3. Antonio Poma, *Ingiudicabilità e santità pontificia in alcuni documenti antichi,* (Disserta­zione Gregoriana), Roma 1936. [↑](#footnote-ref-4)
4. Harald Zimmermann, *Papstabsetzungen des Mittelalters,* in *MIÖG* (1960-1961). L’Autore in seguito ha pubblicato lo studio, arricchendolo, come libro: Harald Zimmermann, *Papstabsetzungen des Mittelalter*r, Graz-Wien-Köln 1968. Franz-Josef Schmale — studioso contemporaneo, Professore emerito dell’Università di Bochum, conosciuto per parecchi suggestivi studi volti ad illuminare la storia dei secoli XI e XII — afferma che l’investigazione dello Zimmermann si presenta, in qualche caso, per esempio a proposito di Gregorio VI a Sutri, come una raccolta in se stessa incerta. Vi sarebbero delle inesattezze riguardo alla classificazione delle deposizioni papali. Lo Zimmermann si serve soltanto di alcune fonti mentre di proposito ne dimentica altre, alla luce delle quali legge diversamente gli avvenimenti storici. Pertanto, secondo lo Schmale, bisogna essere molto cauti nel definire le deposizioni papali nel medioevo perché spesso, di fronte a casi concreti, le fonti sono tendenziose, parziali. Non tutte sono deposizioni, ma si tratta sovente di condanne, arresti, eliminazioni di antipapi, o di parziale non riconoscimento, o rifiuto d’obbedienza, come per esempio a Worms nel 1076 contro Gregorio VII. A volte, qualche pontefice è stato deposto dall’imperatore o da un sinodo diretto dall’imperatore o dal re, senza che egli si trovasse presente al sinodo. La dichiarazione del sinodo era semplicemente verbale, ma in effetti inefficace, perché il papa in questione, anche dopo la condanna di deposizione, rimase in carica nell’adempimento normale del suo ufficio e delle sue funzioni. Cf. Franz-Josef Schmale, *Die «Absetzung» Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition,* in *Annuarium Historiae Conciliorum* 11 (1979) 58-59. [↑](#footnote-ref-5)
5. James M. Moynihan, *Papal Immunity and Liability in thè Writings of thè Medieval Canonists,* (Analecta Gregoriana, 120), Roma 1961. [↑](#footnote-ref-6)
6. Charles Joseph Hefele, *Conciliengeschichte^* IV, Freiburg 18792. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Codex luris Canonici* PII X Pontificis iussu digestus Benedicti Papae XV Auctori­tate promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1917, 453, nota 4. [↑](#footnote-ref-8)
8. Cf. Stephan Kuttner, *Graziano: l’uomo e Popera,* in *Studia Grat tana,* I, Bologna 1953, 18-19. [↑](#footnote-ref-9)
9. Cf. Walter Ullmann, *II pensiero politico del Medioevo,* Roma-Bari 1984, 3-4. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Decretum Magistri Gratiani, edidit* Aemilius Friedberg, I, Lipsiae 1879, 70. 71. 339. 606. 609. 610. 611. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Das Register Gregors VII, edidit* Erich Caspar, I, Berlin 1920, 201-208. [↑](#footnote-ref-12)
12. Alcuinus, *Arno Archiepiscopo, edidit* Ernest Dommler, in *Epp.,* IV, 2,

Berolini 1895, 297-298. [↑](#footnote-ref-13)
13. Marc Bloch, *Apologia della storia o mestiere di storico,* Torino 19859, 55. [↑](#footnote-ref-14)
14. Le opere maggiori consultate per storicizzare le fonti, sono: *I papi nella storia, edidit* Pio Paschini - Vincenzo Monachino, I-II, Roma 1961; *Storia della Chiesa, edidit* Hubert Jedin, II - V 2, Milano 1977 ss.; *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, edi- dit* Augustin Fliche - Victor Martin, III-XIII, Torino 19723ss. Gli studi specifici saranno citati nel corso dell’opera. [↑](#footnote-ref-15)
15. Emmanuel Lanne, *In che misura il primato è inaccettabile per le Chiese Orientali?,* in *Concilium* 4 (1971) 88-90. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ob man will oder nicht, der Primat des Papstes ragt wie ein Stein des Anstosses auf, der die Christen, die sich ehrlich nach Einheit sehnen, nach Rom führen sollte. Ironie des Schicksals: Der das Fundament der Kirche ist, sieht sich unter die Anklage gestellt, in erster Einie für die Fortdauer der Spaltung unter den Christen verantwortlich %u sein! Man darf sich nicht ^u schnell mit dieser paradoxen Situation abfinden.* G. Dejaifve, *Der Erste unter den Bischöfen. Über den Zusammenhang von Primat und Bischofskollegium,* in *Theologie und Glaube* 51 (1961) 2. [↑](#footnote-ref-17)
17. Cf. Elisabeth Schüssler-Fiorenza, *Giudicare e giudizio nelle comunità del Nuovo* 7*'estamento*, in *Concilium* 7 (1977) 31. [↑](#footnote-ref-18)
18. Yves Congar, *Le norme di fedeltà e d’identità cristiana attraverso la storia della Chiesa,* in *Concilium* 3 (1973) 28-31. [↑](#footnote-ref-19)
19. Albert Michael Kòniger, *Prima sedes a nemine iudicatur,* in *Beiträge ^ur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 50. Geburstag, edidit* Albert Michael Kòniger, Ed. Rodopi, Amsterdam 1969. Litografato dall’originale: Bonn-Leipzig, Kurt Schröder-Verlag 1922, 273-300. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibidem,* 274. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibidem,* 275. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Iudex exspectatur, sed vos estis de iudicibus ipsis iudicaturi.* Tertullianus, *Liber ad martyres, c. 2,* in *PL,* 1, 696. [↑](#footnote-ref-23)
23. Saint Cyprien, *Correspondance,* Ep. 31,3; Ep. 6,2, *edidit* Le Chanoine Bayard, *{Collection des Universités de France,* I), Paris 1945, 79.15. [↑](#footnote-ref-24)
24. Origines, *Die Schrift vom Martyrium, edidit* Paul Koetschau, *(Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* 11,2), Leipzig 1899, 24. [↑](#footnote-ref-25)
25. Eusebius, *Die Kirchengeschichte, edidit* Theodor Mommsen, *(Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* 11,2), Leipzig 1908, 610. [↑](#footnote-ref-26)
26. Albert Michael Königer, 276. [↑](#footnote-ref-27)
27. Elisabeth Schüssler-Fiorenza, 33-34. [↑](#footnote-ref-28)
28. Albert Michael Koniger, 277. [↑](#footnote-ref-29)
29. Cf. Hartmut Zapp, La *giurisdizione diocesana. Panorama storico^* in *Concilium* 7 (1977) 40-45. [↑](#footnote-ref-30)
30. Albert Michael Kóniger, 279. [↑](#footnote-ref-31)
31. *\* Ibidem,* 280. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibidem,* 281; Cf. Wilhelm Vries De, *Lo sviluppo nell'era costantiniana,* in *Concilium* 4 (1971) 74. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Didachè,* XI, 7.11, *edidit* Willy Rordorf - André Tuilier, *(Sources Chrétiennes,* 248), Paris 1978, 184-187. [↑](#footnote-ref-34)
34. Epiphanius, *Panarion, edidit* Karl Holl, *(Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* II), Leipzig 1922, 310-311. [↑](#footnote-ref-35)
35. Cf. Albert Michael Kôniger, 282-283. [↑](#footnote-ref-36)
36. Clement de Rome, *Ëpitre aux Corinthiens, edidit* Annie J aubert, *{Sources Chrétien­nes,* 167), Paris 1971, 168-170. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibidem,* 172-173. [↑](#footnote-ref-38)
38. Albert Michael Koniger, 284. [↑](#footnote-ref-39)
39. In questa lettera viene tracciato un quadro fedele della dottrina, dell’organizza­zione e della carità della Chiesa di allora. Il Quasten sostiene, seguendo P. N. Harrison, che il documento chiamato *Epistola di Policarpo* comprende in realtà due lettere scritte da Policarpo in due epoche diverse. Copiate ben presto sullo stesso rotolo di papiro, si sa­rebbero confuse in una sola. La prima conterrebbe solo il capitolo 13, e forse anche il 14, e sarebbe una breve nota di rimessa. Policarpo l’avrebbe acclusa come accompagna­toria in una spedizione delle epistole di Ignazio ¿’Antiochia subito dopo il passaggio del prigioniero a Smime e a Filippi durante il suo viaggio a Roma. Questa nota sarebbe cer­tamente databile all’inizio di settembre dell’anno in cui Ignazio fu martirizzato (110). Vent’anni dopo, Policarpo avrebbe scritto una seconda lettera comprendente i primi do­dici capitoli. Johannes Quasten, *Patrologia,* I, Torino 1980, 79. [↑](#footnote-ref-40)
40. Polycarpe de Smyrne, *Lettre aux Philippiens,* in Ignace D’Antioche - Polycarpe de Smyrne, *Lettres. Martyre de Polycarpe, edidit* Th. Camelot, *(Sources Chrétiennes,* 10), Paris 1959, 218-221. [↑](#footnote-ref-41)
41. Albert Michael Königer, 285-286. [↑](#footnote-ref-42)
42. Yppolitus, *Philosophumena, sive omnium haeresium refutatio, Lib. IX,* in *PG,* 16,3, 3386. [↑](#footnote-ref-43)
43. Albert Michael KOniger, 287-288. [↑](#footnote-ref-44)
44. Saint Cyprien, *Correspondance,* Ep. 67,5, *edidit* Le Chanoine Bayard, *(Collection des Univesités de France,* II), Paris 1961, 231. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibidem,* Ep. 68,3, II, 236. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibidem,* Ep. 67,6, II, 232. [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibidem,* Ep. 45,3; Ep. 59,4.5; Ep. 66,1.4, II, 114-115; 172-174; 220-223. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Manente concordiae vinculo... actum suum disponit et dirigit unusquisque episcopus, rationem propositi sui domino redditurus. Ibidem,* Ep. 55,21, II, 144; *Cum... singulis pastoribus portio gregis sit adscripta quam regat unusquisque et gubernet rationem sui actus domino redditurus. Ibidem,* Ep. 59,14, II, 183; *Nemini praescribentes aut praeiudicantes quo minus unusquisque episcoporum quod putat faciat, habens arbitrii sui liberam potestatem. Ibidem,* Ep. 73,26, II, 278. Cf. Luigi I. Scipioni, *Vescovo e popolo. U esercizio dell'autorità nella chiesa primitiva (III secolo),* Milano 1977, 88. [↑](#footnote-ref-49)
49. Saint Cyprien, Ep. 69,17, II, 252. [↑](#footnote-ref-50)
50. *33 Ibidem,* Ep. 66,10, II, 227. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ignace D\*Antioche, *Aux Éphésiens,* in Ignace D’Antioche - Polycarpe de Smyrne, *Lettres. Martyre de Polycarpe, edidit* Th. Camelot, *{Sources Chrétiennes,* 10), Paris 1959, 72. 98. [↑](#footnote-ref-52)
52. Saint Cyprien, Ep. 67,3.6; Ep. 68,3; Ep. 73,26, II, 229. 231-232; 236; 278-279. [↑](#footnote-ref-53)
53. Albert Michael Koniger, 293. [↑](#footnote-ref-54)
54. Saint Cyprien, Ep. 59,10, II, 178. [↑](#footnote-ref-55)
55. *(Felicissimus) accipiat sententiam... ut abstentum se a nobis sciat. Ibidem,* Ep. 41,2, II, 103. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibidem,* 297. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Didascalia et Constitutiones Apostolorum,* II, 45-51, *edidit* F. X. Funk, I, Paderbom 1905, 140-148. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Canones Sanctorum Apostolorum, cann. 25-31. 74,* in *PG,* 137, 86-99, 186-190. [↑](#footnote-ref-59)
59. Albert Michael Koniger, 297. [↑](#footnote-ref-60)
60. *Osius episcopus dixit: Illud quoque, ut episcopus de provincia ad aliam provinciam in qua sunt episcopi non transeat; nisi forte a fratribus suis invitatus, ne videamur ianuam caritatis clausis­se. Illud quoque providendum est; si in aliqua provincia forte aliquis episcopus contra fratrem suum episcopum litem habuerit, non ex his unus ex alia provincia advocet episcopos. Quod si aliquis epi­scopus iudicatus fuerit in aliqua causa, et putat bonam causam habere, ut iterum iudicium renovetur, si vobis placet, sanctissimi Petri Apostoli memoriam honoremus: scribatur vel ab his qui examina­runt vel ab episcopis qui in proxima provincia morantur Romano episcopo; si iudicaverit renovan­dum esse iudicium, renovetur, et det iudices, si autem probaverit talem causam esse ut ea non refri- centur quae acta sunt, quae decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus respondit: Placet... Quod si qui rogat causam suam iterum audiri et depraecatione sua moverit episcopum* Ro- *manum ut e latere suo presbyterum mittat, erit in potestate episcopi quid velit aut quid aestimet: (et) si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum episcopis iudicent, habentes (eius) auctoritatem a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio, si vero crediderit sufficere episcopos, ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit. Concilium Serdicense, a. 342-343, cann. 3-5, in Ecclesiae Occidentalis Monumenta luris Antiquissima. Canonum et Conciliorum Graeco­rum interpretationes latinae, edidit* C. H. Turner, I, Oxoni 1930, 455-462. [↑](#footnote-ref-61)
61. *Romanum concilium sub Damaso habitum*, in PL, 13, 582-584. [↑](#footnote-ref-62)
62. Harald Zimmermann, *Papstabset^ungen des Mittelalters*, in *MIÖG* 6 (1961) 4-8. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Quamvis Patrum traditio apostolicae sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet, idque per canones semper regulasque servaverit, et currens adhuc suis legi­bus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descendit, reverentiam quam debet exsol­vat: tantam enim huic Apostolo canonica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi Dei nostri promissione, ut et ligata solveret, et soluta vinciret (Matth. 16,19); par potestatis data conditio in eos, qui sedis haereditatem, ipso annuente, meruissent: habet enim ipse, cum omnium Ecclesiarum, tum hujus maxime ubi sederat, curam... tamen cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia.* Zosimus, *Aurelio ac caeteris* Ep. 12, in *PE,* 20, 676. [↑](#footnote-ref-64)
64. Antonio Poma, *Ingiudicabilità e santità pontificia in alcuni documenti antichi,* (Disser­tazione Gregoriana), Roma 1936, 3-4. [↑](#footnote-ref-65)
65. James M. Moynihan, *Papal Immunità and Liability in thè Writings of thè Medieval Canonists,* (Analecta Gregoriana, 120), Roma 1961, 1. [↑](#footnote-ref-66)
66. Zosimus, *Aurelio ac caeteris...,* Ep. 12, in *PL,* 20, 676. [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ad synodum... talia scripta direximus, quibus universi fratres intelligant... de nostro non esse judicio retractandum. Numquam enim licuit de eo rursus, quod semel statutum est ab apostolica sede, tractari.* Bonifacius, *Dilectissimo fratri Rufo,* Ep. 13, in *PL,* 20, 776. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Hanc ergo Ecclesiis toto orbe diffusis velut caput suorum certum est esse membrorum: a qua se quisquis abscidit, fit christianae religionis extorris, cum in eadem non coeperit esse compage* Id., *Dilectissimis fratribus universis episcopis per Thessaliam constitutis*, Ep. 14, in PL, 20, 777. [↑](#footnote-ref-69)
69. Cf. Yves Congar, *D'église de Saint Augustin à l'époque moderne,* Paris 1970, 27. [↑](#footnote-ref-70)
70. *Nobis opponunt canones, dum nesciunt quid loquantur. Contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primae sedi, sana rectaque suadenti, parere fugiunt. Ipsi sunt canones, qui appellationes totius ecclesiae ad hujus sedis examen voluere deferri. Ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt; ac per hoc illam de tota ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam praeceperunt judicio judicari, sententiamque illius constituerunt non oportere dissovi, cujus potius decreta sequenda mandarunt... Ceterum isti, qui sacri, qui ecclesiastici, qui legitimi celebrantur, sedem apostolicam ad judicium vocare non possunt.* Gelasius, *Ad Faustum commonitorium,* Ep. 4, in Mansi, 8,17-18. [↑](#footnote-ref-71)
71. Klaus Schatz, *Der päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis s^ur Gegenwart*, Würzburg 1990, 95ss. [↑](#footnote-ref-72)
72. *Non reticemus autem quod cuncta per mundum novit ecclesia; quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum, sedes beati Petri apostoli jus habeat resolvendi, utpote quod de omni ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appellare permissus... Sed nec illa praeterimus, quod apostolica sedes... sine ulla synodo praecedente, et absolvendi, quos synodus inique damnaverat, et damnandi nulla existente synodo quos oportuit, habuerit facultatem... pro suo scilicet principatu, quem beatus Petrus apostolus Domini voce perceptum, ecclesia nihilo minus subséquente et tenuit semper, et retinet.* Gelasius, *Ad Episcopos Dardaniae,* Ep. 13, in Mansi, 8,54.51. [↑](#footnote-ref-73)
73. *Als Gelasius diese Sät^e formulierte, konnte er auf eine ältere römische Tradition ^urück- greifen. Im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Primats des römischen Bischofs war schon seit dem vierten Jahrhundert der primatus iurisdictionis besonders betont worden.* Hans-Jürgen Becker, 22. [↑](#footnote-ref-74)
74. Cf. Yves Congar, 24-28. [↑](#footnote-ref-75)
75. Cf. Michele Maccarrone, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale,* Roma 1952, 44. [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibidem,* 45. [↑](#footnote-ref-77)
77. Cf. Ada Alessandrini, *Teodorico e papa Simmaco durante lo scisma laurenziano*in *Ar­chivio della Reale Deputazione Romana di Storia Patria* 67 (1944) 154. [↑](#footnote-ref-78)
78. *Acta synodorum habitarum Romae, a. CCCCXCVIIII, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Aue/. An/.,* XII, Berolini 1894, 399-415. [↑](#footnote-ref-79)
79. *Fragmentum Laurentianum, edidi/* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Gest. Pont. Ro­man.,* I, Berolini 1898, IX, rr. 12-14.25. L’abbreviazione rr. indica il corrispondente rigo della pagina citata. [↑](#footnote-ref-80)
80. *Ibidem,* X, rr. 1. [↑](#footnote-ref-81)
81. Cf. G. B. Piccotti, *1 sinodi romani nello scisma laurenzi ano,* in *Studi in onore di Gioac­chino Volpe,* II, Firenze 1958, 765. [↑](#footnote-ref-82)
82. *Fragmentum Laurentianum,* IX, rr. 15-20. [↑](#footnote-ref-83)
83. *Fiber Pontificalis, edidit* Louis Duchesne, I, Paris 1886, 260, rr. 10-14. [↑](#footnote-ref-84)
84. *Fragmentum Laurentianum,* X, rr. 3-6. [↑](#footnote-ref-85)
85. *Memorati pontifices, quibus allegandi inminebat occasio, suggesserunt ipsum, qui dicebatur impetitus, debuisse synhodum convocare, scientes, quia eius sedi primum Petri apostoli meritum vel principatus, deinde secuta iussione domini conciliorum venerandorum auctoritas singularem in eccle­siis tradidit potestatem nec ante dictae sedis antistitem minorum subiacuisse iudicio in propositione simili facile forma aliqua testaretur. Quarta synodus habita Romae Palmaris, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini 1894, 426, r. 16; 427, rr. 1-5. [↑](#footnote-ref-86)
86. Molti storici datano il sinodo nel 501. Alcuni, ma sono pochi, lo datano nel 502: fra costoro citiamo G. B. Piccotti, 742-786. Questi, partendo dallo studio molto docu­mentato di Roberto Cessi, *Lo scisma lauren^iano e le origini della dottrina politica della chiesa di Roma,* in *Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria* 42 (1919) 5-229, se ne di­stacca affermando che il sinodo è da collocare nel 502, in quanto quello del 6 novembre 502 è molto vicino nella problematica al sinodo del 23 Ottobre. [↑](#footnote-ref-87)
87. *Unum quia dicebant crimina memorati superius Symmachi papae aput* [sic] *regiam consti­tisse notitiam; quod falsum esse claruit: non enim quasi novam causam audientiae commisisset, si eius conscientia convictum de errore solam sciret expectare sententiam. Quarta synodus habita Ro­mae Palmaris,* 428, rr. 14-17. [↑](#footnote-ref-88)
88. *Apologetica adversus Anastasii Imperatoris libellum famosum,* in Mansi, 8, 214. [↑](#footnote-ref-89)
89. *Quid facies, imperator, in divino judicio? An quia imperator es nullum Dei putas esse ju­dicium? Taceo quod imperatorem accusatorem esse non conveniat. Postremo iisdem divinis humani­sque legibus nemo possit esse accusator et judex. Ibidem,* 214. [↑](#footnote-ref-90)
90. *Praeceptio regis IIII missa ad Synodum, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* Xll, 421, rr. 23-26. [↑](#footnote-ref-91)
91. *Quia nobis quod possumus facere non remansit, nec invitum ad disceptationem nostram adducere possumus, quoniam ipsi per canones appellationes omnium episcoporum commissae sunt, et cum ipse appellat, quid erit faciendum? Nec in absentem valemus ferre sententiam nec contumacis loco deputare, qui se iudicibus bis occurrisse proclamat, maxime quia causa nova est et pontificem sedis istius apud nos audiri nullo constat exemplo. Relatio episcoporum ad regem, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, 423, rr. 8-13. [↑](#footnote-ref-92)
92. *Causam quae agitur si mihi visum fuisset aut iustitiam habuisset, ut ego debuissem audire, cum proceribus palatii mei potueram tractare et indicare, quomodo et deo placuisset et posteritati in­gratum non fuisset. Sed quia causa est dei et clericorum, ideoque modo ad petitionem senatus vel cleri feci ex diversis civitatibus convenire antistites. Anagnosticum regis, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XII, Berolini, 1984, 425, rr. 2-7. [↑](#footnote-ref-93)
93. *Si vero vobis visum fuerit, sine discussione causam finite: aut discussa aut indiscussa quem­admodum visum vobis fuerit iudicate. Meam personam nolite metuere, reddituri rationem ante con­spectum dei: tantum est, ut senatum, clerum et populum pacificum dimittatis et quod indicaveritis, scribatis. Ibidem,* 425, rr. 9-12. [↑](#footnote-ref-94)
94. *Maxime cum illa quae praemisimus inter alia de auctoritate sedis obstarent, quia quod possessor eius quondam beatus Petrus meruit. Quarta synodus habita Romae Palmaris,* 430, rr. 19-20. [↑](#footnote-ref-95)
95. *Symmachus papa sedis apostolicae praesul ab huiusmodi propositionibus inpetitus quantum ad homines respicit, quia totum causis obsistentibus superius designatis constat arbitrio divino fuisse dimissum. Ibidem,* 431, rr. 11-13. [↑](#footnote-ref-96)
96. *Sit inmunis, et liber et Christianae plebi sine aliqua de obtectis obligatione in omnibus eccle­siis suis ad ius sedis suae pertinentibus tradat divina mysteria, quia eum ab inpugnatorum suorum petitione propter superius designatas causas obligari non potuisse cognovimus. Unde secundum princi­palia praecepta, quae nostrae hoc tribuunt potestati, ei quidquid de ecclesiasticis intra sacram urbem Romam vel foris iuris est, reformamus: totam causam dei iudicio reservantes universos hortamur, ut sacram communionem, sicut res postulat, ab eo percipiant et dei et animarum suarum meminerint, quia ipse et amator pacis est et ipse pax est. Ibidem,* 431, rr. 13-21. [↑](#footnote-ref-97)
97. Cf. G. B. Picconi, 785-786. [↑](#footnote-ref-98)
98. Solo la morte di Simmaco aprì la via alla riconciliazione, salutata di buon au­gurio da Cassiodoro nell’anno del suo consolato: *Me etiam consule in vestrorum laude tem­porum adunato clero vel populo Romanae ecclesiae rediit optata concordia.* Cassiodorus Senator, *Chronica, ad. A. DXIX, edidit* Theodorus Mommsen, in *M.G.H., Auct. Ant.,* XI, Berolini 1894, 160. Ciò è attestato anche dal *Fragmentum Laurentianum: Pro quibus rebus usque ad finem vitae eius ecclesia Romana in schismate perduravit. Fragmentum Laurentia­num,* X, rr. 45-46. [↑](#footnote-ref-99)
99. Noi non possediamo il testo del pamphlet laurenziano. 11 suo contenuto è rico­struibile attraverso le citazioni dirette fatte da Ennodio nel suo libello, in cui egli confuta frase per frase le accuse avversarie. Lo stesso Ennodio cita il titolo del libello deiranonimo laurenziano: *Adversus synodum absolutionis incongruae.* Magnus Felix Ennodius, *Eibellus prò synodo, edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 49, r. 39. [↑](#footnote-ref-100)
100. Ennodio, chierico e vescovo a Milano e a Pavia, due dei nodi focali della geo­grafia e della gerarchia ecclesiastica del suo tempo, negoziatore di pontefici, amico e fa­vorito di principi e re, visse (474ca.-521) come nello spartiacque tra il mondo antico e quello medioevale, assistendo al momento più critico del trapasso dall’una all’altra civil­tà. È suo innegabile merito essere stato — con Avito, Apollinare Sidonio, Cassiodoro, Boezio — uno degli ultimi scrittori latini che abbiano tentato di prolungare, nel senso stesso della barbarie, la presenza delle lettere classiche. Cf. Leandro Navarra, Le *compo­nenti letterarie e concettuali delle Dictiones di Ennodio,* in *Augustinianum* 3 (1972) 465-478. [↑](#footnote-ref-101)
101. Fausto era molto amico di Ennodio, mentre Simmaco era il suocero di Boezio. [↑](#footnote-ref-102)
102. II libello di Ennodio ha molti punti di riferimento, tanti ravvicinamenti, anche testuali, con la relazione episcopale, inviata dai sinodali al re Teodorico, e con il decre­to-verbale del sinodo Palmare, da lasciare pensare che egli avesse avuto l’incarico di stendere anche gli atti del sinodo. Cf. G. B. Piccotti, 754 nota 2. [↑](#footnote-ref-103)
103. Cf. Leandro Navarra, 335. [↑](#footnote-ref-104)
104. *Tunc conguntur utrique, Symmachus scilicet et Laurentius, regium subituri iudicium petere comitatum. Ibi Symmachus multis pecuniis optinet; Laurentius ad gubernandam ecclesiam Nuce­riam, Campaniae civitatem plurimis coactus minis promissionibusque dirigitur... Accusatur (Sym­machus ) etiam ab universo clero Romano, quod contra decretum a suis decessoribus observatum eccle­siastica dilapidasset praedia et per hoc anathematis se vinculis inretisset. Fragmentum Laurentia- num,* IX, rr. 8-12. 24-25. X, r. 1. [↑](#footnote-ref-105)
105. In una lettera, a Luminoso, egli parla di una certa somma data in prestito al papa dal vescovo di Milano dietro suo vassallo e distribuita in Ravenna a importanti perso­naggi che per prudenza non nomina; prega perciò l’amico d’intervenire per la restituzio­ne: *Certis enim potentibus, quorum nomina tutum non est scripto signari, novit dominus, quia plus quam quadringentos auri solidos erogavit.* Magnus Felix Ennodius, *Luminoso,* Ep. 3,10, *edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 83, rr. 21-22. Nella secon­da lettera ritorna con Luminoso sulla faccenda dei denari prestati per la propaganda di Simmaco, e, lo prega nuovamente di toglierlo dall’impiccio: *Meminit amplitudo vestra quae de expensis, quae apud Ravennam episcopus meus fecerat, me ei redhibitionem promittente, pro sedis apostolicae utilitate, vobiscum fuerit conlocutus.* Magnus Felix Ennodius, *Luminoso,* Ep. 6,16, *edidit* Fridericus Vogel, in *M.G.H., Auct. Ant.,* VII, Berolini 1961, 223, rr. 11-13. [↑](#footnote-ref-106)
106. Teodoro Lettore è così soprannominato per la sua funzione di lettore nella chie­sa di S. Sofia a Costantinopoli: visse nel secolo VI. Scrisse una storia ecclesiastica tripar­tita, che andava da Costantino Magno al 518 ed era assai pregiata perché condensava le storie ecclesiastiche di Socrate, Sozomeno e Teodoreto. Di quest’opera, ora perduta, si conservano estratti, dei quali ha carattere di autenticità quello che narra gli eventi da Teodosio II a Giustino I (518-527). Theodorus Lector, *Excerpta ex Ecclesiastica Histo­ria, Lib. II, cap. 17,* in *PG,* 86, 192. [↑](#footnote-ref-107)
107. *Legite, insanissimi, aliquando in illis praeter apostolici apicis sanctionem aliquid constitu-* [↑](#footnote-ref-108)
108. *en\*m Samuel dixit? Scire dominum, quod nullius umquam substantiam, nullius pecus abegisset, adversatum se muneribus... postremum sub divina adtestatione patefecit innocentiam, ne humanum subiret examen. Ibidem,* 55, rr. 17-21. [↑](#footnote-ref-109)
109. *Quamvis beatum Athanasium Romano antistiti, quantum nosse datur, inparem locus ostendat. Ibidem,* 55, rr. 30-31. [↑](#footnote-ref-110)
110. *Non habebat synodus firmitatem: transibat negotii qualitas audituros et plus adhuc remanserat in reverentia pulsati, quam esset in nostri integritate collegii. Ibidem,* 59, rr. 33-35. In Ennodio il verbo *audire* sta anche per giudicare. [↑](#footnote-ref-111)
111. *Dico tamen, latorem ¿uris definitionis suae, nisi velit, terminis non includi, et nisi princeps fastigii summa moderetur, frustra ad illud quod dederit ius vocatur. Lex probitatis et mentis est, quae hominem viventem sine lege castigat. Proprie moribus inpendit, qui necessitati non debet disci­plinam. Aliorum forte hominum causas deus voluerit per homines terminare, sedis istius praesulum* [sic] *suo sine quaestione reservavit arbitrio. Voluit beati Petri apostoli successores caelo tantum de­bere innocentiam et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. Nolite aesti­mare eas animas de inquisitoribus non habere formidinem, quas deus prae ceteris suo reservavit exa­mini. Non habet apud illum reus de allegationis nitore subsidium, quando ipso factorum utitur teste quo iudice. Dicas forsitan: «Omnium animarum talis erit in illa disceptatione condicio». Replicabo uni dictum: «Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelo», et rursus sanctorum voce pontificum dignitatem sedis eius factam toto orbe venerabilem, dum illi quidquid fidelium est ubique submittitur, dum totius corporis caput esse designatur, de qua mihi videtur dictum per profetam: «Si haec humiliatur, ad cuius fugie­tis auxilium, et ubi relinquetis gloriam vestram?» (Is 10,3). Ibidem,* 61, rr. 32-41; 62, rr. 1-7. [↑](#footnote-ref-112)
112. Cf. Winfrid von Pôlnitz, *A propos des synodes apocryphes du pape Symmache. Les prétendus évêchés de Linternum et de Gravisca,* in *Revue d'Histoire Ecclésiastique* 32 (1936) 81-88. [↑](#footnote-ref-113)
113. Cf. Antonio Poma, *Ingiudicabilità e santità pontificia in alcuni documenti antichi,* (Dissertazione Gregoriana), Roma 1936, 33-40. [↑](#footnote-ref-114)
114. Cf. Fridericus Vogel, *De vita et scriptis Ennodii,* in *Auct. Ant.,* VII,

Berolini 1961, XXVII ss. [↑](#footnote-ref-115)
115. *Quoniam a cunctis Gallicanis fratribus meis ad hoc ipsum non minus per mandata quam per literas oneratus, quaecumque a vobis omnes ambimus, unus suggerenda suscepi. Dum de causa Romanae ecclesiae anxii nimis ac trepidi essemus, utpote nutare statum nostrum in lacessito vertice sentientes; quos omnes una criminatio utique sine invidia multitudinis percusserat, si statum principis obruisset.* Avitus Episcopus Viennensis, *Epistola ad Senatores Urbis Romae,* in Mansi, 8, 293. [↑](#footnote-ref-116)
116. *Quod synodus ipsa venerabilis laudabili constitutione prospiciens, causam quam (quod salva ejus reverentia dictum sit) pene temere susceperat inquirendam, divino potius servavit examini: perstringens tamen, prout breviter potuit, nihil vel sibi, vel gloriosissimo viro Theuderico regi, de his quae papae dicebantur objecta patuisse. Ibidem,* 294. [↑](#footnote-ref-117)
117. *Quibus cognitis, quasi senator ipse Romanus, quasi Christianus episcopus obtestor... ut in conspectu vestro non sit ecclesiae minor, quam reipublicae status; quodque vobis Deus posse praesti­tit, prosit et nobis: nec minus diligatis in ecclesia vestra sedem Petri, quam in civitate apicem mun­di. Si profundo illo tractatus vestri concilio rem videtis, non ea tantummodo quae Romanae geritur causa cogitanda est. In sacerdotibus ceteris potest, si quid forte nutaverit, reformari: at si papa ur­bis vocatur in dubium, episcopatus jam videbitur non episcopus vacillare.* Avitus Episcopus Viennensis, *Epistola ad Senatores Urbis Romae,* in Mansi, 8, 294. [↑](#footnote-ref-118)
118. *Nostis bene inter quas haeresum tempestates, veluti ventis circumflantibus, fidei puppem ducamus. Si nobiscum hujusmodi pericula formidatis, expedit ut gubernatorem vestrum partecipato labore tueamini: alias autem quae ratio est, si nautis in magistrum furentibus non sine illorum peri­culo cedatur isto discrimine? Reddet rationem qui ovili dominico praeest, qua commissam sibi agno­rum curam administratione dispenset: ceterum non est gregis pastorem proprium terrere, sed judicis. Ibidem*, 294-295. [↑](#footnote-ref-119)
119. Cf. 28-31. [↑](#footnote-ref-120)
120. Cf. Harald Zimmermann, *Papstabset^ungen des Mittelalters,* in *MIÓG* (1960) 4. [↑](#footnote-ref-121)
121. *Epistolae Romanorum Pontificum, et quae ad eos scriptae sunt a S. Clemente 1. usque ad Innocentium III., edidit* Petrus Coustant, I, Pariis 1721, riproduzione 1967. [↑](#footnote-ref-122)
122. La Collezione Cartaginese è chiamata anche *Codex canonum Ecclesiae Africanae.* Durante il concilio di Cartagine (419) sono stati recitati i canoni di tutti i concili. Da qui è sorta questa collezione. Essa esprime e costituisce uno dei momenti più importanti per la storia canonica dell’Africa. E stata assunta da Dionigi il Piccolo e i suoi canoni sono stati accolti sia in Occidente che in Oriente. Il *Codex* comprende 133 canoni, tutti di ori­gine africana. [↑](#footnote-ref-123)
123. II codice di Colbert deriva dalla collezione di san Biagio e da molti decreti e te­sti della Quesnelliana. Distingue i canoni sinodali dalle decretali e si preoccupa di re­stituire Bordine cronologico dei testi. Gli studiosi non sono unanimi nello stabilire la sua origine italiana o gallica. Si pensa che sia stato in Italia nel periodo della riforma gregoriana. [↑](#footnote-ref-124)
124. Sinuessa è il luogo dove è stato ambientato Bapocrifo concilio celebrato durante il pontificato di papa Marcellino (296-304). Sinuessa è una città del Lazio ai confini con la Campania, colonizzata dai Romani. Nei dintorni si produceva abbondante e buon vi­no; aveva bagni termali molto frequentati. Oggi, rimangono solo delle rovine presso Mondragone. [↑](#footnote-ref-125)
125. Cf. Petrus Coustant, LXXXV. [↑](#footnote-ref-126)
126. Cf. *Ibidem, Appendixy* 27-28. [↑](#footnote-ref-127)
127. È la basilica del palazzo sessoriano, fondata da sant’Elena, è chiamata anche basilica di S. Croce in Gerusalemme. Ricordiamo che qui si svolse la seconda sessione del sinodo del 501 per giudicare il papa. [↑](#footnote-ref-128)
128. *Nam et Marinianus ore proprio clamabat dicens: Scriptum est in verba evangelica, «Di­mittite, et dimittetur vobis; date et dabitur vobis». Hoc cum audiret Xystus, dixit, scriptum est in evangelica verba doctrinae: «Qui peccaverit in hoc saeculo, remittetur ei: qui autem peccaverit in Spiritu Sancto, non remittetur ei nec in hoc saeculo nec in futuro»; et nec eos revocavit ad communio­nem: ita ut de saeculo ambo sic transirent. Et damnavit eos VI. Kalend. Septemb. ita tamen ut Xy­stus episcopus sedens in sedem suam sic se judicabat dicens, et proferens Evangelia, per eadem doctri­na dicebat: «Non servus supra dominum, neque discipulus supra magistrum». Et quia dixerunt Bassus et Marinianus de me peccatore, quod scorti adsimulare negotium, relegit Evangelia in loco ubi scriptum est: Sedens Jesu, et scribente digito in terra; et quia non invenienbant Judaei quomodo eum damnarent, adulteram adduxerunt ei, et hoc respondit Jesus: «Si quis ex vobis sine peccato est, inji­ciat super istam lapidem». Et per haec verba evangelica judicabat sedem suam. Ibidem,* 119-120. [↑](#footnote-ref-129)
129. *Didachè\** XI, 7.11, *edidit* Willy Rordorf - André Tuilier, *{Sources Chrétiennes\** 248), Paris 1978, 184-187. [↑](#footnote-ref-130)
130. Cf. Albert Michael Königer, *Prima sedes a ne mine iudicatur\** in *Beiträge ^ur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburstag, edidit* Albert Michael Königer, Ed. Rodopi, Amsterdam 1969. Litografato dall’originale: Bonn-Leipzig, Kurt Schröder-Verlag 1922, 283-284. [↑](#footnote-ref-131)
131. Leo *diaconus urbis Romae dixit: «Ex te enim damnaberis, quoniam pontificem, qui te conse­cravit coepiscopum, condemnabas et accusabas». Cecidit autem in terra ante omne concilium episcopo­rum, et ibi confitebatur se peccasse. Respondit Abundantius episcopus missus ab urbe Roma, et dixit: «Non licet quemquam accusare pontificem suum, quoniam judex non judicabitr». Ibidem,* 121. [↑](#footnote-ref-132)
132. *Ibidem,* 120-124. [↑](#footnote-ref-133)
133. Cf. Erich Caspar, *Geschichte des Papsttums,* II, Tübingen 1933, 108-109. [↑](#footnote-ref-134)
134. La persona di papa Silvestro non sfuggì alla leggenda che tramandò ai posteri una figura piuttosto eroica da contrapporre a quella di Costantino il Grande. Tra gli apocrifi simmachiani, infatti, tre riguardano appunto Silvestro, essi sono: gli *Actus beati Silvestri^* il *Constitutum Silvestri* ed il cosiddetto *Sinodo dei 275 vescovi^* ma fra di essi solo il *Constitutum Silvestri* riporta il principio dell’ingiudicabilità del pontefice romano. Negli *Actus beati Silvestri'* dei quali esistono redazioni in latino, greco e siriaco e che furono at­tributi falsamente ad Eusebio di Cesarea, si racconta una romanzata vita di Silvestro. Il *Constitutum* e il sinodo dei 275 vescovi sono una raccolta di decreti e delle decisioni di un presunto sinodo tenuto da Silvestro nelle Terme di Traiano. A questi apocrifi nel se­colo Vili si aggiunge la famosa *Donatio Constantini* con la quale Costantino trasferendo la sua sede in Oriente lasciava a Silvestro i suoi diritti sovrani su Roma e conferiva molti privilegi a lui e al suo clero. [↑](#footnote-ref-135)
135. Petrus Coustant, 179. [↑](#footnote-ref-136)
136. Cf. Louis Duchesne, *Étude sur le Liber Pontificalis'* Paris 1877, 174-176. [↑](#footnote-ref-137)
137. Le tre lettere sono: *Quoniam omnia, Gaudeo promptam, Gloriosissimus,* e si trovano in Mansi, 2, 719-722. [↑](#footnote-ref-138)
138. Rinocolura si trova tra l’Idumea (a sud) e l’Egitto e si affaccia sul mediterraneo. È impensabile che tanti vescovi egiziani si riunissero a Roma quando lì imperversava (in Egitto) la lotta per la questione ariana. Fa sospettare sull’inautenticità del documento anche il fatto che i vescovi portassero dei nomi latineggianti come *Quodvultdeus, Spesindeo, Sempervivus.* [↑](#footnote-ref-139)
139. È la prima testimonianza che attribuisce ad un diacono della Chiesa di Roma il titolo di cardinale. Qui il termine cardinale non ha nulla in comune con la dignità o con qualche preminenza; con esso s’intende il concetto giuridico di incardinazione da una Chiesa locale ad un’altra, da una chiesa ad un’altra. Questo testo sarà interpolato in seguito dallo pseudo-Isidoro, il quale applicherà il termine cardinale, con lo stesso significato, ai presbiteri. Cf. S. Kuttner, *Cardinalis. The History of a Canonical Concept,* in *Traditio* 3 (1945) 130; 189. [↑](#footnote-ref-140)
140. *Postea autem fecit gradus in gremio synodi, ut non presbyter adversus episcopum, non diaconus adversus presbyterum, non subdiaconus adversus diaconum, non acolythus adversus subdiaconum, non exorcista adversus acolythum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem det accusationem aliquam. Et non damnabitur praesul nisi in LXXII. Neque praesul summus a quoquam judicabitur: quoniam scriptum est: «Non est discipulus super magi­strum». Presbyter autem nisi in XLIV. testimonia non damnabitur. Diaconus autem cardine con­structus urbis Romae nisi in XXXVI. non condemnabitur. Subdiaconus, acolythus, exorcista, lec­tor, nisi, sicut scriptum est, in septem testimonia filios et uxores habentes et omnino Christum prae­dicantes. Sic datur mystica veritas.* Petrus Coustant, 47-48. [↑](#footnote-ref-141)
141. Questo decreto rivela che il senato, nella faccenda di Simmaco, era il principale nemico del pontefice. [↑](#footnote-ref-142)
142. *Nemo enim judicabit primam sedem: quoniam omnes sedes a prima sede justitia desiderant temperari. Neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque a regibus, neque a populo judex judicabi­tur.* Petrus Coustant, 52. [↑](#footnote-ref-143)
143. Cf. Louis Duchesne, *Le Liber Pontificalis,* I, Paris 1886, CXXXIV. [↑](#footnote-ref-144)
144. *Synodus autem universus hoc dixerunt cuncto judicio: «Tu enim eris judex; et ex te enim damnaberis et ex te justificaberis: tamen nostrae praesentiae. Illud vero dum veneris ad judicium tuum, ex te damnaberis, et ex te justificaberis; tu enim judex, tu reus». Ibidem,* 30. [↑](#footnote-ref-145)
145. *Respondit Petrus, et dixit ad Marcellinum episcopum: «jam audi pontifex, et judica cau­sam tuam: quoniam ex ore tuo justificaberis, et ex ore tuo condemnaberis: quoniam omnia membra sana esse non possunt, si caput maestavit». Ibidem,* 33. [↑](#footnote-ref-146)
146. *Sacerdos, nomine Helciadis episcopus subscripsit primus in ejus damnationem, non tantum tempore quod exigebat ordo, sed etiam futuri temporis. Quod etiam et ipse voce clara dicebat: «luste ore suo condemnatus est, et ore suo anathema suscipit maranata; quoniam ore suo condemnatus est. Nemo enim umquam judicavit pontificem, nec praesul sacerdotem suum: Quoniam prima sedes non judicabitur a quoquam». Ibidem,* 35-36. [↑](#footnote-ref-147)
147. Cf. Erich Caspar, II, 110. [↑](#footnote-ref-148)
148. Dal II secolo la notte pasquale si è caratterizzata anche per la celebrazione del battesimo come parte integrante della veglia; le stesse letture bibliche enunciavano figu­rativamente i misteri pasquali attuati per mezzo del battesimo nell’acqua e nello Spirito. Cf. A. Bergamini, *Triduo pasquale,* in *Nuovo Dizionario di Liturgia,* Cuneo 19883, 1534- 1538; Raniero Cantalamessa, *La pasqua della nostra salvezza\* Le tradizioni pasquali della Bibbia e della primitiva Chiesa,* Torino 1971. [↑](#footnote-ref-149)
149. Cf. Louis Duchesne, *Étude sur le Liber Pontificatisi* Paris 1877, 181-183. [↑](#footnote-ref-150)
150. Cf. Roberto Cessi, 72-85. L’autore dimostra l’intervento dei successivi rimaneg­giamenti sulla compilazione del *Liber Pontificalis* simmachiano. [↑](#footnote-ref-151)
151. Cf. Vincenzo Monachino, *Il ruolo dei papi nelle grandi controversie cristologiche*, in I *papi nella storia,* I, *edidit* Pio Raschini - Vincenzo Monachino, Roma 1961, 143-144. Ri­sultano ancora molto attendibili in merito alla vita dei singoli papi le osservazioni di Louis Dechesne, argomentate nelle sue opere già citate. [↑](#footnote-ref-152)
152. Cf. Hartmann Grisar, *Analecta Romana,* I, Roma 1899, 4-16. [↑](#footnote-ref-153)
153. Cf. Ottorino Bertolini, *Il Liber Pontificalis,* in *La storiografia alto medioevale,* (Setti­mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XVII, 1) Spoleto 1970, 387-455. [↑](#footnote-ref-154)
154. *Q“° tempore fuit persecutio magna... per diversas provincias martyrio coronarentur christiani. De qua re et ipse Marcellinus ad sacrificium ductus est ut turificaret, quod et fecit. Et post paucos dies, paenitentiam ductus, ab eodem Diocletiano pro fide Christi cum Claudio et Cyrino et Antonino capite sunt truncati et martyrio coronantur. Liber Pontificalis, edidit* Louis Duchesne, I, 162, rr. 3-6. [↑](#footnote-ref-155)
155. *Ibidem,* CXXXIII. [↑](#footnote-ref-156)
156. Cf. Louis Duchesne, *Etude sur le Liber Pontificalis,* Paris 1877, 176-178. [↑](#footnote-ref-157)
157. *Xystus, natione Pomanus, ex patre Xysto, sedit ann. VIII d. XVIIII. Hic post annum et menses VIII incriminatur a quodam Basso. Eodem tempore audiens hoc Valentinianus Augustus iussit concilium [sancta synodus] congregari; et facto convento, cum magna examinatione, iudicium synodicum, purgatur a L VI episcopis, et condemnatur Bassus a synodo, ita tamen ut ultimo die via­ticum ei non negaretur pietatis ecclesiae. Hoc audiens Valentinianus Augustus cum matre sua Placi- dia Augusta, furore sancto commoti, scriptionem Bassum condemnaverunt et omnia praedia faculta­tum* [sic] *eius ecclesiae catholicae sociavit. Qui notu divinitatis intra menses III defunctus moritur Bassus. Cuius corpus Xystus episcopus cum linteaminibus et aromatibus, manibus suis tractans, re­condens sepellivit ab beatum Petrum apostolum, in cubiculum parentum eius. Liber Pontificalis,* I, 232, rr. 1-8. [↑](#footnote-ref-158)
158. *Quod audiens Valentinianus Augustus, nostra auctoritate synodum congregari jussit. Et facto concilio, cum magna examinatione, satisfaciens omnibus, licet evadere satis aliter potuissem, suspicionem tamen fugiens, coram omnibus me purgavi me scilicet a suspicione et aemulatione libe­rans, sed non aliis, qui noluerint, aut sponte hoc non elegerint, faciendo formam, exemplumque dans, cum scriptum sit: Si quis crimen objicere voluerit, scribat se prius probaturum Et alibi: Crimina­tiones adversus doctorem nemo recipiat. Ibidem,* 1155. [↑](#footnote-ref-159)
159. io2 Cf. Louis Duchesne, Le *Liber Pontificalis,* I, Paris 1886, CXXXVII-CXLI. [↑](#footnote-ref-160)
160. Cf. A. Hove van, *Prolegomena,* Mechliniae-Romae 1945, 150. I *Canones urbicani* sono dei canoni emanati dai romani pontefici riuniti in sinodo insieme ai vescovi subur­bicari. Essi sono chiamati anche *Fpistolae Synodicae* e comprendono anche cinque decre­tali papali. Cf. Alphonsus M. Stickler, *Historia Iuris Canonici Latini. Institutiones Acade­micae,* I, Roma 1975, nova impressio, 15.42. [↑](#footnote-ref-161)
161. Questa collezione è stata redatta da Dionigi il Piccolo. Questi era un monaco scita, ma visse a lungo a Roma. Qui compose, tra il 498 e il 514 una collezione comune­mente indicata col nome *Collectio Conciliorum Dionysiana Prima',* vi comprese i canoni gre­ci del *Sintagma* (una raccolta di canoni del concilio di Antiochia, celebrato nel 341. Le antiche collezioni canoniche greche, latine e siriache riferiscono abitualmente 25 canoni di questo concilio) fino al concilio di Calcedonia (451), vi aggiunse i canoni di Sardica, quelli di Cartagine del 425 ed infine i *Canoni degli Apostoli* (una raccolta di sentenze re­datte sotto forma di canoni, la cui paternità è attibuita agli apostoli. Questa raccolta con­tiene 84 o 85 canoni nel testo greco che è l’originale. Dionigi l’ha tradotta in latino, in una collezione di 50 canoni). Al ritrovamento di un migliore esemplare dei canoni di Cartagine, Dionigi decise di fare una seconda redazione della sua collezione ed introdus­se nel testo della precedente delle modifiche; infine ne fece una terza. Cf. Alphonsus M. Stickler, 46-48; Cf. Giuseppe D’Èrcole, *Dionigi il Piccolo,* in *Enciclopedia Cattolica,* 4, Fi­renze 1950, 1669-1670. [↑](#footnote-ref-162)
162. Cf. Paul Fournier - Gabriel Le Bras, *Histoire des Collections canoniques en Occident depuis les Fausses De'cre'tales jusqu'au Décret de Gratien. De la réforme carolingienne a la Réforme Grégorienne,* I, Paris 1931, 21-25. [↑](#footnote-ref-163)
163. Cf. Alphonsus M. Stickler, 50-51. [↑](#footnote-ref-164)
164. Cf. A. Hove van, 161. [↑](#footnote-ref-165)
165. Cf. Friedrich B. C. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechtes im Abendlande bis ^um Ausgange des Mittelalters,* I, Graz 1870. Ristampa, Graz 1956. [↑](#footnote-ref-166)
166. Cf. Friedrich B. C. Maassen, 504 ss. [↑](#footnote-ref-167)
167. *Ibidem,* 512 ss. [↑](#footnote-ref-168)
168. Cf. Louis Duchesne, *Le Liber Pontificalis,* I, Paris 1886, CXXXV. [↑](#footnote-ref-169)
169. *Ibidem,* CXXXVII. [↑](#footnote-ref-170)
170. Cf. Hartmann Grisar, *Roma alla fine del mondo antico secondo le fonti scritte ed i mo­numenti,* Roma 1908, 727-731. [↑](#footnote-ref-171)
171. Cf. Friedrich B. C. Maassen, 454ss. [↑](#footnote-ref-172)
172. Cf. Jacqueline Rambaud-Buhot, JL? *critique des faux dans l'Ancien Droit Canoni- que,* in *Bibliothèque de PÉcole des Chartres* 126 (1968) 5. [↑](#footnote-ref-173)
173. Cf. Horst Fuhrmann, *Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem Auf tauchen bis in die neuere Zeit,* I, Stuttgart 1972, 35-36. Il Professore Horst Fuhrmann Insegna storia medievale e moderna all’Università di Tubinga. È membro dell’Advisory Board dell’Istituto nazionale di diritto canonico medievale e direttore ge­nerale dei *Monumenta Germaniae Historica.* [↑](#footnote-ref-174)
174. Id., *Von der Wahrheit der Fälscher*, in *Fälschungen im Mittelalter*, Internationaler Kongress der *M.G.H.,* München 16.19. September 1986, Teil I, *Kongressdaten und Festvor­träge. Literatur und Fälschung,* Hannover 1988, 93. [↑](#footnote-ref-175)
175. Cf. 58-61. [↑](#footnote-ref-176)
176. Cf. Walter Ullmann, *Cardinal Hambert and thè Ecclesia Romana,* in *Studi Gregoria­ni* 113-117. [↑](#footnote-ref-177)
177. Cf. Harald Zimmermann, 6. [↑](#footnote-ref-178)
178. *Epistolae Romanorum Pontificum et quae ad eos scriptae sunt a S. Clemente L usque ad Innocentium 111., edidit* Petrus Coustant, I, Paris 1721. Riproduzione 1967. [↑](#footnote-ref-179)
179. Cf. Harald Zimmermann, 4. [↑](#footnote-ref-180)
180. Incmaro (806-882) è stato arcivescovo per 37 anni nella sede di Reims. Ha avu­to una grande sollecitudine per i laici, meno per i presbiteri. La sede di Reims era metro­politana. Incmaro sottolinea molto il suo ufficio di metropolita, particolarmente riguar­do all’elezione dei vescovi e alla sorveglianza della provincia sui monasteri, sulle chiese e sul potere giudiziario. L’arcivescovo interviene ancora di più nell’esercizio formale della giustizia, dove egli è il giudice d’appello dei suoi suffraganei, con la facoltà di riprendere tutta l’inchiesta relativa ai fatti della causa. Egli pretendeva un potere di avocazione che gli permettesse di dichiarare incompetente il tribunale del vescovo suffragane©, per ri­volgersi al suo tribunale. [↑](#footnote-ref-181)
181. Hincmarus Archiepiscopus Rhemensis, *De presbyteris criminosis,* in PL, 125, 1093-1110. [↑](#footnote-ref-182)
182. *Sic econtra tales debent audiri accusatores ac testes de vita et conversatione presbyteri, qui ejus vitam et conversatione noverunt in omni tempore, ex quo intravit et exivit cum eis pre­sbyter illis et praepositus ordinatus. Sufficiant ergo, ad refellendam vanam opinionem eorum, qui dicunt quoniam a suis ovibus vel subjectis praelatus regulariter accusari non valeat, haec tanta et talia testimonia. Caeterum quoniam quidam quasi in auctoritate proferunt sanctum Silvestrum papam decrevisse talia, quae catholica Ecclesia inter synodalia decreta non compu­tat, quae majores nostri inde nobis tenenda suis posteris reliquerunt, hic necessarium ponere du­ximus. Scriptum namque est in quodam sermone, sine exceptoris nomine de gestis sancti Silve­stri excepto, quem Isidorus episcopus Hispalensis collegit cum epistolis Romanae sedis pontifi­cum a sancto Clemente usque ad beatum Gregorium, eumdem sanctum Silvestrum decrevisse: «Ut nullus laicus crimen clerico audeat inferre et ut presbyter non adversus episcopum ... Testi­monium clerici adversus laicum nemo recipiat». Quae dicta quam adversa sibi, et quam diversa a sanctis canonibus et sacris legibus sint, nemo est qui dubitet, qui et haec dicta cum ratione at­tenderit, et sacras regulas ac leges diligentius legit... Quod quam absurdum sit, ut uxores et fi­lios habentes potius ad testimonium recipi debeant, quam continentes et religiosi, ratio aperta demonstrat. Ibidem,* 1103-1104. [↑](#footnote-ref-183)
183. Questo nome è desunto dal titolo dell’opera *Ecclesiastica historia secundum singulas centurias per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica.* E la prima storia generale della Chiesa compilata dai protestanti, distribuita in periodi di cento anni o Centurie, scritta, almeno in gran parte nella città di Magdeburgo ed alla quale collaborarono stu­diosi come Piaccio Illirico (1520-1575) direttore ed anima di tutta l’opera. Le prime tre Centurie furono stampate a Basilea nel 1559; le altre fino alla tredicesima, tra il 1560 e il 1574, sempre a Basilea. [↑](#footnote-ref-184)
184. *Quinta Centuria Ecclesiasticae Historiae continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christo,* Basileae 1562, 905-906. [↑](#footnote-ref-185)
185. *Ibidem,* 609-610. [↑](#footnote-ref-186)
186. Cesare Baronio (1538-1607) è il rappresentante cospicuo dell’intransigenza con­troriformistica, della generazione chiamata ad applicare e completare le misure del conci­lio di Trento. La sua opera, gli *Annali* (dodici volumi: il primo volume è stato pubblica­to nel 1558, e l’ultimo uscì dopo la sua morte, nel 1607) è considerata come la risposta pressoché ufficiale della Chiesa Cattolica al protestantesimo. Essa è quindi un’opera di apologetica e di controversia non meno che di erudizione. La vita del Baronio fu ordi­nata e dipese dalla composizione e pubblicazione degli *Annali.* Cf. A. Pincherle, *Baronio Cesare,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* VI, Roma 1964, 470-478. [↑](#footnote-ref-187)
187. ID., Ili, Paris 1863, 400-401. [↑](#footnote-ref-188)
188. Id., VII, Paris 1861, 445-446. [↑](#footnote-ref-189)
189. 07 Labbe Philippe (1607-1667), gesuita, biografo e teologo. È stato definito, per la sua ricca cultura, *biblioteca delle biblioteche.* Lasciò più di 80 opere, delle quali la principale è la raccolta conciliare in 18 volumi: *Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta cum duo­bus apparatibus',* essa abbraccia gli anni 34-1564. [↑](#footnote-ref-190)
190. Cf. Yves M. J. Congar, L’*ecclésiologie du Haut Mqyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Bj^ance et Rome,* Paris 1968, 102. [↑](#footnote-ref-191)
191. Isidorus Hispalensis Episcopus (Sanctus), *Sententiarum Libri tres,* in *PL,* 83, 538-738. [↑](#footnote-ref-192)
192. Cf. Ubaldo Mannucci, *Istituzioni di Patrologia ad uso delle Scuole Teologiche,* II, Roma 1915, 298-301. [↑](#footnote-ref-193)
193. *Nullus, qui talem rectorem (hipocritam), patitur, eum quem patitur accuset, quia nimirum sui fuit meriti perversi rectoris subiacere ditioni. Culpam ergo proprii magis, accuset operis quam iniustitiam gubernantis... Quid ergo illos nobis praeesse despicimus, quorum super nos regimina ex Domini furore suscipimus?... Sed quia rectores habent iudicem suum, magna cautela subditorum est non temere vitam iudicare regentium... Igitur dum salva fide res agitur, virtutis est meritum, si quicquid prioris est toleratur... ne eum sibi praeesse quisque de spiciat, quem fortasse contingit ut in aliqua actione reprehendat... Si autem magistrorum vita iure reprehenditur, oportet ut eos subditi, etiam cum displicent, venerentur... Subtilis etenim via tenenda est rectitudinis et humilitatis, ut sic reprehensibilia magistrorum facta displiceant, quatenus subditorum mens a servanda magisterii reve­rentia non recedat.* Gregorius Magnus (S.), *Moralia in lob, Lib. XXV,* Libri XXIII- XXXV, *edidit* Marcus Adriaen, in *CC.,* 143 B, Turnholti 1985, 1260, rr. 31-36; 1261, rr. 64-65, 72-73, 77-79; 1262, rr. 99-106. [↑](#footnote-ref-194)
194. *Cum sacerdotes male vivunt, a laicis iudicandi non sunt.* Id., *In librum primum Regum, Lib. IV, edidit* Patricius Verabraken, in *CC.,* 144, Turnholti 1963, 318, rr. 875-876. [↑](#footnote-ref-195)
195. *Dei ergo ordinem accusant, a quo instituuntur, qui episcopos condemnant, dum minus spiri­tualia, sed magis terrena sectantur.* Isidorls Hispalensis Episcopus (Sanctus), *Sententiarum Libri tres, Lib. III, cap. XXXIX, 2,* in *PL,* 83, 709. [↑](#footnote-ref-196)
196. *Non est itaque judicandus a plebe rector inordinatus, dum magis noverint populi, sui fuisse meriti perversi regimen suscepisse pontificis. Ibidem,* 710. [↑](#footnote-ref-197)
197. *Rectores ergo a Deo judicandi sunt, a suis autem subditis nequaquam judicandi sunt: exem­plo Domini, qui per se vendentes columbas et nummulariorum mensas proprio evertit flagello, et projecit a templo (Matth. 21,12), vel etiam sicut dicit Psalmista: «Deus stetit in synagoga deo­rum, in medio autem deos discernit» (Psal. 82,1). Quod si a fide exorbitaverit rector, tunc erit ar­guendus a subditis; pro moribus vero reprobis tolerandus magis distringendus a plebe est. Ibidem,* 710. [↑](#footnote-ref-198)
198. *Post septem vero dies rex, contione vocata, cur Romam venisset omnibus patefecit, et exinde cotidie in ea quae venerat facienda operam dedit. Inter quae vel maximum, vel difficilli­mum erat quod primum inchoatum est, de discutiendis quase pontifici obiecta sunt criminibus. Annales Laurissenses, A. 800, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Han- noverae 1826, 188, rr. 14-17. Indichiamo con l’abbreviazione rr. le righe della corri­spondente pagina citata. [↑](#footnote-ref-199)
199. La storiografia carolingia della fine del secolo Vili e per tutto il secolo IX è ca­ratterizzata dagli *Annales.* Esteriormente gli *Annales —* in principio brevi notazioni ad uso dei monasteri fatte ai margini delle indicazioni delle incidenze pasquali — possono apparire un regresso rispetto alla corposità, ad esempio, di Gregorio di Tours. Essi sono opera intenzionalmente anonima, ristretta nel tempo, più obiettiva, ma affatto slegata; divennero storie ricche d’interessi politici quando sopravvenne l’affermarsi della monar­chia carolingia e la sua potente azione di appoggio — ma anche di controllo — dei mo­nasteri: l’anonimato degli *Annales* favorì in tal modo l’orientamento filo-caolingio di quella storiografia. L’anonimato, per essi, non significa minore interesse, poiché i loro compilatori gravitavano, tutti certamente, intorno all’ambiente della cappella palatina. Gli *Annales* sono stati scritti in sincronia con le vicende contemporanee, senza pretese letterarie. Ogni tanto essi furono continuati anche per generazioni, di conseguenza si hanno autori diversi. Nell’epoca carolingia, sono le fonti più importanti, seguendo il metodo cronologico, annalistico, riportano fatti anche abbastanza dettagliati. Alla corte di Carlo Magno hanno presto capito quanto utile potesse essere questa specie di storio­grafia per propagandare anche la propria politica. Cf. Ovidio Capitani, *Motivi di storio­grafia medioevale italiana secc. V-XIV,* in *Nuove Questioni di Storia Medioevale,* Milano 1974, 746-748. [↑](#footnote-ref-200)
200. *Qui post modicum tempus ipse magnus rex... fecit in eadem aecclesia congregare archiepi- scopos seu episcopos, abbates et omni nobilitate Francorum atque synclitu Romanorum. Et sedentes pariter tam magnus rex quam beatissimus pontifex, fecerunt resedere et sanctissimos archiepiscopos seu episcopos et abbates, stantes reliquos sacerdotes seu optimates Francorum et Romanorum, ut cri­mina quae adversus almum pontificem dicta fuerant delimarent. Liber Pontificalis, edidit* Louis Dlchesne, II, Paris 1892, 7, rr. 3-7. [↑](#footnote-ref-201)
201. *ipsum apostolicum condemnare voluerunt... quia non propter aliam iustitiam sed per invidiam eum condemnare volebant. Annales Laureshamenses, A. 800, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 38. [↑](#footnote-ref-202)
202. *Intelligo quoque multos aemulatores eiusdem predicti domni apostolici; deponere eum quae­rentes subdola suggestione; crimina adulterii vel periurii illi inponere quaerentes.* Alcuinls, *Ad Amonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 179, *edidit* Ernest Dcmmler, in *Epp.,* IV, 2, Berolini 1895, 297, rr. 13-15. [↑](#footnote-ref-203)
203. *Et vero scripsisti mihi de domni apostolici religiosa vita et iustitia; quales et quomodo iniu- stas patitur perturbationes a filiis discordiae. Multo me gaudeo refocilatum fore fateor, quod pater ecclesiarum pio animo et fideli absque dolo Deo servire satagit.* Id., *Ad Amonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 159, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, 258, rr. 1-3. *Epistola vero prior* (si riferi- sce alia lettera 159), *quae ad nos sub vestro nomine pervenit — quaerimonias quasdam habens de moribus apostolici et de periculo tuo apud eum propter Romanos — clericus vester, ut aestimo, attu­lit eam mihi, nomine Baldricus... Sed quia ego nolui, ut in alterius manus pervenisset epistula, Can­didus tantum illam perlegebat mecum. Et sic tradita est igni, ne aliquid scandali oriri potuisset propter neglegentiam cartulas meas servantis.* Id., *Ad Amonem Archiepiscopum Salisburgensem,* Ep. 184, in *M.G.H., Epp.,* IV, 2, 309, rr.6-12. [↑](#footnote-ref-204)
204. *Paschales quamque Campulus cum sequacibus eorum... nihil habuerunt adversus eum quod dicerent. Liber Pontificalis,* II, 7, rr. 1-2. [↑](#footnote-ref-205)
205. J2W *universi archiepiscopi seu episcopi et abbates unianimiter audientes dixerunt: «Non se­dem apostolicam, quae est capud* (sic) *omnium Dei eclesiarum, iudicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes et vicario suo* (sic) *iudicamur; ipsa autem a nemine iudicatur, quemadmodum et antiqui­tus mos fuit. Sed sicut ipse summus pontifex censuerit, canonice obediemus». Ibidem,* 7, rr. 7-11. [↑](#footnote-ref-206)
206. *Qui tamen, postquam nullus probator criminum esse voluit, coram omni populo in basilica beati apostoli evangelium portans ambonem conscendit; invocatoque sanctae Trinitatis nomine, iu- reiurando ab obiectis se criminibus purgavit. Annales Laurissenses,* 188, rr. 18-20. [↑](#footnote-ref-207)
207. Bisogna fare attenzione perché neppure il *Tiber Pontificalis* è una fonte sopra ogni sospetto, assolutamente vera. Potrebbe anche darsi il caso che il redattore della vita di Leone III si sia servito successivamente della vita di papa Simmaco come paradigma per la sua. [↑](#footnote-ref-208)
208. Cf. O. Hageneder, *Das crimen maiestatis. Der Prozess gegen die Attentäter Past Leos III. und die Kaiserkrönung Karls des Grossen,* in *Aus Kirche und Reich. Studien ^u Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, Festschrift für Friedrich Kempf, edidit* Hubert Mordek, Sigmaringen 1983, 55-79. [↑](#footnote-ref-209)
209. Cf. Claudio Leonardi, *Alcuino e la Scuola Palatina,* in *Nascita deir Europa ed Euro­pa Carolingia: un’equazione da verificare,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XXVII,!), Spoleto 1981, 459-496. [↑](#footnote-ref-210)
210. Alcuinus, *Carolo Regi,* Ep. 177, in *Epp.,* IV, 2, 292-293. [↑](#footnote-ref-211)
211. *Ibidem,* Ep. 178, 294-296. [↑](#footnote-ref-212)
212. *Intellego quoque multos esse aemulatores eiusdem praedicti domni apostolici; deponere eum quaerentes subdola suggestione; crimina adulterii vel periurii illi imponere quaerentes; et tunc, sacra­mento gravissimi iurisiurandi ab his se purgaret criminibus, ordinantes; sic consilio secreto suadentes, ut deponeret sine iuramento pontificatum et quietam in quolibet monasterio ageret vitam. Quod omnino fieri non debet, nec ille consentire se quolibet sacramento constringere aut sedem suam amitte­re. Responderem pro eo, si ex latere eius stetissem: «Qui sine peccato est vestrum, primus in illum lapidem mittat» (Ioh. 8,7). Ibidem,* Ep. 174, 297, rr. 13-20. [↑](#footnote-ref-213)
213. *Memini me legisse quondam, si rite recordor, in canonibus beati Silvestri non minus septua­ginta duobus testibus pontificem accusandum esse et iudicio praesentari; et ut illorum talis vita esset, ut potuissent contra talem auctoritatem stare. Insuper et in aliis legebam canonibus apostolicam se­dem iudicariam esse, non iudicandam. Ibidem,* 297, rr. 21-24. [↑](#footnote-ref-214)
214. *Q^ potest immunis esse in ecclesia Christi pastor, si ille a malefactoribus deicitur, qui ca­put est ecclesiarum Christi? Suo Domino stabit, aut cadet; stabit vero, potens est enim Dominus statuere illum... Labora pro capitis tui salute, pro summi pastoris incolumitate, pro sanctae sedis auctoritate, pro catholicae fidei integritate; ne lupinis morsibus pastorum pastor pateat. Ibidem,* 297, rr. 26-28; 31-33. [↑](#footnote-ref-215)
215. II capitolo secondo del nostro studio ha preso in esame i testi citati da Alcuino. Rimandiamo ad esso per i testi di queste citazioni, 58-61. [↑](#footnote-ref-216)
216. Rimandiamo, come nella nota precedente, al capitolo secondo del nostro studio, 61-63. [↑](#footnote-ref-217)
217. *Liber Pontificalis,* 7, rr. 7-11. Il testo è citato alla nota 8 di questo capitolo, 85. [↑](#footnote-ref-218)
218. Cf. Michele Maccarrone, *La dottrina del primato papale dal IV all’Vili secolo nelle relazioni con le chiese occidentali,* in *Le chiese nei Regni dell'Luropa occidentale e i loro rapporti con Roma sino alt800,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi dell’Alto Medioe­vo, VII, 2), Spoleto, 1960, 687. [↑](#footnote-ref-219)
219. Cf. Id., *Vicarius Christi. Storia del titolo papale,* Roma 1952, 61-66. [↑](#footnote-ref-220)
220. *Liber Pontificalis,* I, 496, r. 12. [↑](#footnote-ref-221)
221. *Sicut vicarium beati Petri venerabiliter et honorifice cum hymnis et canticis spiritualibus eum suscepti. Liber Pontificalis,* II, 6, r. 3. [↑](#footnote-ref-222)
222. *Nos sedem apostolicam... iudicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes et vicario suo iu- dicamur. Ibidem,* 7, rr. 8-9. [↑](#footnote-ref-223)
223. Cf. Louis Duchesne, *I primi tempi dello Stato pontificio,* Torino 19702, 77-78. [↑](#footnote-ref-224)
224. La procedura del giuramento purgatorio dava allo stesso chierico accusato l’alter­nativa di dichiararsi innocente con giuramento o di riconoscersi colpevole. Tale procedura era fondata su una decretale di Gregorio II dell’anno 726. Il pontefice scrive: *De presbytero vero, si quilibet sacerdos a populo fuerit accusatus, si certi non fuerint testes, qui criminis illati appro­bent veritatem, jusjurandum erit in medio, et illum testem proferat de innocentiae suae puritate, cui nu­da et aperta sunt omnia; sicque maneat in proprio gradu.* Gregorius Papa II, *Ad Bonifacium Epi­scopum,* Ep. 13, in Mansi, 12, 245. Il ricorso al giuramento purgatorio tendeva a salvare gli ecclesiastici da una condanna affrettata e soprattutto a liberarli dalle accuse popolari, la­sciando a loro la responsabilità morale di fronte a Dio. In caso di colpa generalmente ma­nifesta, il giudice procedeva speditamente alla sentenza senza che fosse stata presentata un’accusa formale e fossero stati ascoltati testimoni. Il giuramento purgatorio venne pro­gressivamente assimilandosi alla prova del processo germanico, sicché fu richiesta la parte­cipazione di congiuratori *(sacramentales).* E così quel giuramento purgatorio che in origine era semplicemente una prova sussidiaria, nel caso che mancassero accusa e testimoni o che sussistesse soltanto vaga fama pubblica e non vera «notorietà del delitto», finì con il diven­tare — specialmente nelle diocesi di Germania — una prova prevalente o addirittura esclusiva rispetto alle altre. Cf. A. Carboni, *La notorietà del delitto nelle riforme ecclesiastiche medioevali,* in *Studi Sassaresi* ser. II, 28 (1959) 49-99. [↑](#footnote-ref-225)
225. *Auditum, fratres karissimi, et divulgatum est per multa loca, qualiter homines mali adver­sus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina. Propter quam causam audiendam iste clementissimus ac serenissimus domnus rex Carolus una cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad Urbem. Quam ob rem ego Leo, pontifex sanctae Romanae eccle­siae, a nemine iudicatus neque coactus, sed spontanea mea voluntate purifico et purgo me in conspectu vestro coram Deo et angelis eius, qui conscientiam meam novit et beato Petro principe Apostolorum, in cuius basilica consistimus: quia istas criminosas et sceleratas res, quas illi mihi obiciunt, nec per­petravi nec perpetrare iussi; testis mihi est Deus, in cuius iudicium venturi sumus et in cuius con­spectu consistimus. Et hoc propter suspitiones tollendas mea spontanea voluntate facio; non quasi in canonibus inventum sit, aut quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in sancta Ecclesia successori­bus meis necnon et fratribus et coepiscopis nostris inponam. Concilium Romanum, a. 800, edidit* Al- bertus Werminghoff, in *M.G.H., Concilia Aevi Carolini,* 11,1, Hannoverae-Lipsiae 1906, 226-227. [↑](#footnote-ref-226)
226. *Venerabilis vero praesul inquit: «Praedecessorum meorum pontificum vestigia sequor et de talibus falsis criminationibus quae super me nequiter exarserunt, me purificare paratus sum... Quia de istis criminibus falsis, quibus super me inposuerunt Romani qui inique me persecuti sunt, scientiam non habeo, nec talia egisse me cognosco». Liber Pontificalis,* II, 7, rr. 11-12; 16-17. [↑](#footnote-ref-227)
227. *Coram omni populo in basilica beati Petri apostoli evangelium portans ambonem conscen­dit; invocatoque sanctae Trinitatis nomine, iureiurando ab obiectis se criminibus purgavit. Annales Laurissenses, A. 800,* 188, 18-20. [↑](#footnote-ref-228)
228. *Ego Leo, pontifex sanctae Romanae ecclesiae, a nemine iudicatus neque coactus, sed sponta­nea mea voluntate purifico et purgo me.* Cf. Ia nota 30 di questo capitolo, 92. Parimenti, gli *Annales Lauresbamenses,* in questo punto vicini alla testimonianza di tendenza romana, af­fermano: *Tunc visum est et ipsi piissimo principi Carolo et universis episcopis et sanctis patribus qui ibi adfuerunt, ut si eius voluntas fuisset et ipse petisset, non tamen per eorum iudicium sed spon­taneae voluntate se purificare debuisset; et ita factum est. Annales Lauresbamenses, Anno 800, edi­dit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, Hannoverae 1826, 38. [↑](#footnote-ref-229)
229. Cf. nota 8, 85. [↑](#footnote-ref-230)
230. Cf. H. Wallach, *The Genuine and the Forged Oath of Leo III,* in *Traditio* 11 (1955) 38. [↑](#footnote-ref-231)
231. Cf. il capitolo secondo del nostro studio, 67. [↑](#footnote-ref-232)
232. Cf. Willibald M. Plöchl, *Storia del Diritto canonico,* I, Milano 1963, 448. [↑](#footnote-ref-233)
233. *Liber Pontificalis,* I, 303, rr. 7-12. [↑](#footnote-ref-234)
234. Cf. H. Adelson - R. Baker, *The Oath of Pope Leo III in 800,* in *Traditio* 8 (1952) 52. [↑](#footnote-ref-235)
235. Cf. Walter Ullmann, *II papato nel Medioevo,* Bari 1987, 84. [↑](#footnote-ref-236)
236. *Post paucos vero dies, iubente ipso, hii qui eundem pontificem anno superiore deposuerunt, in iudicium adducti, et habita de eis quaestione, secundum legem Romanam, ut maiestatis rei, capitis da­mnati sunt. Pro quibus tamen papa pio affectu apud imperatorem intercessit, nam et vita et membro­rum integritas eis concessa est; ceterum pro facinoris magnitudine exilio deportati sunt.* Einhardus, *Annales, a. 801, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* I, 189, rr. 30-34. [↑](#footnote-ref-237)
237. Cf. Harnald Zimmermann, *Papstabset^ungen des Mittelalters,* in *M.I.Ö.G.* 69 (1961) 25-36. [↑](#footnote-ref-238)
238. Cf. Friedrich Kempf, *Chiese territoriali e Chiesa romana nel secolo Vili,* in *I problemi deli occidente nel secolo Vili,* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XX, 1), Spoleto 1973, 312-313. [↑](#footnote-ref-239)
239. Cf. Harnald Zimmermann, 38. [↑](#footnote-ref-240)
240. Cf Paul Fournier - Gabriel Le Bras, *Histoire des Collections canoniques en Occident^* I, Paris 1931, 92-94. [↑](#footnote-ref-241)
241. Cf 68-69, 72. [↑](#footnote-ref-242)
242. Cf. Paul Fournier - Gabriel Le Bras, 95-98. [↑](#footnote-ref-243)
243. Cf. Hubert Mordek, *Kirchenrecht und Reform im Frankenreich. Die Collectio Vetus Gallica, die älteste systematische Kanonessammlung des Fränkischen Gallien. Studien und Edition,* Berlin-New York 1975, 18. 69-70. [↑](#footnote-ref-244)
244. *Ibidem,* 151-154. 188. [↑](#footnote-ref-245)
245. *Capituiaria excerpta de Canone, edidit* denuo Boretius, in *M.G.H., Leges,* I, Hanno- verae 1883, 133-134. [↑](#footnote-ref-246)
246. *Ibidem,* 133. Boretius, editore del Capituiare, affermava che la provenienza del Ca­pituiare era stata, in sostanza, poco chiara. [↑](#footnote-ref-247)
247. Cf. Hubert Mordek, 184-188. [↑](#footnote-ref-248)
248. Cf. Alphonsus M. Stickler, 50. [↑](#footnote-ref-249)
249. Cf. 50-64. [↑](#footnote-ref-250)
250. Cf. Friedrich G. B. Maassen, 454-465. [↑](#footnote-ref-251)
251. *Ibidem,* 465. [↑](#footnote-ref-252)
252. Cf. Renè Massigli, *Sur Parigine de la Collection Canonique dite Hadriana Augmentée,* in *Mélanges cP Archéologie et d’Histoire* 32 (1912) 377. Lo studioso data la collezione nell’867. Cf. Alphonsus M. Stickler, 50. 109. [↑](#footnote-ref-253)
253. Alphonsus M. Stickler, 128. [↑](#footnote-ref-254)
254. *Decretales P seudo-Isidorianae et Capitula Angi Iram ni, edidit* Paulus Hinschius, Lipsiae 1863, 768. [↑](#footnote-ref-255)
255. Cf. A. Amanieu, *Ansègise,* in *Dictionnaire de Droit Canonique, edidit* R. Naz, I, Pa­ris-VI 1935, 564-567. [↑](#footnote-ref-256)
256. Ansegisus Abbas, *Capitularium Collectio, edidit* Alfredus Boretius, in *Ca­*

*pitularia Regum Francorum,* I, Hannoverae 1883, 411, rr. 28-38. [↑](#footnote-ref-257)
257. Cf. Hubert Mordek, 189. [↑](#footnote-ref-258)
258. *Ibidem,* 192-193. [↑](#footnote-ref-259)
259. Cf. F. Baix, *Benedictus Lvita,* in *Dictionnaire de Droit Canonique,* I, 400-406. [↑](#footnote-ref-260)
260. Benedictus Diaconus, *Capitularium Collectio,* in PJL, 97, 739. [↑](#footnote-ref-261)
261. Cf. Hans Grotz, *Erbe wider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit,* Wien- Köln-Graz 1970, 46. [↑](#footnote-ref-262)
262. Cf. Johannes Quasten, *Patrologia,* I, Torino 1980, 46-64. [↑](#footnote-ref-263)
263. *Epistula Clementis ad lacobum Fratrem Domini,* in *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, edidit* Paulus Hinschius, Lipsiae 1863, 30-46. [↑](#footnote-ref-264)
264. Walter Ullmann attribuisce a questa lettera un volore singolare; secondo il noto studioso questo documento dovette contribuire moltissimo allo sviluppo successivo del concetto di papato come istituzione. L’autore del documento — afferma Ullmann — si proponeva di determinare la natura giuridica dell’unico e solo successore di Pietro, che era così nettamente contraddistinto rispetto a tutti gli altri vescovi. Di conseguenza, come unico successore di san Pietro il papa poteva agire allo stesso modo con cui avrebbe agito l’apostolo, in virtù dei poteri conferitigli da Cristo. In questo documento era certamente latente l’idea di una monarchia concepita in senso giuridico. Cf. Walter Ullmann, *lì papato nel Medioevo*, Bari-Roma 1987, 12-14; Id., *Principi di governo e politica nel Medioevo,* Bologna 19822; Id., *The Significance of thè Epistola Clementis in thè Pseudo-Clementines,* in *Journal of Theological Studies* 11 (1960) 295 ss. All’interpretazione di Ullmann, un vero e proprio stu­dio critico approfondito lo dedicò Friedrich Kempf, *Die päpstliche Gewalt in der mittelalterli­chen Welt. Eine Auseinandersetzung mit Walter Ullmann,* in *Saggi storici intorno al papato,* (Miscellanea Historiae Pontificae, XXI), Roma 1959, 117-169. Qui Kempf esprime un giu­dizi sul metodo seguito dallo storico inglese: *Was Ullmann hier vorbringt, ist nicht eigentlich Geschichte, sondern Theologie, und zpw eine sehr anfechtbare Theologie. Ibidem,* 137. [↑](#footnote-ref-265)
265. *Clementem hunc episcopum vobis ordino... Propter quod ipsi trado a Domino mihi datam potestatem ligandi et solvendi, ut de omnibus quibuscumque decreverit in terris hoc decretum sit et in caelis.* Clemens, *Epistula ad lacobum,* in *Die Pseudo-Klementinen, Homelien, edidit* Bernhard Rehm, *{Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte,* I), Leipzig 1953, 6-7. Clemens, *Ad Jacobum fratrem Domini,* Ep. I, in Paulus Hinschius, 31. [↑](#footnote-ref-266)
266. La più antica lista dei vescovi di Roma, che ci è fornita da Ireneo *{Adv. Haer.* 3,3, 3), pone Clemente come il terzo successore di san Pietro a Roma. Egli fu papa dal 92 ca. al 101 ca. Secondo Tertulliano ricevette la consacrazione dallo stesso san Pietro. Epifanio conferma quest’asserzione ma aggiunge che Clemente, per il bene della concor­dia, lasciò il pontificato a Lino e lo riprese solo dopo la morte di Anacleto. Non sappia­mo quasi nulla della sua vita anteriore. Ireneo sostiene che Clemente conobbe san Pietro e san Paolo. Cfr. Johannes Quasten, I, 46-64. [↑](#footnote-ref-267)
267. *Cunctorum sacerdotum vitam superiorem, sanctioremque ac discretam a saecularibus et lai- cis hominibus esse, et spirituales, atque sacerdotes, super carnales ac laicos semper constituere, et fore debere docebat, quoniam pro minimo nobis esse debet, ut a talibus arguamur, et iudice- mur, vel ab humano die ( 1 Cor 4,3). Majores vero a minoribus, nec accusari nec iudicari, ulla­tenus posse dicebat, quoniam non solum hoc divinas, sed et leges saeculi inhibere dicebat.* Paulus Hinschius, 40. [↑](#footnote-ref-268)
268. *Eos autem a solo domino iudicandos aut removendos, et non ab aliis esse dicebat, quia sui sunt et non alterius. Et quis est qui alterius iudicet servum? Nam et si ista non patiantur homines, nec deus deorum et dominus dominantium haec ullatenus patitur. Ibidem,* 42. [↑](#footnote-ref-269)
269. Non bisogna dimenticare che tanto l’inserzione come anche l’argomentazione non si trovano in alcun modo nella lettera originale delle *Pseudo-clementine.* Quest’inter- polazione sarà stata fatta alla luce del pensiero di Gregorio Magno e di Isidoro di Sivi­glia (cf. 75 ss.) in un tempo successivo. [↑](#footnote-ref-270)
270. *Eorum praeceptis in omnibus obedire, aetiamsi ipsi aliter, quod absit, agant, memores scili­cet illius dominici praecepti: «Quae dicunt facite, quae autem faciunt facere nolite» ( Matth. 23,3 ). Ipsi autem episcopi si exorbitaverint ab istis, non sunt reprehendendi vel arguendi, sed portandi, nisi in fide erraverint. Hi ergo super hos sunt, non illi super istos, quoniam major a minore nec argui nec iudicari potest. Nullus se extollat erga doctores ac magistros suos, quia discipulus super magistrum nec esse (Matth. 10,24) debet nec potest... Obedientia enim et humiliatio, quae a magistris agitur, domino exhibetur.* Paulus Hinschius , 44-45. [↑](#footnote-ref-271)
271. Cf. Agostino Marchetto, Lì *fortuna di una falsificatone,* in *Apollinaris* 61 (1988) 315-323. [↑](#footnote-ref-272)
272. Cf. Horst Fuhrmann, *Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen, von ihrem Auf tauchen bis in die neuere Zeit,* II, Stuttgart 1973, 246-247. [↑](#footnote-ref-273)
273. Cf. Yves M. Y. Congar, *U ecclésiologie du Haut Mojen Age. De Saint Gregoire le Grand à la désunion entre By^ance et Korne,* Paris 1968, 216. [↑](#footnote-ref-274)
274. Cf. Horst Fuhrmann, 272. [↑](#footnote-ref-275)
275. *Ibidem,* 241-242, nota 13; 297, nota 21. [↑](#footnote-ref-276)
276. La collezione è stata redatta da un chierico che faceva parte dell’entourage dell’arcivescovo di Milano, Anseimo (882-896) e parla delle prerogative della sede romana. [↑](#footnote-ref-277)
277. *Anseimo Dedicata, II, 67; III, 96; III, 141. Ps. Silvester c. 2,* Paulus Hinschius, 449. [↑](#footnote-ref-278)
278. Paulus Hinschius, 561-565. [↑](#footnote-ref-279)
279. 43 Cf. 67. [↑](#footnote-ref-280)
280. Paulus Hinschius, 563. [↑](#footnote-ref-281)
281. Anastasio Bibliotecario aveva lavorato con tre papi: Giovanni Vili (872-882), Adriano II (867-872) e Niccolò I (858-867). È stato un avversario intransigente di Fozio e un acceso propugnatore del primato romano. Aveva un’ottima conoscenza del greco e per questo è stata molto utile la sua collaborazione nella curia papale. Grande conoscito­re della dottrina dei Padri e delle fonti, inoltre, era esperto di cose orientali. La sua azio­ne ha influito notevolmente sulla vita ecclesiale del tempo. Cf. G. Arnaldi, *Anastasio Bi­bliotecario,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* III, Roma 1961, 25-37. Hans Grotz, *Erbe wider tillen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit,* Wien-Kòln-Graz 1970, 33-36 ss. [↑](#footnote-ref-282)
282. Cf. É. Amann, *L'Epoca Carolingia (757-888), (Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni,* VI), *edidit* Augustin Fliche - Victor Martin, Torino 19772, 566 nota 1. [↑](#footnote-ref-283)
283. Si sono occupati dello scisma foziano in maniera abbastanza esauriente e comple­ta i due studiosi: François Dvornik, *Le schisme de Pbotius. Histoire et légende,* Paris 1950; Hans Grotz, *Erbe ivider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit,* Wien-Koln-Graz 1970. [↑](#footnote-ref-284)
284. Nicolaus I Papa, *Ad Photium,* Ep. 12, in PL, 119, 785. [↑](#footnote-ref-285)
285. *Aut legite sacros (canJones et sinodalia gesta revolvite et videte, quod sedi apostolicae (non) solum quoslibet metropolitanos, quorum causa eidem est sedi semper servanda, verum etiam patriar­chas moris fuisse pro emergentium qualitate damnasse vel etiam absolvisse iusque semper et fas ha­buisse de omnibus sacerdotibus indicare, utpote cui facultas est in tota Christi ecclesia leges speciali praerogativa ponere ac decreta statuere atque sententias promulgare. Quod vestra reverentia non nos existimet, quia nostra dicimus, in hoc quicquam praeter veritatem edicere, cum Dei potius quam no­stra sint beati Petri meritis Romanae sedi collata, et arbitremur quod nos hinc asserimus etiam vos nullatenus ignorare et quae in praesenti pagina scribimus vos affatim in archivis vestris recondita possidere.* Id., *Rodulfo Bituricensi Archiepiscopo,* Ep. 29, *edidit* Ernest Perels, in *M.G.H., Epp.,* VI, 4, Berolini 1925, 296, rr. 31-40. [↑](#footnote-ref-286)
286. *Si quis dogmata, mandata, interdicta, sanctiones, vel decreta pro catholica fide, pro ecclesia­stica disciplina, pro correctione fidelium, pro emendatione sceleratorum, vel interdictione imminen­tium vel futurorum malorum a sedis apostolicae praeside salubriter promulgata contempserit, anat­hema sit. Concilium Romanorum III, a. 863,* in Mansi, 15, 652. [↑](#footnote-ref-287)
287. Cf. E. Perels, *Papst Nikolaus I. und Anastasius Bibliothecarius,* Berlin 1920, 225 ss. [↑](#footnote-ref-288)
288. Cf. Hans Grotz, *Erbe wider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit,* Wien- Koln-Graz 1970, 69-101. [↑](#footnote-ref-289)
289. Cf. Pierre Huillier, jLz *Collégialité et Primauté. Réflexions dun Orthodoxe sur les problèmes historiques\** in Ltf *Collégialité Episcopale. Histoire et théologie\** Paris 1965, 342-343. [↑](#footnote-ref-290)
290. *Ibidem,* 456, rr. 17-25. [↑](#footnote-ref-291)
291. *Ibidem*, 464, rr. 8-34. [↑](#footnote-ref-292)
292. Si tratta dei *Gesta Poly chronii,* cioè un testo degli apocrifi simmachiani, di cui già abbiamo parlato, 56-58. [↑](#footnote-ref-293)
293. *Xystus apostolicae sedis antistes Euphimium episcopum dampnasse discribitur* (sic), *nihil aliud in depositione illius obiciens, nisi quod Polychronium Hierosolymitanum episcopum pontificem suum accusaverit. Et quidem Polychronius a legatis sedis apostolicae, eo quod sedem Hierosolymita­nam primam esse mendaciter affirmabat et per simoniacam heresim ordinationes fecisse probatus est, ecclesiae privatus est gubernaculis et urbe reiectus. Sed et Euphimius nihilominus, quia hunc praesumptiose, licet veraciter, accusaverat, dampnationi a synodo subactus est et, quoniam linguam suam contra sibi praelatum erexerat, anathema suscepit, adeo ut Eeo ecclesiae Romanae diaconus ei diceret: «Ex te enim dampnaberis, quoniam pontificem, qui te consecravit coepiscopum, condemna­bas et accusabas». Qui cadens in terra ante omne concilium episcoporum ibi confitebatur se peccasse, Abundio episcopo, misso ab urbe Roma, dicente: «Non licet quemquam accusare pontificem suum, quoniam iudex non iudicabitur». Quo audito Valentinianus Augustus, sicut apud nos scriptum habe­tur, cuius vos in hoc imitatores esse debetis, gavisus est in dampnatione episcopi Euphimii, qui exti- tit accusator Polychronii pontificis sui.* Nicolaus I Papa, *Ad Michaelem Graecorum Imperato­rem,* 464, r. 37; 465, rr. 1-13. [↑](#footnote-ref-294)
294. Si riferisce al XX canone del *Constitutum Silvestri.* Cf. 58-61. [↑](#footnote-ref-295)
295. *Ibidem,* 465, rr. 33-37; 466, rr. 1-9. [↑](#footnote-ref-296)
296. Niccolo I cita Papocrifo simmachiano: *Gesta De Marcellino.* Cf. 61-63. [↑](#footnote-ref-297)
297. *Nunc autem divina inspiratione non nos pigebit nec nobis impossibile erit ostendere vobis, si tamen audire velitis, non posse quemquam rite ab his, qui inferioris dignitatis vel ordinis sunt, iudi- cialibus summitti diffinitionibus. Siquidem tempore Diocletiani et Maximiani Augustorum Mar- cellinus episcopus urbis Romae, qui postea insignis martyr effectus est, adeo compulsus est a paganis, ut in templum eorum ingressus grana turis super prunas poneret. Cuius rei gratia collecto numeroso­rum concilio episcoporum et inquisitione facta hoc se idem pontifex egisse confessus est. Nullus ta­men eorum proferre in eum sententiam ausus est, dum ei saepissime omnes perhiberent: «Tuo ore iu- dica causam tuam, non nostro iudicio»; et iterum: «Noli», aiunt, «audiri in nostro iudicio, sed colli­ge in sinu tuo causam tuam»; et rursus: «quoniam ex te», inquiunt, «iustificaberis aut ex ore tuo condempnaberis»; et iterum dicunt: «Prima sedes non iudicabitur a quoquam».* Nicolaus I Papa, 466, rr. 12-23. [↑](#footnote-ref-298)
298. *Hinc etiam superius memoratus confessor Christi Silvester fecit gradus in gremio synodi, ut non presbyter adversus episcopum, non diaconus adversus presbyterum, non subdiaconus adversus dia­conem, non acolithus adversus subdiaconem, non exorcista adversus acolithum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem det accusationem aliquam. Neque praesul summus a quoquam iudicabitur, quoniam scriptum est: «Non est discipulus super magistrum» (Matth. 10,24). Ibidem,* 466, rr. 24-29. [↑](#footnote-ref-299)
299. Cf. 53-56. [↑](#footnote-ref-300)
300. *Sed et, cum quidam tempore quodam contra Syxtum papam temptassent quaedam non boni rumoris obicere et in concilio, cui Valentinianus Augustus intererat, dictum fuisset non licere adver­sum pontificem dare sententiam, surrexit idem protinus imperator et in arbitrio praefati pontificis tribuit iudicare iudicium suum. Etenim nullus pontificum minorum vel inferiorum urbium subactus iudiciis invenitur.* Nicolaus I Papa, 466, rr. 29-33. [↑](#footnote-ref-301)
301. *Ibidem,* 468, rr. 15-34. Cf. 33-40. [↑](#footnote-ref-302)
302. *Ibidem,* 475, rr. 1-8. [↑](#footnote-ref-303)
303. Cf. Hans Grotz, *Erbe wider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit,* Wien- Köln-Graz 1970, 107-111. [↑](#footnote-ref-304)
304. Cf. Michèle Maccarrone, *Vicarius Christi. Storia dei titolo papale,* Roma 1952, 67-68. [↑](#footnote-ref-305)
305. *Nonnisi ubi est major auctoritas, liceat provocare. Itaque, cum non sit apostolicae sedis auctoritate, quae amborum negotium exsecuta est, usquam maior auctoritas, nescimus, si alicui liceat de eius iudicare iudicio, vel eius retractare sententiam.* Nicolaus I Papa, *Karolo Calvo,* Ep. 48, *edidit* E. Perels, in *M.G.H., Epp.,* VI, 4, 330, rr. 25-28. [↑](#footnote-ref-306)
306. Cf. François Dvornik, 162. [↑](#footnote-ref-307)
307. *Ibidem,* 386. [↑](#footnote-ref-308)
308. Questo concilio, sollecitato da Fozio, pare che abbia deposto, in quanto eretico e devastatore della vigna del Signore, papa Niccolò I, il quale moriva prima ancora di es­sere informato delle decisioni prese sul suo conto a Costantinopoli. Papa Niccolò I poi è stato condannato e dichiarato deposto da tutto il sinodo, non dal solo Fozio, a cui si ascrive tutta la responsabilità. Mai infatti è stato notato che Fozio abbia imposto la sua volontà ai sinodali: furono i suoi nemici ad attenuare l’autorità del sinodo per bollare e colpire solo Fozio. Cf. Hans Grotz, 110-111. [↑](#footnote-ref-309)
309. Niccolò I, con grande veemenza, aveva provocato la sensibilità degli orientali con le sue risposte *ad Consulta Rulgarorum.* Il papa voleva estendere la sua giurisdizione sulla terra bulgara, senza tener conto che la Chiesa di Costantinopoli la sentiva propria. [↑](#footnote-ref-310)
310. Onorio (625-638) è ricordato dalla storia per il suo procedere in modo affrettato ed imprudente sulla questione del monotelismo. Sergio, patriarca di Costantinopoli, gli aveva proposto di proscrivere i due termini monoenergia e dienergia, e di proclamare invece che Punico Figlio di Dio, allo stesso tempo Dio e uomo, ha operato le cose divi­ne e le cose umane, e che ogni operazione sia divina che umana deriva senza divisione da un solo e medesimo Verbo incarnato, essendo impossibile che lo stesso soggetto ab­bia insieme, riguardo alla stessa cosa, due volontà. Onorio fece sue le idee di Sergio proibendo l’espressione sia di una che di due energie, per la ragione che Gesù Cristo agisce in molti modi, che non si possono contare nè ridurre a uno o a due. Aggiungeva poi che bisognava insegnare che il medesimo Verbo incarnato opera divinamente le cose divine ed umanamente le cose umane, e che in ogni sua azione non c’è che un solo agen­te ed una sola volontà, non in senso fisico ma morale, ossia l’unità morale della volontà in Gesù Cristo, nel quale non vi poteva essere una volontà umana opposta a quella divi­na. Ma l’espressione era ambigua e si prestava ad essere sfruttata dai monoteliti. Quanto a papa Onorio, certo non si può mettere in dubbio la sua ortodossia e qualificarlo come monotelita, giacché mai ammise che la natura umana di Gesù Cristo sia stata compieta- mente assorbita dalla divina; con la sua ambigua espressione, poi, circa l’unica volontà, voleva solo mettere in risalto l’unità morale della volontà in Cristo Gesù, in quanto dal­la sua volontà umana doveva essere esclusa ogni tendenza sregolata, ogni ripugnanza o resistenza alla volontà divina. Il VI Concilio Ecumenico (7 novembre 680 16 settem­

bre 681) con l’approvazione dei legati papali condannò gli autori e i capi del monoteli­smo: *Ciro d\* Alessandria, Sergio, Pirro, Paolo e Pietro di Costantinopoli, Teodoro di Pbaran e papa Onorio che li seguì nell'errore.* Papa Leone II nel 682 confermò il sesto concilio ecume­nico e non elevò nessuna protesta contro la condanna di Onorio. Bisogna notare, però, che non ha considerato il caso di Onorio un fatto di natura eretica, ma soltanto di negli­genza. Ora, la condanna di papa Onorio non era fondata come quella degli altri capi del monotelismo giacché, pur avendo affermato una volontà in Gesù Cristo, egli non aveva professato l’errore monotelita. Cf. Vincenzo Monachino, 208-220; Elena Zocca, *Onorio I e la tradizione occidentale,* in *Augustinianum* 27 (1987) 571-615. Tuttavia è rilevante, dogma­ticamente, la ripresa della condanna di papa Onorio nei due secoli successivi. Anzitutto, nel Quinisesto (alla fine del 692 la memoria del fatto doveva essere ancora ben viva in Costantinopoli, anche se è vero che tale concilio entra intenzionalmente in tensione di­sciplinare con Roma); poi il Niceno II, l’ecumenico VII del 787 (dove gli stessi legati papali hanno pure sottoscritto la condanna di Onorio); infine, nel concilio di Costanti­nopoli dell’869. Indubbiamente si tratta di una prassi tradizionale per le confessioni di fede conciliari come per le sinodiche. Ma il fatto che venga adottata la formulazione del VI concilio ecumenico del tipo indifferrenziato, e l’assenza di una qualsiasi precisione (eccettuato forse per il concilio dell’869), lasciano intendere che tale condanna non costi­tuisce un «problema». Cf. Pietro Conte, *Il significato del primato papale nei Padri del VI Concilio Ecumenico,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 15 (1977) 94. [↑](#footnote-ref-311)
311. Cf. 35-40. [↑](#footnote-ref-312)
312. *Meminimus interea scriptum quod rege quondam Italiae Theodorico papam Symmachum usque ad damnationem impetere volente, et ideo quotquot potuit ex Liguria, Aemilia, Valeria, et ex diversis regionibus, et ex Sicilia insula hujus rei gratia episcopos Romam accurrere praecipiente, et his ad se venientibus dicente, plura ad se de papae Symmachi actibus horrenda fuisse perlata, et in synodi* (sic), *si vera esset inimicorum ejus objectio, judicatione constare; venerabiles antistites, ipsum, qui dicebatur impetitus, debuisse synodum convocare perhibuissent, scientes, quia ejus sedi pri­mum Petri apostoli meritum, vel principatus, deinde secuta jussionem Domini conciliorum venerando­rum auctoritas, ei singularem in ecclesiis tradidit potestatem, nec ante dictae sedis antistites minorum subjacuisse judicio, in propositione simili facile formali* (sic) *qua testaretur. Ad postremum vero isti ipsi venerabiles praesules, cum vidissent quod non sine sui discrimine potuissent contra caput manus suas erigere, quidquid de saepefati Symmachi papae actibus delatum fuerat, totum Dei judicio reservarunt; ita ut singuli quique in subscriptione sua hoc patenter judicent, perhibentes: Laurentius episcopus eccle­siae Mediolanensis huic statuto nostro, in quo totam causam Dei judicio commisimus, subscripsi; simi­liter Petro episcopo ecclesiae Ravennatis, et ceteris episcopis subscribentibus: Verum si haec Photius non legit, quia Graece forte non reperit.* Hadrianus Papa II, *Allocutio tertia, ad Concilium Roma­num, a. 869,* in Mansi, 16, 126. [↑](#footnote-ref-313)
313. Cf. Hans Grotz, 229. [↑](#footnote-ref-314)
314. Johannes Vili, *Basilio (1.) et Costantino et Alexandro imperatoribus*, Ep. 207, *edidit* E. Caspar, in *Epp.,* VII, Berolini 1928, 166-176. [↑](#footnote-ref-315)
315. Cf. 56-58. [↑](#footnote-ref-316)
316. Gelasius (Sanctus), *Ad Anastasium Imperatorem,* Ep., in PL, 56, 634. [↑](#footnote-ref-317)
317. Simmachus Papa, *Apologetica adversus Anastasii Imperatoris libellum famosum,* in Mansi, 8, 214. [↑](#footnote-ref-318)
318. *Presbyter non adversus episcopum, non diaconus adversus presbyterum, non subdiaconus ad­versus diaconum, non acolythus adversus subdiaconum, non exorcista adversus acolythum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem det accusationem aliquam. Et non condemnabi­tur praesul, nisi in septuaginta duobus: neque praesul summus a quoquam iudicabitur, quoniam scriptum est: «Non est discipulus supra magistrum». Presbyter autem in cardine constitutus, nonni-* [↑](#footnote-ref-319)
319. Cf. Yves Congar, *De la communion des églises a une ecclésiologie de l'église universelle,* in *D'épiscopat et l'église universelle, edidit* Yves Congar - B. D. Dupuy, Paris 1962, 237. [↑](#footnote-ref-320)
320. Da notare che dal 1830 al 1958 si sono succeduti solo sette papi. [↑](#footnote-ref-321)
321. Cf. Giacomo Martina, *Storia della Chiesa,* Roma 1980, 118. [↑](#footnote-ref-322)
322. Formoso nacque probabilmente a Roma. È stato nominato vescovo di Porto, nell’864 o 865, da Niccolò I. Fu inviato dal papa presso i Bulgari per rispondere all’ap- pello del re Boris, che aveva deciso la conversione del suo popolo al cattolicesimo. Boris chiederà con insistenza a Niccolò I e poi ad Adriano II, di nominarlo capo della gerar­chia ecclesiastica in Bulgaria. Ma ambedue i papi si rifiutarono. [↑](#footnote-ref-323)
323. Cf. Ovidio Capitani, *Ausilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 4, Roma 1962, 596-600. [↑](#footnote-ref-324)
324. Cf. J. Ryan, *Saint Peter Damiani and bis Canonical Sources,* (Studies and Texts, II), Toronto 1956, 162-164. [↑](#footnote-ref-325)
325. Cf. E. Dümmler, *Auxilius und Vulgarius. Quellen und Forschungen z^ Gescbichte des Papstthums im Anfange des z^bnten ]ahrbunderts,* Leipzig 1866, 27. [↑](#footnote-ref-326)
326. *Ugandi atque solvendi potestas omnibus episcopis coelitus est collata, precipue tamen Apo- stolorum vicario, qui vicem apostoli Petri, et claves regni coelitus tenet. Ed idcirco, quo modo libe t ligaverit, ligatum erit.* Auxilius, *Infensor et Defensor,* in *PL,* 129, 1089. B. [↑](#footnote-ref-327)
327. *Apostolicae potestati, quae procul dubio omnes humanas potestates excellit, in omnibus quae jubet resistendum non est. Ibidem,* 1088. C. [↑](#footnote-ref-328)
328. *Sancta Romana Ecclesia super Ecclesias primatum tenet, ideoque judicat omnes, et ipsa a nemine iudicatur. Ibidem,* 1088-1089. A. [↑](#footnote-ref-329)
329. *Qui\* est iste vir imperitus, qui sibimet tantam usurpat auctoritatem, ut contra Romanae sedis pontificem qui indicai omnes et ipse a nemine iudicatur, prorsus audeat loqui; pro talibus qui­dem dictis dignus est anathemate plecti.* Auxilius, *In defensionem sacrae ordinationis papae Formo­si,* in E. Dcmmler, 76.94. [↑](#footnote-ref-330)
330. *Apostolicus... pontifex omnes indicat et ipse a nemine indicatur. Ibidem,* 92. [↑](#footnote-ref-331)
331. *Si advenis et peregrinis Ecclesiae praepositos accusare licet, vel judicare, aut praejudicare, aut aliqua scriptura adversus eos facere, frustra ergo in pontificalibus epistolis ita praefixum habe­tur.* Auxilils, *Infensor et defensor,* in *PE,* 129, 1099. A. [↑](#footnote-ref-332)
332. Alia morte di papa Formoso (896), reo di essersi appoggiato alla fazione politica soccombente di Arnolfo di Carinzia, il suo successore Stefano VI, creatura del duca di [↑](#footnote-ref-333)
333. Spoleto, ne fece esumare il cadavere ed in un sinodo tenne contro di esso un processo, fi­nito con la condanna dell’ex papa la cui salma venne gettata nel Tevere *(synodus ad cada­ver). 16 Apostolicus... pontifex omnes indicai et ipse a nemine indicatur. Ita est, sed quis eum in­dicare contendit? Aliud namque est indicare, et aliud est afflictorum gemitus in querellas prorumpe­re. Nos enim neminem indicare quaerimus, quoniam nec debemus, nec possumus, sed contra iudicem crudeliter indicantem lacrimosis questibus caelum et terram invocamus.* Auxilius, *In defensionem sacrae ordinationis papae Formosi,* in E. Dummler, 92-93. [↑](#footnote-ref-334)
334. *Si Romanus pontifex vivus a nemine indicatur, mortuus a quoquam judicabitur?... Quod si nemo subiectorum exutus carne est indicandus, quid de summo pontifice, qui nec vivus reprehendendus erat . Invectiva in Urbem Romam pro Papa Formoso, edidit* E. Dummler, in *Gesta Berengarii Imperatoris,* Halle 1871, 140.144. [↑](#footnote-ref-335)
335. *Beati Petri successores tante dignitatis habere privilegium, ut Romanus pontifex a nemine judicetur... Uni solum dictum est: Tu es Petrus et... usque solutum in celis (Matth. 16, 18-19). Ibidem,* 143. [↑](#footnote-ref-336)
336. *Sancta Romana Ecclesia super Ecclesias primatum tenet, ideoque judicat omnes, et ipsa a nemine judicatur... Alius sunt pontificales sedes, aliud praesidentes. Proinde honor et dignitas uniuscujusque sedis venerabiliter observanda sunt. Praesidentes autem si deviaverint, per devia se­quendi non sunt; hoc est, si contra fidem vel catholicam religionem agere coeperint, in talibus eos ne- quadam sequi debemus.* Auxilius, *Infensor et defensor,* in *PE,* 129, 1088-1089. [↑](#footnote-ref-337)
337. Leo Magnus (S.), *Ad Anatolium Episcopum Cp.,* Ep. 106, in *PE,* 54, 1001-1009. [↑](#footnote-ref-338)
338. *Ibidem,* 1007. [↑](#footnote-ref-339)
339. *Certe non ille dicendus est Apostolicus, qui in cathedra sedet apostoli, sed qui apostolicum im­plet officium.* Jonas Aurelianensis Episcopus, *De cultu imagum. Eibri tres,* in *PE,* 106, 385. [↑](#footnote-ref-340)
340. *Eiberius autem apostata factus.* Auxilius, *De ordinationibus a Formoso Papa factis,* in *PE,* 129, 1068. D. [↑](#footnote-ref-341)
341. *Etenim Marcellinus papa licet diis sacrificasset, tamen a nemine fuit iudicatus, quia sum­mum pontificem nefas est a quoquam iudicari. Invectiva in Urbem Romam pro papa Formoso, edi­dit* E. Dcmmler, 144. [↑](#footnote-ref-342)
342. Auxilius, *Infensor et Defensor,* in *PE,* 129, 1088. [↑](#footnote-ref-343)
343. C£ Lindemans Stefano, *La Primauté du Pape dans la tradition du X.me siècle,* Louvain 1965, 25-29. [↑](#footnote-ref-344)
344. Cf Paul Fournier, *Un groupe de recueils canoniques italiens,* in *Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres* 40 (1916) 96-123. [↑](#footnote-ref-345)
345. *Ibidem,* 116ss. [↑](#footnote-ref-346)
346. *De sancto Marcellino papa qualiter idolis thurificaverit et ob hoc damnatus fuerit et postmodum ad martyrium pertinxerit, can. 404; De eo quod tertius Xystus Papa falso crimine infamatus sit, et synodali judicio purificatus, can. 407; can. 408.* Paul Fournier, 97-115. [↑](#footnote-ref-347)
347. Cf. Lindemans Stefano, Lö *Primauté du Pape dans la tradition du X.me siècle,* Louvain 1965, 1-4. [↑](#footnote-ref-348)
348. Cf. Yves M. Y. Congar, *U ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome,* Paris 1968, 141-144; Id., *Ueglise de Saint Augustin à Npoque moderne,* Paris 1970, 65.179. [↑](#footnote-ref-349)
349. Cf. Friedrich Kempf, *U papato dal sec. VII alla metà del sec. XI,* in *Problemi di storia della Chiesa. U Alto Medioevo,* Milano 1973, 60, nota 2. [↑](#footnote-ref-350)
350. Attone di Vercelli, di famiglia lombarda, divenuto vescovo di Vercelli nel 924, ebbe relazioni con i successivi re d’Italia Ugo, Lotario e Berengario, dai quali ottenne privilegi e donazioni per la sua diocesi. Esperto nelle scienze canoniche e scritturali, conoscitore anche del greco, Attone è scrittore efficace ed elegante. Nel *De pressuris ec­clesiasticis libellus,* composto attorno al 940 o comunque prima del 943, tratta della si­monia, adoperando, per primo, sia per chi vende che per chi compra la dignità episco­pale, il termine *haeresis.* Sottolinea poi come l’intervento laico nell’elezione vescovile, non mantenendosi nel limite del *consensus* nei confronti dell’eletto, sia spesso causa di scelte indegne. Per questa polemica Attone occupa un posto di primo piano nel movi­mento di *Riforma episcopale* che avrebbe, preparato, secondo il Eliche, la riforma gre­goriana. Cf. A. Frugoni, *Attone di Vercelli,* in *Dizionario Biografico degli Italiani,* IV, Ro­ma 1962, 567-568. [↑](#footnote-ref-351)
351. Atto Vercellensis Episcopus, *De Pressuris Ecclesiasticis,* in *PE,* 134, 51-96. [↑](#footnote-ref-352)
352. *Si quis episcopus ab illis accusatoribus qui recipiendi sunt, fuerit accusatus, postquam ipse ab eis charitative conventus fuerit, ut ipsam causam emendare debeat, et eam corrigere noluerit; non olim, sed tunc ad summos primates causa ejus canonice deferatur, qui in congruo loco infra ipsam provinciam tempore congruo, id est autumnali, vel aestivo, concilium regulariter convocare debebunt, ita ut ab omnibus ejusdem provinciae episcopis inibi audiatur. Quo ipse et regulariter convocatus, si eum infirmitas, aut alia gravis necessitas non detinuerit, adesse debebit; quia ultra provinciae termi­nos accusandi ante licentia non est, quam audientia rogetur. Ibidem,* 55. [↑](#footnote-ref-353)
353. *Patriarchae vero vel primates accusatum discutientes episcopum, non ante sententiam proferant finitivam, quam apostolica fulti auctoritate, aut reum seipsum confiteatur, aut per innocentes et regulariter examinatos convincantur testes, qui minori non sint numero quam illi discipuli fuerunt, quos Dominus adjumentum apostolorum eligere praecepit. Id est, septuaginta duo. Ibidem,* 56. [↑](#footnote-ref-354)
354. *Satisfactionem igitur accusati sacerdotis (sub jurejurando minime dicunt valere, nisi plures etiam sacerdotes secum) compellat jurare, inique hoc assumentes in testimonium, quod factum se le­gisse jactant in actibus Romanorum pontificum. Nam quod de Damaso et Sixto, atque Symmacho venerabilibus pontificibus invenitur, eo quod dum a quibusdam perversis de criminibus accusarentur, collectis episcoporum conciliis synodice purgati sunt, hoc se his verbis penitus intelligere fatentur, quod omnes praedicti episcopi cum ipsis pontificibus, pro illatis jurassent criminibus, quasi non eos propria tantummodo absolveret satisfactio, nisi hoc etiam praedictorum confratrum firmaret jura­tio. Ibidem,* 56. [↑](#footnote-ref-355)
355. *Nobis tamen quod sic intelligendum sit, revera non patet. Plane enim a praedictis episcopis praedictos pontifices purgatos accipimus, si ipsorum suggestione, propria tantummodo satisfactione ipsis etiam faventibus, eos alienos a criminibus fuisse firmatum est. Sed si pro alicujus justi innocen­tia alicui placuit sacramentum praebere charitatis causa ut eum vel sic a persequentibus liberaret, omnimodis (placet. Veruntamen licet perversorum infestatione in primitiva) Ecclesia hoc fieri po­tuisset; (nullum tamen exemplum) in posterum relinqui debuit. Quo etenim sancto concilio, vel cujus catholici et apostolici viri decreto sancitum sit, sacerdotes Dei a criminibus absolvi non posse, nisi confratrum satisfactione, penitus ignoramus. Ibidem,* 56-57. [↑](#footnote-ref-356)
356. *Non enim potest humano condemnari examine, quem Deus suo reservavit judicio. Constan­tinus etiam sanctissimus imperator, cum in Nicaena synodo querelam quorumdam episcoporum co­ram se delatam conspiceret, ait: « Vos a nemine judicari potestis, quia solius Deijudicio reservamini. Dii enim vocati estis, idcirco non potestis ab hominibus judicari. Quod et Dominus in Exodo osten­dens ait: «Diis ne detrahas, et principi populi tui ne maledicas (Exod. 22,28)». Ibidem,* 67. [↑](#footnote-ref-357)
357. *Beatissimus etiam Sylvester summus pontifex, et universalis apostolus collecta synodo in sancta et venerabili Romana Ecclesia per omnia interdixit, ut nullus laicus crimen clerico audeat in­ferre, et ut presbyter non adversus episcopum, nec diaconus adversus presbyterum, non subdiaconus adversus diaconum, non acolythus adversus subdiaconum, non exorcista adversus acolythum, non lector adversus exorcistam, non ostiarius adversus lectorem, det accusationem aliquam. Et non damnetur praesul, nisi in septuaginta duobus, neque praesul summus a quoquam judicetur: quoniam scriptum est: «Non est discipulus supra magistrum» (Matth 10,24). Ibidem,* 67. [↑](#footnote-ref-358)
358. Nato nella regione di Liegi verso 1’890, è stato vescovo di Verona, da dove fu cacciato tre volte. Successivamente fu vescovo di Liegi, anche da qui fu cacciato una volta. Tra un arresto, un carcere e un domicilio coatto, fu postulante, vagabondo, mae­stro di scuola e monaco. Ha speso la sua vita ad attaccare per difendersi e a difendersi per attaccare. La sua vita è stata molto movimentata a causa del suo episcopato. La lista delle sue opere, di natura occasionale, è molto lunga, e l’opera più voluminosa è il *Prae- loquium libri sex,* scritto tra il 935 e il 937. Cf. É. Amann, *Rathier de Vérone,* in *Dictionnaire De Théologique Catholique,* XIII, 2, Paris 1937, 1679-1688; Gustavo Vinay, *Raterio o di una storiografia inattuale,* in *Raterio da Verona,* (Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, X), Todi 1973, 12; Dario Cervato, *Raterio di Verona e di Liegi. Il ter^o periodo del suo episcopato veronese (961-968): scritti e attività,* (P.U.G. Tesi), Romae 1983. [↑](#footnote-ref-359)
359. *Quod vero a nemine nisi ab ipso Deo possint judicari, aut reprehendi, testatur Apostolus quibusdam detractoribus obvians: «Hic jam», inquit, «quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur» (1 Cor 6,2); nostrique assumens personam, dum defendit suam: «Qui autem», ait, «judicat me, Dominus» (1 Cor 6,4).* Ratherius Episcopus Veronensis, *Praeloquium Libri sex,* in *PL,* 136, 232. [↑](#footnote-ref-360)
360. *Qu°d sl me putas mentiri, antecessorem tuum interroga, Constantinum, interroga psalmum ipsum, interroga Dominum: « Vos», ait, ille jam factus,* (Constantinus) *«nobis a Deo dati estis dii, et conveniens non est, ut homo judicet deos». Ibidem,* 223. [↑](#footnote-ref-361)
361. *Ibidem,* 225. [↑](#footnote-ref-362)
362. *Canonica vero judicatur auctoritate, si examinatus legitime, crimen suum in concilio pro­prio publicaverit ore. Ibidem,* 259. [↑](#footnote-ref-363)
363. Cf. 61-63. [↑](#footnote-ref-364)
364. Ratherius Episcopus Veronensis, *Praeloquiorum Libri sex,* 226. [↑](#footnote-ref-365)
365. 19 *Ibidem,* 227. [↑](#footnote-ref-366)
366. *Ibidem,* 227. [↑](#footnote-ref-367)
367. *Ibidem,* 230. [↑](#footnote-ref-368)
368. *Ibidem,* 231. [↑](#footnote-ref-369)
369. *Habent (episcopi) conventus inter se generales, synodos universales, canones antiquos, conci­lia descripta, sanctorum decreta Patrum, sanctiones diversorum pontificum. Nihil est quod possit inter eos contingere, unde proprium inter se non possint judicium invenire. Postremo est sedes univer­salis, principalis, capitalis, quia ipsis capitibus Lcclesiae insignis nutrix, mater, judex et magistra omnium. Si quid contra rem actum ab aliquo vel in aliquo est horum; in ea judicari, examinari, vel legali potest sanctione puniri. Ibidem,* 251. [↑](#footnote-ref-370)
370. *Summus enim pontifex a nemine debet reprehendi, et cor regis in manu Dei. Quae duo utrumque commonefaciunt, credo: illum, ne reprehendenda agat, istum, ne cor suum a manu Dei... auferat.* Ratherius, *Ad Agape tum,* Ep. 7, in *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona, edidit* F. Weigle, in *M.G.H., Briefe der Deutschen Kaiser^eit,* I, Hannoverae 1949, 41, rr. 6-10. [↑](#footnote-ref-371)
371. Cf. Ovidio Capitani, *Raterio e il diritto canonico,* in *Raterio da Verona,* 149. [↑](#footnote-ref-372)
372. Cf. 131. [↑](#footnote-ref-373)
373. Cf. Harald Zimmermann, *Das dunkle Jahrhundert. Ein historisches Porträt,* Graz- Wien-Köln 1971. [↑](#footnote-ref-374)
374. Liudprandus, *Relatio de legatione Constantinopolitana; Antapodosis; Liber de Rebus Gestis Ottonis Magni Imperatoris, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* Ili, Hannoverae 1839, 347-363; 273-339; 340-346. [↑](#footnote-ref-375)
375. Cf. Girolamo Arnaldi, *Liutprando e ridea di Roma nell\*alto medioevo,* in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 78 (1955) 23-34. [↑](#footnote-ref-376)
376. Cf. Ovidio Capitani, *Motivi e momenti di storiografia medioevale italiana: secc. V-XIV,* in *Nuove questioni di storia medioevale,* Milano 1974, 757-758. [↑](#footnote-ref-377)
377. Benedictus Sancti Andreae Monachus, *Chronicon, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 696-722. [↑](#footnote-ref-378)
378. Cf. Ovidio Capitani, 759. [↑](#footnote-ref-379)
379. *Totam vitam suam in adulterio et vanitate duxit. Liber Pontificalis,* II, 246, rr. 2-3; cose analoghe sono state dette da Benedetto di Sant’Andrea nel suo *Chronicon,* 717. [↑](#footnote-ref-380)
380. *Iohannes summus pontifex et universalis papa... lohannem videlicet cardinalem diaconem, et Adonem scriniarium, serenissimo atque piissimo tunc regi, nunc augusto Cesari, Ottoni destina­vit... quatinus... se sibique commissam sanctam Romanam ecclesiam ex eorum faucibus liberaret, ac saluti et libertati pristinae restitueret.* Liudprandus, *Liber de rebus gestis Ottonis Magni Im­peratoris,* 340, rr. 4-11. [↑](#footnote-ref-381)
381. Qui il termine cardinale non ha nulla in comune con la dignità o con qualche preminenza; con esso s’intende il concetto giuridico di incardinazione da una Chiesa lo­cale ad un’altra. A Roma, prima del secolo VIII, abbiamo anche dei vescovi e dei presbi­teri qualificati come *cardinali.* I vescovi cardinali erano i sette vescovi delle diocesi sub­urbicarie, vicino a Roma, che venivano chiamati dal papa ad esercitare delle funzioni li­turgiche nelle basiliche principali dell’Urbe. Per questo, il loro titolo richiama l’idea di un trasferimento o piuttosto di una estensione del loro ministero. I presbiteri cardinali erano i capi, i presidenti, oppure i semplici presbiteri delle chiese titolari di Roma, che venivano trasferiti nelle altre chiese. Quanto ai cardinali diaconi, la loro origine, senza dimenticare il loro servizio nell’amministrazione delle sette regioni di Roma, è legata sempre ad un trasferimento da una chiesa ad un’altra, o da un titolo in una nuova chiesa nella quale dovevano esercitare il loro ministero. I cardinali sono solo coloro che svol­gono servizi liturgici. Cf. S. Kuttner, *Cardinalis. The Historj of a Canonical Concept,* in *Traditio* 3 (1945) 129-214; Joseph Lecler, *Le Cardinalat de PLglise romaine. Son évolution dans Phistoire,* in *Études* 330 (1969) 871-883. [↑](#footnote-ref-382)
382. *Iohannes diaconus et A^o protoscrinii helecti* (sic) *sunt robusti; erat cor unum et anima una inter se, ut magis ad morte subtràere* (sic) *pontifices quam ad vitam, ut Romanum imperium in Saxonicum regem, concedere, ut aecclesie sancte in presulis benigni preesset. Miserunt legatos ad Otto primus Saxones regem ut veniret et possideret Italia, et Romanum imperium.* Benedictus Sancti Andreae Monachus, 717, rr. 35-39. [↑](#footnote-ref-383)
383. Liudprandus, *Liber de rebus gestis Ottonis Magni Imperatoris,* 340, rr. 22-34. [↑](#footnote-ref-384)
384. *«Quam decorum esset, tam claro sanctoque domnum papam lohannem interesse concilio. Verum cur tantum declinaverit coetum, vos, o sancii patres, consulimus, quibus communis cum eo vi­ta ac commune negotium extitit». Ibidem,* 342, rr. 50-52. [↑](#footnote-ref-385)
385. Cf. nota 10, 145. [↑](#footnote-ref-386)
386. *«Miramur, sanctissimam prudentiam vestram nos hoc velie per contari, quod non Hibericos, nec Babilónicos, nec Indicos incolas latet. Non bic iam vel de ipsis est, qui veniunt in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces; ita aperte saevit, ita palam diabolica pertractat negotia, ut nihil circuitionis utatur». Ibidem,* 343, rr. 1-5. [↑](#footnote-ref-387)
387. *Ibidem,* 343, rr. 7-22. [↑](#footnote-ref-388)
388. *«Iohannes episcopus... Nos audivimus dicere, quia vos vultis alium papam facere; si hoc facitis, excommunico vos da* (italismus, loco de) *Deum omnipotentem, ut non habeatis licentiam nullum ordinare, et missam celebrare». Ibidem,* 344, rr. 10-13. [↑](#footnote-ref-389)
389. *«Si ad synodum venire et obiecta purgare non differtis, auctoritati vestrae procul dubio obe­dimus. Sed si, quod absit, venire et obiecta vobis capitalia crimina purgare dissimulatis, cum prae­sertim vos nihil venire impediat, non maris navigatio, non corporis egritudo, itineris longitudo, tunc excommunicationem vestram parvipendemus, eamque potius in vos retorquebimus, quoniam quidem iuste facere possumus». Ibidem,* 344, rr. 33-38. [↑](#footnote-ref-390)
390. Benedictus Sancti Andreae Monachus, 718, rr. 12-13; *Liber Pontificalis,* II, 246. [↑](#footnote-ref-391)
391. *Ob improbos mores.* Liudprandus, 345, r. 23. [↑](#footnote-ref-392)
392. *Concilili!» Romanum, a. 964,* **in** Mansi, **18, 471-474.** [↑](#footnote-ref-393)
393. Prima di Gregorio Magno, l’espressione *simoniaca heresis* è usata frequentemente. Secondo questo pontefice cadono in *simoniaca heresis* tutti coloro che comunicano lo Spi­rito Santo a condizione di ricevere l’argento. La simonia, pertanto, dovrà essere estirpa­ta come tutte le altre eresie perché si oppone alla fede e distrugge l’unità della Chiesa. Dopo Gregorio Magno l’espressione *simoniaca heresis* s’impone sempre di più. Il suo con­tenuto si precisa soprattutto durante la riforma gregoriana. Cf. Jean Leclerq, *«Simoniaca heresis»,* in *Studi Gregoriani* 1 (1947), 523-530. [↑](#footnote-ref-394)
394. Cf. 134, nota 22. [↑](#footnote-ref-395)
395. Tietmaro è il più grande degli storici sassoni. Nel 1009 fu eletto vescovo di Mer- seburgo. Scrisse, dal 1012 al 1015, il *Chronicon* in nove volumi, che ritoccò e accrebbe dal 1016 al 1018. La sua cronaca costituisce una delle fonti più importanti per la storia della Germania. In lui si può scorgere il riflesso di una ferma coscienza nazionale. Carlo Ma­gno è considerato etnicamente affine, oltre che come anticipatore, ai trionfi che la casa sassonica avrebbe continuato a conseguire. Cf. Ovidio Capitani, 752. [↑](#footnote-ref-396)
396. *Romanorum prepotens imperator augustus valentiorem sibi in Christo domnum apostoli- cum, nomine Benedictum, quem nullus absque Deo indicare potuit, iniuste, ut spero, accusatum, de­poni consensit, et, quod utinam non fecisset, exilio ad Hammabureg religari precepit.* Thietmarus, *Chronicon, edidit* G. H. Pertz, in *SS.,* III, Hannoverae 1839, 752, rr. 32-35. [↑](#footnote-ref-397)
397. Cf. Pierre Riché, *Il papa dell'anno mille. Silvestro II,* Alba 1988, 132. [↑](#footnote-ref-398)
398. Gerbertus, *Acta Concila Remensis, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* III, Hannoverae 1839, 658-686. [↑](#footnote-ref-399)
399. Pierre Riché, 140 ss. [↑](#footnote-ref-400)
400. *Ibidem,* 145. [↑](#footnote-ref-401)
401. *Ibidem,* 144. [↑](#footnote-ref-402)
402. *Vidimus lohannem, cognomento Octavianum, in volutabro libidinum versatum. Ibidem, 672,* rr. 25-26. [↑](#footnote-ref-403)
403. I tristi avvenimenti della Roma di questo periodo sono ricordati anche in una iscrizione sepolcrale collocata all’ingresso principale della basilica di Santa Croce in Ge­rusalemme. Si tratta dell’epigrafe sepolcrale di Benedetto Vili. Verso il mese di giugno del 974, Crescenzo di Teodora, capo dei romani, rinchiuse in Castel S. Angelo Benedet­to VI, innalzato al pontificato dal partito imperiale (972), dandogli per successore Fran- cone, che prese il nome di Bonifacio VII. Questi fece strangolare il pontefice prigionie­ro, per non restituirlo al messo imperiale. Lo stesso Bonifacio VII fu preso e deposto in un concilio, durante il quale venne eletto papa Benedetto VII, consacrato tra 1’8 e il 22 ottobre del 974. Nel frattempo, Bonifacio VII era riuscito a fuggire e a rifugiarsi a Co­stantinopoli. Benedetto VII morì nell’ottobre del 983 e il suo successore fu, per volere di Ottone II, Giovanni XIV che morì poco dopo la sua elezione, nel dicembre dello stesso anno (983). Gli successe Benedetto Vili. Bonifacio VII, che dopo la sua deposi­zione si era rifugiato a Costantinopoli, ritornò a Roma nei primi mesi del 984 ed occupò nuovamente la Cattedra pontificia, mentre fece imprigionare papa Benedetto Vili in Ca­stel S. Angelo, dove lo lasciò morire di fame prima di avvelenarlo. Si racconta che lo stesso Bonifacio VII sia stato avvelenato e il suo cadavere deturpato. Questi sono gli av­venimenti riportati in quell’epigrafe. Certamente, con tale epitaffio si è voluto vituperare la crudeltà di Francone. Cf. A. Silvagni, *Note d’epigrafia medioevale*, in *Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria* 32 (1909) 445-463. [↑](#footnote-ref-404)
404. *Succedit Romae in pontificatu horrendum monstrum Bonefacius, cunctos mortales nequitia superans, etiam prioris pontificis sanguine cruentus.* Gerbertus, 672, rr. 34-35. [↑](#footnote-ref-405)
405. *Num talibus monstris hominum ignominia plenis, scientia divinarum et humanarum rerum vacuis, innumeros sacerdotes Dei per orbem terrarum, scientia, et vitae merito conspicuos, subici de­cretum est?... Hxpectemus ergo primates nostros quoad possumus, atque interim divini verbi pabula, ubinam repperiri valeant, investigemus. Certe in Belgica et Germania quae vicinae nobis sunt, sum­mos sacerdotes Dei religione admodum praestantes inveniri, in hoc sacro conventu testes quidam sunt; proinde si regum dissidentium animositas non prohiberet, inde magis episcoporum iudicium petendum fore videretur, quam ab ea urbe, quae nunc emptoribus venalis exposita, ad nummorum quantitatem iudicia trutinat. Quod si quispiam dixerit secundum Gelasium, Romanam aecclesiam de tota aeccle- sia indicare, ipsam ad nullius commeare iudicium, nec de eius umquam iudicio indicari, is, inquam, qui hoc dixerit, eum nobis in ecclesia Romana constituat, de cuius iudicio indicari non possit; quam­quam hoc ipsum Africani episcopi impossibile indicant: «Nisi forte», inquiunt, «quisquam est qui credat, unicuilibet posse Dominum nostrum examinis inspirare iustitiam, et innumerabilibus congre­gatis in concilium sacerdotibus denegare». Ibidem,* 672, rr. 38-41; 673, rr. 4-15. [↑](#footnote-ref-406)
406. *Placuit quoque sanciri, si quid a papa Romano contra patrum decreta suggereretur, cassum et irritum fieri, iuxta quod apostolus ait: «Hereticum hominem et ab ecclesia dissentientem, penitus devita (Tit 3,10)».* Richerus, *Historiarum Libri III!, edidit* in *M.G.H., SS.,* III, 651, 39-41. Richerio di Saint-Remi, discepolo di Gerberto, spinto dallo stesso Gerberto, ha scritto una storia che si presenta come la continuazione degli *Annales* di Icmaro. Richerio vi racconta i fatti che vanno dall’888 al 995. Grazie a lui abbiamo così una valida testimo­nianza sull’insegnamento del Maestro. Cf. Pierre Riché, 43-44. [↑](#footnote-ref-407)
407. Pierre Riché, 188. [↑](#footnote-ref-408)
408. *Ibidem,* 190. [↑](#footnote-ref-409)
409. *“ Ibidem,* 201-229. [↑](#footnote-ref-410)
410. Cf. Franz-Josef Schmale, *Die «Absetzung» Gregors VI, in Sutri und die synodale Tra­dition,* in *Annuarium Historiae Conciliorum* 11 (1979) 55-103. [↑](#footnote-ref-411)
411. *Ibidem,* 60. [↑](#footnote-ref-412)
412. *Ibidem,* 57. [↑](#footnote-ref-413)
413. *Ibidem,* 76. [↑](#footnote-ref-414)
414. *Ibidem*, 65. [↑](#footnote-ref-415)
415. Alcuni autori hanno pensato che il sinodo di Sutri abbia trasferito qui di peso lo svolgimento dell’apocrifo concilio di Sinuessa, dove papa Marcellino era stato invi­tato dai trecento vescovi a giustificarsi e a giudicare la causa da se stesso. Secondo Ca­pitani, Bonizone e Desiderio di Montecassino essendo di tendenza gregoriano-romana, avrebbero riportato il racconto dell’autodeposizione volontaria di Gregorio VI per tentare di accordare le idee tipiche dei gregoriani sul papa con quanto era successo a Sutri. Cf. Ovidio Capitani, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «grego­riana». L'avvio alla «restaurazione»,* Spoleto 1966, 33, nota 61. Hans Hubert Anton, fon­dandosi particolarmente sulla testimonianza del *De ordinando pontifice,* pensa invece che il papa sia stato privato del suo ufficio durante una formale procedura sinodale, a cau­sa della sua trasgressione, cioè del suo peccato di simonia, secondo il già noto princi­pio contenente la clausola *nisi a fide devius,* trattato da Gregorio Magno, dallo pseu- do-Isidoro e da Ausilio. Tale disposizione, che era applicata e riferita ai vescovi, ades­so sembra essere stata estesa anche al vescovo di Roma. La deposizione di Gregorio VI, intrapresa di fatto da Enrico III, era legata apparentemente ad una non spontanea deposizione-confessione del papa. Hans Hubert Anton, *Der sogenannte Erakiat «De or­dinando pontifice». Ein Recbtsgutacbten* in *Zusammenhang mit der Synode von Sutri (1046),* Bonn 1982. [↑](#footnote-ref-416)
416. Bonizo Episcopus Sutrinus, *Liber ad amicum, edidit* E. DUmmler, in *M.G.H., De li­te imper.et pontif,* I, Hannoverae 1891, 571-620. [↑](#footnote-ref-417)
417. *Heinricus rex Italiam ingressus, pacifice a Romanis suscipitur. Papas tres non digne constitutos synodaliter deposuit, et Suidegerum Babenbergensem episcopum papam constituit. Annales Hildesheimenses, A. 1046, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* Ili, Hannoverae 1839, 104; *Heinricus rex... necessitate Romam tractus est, comitem habens cum ceteris impe­rii magnatibus et nostrum archiepiscopum. Ubi depositis, qui prò apostolica sede certaverant, Benedicto, Gratiano et Silvestro scismaticis.* Adam Mag., *Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, edidit* Bernhard Schmeidler, in Adam von Bremen, *Hamburgische Kirchenge- schichte,* Hannover-Leipzig 1917, 148, rr8-12. Lo scisma non si colloca, né immedia­tamente né durante il sinodo di Sutri, ma se di scisma si può parlare si riferisce sol­tanto ai pochi mesi del 1044. Cf. Franz-Josef Schmale, 57. Secondo Schmale, in que­ste fonti, abbiamo un modo molto sintetico di raccontare l’accaduto. Proprio perché narrano che Enrico avrebbe deposto tre papi, dovremmo essere cauti e sospettosi circa la loro attendibilità. Schmale cita, poi, un altro caso da altra fonte, secondo la quale Enrico III avrebbe deposto l’eletto arcivescovo di Ravenna, Widger. Ma, con­sta che, in questo caso, Enrico aveva soltanto iniziato un’indagine e convocato un sinodo, e non era ancora pervenuto ad un verdetto, perché quel dignitario, pre­vedendo un possibile giudizio negativo da parte dei sinodali, rinunciò spontanea­mente. Certamente, anche in questo caso, l’iniziativa venne da Enrico; tutto però è stato raccontato in modo così ridotto e semplificato da farci pensare che Enrico ab­bia pronunciato ed effettuato un giudizio di deposizione. Cf. Franz-Josef Schmale, 60 ss.; Cf. 165, nota 30. [↑](#footnote-ref-418)
418. II vescovo di Sutri sembra essere convincente sul sinodo sutrense, ma ciò non esclude che coloro i quali hanno partecipato al sinodo abbiano conosciuto tra gli apocri­fi simmachiani, oltre il *Constitutum Silvestri,* anche l’apocrifo sinodo di Sinuessa. Sembra, infatti, che si richiamino ad esso quando invocano il principio *Prima Sedes a nemine iudica- tur,* che pare sia stato attualizzato secondo la versione e la prospettiva presentata dall’a­pocrifo simmachiano, *Gesta de Marcellino.* [↑](#footnote-ref-419)
419. *Hic est Constantinus, qui legem posuit aevangelicae doctrinae consonantem: ut omnes episco­pi Romanum pontificem haberent caput, sicut, omnes indices regem... Hic est, qui nobis sane tam Nicenam synodum congregavit; in qua omnium episcoporum subsellia ipse composuit, et ipse subpe- daneo sedit scabello, indignum iudicans, imperialem sedem thronis illorum admisceri, quorum sedes iudicaturae sunt XII tribus Israel (Matth. 19,28). Cui cum quadam die libelli accusationum ab episcopis perrigerentur, fertur dixisse: «Ab sii, ut ego iudicem deos. De vobis enim dictum est: «Ego* [↑](#footnote-ref-420)
420. *«Tu in sinu tuo collige causam tuam; tu proprio ore te iudica. Melius est enim tibi cum beato Petro... pauperem hic vivere, ut dives sis in aeternum, quam cum Symone mago, qui te decepit in presenti divitiis nitescere et in aeternum perire». Ibidem,* 585, rr. 39-42. [↑](#footnote-ref-421)
421. *Sed antequam Urbem ingrederetur, plurimorum episcoporum, nec non abbatum, clericorum quoque ac religiosorum monachorum, in Sutrina urbe concilio congregato, Joannem, qui Gregorius dictus est, missis ad eum episcopis, ut de ecclesiasticis negotiis, maximeque de Romana tunc Ecclesia, quae tres simul habere pontifices videbatur, ipso praesidente, tractaretur, venire rogavit. Sed haec de industria agebantur, jam enim dudum regio animo insederat ut tres illos, qui injuste apostolicam sedem invaserant, cum consilio et auctoritate totius concilii juste depelleret, et unus qui secondum statuta SS. Patrum Dominico gregi sollicite praeesset, clero et populo eligente, ordinaretur. Praedictus itaque pontifex exortatus a rege, caeterisque pontificibus, Sutrium, ubi synodus congregata erat, allectus spe quod, aliis duobus depositis, sibi soli pontificatus confirmaretur, gratanter perrexit. Sed postquam eo ventum est, et res agitari ac discuti a synodo coepta est,* [↑](#footnote-ref-422)
422. Cf. Franz-Josef Schmale, 102. [↑](#footnote-ref-423)
423. *De ordinando pontifice, edidit* Hans Hubert Anton, *Der sogenannte Trahtat «De ordinando pontifice». Ein Kechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri (1046),* Bonn 1982, 75-83. È la fonte cronologicamente più vicina al sinodo di Sutri, risale a circa un anno dopo gli avvenimenti. Cf. Franz-Josef Schmale, 69. [↑](#footnote-ref-424)
424. Anselmus Episcopus Leodiensis, *Gesta episcoporum Eeodiensium, II, edidit* G. B. Pertz, in *M.G.H., SS.,* VII, Hannoverae 1846, 228 ss. [↑](#footnote-ref-425)
425. Hans Hubert Anton, 70. [↑](#footnote-ref-426)
426. Cf. Ovidio Capitani, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «grego­riana». L’avvio alla «restaurazione»,* Spoleto 1966, 28-31; Franz-Josef Schmale, *Die «Ab­setzung» Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition,* in *Annuarium Historiae Conciliorum* 11 (1979) 69-71; Anton Michel, *Die Folgenschweren Ideen des Kardinals Humbert und Ihr Einfluss auf Gregor VII,* in *Studi Gregoriani* 1 (1947) 87 ss. [↑](#footnote-ref-427)
427. *Iste Deo odibilis non dubitavit deponere, quem sibi non licebat eligere. De ordinando ponti­fice,* 83, r. 280. [↑](#footnote-ref-428)
428. *Sileat ergo, sileat vaniloquium nostrum, veniat imperator ille nequissimus ad iudicium, introducantur testes ex ordine suo, qui eum convincant, in sacerdotem eum non debuisse mittere manum. Dic, religiosissime imperator Constantine, qui beato papae Silvestro oboedisti, qui ad benedictionem eius caput tuum inclinasti, dic, quid in Nicena synodo de episcopali excellentia revelasti: « Vos», ait, «a nemine diiudicari potestis, quia Dei solius iuditio reservamini; dii etenim vocati estis, idcirco non potestis ab homnibus iudicari». Ibidem,* 80, rr. 183-189. [↑](#footnote-ref-429)
429. *Nostrum tamen non erat de talibus loqui, cum etiam in inferiori gradu episcoporum denege­tur nobis potestas iudicandi. Ut enim ipsa auctoritas nos instruit, maiores a minoribus non debent redargui, secundum apostolum, qui ait: «Seniorem ne increpaveris» (ITim 5,1). Ibidem*, 75, rr. 9-12. [↑](#footnote-ref-430)
430. *lam vero Karolus rex ex capitularibus suis loquatur: «P resui», infit, «summus a quoquam non indicabitur». De ordinando pontifice,* 81, rr. 200-201. [↑](#footnote-ref-431)
431. *Nec illud ad hoc noceat, quod praelibatum est, libertas reprehendendi vel iudicandi, si ve­ro episcopus* (Gregorius VI) *non est. Non enim eam annuimus laicis, sed qui in aecclesiastica di­spositione auctoritatem habent, videlicet episcopis et clericis. Ibidem,* 81, rr. 223-224; 82, rr. 225-226. [↑](#footnote-ref-432)
432. *In aecclesia populus sacerdoti, sacerdos episcopo potest confiteri, episcopus summo et univer­sali pontifici, ille autem soli Deo, qui eum suo iuditio reservavit. Ibidem,* 82, rr. 254-256. [↑](#footnote-ref-433)
433. Cf. Augustin Fliche, *La Réforme Grégorienne. La formation des idées grégorienne,* I, Paris 1924, 119. [↑](#footnote-ref-434)
434. *Ibidem.* [↑](#footnote-ref-435)
435. *«Recogitet... serenitas vestra, ne forte summi pontificis sedes depositi a quibus non oportuit ipsi divinitus sit reservata, cum is quem vice eius ordinari iussistis defunctus, cessisse videatur eidem adhuc superstiti. Quocirca quandoquidem nostram super his flagitare placuit sententiam, desinat su­blimitas vestra aliquem in eius locum qui superstes est velle substituere, quia nec divinas nec humanas leges certum est concedere hoc, astipulantibus ubique sanctorum patrum tam dictis quam scriptis, summum pontificem a nemine nisi a solo Deo diiudicari debere. Ibidem,* 228, rr. 46-51; 229, r. 1. [↑](#footnote-ref-436)
436. *Ille autem ut erat in omnibus et in talibus maxime scrutator studiosissimus, vigilanter cum aliis quibus laboris huius partes expenderat, hinc gesta pontificum Romanorum, hinc eorumdem de­creta, hinc auténticos canones, capitulare recensere sollicitus fuit. Ibidem,* 228, rr. 37-40. [↑](#footnote-ref-437)
437. Cf. Ovidio Capitani, 36-37. [↑](#footnote-ref-438)
438. Nel 1044, Enrico III nomina vescovo di Ravenna un canonico della stessa città, Widger, il quale destò tanto scandalo che si dovette deporlo; di questa operazione si in­teressò appunto l’imperatore, senza tener conto di tutte le regole canoniche. Nel 1046, Widger fu condotto davanti ad un’assemblea di vescovi a Aix-la-Chapelle per giustifi­carsi dalle accuse mossegli. I prelati, che conoscevano le intenzioni del re, espressero l’o­pinione unanime che bisognava deporlo. Wazone esplicita così la sua opinione: Nw *dob­biamo obbedire al pontefice, a voi, o re, la fedeltà. A voi rendiamo conto della nostra amministra­zione secolare, a lui di tutto ciò che concerne l’ufficio divino. Così, a mio parere, ed io lo affermo con forza, tutti i delitti di ordine ecclesiastico che egli* (Widger) *ha commesso dipendono unicamente dal sommo pontefice. Se, al contrario, egli nelle cose secolari ha dato prova di negligenza o cP infedeltà, appartiene a voi, e a ragione, chiedergli conto.* Anselmus Episcopus Leodiensis, *Gesta Episcopo- rum Leodiensium,* 224, rr. 21-26. [↑](#footnote-ref-439)
439. Cf. 137-142. [↑](#footnote-ref-440)
440. Cf. Enzo Petrucci, *Ecclesiologia e Politica di Leone IX,* Roma 1977, 29. [↑](#footnote-ref-441)
441. *Hoc autem nolo vos lateat, non debere praeter sententiam Romani pontificis universale conci­lium celebrari, aut episcopos damnari, vel deponi; quia, etsi licet vobis aliquos episcopos examinare, diffinitivam tamen sententiam, absque consultu Romani pontificis, ut dictum est, non licet dare: quod in sanctis canonibus statutum, si quaeritis, potestis invenire. Quamvis enim omnibus statutum, si quaeritis, potestis invenire. Quamvis enim omnibus generaliter apostolis dictum sit a Domino: «Quaecumque ligaveritis in terra, ligata erunt et in coelo; et quaecumque solveritis in terra, soluta erunt et in coelo» (Matth. 18,18); tamen non sine causa specialiter et nominatim dictum est B. Pe­tro apostolorum principi: «Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam: et tibi dabo claves regni coelorum» (Matth. 16,19). Et in alio loco: «Confirma fratres tuos» (Lc. 22,32). Scilicet, quia omnium ecclesiarum majores et difficiliores causae, per sanctam et principa­lem B. Petri sedem a successoribus ejus sunt diffiniendae.* Leo Papa IX, *Ad Thornam Episcopum Africanum,* Ep., in Mansi, 19, 658. [↑](#footnote-ref-442)
442. Cf. Enzo Petrucci, *Rapporti di Leone IX con Costantinopoli*, in *Studi Medievali* 14 (1973) 739. [↑](#footnote-ref-443)
443. Cf. Id., *Ecclesiologia e politica di Leone IX,* Roma 1977, 65. [↑](#footnote-ref-444)
444. Cf. Id., *Rapporti di Leone IX con Costantinopoli y* in *Studi Medievali* 14 (1973) 751.

813. [↑](#footnote-ref-445)
445. *Quia praejudicium faciendo summae sedi, de qua nec judicium licet facere cuiquam homi­num, anathema accepistis ab universis patribus omnium venerabilium conciliorum. Quo indissolubili- ter adstringemini, si cor impoenitens retinendo super tantam praesuntionem, ab illo per vicarios ipsius non solvamini, cui specialiter dixit Christus Filius Dei vivi: «Quaecumque solveris super ter­ram, erunt soluta et in coelis» (Matth. 16,19).* Leo Papa IX, *Ad Michaelem Constantinopolita- num Patriarcham, cap. XI,* in Mansi, 19, 641. [↑](#footnote-ref-446)
446. Cf. Yves J.M. Congar, *L’ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome,* Paris, 1968, 97. [↑](#footnote-ref-447)
447. *Simus unum corpus, et unus spiritus, sicut vocati sumus in una spe vocationis nostrae. Ipsa corporis compositio et membrorum nos doceat, qualiter et quanti habenda sit ecclesiae unitas... Di­sposuit Deus, sicut voluit, corporis membra, singula officio suo apta. Membrum vero suo officio non contentum, sed cupiens praeripere alienum, conturbat corporis ordinem totum... Et quantae insi­pientiae est nolle nos imitari quod sumus. Ibidem, cap. XXXVII,* 655. [↑](#footnote-ref-448)
448. *Et si Petrus singulariter figura summi capitis nostri, vicariusque ejus, ac sui successores jam in terris retinent specialem dignitatem terreni coelestisque regni, nolite invidere vel detrahere* Ro- *manae ecclesiae apici, quem per caritatem totum valetis adipisci, et in nobis regnare et ipsi. Ibidem, cap. XXXVIII,* 655. [↑](#footnote-ref-449)
449. *Cur vos annullare nitimini nobis divinitus et humanitus concessam? Nonne decus vel dedecus sui capitis manus seu pes suum non ducit? Nec dolet, sed potius gaudet uno sensu, id est, solo tactu* [↑](#footnote-ref-450)
450. Cf. Yves Congar, *Homo spiritualis. Usage juridique et politique d un terme d'anthropo­logie chrétienne,* in *Aus Kirche und Reich. Studien %u Théologie, Politik und Recht im Mittelalter, Festschrift fur Friedrich Kempf, edidit* Hubert Mordek, Sigmaringen 1983, 3. [↑](#footnote-ref-451)
451. Léo Papa IX, *Ad Michaelem Constantinopolitanum Patriarcham, cap. XXXV,* 654. [↑](#footnote-ref-452)
452. Cf. Augustin Flicke, 265 ss. [↑](#footnote-ref-453)
453. *Papae comes jugis consiliariusque acceptissimus.* Othlonus, Ex *libro visionum, edidit* Rogerus Wilmans, in *M.G.H., SS.,* XI, Hannoverae 1854, 384, r. 16. [↑](#footnote-ref-454)
454. Cf. Augustin Flicke, 276. [↑](#footnote-ref-455)
455. *Sancta Romana aecclesia et reverenda et amanda est, non quia Romana fundata est super arenam per Romulum et Remum... set quia haedificata est super Christum petram per Petrum et Paulum... set quia patronos sibi post Petrum et Paulum vendicat Clementem, Xystum, Lauren­tium, Cornelium... Alios quoque utriusque sexus martyrum et confessorum innumerabiles populos.* Humbertus A Silva Candida, *De Sancta Romana Ecclesia. Fragmentum* B, in Percy Emest Schramm, *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte ^ur Geschichte des römischen Erneue­rungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis ^um Investitur streit,* II, Leipzig-Berlin 1929, 129. 131. [↑](#footnote-ref-456)
456. *Ibidem,* 130. [↑](#footnote-ref-457)
457. *« Vos, a nemine iudicari potestis, quia solius Dei iudicio reservamini; dii etenim vocati estis, iccirco non potestis ab omnibus diiudicari. Ite et inter vos causas vestras disponite, quia dignum non est, ut nos iudicemus deos».* Humbertus A Silva Candida, *Libri adversus simoniacos,* in *M.G.H., De lite imper. et pontif,* I, 207, rr. 9-11. Umberto avrà appreso questa notizia o dalla Storia Ecclesiastica di Rufino di Aquileia, il quale è stato il primo a riportare que­sto racconto, oppure dai vari storiografi che successivamente si sono riferiti sempre a quest’opera, come per esempio, Cassiodoro nella sua Storia Tripartita. [↑](#footnote-ref-458)
458. *Nec ipse tunc Pipinus rex nec filius eius primus Francorum imperator Magnus Karolus hunc canonem infringere fuit aggressus, sed nec pronepotum seu heredum regni et imperii eorum ullus usque ad Ottonum tempus. Ibidem,* 211, rr. 18-20. [↑](#footnote-ref-459)
459. Cf. Yves J.M. Congar, *L’église de Saint Augustin à Hepoque moderne,* Paris 1970, 95-98. [↑](#footnote-ref-460)
460. Humbertus A Silva Candida, *De sancta Romana ecclesia. Fragmentum A,* in Percy Ernest Schramm, *Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte ^ur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis ^um Investiturstreit,* II, Leip­zig-Berlin 1929, 128-129. [↑](#footnote-ref-461)
461. Cf. Walter Ullmann, *Cardinal Humbert and the Ecclesia Romana,* in *Studi Gregoriani* 4 (1952) 1952, 115. [↑](#footnote-ref-462)
462. Cf. Walter Ullmann, 120-127. [↑](#footnote-ref-463)
463. Cf. Giuseppe Alberigo, *Cardinalato e Collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra fXI e il XIV secolo*, Firenze 1969. Id., *Regime sinodale e Chiesa romana tra rXI e il XII secolo,* in *Le Istituzioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episcopato,* (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 229-263. [↑](#footnote-ref-464)
464. Cf. Enzo Petrucci, *Discussione* sulla relazione di Giuseppe Alberigo, *Regime sino­dale e Chiesa romana tra fXI e il XII secolo,* in *Ibidem,* 226-270. [↑](#footnote-ref-465)
465. Cf. Michele Maccarrone, *La teologia del primato romano del secolo XI,* in *Le Istitu­zioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episco­pato,* (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 21-122. [↑](#footnote-ref-466)
466. Cf. Ovidio Capitani, *Episcopato ed Ecclesiologia nelPetà gregoriana,* in *Ibidem,* 316-373. [↑](#footnote-ref-467)
467. Cf. Mario Fois, *Papa e Cardinali nel secolo XI. Una questione di metodo e una replica,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 14 (1976) 383-416. [↑](#footnote-ref-468)
468. Cf. Walter Ullmann, 122-125. [↑](#footnote-ref-469)
469. L’esistenza del collegio dei cardinali viene generalmente semplificata e non è ben storicizzata. La formazione del cardinalato, nella storia della Chiesa del secolo XI, costitui­sce un processo evolutivo di notevole importanza. Tale processo si svolge entro un arco di tempo non eccessivamente lungo — all’incirca tra il 1046 e il 1130 — in un contesto d’ampio respiro e in una realtà politico-sociale ben determinata: la cristianità che vede tra­sformato il raggio d’azione del vescovo di Roma in quello di capo della Chiesa universale. Solo alla fine del secolo XI, si realizzano tutte le premesse necessarie per la formazione del collegio, che aveva avuto il suo inizio col pontificato di Leone IX, ma col solo intento di vedere nei cardinali degli uomini di fiducia, capaci di collaborarlo nell’opera di riforma, e non di voler formare attorno al vescovo di Roma un organismo che operasse un muta­mento istituzionale. Edith PAsztor, *Riforma della Chiesa nel secolo XI e ? origine del collegio dei cardinali. Problemi e ricerche,* in *Studi sul Medioevo Cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90.mo anniversario deirIstituto Storico Italiano (1883-1973),* Roma 1974, 609-625. [↑](#footnote-ref-470)
470. Cf Giuseppe Alberigo, *Cardinalato e Collegialtà. Studi sul? ecclesiologia tra fXI e il XIV secolo,* Firenze 1969, 22-41. [↑](#footnote-ref-471)
471. *Ibidem,* 268. [↑](#footnote-ref-472)
472. La concezione del sovrano, come capo di tutta la struttura civile e statale che si rivela nella monarchia assoluta, nel diritto romano si ha dopo Diocleziano (305), sebbe­ne la preparazione e il sorgere di essa si siano manifestati già nel III secolo. In questo periodo, l’imperatore è considerato in tutto superiore alle leggi *(legis solutus)* e viene chia­mato nei documenti ufficiali con il titolo di *Dominus,* e più tardi, dopo l’imperatore Au­relio, *Dominus et Deus.* Cf. P. Willems, *Le droit public romain ou les institutiones politiques de Rome depuis Parigine de la ville jusqu^à Justinien,* Louvain 18886, 422. [↑](#footnote-ref-473)
473. Ennodio di Pavia, nel suo Libello a favore del sinodo Palmare (501), sviluppa la stessa visione nel modo di concepire il ruolo del papa come giudice e legislatore all’in­terno della Chiesa. Chi fa le leggi non è tenuto ad osservarne il dettato legislativo, in quanto lui stesso è la fonte del diritto. Cf. 41 ss. [↑](#footnote-ref-474)
474. Cf. Michele Maccarrone, 51-54. [↑](#footnote-ref-475)
475. Fois, prima dello studio *Papa e Cardinali nel secolo XI,* aveva fatto la recensione all’opera di Giuseppe Alberigo, *Cardinalato e collegialità*... in *Archivum Historiae Pontifi­ciae* 8 (1970) 375-378. Qui, il recensore ha espresso le sue riserve sul metodo usato dal- TAlberigo e sulfinterpretazione dei testi che questi ne faceva. [↑](#footnote-ref-476)
476. Cf. Mario Fois, *Papa e Cardinali nel secolo XI. Una questione di metodo e una replica,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 14 (1976) 393. [↑](#footnote-ref-477)
477. *« Ibidem,* 394. [↑](#footnote-ref-478)
478. Cf. Ovidio Capitani, 361-364. [↑](#footnote-ref-479)
479. *Das Papstwahldekret von 1054. Überlieferung und Textgestalt, edidit* Detlev Jasper, Sigmaringen 1986. [↑](#footnote-ref-480)
480. Cf. Baix F., *Cadalus,* in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique,* XI, Paris-VI 1949, 53-99. [↑](#footnote-ref-481)
481. Petrus Damiani, *Actus Mediolani,* in PL, 145, 89. [↑](#footnote-ref-482)
482. Alcuni pensavano di trovare nella Collezione dei LXXIV Titoli il lavoro deside­rato da Ildebrando, perché raccoglie e riordina tutte le idee riformatrici allora in circola­zione, ribadendo la posizione di guida del papato. Cf. 191 ss. [↑](#footnote-ref-483)
483. *Post diem alterum factione clericorum repente in populo murmur exoritur, non debere Am- brosianam Ecclesiam Romanis legibus subjacere, nullumque judicandi, vel disponendi jus Romano pontifici in illa sede competere.* Petrus Damiani, *Actus Mediolani,* in PL, 145, 90. [↑](#footnote-ref-484)
484. *Noverit charitas vestra, dilectissimi, non me pro Romanae Ecclesiae huc honore venisse, sed vestram gloriam quaerere, vobis salutem et gratiam, quae in Christo est, cum ejus auxilio, si per­mittitis, providere. Quo enim pacto honore indiget parvuli hominis, quae laudes atque praeconia ex ipsius ore sortita est Salvatoris? Quae autem provincia per omnia regna terrarum ab ejus ditione ex­tranea reperitur, cujus arbitrio ipsum quoque coelum et ligatur et solvitur? Omnes autem sive pa- triarchivi cujuslibet apicem, sive metropoleon primatus, aut episcopatuum cathedras, vel Ecclesia­rum cujuscunque ordinis dignitatem, sive rex, sive imperator, sive cujuslibet conditionis homo purus instituit, et prout voluntas, aut facultas erat, specialium sibi praerogativarum jura praefixit: Ro­manam autem Ecclesiam solus ipse fundavit, super petram fidei mox nascentis erexit (Matth. 16), qui beato vitae aeternae Clavigero terreni simul et coelestis imperii jura commisit. Non ergo quaeli­bet terrena sententia, sed illud verbum, quo constructum est coelum, et terra: per quod denique omnia condita sunt elementa, Romanam fundavit Ecclesiam. Illius certe privilegio fungitur, illius auctori­tate fulcitur. Unde non dubium, quia quisquis cuilibet Ecclesiae jus suum detrahit, injustitiam facit: qui autem Romanae Ecclesiae privilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum au­ferre conatur, hic procul dubio in haeresim labitur: et cum ille notetur injustus; hic est dicendus hae­reticus. Fidem quippe violat, qui adversus illam agit, quae mater est fidei; et illi contumax inveni­tur, qui eam cunctis Ecclesiis praetulisse cognoscitur. Ibidem,* 91. [↑](#footnote-ref-485)
485. Cf. Mario Fois, *I compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia prima^iate,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 10 (1972) 28-35. Friedrich Kempf, *Pier Damiani und das Papstwahldecret von 1059,* in *Archivum Historiae Pon­tificiae* 2 (1964) 75. Quest’ultimo Autore spiega il pensiero del Damiani richiamando l’i­dentificazione ciprianea del vescovo con la propria chiesa e pensa che Pier Damiani ab­bia dato mano alla formazione del testo del decreto. [↑](#footnote-ref-486)
486. La data della convocazione del sinodo *(generale conloquium)* riportata dagli *Annales Altahenses maiores* non è esatta. Il sinodo generale di Augsburg si è riunito nell’ottobre 1062 e non per la solennità dell’Assunta del 1061. Cf. Wilhelmus Giesebrecht De- Edmundus L. B. Ab Ófele, in *M.G.H., SS.,* XX, Hannoverae 1868, 811, nota 72. [↑](#footnote-ref-487)
487. *Oh hanc igitur causam legati Romanorum Augustam venere, cum rex ibi adsumptionem Deiparae Virginis ageret et generale conloquium haberet. Ex his vero idem episcopus unus erat, qui Alexandrum consecraverat. Is ergo accepto dicendi loco tali perorabat modo: «Succurrite, potentissi­mi principes, ecclesiarum matri, succurite apostolicae sedi. Ecce enim, cum omnes per vos in pace agant, sola Romana ecclesia bellis intestinis quassatur per Alexandrum, qui se papam nominat, quod tamen non est nec unquam erit, siquidem de eo iuste iudicatum fuerit. Non enim ex consensu re­gis, utpote patricii nostri, ut pastor in ovile intravit, sed data pecunia Nordmannis, inimicis videli­cet vestris, ut fur et latro aliunde ascendit. Ecce adsum ego ipse, qui eum consecravi, sed Deum te­stor, quia vim patiens et coactus hoc feci. Quapropter, iustissimi iudices, quaeso, huic pesti, dum tempus est, obviate, ne capite morbide putrescente etiam reliqua membra citius incipiant languesce­re». Annales Altahenses maiores, a. 1061, edidit* Wilhelmus Giesebrecht Dc-Edmundus L. B. Ab Ófele, in *M.G.H., SS.,* XX, Hannoverae 1868, 811, rr. 13-24. [↑](#footnote-ref-488)
488. *His ergo in curia auditis, diu multumque est disceptatum, quidnam super hoc esset agendum, quia episcopis nec iustum nec facile videbatur, discipulos indicare magistrum. Ibidem,* 811, rr. 24-26. [↑](#footnote-ref-489)
489. Petrus Damiani, *Disceptatio synodalis, edidit* E. Dummler, in *M.G.H., De lite im- per. et pontif,* I, Hannoverae 1891, 77-94. [↑](#footnote-ref-490)
490. *Ecce compellis me vulgato sermone depromere, quod ob imperialis palatii reverentiam decre­veram silentio preterire. Sed iuxta vestrae scilicet exactionis instantiam iam proferatur in medium opus egregium vestrum, saeculis omnibus inauditum. Rectores enim aulae regiae cum nonnullis Teuto­nici regni sanctis, ut ita loquar, episcopis conspirantes contra Romanam aecclesiam, concilium colle­gistis, quo papam quasi per sinodalem sententiam condempnastis, et omnia, quae ab eo fuerant statu­ta, cassare incredibili prorsus audacia presumpsistis. Ibidem,* 87, rr. 26-32. [↑](#footnote-ref-491)
491. Cf. Mario Fois, *I compiti e le prerogative dei cardinali vescovi secondo Pier Damiani nel quadro della sua ecclesiologia primaziale,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 10 (1972) 40-46. [↑](#footnote-ref-492)
492. *Damnatio papae tam gravis et inexplicabilis est, ut non humano, sed divino dumtaxat sit tractanda iudicio.* Petrus Damiani, *Disceptatio synodalis,* 90, rr. 35-36. [↑](#footnote-ref-493)
493. Cf. Mario Fois, 89. [↑](#footnote-ref-494)
494. Petrls Damiani, *An Erzbischof Heinrich von Ravenna\** Ep. 40, *edidit* Kurt Reindel, in *Die Briefe des Petrus Damiani, M.G.H., Epp.,* I, München 1983, 437-438. [↑](#footnote-ref-495)
495. Cf. Yves M. J. Congar, *Homo spiritualis. Usage juridique et politique (Tun terme etan­thropologie chrétienne,* 3. [↑](#footnote-ref-496)
496. *Sed ecce dicitur: Ego sum episcopus, ego sum pastor Ecclesiae, non debeo a commissis ovibus accusationum patere molestiis; etenim in causa fidei dignus sum etiam in pravis moribus aequanimi­ter ferri. Sed dic mihi quisquis es, nunquid non legisti quod in Evangelio scriptum est: «Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum inter te et ipsum solum: si te audierit, lucratus es fratrem tuum; si te non audierit, adhibe tecum duos, vel tres testes; ut in ore duorum, vel trium testium stet omne ver- bum; si autem eos non audierit, die Ecclesiae?» (Matth. 18). Si Ecclesiae ergo referenda est causa quorum libet fratrum, quomodo non etiam sacerdotum? Porro si sacerdos qui in Ecclesia peccai, dedi- gnatur in Ecclesia discuti, quis jam ferat Ecclesiae se legibus coerceri?* Petrus Damiani, *Domno suo Alexandro papae,* Ep. 12, in *PE,* 144, 217. [↑](#footnote-ref-497)
497. Cf. 184. [↑](#footnote-ref-498)
498. Mansi, 19, 906 ss. [↑](#footnote-ref-499)
499. *Necesse est ut vestra prudentia totis nisibus elaboret, quatenus generale concilium quantocius fiat et perniciosi hujus erroris spinas, in quo miser mundus versatur, evellat.* Petrus Damiani, *Ad Annonem Archiepiscopum Coloniensiem*, Ep. 6, in PL, 144, 295. [↑](#footnote-ref-500)
500. Cf. Ovidio Capitani, *La figura del vescovo in alcune collezioni canonistiche della secon­da metà del secolo XI,* in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secc. IX-XIII),* Padova 1964, 165. [↑](#footnote-ref-501)
501. Cf Paul Fournier - Gabriel Le Bras, *Histoires des Collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu'au Décret de Gratien. De la réforme grégorienne au Décret de Gratien,* II, Paris 1932, 28.36.41. [↑](#footnote-ref-502)
502. Cf Yves J. M. Congar, *Il posto del papato nella devozione ecclesiale dei riformatori dell'XI secolo,* in *Sentire Lcclesiam, edidit* J. Daniélou - H. Vorgrimler, I, Roma 1964, 338. [↑](#footnote-ref-503)
503. *Ibidem,* 340-345. [↑](#footnote-ref-504)
504. Cf. Petrau-Gay J., *Burchard de Worms,* in *Dictionnaire de Droit Canonique, edidit* R. Naz, II, Paris 1937, 1140-1157. [↑](#footnote-ref-505)
505. Burch ardus Vormatiensis Ecclesiae Episcopus, *Decretum liber,* in PL, 140, 588. [↑](#footnote-ref-506)
506. Cf. 103 ss. [↑](#footnote-ref-507)
507. Burchardus Vormatiensis Ecllesiae Episcopus, 608-609. Inoltre Cf. 90 ss. [↑](#footnote-ref-508)
508. Cf. Joannes T. Gilchrist, *Prolegomena,* in *Diversorum patrum sententiae sive Collectio in DXX1V titulos digesta, edidit* Joannes R. Gilchrist, *Monumenta luris Canonici,* Città dei Vaticano 1973, XVII. [↑](#footnote-ref-509)
509. *Ibidem,* XVIII-XXXI. [↑](#footnote-ref-510)
510. Cf. Ovidio Capitani, *immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «grego­riana». L'avvio alla «restaurazione»,* Spoleto 1966, 183-208. [↑](#footnote-ref-511)
511. Cf. Anton Michel, *Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform,* in *Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde,* VII, Stuttgart 1959, 1-12. Michel era convinto che Umberto fosse il redattore della col­lezione, convinzione oggi da pochi condivisa. [↑](#footnote-ref-512)
512. *Silvester papa in generali residens synodo dixit: «Nemo iudicabit primam sedem iustitiam temperari desiderantem. Neque enim ab augusto neque ab omni clero neque a regibus neque a populo iudex iudicabitur. Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta, c. 8, edi­dit* Joannes T. Gilchrist, 23. [↑](#footnote-ref-513)
513. *Gelasius episcopus omnibus episcopis. Cuncta per mundum novit ecclesia quod sacrosancta Romana ecclesia de omni ecclesia fas habeat iudicandi neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio; siquidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum est, ab illa autem nemo est appellare per­missus. Ibidem, c. 10,* 24. [↑](#footnote-ref-514)
514. *Nicolaus papa omnibus episcopis. Nemini est de sedis apostolice ludido indicare aut illius sententiam retractare permissum, videlicet propter Romane ecclesie primatum Christi munere in beato Petro apostolo divinitus collatum. Ibidem, c. 17,* 28. [↑](#footnote-ref-515)
515. *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni,* c. XXXIX, *edidit* Paulus Hinschius, Lipsiae 1863, 85. [↑](#footnote-ref-516)
516. *Anacletus in apostólica sede a Domino constitutus omnibus episcopis... Doctor autem vel pastor ecclesie, si a fide exorbitaverit, erit a fidelibus corrigendus, sed pro reprobis moribus magis est tolerandus, quia doctores ecclesie a Deo iudicandi sunt, sicut ait propheta: «Deus stetit in synago­ga deorum, in medio autem deos diiudicat». Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LX- XIV titulos digesta, c. 74,* 58. [↑](#footnote-ref-517)
517. Paulus Hinschius, c. XXII, 165. [↑](#footnote-ref-518)
518. *Fabianus presul omnibus episcopis... Ne pastorem suum oves... nisi in fide erraverit, repre­hendere audeant. Si autem a fide deviaverit, erit corrigendus... Pro aliis vero actibus suis magis est to­lerandus ab ovibus. Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta, c. 78,* 60. [↑](#footnote-ref-519)
519. Cinzio Violante, *Anseimo da Baggio santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani,* 3, Roma 1961, 406-407; *Sant' Anseimo, Mantova e la lotta per le investiture.* Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mantova 23-24-25 Maggio 1986), *edidit* Paolo Golinelli, Bolo­gna 1987. [↑](#footnote-ref-520)
520. Anselmus Lucensis, *Collectio canonum una cum collectione minore, iussu Institute Savi- gniani, edidit* Fridericus Thaner, Öniponte 1906. Questa edizione fino ad oggi è rimasta incompleta; è stata fatta l’edizione critica soltanto dei primi 10 libri. Gli altri tre libri vanno ancora letti in *PL,* 149, 485-536. Cf. F. Kempf, *Anselm II,* in *Lexikon für Theologie und Kirche,* I, Freiburg 1957, 596; Cinzio Violante, 406-407. [↑](#footnote-ref-521)
521. Cf. Paul Fournier - Gabriel Le Bras, 25-37. Alphonsus Maria Stickler, 170-172. [↑](#footnote-ref-522)
522. Cf. Edith PAsztor, *Sacerdotio e Regno nella «Vita Anseimi Episcopi Lucensis»,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 2 (1964) 103-106. [↑](#footnote-ref-523)
523. Cf. Id., *Motivi dell’ecclesiologia di Anseimo di Lucca. In margine a un sermone inedito,* in *Pullet tino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 77 (1965) 45-104. [↑](#footnote-ref-524)
524. *Ibidem,* 58. [↑](#footnote-ref-525)
525. Anseimo scrive quest’opera per difendere il papa Gregorio VII, come vescovo legittimo di Roma, contro l’antipapa Guiberto. [↑](#footnote-ref-526)
526. *Constitutum Silvestri,* Paulus Hinschius, c. 2-4, 449. [↑](#footnote-ref-527)
527. *Ut nemo presum at iudicium primae sedis retractare aut indicare. Nicholaus papa omnibus episcopis. Nemini enim est de sedis apostolicae iudicio iudicare, aut illius sententiam retractare per­missum, videlicet propter Romanae ecclesiae primatum Christi munere in beato Petro apostolo divi­nitus collatum. Ibidem, db. I, c.21,* 16. [↑](#footnote-ref-528)
528. *Qu°d sedes beati Petri fas habet iudicandi de omni ecclesia, et nemo de illa, unde et solvere potest quoscumque ligatos. Gelasius papa. Nec plane tacemus quod cuncta per mundum novit eccle­sia, quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum sedes beati Petri apostoli ius habeat resolvi, utpote quae de omni ecclesia fas habeat iudicandi neque cuiquam de eius liceat indicare indicio; siqui­dem ad illam de qualibet mundi parte canones appellare voluerunt, ab illa autem nemo sit appellare permissus. Ibidem, Lib. I, c. 47,* 25. [↑](#footnote-ref-529)
529. *Pseudo-Atero,* Paulus Hinschius, c. 5, 154. [↑](#footnote-ref-530)
530. *Quod papa a solo Deo sit indicandus. Atheros papa. Facta subditorum indicantur a nobis, nostra vero indicantur a Domino...* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, Lib. I, c.53,* 27. [↑](#footnote-ref-531)
531. *Pseudo-Anacleto,* Paulus Hinschius, *c. XVII,* 74. [↑](#footnote-ref-532)
532. *Ut difficiliores causae et maiora negocia ad sedem apostolicam, si appellatum fuerit, defe­rantur. Anacletus servus Christi Jesu in sede apostolica Domino serviens episcopis omnibus et ceteris cunctis fidelibus, qui coequales vobiscum sunt sortiti fidem, gratia vobis et pax atque consolatio mul­tiplicetur. Si difficiliores ortae fuerint quaestiones aut episcoporum vel maiorum iudicia, aut maiores causae fuerint ad sedem apostolicam, si appellatum fuerit, referantur. Quoniam hoc apostoli statue­runt iussione Salvatoris, ut maiores et difficiliores quaestiones semper ad sedem apostolicam deferan­tur, super quam Christus universam construxit ecclesiam dicente ipso ad beatum principem apostolo­rum Petrum: «Tu es, inquit, P. et s. h. p. ae. ec. m.».* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, Lib. II, c. 4,* 76-77. [↑](#footnote-ref-533)
533. *Pseudo-Anacleto,* Paulus Hinschius, c. XXXIV, 84. [↑](#footnote-ref-534)
534. *De eadem re. Anacletus papa. Si quae causae difficiliores inter vos ortae fuerint, ad huius sanctae sedis apicem eas quasi ad caput referte, ut apostolico terminentur iudicio, quia sic Dominum velle ab eoque ita constitutum esse ante dictis testimoniis declaratur.* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, Lib. II, c. 5,* 77. [↑](#footnote-ref-535)
535. *nemo potest ab his qui inferioris sunt dignitatis vel ordinis iudicari. Nicolaus episco­pus servus servorum Dei piissimo et dilectissimo filio Michaeli a Deo protecto semper Augusto. Nunc autem divina inspiratione non nos pigebit nec nobis impossibile erit ostendere vobis, si tamen audire velitis, non posse quemquam rite ab his qui inferioris dignitatis vel ordinis sunt iudicialibus submitti diffinitionibus. Siquidem tempore Diocletiani et Maximiani Augustorum Marcellinus epj- scopus urbis Romae, qui postea insignis martyr effectus est, adeo compulsus est a paganis, ut tem­plum eorum ingressus grana thuris super prunas poneret. Cuius rei gratia collecto numerosorum con­cilio episcoporum et inquisitione facta hoc idem pontifex se egisse confessus est. Nullus tamen eorum proferre <in eum> sententiam ausus est, dum ei saepissime omnes perhiberent: «Tuo ore iudica causam tuam, non nostro iudicio». Et item: «Noli», aiunt, <audiri> «in nostro iudicio, sed colli­ge in sinu tuo causam tuam». Et rursus: «Quoniam ex te», inquiunt, «iustificaberis aut ex ore tuo condempnaberis»; et iterum dicunt: «Prima sedes non indicabitur a quoquam». Item in eadem. Sed cum quidam tempore quodam contra Syxtum papam temptassent quaedam non boni rumoris obicere et in concilio, cui Valentinianus Augustus intererat, dictum fuisset: Non licere adversus pontificem sententiam dare, surrexit idem protinus imperator et in arbitrio prefati pontificis tribuit iudicare iudicium suum. Etenim nullus pontificum minorum vel inferiorum urbium subactus iudiciis inveni­tur. Item in eadem. In tantum autem hanc presumptionem sancti patres apud Chalcedonam detestati sunt, ut Dioscorum Alexandrinum antistitem inter cetera idcirco potissimum sine ulla restitutione dampnaverint, quia... presumpsit enim et excommunicationem dictare adversus sanctissimum et beatissimum archiepiscopum magnae Romae Leonem... Propter fidem non est dampnatus Diosco- rus, sed quia excommunicationem fecit domino archiepiscopo Leoni. Ibidem, Lib. II, c. 67* 106-107. [↑](#footnote-ref-536)
536. *Pseudo-Silvestro,* Paulus Hinschius, c. 2-4, 449. [↑](#footnote-ref-537)
537. *Quod oves pastorem reprehendere non possunt, nisi in fide erraverit, et quod expoliati non debeant ad synodum vocari, nisi prius eis bona sua fuerint restituta, ]ohannes urbis Romanae episco­pus Zachariae archiepiscopo salutem. Ibidem, Lib. III, c. 44,* 136. [↑](#footnote-ref-538)
538. *Pseudo-Silvestro,* Paulus Hinschius, c. 2-4, 449. [↑](#footnote-ref-539)
539. *Quod prima sedes a nullo iudicanda est. Silvester papa in concilio CCLXXVII episcopo­rum. Nemo iudicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede iustitia desiderant tempera­ri, neque ab Augusto neque ab omni clero neque a regibus neque a populo iudex judicabitur. Et sub­scripserunt omnes episcopi et XLVpresbyteri et diaconi VII, et Constantinus Augustus et mater eius Helena.* Anselmus Lucensis, *Collectio canonum, Lib. IV, c.40,* 218. [↑](#footnote-ref-540)
540. Storicamente questa lettura dei fatti non è molto attendibile perché ci sono stati alcuni vescovi che si sono sottratti alla sottoscrizione assembleare. Cf. Werner Goez, *Gestalten des Hochmittelalters,* Darmstadt 1983, 170. [↑](#footnote-ref-541)
541. *Igitur, quem sui solius iudicio Dominus reservavit, hic* (Henricus IV) *non solum indicare verum etiam suum dicere et, quantum in ipso est, audet dampnare. Quam ob causam omnis illa san­cta synodus ture indignata anathema illi conclamat atque confirmat. Vita Anseimi Episcopi Lucen­sis, edidit* Rogerus Wilmans, in *M.G.H., SS.,* XII, Hannoverae 1856, 18, rr. 10-12. [↑](#footnote-ref-542)
542. *Itaque ego auctoritatis ipsius privilegium, quo omni Christiano orbi preminet, ignorantibus patefacere cupiens, domino mihi opem ferente ex variis sanctorum patrum et Christianorum princi- pum auctoritatibus potionibus quibusque in unum congestis, presens defloravi opusculum quadrifaria dispertitum partione. Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit, edidit* W. v. Glanvell, I, Paderborn 1905, 2. [↑](#footnote-ref-543)
543. Cf. Alphonsus Maria Stickler, 172-173; Paul Fournier - Gabriel Le Bras, II, 37-44. [↑](#footnote-ref-544)
544. *Silvester papa in concilio CCLXXVII episcoporum. Neque presul summus a quoquam iu- dicetur. Quoniam, sicut scriptum est, non est discipulus super magistrum. Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit, Lib. I, Cap. LXXXIX,* 74. [↑](#footnote-ref-545)
545. *lulius venerabilibus fratribus Orientalibus episcopis. Primae sedis vocandarum generalium sinodorum iura et iudicia episcoporum singulari privilegio apostolicis, evangelicis atque canonicis con­cessa sunt institutis, quoniam semper maiores causae ad sedem apostolicam multis auctoritatibus re­ferri precepte sunt nec ullo modo potest maior a minori iudicari. Ipsa namque omnibus maior et pre- lata est ecclesiis, quae non solummodo canonum sanctorum patrum decretis set domini nostri salvato­ris voce singularem optinuit principatum: «Tu es», inquiens, «Petrus» et reliqua. Et post pauca. Sancta et universalis apostolica tenet ecclesia, non oportere preter sententiam Romani pontificis con­cilia celebrari nec episcopum damnari, quoniam sanctam Romanam ecclesiam primatum omnium ec­clesiarum sancti patres esse voluerunt. Ibidem, Lib. I, Cap. XC,* 75. [↑](#footnote-ref-546)
546. *Nicolaus episcopus servus servorum Dei piissimo et dilectissimo filio Michaeli a Deo protecto semper Augusto. Nunc autem divina inspiratione non nos pigebit nec nobis impossibile erit ostendere vobis, si tamen audire velitis, non posse quemquam rite ab his qui inferioris dignita­tis vel ordinis sunt, iudicialibus sum mitti diffinitionibus. Siquidem tempore Diocletiani et Maxi­miani Augustorum Marcellinus urbis Romae, qui postea insignis martyr effectus est, adeo com­pulsus est a paganis, ut templum eorum ingressus grana thuris super prunas poneret. Cuius rei gratia collecto numerosorum concilio episcoporum et inquisitione facta hoc idem pontifex se egisse confessus est. Nullus tamen eorum proferre — in eum — sententiam ausus est, dum ei omnes se- pissime perhiberent: «Tuo ore iudica causam tuam, non nostro iudicio». Ibidem, Lib. I, Cap. CLIU,* 101. [↑](#footnote-ref-547)
547. *Das Register Gregors VII, edidit* Erich Caspar, I, Berlin 1929, 208. [↑](#footnote-ref-548)
548. *Silvester papa in concilio CLXXVII episcoporum. Nemo iudicabit primam sedem, quo­niam omnes sedes a prima sede iustitia desiderant temperari. Neque ab augusto neque ab omni clero neque a populo iudex indicabitur. Et subscripserunt omnes episcopi et XLV presbiteri et diaconi VII et augustus Constantinus et mater Helena. Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit, Lib. IV, Cap. XLI,* 418. [↑](#footnote-ref-549)
549. *Romanus enim pontifex, ut sapientes norunt, non modo deponi non potest, sed etiam Christiano jure a quolibet non potest judicari.* Deusdedit Cardinalis, *Fragmenta libri de privilegiis et auctoritate Ecclesiae Romanae,* in *PL,* 150, 1569. [↑](#footnote-ref-550)
550. Edith Pàsztor, *Lotta per le investiture e «ius belli». La posizione di Anseimo di Lucca,* in *Sant’Anseimo, Mantova e la lotta per le investiture.* Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mantova 23-24-25 Maggio 1986), *edidit* Paolo Golinelli, Bologna 1987, 375-421. [↑](#footnote-ref-551)
551. Cf. Alphonsus Maria Stickler, 174. Paul Fournier Gabriel Le Bras, 139-146. [↑](#footnote-ref-552)
552. *Ut episcopi a solo Domino sint diiudicandi. Clemens episcopus. Episcopos autem a solo Domino iudicandos aut removendos, et non ab aliis esse dicebat: quia sui sunt, non alterius. Et quis est qui alterius iudicet servum? Nam si ista non patiuntur homines, nec Deus deorum, et Dominus dominantium haec ullatenus pati tur. Ibidem, III, c. 32,* 82. [↑](#footnote-ref-553)
553. *Episcopos non reprehendendos, nisi a fide erraverint. Clemens episcopus. Ipsi autem episcopi si exorbitaverint non sunt reprehendendi vel redarguendi, sed portandi, nisi in fide erraverint. Hii ergo super hos sunt, non illi super istos, quoniam maior a minore nec argui nec iudicari potest.* Ibidem, *III, c. 34,* 82. [↑](#footnote-ref-554)
554. Cf. François Dvornik, 386-409; Horst Fuhrmann, *Dal primo medioevo alia riforma gregoriana,* in *Concilium* 4 (1971) 78-79. [↑](#footnote-ref-555)
555. *(Sancta Romana aecclesia) ... quae per beatum Petrum quasi quodam privilegio ab ipsis fidei primordiis a sanctis patribus omnium mater aecclesiarum astruitur et ita usque in finem semper habebitur. Das Register Gregors VII, edidit* Erich Caspar, in *M.G.H., Epp. selectae,* II, Berlin 1923, VIII, 1, 513, rr.7-10. [↑](#footnote-ref-556)
556. *Petrus enim a firma petra dicitur, quae portas inferi confringit atque adamantino rigore destruit et dissipat quicquid obsistit... Omnipotens Deus, qui beato Petro potestatem ligandi atque solvendi principaliter tribuit, eius precibus te tuosque in Christo fideles a cunctis peccatis absolvat et ad vitam perducat aeternam. Ibidem,* I, 11,70, 230, rr. 17-19, 26-28. [↑](#footnote-ref-557)
557. *Dominus enim lesus Christus beatum P. constituit principem apostolorum dans ei claves re­gni coelorum et potestatem ligandi et solvendi in coelo et in terra; super quem etiam ecclesiam suam edificavit conmendans ei oves suas pascendas. Ex quo tempore principatus ille et potestas per beatum P. successit omnibus suam cathedram suscientibus vel usque in finem mundi suscepturis divino privi­legio et iure hereditario. Ibidem*, II, IX, 35, 622, rr. 34-38; 623, rr. 1-3. [↑](#footnote-ref-558)
558. *In cuius sede et apostolica administratione dum nos, qualescunque peccatores et indigni divina dispositione vicem suae potestatis gerimus. Ibidem,* I, 111,10, 265, rr. 4-6. [↑](#footnote-ref-559)
559. *ludicio enim sancti Spiritus decrevimus et precepimus. Ibidem,* II, VI, 1, 389, r. 27. *Per­pendite, quid sanctus Spiritus per nos licet indignos dignatus est in sancta synodo hoc in anno Rome in quadragesima celebrata statuere. Ibidem,* II, VI, 14, 418, rr. 22-24. [↑](#footnote-ref-560)
560. Cf. Michele Maccarrone, *Ea teologia dei primato romano dei secolo XI,* in *Ee Istitu- ^ioni ecclesiastiche della «Societas Christiana» dei secoli XI-XII. Papato, Cardinalato ed Episco- pato,* (Miscellanea dei Centro di Studi Medioevali, VII), Milano 1974, 93. [↑](#footnote-ref-561)
561. *Apostolica iudicia, non dico tibi, sed nec ulli patriarcharum aut primatum retractandi licentiam fore existimes. Das Register Gregors VII, edidit* Erich Caspar, I, 1,60, 88, rr. 22-24. [↑](#footnote-ref-562)
562. *...Ad sanctorum patrum decreta doctrinamque recurrimus nichil novi, nichil adinventione nostra statuentes, sed primam et unicam ecclesiasticae disciplinae regulam et tritam sanctorum viam relicto errore repetendam et sectandam esse censuimus. Ibidem,* I, III, 10, 266, rr. 4-8. [↑](#footnote-ref-563)
563. *Hinc etiam, karissime frater, de oboedientia tui securior fiducialius adhortor et moneo atque communis domini (beati) Petri auctoritate precipio, ut ad castitatem clericorum predicandam atque inculcandam iuxta patrum decreta et auctoritatem canonum cum suffraganeis tuis omnibus studiosius accingaris... Novit enim fraternitas tua, quia precepta haec non de nostro sensu exculpimus, sed an­tiquorum patrum sanctiones Spiritu sancto predictante prolatas officii nostri necessitate in medium propalamus. Ibidem,* I, II, 67, 223, rr. 24-34. [↑](#footnote-ref-564)
564. *Non nostra decreta, quamquam licenter, si opus esset, possemus, vobis proponimus, sed a sanctis patribus statuta renovamus. Ibidem,* I, II, 68, 226, rr. 4-6. [↑](#footnote-ref-565)
565. Cf. Horst Fuhrmann, *«Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae Ecclesiae». Randnotizen zum Dictatus papae,* in *Festschrift für Helmut Beumann zum Geburtstag, edidit* Kurt-Ulrich Jäschke-Reinhard Wenskus, Sigmaringen 1977, 263-287. [↑](#footnote-ref-566)
566. I. *Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.*

II. *Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.*

III. *Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.*

IV. *Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare.*

V. *Quod absentes papa possit deponere.*

VI. *Quod cum excommunicatis ab illo inter caetera nec in eadem domo debemus manere.*

VII. *Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire.*

VIII. *Quod solus possit uti imperialibus insigniis.*

VIIII. *Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur. Das Register Gregors VII, sent. I-IX, II, 55a,* I, 202-204. [↑](#footnote-ref-567)
567. X. *Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.*

XI. *Quod hoc unicum est nomen in mundo.*

XII. *Quod illi liceat imperatores deponere.*

XIII. *Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare.*

XIIII. *Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare.*

XV*. Quod ab illo ordinatus alii ecclesiae preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere.*

XVI. *Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari.*

XVII. *Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate.*

XVIII. *Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit. Ibidem, sent. IX-XVIII, II,55a,* I, 204-206. [↑](#footnote-ref-568)
568. *XNYlYLQuod a nemine ipse iudicari debeat.*

XX. *Quod nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem.*

XXI. *Quod maiores causae cuiuscunque ecclesiae ad eam referri debeant.*

XXII. *Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit.*

XXIII. *Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitan­ter efficitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur.*

XXIIII. *Quod illius precepto et licentia sublectis liceat accusare.*

XXV. *Quod absque synodali conventu possit episcopos deponere et reconciliare.*

XXVI. *Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae.*

XXVII. *Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere. Ibidem, sent. XVIII- XXVII, II,55a,* I, 206-208. [↑](#footnote-ref-569)
569. Cf. Friedrich Kempf, *Ea riforma gregoriana (1046-1124),* in *II Primo Medioevo VIII-XII secolo,* (Storia della Chiesa, IV), *edidit* Hubert Jedin, Milano 1975, 482. [↑](#footnote-ref-570)
570. *Ibidem,* 484-486. [↑](#footnote-ref-571)
571. *Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae Ecclesiae. Dictatus papae,* in *Das Register Gregors VII, edidit* Erich Caspar, *sent. 26, II, 55a,* I, 207. [↑](#footnote-ref-572)
572. Cf. Horst Fuhrmann, *«Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae Ec­clesiae». Randnoti^en ^um Dictatus papae,* in *Festschrift fur Helmut Beumann ^um 65. Ge- burtstag, edidit* Kurt-Ulrich Jaschke - Reinhard Wenskus, Sigmaringen 1977, 263-287. Id., *«Il vero imperatore è il papa»: il potere temporale nel medioevo,* in *Rullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 92 (1985/1986) 370. [↑](#footnote-ref-573)
573. *Q^od illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire. Dictatus papae, sent. 7, II, 55a,* I, 203. [↑](#footnote-ref-574)
574. Cf. Antonio Marongiu, *Ipotesi sul Dicatatus Pape. Alle favolose origini di un potere legislativo unico pontificio,* in *Critica Storica* 24 (1987) 525-534. [↑](#footnote-ref-575)
575. Cf. Hubert Mordek, *Dictatus papae et Proprie auctoritates apostolice sedis. Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII,* in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 28 (1974) 3. E chiaro che questa tesi non è facilmente conciliabile con quella di Horst Fuhrmann. [↑](#footnote-ref-576)
576. Cf. Yves M. J. Congar, *Il posto del papato nella devozione ecclesiale dei riformatori deirXI secolo,* in *Sentire Lcclesiam, edidit* J. Daniélou - H. Vorgrimler, I, Roma 1964, 351. [↑](#footnote-ref-577)
577. Cf. Id., *L’église de Saint Augustin à fépoque moderne,* Paris 1970, 105. [↑](#footnote-ref-578)
578. Trascriviamo, qui, il testo interpolato e quello originale dell’opera di Agosti­no: *In libro De civitate Dei, Contra Julianum hereticum. Puto tibi eam partem orbis sufficere debere, in qua primum Apostolorum suorum voluit Dominus gloriosissimo martyrio coronare, cui aecclesiae presidentem beatum Innocentium, si audire voluisses, iam tunc periculosam iuventutem tuam Pelagianis laqueis exuisses. Quid enim, potuit ille vir sanctus Africanis respondere conci­liis, nisi quod antiquitus apostolica sedes et Romana cum cae teris tenet perseveranter aecclesia? Et tamen successorem eius, quod nemini licet, crimine prevaricationis accusas. Die Kanonessammlung des Kardinals* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CCXXV, edidit* W. v. Glanvell, I, Paderborn 1905, 173.

*«Puto tibi eam partem orbis sufficere debere, in qua primum Apostolorum suorum voluit Do­minus gloriosissimo martyrio coronare. Cui ecclesiae presidentem beatum Innocentium, si audire vo­luisses, iam tunc periculosam iuventutem tuam Pelagianis laqueis exuisses. Quid enim, potuit ille vir sanctus Africanis respondere conciliis, nisi quod antiquitus Apostolica Sedes et Romana cum ceteris tenet perseveranter Ecclesia? Et tamen eius successorem* (Zosimum) *crimine praevaricationis accu­sas ...».* Sant’Agostino, *Contra Julianum, edidit* Nello Cipriani, (Nuova Biblioteca Agosti­niana, *edidit* Agostino Trapé, XVIII), Roma 1985, *Lib. 91, c. 13,* 450-452. [↑](#footnote-ref-579)
579. Cf. Michele Maccarrone, *Fundamentum Apostolicarum Sedium. Persistente e sviluppi deir ecclesiologia di Pelagio 1 nell'occidente latino tra i secoli XI e XII,* in *La Chiesa greca in Italia dal? Vili al XVI secolo,* II, Padova 1972, 612-613. [↑](#footnote-ref-580)
580. *Considerent, cur Zacharias papa regem Francorum deposuerit et omnes Francigenas a vin­culo iuramenti, quod sibi fecerant, absolverit. In registro beati Gregorii addiscant, quia in privile­giis, quae quibusdam ecclesiis fecit, reges et duces contra sua dicta venientes non solum excommunica- vit sed etiam, ut dignitate careant, iudicavit. Nec pre ter mittant, quod beatus Ambrosius non solum regem, sed etiam revera imperatorem Theodosium moribus et potestate non tantum excommunicavit, sed etiam, ne presumeret in loco sacerdotum in ecclesia manere interdixit. Das Register Gregors VII, edidit,* E. Caspar, *IV, 2,* I, 294, rr. 13-23. [↑](#footnote-ref-581)
581. *Sed forte volunt predicti viri subintelligere, quod, quando Deus ecclesiam suam ter beato Pe­tro commisit dicens: «Pasce oves meas», reges exceperit. Cur non adtendunt vel potius erubescendo confitentur, quia, ubi Deus beato Petro principaliter dedit potestatem ligandi et solvendi in coelo et in terra, nullum excepit, nichil ab eius potestate subtraxit. Nam qui se negat non posse ecclesiae vinculo alligari, restat, ut neget se non posse ab eius potestate absolvi, et qui hoc impudenter negat, se a Christo omnino sequestrat. Ibidem,* 294, rr. 24-25; 295, rr. 1-8. [↑](#footnote-ref-582)
582. *Quodsi sancta sedes apostolica divinitus sibi collata principali potestate spiritualia decer­nens diiudicat, cur non et secularia? Reges quidem et principes huius seculi, qui honorem suum et lu­cra temporalia iustitiae Dei preponunt eiusque honorem neglegendo proprium quaerunt, cuius sint membra cuive adhaereant, vestra non ignorat caritas. Nam sicut illi, qui omni suae voluntati Deum preponunt eiusque precepto plus quam hominibus oboediunt, membra sunt Christi, ita et illi, de qui­bus supra diximus, membra sunt antichristi. Si ergo spirituales viri, cum oportet, iudicantur, cur non seculares amplius de suis pravis actibus constringuntur? Ibidem,* 295, rr. 8-19. [↑](#footnote-ref-583)
583. Cf. Friedrich Kempf, *Ea deposizione di Federico II alla luce della dottrina canonistica,* in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 90 (1967) 1-16. Lo stesso studio, con poche varianti, si trova in tedesco con il titolo: *Die abset^ung Friedrichs II. im Eichte der* [↑](#footnote-ref-584)
584. *Haec, sicut beatus Gregorius in epistola ad Mauricium imperatorem directa commemorat, Constantinus Magnus imperator, omnium regum et principum fere totius orbis dominus, evidenter intelligens in sancta Nycena synodo post omnes episcopos ultimus residens nullam iudicii sententiam supra eos dare presumpsit, sed illos etiam deos vocans non suo debere subesse iudicio, verum se ad il­lorum pendere arbitrium iudicavit. Ibidem,* 553, rr. 7-14. Qui viene citata la lettera autentica di papa Gregorio Magno, la quale si trova nel suo *Registrum, Lib.* K *ep. 36 (M.G.H., Epp.* 1, 318). [↑](#footnote-ref-585)
585. Cf. Yves Congar, *Homo Spiritualis. Usage juridique et politique dun terme d'anthropologie chrétienne,* in *Aus Kirche und Reich. Studien ^u Theologie, Politik und Recht im Mittelalter, Festschrift für Friedrich Kempf, edidit* Hubert Mordek, Sigmaringen 1983, 4. [↑](#footnote-ref-586)
586. Bernoldus, *Chronicon, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* V, Hannoverae 1844, 385-467. [↑](#footnote-ref-587)
587. Cf Augustin Fliche, *La Réforme Grégorienne. Grégoire VU,* II, Paris, 1926, 47-51. Bernoldo dipende molto dal pensiero e dalla persona di Gregorio VII: Cf H. Weisweiler, *Die pästliehe Gewalt in den Schriften Bernolds von St. Blasien aus dem Investitur streit,* in *Studi Gregoriani* 4 (1952) 129-147. [↑](#footnote-ref-588)
588. *Item sanctus Alexander papa, qui martyrio sua consecravit decreta, kap(itulo) L, testatur: «Non potest, inquit, condempnari humano examine quem Deus suo reservavit iudicio».* Adalbertus-BernAldus, *Ad Bernhardum,* Ep. 3, *edidit* Fridericus Thaner, in *M.G.H., De lite imper. et pontif.,* II, Hannoverae 1892, 51, rr. 6-8. (Paulus Hinschils, *c. VII,* 98). [↑](#footnote-ref-589)
589. *Nempe si culpabilis esset, peregrinorum tamen episcoporum iudicio, iuxta canones nec discuciendus esset, nedum temere deponendus; sed pocius in Romana synodo audiendus: si tamen de dubiis rebus, nisi ipse vellet, vel usquam vel a quoquam iuxta canones discuti posset; scriptum est enim: «Non est discipulus super magistrum» (Matth. X). Unde sanctus Silvester, Nicenorum canonum auctor, generali synodo presidens consensu CCUXXVII episcoporum, kap. VII., statuit dicens: «Nemo iudicabit primam sedem, iustitiam temperare desiderantem. Neque enim ab augusto, neque ab omni clero, neque a regibus, neque a populo iudex iudicabitur». Item Symachus papa omnibus episcopis scribens, kap(itulo) VII., decrevit dicens: «Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminare: sacro vero sanctae sedis Romanae presulum, suo sine questione reservavit iudicio». Item sanctus Alexander papa, qui martyrio sua consecravit decreta, kap( itulo). I., testatur: «Non potest», inquit, «condempnari humano examine quem Deus suo reservavit iudicio». Ibidem,* 50, rr. 38-43; 51, rr. 1-8 ss. [↑](#footnote-ref-590)
590. Bernaldls, *Ad Adalbertum,* Ep. 2, in *M.G.H., De lite imper. et pontif.,* II, 29, rr. 22-25; rr. 36 ss. [↑](#footnote-ref-591)
591. Cf. Augustin Eliche, II, 39-45. [↑](#footnote-ref-592)
592. Bertholdus, *Annales, a. 1076, edidit* G. H. Pertz, in *M.G.H., SS.,* V, Hannoverae 1844, 228-284. [↑](#footnote-ref-593)
593. *... Non esse nostrum apostolicae determinationi aliquod inferre preiudicium, scribente Nicolao papa: «Nemini est de sedis apostolicae iudicio iudicare aut illius sententiam retractare permissum, videlicet propter Romanae ecclesiae primatum Christi munere beato Petro divinitus collatum». Et, o inaudita inhumanitas, o venenum aspidis insanabile! Vivos vivi nos nituntur in inferos dimergere, cum audiant, videant, sciant, quia ipsi nos excommunicabimus, ipsi nos omni aecclesiastica dignitate privabimus, si consenserimus communicare his quos apostolicus a se nobis excommunicatos mandavit, et ne eis communicemus, per literas sigillatas precepit. Liber Canonum contra Heinricum Quartum, edidit* Fridericus Thaner, in *M.G.H., De lite imper. et pontif,* I, Hannoverae 1891, 486, rr.26-33. [↑](#footnote-ref-594)
594. *Papam vero solius Dei, non hominis subiacere iudicio aevangelicae et apostolicae auctoritatis affirmatur testimonio. Dominus in ev ange lio: «Non est discipulus super magistrum». Clemens perhibet Petrum dixisse maiores a minoribus nec accusari posse nec iudicari. Anae le tus: «Electionem summorum sacerdotum sibi Dominus reservavit, licet electionem eorum bonis sacerdotibus et spiritualibus populis concessisset». Alexander, Fabianus, Sixtus, Eleutherus, eisdem dicunt verbis nullatenus posse condemnari humano examine, quem Deus suo iudicio reservavit. Silvester in sinodo CCLXXVII episcoporum decrevit dicens: «Neque summus presul a quoquam iudicetur». Simmachus: «Aliorum omnium causas Deus voluit per homines terminare, sacro vero sanctae sedis Romanae presulum suo sine questione reservavit iudicio». Ibidem,* 498, rr. 24-33. [↑](#footnote-ref-595)
595. Manegoldls, *Ad Gebehardum Liber, edidit* Kuno Francke, in *De lite im-*

*per. et pontif.,* I, 303-430. [↑](#footnote-ref-596)
596. *Ibidem,* 306, rr. 5-6. [↑](#footnote-ref-597)
597. *Si enim scripturae sacrae, quas duricia vestra intelligere non meretur, minus satisfaciunt vobis et Salvatoris verba testantia non esse discipulum super magistrum, Spiritus sancti quoque auctoritas, qua statutum est, summum pontificem a nemine iudicandum, et preterea concordia decretorum, quae non solum impiis manibus vestris iudicii glaudium, quo patriarcham christianitatis iugulare intenditis, extorserunt, sed cervicositatem vestram iugo obedienciae ipsius modis omnibus subdiderunt. Ibidem,* 306, rr. 26-31. [↑](#footnote-ref-598)
598. Hugo Monachus, *Chronicon, edidit* Georgius Heinricus Pertz, in *M.G.H., SS.,* VIII, Hannoverae 1848, 285-503. [↑](#footnote-ref-599)
599. *Auditum sub celo non legitur, omnino nec dicitur, quod possit aliquis papam deponere, et concessa sibi privare potestate. Romanus enim pontifex non modo deponi, sed nec aliquo potest diiudicari. Audiant tantae praesumptionis auctores complices et fautores, quid Symmachus papa de privilegio Romani pontificis senserit. Ait enim in decretis suis capite 2: « Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminare, sedis apostolicae pontificem suo sine questione reservavit arbitrio. Voluit beati Petri successores coelo tantum debere innocentiam et subtilissimae discussionis indagini inviolatam exibere conscientiam»... Gelasius... Hadrianus, quoque papa in decretis suis: «P resui summus a nemine iudicabitur. Scriptum est enim: Non est discipulus super magistrum». Ibidem,* 430, rr. 21-25; 431, rr. 26-54; 432, rr. 18-20. [↑](#footnote-ref-600)
600. Beno Aliique Cardinales Schismatici, *Contra Gregorium VII et Urbanum II scripta, edidit* Kuno Francke, in *De lite imper. et pontif,* II, 420, rr. 26-30. [↑](#footnote-ref-601)
601. Durante questa assemblea si lesse però la seconda redazione della *Defensio.* Cf. Augu- stin Fliche, *La deforme Grégorienne. L’opposition antigrégorienne.* III, Louvain 1937, 97-138. [↑](#footnote-ref-602)
602. *Praedicatione quidem, qua pacem in bellum, concordiam in seditionem mutasse deploratur; iudicio vero, quo contra apostoli iudicium dicentis: «Nolite ante tempus iudicare», in Henricus re­gem iustum, fortem, severum, magnanimum, largum, beneficum, liberalem, iuditialem ausus est dare sententiam. Nam eum prius perpendere oportuit, cuiusmodi iuditium de se ipso legitime fieri posset. Gregorius in epistola ad Regareth regem missa: «Quoniam qui semetipsum prius non iudicat, quid in alium recte iudicet, ignorat»... Nam apostolus: «In quo enim iudicas alterum, te ipsum conde­mnas» (Rm. 2,1). Gregorius: «Omni carere debet errore, qui viam rectitudinis aliis tentat mon­strare». De eodem quidam sapiens ait: «Carere debet omni vitio, qui in alterum maledicere paratus est»... Sed fortassis monachus ille «fugitans litium» est, dicendo patrem in ius vocari a filio, legibus prohibitum esse. Quod in secundo libro Codicis continetur ita: «Qui in potestate patris agit, adver­sus eum experiri non potest; si igitur emancipatus es, venia edicti petita, hoc facere non prohiberis». Sed manifestum est, quia hic monachus in tanta crudelitate pater appellari nullatenus potest... Fe­lix papa: «Personae» — inquit — «accusantium tales esse debent, quarum fides, conversatio et vita probabilis et absque reprehensione sit, et quae omni careat suspectione»... Cui Fabianus apostolicus, vir unicae sanctitatis, minatur dicens: «Qui non probaverit quod obicit, poenam, quam intulerit, ipse patiatur». Legislator in libro Digestorum ita: «Qui crimen intendit, non impunitam fore noverit li­centiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii»... Nam evidenter patet ipsum in iuditio suo accusatorem, testem et iudicem fuisse, quod Fabianus sanctissimus papa prohibet dicens: «Nullus unquam praesumat accusator simul esse et iudex et testis».* Petrus Crassus, *Defensio Heinrici IV regis, edidit* C. von Heinemann, in *M.G.H., De lite imper. et pontif,* I, Hannoverae 1891, 435, rr. 20-31; 441, rr. 3-7; 447, rr. 9-27. [↑](#footnote-ref-603)
603. *II Chronicon Farfense di Gregorio di Catino. Precedono la Constructio Far fensis e gli scritti di Ugo di Farfa, edidit* Ugo Balzani, *(Fonti per la Storia d’Italia,* 33), Roma 1903, XXXIV-XXXV. [↑](#footnote-ref-604)
604. *Veteris enim et novi actus historias relegentes et bonos principes invenimus et malos, sed nunquam repperimus conscripto iudicio ab aliquo sanctorum fuisse condempnatos. De ipsis enim sapientia, quae Christus est, dicit: «Per me reges regnant». Per ipsum ergo solum condemnandi sunt, per quem solum regnare noscuntur. Si quis vero id, quod soli Deo reservandum est, voluerit condemnare, numquam evadet punitionem. Denique Saul peccavit et a Deo recessit et Deus ab eo, et tamen propheta Samuel non illum condemnare a se ausus est. David quoque regem tribus pessimis criminibus delinquentem, propheta Natan non condemnavit, sed magis penitentem recepit... non illos condemnatos legimus... Nam multi regum vel imperatorum et ante et post advene tum Christi pessimi vel heretici fuerunt, quos prophetae vel apostoli sanctique patres et reliqui doctores ecclesiae ad mortem non condemnarunt nec debitum obsequium vel decus illis proprium abstulerunt, sed soli hoc Deo reliquerunt et eorum nephandas malicias vel persecuciones ad tempus Christi amore substinuerunt, quia eius omnimodis membra extiterunt. De quo dicit apostolus Iohannes: «Qui dicit* [↑](#footnote-ref-605)
605. *Dedit enim eis, id est episcopis, Deus ac dominus noster lesus Christus potestatem aperi­re et claudere caelum hominibus. Quo eos pollere privilegio intelligens memoratus imperator Con­stantinus, in Nichea sinodo post omnes episcopos ultimus residens, nullam iudicii sentenciam super eos dare voluit, sed illos omnes deos vocans, non suo eos subesse debere iudicio, sed se ad eorum pen­dere iudicavit arbitrium... Proinde regis officium est etiam dissidentes episcopos reconciliare, si­cut multis documentis possumus approbare. Imperatoris quippe Valentiniani iunioris temporibus Sixtus Romanus pontifex incriminatus est a quodam Basso. Quod audiens modo dictus augustus pia cura iussit concilium celebrari; in quo purgatus est papa Sixtus a crimine, et Bassus condem- pnatus est. Theodorici etiam regis Italiae temporibus Simmacus sedem optinuit apostolicam, et eodem die Laurentius provectus est ad eundem gradum per sedicionem. Quod senatus Romanus regi Theodorico intimavit et, ut eis mitteret qui ordinaretur apostolicus, suggessit. At ille misit eis Petrum Altinae civitatis episcopum. Sed Symmacus convocavit concilium centum et vigenti quin­que episcoporum, in quo purgavit se ab his quae ei obiciebantur; et ita demum usque ad diem suae dormitionis permansit apostolicus et Laurentius privatus est sede sua. Anno quoque incarnationis dominicae DCCCCLX secundo Octhovianus papa, cum de inreligiositate culparetur, Othone Ro­mano imperatore iubente a sua sede expulsus est, et Iohannes septimus ei est substitutus. Verum cum modo dictus imperator a Roma discessisset, Romani Octhovianum receperunt, et Iohannem ab urbe expulerunt, et Benedictum papam ordinaverunt. Quod imperator Otho comperiens Roman rediit, et praefatum papam Benedictum iudicio synodali deposuit et Iohannem loco suo restituit... Unde reprehendi a quisbusdam solet, quod Gregorius septimus consecrari vitavit consensu et licen­tia imperatoris. Pro qua re dissensio ista processit... Reprehenditur etiam illud decretum ipsius, in quo continetur, «ut nullus episcoporum investituram episcopatus vel abbatiae de manu regis vel imperatoris suscipiat».* Hugo Monachus Floriacensis, *Tractatus de regia potestate et sacer­dotali dignitate, edidit* E. Sackur, in *De lite imper. et pontif.,* II, 486, rr. 38; 487,

rr. 1-5; 489, rr. 23-35; 490, rr. 1-4, 9-11, 17-18. [↑](#footnote-ref-606)
606. *Porro ponpa mundi huius quibusque principibus superbiae et elationis tumorem ingerere solet; et dum illicita committunt, reprehensoribus suis dicere solent: «Nos a nemine debemus indicari, et sub nullius sumus positi potestate». Indomabiles se praebentes medicis spiritualibus, id est sanctis doctoribus, qui eorum delicta paterna scirent possentque pietate curare... Verum nunc vereor, ne quis me redarguens dicat: «Non est tuum, frater, honorabiles ac sublimes increpare personas, quorum peccata Deus iudicanda suo reservat iudicio». Sed meminerit quisquis ille est, quia beatissimus Petrus apostolus, qui ceteris omnibus apostolis praeminebat, et cui Deus ac dominus noster lesus Christus ore proprio locutus fuerat dicens: «Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo aecclesiam meam» (Mt 16,18-19) ... Quod hunc Paulus nuper ad fidem conversus ausus est reprehendere, ac divino ^elo succensus coram omnibus increpare. Sic etenim idem apostolus Paulus scribens ad Galathas dicit: «Cum venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat» (Gal 2,11-16) ... Ergo si tantus apostolus, carnis infermitate praepeditus, reprehensibilis inventus est, quanto magis ille reprehensibilis est, cuius cor tumet, et quasi magna cogitans attonitos habet oculos? Veruntamen ille qui ceteris apostolis eminebat, et quem dominus lesus Christus magister optimus ore suo docuerat et Spiritus sanctus illuminaverat, Paulum nuper ad fidem conversum salubria sibi suggerentem humiliter audire non renuit, sed illi protinus adquievit. Ibidem,* 490, rr. 23-27, 36-40; 491, rr. 1-20. [↑](#footnote-ref-607)
607. *Dicit inter alia Iulius papa: «Nullum iuditium nisi ordinabili ter habitum teneatur. Item in decretis: Romanus pontifex a nemine iudicabitur».* Wido Episcopus Ferrariensis, *De scismate Hildebrandi. Pro illo contra illum, edidit* E. Dümmler, in *M.G.H., De lite imper. et pontif.,* I, 548, rr. 10-12. [↑](#footnote-ref-608)
608. L’autore del trattato è un monaco anonimo di Hersfeld, sostenitore della linea politica del suo monastero. Questo scritto ci è pervenuto in numerosi frammentari *excerpta,* citati polemicamente a più riprese nel corso del *Liber de unitate ecclesiae conservanda.* Si presenta privo di titolo e mutilo della fine. Le notazioni cronologiche riconducono al periodo 1091-1093. Cf. Zelina Zafarana, *Ricerche sul «Liber de unitate ecclesiae conservanda»,* in Zelina Zafarana, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale con scritti in ricordo di Zelina Zafarana, edidit* O. Capitani - C. Leonardi - E. Menestò - R. Rusconi, Firenze 1987, 9-90. [↑](#footnote-ref-609)
609. *Ibidem,* 21. [↑](#footnote-ref-610)
610. *Ibidem,* 24. [↑](#footnote-ref-611)
611. *Et cum ecclesiastica prohibeant decreta sub anathematis etiam interpositione, ut inferior quilibet gradus non praesumat superiorem accusare. Ibidem,* 201, rr. 30-31. [↑](#footnote-ref-612)
612. *Tractatus de investitura episcoporum, edidit* Ernestus Bernheim, in *M.G.H., De lite imper. et pontif,* II, 498-504. [↑](#footnote-ref-613)
613. *Reges enim, si in episcoporum investituris excesserint, possunt a timoratis viris et pontifice Romano argui et ad rectam correctionis lineam reduci; si autem in promotione et consecratione epi­scoporum pontifex Romanus exorbitaverit et sub verbo summae prelationis ad voluntatem suam ege­rit, non vult, ut reprehendatur, cum dominus lesus se reprehendi concesserit, dicens: «Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo!» (Ioh 18,23). Isti autem: «Summus» inquiunt, «pontifex a ne­mine iudicetur». Ibidem,* 502, 22-28. [↑](#footnote-ref-614)
614. *Haec enim sunt verba eius: se a nemine iudicari debere. Et est sua sententia, quasi dicat: «Quicquid libet, licet». Sed haec non est Christi regula, ubi dicitur: «Qui maior est vestrum, erit vester servus». Ideoque, qui se servus servorum Dei nominat, iniustum est, ut servos Dei per potentiam opprimat.* Heinricus IV Rex, *Epistula Romanis, 1081 ex 1082, edidit* Philippus Jaffé, in *Monumenta Bambergensia,* Berolini 1869, 501. [↑](#footnote-ref-615)
615. Cf. B. Jacqueline, *A propos des Dictatus papae: les Auctoritates apostolice sedis if Avranches,* in *Revue Historique de Droit Français et Etranger* 34 (1956) 569-574. [↑](#footnote-ref-616)
616. *Pape omnis potestas mundi subdi debet Clemente Gelasio teste,* in Hubert Mordek, *Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein ^weiter Dictatus papae Gregors VII?,* in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 28 (1972) 131. [↑](#footnote-ref-617)
617. (Papa) *Regna mutare potest, ut Gregorius, Stephanus, Adrianus fecerunt. Ibidem,* 131. [↑](#footnote-ref-618)
618. Friedrich Kempf, *Ein ^weiter Dictatus papae? Ein Beitrag ^um Depositionsanspruch Gregors VII.,* in *Archivum Historiae Pontificiae* 13 (1975) 119-139. [↑](#footnote-ref-619)
619. 7. *A nemine papa iudicari potest, etiam si fidem negaverit ut de Marcellino constat.*

*8. Qui contra eum sententiam dederit, deponi debet ut Dioscorus.*

*17. Ab ea nullus appellare potest.*

*23. Nulli clerico licet accusare suum episcopum nisi a fide erraverit vel possessiones ecclesiae distraxerit set precipiente papa, qui se ab accusatione episcopi subtraxerit, deponetur.* Hubert Mordek, 127. 129. 130. [↑](#footnote-ref-620)
620. 79 ss. [↑](#footnote-ref-621)
621. 50-64.

’ 190-191. [↑](#footnote-ref-622)
622. Cf Paul Fournier - Gabriel Le Bras, II, 56-113. L. Chevailler, *Yves de Chartres,* in *Dictionnaire de Droit Canonique, edidit* R. Naz, VII, Paris 1965, 1641-1666. [↑](#footnote-ref-623)
623. Ivo Carnotensis Episcopus, *Decretum, V, Cap. 8,* 324-325. Cf. Anselmus Lucensis, *db. II, Can. 67\* Deusdedit, *db. I, Cap. CLIU.* I testi in latino che concordano con le collezioni di questi autori non vengono riportati perché sono stati già citati. [↑](#footnote-ref-624)
624. Ivo, *Decretum, V, Cap. 9,* 325; Cf. Anselmus Lucensis, *db. Il, Can. 56.* [↑](#footnote-ref-625)
625. *Quod apostolicae sedis judicium a nemine sit retractandum. Item Nicolaus eidem. Patet profecto sedis apostolicae (cujus auctoritate major non est) judicium a nemine fore retractandum, ne­que cuiquam de ejus liceat judicare judicio, juxta quod Bonifacius papa Ruffo et caeteris episcopis per Thessaliam constitutis scribens: «Nemo», ait, «unquam apostolico culmini (de cujus judicio non licet retractare) manus obvias audacter intulit, nemo in hoc rebellis exstitit, nisi qui de se voluit ju­dicari». Et beatus papa Gelasius: «Nec de ejus (id est Romanae Ecclesiae) canones unquam prae­ceperunt judicare judicio, nec sententiam illius constituerunt oportere dissolvi, cujus potius sequenda decreta mandaverunt». Ergo de judicio Romani praesulis non retractando, quia nec mos exigit quod diximus comprobato, non negamus ejusdem sedis sententiam posse in melius commutari: cum aut su­breptum aliquid fuerit, aut ipsa pro consideratione aetatum, et temporum seu gravium necessitatum dispensatione quiddam ordinare decrevit; quoniam et egregium Paulum apostolum quaedam fecisse dispensatione legimus, quae postea reprobasse legitur.* Ivo, *Decretum, V, Cap. 19,* 328-329. [↑](#footnote-ref-626)
626. 174-180. [↑](#footnote-ref-627)
627. *Si papa suae et fraternae salutis negligens, deprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso, plagis multis in aeternum vapulaturos. Hujus culpas istic redarguere praesumit mortalium nullus, quia iudicaturus ipse a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius, pro cujus perpetuo statu universitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum, ex illius incolumitate animadvertunt propensius pendere.* Ivo, *Decretum, V, Cap. 23,* 329-330. [↑](#footnote-ref-628)
628. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. V,* 1183; Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 19; Lib. IV, Can. 40;* Deusdedit, *Lib. I, Cap. LXXXIX (partim).* [↑](#footnote-ref-629)
629. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Capp. VI-VII,* 1183; *Decretum, V, Cap. 8.* Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. II, Can. 67;* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CLIU.* [↑](#footnote-ref-630)
630. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. VIII,* 1184; *Decretum, V, Cap. 8.* Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 24;* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CXXXIII.* [↑](#footnote-ref-631)
631. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. IX,* 1184; Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 47; Lib. II, Can. 16.* [↑](#footnote-ref-632)
632. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. X,* 1184; Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 21.* [↑](#footnote-ref-633)
633. Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. XI,* 1185-1186; *Decretum, V, Cap. 19.* [↑](#footnote-ref-634)
634. Cf. Joseph Ghellinck De, *Le mouvement Théo logique du XII.me Siècle^* Paris 1948, 205-211, 455-456. [↑](#footnote-ref-635)
635. Cf. Stephan Kuttner, *Graziano: Cuomo e C opera,* in *Studia Gratiana,* I, Bologna 1953, 17-19. [↑](#footnote-ref-636)
636. *C. IV. Inferiores a superioribus iudicandi sunt. Nicolaus papa. Inferior sedes potiorem ab­solvere non potest. Sola enim potior inferiorem convenienter absolvit. Hinc liquido providetur, quia* [↑](#footnote-ref-637)
637. *C. VII. Nicolaus papa. Nunc autem divina inspiratione non nos pigebit, nec nobis impossi­bile erit, ostendere vobis (si tamen audire velitis), non posse quemquam rite ab his, qui inferioris di­gnitatis vel ordinis sunt, iudicialibus submitti diffinitionibus. Siquidem tempore Diocletiani et Ma­ximiani Augustorum Marcellinus episcopus urbis Romae, qui postea insignis martir effectus est, adeo compulsus est a paganis, ut templum eorum ingressus grana thuris super prunas imponeret: cuius rei gratia collecto, numerosorum episcoporum concilio, et inquisitione facta hoc idem Pontifex se egisse confessus est. Nullus tamen eorum proferre sententiam in eum ausus est, dum ei sepissime omnes dicerent: «Tuo ore iudica causam tuam, non nostro iudicio». Et iterum: «Noli, audiri in no­stro iudicio, sed collige in sinu tuo causam tuam». Et rursum: «Quoniam ex te», inquiunt, «indica­beris, aut ex ore tuo condempnaberis». Et iterum dicunt: «Prima sedes non indicabitur a quo­quam». Item in eadem: Sed et cum quidam tempore quodam contra Sixtum Papam temptassent quedam mali rumoris obicere, et in concilio, cui Valentinianus Angustus intererat, dictum fuisset, non licere adversus Pontificem sententiam dare, surrexit idem protinus imperator, et in arbitrio pre- fati Pontificis tribuit indicare indicium suum. Etenim nullus Pontificum minorum vel inferiorum urbium subactus iudiciis invenitur. Ibidem, Dist. XXI, C. VII,* 71-72. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. II, Can. 67\* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CLIU;* Ivo, *Decretum, V, Cap. 8; Panormia, Lib. IV, Cap. VI.* [↑](#footnote-ref-638)
638. *C. IX. Minorum sentencia, maiores dampnare non valeant. Nicolaus papa. In tantum hanc presumptionem sancti Patres apud Calcedonem detestati sunt, ut Dioscorum Alexandrinum antisti­tem inter cetera idcirco potissimum sine ulla restitutione dampnaverint... quia... excomunicationem in S. Leonem Papam dictavit... presumpsit enim et excommunicationem dictare adversus sanctissi­mum et beatissimum archiepiscopum magnae Romae Leonem... Propter fidem non est dampnatus Dioscorus, sed quia excommunicationem fecit domino archiepiscopo Leoni. Ibidem, Dist. XXI, C. IX.* 72. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. II, Can. 67',* Deusdedit, *Lib. I, Cap. CLIU;* Ivo, *De­cretum, V, Cap. 8; Panormia, Lib. IV, Cap. VI.* [↑](#footnote-ref-639)
639. *C. VII. Nicolaus papa. A seculari potestate Pontifex prorsus nec solvi nec ligari valeat. Satis evidenter ostenditur, a seculari potestate nec solvi prorsus, nec ligari Pontificem, quem constat a pio principe Constantino Deum appellatum, cum nec posse Deum ab hominibus iudicari manife­stum sit. Ibidem, Dist. XCVI, C. VII,* 339. [↑](#footnote-ref-640)
640. *Ibidem, Causa IX. Questio III. C. X,* 609. Cf. Ivo, *Decretum, V, Cap. 19.* [↑](#footnote-ref-641)
641. *Ibidem, Causa IX. Questio III. c. XIII,* 610. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 19; Lib. IV, Can. 40;* Deusdedit, *Lib. I, Cap. LXXXIX; Lib. IV, XLI;* Ivo, *Panormia, Lib. V, Cap. 8.* [↑](#footnote-ref-642)
642. *Ibidem, Causa IX. Questio III. C. XVI,* 611. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. II, Can. 56;* Ivo, *Decretum, V, Cap. 9.* [↑](#footnote-ref-643)
643. *Ibidem, Causa IX. Questio III. C. XVII,* 611; Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 47;* Ivo, *Decretum, V, Cap. 9.* [↑](#footnote-ref-644)
644. *Ibidem, Causa IX. Questio III. C. XVIII,* 611. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 48.* [↑](#footnote-ref-645)
645. *Ibidem, Causa XVII. Questio IV. C. XXX,* 823. Cf. Anselmus Lucensis, *Lib. I, Can. 21;* Ivo, *Panormia, Lib. IV, Cap. X.* [↑](#footnote-ref-646)
646. 174-180. [↑](#footnote-ref-647)
647. 79 ss. [↑](#footnote-ref-648)
648. *C. VI. Dampnatur Apostolicus, qui suae et fraternae salutis est negligens. Item ex gestis Bo- nifacii Martiris. Si papa suae et fraternae salutis negligens reprehenditur inutilis et remissus in operi­bus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in aeternum vapula­turus. Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius; pro cuius perpetuo statu universitas fidelium tanto in­stantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animadvertunt propensius pende­re. Decretum Magistri Gratiani, Dist. XL, C. 6,* 146. Cf. Ivo, *Decretum, V, Cap. 23.* [↑](#footnote-ref-649)
649. Cf. Yves Congar, *L'église de Saint Augustin à l'époque moderne,* Paris 1970, 190. [↑](#footnote-ref-650)
650. *Igitur ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: «Pasce oves meas». Meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi in- telligitur universas. Sive ergo Graeci sive alii se dicant Petro eiusque successoribus non esse commis­sos: fateantur necesse se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in loanne, unum ovile et unicum esse pastorem... Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet praecellere pote­statem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt... Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae: «Ecce constitui te hodie super gentes et regna» et cetera, quae sequuntur. Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab ho­mine poterit iudicari, testante Apostolo: «Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iu­dicatur». Est autem haec auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit pe­tra, firmata, dicente Domino ipsi Petro: «Quodcumque ligaveris etc.»... Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.* Bonifacius VIII Papa, *Unam sanctam,* in *Corpus luris Canonici, edidit* Aemilianus Friedberg, II, Lipsiae 1881, 1245-1246. [↑](#footnote-ref-651)
651. Cf. Yves Congar, *L'église de Saint Augustin à l'époque moderne,* Paris 1970, 276. [↑](#footnote-ref-652)
652. Marsilius De Padua, *Defensor Pacis, edidit* Richard Scholz, in *M.G.H., Fontes Iu­ris Germanici Antiqui,* I-II, Hanno verae 1932-1933, *Dictio I, cap. XIX, 10; Dictio II, cap. I, 5; cap. III, 2-15; cap. V, 3; cap. XXVIII, 19,* I, 132-133; 141-142; 152-158; 180-182; II, 552-553. [↑](#footnote-ref-653)
653. La divulgazione del *Decretum* di Graziano fece sorgere una fiorente scuola di stu­diosi e commentatori, i quali, svolgendo sul Decreto un lavoro analogo a quello che i glossatori bolognesi avevano condotto sulle leggi romane, arricchirono la letteratura ca­nonistica di *Summae* e commenti al testo di Graziano. Si inizia quindi a designare, in un senso più stretto, con l’appellativo di *Decretistae* questi interpreti. [↑](#footnote-ref-654)
654. Walter Kaspar, *Ciò che permane e ciò che muta nel ministero petrino,* in *Concilium* 8 (1975) 55. [↑](#footnote-ref-655)
655. Cf. Yves M. J. Congar, *LI ecclésiologie du Haut Moyen Age. De Saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome,* Paris 1968, 140-155. [↑](#footnote-ref-656)
656. Cf. Id., *L'église de Saint Augustin à l'époque moderne,* Paris 1970, 188-189. [↑](#footnote-ref-657)
657. Cf Walter Ullmann, *Il papato nel Medioevo,* Bari 1987, 22-23. [↑](#footnote-ref-658)
658. Cf. Umberto Eco, *Tipologia delle Falsificazioni,* in *Fälschungen im Mittelalter,* Inter­nationaler Kongress der *M.G.H.,* München 16.-19. September 1986, Teil I, *Kongressdaten und Festvorträge. Literatur und Fälschung,* I, Hannover 1988, 73. 82. [↑](#footnote-ref-659)
659. 51 ss. [↑](#footnote-ref-660)
660. Marc Bloch, *Apologia della storia o mestiere di storico^* Torino 19859, 163. [↑](#footnote-ref-661)